

(a cura di)
FABIO IADELUCA

**IL GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO
DEI COMPONENTI CRIMINALI**

**Violenza di genere, minori,
tratta degli esseri umani e caporalato**



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

VOLUME I

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

Il dizionario enciclopedico è stato realizzato da:

- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, Accademico Pontificio, M.M.;
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;

fatta eccezione per quanto riguarda le voci di seguito indicate con i rispettivi autori:

- Pres. Giovanni Mammine, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi. Approfondimento n. 37, Vol. II, p. 982.
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
La delinquenza femminile. Elementi criminologici e statistici. Approfondimento n. 36, Vol. II, p. 976.
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
Donne e Forze armate: la parità in uniforme. Approfondimento n. 35, Vol. II, p. 972.
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
La violenza di genere, Vol. I, p. 405.
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani. La storia, la geografia, l'economia. Approfondimento n. 38, Vol. II, p. 987.
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
Violenza di genere e organizzazioni criminali: la ndrangheta e le donne, Vol. I, p. 165.
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
Misure di prevenzione, Vol. I, p. 254.
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;
La violenza dei ragazzi autori/vittime, Vol. I, p. 413.
- Cons. Stefania Papparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
Violenza di genere, Vol. I, p. 394.
- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale -Servizio Analisi Criminale.
La delittuosità in Italia nel 2022 (Analisi). Approfondimento n. 49, Vol. II, p. 1271;
- Prof. Francesco Callari, Professore di Ordinamento giudiziario nell'Università di Palermo;
Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima. Approfondimento n. 48, Vol. II, p. 1260.
- Tenente Colonnello Anna Bonifazi, psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi;
L'infanticidio, Vol. I., p. 235.
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, psicologa, psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, psicologo, psicoterapeuta, Dirigente della ASL Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia;
Disturbi di personalità, Vol. I, p. 152.
- Dott.ssa Lucia Bruno, Accademico Pontificio;
Il processo penale minorile. Approfondimento n. 21, p. 635.



A Papa Francesco luce della nostra speranza



...Il comportamento aggressivo dell'uomo, quale si manifesta nelle guerre, nel crimine, nelle liti personali e in tutte le modalità di comportamento distruttive e sadiche, deriva da un istinto innato, programmato filogeneticamente, che cerca di scaricarsi e aspetta l'occasione propizia per esprimersi...

Erich Fromm

(Anatomia della distruttività umana- Milano 1975)

Ringraziamenti

Per prima cosa il mio deferente e affettuoso pensiero va alla memoria del Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione, il dott. Giorgio Santacroce, maestro fondamentale e insostituibile dei miei studi.

Il più grande ringraziamento va a Papa Francesco, che ha voluto il percorso dei Dipartimenti e degli Osservatori come segno della carità, della giustizia, della solidarietà e della verità che la Chiesa, guardando alla madre di Gesù, sente di dover annunciare a tutti e con tutti.

Nel licenziare quest'opera, sento il dovere di ringraziare i tantissimi magistrati, professori, avvocati, ecclesiastici e componenti delle forze dell'ordine incontrati in questi anni che, con tanta passione e pazienza, hanno voluto impreziosire l'opera al di là dei miei meriti con i loro contributi di dottrina ed esperienza.

Un sentito ringraziamento va inoltre:

- Prof. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica;
- S.E. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede;
- S.E. Cardinale Josè Tolentino Mendonca, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione presso la Santa Sede;
- Dott.ssa Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di cassazione;
- Don Luigi Ciotti;
- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, Accademico Pontificio, M.M.
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, per l'analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi;
- Pres. Giovanni Mammone, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- On. Rosy Bindi, già Presidente della Commissione parlamentare antimafia;
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;
- Cons. Stefania Paparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
- Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, già Procuratore generale militare Emerito della Corte di cassazione e Avvocato del Foro di Torino e Milano;
- Prof.ssa Cristina Siciliano, vicepresidente di Armando Curcio Editore;
- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale;
- Dott. Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Antonio Scaglione, già Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare;
- Prof. Agustín Hernández Vidales, OFM Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum;
- Prof. Francesco Callari, Professore presso l'Università degli Studi di Palermo;
- Nader Akkad, Imam della Moschea di Roma e Co-Presidente della Commissione internazionale Mariana Musulmano Cristiana, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Tenente Colonnello Anna Bonifazi, psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi;
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, psicologa, psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;

- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, psicologo, psicoterapeuta, Dirigente della ASL Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia;
- Dott.ssa Lucia, Accademico Pontificio;

Ancora, per avermi dato la possibilità di consultare e analizzare il prezioso materiale che costituisce l'essenza di questo libro, un sentito ringraziamento va:

- alla Pontificia Academia Mariana Internationalis (Santa Sede);
- alla Biblioteca del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- al dipartimento di Studio, Analisi e Monitoraggio dei Fenomeni Criminali e Mafiosi (Santa Sede);
- al dipartimento di Analisi, Studi e Monitoraggio sui delitti ambientali, sull'ecomafia, sulla tratta degli esseri umani, sul caporalato e su ogni altra forma di riduzione in schiavitù (Santa Sede);
- all'Unicef;
- all'Istat;
- alla Caritas;
- all'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- al Gruppo Abele;
- a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;
- al Ministero dell'interno;
- al Ministero della giustizia;
- al Ministero della salute;
- alla Biblioteca Giuridica della Corte di Cassazione;
- alla Direzione Centrale Polizia Criminale;
- alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del caporalato;
- alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;
- alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere;
- alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;
- all'Istituto Armando Curcio.

Infine, un amorevole ringraziamento va alla mia famiglia, per avermi sempre supportato, per i saggi consigli e la capacità di ascoltarmi, per essere stata sempre al mio fianco. Senza di loro non avrei mai potuto raggiungere questi prestigiosi traguardi.

Nota del Presidente della PAMI

Nel suo recente viaggio apostolico a Marsiglia, in occasione della conclusione dei *Rencontres Méditerranéennes*, lo scorso 22 settembre, Papa Francesco ha riflettuto su una caratteristica umana e mariana che sta alla base della Chiesa e delle sue molteplici relazioni con le persone e le culture: il tenerissimo “incrocio degli sguardi”. Egli ha infatti affermato:

«*Primo sguardo*: quello di Gesù che accarezza l'uomo. È uno sguardo che va dall'alto in basso, ma non per giudicare, bensì per rialzare chi è a terra. È uno sguardo pieno di tenerezza, che traspare negli occhi di Maria. E noi, chiamati a trasmettere questo sguardo, siamo tenuti ad abbassarci, a provare compassione – questa parola la sottolineo: compassione. Non dimentichiamo che lo stile di Dio è quello della vicinanza, della compassione e della tenerezza [...]. A me piace pensare che il Signore non sa fare il gesto di puntare il dito per giudicare, ma sa fare quello di tendere la mano per risollevarlo. Fratelli, sorelle, impariamo da questo sguardo, non lasciamo passare un giorno senza fare memoria di quando lo abbiamo ricevuto su di noi, e facciamolo nostro, per essere uomini e donne di compassione. Vicinanza, compassione, tenerezza. Non dimentichiamo. Essere compassionevoli vuol dire essere vicini e teneri [...]. C'è una sola situazione nella vita in cui è lecito guardare una persona dall'alto in basso: è quando noi cerchiamo di prenderla per mano per sollevarla. Nelle altre situazioni è un peccato di superbia. Guardate le persone che stanno il basso e che con la mano – consciamente o inconsciamente – vi chiedono di sollevarle. Prendetele per mano e sollevatele: è un gesto molto bello, è un gesto che non si può fare senza tenerezza»¹.

Questo sguardo ha una capacità di abbracciare e di includere quel che normalmente viene invece visto e separato: la vittima e il carnefice². Le vittime hanno bisogno di una coraggiosa vicinanza che sappia andare al di là delle narrazioni stereotipate ad uso e consumo di quella che si può chiamare “arena mediatica”, di una parola leale che sappia denunciare il male non per fare il pieno di audience e di *likes* ma per andare direttamente al cuore dei problemi, di una tenerezza risollevante che le aiuti a riprendere fiducia in sé stesse e negli altri dopo il colpo tragico che tale fiducia ha ricevuto nei corpi, nei sentimenti e nelle menti. Anche i carnefici hanno bisogno di una coraggiosa vicinanza che non sia al servizio di quel pubblico ludibrio che è tipico dei vigliacchi che salgono sul carro del vincitore e vendono se stessi come paladini di quel che non sono e non gli interessa. Anche i carnefici hanno bisogno di una parola leale che sappia svelare loro la portata e le conseguenze profonde del male che hanno scelto e compiuto oltraggiando i corpi e le persone, affinché non cadano in quella sorta di “vittimismo sociale” che addossa sempre ad altri le proprie responsabilità e rende analfabeti della vita e del dolore altrui così come del proprio. Anche i carnefici hanno bisogno di una tenerezza risollevante che dia loro la volontà di riparare il male commesso non da schiavi che cercano di salvare la pelle, ma da uomini e donne che ritrovano la loro libertà e la loro dignità nel cooperare allo sviluppo della libertà e della dignità del prossimo, chiunque egli/ella sia.

Ecco, la presente opera nasce da un simile sguardo. La sistematicità, l'acribia e l'accuratezza che la caratterizzano non sono solo il frutto di una scelta metodologica, che si esaurisce, pur legittimamente, nell'ambito della composizione e della comunicazione letteraria. Esse sono *anche* il tentativo di suscitare questo sguardo inclusivo e non separante di cui Papa Francesco sottolinea la necessità per il credente ma, anche, per chiunque voglia intraprendere vie di umanità che siano in grado di raggiungere i nervi scoperti delle società dell'opulenza e del benessere, da una parte; e delle società delle povertà – preda di politiche e di economie omicide, così come

¹ FRANCESCO, *Pregheiera mariana con il clero diocesano di Marsiglia*, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/september/documents/20230922-marsiglia-preghieramariana.html>, consultato il 6 ottobre 2023.

² «Mi avete spesso sentito dire che la realtà è superiore all'idea. E tuttavia le idee ispirano e ce n'è una che, sin da quando ero un giovane studente di teologia, mi affascina. In latino si chiama la *coincidentia oppositorum*, cioè l'unità degli opposti. Secondo questa idea la realtà è fatta di poli opposti, di coppie che sono in opposizione tra loro. Alcuni esempi sono il grande e il piccolo, la grazia e la libertà, la giustizia e l'amore, e così via. Cosa fare di questi opposti? Certo si può tentare di scegliere uno dei due e di eliminare l'altro. Oppure, come suggerivano gli autori che studiavo, nel tentativo di conciliare gli opposti, si potrebbe fare una sintesi, evitando di cancellare un polo o l'altro, per risolverli in un piano superiore, dove però la tensione non sia eliminata» (IDEM, *Messaggio ai partecipanti del IV Incontro Annuale “The Economy of Francesco”*, del 6 ottobre 2023, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2023/documents/20231006-messaggio-economy-of-francesco.html>, consultato il 6 ottobre 2023).

delle organizzazioni mafioso/criminali globali³ –, dall'altra.

Il Santo Padre ha poi proseguito:

«C'è il *secondo sguardo*: quello degli uomini e delle donne che si rivolgono a Gesù. Come Maria, che a Cana ha colto e portato davanti al Signore le preoccupazioni di due giovani sposi (cfr. *Gv* 2,3), anche voi siete chiamati a farvi, per gli altri - uomini e donne per gli altri -, voce che intercede (cfr. *Rm* 8,34). Allora [...] porterete con voi i loro occhi, le loro voci, le loro domande [...]. Vi farete loro eco fedele, come intercessori, come “angeli in terra”, messaggeri che portano tutto “davanti alla gloria del Signore” (*Tb* 12,12)»⁴.

Saper incrociare lo sguardo degli altri e lasciarsi interrogare da ciò che essi chiedono alla Chiesa, a Dio, al prossimo e alla vita, è fondamentale in ogni esperienza che voglia essere attuazione della “Chiesa in uscita” tante volte descritta dal Magistero di Francesco. Una Chiesa ripiegata in se stessa non vuole incontrare gli sguardi degli altri. Pretende piuttosto che gli altri abbassino il loro davanti a lei. Ma questa Chiesa non riesce ad evangelizzare e ad aprire cammini di speranza. Essa si pone su un piedistallo e pretende obbedienza in nome del Cristo, ma dimentica che la corona del Risorto – come diceva una delle figure più autorevoli della Chiesa italiana del Novecento, don Tonino (Antonio) Bello, vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Terlizzi – è il grembiule con cui ha lavato i piedi dei suoi discepoli. Solo quando, come dice il Concilio Vaticano II, «la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia», allora è in grado di restituire gratuitamente quel che ha ricevuto, vale a dire «un messaggio di salvezza da proporre a tutti», perché «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono [diventate] pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore»⁵.

La presente opera nasce come una delle risposte allo sguardo di tanti che chiedono alla Chiesa da quale parte essa voglia stare, quali siano i suoi interessi, quale, nel profondo, è il motore che la muove da duemila anni a questa parte: se la ricerca del benessere per pochi eletti, oppure la ricerca del benessere integrale che o è di tutti, oppure non è di nessuno. Una scelta di parte, quest'ultima, che, nuovamente, non fa il gioco della separazione (e dello “scarto”, quale sua naturale conseguenza), ma riesce ad includere in modo insieme fedele e creativo senza fare dell'inclusione stessa un'imposizione, testimoniando così le origini della propria storia e del messaggio che le è affidato⁶.

Il ringraziamento sincero per tutti coloro che, con la loro competenza ed esperienza di vita, hanno reso possibile questa nuova pubblicazione a servizio di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, si unisce alla

³ «Tuttavia, non dimenticatelo, ci sono opposizioni che non generano affatto un'armonia. L'economia [e la politica] che uccide non coincide con un'economia [e politica] che fa vivere; l'economia [e la politica] delle enormi ricchezze per pochi non si armonizza dal proprio interno con i troppi poveri che non hanno di come vivere; il gigantesco business delle armi non avrà mai nulla in comune con l'economia [e la politica] della pace; l'economia [e la politica] che inquina e distrugge il pianeta non trova nessuna sintesi con quella che lo rispetta e lo custodisce [...]. L'economia [e la politica] che uccide, che esclude, che inquina, che produce guerra, non è economia [né politica]: altri la chiamano economia [e politica], ma è solo un vuoto, un'assenza, è una malattia, una perversione dell'economia stessa e della sua vocazione [così come della politica]. Le armi prodotte e vendute per le guerre, i profitti fatti sulla pelle dei più vulnerabili e indifesi, come chi lascia la propria terra in cerca di un migliore avvenire, lo sfruttamento delle risorse e dei popoli che rubano terre e salute: tutto questo non è economia [né politica], non è un polo buono della realtà, da mantenere. È solo prepotenza, violenza, è solo un assetto predatorio da cui liberare l'umanità» (*ibidem*).

⁴ IDEM, *Pregbiera mariana con il clero diocesano di Marsiglia*.

⁵ CONCILIO VATICANO II, *Gaudium et spes* 1, costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, del 7 dicembre 1965, in https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html, consultato il 6 ottobre 2023.

⁶ «Alle radici dei tre monoteismi mediterranei c'è dunque l'accoglienza, l'amore per lo straniero in nome di Dio. E questo è vitale se, come il nostro padre Abramo, sogniamo un avvenire prospero. Non dimentichiamo il ritornello della Bibbia: “l'orfano, la vedova e il migrante, lo straniero”. Orfano, vedova e straniero: questi sono quelli che Dio ci comanda di custodire» (FRANCESCO, *Momento di raccoglimento con i Leader religiosi a Marsiglia nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare*, del 22 settembre 2023, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/september/documents/20230922-marsiglia-leaderreligiosi.html>, consultato il 6 ottobre 2023).

missione che Papa Francesco affida ad una Chiesa che sa guardare a Maria: «Carissimi, portiamo ai fratelli lo sguardo di Dio, portiamo a Dio la sete dei fratelli, diffondiamo la gioia del Vangelo. Questa è la nostra vita ed è incredibilmente bella, nonostante le fatiche e le cadute, anche i nostri peccati. Preghiamo insieme la Madonna, che ci accompagni, che ci custodisca»⁷.

Stefano Cecchin, OFM



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

⁷ IDEM, *Pregghiera mariana con il clero diocesano di Marsiglia*.

Nota del Direttore del Dipartimento

L'impressionante mole di dati quantitativi e qualitativi presenti in questo nuovo tassello della grande opera educativa intrapresa dalla PAMI per collaborare attivamente al *Global Compact on Education* e al "patto tra le generazioni" – voluti da Papa Francesco quali "laboratori sinodali" di alternative credibili agli incubi che pretendono di dominare le storie globali e locali della famiglia umana – non fa che corroborare la consapevolezza di essere molto vicini, quantomeno nelle società del cosiddetto Primo Mondo, a un punto di "non ritorno" nel grande cammino che dà forma al "cambiamento d'epoca" che lo caratterizza. Esso, come insegna l'enciclica *Laudato si'* (pubblicata il 24 maggio 2015), non riguarda solamente la complessa questione del cambiamento climatico (cui è dedicata la recente esortazione apostolica *Laudate Deum*, pubblicata il 4 ottobre 2023, giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda Francesco d'Assisi e la sua santità *inclusiva* del mondo umano e del mondo naturale), ma anche la costruzione del "paradigma antropologico" in cui l'uomo/donna di questo primo scorcio del XXI secolo sceglie di vedersi riflesso.

Il "punto di non ritorno" antropologico di cui parliamo riguarda il "non voltare le spalle al dolore": è infatti possibile la costruzione di un modello umano in cui il "girarsi dall'altra parte" (o, se si preferisce, il "passare oltre" della parabola evangelica conosciuta come il racconto del buon samaritano) diventa la condizione di *normalità*, data l'insistenza sull'esigenza di preservare, sviluppare e proteggere la propria individualità da tutto ciò che potrebbe limitarla. In questo tipo di *normalità*, il criterio base dell'esistenza non è più la ricerca del *bene comune* – ricerca che suppone e crea legami relazionali, personali, culturali – ma la vittoria del *bene individuale* su una pletera di concorrenti che vanno, se non eliminati (quasi fossimo attori di un quiz globale), quantomeno arginati, mediante tutta una serie di strumenti che ne depotenzino la vitalità, le capacità e le possibilità.

Davanti a questo "punto di non ritorno", Papa Francesco ricorda che l'unica strada che abbiamo per restituire al *bene comune* la sua "cultura di vita" è riscoprire la *gentilezza*:

«L'individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l'aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi di crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo spirito del "si salvi chi può". Tuttavia, è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all'oscurità [...]. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici [...]. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l'esasperazione distrugge tutti i ponti» (Fratelli tutti 222 e 224).

Nelle molteplici tradizioni religiose e culturali che la riguardano, Maria, madre di Gesù, viene presentata come modello di tale gentilezza. Guardare a Maria, allora, significa trovare in lei le tracce della "persona sociale" che Papa Francesco mette a fondamento dell'"amicizia sociale" da lui descritta nel sesto capitolo dell'enciclica *Fratelli tutti*, perché entrambe rimangono utopia e/o inganno senza gentilezza. E l'"amicizia sociale" è il vero *anticorpo antropologico, culturale, economico, sociale e politico* a tutte quelle organizzazioni e consorterie mafioso/criminali che del dolore fanno il loro drammatico e mortale *business*; così come è il fondamento di quella prima ed originaria forma di sinodalità umana che è la relazione uomo/donna, messa in crisi da tutto ciò che conduce alla violenza mortifera dei femminicidi e degli stupri, da un lato; e alla violenza che coinvolge i minori, dall'altro.

La "persona sociale", infatti,

- sa dire *no alla manipolazione*, smentendo e smontando ogni manipolazione ideologica che voglia deformare e occultare la verità, sia in ambito pubblico che privato, diffondendo informazioni e notizie false che fomentano pregiudizi e odio (*Fratelli tutti* 45 e 208);
- la "persona sociale" è uno *spirito libero*, che accetta di camminare *mai senza l'altro* concreto, senza cedere alle varie forme di "anonimato" individuale e di "virtualizzazione" del prossimo e della vita (*Fratelli tutti* 50, 104-105 e 111);
- la "persona sociale" *non volta le spalle al dolore*, perché «diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste

non ci toccano direttamente. Aggrediscono una persona per la strada, e molti scappano come se non avessero visto nulla. Spesso ci sono persone che investono qualcuno con la loro automobile e fuggono. Pensano solo a non avere problemi, non importa se un essere umano muore per colpa loro. Questi però sono segni di uno stile di vita generalizzato, che si manifesta in vari modi, forse più sottili. Inoltre, poiché tutti siamo molto concentrati sulle nostre necessità, vedere qualcuno che soffre ci dà fastidio, ci disturba, perché non vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questi sono sintomi di una società malata, perché mira a costruirsi voltando le spalle al dolore [...]. Questo ci deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità» (*Fratelli tutti* 64-65, 68 e 70);

- la “persona sociale” si impegna alla costruzione di una *cittadinanza inclusiva* e alla *cooperazione internazionale* (*Fratelli tutti* 97-98, 129-132 e 134);
- la “persona sociale” *si oppone con mitezza alle logiche delle organizzazioni criminali e mafiose, senza divenirne complice, connivente o indifferente*; e cercando la giustizia per tutti con la forza del perdono; purtroppo «la solitudine, le paure e l’insicurezza di tante persone, che si sentono abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada creando un terreno fertile per le mafie. Queste infatti si impongono presentandosi come “protettrici” dei dimenticati, spesso mediante vari tipi di aiuto, mentre perseguono i loro interessi criminali. C’è una pedagogia tipicamente mafiosa che, con un falso spirito comunitario, crea legami di dipendenza e di subordinazione dai quali è molto difficile liberarsi [...]. Non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezioni, però amare un oppressore non significa consentire che continui ad essere tale; e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. Al contrario, il modo buono di amarlo è cercare in vari modi di farlo smettere di opprimere, è togliergli quel potere che non sa usare e che lo deforma come essere umano. Perdonare non vuol dire permettere che continuino a calpestare la dignità propria e altrui, o lasciare che un criminale continui a delinquere. Chi patisce ingiustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché deve custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ama. Se un delinquente ha fatto del male a me o a uno dei miei cari, nulla mi vieta di esigere giustizia e di adoperarmi affinché quella persona – o qualunque altra – non mi danneggi di nuovo né faccia lo stesso contro altri. Mi spetta farlo, e il perdono non solo non annulla questa necessità bensì la richiede. Ciò che conta è non farlo per alimentare un’ira che fa male all’anima della persona e all’anima del nostro popolo, o per un bisogno malsano di distruggere l’altro scatenando una trafila di vendette. Nessuno raggiunge la pace interiore né si riconcilia con la vita in questa maniera (*Fratelli tutti* 28, 241-242 e 251);
- la “persona sociale” *non ritiene le religioni fonti di violenza*; davanti ad una cultura che imputa soprattutto ai monoteismi una matrice essenzialmente violenta, riconosce che «le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società [...]. Come credenti ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci sull’essenziale: l’adorazione di Dio e l’amore del prossimo, in modo tale che alcuni aspetti della nostra dottrina, fuori dal loro contesto, non finiscano per alimentare forme di disprezzo, di odio, di xenofobia, di negazione dell’altro. La verità è che la violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni» (*Fratelli tutti* 271 e 283).

È dunque la “persona sociale”, che opera per l’“amicizia sociale” facendo consapevolmente spazio alla gentilezza, ad aver voce in quest’opera. Ed è sempre lei che, per dare ulteriore credibilità alla voce che si esprime in questi volumi, intende svilupparli ulteriormente attraverso uno specifico Osservatorio, il quindicesimo del Dipartimento, dedicato a *Minori Famiglie Violenza*. Grazie di cuore a tutti coloro che lo hanno reso possibile e vi parteciperanno, forti della loro competenza e della loro responsabilità nel servire la comunità umana.

Gian Matteo Roggio, MS

[...] Non conobbi mai Paloma, ma sua madre mi parlò di lei. Paloma era una delle diverse centinaia di giovani donne assassinate a Ciudad Juárez, una città al confine tra Messico e Stati Uniti.

Per oltre un decennio, queste donne furono rapite, torturate, stuprate e uccise. Le autorità fecero ben poco per indagare, perseguire o fermare questi delitti perché si trattava di donne povere, inermi, politicamente ininfluenti.

Molte erano giunte a Ciudad Juárez per lavorare nei maquiladoras, stabilimenti di assemblaggio costruiti dalle multinazionali sul confine messicano, attirati dalle agevolazioni fiscali e dal basso costo della manodopera messicana. Le giovani donne come Paloma hanno alimentato il fenomeno della globalizzazione economica nella speranza di ricavarne qualcosa, diventandone altresì le vittime. Ciò che spicca in questo caso è il coraggio delle madri delle donne uccise a Ciudad Juárez. Le madri si sono organizzate tra di loro e chiedono giustizia.

Assieme a loro e ad altri, lo scorso anno Amnesty International è riuscita a esercitare pressione sul governo federale del Messico affinché si impegnasse a far cessare le uccisioni. La storia di Paloma è soltanto uno tra i milioni di esempi della più vergognosa infamia dei nostri tempi: la violenza sulle donne.

In Asia e Medio Oriente le donne vengono uccise in nome dell'onore. Nell'Africa occidentale le ragazze sono sottoposte a mutilazioni genitali femminili in nome della tradizione. Nell'Europa occidentale le donne migranti e rifugiate sono attaccate perché non accettano le usanze sociali della comunità che le ospita. Nella regione meridionale dell'Africa le ragazze sono stuprate e infettate con il virus dell'HIV/AIDS perché coloro che abusano di loro sono convinti che fare sesso con una vergine li guarirà dalla malattia.

Questo tipo di violenza si diffonde perché sono troppi i governi pronti a chiudere un occhio e a lasciare che la violenza sulle donne abbia impunemente luogo. In troppi paesi, le leggi, le politiche e le usanze sono discriminatorie nei confronti delle donne: negano loro gli stessi diritti degli uomini, rendendole così più vulnerabili di fronte alla violenza. La proliferazione delle armi di piccolo calibro, la militarizzazione in atto in molte società e l'attacco al cuore dei diritti umani nell'ambito della "guerra al terrorismo" non fa che peggiorare il calvario di molte donne. I diritti umani sono universali: la violenza sulle donne è un abuso dei diritti umani su scala universale.

Donne di continenti e paesi diversi, di religioni, culture e retroterra sociali differenti, istruite o analfabete, ricche o povere, sia che vivano in guerra o in tempo di pace, sono legate dal filo comune della violenza subita da gruppi armati o dallo Stato, dalla comunità o dalla loro stessa famiglia.

Trattati e meccanismi internazionali sono davvero utili soltanto se applicati in modo appropriato. Altrimenti restano parole nell'aria. Leggi e politiche possono offrire protezione solo se rispettate.

Altrimenti restano parole scritte. I diritti umani diventano una realtà soltanto se forniscono uguaglianza e protezione altrettanto reali. La sfida continua a essere un cambiamento che possa realmente fare la differenza nella vita delle donne. È ciò che le donne di tutto il mondo chiedono oggi.

Attraverso la campagna "Mai più violenza sulle donne", Amnesty International unisce la sua voce a quel richiamo all'azione. Abbiamo lavorato assieme a molte persone all'interno e all'esterno di Amnesty International per disegnare una campagna mondiale per chiedere un cambiamento a livello internazionale, nazionale e locale attraverso attori e azioni differenti.

Chiediamo ai leader, alle organizzazioni e ai privati cittadini di impegnarsi pubblicamente per rendere i diritti umani una realtà per tutte le donne. Attraverso l'attività di lobby sui governi chiederemo loro di ratificare senza riserve la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e il relativo Protocollo opzionale. In alcuni paesi chiederemo l'abolizione di leggi che discriminano le donne e che perpetuano la violenza contro di loro. In altri, chiederemo l'adozione di leggi che proteggano le donne, criminalizzino lo stupro e altre forme di violenza sessuale. Ascolteremo la voce delle donne, lavoreremo al loro fianco e le aiuteremo a organizzarsi. Coinvolgeremo le comunità e le autorità locali affinché sostengano programmi che permettano alle donne di vivere libere dalla violenza.

Questa campagna è diversa da tutte le altre in quanto chiede a ognuno di noi di assumersi la propria responsabilità. La violenza sulle donne cesserà soltanto quando ciascuno di noi sarà pronto ad assumersi l'impegno a non commetterla, o a non permettere che altri la commettano, a non tollerarla,

o a non arrendersi finché essa non sarà eliminata in ogni parte del mondo. La violenza sulle donne è universale ma non è inevitabile. Le nostre mani la fermeranno. Possiamo farcela, e ce la faremo grazie a voi [...].⁸

Irene Khan,
già Segretaria Generale di Amnesty International

Il dizionario enciclopedico dei componenti criminali sulla violenza di genere, sui minori, sulla tratta degli esseri umani e sul caporalato analizza dei temi che purtroppo affliggono la nostra società, in quanto, con le condotte violente perpetrate, si va ad incidere sulla dignità e sulla libertà che sono l'essenza di ogni essere umano. L'opera che qui presento è stata realizzata con il contributo di dottrina ed esperienza di ecclesiastici, magistrati, professori, psicologi, psichiatri e appartenenti delle forze dell'ordine con la volontà di costruire una griglia di indagine capace di individuare e valutare gli elementi che interagiscono nel momento in cui si scatenano queste condotte particolarmente lesive, e, questo sia dal punto di vista fenomenologico descrittivo, che da quello psicopatologico forense.

L'opera si compone di due volumi: il primo è costituito da un dizionario in ordine alfabetico delle voci riconducibili ai fenomeni sopra descritti e un secondo volume è riservato agli approfondimenti.

Si evidenzia, altresì, che l'opera sarà aggiornata ogni anno con volumi di approfondimento.

In particolare, è stata trattato il fenomeno della violenza di genere con la quale si indicano tutte quelle forme di violenza maschile che colpisce le donne, in ambito familiare o lavorativo, costituendo non solo una discriminazione ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani.

Al riguardo le **Nazioni Unite** in occasione della **Conferenza Mondiale sulla violenza contro le donne** tenutasi a Vienna nel 1993, definiscono la violenza di genere come ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare una sofferenza o un danno fisico, sessuale o psicologico della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l'arbitraria privazione della libertà pubblica e privata.

Il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo è stato identificato nella **Convenzione del Consiglio d'Europa** "sulla prevenzione e la lotta contro le donne e la violenza domestica", siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77. Agli obblighi imposti dalla Convenzione ha dato attuazione il decreto anti-femminicidio che, sempre nel 2013, ha introdotto e rimodulato una serie di misure sia di carattere preventivo che repressivo.

Come sostiene l'**Organizzazione Mondiale della Sanità** la violenza contro le donne è, inoltre, un grave problema di salute pubblica, di dimensione globale, che incide direttamente sul benessere fisico e psichico delle donne e indirettamente sul benessere sociale e culturale di tutta la popolazione, determinando, dunque, un costo sociale che il sistema deve sostenere.

Al riguardo, si deve osservare, che in una società come quella attuale, la violenza, contro le donne, rappresenta, ormai, un problema di grave allarme sociale. Minacce, maltrattamenti, colpi con oggetti, pugni, calci, schiaffi, bruciature, stupri, molestie, *stalking*, mutilazioni genitali, fino ad arrivare alla condotta più grave, al delitto naturale per eccellenza, ovvero l'omicidio dopo che, delle volte, sono state bruciate o fatte a pezzi.

Queste molteplicità di condotte delittuose, che sono, peraltro, caratterizzate da estrema efferatezza nella loro realizzazione, rappresentano le varie forme di violenza che con diversa intensità affliggono o hanno afflitto molte donne, e che purtroppo, segneranno, con diversa gravità, la loro esistenza.

Si tratta di un fenomeno particolarmente diffuso, e la drammaticità del problema, sta nel fatto che queste violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche, vengono perpetrate da persone più care e nei luoghi più intimi, in particolare all'interno del nucleo familiare.

Purtroppo i crescenti disagi sociali, i conflitti, la perdita di valori essenziali sono concause che minano alla base l'istituto della famiglia tradizionale, che così appare sempre più incapace di assolvere le aspettative materiali, psicologiche e affettive che ad esso vengono demandate.

La violenza sulle donne, il c.d. "*femminicidio*", come propongono di ribattezzarlo gli esperti di tutta

⁸ www.amnesty.it/campagne/donne/documenti/index.html.

⁹ R. De Luca (2009), osserva che gli studiosi distinguono principalmente due tipologie di femminicidio:

- a) femminicidio domestico (*domestic femicide*), nei casi in cui le donne uccise appartengono strettamente all'ambiente domestico (ad es. figlie "svergognate" e mogli adultere che si sono rese responsabili di aver gettato il "disonore" sulla famiglia).
- b) femminicidio nelle relazioni intime (*intimate femicide*), tutte le volte che un partner (marito, convivente, fidanzato o amante) o un ex uccide la compagna; in questi casi, generalmente, il movente si può descrivere come il bisogno di protrarre a tempo

Europa, rappresenta un'emergenza quotidiana anche nel nostro paese, tanto da richiedere continui strumenti legislativi per arginare e prevenire quella che oramai rappresenta una emergenza.

Infatti, alla stesura di questa nota introduttiva è in corso di approvazione il disegno di legge di iniziativa governativa volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica avente lo scopo di velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico; di rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva; di rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva e di migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il dizionario fornisce altresì un approfondimento della fenomenologia della violenza perpetrata dai minori e subita dai minori, cercando di fornire una chiave di lettura verso un problema che oramai è diventato centrale nella nostra società che, la crisi della famiglia ha, purtroppo, accentuato e la pandemia, inoltre per certe fasce di età di minori, ha reso accentuato in modo drammatico. Non si può ignorare il trauma legato alla chiusura delle scuole e alla limitazione della libertà di movimento con grave mancanza delle relazioni sociali.

Nel dizionario viene trattato il fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo* oramai diventati una vera e propria sociale del mondo dei minori con gravi riflessi dal punto di vista psico-fisico di chi subisce queste condotte prevaricatrici che delle volte (purtroppo non poche) finiscono con il suicidio o il tentato suicidio della vittima, e sempre più minori devono ricorrere alle cure sanitarie (psicologi e psichiatri) con forti ripercussioni sulla loro salute.

A conferma della grave situazione è il report "Minori vittime di abusi" relativo ai primi sei mesi del 2022 del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale nel quale si evince che: la violenza sessuale, la violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione e l'abuso dei mezzi di correzione sono i reati in aumento rispetto all'analogo periodo del 2021; la fascia anagrafica con il maggior numero di vittime è quella infraquattordicenne (età tra 0 e 14 anni), tranne che per la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo dove la fascia di età con più vittime è quella tra i 15-17 anni; le vittime di genere femminile sono predominanti per quasi tutte le tipologie di reato analizzate dal Report (atti sessuali con minorenni, violenza sessuale, adescamento di minorenni, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, pornografia minorile, abbandono di persone minori o incapaci, maltrattamenti contro familiari e conviventi, sottrazione di persone incapaci, violazione degli obblighi di assistenza familiare; gli autori dei reati sono uomini in quasi 9 casi su 10, mentre in quasi i due terzi dei casi (62%) gli autori sono adulti di "mezza età", compresi nelle fasce anagrafiche che vanno dai 35 ai 64 anni.

Ma il problema della violenza sui minori è di carattere internazionale.

In proposito, drammatica è la situazione dei minori che subiscono violenza nel mondo descritta dall'Unicef dove sono circa 300 milioni di bambini tra i 2 e i 4 anni nel mondo subiscono regolarmente violenze dai propri familiari/tutori (circa 3 su 4), 250 milioni di questi sono puniti in modo fisico (circa 6 su 10). La violenza sessuale durante l'infanzia e l'adolescenza, evidenzia l'Unicef, si verifica contro i bambini di tutte le età: **15 milioni di ragazze tra i 15 e 19 anni** hanno subito episodi di violenza sessuale nella loro vita, **2,5 milioni di giovani donne di 28 paesi europei** riportano di aver subito **episodi di violenza sessuale prima dei 15 anni**. Secondo il rapporto Unicef "**On my mind**", **The State of The World's Children 2021**, a livello globale **1 adolescente su 7** tra i 10 e i 19 anni convive con un **disturbo mentale diagnosticato**. L'ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali diagnosticati. Il suicidio è la quinta causa prevalente di morte per ragazzi e ragazze adolescenti di età compresa tra 10 e 19 anni. Il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità **Adolescent Mental Health** stima che il 3,6% dei 10-14enni e il 4,6% dei 15-19enni abbiano sperimentato un disturbo d'ansia. (Fonte: Unicef Italia).

Altro tema molto delicato trattato nel dizionario è quello della tratta degli esseri umani che occupa i primissimi posti delle classifiche di diffusione e numerosità di casi tra i crimini internazionali, assieme al traffico di stupefacenti e al commercio di armi e che deve essere considerata nel contesto globale "la moderna forma in schiavitù" in quanto, gli autori impongono la loro volontà alle vittime sfruttandone l'impotenza e impiegando mezzi di pressione; senza dimenticarci che questo sfruttamento è illegale anche se la vittima vi acconsente. Si sottolinea che la tratta di esseri umani comprende in particolare le seguenti forme di sfruttamento: lo sfruttamento sessuale, ad esempio nella prostituzione coatta; il lavoro coatto, il quale comprende pratiche quali la

indeterminato il possesso della donna; questa tipologia è quella più diffusa in Italia (A. C. Baldi, E.F., *Uomini che uccidono: storie, moventi ed investigazioni*, Torino, Centro Scientifico Editore, 2008, p. 3, R. De Luca, *Donne assassinate*, Roma, Newton Compton, 2009, cap. I, p. 19).

schiavitù, lo sfruttamento domestico, la costrizione a commettere reati e la costrizione alla mendicITÀ; il prelievo e traffico di organi. Le vittime sono soprattutto donne e bambini ma è difficile una loro quantificazione dato l'enorme sommerso.

Infine, altro tema affrontato è quello della piaga del caporalato che è un fenomeno malavitoso di sfruttamento della manovalanza, per lo più agricola o edile, con metodi illegali. Questa pratica esiste da decenni nelle aree agricole italiane. Il fenomeno si è ancor più diffuso con i recenti movimenti migratori provenienti dall'Africa, dalla Penisola Balcanica, dall'Europa orientale e dall'Asia: infatti chi emigra clandestinamente nella speranza di migliorare la propria condizione finisce facilmente nelle mani di questi cosiddetti "caporali", che li riducono in condizioni di schiavitù e dipendenza.

Prof. Fabio Iadeluca
Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori sullo studio dei fenomeni criminali
e mafiosi presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede



Al Reverendo

Padre **Stefano CECCHIN**, ofm

Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale

Ho appreso con piacere che codesta Pontificia Accademia ha promosso un Convegno per dare inizio ufficialmente al nuovo settore, opportunamente istituito al suo interno. Si tratta del Dipartimento di analisi e di studio dei fenomeni criminali e mafiosi, per liberare la figura della Madonna dall'influsso delle organizzazioni malavitose.

Desidero esprimere il mio apprezzamento per l'importante iniziativa e rivolgo il mio saluto cordiale ai promotori, ai relatori e a tutti i partecipanti alla significativa giornata di studio, volta a coinvolgere diversi settori della società civile, affinché, in collaborazione con le Autorità ecclesiastiche e le Istituzioni pubbliche, si possano individuare efficaci proposte per una necessaria operazione culturale di sensibilizzazione delle coscienze e di adozione di provvedimenti adeguati.

La devozione mariana è un patrimonio religioso-culturale da salvaguardare nella sua originaria purezza, liberandolo da sovrastrutture, poteri o condizionamenti che non rispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà e solidarietà. È necessario che lo stile delle manifestazioni mariane sia conforme al messaggio del Vangelo e agli insegnamenti della Chiesa. Uno dei criteri per verificare ciò è l'esempio di vita dei partecipanti a tali manifestazioni, i quali sono

chiamati a rendere dappertutto una valida testimonianza cristiana, mediante una sempre più salda adesione a Cristo e una generosa donazione ai fratelli, specialmente i più poveri.

All'umanità bisognosa di ritrovare la via della pace e della fraternità, possa parlare ancora il Signore mediante il messaggio di fede e di consolazione spirituale che promana dalle diverse iniziative mariane, che caratterizzano i territori di tante parti del mondo. E possano i numerosi devoti della Vergine assumere atteggiamenti che escludono una religiosità fuorviata e rispondano invece ad una religiosità rettamente intesa e vissuta.

Al tempo stesso, auspico che i Santuari mariani diventino sempre più cittadelle della preghiera, centri di azione del Vangelo, luoghi di conversioni, caposaldi di pietà mariana, a cui guardano con fede quanti sono alla ricerca della verità che salva.

Mentre incoraggio la Pontificia Accademia Mariana Internazionale, e quanti hanno generosamente aderito ai progetti da essa ideati, a proseguire con tenacia nel cammino intrapreso, assicuro il mio orante ricordo e di cuore invio a tutti la Benedizione Apostolica.

Roma, San Giovanni in Laterano, 15 agosto 2020



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

in occasione della XXIV Solenne Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie

Al Venerato Fratello
Cardinale GIANFRANCO RAVASI
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
e del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie.

Mi rivolgo a Lei in occasione della XXIV Solenne Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, circostanza che caratterizza, grazie alla riforma voluta da San Giovanni Paolo II nel 1995, il cammino delle sette Accademie riunite nel Consiglio di Coordinamento, da Lei presieduto, e che trova nella consegna del Premio un momento non secondario del loro impegno a servizio della teologia, della cultura e della vita pastorale della Chiesa. Porgo il mio cordiale saluto ai Cardinali, ai Vescovi, agli Ambasciatori, ai membri delle Accademie e a tutti gli amici presenti.

L'Accademia è un luogo dove il sapere diventa servizio, perché senza un sapere che nasce dalla collaborazione e sfocia nella cooperazione non c'è sviluppo genuinamente e integralmente umano. L'Accademia è, nel campo che le è proprio, un'esperienza e un modello di sinodalità. È anche una forza di evangelizzazione, che appartiene al presente della Chiesa e della sua missione (cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 83). E il Premio che oggi ho il piacere di assegnare vuole essere un invito a celebrare il sempre fecondo legame tra Vangelo e cultura.

Questa XXIV edizione è stata organizzata dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis, che proprio quest'anno festeggia il 60° anniversario della sua istituzione, ad opera di San Giovanni XXIII, l'8 dicembre 1959. Mi compiaccio con il Rev.do P. Stefano Cecchin e i rispettivi Accademici, per il loro impegno nel promuovere la scienza mariologica e favorire un'autentica pietà mariana. Questa Accademia viene così a caratterizzarsi come luogo simile alla "Casa di Maria", dove Gesù crebbe in «età, sapienza e grazia» (Lc 2,46), e dove la Vergine, quale madre accogliente e sposa premurosa, insegna ad essere un "cenacolo" vivente.

Il tema scelto per questa Seduta Pubblica, «Maria, via di pace tra le culture», riassume idealmente il cammino di questi sessant'anni. L'esperienza drammatica delle due guerre mondiali spinse Pio XII a mostrare, nel segno dell'Assunta, un faro di pace all'umanità inquieta e impaurita. Il Concilio Vaticano II, poi, ha indicato nella Madre del Signore il modello di una Chiesa "maestra in umanità", perché serva delle aspirazioni più profonde del cuore umano.

In San Paolo VI il legame tra la Santa Vergine e il popolo credente risuona alto, chiaro, consapevole e appassionante. Così egli scrisse nella *Marialis cultus*: «All'uomo contemporaneo, non di rado tormentato tra l'angoscia e la speranza, prostrato dal senso dei suoi limiti e assalito da aspirazioni senza confini, turbato nell'animo e diviso nel cuore, con la mente sospesa dall'enigma della morte, oppresso dalla solitudine mentre tende alla comunione, preda della nausea e della noia, la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella Città di Dio, offre una visione serena e una parola rassicurante: la vittoria della speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della bellezza sul tedio e la nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, della vita sulla morte» (n. 57).

San Giovanni Paolo II fece in modo che la Madre del Redentore diventasse motivo e ispirazione per un rinnovato incontro e una ritrovata fraternità quali vie di accesso della Chiesa e del mondo nel nuovo millennio. Per questo, volle che la mariologia avesse il debito ruolo nella formazione teologica universitaria e nel dialogo tra i saperi. Auspicò anche che la mariologia entrasse nelle questioni cruciali del nostro tempo.

Infine, Benedetto XVI esortò gli studiosi ad approfondire maggiormente il rapporto tra mariologia e teologia della Parola. «Da ciò – disse – potrà venire grande beneficio sia per la vita spirituale che per gli studi teologici e biblici. Infatti, quanto l'intelligenza della fede ha tematizzato in relazione a Maria si colloca nel centro più intimo della verità cristiana» (Esort. ap. postsin. *Verbum Domini*, 27).

La Pontificia Academia Mariana Internationalis ha accompagnato il Magistero universale della Chiesa con la ricerca e il coordinamento degli studi mariologici; con i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali, di cui il 25° sarà celebrato il prossimo anno; collaborando con i vari centri di studio ecclesiastici e laici; e, infine, attraverso la cooperazione con diverse istituzioni accademiche. Questi impegni sono una chiara testimonianza

di come la mariologia sia una presenza necessaria di dialogo fra le culture, capace di alimentare la fraternità e la pace.

Desiderando, pertanto, promuovere e incoraggiare la ricerca teologica, e particolarmente quella indirizzata ad approfondire i temi mariologici, sono lieto di assegnare il Premio delle Pontificie Accademie, ex aequo, alla dottoressa Carme López Calderón, per l'opera *Grabados de Augsburgo para un ciclo emblemático portugués. Los azulejos de la iglesia del convento de Jesús de Setúbal*, e al Reverendo dott. Ionuț-Cătălin Blidar, per lo studio dal titolo *L'umanità immacolata di Maria – icona del logos di Dio, compimento della stirpe eletta e frutto dell'albero della croce. Un approccio ecumenico alla mariologia immacolatista greco-latina (sec. II-XIV)*. Inoltre, sono lieto di assegnare la Medaglia del Pontificato all'Istituto Mariologico Croato.

Affido ciascuno di voi alla Vergine Maria, Madre di Tenerezza, perché accompagni il vostro cammino personale e accademico. Di vero cuore imparto a tutti voi e alle vostre famiglie e comunità una speciale Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 4 dicembre 2019

“Maria, via di pace tra le culture”
Instrumentum Laboris
Nuovi percorsi per la mariologia

**Una rilettura mariologica trans-disciplinare dell’«Instrumentum Laboris» del “Patto Educativo Globale” elaborato dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica (9 gennaio 2020):**

<<https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-it.pdf>>

«Perciò il santo sinodo, mentre espone la dottrina sulla chiesa nella quale il Redentore divino opera la salvezza, intende illustrare attentamente sia la funzione della beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e del Corpo mistico, sia i doveri degli uomini redenti verso la Theotokos, madre di Cristo e madre degli uomini, specialmente dei fedeli. Non intende però proporre un insegnamento esauriente su Maria, né dirimere questioni sulle quali il lavoro dei teologi non ha ancora fatto piena luce [...]. Ogni influsso salvifico della beata Vergine sugli uomini non deriva da ragioni di necessità, ma dal beneplacito di Dio, sgorga dai meriti sovrabbondanti di Cristo, si fonda sulla sua mediazione, e da essa totalmente dipende attingendone l’intera sua efficacia; e nemmeno impedisce il contatto immediato dei credenti con Cristo, ma anzi lo favorisce».

CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, nn. 54 e 60.

«La nostra epoca, nel fedele ascolto della tradizione e nell’attenta considerazione dei progressi della teologia e delle scienze, offrirà il suo contributo di lode a colei che, secondo le sue stesse profetiche parole, tutte le generazioni chiameranno beata (cfr. *Lc* 1,48) [...]». Si devono tenere in attenta considerazione anche le acquisizioni sicure e comprovate delle scienze umane, perché ciò concorrerà ad eliminare [...] il divario, cioè, tra certi suoi contenuti e le odierne concezioni antropologiche e la realtà psicosociologica, profondamente mutata, in cui gli uomini del nostro tempo vivono ed operano [...]. La lettura delle divine Scritture, compiuta sotto l’influsso dello Spirito Santo e tenendo presenti le acquisizioni delle scienze umane e le varie situazioni del mondo contemporaneo, porterà a scoprire come Maria possa essere considerata modello di quelle realtà che costituiscono l’aspettativa degli uomini del nostro tempo».

PAOLO VI, *Marialis cultus*, *Introduzione* e nn. 34 e 37.

«L’Accademia è un luogo dove il sapere diventa servizio, perché senza un sapere che nasce dalla collaborazione e sfocia nella cooperazione non c’è sviluppo genuinamente e integralmente umano. L’Accademia è, nel campo che le è proprio, un’esperienza e un modello di sinodalità. È anche una forza di evangelizzazione, che appartiene al presente della Chiesa e della sua missione (cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium*, n. 83) [...]». Vuole essere un invito a celebrare il sempre fecondo legame tra Vangelo e cultura [...]. Questa Accademia viene così a caratterizzarsi come luogo simile alla “Casa di Maria”, dove Gesù crebbe in “età, sapienza e grazia” (*Lc* 2,52), e dove la Vergine, quale madre accogliente e sposa premurosa, insegna ad essere un “cenacolo” vivente [...]. La *Pontificia Accademia Mariana Internationalis* ha accompagnato il Magistero universale della Chiesa con la ricerca e il coordinamento degli studi mariologici; con i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali [...]; collaborando con i vari centri di studio ecclesiastici e laici; e, infine, attraverso la cooperazione con diverse istituzioni accademiche. Questi impegni sono una chiara testimonianza di come la mariologia sia una presenza necessaria di dialogo fra le culture, capace di alimentare la fraternità e la pace».

FRANCESCO, *Messaggio in occasione della XXIV solenne seduta pubblica delle Pontificie Accademie*, 4 dicembre 2019

**Testo nero – Testo originale dell'*Instrumentum Laboris*
per il *Global Compact on Education***

Testo nero evidenziato in giallo – Ulteriori considerazioni

Testo rosso – I valori connessi alla figura di Maria

Testo blu – Area economico-educativa

Testo viola – Area della legalità, della cittadinanza

Testo verde – Area del dialogo interreligioso

Testo arancio – Area del diritto internazionale umanitario

Testo grigio – Area antropologica

Indice

Il Progetto

- | | |
|---|-------|
| 1. Introduzione | XXII |
| 2. Il patto: l'apertura all'altro come fondamento | XXV |
| 3. La fraternità originaria | XXVII |

Il Contesto

- | | |
|---|--------|
| 1. Rottura della solidarietà intergenerazionale | XXVIII |
| 2. Tempi educativi e tempi tecnologici | XXX |
| 3. «E-ducare» la domanda | XXXI |
| 4. Ricostruire l'identità nella socialità | XXXII |
| 5. Crisi ambientale come crisi relazionale | XXXIII |

La Visione

- | | |
|---|--------|
| 1. Unità nella differenza: un nuovo pensare e agire | XXXV |
| 2. La relazione al centro | XXXVI |
| 3. Il mondo può cambiare | XXXVII |

La Missione

- | | |
|---|-------|
| 1. Educazione, economia e società | XXXIX |
| 2. Dentro la storia: il domani chiede il meglio dell'oggi | XL |
| 3. Educare a servire, educare è servire | XLI |

1. Introduzione

1. Con il *Messaggio per il lancio del Patto Educativo*, del 12 settembre 2019, papa Francesco ha convocato a Roma i rappresentanti della terra per siglare un impegno comune, finalizzato a costruire il patto educativo globale. Tale iniziativa non è un'idea nuova ed improvvisa, ma la traduzione concreta di una visione e di un pensiero più volte espressi nei suoi discorsi. Inoltre, questa proposta si colloca nella linea del suo magistero che troviamo chiaramente formulato nell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, nelle encicliche *Laudato si'* e *Fratelli tutti*, che attingono agli orientamenti del Concilio e del post-Concilio, recependoli e rilanciandoli alla luce di una riflessione aperta ai "segni dei tempi" e al vissuto profondo del santo popolo di Dio e del suo movimento: «il movimento nel cammino; [...] il movimento nell'edificazione della Chiesa; [...] il movimento nella confessione. Camminare, edificare, confessare».¹⁰

2. Il patto educativo globale non è quindi separabile da un altro evento che vuole tradurre in modo efficace l'alleanza tra le generazioni: *The Economy of Francesco*. «L'invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti» (*Messaggio per il lancio del Patto Educativo Globale*) passa infatti attraverso la riappropriazione di una economia globale dove l'impresa (ed all'interno di essa il lavoro, le persone e i territori culturali ed ambientali), intesa anche come nuova agenzia educativa, generi uno sviluppo inclusivo, popolare, sostenibile e misurabile sul raggiungimento concreto del "capitale sociale",¹¹ ossia del "capitale umano" che esprimendosi attraverso il lavoro e la partecipazione sociale, partecipa al dispiegamento della cittadinanza locale e globale basata sulla fratellanza, l'amicizia sociale, la pace, la giustizia, il diritto e la cura condivisa della "casa comune" che è il pianeta.

3. Il patto educativo considera la condizione umana studiandone e valorizzandone i rapporti intersoggettivi tra i nostri contemporanei all'interno dell'attuale "policrisi" che avvolge il Primo Mondo e si riverbera anche pesantemente negli altri Mondi, con i rapporti d'identità e di alterità che sono in continua ricomposizione e decomposizione. Ogni crisi umana è mossa da questioni relative al senso che si vuole dare alla vita e alle nuove possibilità di intervento su essa: da questioni, cioè, eminentemente *culturali*. Il patto educativo, pertanto, deve considerare che la condizione umana non è pensabile se non in termini di organizzazione sociale e culturale: l'essere umano si pensa soltanto al plurale – già a partire dalla diade maschio-femmina –, e da questa sua pluralità costitutiva prendono forma anche l'attività politica, economica e sociale, le stesse esperienze religiose. Un *patrimonio di umanità* che unisce le generazioni e le orienta, proprio attraverso l'educazione, alla ricerca solidale, insieme locale e planetaria, di una "vita buona" che generi un benessere autenticamente integrale, sottratto alla banalizzazione, alla competizione predatoria, alla violenza nascosta ed aperta, alla legge della forza, alla crudeltà.

4. Ciò non vuol dire rinnegare la fragilità, la terribilità e la limitatezza costitutive dell'esistenza umana e di ogni vivente, che la pandemia da Covid-19 sta peraltro "mettendo a nudo" in forme drammatiche in tutto il pianeta: ma riconoscere piuttosto ad esse un intrinseco orientamento positivo, di "promessa", vale a dire di apertura verso un "meglio" in cui possa risuonare la *gioia del vivere, la cui ragione ultima si radica nell'agape trinitaria e nella sua economia creatrice e salvifica*. Ciò non vuol dire nemmeno dare allo sviluppo e al progresso un carattere "magico" che li identifichino automaticamente al bene: ma ricordare che la condizione umana è patrimonio di tutti, nessuno escluso; e che il suo benessere integrale si fonda sulla effettiva partecipazione ad esso da parte di tutti, in tutte le fasi dei complessi processi ed esperienze che lo concretizzano nelle varie fasi della vita, dalla nascita alla morte.

5. Di conseguenza, il patto educativo non è separabile da una trasversale lotta pedagogico-culturale inter-

¹⁰ *Omelia nella Santa Messa con i cardinali nella Cappella Sistina*, 14 marzo 2013, dove prosegue: «Questa è la prima cosa che Dio ha detto ad Abramo: Cammina nella mia presenza e sii irreprensibile. Camminare: la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non va [...]. Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre hanno consistenza; ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro movimento della nostra vita: edificare. Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si ferma [...]. Quando camminiamo senza la Croce, quando edificiamo senza la Croce e quando confessiamo un Cristo senza Croce, non siamo discepoli del Signore: siamo mondani [...], ma non discepoli del Signore».

¹¹ Cfr. *Laudato si'*, nn. 124-129.

generazionale alle varie forme di criminalità organizzata, quali le mafie, le ecomafie, i cartelli della droga, gli sfruttatori di carne umana, che papa Francesco, nei suddetti documenti magisteriali, ha stigmatizzato con forza e chiarezza quali distruttori della comunità umana e della “casa comune” che è il pianeta.¹² Impadronendosi predatoriamente delle persone, del lavoro, delle culture e dell’ambiente attraverso una vera e propria “strategia educativa”,¹³ tutte queste organizzazioni disgregano e distruggono il “capitale umano” e il “capitale sociale”, alimentando nello stesso tempo alcuni dei perversi meccanismi collegati alla nascita e al permanere dei conflitti armati nelle varie parti del pianeta, quali la corruzione, il commercio illegale di armi, le migrazioni forzate e le “pulizie etniche”, attentando così al bene comune universale, ai diritti fondamentali delle persone umane e alle disposizioni e agli sforzi del diritto internazionale generale e di quello umanitario in particolare, impedendo agli esseri umani la possibilità di essere liberi e uguali in dignità e in diritti, non consentendo di agire gli uni verso gli altri con spirito di fratellanza.

6. In *Evangelii gaudium*, il Papa ha invitato la Chiesa intera a porsi “in uscita” missionaria, come stile da assumere in ogni attività che si realizzi. Tale invito è stato rivolto all’intero popolo di Dio per attuare un annuncio aperto «a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura»: un annuncio che «non può escludere nessuno».¹⁴ La Chiesa in uscita è una comunità che prende iniziativa (“primerear”), capace di incidere su tutti i processi della vita personale e sociale a partire dalla carne sofferente dei poveri.¹⁵ E in tale prospettiva, scrive il Papa, dopo avere analizzato le problematiche del mondo e della cultura attuale, «sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la ‘mistica’ di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale...».¹⁶

7. Nella sua tradizione, la Chiesa trova nella figura di Maria un esempio significativo di cosa voglia dire “primerear”: essa è infatti costantemente associata, come mostrano diversi degli appellativi con cui è identificata, alla carne sofferente dei poveri, all’azione della Chiesa stessa per loro e con loro, al “posto” che i poveri debbono avere nella vita e nel pensiero della comunità credente, nel dialogo ecumenico, nel dialogo interreligioso, così come della stessa comunità sociale, politica, economica e internazionale.

8. In un tale invito ad avere cura delle fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo a partire dalla carne sofferente dei poveri, degli sfruttati e degli scartati – invito che non riguarda in verità solo i cristiani ma tutti gli uomini e donne della terra – diventano prioritarie l’educazione e la formazione perché esse aiutano le comunità e i singoli uomini e donne a diventare protagonisti diretti e costruttori del bene comune, della giustizia, della vita, della gioia del vivere, del “meglio” e della pace.¹⁷ Una educazione e una formazione diffuse e garantite, che abbraccino l’intero arco della vita e trovino anche nell’attività economica non un soggetto relegato ad un ruolo passivo di esecutore di formule matematiche e di algoritmi vari, ma piuttosto un soggetto attivo grazie alla qualità umana che si prefigge di raggiungere. In quanto traduzione dinamica e particolare della percezione di sé, dell’altro, del mondo e anche di Dio elaborata, vissuta e trasmessa nelle diverse culture, l’economia va pensata non come una scienza matematica applicata o come il puro dispiegamento dell’ingegneria tecnologica, ma come una vera e propria scienza umana afferente il campo delle scienze umane e non quello delle scienze esatte.

9. Contrariamente a quello che siamo abituati a pensare – diceva Max Weber – “l’economia non è una macchina, ma una costruzione sociale e traduce in consistenza materiale l’evoluzione spirituale di un popolo”. Gli imprenditori, i dirigenti d’azienda e lo stesso pensiero economico devono essere chiamati a riappropriarsi – come accadde all’epoca del monachesimo benedettino (VI-XI sec.), del francescanesimo (XIII-XIV sec.) e poi dell’umanesimo (XV sec.) – il ruolo di guida nella promozione di una nuova economia come forma di amicizia sociale, di un nuovo sviluppo in chiave spirituale, e di un neo-umanesimo in chiave sociale e ambientale: di

¹² Cfr. *Evangelii gaudium*, nn. 211-212 e 215; *Laudato si’*, nn. 46, 91, 123, 197.

¹³ «La solitudine, le paure e l’insicurezza di tante persone, che si sentono abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada creando un terreno fertile per le mafie. Queste infatti si impongono presentandosi come “protettrici” dei dimenticati, spesso mediante vari tipi di aiuto, mentre perseguono i loro interessi criminali. C’è una pedagogia tipicamente mafiosa che, con un falso spirito comunitario, crea legami di dipendenza e di subordinazione dai quali è molto difficile liberarsi» (*Fratelli tutti*, n. 28).

¹⁴ *Evangelii gaudium*, n. 23.

¹⁵ Cfr. *Ibidem*, n. 198.

¹⁶ *Ibidem*, n. 87.

¹⁷ «Se si vuole stabilire una pace autentica nel mondo, la giustizia deve trovare compimento nella carità e nel coraggio di guardare le cose che ci uniscono. Il nostro cammino non sarà mai completo finché la giustizia non sarà completata dalla riconciliazione» (P. PAROLIN, *Messaggio al Korea Global Forum for Peace 2021*; cfr. *Fratelli tutti*, n. 227).

quello, cioè, che costituisce le assi portanti della “ecologia integrale” e dei suoi possibili indicatori, radicalmente alternativi al “paradigma tecnocratico”.¹⁸ Reimmessa così nelle sue radici storiche e culturali, l’economia può riscoprire il suo essere scienza essenzialmente legata all’educazione ed essa stessa attività e pensiero educativo nei suoi soggetti e nelle sue strutture. Una scienza, infine, connaturalmente aperta al dialogo con l’etica, senza che quest’ultima venga percepita come un’*intrusa*, e con il diritto, sia nazionale che internazionale; e aperta alla *moderazione*, che fa della “misura” – ossia dell’accessibilità/sostenibilità da parte di tutti – il criterio che “falsifica” ogni costruzione particolaristica dove il beneficio e il benessere divengono “riservati” a pochi.

10. Nell’enciclica *Laudato si’*, papa Francesco rammenta che «l’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all’essere umano, alla vita, alla società, alla relazione con la natura». ¹⁹ La figura di Maria, Madre di Gesù, non è esclusa dalla formazione di questo nuovo modello: la rete educativa è inseparabile dalla memoria delle *esistenze significative* che le tradizioni religiose e culturali preservano come “capitale umano” da non dimenticare e disperdere.²⁰ Di queste “esistenze significative”, essa è sicuramente parte, come le differenti culture non smettono di attestare. Mai come in questo momento – in un contesto dilaniato da contrasti sociali e privo di visione comune – è urgente un cambio di marcia che – attraverso un’educazione integrale ed inclusiva, empatica, capace di ascolto paziente e di dialogo costruttivo – faccia prevalere l’unità sul conflitto, sia esso sociale, culturale, armato. Non a caso, alla figura di Maria è associata la diffusione empatica dell’unità senza che questa voglia dire annientamento o sottomissione della diversità; e la diffusione altrettanto empatica di quella che già San Giovanni Paolo II chiamava “cultura della vita” capace di mettere in crisi i fondamenti e le espressioni della “cultura della morte”.

11. A tale scopo è sommamente auspicabile, afferma il Papa, che vengano avviati processi di condivisione e di trasformazione con tutte le iniziative necessarie allo scopo di permettere alle prossime generazioni di costruire un avvenire di speranza e di pace, progressivamente *liberato* dalle inumane e insostenibili “ipoteche” che gravano su di esso. Un futuro “promettente”, che passa attraverso sistemi e relazioni economico-lavorative capaci di pensare e realizzare il “profitto” come sviluppo integrato e cooperativo delle diversità culturali ed ambientali che danno forma all’*humanum* e alla “casa comune”, nel quadro di una diffusa educazione permanente alla legalità, al rifiuto attivo della cultura dei fondamentalismi e dei rispettivi terrorismi, alla costruzione ed attuazione del diritto internazionale umanitario. Anche qui, alla figura di Maria sono associati sia la possibilità di un futuro, sia la caratterizzazione di questo futuro come generatore fertile di speranza e di pace, sia la garanzia che nulla di ciò che caratterizza le biodiversità culturali e naturali vi andrà perduto, sia la grande questione dell’educazione diffusa all’«amicizia sociale» e alla legalità come primo e popolare bene comune, sia il rifiuto della violenza fondamentalistica, sia il cammino verso un ordinamento internazionale basato non sulla legge della forza ma sulla forza del diritto.

12. Di conseguenza, la figura di Maria può ispirare anche un nuovo diritto internazionale che assume esplicitamente il dato ontologico dell’integrità dell’essere umano e consente di riconoscere coerentemente nello *ius positum* universale i diritti della persona sia civili che politici, sia economici, sociali e culturali. In tale ambito è possibile completare e perfezionare l’antico duplice imperativo etico-giuridico “neminem ledere e unicuique suum tribuere”, con l’imperativo “bonum facere” con priorità assegnata al bene comune. In tale sentiero il riferimento a Maria consente un cammino di perfezionamento umano secondo la regola *de lege semper perficienda*, in un contesto dove «come hanno insegnato i Vescovi del Sudafrica, la vera riconciliazione si raggiunge in maniera proattiva, “formando una nuova società basata sul servizio agli altri, più che sul desiderio di dominare; una società basata sul condividere con altri ciò che si possiede, più che sulla lotta egoistica di ciascuno per la maggior ricchezza possibile; una società in cui il valore di stare insieme come esseri umani è senz’altro più importante di qualsiasi gruppo minore, sia esso la famiglia, la nazione, l’etnia o la cultura”. I Vescovi della Corea del Sud hanno segnalato che un’autentica pace “si può ottenere solo quando lottiamo per la giustizia attraverso il dialogo, perseguendo la riconciliazione e lo sviluppo reciproco”». ²¹

13. Una delle costanti preoccupazioni del pontificato di Papa Francesco e della sua azione diplomatica attraverso le istituzioni della Santa Sede e degli Stati, il mondo della cultura e dell’insegnamento, nonché il mondo dell’economia, è costituita dalla “vigilanza” nei confronti di quel che egli chiama “colonizzazione culturale”: un fenomeno complesso, dalle diverse sfaccettature storiche, che oggi può contare sulla globalizzazione e sui

¹⁸ Cfr. *Laudato si’*, nn. 101-114 e 137-162.

¹⁹ *Ibidem*, n. 215.

²⁰ Cfr. Esortazione Apostolica *Christus vivit*, nn. 43-63.

²¹ *Fratelli tutti*, n. 229.

suoi strumenti, *in primis* la “digitalizzazione” della vita individuale e sociale.²² Davanti a questa situazione, l'enciclica *Fratelli tutti* sottolinea e ribadisce che la preservazione della cultura di ciascun popolo e di ciascuna area geografica si impone come *primo passo* per costruire una cultura di pace. La pace, infatti, non può svilupparsi lì dove viene demolita l'autostima: «Demolire l'autostima di qualcuno è un modo facile di dominarlo. Dietro le tendenze che mirano ad omogeneizzare il mondo, affiorano interessi di potere che beneficiano della scarsa stima di sé, nel momento stesso in cui, attraverso i media e le reti, si cerca di creare una nuova cultura al servizio dei più potenti. Da ciò traggono vantaggio l'opportunismo della speculazione finanziaria e lo sfruttamento, dove i poveri sono sempre quelli che perdono. D'altra parte, ignorare la cultura di un popolo fa sì che molti *leader* politici non siano in grado di promuovere un progetto efficace che possa essere liberamente assunto e sostenuto nel tempo».²³ La costruzione della pace invece richiede che siano riconosciute e sviluppate le molteplici integrazioni tra essere umano ed ambiente, essere umano e storia, essere umano e gli altri esseri umani, essere umano e Dio.

14. L'educazione che si fa carico della pace promuovendo lo sviluppo integrale della persona nelle sue molteplici relazioni con se stessa, con gli altri, con la “casa comune”, con Dio, può trovare nella figura di Maria, così come le diverse culture l'hanno compresa e riespressa, un interessante “modello umano” dove, grazie al riflettersi in lei dei valori fondativi dei popoli e delle culture nel loro incontro con la parola evangelica, è possibile “resistere” all'urto della colonizzazione culturale non in ottica puramente difensiva;²⁴ ma piuttosto in forme e processi *promozionali e critici*, capaci di “generare futuro” attraverso l'intreccio tra il passato e il presente in cui si attua concretamente il “patto tra le generazioni” e “accade” la “generatività sociale” che rende ogni essere umano “appartenente” ad una comunità, alle sue gioie, alle sue sofferenze, alle sue aspirazioni, laddove l'innegabile particolarità e singolarità di ciascuno è connessa e si connette non solo a chi è immediatamente vicino, ma anche a chi è lontano, realizzando così una cittadinanza *non apolide*, ma pienamente *politica*, nella consapevolezza che non esiste un'unica *polis* quanto piuttosto una comunità di *poleis* dove soprattutto i più poveri abbiano accoglienza e voce in capitolo.²⁵

15. Sulla base di questi tre importanti documenti, *Evangelii gaudium*, *Laudato si'* e *Fratelli tutti*, ciò che papa Francesco intende richiamare con [... la] necessità di ricostruire il patto educativo globale, è l'idea che «ogni cambiamento, come quello epocale che stiamo attraversando, richiede un cammino educativo, la costituzione di un *villaggio dell'educazione* che generi una rete di relazioni umane e aperte. Tale *villaggio* deve mettere al centro la persona, favorire la creatività e la responsabilità per una progettualità di lunga durata e formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Occorre dunque un concetto di educazione che abbracci l'ampia gamma di esperienze di vita e di processi di apprendimento e che consenta ai giovani, individualmente e collettivamente, di sviluppare le loro personalità. L'educazione non si esaurisce nelle aule delle scuole o delle Università, ma è assicurata principalmente rispettando e rafforzando il diritto primario della famiglia a educare, e il diritto delle Chiese, e delle aggregazioni sociali a sostenere le famiglie e collaborare con esse nell'educazione dei figli».²⁶

2. Il patto: l'apertura all'altro come fondamento

16. Il Santo Padre propone attraverso questo *Messaggio* di impegnarsi in un *patto educativo globale*. Non propone un'azione educativa, né invita a elaborare un programma, ma si concentra su un patto o, precisa ancora, su un'alleanza *educativa*. La scelta delle parole rivela molto dello stile con il quale il Papa invita ad

²² Cfr. *Ibidem*, nn. 12-14.

²³ Cfr. *Ibidem*, n. 52; si vedano anche i nn. 53-54.

²⁴ La “difesa” come chiusura in se stessi conduce non solo ad indebite e scorrette idealizzazioni della propria storia e del proprio percorso umano, privando il cammino delle generazioni della “purificazione della memoria” grazie alla quale la voce delle “vittime” ingiustamente emarginate e degli “scartati” in nome della funzionalità dei processi socio-politico-economici, può continuare a risuonare e a farsi appello al cambiamento. Ma, ancor più, essa riproduce il “meccanismo di incomunicabilità” il cui unico esito è il misurarsi sul terreno della forza e non sul terreno del dialogo; sul terreno della supremazia e non sul terreno della cooperazione e del camminare insieme.

²⁵ «La pace “non è solo assenza di guerra, ma l'impegno instancabile – soprattutto di quanti occupiamo un ufficio di maggiore responsabilità – di riconoscere, garantire e ricostruire concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata, dei nostri fratelli, perché possano sentirsi protagonisti del destino della propria nazione”» (*Fratelli tutti*, n. 233).

²⁶ *Udienza al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno*, 9 gennaio 2020.

intraprendere tale compito: perché possa esserci un *patto*, infatti, devono esserci due o più persone diverse che scelgono di impegnarsi in una causa comune. C'è un patto quando, mantenendo le reciproche differenze, si sceglie di mettere le proprie forze al servizio di uno stesso progetto e definendo “valori non negoziabili” comuni. **C'è un patto quando si forma un consenso fondato sulla parità e sull'uguaglianza fra i partecipanti nella convinzione che «il fatto culturale primario e fondamentale è l'uomo spiritualmente maturo, vale a dire pienamente educato, l'uomo capace di educare se stesso e di educare gli altri».**²⁷

17. Ogni patto contiene dunque una dimensione relazionale ed una *imprenditoriale*: essa, infatti, nasce quando si sviluppano delle relazioni (tra e con le persone, tra e con le comunità, tra e con gli altri, tra e con i territori, tra e con le culture, tra e con le storie) al servizio di un progetto condiviso e per cui si è disposti a cooperare. C'è quindi un patto quando si è capaci di riconoscere nell'altro, diverso da noi, non una minaccia alla nostra identità, ma un compagno di strada, un cooperatore, per «scoprire in lui lo splendore dell'immagine di Dio».²⁸ La dimensione relazionale si esplora attraverso la visione antropologica dell'esistenza dell'uomo/donna. L'esperienza imprenditoriale si presenta, nella sua stessa origine, visto il patto che la fonda, quale luogo di sviluppo di relazioni fiduciali, opposte a qualsiasi forma di omologazione, schiavitù e para-schiavitù. In quanto patto, l'impresa è concretizzazione dell'umanesimo del lavoro, di un lavoro cioè fondato sulla apertura all'altro, sulla compagnia inclusiva, sulla cultura della conoscenza, dell'incontro e del dialogo.

18. Per parte sua, Maria è figura luminosa di questo farsi compagna di strada dell'altro/Altro nell'incontro e nel dialogo, nella condivisione del lavoro, del pane, del nutrimento corporale e spirituale, della vita familiare, della vita della comunità.²⁹ Si tratta di una compagnia che, grazie alla dinamica della conoscenza, dell'incontro e del dialogo, si fa pellegrinaggio, cammino comune verso una meta altrettanto comune, legata alla vita, al “meglio”, alla gioia del vivere, alla pace e alla giustizia. E proprio perché pellegrinaggio, si tratta di un cammino che può esprimersi nella forma della *carovana solidale* dove si coopera insieme e altrettanto insieme si lavora e si fa impresa in modo aperto e trasparente, promuovendo la dignità e la vita di tutti e di ciascuno, sperimentando e approfondendo reciprocamente i fondamenti di un ordine nazionale e internazionale rispettoso dell'umano e dell'ambiente.

19. Il termine *alleanza*, inoltre, nella tradizione ebraico-cristiana, rinvia al legame d'amore stabilito tra Dio e il suo popolo. Amore che in Gesù ha abbattuto il muro tra i popoli, ristabilendo la pace (cfr. *Ef* 2,14-15). Su questa base, il Papa invita a cercare compagni di viaggio nel cammino dell'educazione piuttosto che proporre programmi da seguire; invita a stringere tra tutti un'alleanza che valorizzi l'unicità di ognuno grazie a un impegno continuo nella formazione. Rispettare la diversità, potremmo dire, è dunque il primo presupposto del patto educativo. Ed è il primo presupposto di un sistema politico ed economico saldamente ancorato alla legalità, alla cittadinanza, alla pace internazionale e alla sostenibilità; allo stesso modo legalità, cittadinanza, ordine internazionale e sostenibilità non sono estranei ad una *filantropia* volutamente scelta e perseguita quale dimensione essenziale dell'*humanum*. In riferimento alla figura di Maria, questo significa riscoprire la funzione a lei attribuita di “patrona” delle diversità (individuali, culturali ed ambientali) nel corso delle varie epoche storiche; di “avvocata” patrocinate le “vittime” delle distorsioni sistemiche dei loro rapporti; di “modello” ispiratore delle plurali forme filantropiche organizzate e individuali; di “presenza trasversale” nelle religioni abramitiche, capace di suscitare esperienze e stili di vita orientati alla pace e alla sostenibilità del creato.

20. Un patto globale per l'educazione non potrà che avere la forma, primariamente, di un riconoscimento dell'indispensabilità di ogni contributo per affrontare l'emergenza educativa che da alcuni decenni viviamo, come già lo stesso Benedetto XVI aveva riconosciuto nella sua *Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione*, del 21 gennaio 2008. E sono ancora attuali le sue considerazioni: «Abbiamo tutti a cuore il bene delle persone che amiamo, in particolare dei nostri bambini, adolescenti e giovani. Sappiamo infatti che da loro dipende il futuro di questa nostra città. Non possiamo dunque non essere solleciti per la formazione delle nuove generazioni, per la loro capacità di orientarsi nella vita e di discernere il bene dal male, per la loro salute non soltanto fisica ma anche morale. Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative. Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui

²⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)*, 2 giugno 1980.

²⁸ *Christus vivit*, n. 165.

²⁹ Cfr. *Ibidem*, n. 44; CONCILIO VATICANO II, Decreto sull'apostolato dei laici *Ad gentes*, n. 4.

troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita».

3. La fraternità originaria

21. La *fraternità* è la categoria culturale (afferente alla dimensione ontologica dell'uomo/donna, ovvero alla sua essenza relazionale) che fonda e guida paradigmaticamente il pontificato di Francesco. Immetterla nei processi educativi, come Papa Francesco suggerisce nel suo *Messaggio*, e nei processi economici, significa riconoscerla come un basilare dato antropologico, a partire dal quale innestare tutte le principali e positive “grammatiche” della relazione: l'incontro, la solidarietà, la misericordia, la generosità, la volontà di cooperazione, l'alleanza, il servizio alla comunità, l'impegno per la pace; ma anche il dialogo, il confronto e, più in generale, le variegate forme della reciprocità aperta e trasparente che si oppongono ai codici mafiosi e criminali, così come ai fondamentalismi terroristici e alle lobbies dei conflitti armati e dell'economia speculativa propria del paradigma tecnocratico. Si tratta di “grammatiche” relazionali costitutive della figura di Maria e della sua storia, così come raccontata sia dai testi sacri, sia dalla narrazione “popolare” delle comunità credenti.

22. Originariamente, la vita umana è un fatto ricevuto che non ha la sua provenienza in noi stessi. Al contrario, la vita trascende ogni singolo uomo e donna, e pertanto non è qualcosa di autoprodotta, bensì di dato da altro. Chi sia questo altro, quale che sia la sua posizione sociale, quale che sia la sua posizione economica, sono domande che non inficiano la dignità inerente alla vita generata, che chiede di essere accolta senza “se” e senza “ma”. Per i credenti, come ha sottolineato la recente dichiarazione congiunta – *Sulla fratellanza umana* – di Abu Dhabi, si tratta di riconoscersi come figli di un unico Padre, e dunque fratelli chiamati alla reciproca benevolenza e alla reciproca custodia (cfr. *Gn* 4, 9) al punto che portare violenza ed uccidere in nome di Dio vanno considerati come vere e proprie bestemmie e la blasfemia più alta.

23. Tuttavia, come papa Francesco ha voluto sottolineare fin dall'inizio del suo magistero, la vocazione alla custodia fraterna «non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti». ³⁰ La progettazione delle sistemiche economiche e l'economia stessa realizzano (o non realizzano) la dimensione umana ed universale della custodia fraterna, attraverso i modelli di sviluppo che propongono, realizzano ed implementano. La stessa cultura della legalità (oltre che la legalità in sé stessa) si presenta come una forma permanente di custodia dell'altro all'interno di una comune fraternità che chiama all'«amicizia sociale». Il diritto internazionale in genere e in particolare quello umanitario, a loro volta, si prefiggono di salvaguardare il fatto della comune appartenenza umana che l'aggressività e il bullismo politici, così come le varie forme di guerra e di fondamentalismo (compreso quello religioso), in un modo o nell'altro, faticano ad accettare, se non, addirittura, rifiutano direttamente, quando invece il riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. ³¹

24. L'umanità intera, nel ricevere la vita, si scopre legata nel vincolo della fraternità, che quindi si manifesta come il principio che esprime la strutturale realtà dell'essere umano. ³² Se possiamo scegliere i nostri amici o alcuni nostri compagni, di certo non possiamo scegliere i nostri fratelli o le nostre sorelle, in quanto non siamo noi gli autori della loro esistenza. Quanto più viene esercitata, quindi, la fraternità non esprime – in primo luogo – un dovere morale, bensì l'oggettiva identità del genere umano e dell'intera creazione. La progettazione delle sistemiche economiche e l'economia stessa, la cultura della legalità (oltre che la legalità in se stessa), il diritto internazionale in genere e in particolare quello umanitario, sono tutte strutturazioni comunitarie della coscienza di sé e del significato dell'intera creazione che le culture trasmettono nel tempo attraverso il patto tra le generazioni: esse sono quindi *de essentia et iure* esperienze che appartengono alla fraternità quale sorgente dell'assunzione umana (cosciente, personale e comunitaria) del puro fatto di esistere in un ambiente/territorio del pianeta. Fraternità che, con il linguaggio dei diritti umani, indica la comunità internazionale formata dai soggetti umani (popoli e persone) oltre che dagli stati e dalle altre entità istituzionali, nel sentiero segnato

³⁰ *Santa Messa per l'inizio del ministero petrino*, 19 marzo 2013.

³¹ Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.

³² Cfr. *Laudato si'*, n. 220.

dall'etica dell'abitare la terra quale casa comune di “tutti i membri della famiglia umana”.³³

25. L'odierna cultura dello scarto, in profondità, scaturisce proprio dal reiterarsi del rifiuto della fraternità quale elemento costitutivo dell'umanità: un rifiuto che ne svela la radicale opposizione alla cultura della legalità; e che è significativamente strutturale ai paradigmi criminali e mafiosi, così come ai fondamentalismi terroristici, al paradigma tecnocratico e alla retorica della guerra. Pertanto «molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti». ³⁴ È proprio in questa direzione, infatti, che papa Francesco, aveva impostato anche il suo primo *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace* (1° gennaio 2014), non a caso intitolato *Fraternità, fondamento e via per la pace*. Oggi, nella prospettiva della costruzione di un *villaggio globale dell'educazione*, questo principio riceve rinnovato impulso, divenendo in certo senso il vero punto d'arrivo di ogni processo educativo riuscito che, mettendosi a servizio della vita, non rinunci alla sua dimensione economica, alla promozione della legalità, al dialogo interreligioso e all'impegno per la pace planetaria, senza i quali non esiste sviluppo integrale e sostenibile. È quindi necessario costruire insieme, a servizio della vita, cammini e ponti di una legalità che sia sempre più manifestamente espressione della custodia fraterna, dove uomini e donne, di qualsiasi ceto, cultura, nazionalità ed esperienza religiosa, ognuno per la parte di propria competenza possano e debbano “irradiare” gli anticorpi dell'«amicizia sociale».

26. È proprio la disponibilità a mettersi a servizio della fraternità a sancire il pieno raggiungimento dell'umanità che è a tutti comune. Siamo infatti creati non solo per vivere “con gli altri”, ma anche per vivere “a servizio degli altri”, in una reciprocità salvifica e arricchente. In questo cammino comune, l'economia è essa stessa, in maniera piena ed essenziale, soggetto educativo al *con* e al *per*, in forma interculturale e interreligiosa, nella convinta promozione della legalità, di un ordine internazionale effettivamente umanitario nei suoi presupposti e nei suoi effetti, e della sostenibilità integrale. La figura di Maria, sia attraverso la simbolica “materna”, sia attraverso la simbolica “sororale”, sia attraverso la simbolica “vergine”, sia attraverso la simbolica “regale”, rilancia precisamente la dinamica del *con* e del *per* quali costitutivi dell'assunzione umana del puro fatto di esistere, connotandolo come appartenenza ad un'unica grande e plurale famiglia accomunata dall'apertura (vocazione) al futuro, al “meglio”, alla gioia del vivere e da un avvenire comune che coinvolge il pianeta e tutti i viventi che vi abitano.

IL CONTESTO

1. Rottura della solidarietà intergenerazionale

27. Presentando al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede il *Global Compact on Education*, papa Francesco ha indicato quella che è la verità più grave che l'odierno contesto socio-culturale provoca sull'impegno educativo: «Educare esige di entrare in un dialogo leale con i giovani. Sono anzitutto loro a richiamarci all'urgenza di quella solidarietà intergenerazionale, che purtroppo è venuta a mancare negli ultimi anni. C'è, infatti, una tendenza, in molte parti del mondo, a chiudersi in se stessi, a proteggere i diritti e i privilegi acquisiti, a concepire il mondo dentro un orizzonte limitato che tratta con indifferenza gli anziani e soprattutto non offre più spazio alla vita nascente. L'inviechiamento generale di parte della popolazione mondiale, specialmente nell'Occidente, ne è una triste ed emblematica rappresentazione». ³⁵ Anche i sistemi economici hanno contribuito e contribuiscono alla mancata solidarietà intergenerazionale, non essendo mai “neutri”, soprattutto quando antepongono la “economia dei numeri” alla “economia del valore”, e la “finanza dell'algoritmo” al “rating umano”, rendendosi così pericolosamente infiltrabili dalle e permeabili alle organizzazioni criminali e mafiose nonché alle lobbies dei conflitti armati, che anch'esse imprigionano sistematicamente la solidarietà intergenerazionale nella sottomissione ai “racconti mitologico-eziologici” che presiedono alla loro

³³ L'espressione famiglia umana, ricorrente nei testi giuridici internazionali a partire dalla *Dichiarazione universale* del 1948 è portatrice di un significato morale, sociale e politico molto più pregnante e impegnativo del termine “umanità” o “genere umano”. Dire famiglia umana significa infatti evocare una discendenza comune, fratellanza, appartenenza comune, esigenza di unità, impegno di cooperare per il bene comune (cfr. ANTONIO PAPISCA, *Il Diritto della dignità umana*, Marsilio, Padova 2011).

³⁴ *Laudato si'*, n. 202.

³⁵ *Udienza al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno*, 9 gennaio 2020.

esistenza, riproduzione e persistenza, condannandola alla povertà, all'insignificanza, allo sfruttamento e alla disperazione.³⁶

28. Le radici ultime di questa tendenza all'isolamento e alla chiusura verso l'altro (mentre senza l'altro non si può sopravvivere né è possibile l'esperienza di Dio e il discorso su Dio) si trovano, sempre secondo papa Francesco, in una profonda trasformazione antropologica, di cui ha dato puntuale conto in un discorso ai partecipanti all'assemblea generale dei membri della *Pontificia Accademia per la vita*, nell'ottobre del 2017. Ha così affermato: «La creatura umana sembra oggi trovarsi in uno speciale passaggio della propria storia [...]. Il tratto emblematico di questo passaggio può essere riconosciuto sinteticamente nel rapido diffondersi di una cultura ossessivamente centrata sulla sovranità dell'uomo – in quanto specie e in quanto individuo – rispetto alla realtà. C'è chi parla persino di *egolatria*, ossia di un vero e proprio culto dell'io, sul cui altare si sacrifica ogni cosa, compresi gli affetti più cari. Questa prospettiva non è innocua: essa plasma un soggetto che si guarda continuamente allo specchio, sino a diventare incapace di rivolgere gli occhi verso gli altri e il mondo».

29. Diverse “pratiche egemoniche” minacciano l'organizzazione tesa all'evoluzione sostenibile della nostra specie sul Pianeta e le nostre culture dello stare assieme. L'idea secondo cui l'essere umano è un *homo oeconomicus* che va, essenzialmente, alla ricerca del proprio tornaconto individuale – cioè della sua sovranità egolatrica in cui considerarsi autosufficiente e totalmente bastare a sé stesso, nelle parole di papa Francesco – è una di queste. L'idea secondo cui la “natura umana” è da ricercarsi nell'architettura dei geni che compongono il nostro DNA o comunque in strutture originarie del nostro pensiero o del nostro organismo biologico va anch'essa in questa direzione. L'uomo economico e l'uomo genetico sono costruzioni decisamente contro la cultura, e quindi contro l'alleanza educativa, che mettono in secondo piano l'importanza delle relazioni intersoggettive per la comprensione dell'umano. Esse non hanno alcuna consistenza significativa né esprimono la libertà o una qualche dimensione di trascendenza, poiché si tratta di manifestazioni esterne di comportamenti necessariamente preordinati dal patrimonio genetico.

30. La manipolazione della vita, originata dagli sviluppi della tecnica (produzione, digitalizzazione, ecc.) e dalla violenza che si nasconde nei processi di globalizzazione (modelli organizzativi massificanti) in assenza di un nuovo ordinamento internazionale, appare la manifestazione più grave e al tempo stesso la radice più profonda della crisi contemporanea, ovvero della crisi della specie umana. Ogni crisi, ossia emergenza antropologica, che l'esperienza della specie umana si trova ad affrontare ciclicamente nel suo percorso storico, è infatti mossa da questioni relative alla vita e alle nuove possibilità di intervento di essa.

31. Nel campo dell'economia e dei sistemi economici, le diverse “pratiche egemoniche”, l'egolatria *in primis*, assumono il volto della *tecnocrazia*: la macchina (il software o l'algoritmo) quale *direttrice* delle scelte e dei percorsi a prescindere dalle persone concrete, dalle comunità concrete, dai territori particolari, dalle biodiversità culturali ed ambientali. Nel campo delle organizzazioni criminali e mafiose, questa egolatria si manifesta nell'accrescimento della “mitologia” legata alle loro origini e ai loro fini, “mitologia” spesso di tipo “fatalistico-castale” impostata sull'opposizione polare tra onore e vergogna e su falsi “ascensori sociali”. Nel campo delle relazioni tra le diverse religioni, infine, questa medesima egolatria si manifesta nel trasformare la “pretesa di verità” inerente a ciascuna di esse in *regime* attraverso il perseguimento dell'eliminazione, sia al loro interno che al loro esterno, di qualunque forma di *difformità* dai propri paradigmi esistenziali e dai propri parametri pratici. I regimi non conoscono altra pace che quella delle tombe e delle fosse comuni in cui hanno fatto scomparire i *difformi*, eliminandoli prima dalla vita e poi dalla memoria collettiva.

32. Va da sé che è proprio una tale *egolatria*, che si riflette nel *paradigma tecnocratico*, a generare tutte quelle fratture di cui pesantemente risente l'azione educativa svolta ad ogni livello. Parliamo qui della frattura tra le generazioni, della *frattura tra persona e comunità*, della frattura tra popoli e culture differenti, della frattura tra parti della popolazione ricche e parti della popolazione povere, le prime sempre più ricche e le seconde sempre più povere, della frattura tra maschile e femminile, della frattura tra economia ed etica, della *frattura tra educazione e lavoro*, della *frattura tra educazione ed impresa*, della *frattura tra comunità e legalità*, della *frattura tra religione e fratellanza universale*, della *frattura tra sviluppo e pace*, della *frattura tra diritto e cura*, della frattura tra umanità e pianeta terra.

33. L'educazione che oggi serve deve essere pertanto capace di confrontarsi con questa nuova “idolatria dell'io”, *posizionandosi sulle linee di frattura da essa provocate*; e trovare le parole giuste, *i mezzi e le buone*

³⁶ Papa Francesco ha detto chiaramente che «questa economia uccide» (*Evangelii gaudium*, n. 53), ovvero questa organizzazione uccide. La Dottrina Sociale della Chiesa insegna che alle origini delle disparità non ci sono calcoli matematici sbagliati, ma una profonda crisi antropologica.

pratiche per restituire a tutti l'originalità e bellezza della vocazione umana nei confronti dell'altro e del suo destino, nonché dello stesso pianeta. "Insieme" è la parola che tutto salva e tutto compie, anche nel campo della progettazione economica, nella promozione della legalità, nel dialogo interreligioso, nella costruzione di un nuovo ordine internazionale umanitario e integralmente sostenibile. La figura di Maria rilancia il confronto a tutto campo con questa "idolatria dell'io" presentandosi come alternativa ad esso compiuta proprio in nome della parola, della logica e della prassi dell'insieme, vale a dire del mai senza. Declinando poi questo insieme alla luce della «gentilezza» (cfr. Gal 5,22): essa, infatti, «è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici».³⁷

2. Tempi educativi e tempi tecnologici

34. Nell'enciclica *Caritas in veritate*, Benedetto XVI rileva che «la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli» (n. 19). Oggi, una delle declinazioni fondamentali della globalizzazione è rappresentata dallo sviluppo delle tecnologie e, in particolare, con un impatto forse più incisivo in ambito pedagogico, di quelle relative alla vita online e ai social media. L'utilizzo e la gestione di questi mondi digitali pone enormi sfide all'impresa educativa e dunque, all'essenza ontologica dell'uomo e del senso antropologico delle sue relazioni. Come sottolineato nella *Laudato si'*, infatti, benché la formazione richieda un costante movimento di crescita e, dunque, di cambiamento, «la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell'evoluzione biologica» (n. 18).

35. Le nuove generazioni, in una forma fino ad oggi sconosciuta, sono costrette a convivere con tale contraddizione, perché i tempi di apprendimento e, più profondamente, quelli di maturazione sono assai distanti dai tempi di internet. Non di rado, conseguentemente, ciò comporta un forte senso di frustrazione e povertà di stima e consapevolezza di sé (spesso sfruttato dalla criminalità organizzata e dalle mafie, così come dai vari tipi di fondamentalismi e terrorismi): perché posso ottenere ciò che voglio con un "click", ma non riesco – con altrettanta rapidità – a diventare una persona adulta, capace di scelte importanti e di responsabilità? Internet e i social media, rendendo strutturale e popolare la "gratificazione istantanea", almeno nel cosiddetto Primo Mondo, stanno in questo modo alterando in maniera radicale sia la relazione dell'essere umano con se stesso, sia le relazioni tra gli esseri umani, sia i desideri e la stessa formazione dell'identità dei singoli, intaccando diverse capacità umane, come la memoria, la creatività, o le capacità di concentrazione e di introspezione, o il saper attendere e il saper posporre.

36. Non vogliamo certamente qui misconoscere il fatto che il web e le nuove tecnologie digitali offrono grandi opportunità per l'edificazione del domani e per la stessa azione educativa. La "natività digitale" e l'intelligenza artificiale sono ormai un fatto che ha cambiato radicalmente la percezione culturale del sé, degli altri, del mondo e di Dio. Tuttavia non bisogna sottovalutare la non neutralità, e dunque considerarne i limiti intrinseci e le possibilità: la tecnologia «di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone altri».³⁸ Contestualmente, filtrando ogni tipo di realtà, il mondo virtuale, da un lato, consente di accedere ad ogni angolo del pianeta, mentre tende, dall'altro, a contribuire alla "globalizzazione dell'indifferenza" che ci fa lentamente "abituare" alla sofferenza dell'altro, chiudendosi in noi stessi».³⁹ La "sostituzione" sistematica della realtà concreta (persone, viventi, ambiente) con il web o con i social media ha molte probabilità di far cadere nell'anaffettività e nell'ignoranza affettiva, nell'aggressività individuale e collettiva, nella incapacità ad ascoltare e comunicare, nelle logiche e nei comportamenti del "branco", nel "delirio di onnipotenza", nel narcisismo, nell'ignoranza elevata a valore. Terreni fertili per lo sviluppo delle culture criminali e mafiose, così come dei fondamentalismi terroristici e del bullismo politico.

37 *Fratelli tutti*, n. 224, che continua: «ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l'esperazione distrugge tutti i ponti». Si vedano anche i precedenti nn. 222-223.

38 *Laudato si'*, n. 20.

39 *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace*, 1 gennaio 2014.

37. Di fronte alle grandi potenzialità e ai grandi rischi che oggi *Internet* rappresenta, non è sufficiente né un atteggiamento di costante denuncia né uno di totale assoluzione. Serve ciò che papa Francesco non manca mai di sollecitare: *serve discernimento*. Ed ancora di più servono persone in grado di trasferire questa attitudine alle nuove generazioni. L'educazione che oggi serve è un'educazione che non solo non teme la complessità del reale ma che si sforza di abilitare tutti coloro ai quali si rivolge ad abitare questa complessità e ad "umanizzarla", nella consapevolezza che qualsiasi strumento dipende sempre dall'intenzionalità di chi lo utilizza e dall'analisi rigorosa e imparziale degli effetti che ne conseguono. Considerato poi che la rete web partecipa al processo di formazione della cittadinanza e all'esercizio delle attività economiche; e che l'*accedervi* rientra nella questione relativa ai *diritti* della persona e alla *uguaglianza delle opportunità* che è compito della legalità e della politica assicurare mediante il riferimento costante al bene comune e alla inclusività che da esso promana; non si può non trascurare il fatto che la questione *Internet* rappresenta un aspetto tutt'altro che secondario di come una società democratica si rapporta al *potere tecno-scientifico* e al *potere* come tale, offrendone una "narrazione" *antitetica* a quella che ne fanno le culture criminali e mafiose, *così come i fondamentalismi violenti e assassini e il bullismo politico*.

38. La figura di Maria, in questo caso, avendo a che fare con il potere,⁴⁰ pone due interrogativi radicali: Cosa è il *potere*? Che cosa *vogliamo potere*? A seconda della risposta che si dà a questi due interrogativi, possono prendere forma un ambiente *umano* o *disumano*. L'alternativa è secca; non esiste una possibilità intermedia. Altrettanto secca è la conseguenza: un ambiente *disumano* non può ospitare i viventi né essere ospitato dalla casa comune del creato. Un ambiente *umano*, costruito *familiaramente* da donne e uomini che, come Maria e Giuseppe, avranno vissuto all'insegna teologale di «una grande tenerezza, che non è propria di chi è debole ma di chi è veramente forte, attento alla realtà per amare e servire umilmente»;⁴¹ e che avranno lavorato «con generosità e tenerezza per proteggere questo mondo che Dio ci ha affidato»;⁴² questo ambiente sarà in grado di *sostenere* il piccolo, il povero, il debole, l'innocente, l'operatore di pace; e di essere a sua volta *sostenuto* dalla casa comune del creato. In questo ambiente *umano*, la democrazia sociale, la democrazia politica e la democrazia economica, nello loro dimensione più autenticamente popolare, possono legarsi sempre più e dare vita ad una effettiva cittadinanza globale, alternativa alle "non cittadinanze" delle culture mafiose, criminali, *fondamentaliste e politicamente bulliste*.

3. «E-ducare» la domanda

39. La «disgregazione psicologica», "disgregazione relazionale e decadenza dell'espressione *organizzativa della propria socialità*", dovuta in particolar modo alla menzionata pervasività delle nuove tecnologie e alle conseguenti difficoltà nell'abitare sia la *gratificazione* che la *frustrazione*, abilmente sfruttata dalle culture criminali, mafiose, *fondamentaliste, terroriste e bulliste*, è indicata dal Papa nel suo *Messaggio per il lancio del Patto Educativo Globale* come una delle problematiche educative più urgenti. L'attenzione, in particolare di bambini e ragazzi, è oggi costantemente attratta da stimoli rapidi e molteplici, che rendono difficile imparare ad abitare il silenzio. Il tempo e lo spazio necessari al giovane per familiarizzare con i propri desideri e con le proprie paure sono sempre più riempiti da interazioni continue e attraenti – *alimentate da una economia dell'effimero che ha sempre bisogno di reinventarsi senza radici, senza direzione e senza futuro* – che seducono e tendono a colmare ogni momento della giornata. Interazioni, peraltro, che alimentano la razionalità calcolante, strumentale, tecnicistica (quella del *come*), e non la razionalità che risponde al senso profondo delle cose e della vita (quella del *perché*).

40. La razionalità del *come* rincorre la velocità e la performance nel tempo più breve, ed è per questo "rincorsa" a sua volta dalle culture criminali, mafiose e *fondamentaliste*, che sembrano offrire, grazie ai loro strumenti, la possibilità di "arrivare" al più presto, eliminando tutti gli ostacoli (materiali e umani). La razionalità del *perché*, invece, si confronta con la pazienza-lentezza, afferendo piuttosto alla sfera della legalità, del dialogo interculturale e trans-culturale, del dialogo interreligioso così come condensato, ad esempio, nel *Documento di Abu Dhabi*. Nella grande ricchezza di stimoli, si sperimenta dunque, per così dire, una profonda *povertà di interiorità*, una difficoltà crescente a sostare, a riflettere, ad ascoltare e ad ascoltarsi. La diversità e la velocità degli stimoli digitali spesso «conduce a perdere il senso della totalità, delle relazioni che esistono tra le cose,

⁴⁰ La *Laudato si'* la presenta come *Regina*: cfr. il n. 241.

⁴¹ *Ibidem*, n. 242.

⁴² *Ibidem*, n. 242.

dell'orizzonte ampio, senso che diventa irrilevante».⁴³ La figura di Maria indica, per parte sua, l'attenzione a questo senso di totalità e alle relazioni che esistono tra le cose, presentandosi come un possibile "paradigma di connessione" dove gli stimoli non rimangano puramente *flusso*, ma *conoscenza* integrata nel discernimento, nell'azione consapevole e nel servizio alla comunità.

41. Facendo seguito a quanto suggerito da diversi responsabili religiosi a papa Francesco, occorre allora concentrarsi oggi sull'*educare le domande* dei giovani, prioritarie rispetto al fornire risposte: si tratta di dedicare tempo e spazio allo sviluppo delle grandi questioni e dei grandi desideri che abitano i cuori delle nuove generazioni, che da un sereno rapporto con sé possano condurre alla ricerca del trascendente. Dal punto di vista antropologico, educare la domanda significa riportare a considerare quale fattore fondamentale dello sviluppo umano i rapporti intersoggettivi tra i nostri contemporanei. Educare le domande significa così dare l'opportunità di crescita ad una economia del reale, capace di reinventarsi grazie alle radici, di darsi una direzione scegliendo le opportunità più umane e pacificanti, di avere un futuro grazie al patto tra le generazioni, alla promozione della legalità e allo stesso dialogo interreligioso.

42. Nel Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune si ricorda, su questo tema, «l'importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni» (p. 4). Per il credente si tratta di risvegliare nei giovani, con i giusti tempi, il desiderio di entrare nella propria interiorità per conoscere e amare Dio, per il non credente di animare una stimolante inquietudine riguardo al senso delle cose e della propria esistenza. Silenzio, interiorità, domanda, ascolto, decisione davanti a Dio e davanti alla comunità: sono i tratti costitutivi della figura umana e teologale di Maria. Di un *humanum*, certamente, che ritiene il senso religioso e la libertà religiosa quali costitutivi della dignità inalienabile di ogni singolo uomo e donna; e non come espressione di uno stato di minorità da cui è moralmente doveroso e urgente uscire al più presto con tutti i mezzi disponibili. Di un *humanum* con cui l'economia non ritiene assurdo confrontarsi in quanto soggetto educativo impegnato nella promozione e nella custodia della legalità, di un mondo pacificato e integralmente sostenibile.

4. Ricostruire l'identità nella socialità

43. La questione della frammentazione dell'identità, o della difficoltà nel costruire una visione di sé unitaria, è sottolineata con forza da psicologi ed educatori, che riscontrano in particolare nelle nuove generazioni una presenza crescente di sofferenze legate proprio a tale problema. Le indicazioni date da papa Francesco in *Laudato si'* riguardo la cultura dello scarto offrono uno spunto utile per entrare ulteriormente in profondità nella questione; si legge, infatti, che «la cultura dello scarto, colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose».⁴⁴ Tra le persone maggiormente colpite dalla cultura dello scarto vengono ricordati gli anziani e i bambini: nella logica del consumo i primi vengono scartati perché non più produttivi, i secondi perché non ancora produttivi. La pandemia da Covid-19 ha poi contribuito ad acuitizzare tali problemi, limitando fortemente anche i momenti di socializzazione e di incontro tra coetanei. La costruzione dell'identità passa infatti attraverso la relazione con l'altro, che ti definisce: l'altro restituisce un'immagine e questo contribuisce alla creazione della propria identità.

44. La pandemia da Covid-19 ha acuito lo scarto degli anziani, con la nobile (ed inquietante) motivazione che il loro sacrificio permette ai più giovani di vivere: espressione paradigmatica che un *insieme* non è possibile; che la vita si tutela solo *eliminando* qualcuno, secondo la legge del più forte (paradigma paurosamente aderente ai codici mafiosi, criminali e fondamentalisti); e che il futuro è sinonimo di rischio, di paura e di morte, abbandonando ciascuno a se stesso, alla perpetua ricerca di chi gli possa offrire protezione, meglio se il più forte anche se si comporterà come un "leviatano" di hobbesiana memoria (paradigma anche questo paurosamente vicino alla "offerta" delle mafie, della criminalità e dei fondamentalismi violenti).

45. Tuttavia, una società che mette da parte gli anziani è una società che rifiuta di confrontarsi con il proprio passato, con la propria memoria e con le proprie radici: «I vecchi sono la saggezza. E che i vecchi imparino a parlare con i giovani e i giovani imparino a parlare con i vecchi. Loro hanno la saggezza di un paese, i vecchi».⁴⁵ D'altra parte, lo scarto dell'infanzia mostra invece una povertà di speranza, di visione e di futuro, dal momento

⁴³ *Ibidem*, n. 110.

⁴⁴ *Ibidem*, n. 22.

⁴⁵ *Discorso del Santo Padre ai fedeli di Pietrelcina*, 17 marzo 2018.

che i bambini «portano il loro modo di vedere la realtà, con uno sguardo fiducioso e puro».⁴⁶ È già scarto dell'infanzia una cultura che non conduca ad essere “generativi”, al pensare al “dopo di noi”. Nello stesso tempo, lo scarto della gioventù alimenta i serbatoi della criminalità, delle mafie e dei fondamentalismi violenti.

46. I giovani negli ultimi due anni di pandemia da Covid-19 hanno portato su di loro una responsabilità enorme. Sono stati da molti definiti come “untori”, “irresponsabili” quando in realtà loro hanno una spinta naturale e funzionale alla crescita personale attraverso la socialità. Perché è vero che sia il passato (anziani) che il futuro (bambini) sono importanti ma i giovani rappresentano il presente che deve traghettare il cambiamento; e il cambiamento passa attraverso una socialità condivisa piuttosto che individualità *smart*, chiuse in se stesse e preoccupate della velocità e dell'istantaneità delle proprie gratificazioni, all'interno di reti sostanzialmente “vuote” di altri che possano “intralciare” il cammino a causa della loro stessa presenza.

47. Sicché, così come un presente è povero senza passato e futuro, così anche un'identità personale, senza gli altri, è vuota, perché senza memoria e senza prospettiva. Ecco quindi perché, impoverito di anima e privo di speranza, l'uomo contemporaneo affronta insicurezza e instabilità, soprattutto sul versante economico e sociale, diventando ancor più esposto alle aggressioni mafiose e criminali che di tale instabilità si nutrono come di pane facendone il fondamento della loro perversa “pedagogia”. Occorre allora formare persone capaci di ricostruire i legami interrotti con la memoria e con la speranza nel futuro, giovani che, conoscendo le proprie radici ed essendo aperti al nuovo che arriva, sappiano ricostruire un'identità presente più serena anche attraverso una nuova coscienza e una nuova prassi economica attivamente costruttrice di cittadinanza e di legalità. A condizione, però, che gli anziani siano significativi al di là della legge del più forte; che il futuro non sia sinonimo di rischio, di paura e morte, di abbandono a se stessi; che l'economia sia a servizio della vita di tutti; che i giovani riscoprano la bellezza della legalità, della cittadinanza, del dialogo, dell'incontro, della conoscenza reciproca e della cooperazione. A questo proposito, insegnava Paolo VI, «la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella Città di Dio, offre una visione serena e una parola rassicurante: la vittoria della speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della bellezza sul tedio e la nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, della vita sulla morte».⁴⁷ Dal che deriva «un chiaro ammonimento: ha futuro solo una mariologia che, forte dell'esperienza della fede, sia in grado di dire una parola di speranza e di dare una risposta chiarificatrice a specifiche questioni che turbano la convivenza umana o ostacolano il cammino della Chiesa».⁴⁸

5. Crisi ambientale come crisi relazionale

48. La ricerca di un rinnovamento dell'impegno educativo dell'interiorità e dell'identità, sempre più provocate dal mondo globalizzato e digitale, così come dall'inquietante presenza della criminalità, delle mafie, dei fondamentalismi violenti, del bullismo politico, domanda che non si spezzi il legame con il più ampio orizzonte sociale, culturale, economico, legale, religiosamente plurale e ambientale nel quale essa si inserisce. Essere umano, economia, comunità civili, comunità religiose e natura devono essere pensati nella loro interdipendenza, perché «l'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale».⁴⁹ La cultura radicale invece, muovendo da una concezione individualistica, rinchiude l'uomo/donna nell'isolamento triste della propria libertà assoluta, e lo slega dalla verità del bene e da ogni relazione sociale. Per questo riduce l'uomo/donna solo con sé stesso e corrode la società, intessuta invece di relazioni interpersonali e legami virtuosi di dedizione e sacrificio.

49. La carenza di cura dell'interiorità si riflette in una carenza di cura dell'esteriorità, e viceversa «trascurare l'impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra».⁵⁰ Distrugge parimenti i sistemi economici, consegnandoli alle leggi e alle pratiche criminali, illegali e mafiose, tutte improntate alla negazione dell'altro, della comunità, dell'ambiente e dello stesso Dio. Ma ciò si verifica «se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo».⁵¹ Da

⁴⁶ Udiienza Generale, 18 marzo 2015.

⁴⁷ PAOLO VI, Esortazione Apostolica *Marialis cultus*, n. 57.

⁴⁸ PAMI, *La Madre del Signore*, n. 4.

⁴⁹ *Laudato si'*, n. 48.

⁵⁰ *Ibidem*, n. 70.

⁵¹ *Ibidem*, n. 11.

qui, scaturisce naturalmente la necessità di un'educazione ecologica integrale. La sfida ambientale rinvia essenzialmente ad una più radicale sfida relazionale capace di farsi anche sfida economica, sfida per la cittadinanza e la legalità, sfida per il dialogo interreligioso, sfida per un ordine internazionale umanitario e pacifico, nella quale si gioca il futuro delle generazioni e del pianeta stesso.

50. Si tratta di una sfida cui i soggetti economici debbono partecipare non come semplici fruitori finali di un pensiero altrui - nella misura in cui ciò non contrasti il loro profitto - ma come soggetti educativi essi stessi all'interno di una società costituita dall'educazione diffusa, dal momento che le strutture economiche non sono mai neutre. Esse propongono diverse figure dell'*humanum*, offrendo non solo modelli di consumo ma modelli di genesi ed interazione sociale. Un sistema economico iniquo genera modelli sociali iniqui, rafforzandone i relativi presupposti antropologici. Un sistema economico partecipativo e cooperativo genera i plurali presupposti antropologici volti alla comprensione e realizzazione del bene comune inteso quale possibilità di accesso e redistribuzione dei beni umani, economici e naturali che tenga conto dell'intera "casa comune" che è il creato, nessuno escluso. Un sistema economico partecipativo e cooperativo promuove lo sviluppo di un profitto e di un capitale *umani* e non solo finanziari. Anche in questo campo, la figura di Maria può avere qualcosa da dire, dal momento che nella tradizione cristiana essa è stata legata allo sviluppo economico e sociale quale garante ora del rispetto della natura, ora dell'iniziativa umana.

51. Considerare la questione ambientale come intrinsecamente relazionale «ci impedisce – afferma la *Laudato si'* – di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati». ⁵² Anche qui, prima che morale, la questione è ontologica e antropologica: «non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia». ⁵³ Così come non c'è economia di sviluppo e di cittadinanza senza un'adeguata antropologia, dove l'umano non sia sostituito dal virtuale, dall'intelligenza artificiale, dall'algoritmo e dal numero e dalle mitologie criminali, mafiose e fondamentalistiche. Pertanto, l'ecologia integrale richiamata dal Papa, così come la stessa *New Economy* posta sotto il suo nome, non deve essere intesa individualisticamente, come una sorta di ecologismo romantico e morale della bellezza disincantata della natura, ma sgorga dalla piena consapevolezza che «tutto è connesso», «tutto è in relazione», come ribadito più volte nella *Laudato si'*. ⁵⁴

52. Si tratta di una "ecologia sociale", vale a dire della costruzione paziente di un ambiente umano quale garante e promotore dell'ambiente naturale ⁵⁵ attraverso una concreta economia della tenerezza alternativa alle economie dell'algoritmo, alle economie criminali e alle economie di guerra. Ed è proprio qui che si inserisce, secondo lo stesso papa Francesco, la figura di Maria: «Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore materno di questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano». ⁵⁶ (n. 241). Ella suscita il desiderio di un ambiente realmente umano e perciò soggetto familiare di un'ecologia sociale che sia garante e promotrice dell'ambiente naturale attraverso una concreta economia della tenerezza che, in quanto alternativa alle economie criminali e di guerra, generi cittadinanza, inclusività e dialogo.

53. È pertanto solo nell'orizzonte di questa reciprocità tra interiorità ed exteriorità, identità e alterità, sé e altro, che è possibile riscoprire – come afferma papa Francesco – «un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. L'ideale non è solo passare dall'esteriorità all'interiorità per scoprire l'azione di Dio nell'anima, ma anche arrivare a incontrarlo in tutte le cose» ⁵⁷ e, così, custodirle in un rinnovato e consapevole stile di vita che si fa progettualità, imprenditoria ed organizzazione economica, lotta alle mafie, alla criminalità, ai fondamentalismi violenti, al bullismo politico, impegno per la pace. L'incontro con Dio, come testimonia la figura di Maria, è sempre decisione e assunzione consapevole di uno stile di vita dove capacità contemplativa e impegno attivo si compenetrano l'una con l'altro in un mutuo richiamo e si misurano sulla tenerezza che sono in grado di condividere quale principio di unità nella diversità.

⁵² *Ibidem*, n. 139.

⁵³ *Ibidem*, n. 118.

⁵⁴ Cfr. *Ibidem*, nn. 70, 92, 117, 120, 138, 142.

⁵⁵ Cfr. *Ibidem*, nn. 5 e 48.

⁵⁶ *Ibidem*, n. 241.

⁵⁷ *Ibidem*, n. 233.

1. Unità nella differenza: un nuovo pensare e agire

54. All'origine delle odierne frammentazioni e contrapposizioni, spesso sfocianti nelle più varie forme di conflitto (di cui le mafie, la criminalità, i fondamentalismi religiosi, le contrapposizioni e gli scontri armati ricorrenti sono una manifestazione non secondaria), si nasconde la paura della diversità,⁵⁸ che l'economia dell'effimero tende ad acuire nello stesso momento in cui promette di rimuoverla attraverso l'omologazione. Ricostruire i tessuti dell'unità e dell'incontro, quindi, richiede al pensiero di compiere un balzo in avanti e di modificare radicalmente la sua logica abituale. Fino a che la diversità e la differenza vengono considerate ostili all'unità, allora la guerra sarà sempre alle porte, pronta a manifestarsi in tutta la sua carica distruttiva. Il primo principio indispensabile per la costruzione di un nuovo umanesimo è dunque quello dell'educazione a un nuovo pensiero, capace di tenere insieme l'unità e la diversità, l'uguaglianza e la libertà, l'identità e l'alterità. È il pensiero poliedrico.⁵⁹

55. Il pensiero poliedrico è un pensiero "di confine", "liminale", rispetto a cui la figura di Maria, donna di confine, dall'esistenza di confine e al confine, può indicare concrete forme di attuazione, dato che i confini da lei sperimentati (e rilanciati/rilanciabili nel tessuto culturale) sono stati confini aperti, ben diversi dai confini chiusi e ghezzanti perseguiti dalle mafie, dalla criminalità, dall'economia tecnocratica, dal bullismo politico e dai fondamentalismi violenti. Perciò, come scrive l'*Evangelii gaudium*, affinché germogli il fiore di un nuovo stile educativo «è necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi» (n. 74). In una parola, si tratta di comprendere che le diversità non solo non sono un ostacolo all'unità, non solo non la destabilizzano, ma – al contrario – le sono indispensabili, sono il suo orizzonte di possibilità: unità e differenza non si escludono, anzi si implicano. In caso contrario, saremmo di fronte a una unità soffocante, che uccide l'alterità, rendendo impossibile l'altro, ma anche sé stessa; oppure sperimenteremo un disordine caotico, nel quale le identità individuali sono reciprocamente indifferenti l'una all'altra, rendendo impossibile qualsiasi incontro.

56. Occorre quindi esercitare quel pensiero che articola l'unità nella distinzione e che considera la differenza come una benedizione per la propria identità e non come un pesante impedimento alla realizzazione di sé. Il lavoro educativo deve intervenire, innanzitutto, a questo livello, poiché – come ha ricordato papa Francesco in occasione della sua visita all'Università di Roma Tre – «le guerre cominciano dentro di noi quando non siamo in grado di aprirci verso gli altri, quando non siamo in grado di parlare con gli altri», quando – in altri termini – l'alterità viene considerata come un ostacolo all'affermazione dell'identità.

57. Nella prassi educativa, il nuovo pensare poliedricamente inaugura, di conseguenza, un esercizio dialogico a tutto campo, che coinvolge liberamente chiunque desideri operare per una autentica cultura dell'incontro e della legalità, dell'economia di sviluppo nella comune cittadinanza globale e nel comune impegno per la pace, dell'arricchimento reciproco, del dialogo interreligioso e dell'ascolto fraterno: «Anche nelle dispute, che costituiscono un aspetto ineliminabile della vita, bisogna sempre ricordarsi di essere fratelli e perciò educare ed educarsi a non considerare il prossimo come un nemico o come un avversario da eliminare»,⁶⁰ perché se «il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso da tale fraternità».⁶¹

58. In tal senso, risulta di cruciale rilevanza il ruolo del dialogo tra le religioni, poiché «è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose».⁶² È proprio nella prassi dialogica, infatti, che «impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare e di esprimersi. Con questo metodo, potremo assumere insieme il dovere di servire la giustizia e la pace, che dovrà diventare un criterio fondamentale di qualsiasi interscambio. Un dialogo in cui si cerchi la pace sociale e la giustizia è in sé stesso, al di là dell'aspetto meramente pragmatico, un impegno etico che crea nuove condizioni sociali».⁶³ E che crea nello stesso tempo nuove condizioni economiche, nuove prospettive all'idea di cittadinanza e nuove prospettive di pace all'interno del diritto nazionale e internazionale (non solo) umanitario.

59. Alla luce di queste considerazioni, non possiamo non evidenziare che un tale pensiero del dialogo e della

⁵⁸ Cfr. anche il recente *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace*, 1 gennaio 2020.

⁵⁹ Cfr. *Evangelii gaudium*, nn. 234-236.

⁶⁰ *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace*, 1 gennaio 2014.

⁶¹ *Laudato si'*, n. 92.

⁶² *Evangelii gaudium*, n. 250.

⁶³ *Ibidem*, n. 250.

pace debba sempre di più illuminare e orientare coloro che i cittadini hanno eletto alla gestione politico-economica della società civile. Non si dà mai autentica azione politica al di fuori di un pensiero e di una prassi del dialogo e della pace. **Pensiero e prassi intimamente legati alla figura di Maria, sia nel campo del dialogo tra le culture, sia del dialogo interreligioso.**

2. La relazione al centro

60. Tra i valori indispensabili per ricostruire un patto educativo, sembra importante sostare sul valore della **relazione educativa e sul valore di una società dell'educazione.** Con le parole di papa Francesco possiamo infatti ribadire che «se da un lato non dobbiamo dimenticare che i giovani attendono la parola e l'esempio degli adulti, nello stesso tempo dobbiamo avere ben presente che essi hanno molto da offrire con il loro entusiasmo, con il loro impegno e con la loro sete di verità, attraverso la quale ci richiamano costantemente al fatto che la speranza non è un'utopia e la pace è un bene sempre possibile. Lo abbiamo visto nel modo con cui molti giovani si stanno impegnando per sensibilizzare i leader politici sulla questione dei cambiamenti climatici. La cura della nostra casa comune dev'essere una preoccupazione di tutti e non oggetto di contrapposizione ideologica fra diverse visioni della realtà, né tantomeno fra le generazioni». **La figura di Maria quale giovane donna e poi educatrice (insieme a Giuseppe) di Gesù e la relazione educativa che si dispiega nella famiglia di Nazareth sono indicatrici di questo processo di incontro e di patto tra le generazioni.**⁶⁴

61. Come del resto conferma l'esperienza scolastica – **rimanendo la scuola di ogni ordine e grado una esigenza imprescindibile di qualsiasi percorso di cittadinanza, di legalità e di sviluppo integrale,** essendo lei stessa, insieme alla famiglia, il **“patto intergenerazionale” concretizzato in relazioni e strutture** – un'educazione fruttuosa non dipende infatti primariamente né dalla preparazione dell'insegnante né dalle abilità degli allievi, ma dalla qualità della relazione che si instaura tra loro, **ad immagine della qualità che anima la relazione “originaria” che è quella familiare.** Molti studiosi dell'educazione hanno sottolineato come non sia il maestro a educare l'allievo in una trasmissione a una sola direzione, né sia l'allievo che da solo costruisce la propria conoscenza, ma sia piuttosto la loro relazione a educare entrambi in uno scambio dialogico che li presuppone e allo stesso tempo li supera. **Uno scambio che, pur nelle specificità delle esperienze scolastiche e formative, “dilata” lo scambio dialogico familiare per farlo incontrare con lo scambio dialogico sociale e con lo scambio dialogico economico-lavorativo.**

62. Questo è, propriamente, il senso del mettere al centro la *persona* che è relazione. È essenziale per la persona umana il fatto che derivi sé stessa dall'altro: l'“io” deriva sé stesso dal “tu” e dal “voi”, è creato per il dialogo, per la comunione sincronica e diacronica. È solo l'incontro con il “tu” e con il “noi” apre l'“io” a sé stesso. La cosiddetta educazione antiautoritaria non è educazione, ma rinuncia all'educazione poiché non viene dato quanto noi siamo debitori di dare agli altri. La sfida della costruzione di una *società dell'educazione* si misura su questo ricentramento: “superare la falsa idea di autonomia dell'uomo, come un “io” completo in sé stesso, poiché diventa “io” anche nell'incontro collettivo con il “tu” e con il “noi”. **La sfida della costruzione di una società dell'educazione si misura su questo ricentramento anche nel modo di fare impresa, di innovare il lavoro, di generare sviluppo e cittadinanza, di diffondere la cultura della legalità, del dialogo e dell'incontro, della conoscenza reciproca e della cooperazione, di sostenere le iniziative di pace, contribuendo così alla creazione di una nuova governance (e delle varie forme di leadership ad essa connesse) “come processo continuativo mediante il quale interessi confliggenti possono essere composti e un'azione cooperativa può essere intrapresa”.**⁶⁶

63. La perdita della concezione dell'uomo/donna come essere costitutivamente relazionale e la sua riduzione a individuo assoluto, sbiadiscono le appartenenze dell'uomo/donna alle comunità naturali, a cominciare dalla famiglia; tutte le relazioni che si presentano come naturali, comprese quelle da cui origina la stessa vita dell'essere umano, cioè la relazione tra due genitori e quella tra genitori e figli, passano in secondo piano e possono essere considerate come liberamente manipolabili; l'appartenenza dell'uomo/donna a una comunità politica non viene più considerata come qualcosa di nativo, ma piuttosto come il risultato della costruzione di corpi politici artificiali (la politica stessa diviene dunque tecnica della progettazione e del funzionamento di queste costruzioni artificiali); in questo appannamento delle appartenenze (familiari, culturali, politiche, nazionali) l'individuo si trova solo di fronte allo stato ed al mercato, che appaiono peraltro sempre più alleati fra loro. In

⁶⁴ Udienda al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, 9 gennaio 2020.

⁶⁵ Cfr. *Christus vivit*, nn. 28-29.

⁶⁶ *Commission on Global Governance* 1995

questo senso la connaturale relatività dell'uomo/donna non può che portare verso un assetto politico-sociale autoritario, in cui il potere dello stato e del mercato non è limitato da altre forze sociali, ma si esercita senza ostacoli su un ammasso indifferenziato di individui.

64. In quest'ottica individualistica le relazioni tra gli esseri umani, non potendo essere naturali, non possono che essere frutto di un'imposizione oppure di una contrattazione che si presenta come libera. Sarà allora logico, in nome della libertà dell'individuo, opporsi alle relazioni imposte a far sì che l'individuo abbia solamente relazioni in cui egli stesso è entrato per propria libera scelta e in accordo con altri; tentazione perenne per chi detiene il potere, ovviamente, è quella di travestire da relazioni liberamente accettate rapporti che in realtà sono frutto di imposizione. Il ruolo, così, di molte relazioni asimmetriche in cui si esprime un rapporto di autorità tra i membri della relazione stessa risulta estremamente problematico, perché spesso è difficile poter vedere in esse il risultato di una libera contrattazione. È, però, necessario rendersi conto che l'educazione è possibile solamente sulla base di una fiducia nella bontà della vita e nell'apertura al futuro; solo assumendo questa fiducia o questa speranza (che certamente può ricevere alimento dalla fede, ma che può essere coltivata anche in una prospettiva laica, purché umanistica e non scientifica), l'educazione può avere un senso diverso da una pratica di fabbricazione di manufatti o di gestione di processi materiali. Differentemente l'educazione verrà sostituita da una forma di mera realizzazione di un prodotto utile agli scopi dello stato e/o del mercato.

65. Tutto ciò comporta la presa in carico concreta delle situazioni di partenza, non possiamo infatti nascondere il fatto che rischia di diventare assai astratto il discorso sulla centralità della persona in ogni processo educativo, **economico e di accesso alla legalità e alla cittadinanza**, se non si è disponibili ad aprire gli occhi sulla reale situazione di individualismo e relativismo, in cui versiamo, oltre a quella di povertà, di sofferenza, di sfruttamento, di diniego di possibilità, in cui versa molta parte della popolazione mondiale. E soprattutto se non si è disponibili a fare qualcosa **davanti a questa "disuguaglianza delle opportunità"**. Come ama esprimersi papa Francesco, bisogna agire sempre collegando la testa, il cuore e appunto le mani. **Molto fecondo, in questo contesto, appare il rapporto – particolarmente sentito ed espresso nella multiforme pietà popolare mariana – tra la figura di Maria e la promozione della legalità/cittadinanza, intesa come garanzia dell'uguaglianza delle opportunità e della comune partecipazione allo sviluppo del bene comune locale e globale, in opposizione a ogni logica di caste, di mafie, di criminalità e di conflitto armato.**⁶⁷

3. Il mondo può cambiare

66. Un ulteriore e fondamentale principio da rimettere al centro dell'agenda educativa è quello per il quale si afferma che **il mondo può cambiare, superando le tante forme di fatalismo e dell'inerzia da esso diffusa**. Senza tale principio, il desiderio umano, specie quello dei più giovani, viene privato della speranza e dell'energia necessaria a trascendersi, a sbilanciarsi verso l'altro. La questione è stata ben individuata nella *Caritas in veritate* di Benedetto XVI. Difatti, «talvolta nei riguardi della globalizzazione si notano atteggiamenti fatalistici, come se le dinamiche in atto fossero prodotte da anonime forze impersonali e da strutture indipendenti dalla volontà umana». ⁶⁸ In realtà, le cose non stanno così, per cui gli eventi culturali, storici ed economici che accadono intorno a noi, per quanto grandi siano, non devono essere letti come fatti indiscutibili, determinati da leggi assolute, **rispetto ai quali non esiste alcuna alternativa pensabile e praticabile.**⁶⁹ **La figura di Maria, nonostante alcune evidenti deviazioni religiose e culturali in alcune aree del mondo, fortemente problematiche per il loro costo umano, culturale, sociale, economico e politico, è quanto di più alternativo rispetto al paradigma del fato e al paradigma di un'esistenza fatalista inevitabilmente segnata dalla paura e dai tentativi di esorcizzarla.**

67. È questo poi il messaggio che papa Francesco ha desiderato restituire agli stessi giovani, quando, il 13 gennaio 2017, in occasione della pubblicazione del *Documento preparatorio* del Sinodo sui giovani, ha indirizzato loro una lettera. Uno dei passaggi più commoventi di quella missiva è il seguente: «A Cracovia, in apertura dell'ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più volte: "Le cose si possono cambiare?". E voi

⁶⁷ «La devozione mariana è un patrimonio religioso-culturale da salvaguardare nella sua originaria purezza, liberandolo da sovrastrutture, poteri o condizionamenti che non rispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà e solidarietà [...]. E possano i numerosi devoti della Vergine assumere atteggiamenti che escludono una religiosità fuorviata e rispondano invece ad una religiosità rettamente intesa e vissuta» (FRANCESCO, *Lettera al Presidente della PAMI*, 15 agosto 2020).

⁶⁸ BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 42.

⁶⁹ Possiamo qui ricordare l'acronimo inglese TINA: *There Is No Alternative*, diventato motto dell'ideologia e della pratica proprie al neoliberismo economico.

avete gridato insieme un fragoroso “Sì”. Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo!».

68. Oggi, quest’ultimo invito è rivolto a tutti coloro che hanno responsabilità politiche, amministrative, economiche, religiose ed educative: è tempo di ascoltare il grido che sale dall’intimo del cuore dei nostri giovani. È un grido di pace, un grido di giustizia, un grido di fratellanza, un grido di indignazione, un grido di responsabilità e di impegno al cambiamento rispetto a tutti i frutti perversi generati dall’attuale cultura dello scarto e dalle sue sistemiche economiche e criminali. Un grido che la figura di Maria amplifica e sostiene, soprattutto quando liberata dalle ipoteche che diverse forme di cultura patriarcale hanno proiettato su di essa in termini di simboli, immagini, ruoli e comportamenti sia nella società sia nelle comunità dei credenti. Un grido, dunque, che la figura di Maria amplifica e sostiene di pari passo con la promozione della dignità della donna e della relazione uomo/donna.

69. Ed è proprio nella forza di questo grido dei giovani – che trova sempre più spazio nelle numerose manifestazioni cui essi danno vita con i linguaggi ad essi propri – che tutti, specialmente coloro che sono impegnati in ambito educativo, civile, politico, economico, del dialogo tra le culture e tra le religioni, debbono trovare la forza per alimentare quella rivoluzione della tenerezza che salverà il nostro mondo sin troppo ferito. Emerge in tutto il suo vigore, quindi, l’esigenza di stimolare il fascino di un sano rischio e di risvegliare l’inquietudine per la realtà. Non casualmente entrambi sono costitutivi dell’economia della tenerezza, dell’essere e del fare impresa, dell’innovazione lavorativa, dell’impegno per l’altro condensato ed espresso nella cittadinanza, nel dialogo interreligioso, nelle iniziative per il mantenimento della pace.

70. Osare tale inquietudine è rischiare quell’uscita da sé che comporta «correre il rischio – come si legge nella *Evangelii gaudium* – dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo» (n. 88). Solo così il desiderio riprende slancio e diventa protagonista della propria esistenza, educando a stili di vita consapevoli e responsabili, cooperatori attivi della *New Economy* e alternativi a qualsiasi forma di economia tecnocratica, criminale e mafiosa, generativi di un nuovo sguardo di analisi e proposte politico-culturali che si sostanziano dei valori umani e della pace come loro propria ragion d’essere. È proprio usando bene il proprio spazio di libertà, infatti, che si contribuisce alla crescita personale e comunitaria: «non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente».⁷⁰

71. Il costante “corpo a corpo” con l’altro avviene sempre dentro una storia che porta con sé anche la memoria vivente (e in molti casi ancora operante) che non permette la costruzione della pace. Tale memoria vivente può essere vista come l’espressione concreta «che il conflitto, la violenza e le fratture fanno parte del funzionamento normale di una società».⁷¹ In questo caso, chi parlasse di riconciliazione e di perdono, come fanno il cristianesimo ed altre religioni, sarebbe semplicemente “fuori contesto” se non addirittura nocivo alla struttura stessa della realtà e del suo corretto sviluppo.

72. La memoria vivente che non permette la costruzione della pace può però essere percepita anche come un grido che chiama alla riconciliazione e al perdono. In questo caso, «non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezioni, però amare un oppressore non significa consentire che continui ad essere tale; e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. Al contrario, il modo buono di amarlo è cercare in vari modi di farlo smettere di opprimere, è togliergli quel potere che non sa usare e che lo deforma come essere umano. Perdonare non vuol dire permettere che continuino a calpestare la dignità propria e altrui, o lasciare che un criminale continui a delinquere. Chi patisce ingiustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché deve custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ama. Se un delinquente ha fatto del male a me o a uno dei miei cari, nulla mi vieta di esigere giustizia e di adoperarmi affinché quella persona – o qualunque altra – non mi danneggi di nuovo né faccia lo stesso contro altri. Mi spetta farlo, e il perdono non solo non annulla questa necessità bensì la richiede. Ciò che conta è non farlo per alimentare un’ira che fa male all’anima della persona e all’anima del nostro popolo, o per un bisogno malsano di distruggere l’altro scatenando una trafia di vendette. Nessuno raggiunge la pace interiore

⁷⁰ *Laudato si’*, n. 212.

⁷¹ *Fratelli tutti*, n. 236.

né si riconcilia con la vita in questa maniera. La verità è che “nessuna famiglia, nessun gruppo di vicini, nessuna etnia e tanto meno un Paese ha futuro, se il motore che li unisce, li raduna e copre le differenze è la vendetta e l’odio. Non possiamo metterci d’accordo e unirici per vendicarci, per fare a chi è stato violento la stessa cosa che lui ha fatto a noi, per pianificare occasioni di ritorsione sotto forme apparentemente legali”». ⁷²

73. Appare quindi doveroso che il grido dei giovani abbia modo di incontrare e di fare suo, nei molteplici linguaggi che verranno pensati, realizzati e comunicati, il grido della riconciliazione e del perdono. «Quanti perdonano davvero non dimenticano, ma rinunciano ad essere dominati dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. Spezzano il circolo vizioso, frenano l’avanzare delle forze della distruzione. Decidono di non continuare a inoculare nella società l’energia della vendetta, che prima o poi finisce per ricadere ancora una volta su loro stessi. Infatti, la vendetta non sazia mai veramente l’insoddisfazione delle vittime. Ci sono crimini così orrendi e crudeli, che far soffrire chi li ha commessi non serve per sentire che si è riparato il delitto; e nemmeno basterebbe uccidere il criminale, né si potrebbero trovare torture equiparabili a ciò che ha potuto soffrire la vittima. La vendetta non risolve nulla. Neppure stiamo parlando di impunità. Ma la giustizia la si ricerca in modo adeguato solo per amore della giustizia stessa, per rispetto delle vittime, per prevenire nuovi crimini e in ordine a tutelare il bene comune, non come un presunto sfogo della propria ira. Il perdono è proprio quello che permette di cercare la giustizia senza cadere nel circolo vizioso della vendetta né nell’ingiustizia di dimenticare». ⁷³

74. La storia consegna l’esistenza di un legame profondo tra la figura di Maria e il grido della riconciliazione e del perdono. Anche in questo caso, attraverso una sapiente e rispettosa opera di liberazione da non poche ipoteche culturali sedimentatesi nell’inconscio collettivo e nella prassi non solo dei cristiani, è quindi possibile attingere alla sua narrazione come ad un momento di apertura critica ad una realtà libera sia dal “pensiero unico” del colonialismo culturale, sia dagli scandali che non sono estranei alla vita e alle opere dei credenti.

LA MISSIONE

1. Educazione, economia e società

75. Nel suo *Messaggio per il lancio del Patto Educativo*, come già ricordato all’inizio, papa Francesco sottolinea con decisione l’urgenza di costituire un “villaggio dell’educazione”, nel quale ci si impegni per dare vita ad una rete di relazioni umane e aperte. Ha pure aggiunto che una tale impresa non sarà possibile senza l’attivazione, da parte di tutti, di un triplice coraggio: in primo luogo il coraggio di mettere al centro la persona, in secondo luogo il coraggio di investire le migliori energie con creatività e responsabilità, in terzo e ultimo luogo il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. **Questo triplice coraggio va posto nel cuore dei dinamismi educativi, economici, sociali e internazionali. La figura di Maria testimonia la molteplice redditività di tale triplice coraggio quando accolto, sostenuto e sviluppato.**

76. Specificando il primo punto, quello del coraggio di mettere al centro la persona, così si esprime papa Francesco: «Per questo occorre siglare un patto per dare un’anima ai processi educativi formali ed informali, i quali non possono ignorare che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare - secondo una sana antropologia - altri modi di intendere l’economia, la politica, la crescita e il progresso. In un percorso di ecologia integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni creatura, in relazione con le persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la cultura dello scarto». ⁷⁴

77. Si comprende bene a questo punto il profondo legame esistente **tra le encicliche *Laudato si’* e *Fratelli tutti*** e l’iniziativa del Patto Educativo, **insieme a quella della *New Economy***. Si tratta dunque di prendere coraggiosamente coscienza che la crisi ambientale e relazionale che viviamo può essere affrontata dedicando attenzione all’educazione **integrale** di chi domani sarà chiamato a custodire la casa comune **superando – alla luce della fratellanza e dell’amicizia sociale – i conflitti armati spesso giustificati dall’esistenza di necessità economico-naturali**, come osserva lo stesso papa Francesco: «È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi danni all’ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, e i rischi diventano enormi quando si pensa

⁷² *Ibidem*, nn. 241-242.

⁷³ *Ibidem*, nn. 251-252.

⁷⁴ *Messaggio per il lancio del Patto Educativo*.

alle armi nucleari e a quelle biologiche. Infatti «nonostante che accordi internazionali proibiscano la guerra chimica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo sviluppo di nuove armi offensive, capaci di alterare gli equilibri naturali».⁷⁵

78. L'educazione, «chiamata a creare una "cittadinanza ecologica"»,⁷⁶ può diventare un efficace strumento per costruire in una prospettiva di lungo periodo una società più accogliente e attenta alla custodia dell'altro e del creato. In altre parole, l'impegno educativo non si indirizza solamente ai beneficiari diretti, i bambini e i giovani, ma è un servizio svolto alla società nel suo complesso, che nell'educare si rinnova. La "cittadinanza ecologica" che il Papa stesso descrive alla luce della figura di Maria⁷⁷ è una cittadinanza *inclusiva*, dove l'accesso è dato "senza se e senza ma" a partire dall'accoglienza dei sofferenti *senza mai voltare le spalle al dolore*⁷⁸ e dove lo sviluppo si misura sull'impegno per la loro liberazione integrale e sulla costruzione dell'economia della tenerezza in alternativa all'economia dell'effimero e del virtuale tecnocratico, alle economie criminali e alle economie di guerra.

79. Inoltre, l'attenzione educativa può rappresentare un importante punto di incontro per ricostruire una trama di relazioni tra diverse istituzioni e realtà sociali, culturali, economiche e religiose: per educare un ragazzo c'è bisogno che dialoghino per un obiettivo comune la famiglia, la scuola, le religioni, le associazioni, i soggetti economici e la società civile in generale, così come la stessa comunità internazionale e le comunità religiose. A partire dall'urgenza formativa, dunque, è possibile contrastare la «silenziosa rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale».⁷⁹ Potremmo dire che l'educazione può essere ricompresa come cammino di formazione delle giovani generazioni e, allo stesso momento, come possibilità di revisione e rinnovamento di una società intera che, nello sforzo di trasmettere il meglio di sé ai più piccoli e nel contesto della sua appartenenza alla comunità internazionale, discerne i propri comportamenti ed eventualmente li migliora, facendo riferimento alle figure connettive che le culture e le religioni, nella loro stabile capacità di promuovere uno stabile incontro dialogale per la fratellanza umana e la pace universale,⁸⁰ sono in grado di offrire alla plurale famiglia umana. Tra di esse, la figura di Maria, donna ebrea, cristiana, musulmana.

2. Dentro la storia: il domani chiede il meglio dell'oggi

80. Ad avviso di papa Francesco, il secondo passo coraggioso verso un nuovo patto formativo consiste nell'avere la forza, come comunità (ecclesiale, sociale, economica, associativa, politica, internazionale), di offrire all'educazione le migliori energie che si hanno a disposizione. Si tratta, com'è evidente, di una scelta coraggiosa perché ogni scelta comporta anche il favorire un aspetto per metterne in secondo piano un altro. Quante realtà, oggi, mettono al servizio dei giovani il meglio che hanno? *Quale il contributo delle plurali realtà che si ispirano alla figura di Maria? Con quali obiettivi? Con quali mezzi?*

81. Se si pensa alla maggioranza delle società odierne, si nota chiaramente come le forze più creative e propositive siano poste a servizio della produzione e del mercato legati all'economia dell'effimero, all'economia dei numeri, all'economia degli algoritmi. I migliori giovani laureati e le menti più brillanti vengono spesso impiegate in grandi aziende orientate al guadagno, piuttosto che alla ricerca del bene comune. Non va nemmeno escluso che essi siano in qualche modo "cercati" dalle organizzazioni criminali e mafiose, o anche dai movimenti fondamentalisti e dalle lobbies della guerra. Contestualmente, il consumismo imperante richiede l'assenza, o solo la flebile presenza, di persone formate, capaci di spirito critico e di slancio relazionale. L'ideologia consumista, infatti, si nutre di individualismo e di incompetenza nella gestione di sé, perché è fuori dalla comunità che siamo più fragili ed è nell'incapacità della sobrietà che rispondiamo docilmente agli stimoli propagandistici ed omologanti.

82. Occorre allora il coraggio di una vera e radicale inversione di rotta: l'investimento, data la situazione presentata, è richiesto con la massima urgenza, perché è solo attraverso l'educazione che si può, realisticamente, sperare in un positivo cambiamento su una progettualità di lunga durata. Ciò che sarà deve avere il meglio

⁷⁵ *Laudato si'*, n. 57.

⁷⁶ *Ibidem*, n. 211.

⁷⁷ Cfr. *Ibidem*, n. 241.

⁷⁸ «Poiché tutti siamo molto concentrati sulle nostre necessità, vedere qualcuno che soffre ci dà fastidio, ci disturba, perché non vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questi sono sintomi di una società malata, perché mira a costruirsi voltando le spalle al dolore» (*Fratelli tutti*, n. 65).

⁷⁹ *Laudato si'*, n. 46.

⁸⁰ Cfr. *Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune*; *Fratelli tutti*, nn. 271-285.

di ciò che c'è. Chi sarà ha diritto al meglio di chi oggi è. **In che modo la figura di Maria spinge ad uscire da una logica conservativa e ad investire, uscendo fuori dall'imperativo del profitto immediato, dell'accumulo patrimoniale e della amministrazione delle strutture e dei beni avvinta sul presente e senza futuro?**

3. Educare a servire, educare è servire

83. Il terzo atto di coraggio richiesto, infine, da papa Francesco è quello di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Una tale indicazione, in verità, getta la giusta luce su un elemento davvero decisivo di ogni gesto educativo: nessun educatore riesce pienamente nella propria azione educativa se non si impegna a formare e a plasmare, in coloro che sono affidati alle sue cure, una piena e reale disponibilità al servizio degli altri, di tutti gli altri, di tutta la comunità umana, a partire da coloro che più presentano una situazione di fatica e di sfida. **Educare significa far crescere uomini e donne generativi, come nella famiglia di Nazareth. L'educazione parte dall'essere generati per condurre a generare vita al di fuori dei limiti imposti dalle appartenenze familiari e di sangue. L'economia è pienamente sé stessa quando partecipa a questa generazione di vita e alla vita, realizzandosi quale autentico soggetto educativo nei suoi attori, nelle sue attività, nei suoi mezzi e nella sua progettualità, dandosi un fine valoriale (economia di valore).**

84. Il vero servizio dell'educazione è l'educazione al servizio. **Ciò è vero anche in ambito economico, imprenditoriale e lavorativo, a condizione che si passi dalla logica del "cliente" da conquistare a quella del "cittadino" alla cui generazione cooperare. Si tratta di una diaconia istituzionale finalizzata a promuovere valori e interessi contribuendo alla protezione dei cittadini.**⁸¹ **Senza dimenticare l'ambito del dialogo interreligioso, come ricorda il Documento di Abu Dhabi: «Dalla fede in Dio, che ha creato l'universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l'universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere».**

85. Del resto, anche la ricerca educativa riconosce con sempre maggior chiarezza la dimensione centrale del servizio al prossimo e alla comunità come strumento e come fine dell'educazione stessa, pensiamo ad esempio al grande sviluppo della didattica del *Service Learning*. Questo genere di ricerche sta mostrando come il servizio possa essere non solo un'attività formativa tra le altre (l'importanza del volontariato nella formazione dei giovani è ben riconosciuta), ma più radicalmente come esso possa diventare il metodo fondamentale attraverso il quale tutte le conoscenze e le competenze possono essere trasmesse e acquisite. Potremmo indicare questo processo come uno sviluppo da un'educazione *al servizio* verso un'educazione *come servizio*, secondo la quale il prossimo è sia la via che la meta del cammino dell'educazione. **Un processo in cui i soggetti economici, quali autentici soggetti educativi, possono e debbono partecipare. Così come i soggetti religiosi, afferenti alle diverse comunità.**

86. Lasciamo, infine, un'ultima parola di riflessione ad Hannah Arendt, **donna ebrea al pari di Maria, Madre di Gesù**, la quale ha saputo in modo efficace e sintetico indicare quel che c'è veramente in gioco in ogni gesto educativo. Queste le sue illuminanti parole: «L'educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l'arrivo di esseri nuovi, di giovani. Nell'educazione si decide anche se noi amiamo tanto i nostri figli da non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balia di sé stessi, tanto da non strapparli di mano la loro occasione d'intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa di imprevedibile per noi; e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti».⁸²

⁸¹ In tale prospettiva possiamo leggere il contributo alla "normative europeanisation", Catalogo dei valori comuni della politica estera europea ex. art. 3 comma 5 del Trattato sull'Unione Europea.

⁸² HANNAH ARENDT, *Tra passato e futuro*, Garzanti, Torino 1999 [orig. 1961], 255.



BIBLIOGRAFIA

- Abeyasinghe R., Jayasekera R., "Violence in general hospital psychiatry unit for men", *Ceylon Medical Journal*, 2003, 48, pp. 45-47.
- Acquiaviva S., *La famiglia nella società*. In *Ritratto di famiglia degli anni '80*, Bologna, Laterza, 1981.
- Adinolfi M., *La terapia con la famiglia - un approccio relazionale*, Roma, Astrolabio, 1977.
- Adler A., *Aggressionstrieb im Leben in der Neurose*, in Heilen und Bilden, Munchen, 1922.
- Adorno T., *Minima moralia*, Torino, Einaudi, 1954.
- Alexander F., Staub H., *Il delinquente, il giudice e il pubblico*, tr. it., Milano, Giuffrè, 1958.
- American Psychiatric Association (2014), *DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Amore A. (2011), *L'infanticidio. Analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma.*, Milano, CEDAM.
- Ammon G., *Abrupter Durchbruch destruktive Aggression aes psychiatrisches Problem*, Berlin, Beitr., Gerichtl, Med. 1970, 27 (157-165).
- Anceschi A., *La violenza familiare*, Torino, Giappichelli, 2009.
- Andersen H.S.e coll., "Prevalence of ICD-10 psychiatric morbidity in random samples of prisoners on remand", *International Journal of Law and Psychiatry*, 1996, 19, pp. 61-74.
- Anderson A., *Approaches to the History of the Western Family: 1500-1914*, London, Macmillan, 1980.
- Andreoli V., *Voglia di ammazzare*, Milano, Rizzoli, 1996.
- Andreoli V., *Delitti*, Milano, Rizzoli, 2001.
- Andreoli V., *Il Lato Oscuro*, Milano, Rizzoli, 2002.
- Angermeyer M.C., Cooper B., Link B.G., Mental disorder and violence: results of epidemiological studies in the era of - institutionalization, *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 1998, 33, pp. 61-66.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, parte generale, Milano, Giuffrè, 1997.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, parte speciale, Milano, Giuffrè, 2001.
- Antonietti A., Romano C., Il fenomeno dell'omicidio nella città di Brescia (1976-1998), in: *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, 1999, p. 359 e ss.
- Appelbaum P.S., Robbins P.C., Monahan J., "Violence and delusions: data from the MacArthur Violence Risk Assessment Study", *American Journal of Psychiatry*, 2000, 157, pp. 566-572.
- Ardirò A., Donati P., *Famiglia e industrializzazione*, Milano, FrancoAngeli, 1976.
- Ariès P., *Padri e figli*, Roma-Bari, Laterza Editore, 1999.
- Ariès P., Duby G. (a cura di), *La vita privata*, Roma-Bari, Laterza (vol. I: *Dall'impero romano all'anno Mille*; vol. II: *Dal feudalesimo al Rinascimento*; vol. III: *Dal Rinascimento all'Illuminismo*; vol. IV: *L'Ottocento*; vol. V: *Il Novecento*).
- Arsenault L. e coll., "Mental disorders and violence in a total birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 2000, 57, pp. 979-986.
- Ash D.H., Galletly C., Haynes J., Braben P., "Violence, self-harm, victimization and homelessness in patients admitted to an acute inpatient unit in South Australia", *International Journal of Social Psychiatry*, 2003, 49, pp. 112-118.
- Ashley M.C., "Outcome of 1000 case paroled from the Piddle Town State Hospital", *New York State Hospital Quarterly*, 1992, cap. 8, p. 64.
- Assemblea Regionale Siciliana, Commissione regionale antimafia, Inchiesta sulla condizione giovanile siciliana.
- Averill J.R., *Studies on anger and aggression. Implications for theories of emotion*, in *American Psychologist*, 38, pp. 1145 e ss.
- Baldry A.C., *La violenza domestica: il lato oscuro della famiglia*. In M. Barbagli, *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 183-210.
- Baldry A.C., *La violenza domestica: miti e realtà*. In F. Montecchi (a cura di), *Gli abusi all'infanzia: I diversi interventi possibili*, Milano, FrancoAngeli, 2005.
- Baldry A.C., *Dai maltrattamenti all'omicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2006.
- Baldry A.C., *La violenza sulla donna in famiglia*. In U. Zizzoli e M. Pissacroia (a cura di), *Trattato generale degli abusi e delle dipendenze*, Padova, Piccin, Vol. I, pp. 489-495.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983.
- Bandini T., "La valutazione psichiatrica forense della pericolosità", *Rassegna di Criminologia*, R. C., 1981, XII, pp. 55-68.
- Bandini T., Gatti U., Traverso G.B., *Omicidio e controllo sociale, crimine e devianza*, Milano, Franco Angeli, 1983.
- Bandini T., Gatti U., Marugo M.I., Verde A., *Criminologia*, Milano, Giuffrè, 1991.
- Bandini T., Di Marco E., Considerazioni criminologiche su due casi di omicidio nell'ambito della famiglia, in *Rassegna di Criminologia*, 1973,4,1.
- Bandini T., Gatti U., Marugo M.I., Verde A., *Criminologia, Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 1991.
- Bandini T., Gatti U., Traverso G.B., *I comportamenti violenti in ambiente urbano*, in: Canepa G. (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 79.
- Bandura A., *Aggression*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1973.
- Barbagli M., (a cura di), *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1988.

- Barbagli M., Colombo A., Savona E., *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2003.
- Barbagli M., Gatti U., *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- Barbier R., *Violence symbolique et pédagogie institutionnelle*, L'homme et la société, pp. 31-32, 1974.
- Barbieri A., *Mezzogiorno, criminalità, giovani, omicidi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1981.
- Barlow K., Grenyer B., Ilkiw-Lavalle O., "Prevalence and precipitants of aggression in psychiatric inpatients units", *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 2000, 34, pp. 967-974.
- Baron J.N., Reiss P.C., Same Time, Next Year: Aggregate Analysis of The Mass Media and Violent Behavior, in *American Sociology Review*, vol. 50/3. pp. 347-363, 1985.
- Bartoli R., Pelissero M., Seminara S., *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, Giappichelli, 2022.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, in Opere di Cesare Beccaria, Milano, Bettoni, 1824, p. 113.
- Bernardi U., *Famiglia e sviluppo sociale nelle opere di Frèdèric Le Play*, Milano, Jaca Book, 1981.
- Berti G., *Dell'imputabilità legale considerata in ordine alle principali malattie mentali*, Torino, Botta, 1865.
- Bettin G., *L'erede di Pietro Maso, una storia dal vero*, Milano, Feltrinelli, 1992.
- Bianchi G. C., Lineamenti di Antropologia, *Quaderni di Antropologia*, Milano, Edizioni di Antropologia, 1992.
- Bisi S., Buscamì S., L'omicidio volontario nella città di Roma (1981-1983)"- *Quaderni del Girs* nr. 8, 1988.
- Bisi S., *Genitori e figli: un rapporto contraddittorio, Le opinioni di tremila genitori italiani*, Milano, FrancoAngeli, 1999.
- Bisi S., Roma il fenomeno criminale, Biblioteca di cultura 92/Bulzoni Editore, 1976.
- Bisio B., Sui rapporti fra insufficienza mentale e infanticidio per causa d'onore, *Quaderni di Criminologia Clinica*, 1975, 381-402.
- Bonavolontà L. M., *Il nuovo processo penale nel suo aspetto pratico*, Milano, Giuffrè Editore, 2000, cap. III, pag. 76 e segg.
- Bonifazi A. (2005), *Psicologia e investigazione nei reati violenti: aspetti teorici ed applicazioni operative*, in Serra C. (a cura di), Nuove proposte di Criminologia Applicata, Giuffrè, Milano.
- Bonifazi A. e Giambra B. (2005), *Criminalità femminile* in Serra C. (a cura di) *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, pagg. 281-283. Milano: Giuffrè.
- Boon J, Sheridan L. (a cura di), *Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment*, 2002, Chichester, John Wiley e Sons, pagg. 83-104.
- Borasio V., Omicidio e rapporto di coppia. *Rassegna di criminologia*, XIII, 1, pag. 21-23, 1982.
- Bowlby J., Forty-four Juvenile Thieves, in *International Journal Psychoanalysis*, 25/19, 1944.
- Brennan F.F. "Mentally ill aggressiveness. Popular delusion or reality", *American Journal of Psychiatry*, 1964, 120, p 1181.
- Brennan P.A., Mednick S.A., Hodgins S., "Major mental disorders and criminal violence in a danish birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 2000, 57, pp. 490-500.
- Brenner C., *The psychoanalytic concept of aggression*, New York, Int. Psycho-Anal., 1971, 52/2 (137-144).
- Brezinka C., Huter O., Biebl W., Kinzl J.: Denial of pregnancy: abstetrical aspects, *Journal Psychosom Obstet Ginecal*, 15, 1-8, 1994).
- Broderick C.B., *Beyond the Five Conceptual Frameworks: A Decade of Development in Family Theory*, in Journal of Marriage and the Family, 1971.
- Broderick C.B., *Beyond the Five Conceptual Frameworks: A Decade of Development in Family Theory*, in Journal of Marriage and the Family, 1971.
- Burgess E. W., Locke H. J., *The Family from Institution to Companionship*, New York, American Book Co., (II ed. 1960), 1945.
- Burgess E.W., H. J. Locke, *The Family from Institution to Companionship*, New York, American Book Co., (II ed. 1960), 1945.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene* (1764), ried. A cura di F.Venturi, Milano, Einaudi, 1965.
- Campanili G., (a cura di), *La stagione della famiglia. La vita quotidiana nella storia d'Italia dall'unità agli anni Settanta*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1994.
- Canepa G, *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985.
- Canepa G., Traverso G.B., "Mental disease and criminalità. An introduction" *Rassegna di Criminologia*, 1979, X, pp. 408-414.
- Cantwell D.P., *The Hyperactive Child*, New York, Spectrum, 1975.
- Caraccioli I., L. 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore. Leg. Pen. 1982, p. 27.
- Carlisle A., "Dissociation and violent criminal behavior", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 1991.
- Carmagnini G., *Elementi di diritto criminale*, trad. it., Milano, Sanvito, 1863, p. 349.
- Casey J., *La famiglia nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1991.
- Catalano C. e Cerquetelli G., *Psicologia e psicopatologia della gelosia*, Il lavoro neuropsichiatrico, 13, 213, 4, 1953.
- Catanesi R. Troccoli G., La madre omicida. Aspetti criminologici. *Rassegna di Criminologia*, 2, 1994.
- Catamario A., *Linee di Antropologia Culturale*", Roma,

- Cangemi Editore, 1996.
- Celesti R., G. Ferretti: L'omicidio volontario nell'ambito della famiglia. Casistica del settore medico legale genovese nel quinquennio 1968-1982. *Rassegna di Criminologia*, XII (2), pp. 257-280, 1984.
- Chesney Lind M.: *The Female Offender – Girls Women and Crime*. Sage Publications Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.
- Clark S.A., *Matricide: the Schizophrenic Crime?*, in: *Medicine, Science and the Law*, 33,3,1993.
- Cloninger C.R., Reich T., Guze S.R., Genetic-environmental Interactions and Antisocial Behavior, in R.D. Hare e D. Schalling (Eds.): *Psychopathic Behavior: approaches to Research*, New York, John Wiley, 1978.
- Cohen L.H., Freeman H., "How dangerous to the community are State Hospital patients?", *Conn. Med.*, 1945, 9, p 967.
- Coluccia A., Lorenzi L., Strambi M., *Infanzia maltrattata*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XIII^a legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Relazione di minoranza sulla criminalità organizzata in Campania, relatore sen. Michele Florino, Doc. XXIII, n. 46-ter.
- Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XIII^a legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Relazione di minoranza sulla criminalità organizzata in Campania, relatore sen. Emiddio Novi, Doc. XXIII, n. 46-bis.
- Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XVII^a legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione conclusiva on. Rosy Bindi, Doc. XXIII, n. 38.
- Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, XVII^a legislatura, Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, documento conclusivo per l'indagine conoscitiva (relatore on. Sandra Zampa).
- Coda S. (2001), *Coppie criminali* Centro Scientifico Editore, Torino.
- Correra M., P. Martucci, *Elementi di Criminologia*, Cedam, Padova, 1999.
- Costanzo S., Barducci M.C., Bruno F., Il matricidio, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti (a cura di) F. Ferracuti Trattato di criminologia medicina e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, cap. 7.6, p. 165 e ss.
- Costanzo S., *Famiglie di sangue*, Milano, FrancoAngeli, 2003.
- Côtè G., Hodgins S., "Co-occurring mental disorders among criminal offenders", *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law*, 1990, 18, pp. 271-281.
- Côtè G., Hodgins S., "The prevalence of major mental disorders among homicide offenders", *International Journal of Law and Psychiatry*, 1992, 15 pp. 89-99.
- Crepet P., *Cuori violenti*, Milano, Feltrinelli, 1995.
- Crimmins S., Langley S., Brownstein H.H., Spunt B.J., Convicted women who have killed children: a self-psychology perspective. *Journal of Interpersonal Violence*, n. 12, (1), pp. 49-69, 1997.
- D'Andria M., L'art. 578 del c.p., in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. XI, Tomo primo, I delitti contro la famiglia, I delitti contro la persona, Libro II, artt. 556-599, a cura di M. D'Andria, L. Di Paola, F. M. Iacoviello, M. M. Piano, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 178 e179.
- Dalla Volta A., *Dizionario di psicologia*, 3^a ed., Firenze, Giunti Barbèra, 1974.
- Dalton K., Menstruation and crime, *British Medical Journal* 2. 1752-1953, 1961.
- Daniel A.E., Robins A.J., Reid J.C., Wilfley D., "Lifetime and six-month prevalence of psychiatric disorders among sentenced female offenders", *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law*, 1988, 16, pp. 333-342.
- De Cataldo Neuburger L. (a cura di), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, Cedam, 1996, pp. 57-73.
- De Fazio F., Liberto S., Gallini I., Il ruolo criminogenetico e criminodinamico delle armi da fuoco nell'omicidio, in G. Canepa, *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985.
- De Greef E., *Ames criminelles*, Parigi, Ed. Castermann, 1946.
- De Greef E., *Introduction à la criminology*, Louvain, Edition de l'écrou, 1037.
- De Leo D., Il delitto di infanticidio: l'approccio medico forense e lo stato della Giurisprudenza. In Giusti G. (a cura di), *Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini*, vol. V, Padova, Cedam, 1999.
- De Leo G. e Patrizi P., *La spiegazione del crimine*, Bologna, Il Mulino, 1992.
- De Leo G., *Appunti di psicologia della criminalità e della devianza*, Roma, Bulzoni, 1987.
- De Leo G., Bollea G., Il parricidio in età evoluta, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, trattato di Criminologia e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, n.7.
- De Luca R., *Anatomia del serial killer 2000*, Milano, Giuffrè, 2001.
- De Luca R., *Anatomia del serial killer*, Milano, Giuffrè, 1998.
- De Luca R., Omicidio e suicidio, in *Proposte di criminologia*

- logia applicata, (a cura di) C. Serra, Milano, Giuffrè, 2000, cap. V, p. 210 ss.
- De Pasquali P., *Figli che uccidono*, Catanzaro, Rubbettino, 2002.
- De Singly F., *Le soi, le couple et la famille*, Paris, Nathan, 1996
- Di Bello G., Meringolo P., *Il rifiuto della maternità, L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 74-77.
- Di Cristofaro Longo G., *Identità e cultura*, Roma, edizioni Studium, 1993.
- Di Girolami F., Nesci D.A.: L'uxoricidio in Italia. *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 1-2, pp. 461-476, 1980.
- Di Girolami F., Nesci D.A.: L'uxoricidio in Italia. *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 1-2, pp. 481-503, 1981.
- Diurni G., *L'omicidio*, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1970.
- Dobash E.R., R. Dobash, *Violence against wives: a case against the patriarchy*, New York, Free Press, 1979.
- Dollard J., *Frustration and Aggression*, New Haven, 1939.
- Dollard J., Miller N.E., Doob L. W., Mowrer O.H., Sears R.R., *Frustrazione e aggressività*, tr. It., Firenze, Giunti-Barbera, 1967.
- Donati P., *Crisi della famiglia e mezzi di informazione di massa, i AA.VV., Mass media, famiglia e trasformazione sociali*, Firenze, Sansoni, 1980.
- Donati P., *Famiglia e politiche sociali*, Milano, Angeli, 1981.
- Donati P., Ferrucci F., (a cura di), *Lineamenti di sociologia della famiglia. Un approccio relazionale all'indagine sociologica*, Roma, NIS, 1989.
- Donati P., *Il declino demografico e le trasformazioni della famiglia, in Trasformazioni economiche, mutamenti sociali e nuovi miti collettivi*, Milano, Edizioni Paoline, 1991.
- Donati P., *La famiglia come relazione sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1988.
- Donati P., *La famiglia nella società relazionale. Nuove reti e nuove regole*, Milano, FrancoAngeli, 1986.
- Donati P., *Manuale di sociologia della famiglia*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Donati P., *Sociologia della famiglia*, Bologna, Clueb, 1978.
- Donati P., *Teoria relazionale della società*, Milano, FrancoAngeli, 1991.
- Douglas John E., Burgess Ann W., Burgess Allen G., Ressler Robert K. *Crime Classification Manual: a standard system for investigating and classifying violent crimes 3 ed.* (2013), seconda edizione italiana a cura di M. Picozzi (2016) Ed. Ermes srl Milano.
- Douglas J., Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler R., *Crime Classification Manual*, New York, Lexington Books, 1992.
- DSM-IV-TR, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, Masson, 2004.
- Durkheim E., *La famille conjugale*, ristampato in Id., *Textes 3., Functions sociales et institutions*, Paris, Editions de Minuit, 1975, p. 35-49.
- Durkheim E., *Textes 1. E'lement d'une theorie sociale*; Id., *Textes. Religion, moral, anomie*; Id., *Textes 3. Functions sociales et institutions*, Paris, Editions de Minuit, 1975.
- Dutton D.G., Male neurobiology of abandonment homicide, *Aggression and Violent Behavior*, 2002, 7, pp. 407-421.
- Dutton D.G., *The batterer: a psychological profile*, New York, Basic Books, 1995.
- Dutton D.G., *The domestic assault of women*, Vancouver, Canada, University of British Columbia, 1995.
- Dutton D.G. Male abusiveness in intimate relationships, *Clinical Psychology Review*, 1995, 15 (6), pp. 567-581.
- Dutton D.G., Kerry G., Modus operandi and personality disorder in incarcerated spousal Killers, *International Journal of Law and Psychiatry*, 1999, 22, pp. 287-300.
- Dutton D.G., Kropp P.R., A review of domestic violence risk instruments, *Trauma, Violence e Abuse*, 2000, 1, pp. 171-181.
- Dutton D.G., Treatment of Assaultiveness, in D.G. Dutton, D.L. Sonkin (a cura di), *Intimate Violence: Comtemporary Treatment Approaches*. New York, Haworth Press, 2003.
- Elliot F. A., Neurological Findings in Adult Minimal Brain Dysfunction and the Dyscontrol Syndrome, *J.Nerv. Ment. Dis.*, 1882, 170, pp. 680 - 687.
- Elliott F.A., *I fattori neurologici del comportamento umano*, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, a cura di Franco Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, n. 7, cap.7. 2, p. 82.
- Eronen M., Hakola P., Tiihonen J., "Factors associated with homicide recidivism in a 13-years sample of homicide offenders in Finland", *Psychiatric Services*, 1996, 47, pp. 403-406.
- Eronen M., Hakola P., Tiihonen J., "Mental disorders and omicida behavior in Finland", *Archives of General Psychiatry*, 1996, 53, pp. 497-501.
- Eronen M., Tiihonen J., Hakola P., Factors associated with homicide in a 13-year sample of homicide offenders in Finland", *Psychiatric Services*, 1996, 47, pp. 4043-406
- Eronen M., Tiihonen J., Hakola P., " Schizophrenia and omicida behavior" *Schizophrenia Bulletin*, 1996, 22, pp. 83-89.
- Eschilo, *Oresteia*, Milano, Garzanti, 1978.
- Esquirol E., *Des maladies mentales*, Parigi, J. B. Balieere, 1938.
- Eures, *L'omicidio volontario in Italia. Aggiornamento statistico 2009-2010 sull'omicidio in famiglia*, 2012.

- Eurispes, *Rapporto Italia 2011*.
- Feltrami S., Marini R., Petrucci R., *Codice Penale*, Napoli, Simone Editore, 2002.
- Fenichel O., *Trattato di psicoanalisi*, Roma, Astrolabio, 1951.
- Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di Criminologia Medicina Criminologia e Psichiatria Forense*, vol.8, *Criminologia e psichiatria forense delle condotte abnormi sessuali normali, abnormi e criminali*, Milano, Giuffrè, 1988.
- Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di Criminologia Medicina Criminologia e Psichiatria Forense*, vol.16 *La psichiatria forense speciale*, Milano, Giuffrè, 1988.
- Ferrarotti F., *Manuale di Sociologia*, Roma-Bari, Laterza, 1997.
- Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di Criminologia Medicina Criminologia e Psichiatria Forense*, vol. 7, *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, Milano, Giuffrè, 1988.
- Ferracuti F., Wolfgang W.E., *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 254.
- Ferrarotti F., *Manuale di Sociologia*, Roma-Bari, Laterza, 1997.
- Ferrarotti F., *Società*, Milano, Mondadori, 1980.
- Ferrarotti F., *Trattato di Sociologia*, Torino, Utet, 1994.
- Ferrarsi A. O., Giorda G., Parricidio. Tipologia e dinamiche emotive di un orrore, in *Psicologia Contemporanea*, 1995, n.131, pp.18-25.
- Filice Fabrizio, *La violenza di genere*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.
- Ferri E., *L'omicidio*, Torino, Bocca, 1895, p. 4.
- Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale*, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2001.
- Fiori M., *Satanismo e sette religiose*, Firenze, Aleph Edizioni, 2000.
- Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2002.
- Fornari U., Aspetti nosografici e psichiatro-forensi del reato d'impeto, in: Schenardi C. (a cura di), *Il reato d'impeto*, Padova, Edizioni sapere, 1994.
- Fornari U., Gasca G., Criminogenesi e criminodinamica della psicosi maniaco-depressiva. *Minerva Medico Legale*, 1968, 88/5, pagg. 201-235.
- Fornari U., *Monomania omicida*, Torino, Centro Scientifico Editore, 1997.
- Fornari U., Monomania, discontrollo omicida, sindromi marginali, in: *Psychopathologia*, 1987.
- Fornari U., *Psicopatologia e Psichiatria forense*, Torino, Utet, 1989.
- Fornari U., Tendenze della ricerca sull'omicidio. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1983., p. 42.
- Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2010, p. 401.
- Francia A., Pintucci R., Traverso G.B., Considerazioni criminologiche, in tema di Infanticidio, *Rassegna di Criminologia*, XVI, 2, pagg. 301-315, 1974.
- Freud S., *Il tramonto del complesso edipico*, Torino, Università Scientifica Boringhieri 1980, Vol. X.
- Freud S., *Introduzione alla psicoanalisi*, tr. it., Torino, Universale Scientifica Boringhieri, 1989.
- Freud S., *Opere*, tr. it., Torino, Boringhieri, 1967-1993.
- Fromm E., *Anatomia della distruttività umana*, Milano, Arnoldo Editore, 1975, p. 18.
- Frosch J., The relation between acting out and disorders of impulse control, *Psychiatry*, v. 40, 295, 1977.
- Fugare R., Roy R., *Le passage à l'acte figlicide*, in *Le passage à l'acte*, Massam Paris, 1988.
- Gabbard G.O., *Psichiatria psicodinamica*, Milano, Cortina, 1995
- Galimberti U., *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 1992.
- Galimberti U., *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 2006.
- Galimberti U., *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 2019.
- Galli R., *Nuovo corso di diritto penale*, Milano, Wolters Kluwer, Cedam, 2017.
- Gallino L., *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet, pp. 720 e 721.
- Galtung J., Violence, Peace and Peace Research, *Journal of Peace Research*.
- Garofano L., *Delitti imperfetti, sei casi per il Ris di Parma*, Milano, Marco Tropea, 2005.
- Gatti G. *Codice di Procedura Penale*, Casoria, Simone, 2001.
- Gatti U., Traverso G.B., "Malattia mentale e omicidio. Realtà e pregiudizi sulla pericolosità del malato di mente", *Rassegna di Criminologia*, 1979, X, pp. 77-90.
- Gelles R.I., *The Violent Home: A Study of Physical Aggression Between Husbands and Wives*, Sage Publications, Newbury Park, London, New Delhi, 1972.
- Gerchow J., Die arztlich-forensische Beurteilung von Kindesmonder-inner. In T. Harder, The psychopathology of infanticide. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 43, pp. 196-245, 1967.
- Gergen K.J., Gergen M.M., *Psicologia sociale*, Bologna. Il Mulino, 1996, p. 291.
- Gibbens T.C.N., "Literature overview on recent European and North American research on the relationship between mental illness and criminality", *Rassegna di Criminologia*, 1979, X, pp. 431-449.
- Gillies H., *Murder in the West of Scotland*, in: *British Journal of Psychiatry*, 111, 1965, p. 1087 e ss.
- Giusti G., M. Bacci, Le radici della violenza, in: *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, 1992, p. 267 e ss.
- Giusti G., M. Bifano, L'omicidio in famiglia a Roma dal 1990 al 1995 attraverso le sentenze delle Corti d'Assise

- e la cronaca de "Il Messaggero", in: *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1996, p. 1407 e ss.
- Giusti G., P. Enrico, L'omicidio in famiglia: Italia 1998, in *Rivista italiana di Medicina Legale*, XXIII, 2000, p. 517.
- Giusti G., Paolantonio E., L'omicidio in famiglia: in Italia 1988" in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXVII p. 517 e ss. 2000.
- Giusti G., T. Cipriani, L'omicidio volontario a Latina e provincia 1949-1994, in: *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1997, p. 133 e ss.
- Glen O. Gabbard (2007), *Psichiatria Psicodinamica* quarta edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Gottlieb P., Gabrielsen G., Kramp P., "Psychotic Homicides in Copenhagen from 1959 to 1983", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 1987, 76, pp. 285-292.
- Grassi L. e coll., "Characteristics of violent behavior in acute psychiatric inpatients: a 5 years Italian study", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 2001, 104, pp. 273-279.
- Greco O., Maniglio R., "Malattia mentale e criminalità", *Rassegna Italiana di criminologia*, 2007, anni I, n. I, p. 112.
- Green C.M., *Matricide by Sons*, in *Medicine, Science and the Law*, 21, 1981, p. 207 e ss.
- Greenberg W.M., Convit A., "Hospitalized insanity acquittees' level of functioning", *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law*, 1994, 22, pp. 85-93.
- Greger J. "Killing by Schizophrenic Mothers of Their Own Children", *Psychiat. Clin.*, 1969, 2/1, 14/24;
- Greger J., *Killing by Schizophrenic Mothers of Their Own Children*, *Psychiat. Clin.*, 1969, 2/1, pp. 14/24.
- Grossman L.S. e coll., "State psychiatric hospital patients with past arrests for violent crimes" *Psychiatric Services*, 1995, 46, pp. 790-795.
- Grosso G., *Storia del diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1965.
- Guerry A.M., *Essais sur la statistique morale de la France, précédé d'un rapport à l'Académie royale des sciences*, Paris, 1833.
- Guze S.B., "Psychiatric disorders and criminality", *Journal of the American Medical Association*, 1974, 227, p. 641.
- Harris C., *La nostra specie*, Milano, Rizzoli, 1991., cap. 46, p. 163.
- Hartmann H., *Essay of Ego Psychologie*, Int. Universit. Press., New York, 1964.
- Hesnard A., *Psicologia del delitto*, Milano, Giuffrè, 1966.
- Hill R., Harsen D.A., *The Identification of Conceptual Frameworks Utilized in Family Study*, in, *Marrige and Family Living*, 22, 1960.
- Hillman J., *Il codice dell'anima*, Firenze, ed. Adelphi, 1996.
- Hodgins S. e coll., "Mental disorder and crime:evidence from a Danish birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 1996, 53, pp. 489-496.
- Hodgins S., "Mental disorder, intellectual deficiency, and crime: Evidence from a birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 1992, 49, pp.476-483.
- Hoffbauer J.C., *Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets*, Paris, Baillière, 1827.
- Holman T.B., Burr W.R., *Beyond the Beyond: The Growth of Family Theories in the 1970s*, in *Journal of Marriage and the Family*, 1980.
- Holmes R.M. e Holmes S.M., (1996), *Profiling Violent Crimes*, Sage Thousand Oaks.
- Hook S., *Violence*, in *Enciclopedia of the Socila Sciences*, vol. XV, New York, 1935.
- Horney J., *Mestrual ycles and criminal responsibility*, *Law and Human Behavior 2*: pp.25-36, 1978.
- Iadecola G., *Medicina Legale per l'attività di polizia giudiziaria*, Roma, Laurus Robuffo, 2003.
- Iadeluca F., *Fenomenologia dei serial killer*, Roma, Europolis, 2005.
- Iadeluca F., *Fenomenologia degli omicidi in famiglia*, Roma, Europolis, 2006.
- Iadeluca F., Il figlicidio, in *Rassegna dell'Arama dei Carabinieri*, n.4/2003.
- Iadeluca F., *Temi di criminologia*, (a cura di) G. Marotta, Milano, Led., 2003.
- Iadeluca F. (a cura di), *Manuale del Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi* voll. 27, Città del Vaticano, 2022.
- Iadeluca F. (a cura di), *Compendio del Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi* voll. 25, Città del Vaticano, 2021.
- Iadeluca F. (a cura di), *Il grande dizionario enciclopedico delle mafie, del terrorismo internazionale e della storia dell'eversione*, voll. 4, Città del Vaticano, 2023.
- Iadeluca F. (a cura di), *Relazione annuale del Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi* voll. 48, Città del Vaticano, 2022.
- Iadeluca F. (a cura di), *Relazione annuale del Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi* voll. 28, Città del Vaticano, 2021.
- Intini A., Casto A. R., Scali, D.A., *L'investigazione di polizia giudiziaria*, Roma, Laurus Robuffo, 2003.
- Izzo A, *Storia del pensiero sociologico*, Bologna, Il Mulino, 1994, parte seconda, p. 152,
- Johnson A.M., *Juvenile Delinquency*, in *American Handbook of Psychiatry*, a cura di S. Arieti, New York, Basic Books, pp. 840-856.
- Johnson A.M., Szurek S.A., *Etiology of Antisocial Behavior in Delinquents and Psychopaths*, in *Journal Amer.MedicalAssc*, n.,154, pp. 814 e ss.
- Karakus e coll., "Filicide cases in Turkey, 1995-2000", *Croat Medical Journal*, 2003, 44, pp. 592-595.

- Kennedy H., *Anger and irritabilità*, in *British Journal of Psychiatry*, 161, p. 145.
- Klama J., *L'aggressività, realtà e mito*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
- Konig R., *Old Problems and New queries in Family Sociology*, in R.Konig - R. Hill (a cura di), *Families in East and West*, Paris, Mouton, 1970.
- Krafft-Ebing R., *Trattato clinico-pratico delle malattie mentali*, (trad. dalla II edizione originale, 1884), Torino, Bocca, 1885-1886.
- Krauskopf L. "Die Kindestotung in Deutschland Frankreich und der Schweiz", Druck Henzi, Koniz, 1971;
- Kunkel W, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1973.
- L'omicidio in famiglia: Italia 1998 in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXVII, fasc. 2, pp. 517-42, Paolantonio E., 2000.
- Lange E, Schauman U., *Special Psychiatric-Psychological Aspects in expert Opinions on Woman Accused of Infanticide*, *Medicolegal Borderline Questions*, Fischer Jena 1971.
- Lanza L., *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 101.
- Lanza L., *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Laplanche J., Pontalis J.B., *Enciclopedia della psicoanalisi*, Roma-Bari, Laterza, 1974, vol. I, p. 8.
- Laslett P., Wall R., (a cura di), *Household and Family in Past Time*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lelliott P., Wing J., Clifford P., "A National audit of new long-stay psychiatric patients, I: method and description of the cohort", *British Journal of Psychiatry*, 1994, 165, pp. 160-169.
- Lewis D.O., Shamok S.S., Oincus J.H., Glaser G.: *Violent Juvenile delinquents*, *J. Amer. Acad. Child Psychiat*, 1979, 18, pp. 307-319.
- Lindqvist P., "Criminal homicide in northern Sweden 1970-1981: alcohol intoxication, alcohol abuse and mental disease", *Intern. Jour. Of Law and Psychiatry*, 1986, 8, pp. 19-37.
- Lindqvist P., Allebek P., "Schizophrenia and crime. A longitudinal follow-up of 644 schizophrenics in Stockholm", *British Journal of Psychiatry*, 1990, 157, pp. 345-350.
- Lingiardi V. e Gazzillo F. (2014), *La personalità e i suoi disturbi. Valutazione clinica e diagnosi al servizio del trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Link B.G., Andrews H., Cullen F.T., "The violent and illegal behavior of mental patients reconsidered", *American Sociological Review*, 1992, 57, pp. 275-292.
- Lombroso C., Ferrero G.: *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*. Torino, Fratelli Bocca, 1927, p. 199 e ss.
- Lombroso C., Ferrero G, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*.
- Lombroso C., *L'uomo delinquente*, Torino, F.lli Bocca, 1896, vol.I, 5^a ed., p. 46.
- Lorenz K., *Il cosiddetto male*, Milano, Il Saggiatore, 1969.
- Lorenz K., *L'aggressività*, Milano, Il Saggiatore, 1976.
- Lorenzi P., Criteri per la diagnosi di gelosia patologica, *Rivista di psichiatria*, p. 301, 2002, 37, 6.
- Lozzi G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2022.
- Lusting N., Dresser J., Spelman S., Murray T., *Incest: A family group survival pattern*: in: *Arch. Gen. Psychiat.*, 14, 1966, pp. 31 e ss.
- Schachter M., Studio sull'infanticidio e sua psicopatologia, *Quaderni di criminologia Clinica*, 1961, pp. 538-541.
- Madia A., Spadaro P., Il parricidio, in *Il Pisani, Giornale di Patologia Nervosa e Mentale*, 1959, 73.
- Maggiore G., *Diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1948, p. 744.
- Maier N.R.F., *Frustration: the Study of Behavior Without a Goal*, New York, Mc-Graw-Hill, 1949.
- Majno L., *Commento al Codice di Procedura Penale*, Verona, Donato tedeschi e figli, 1894.
- Malagoli Togliatti M., Tofani Rocchietta L., *Famiglie multiproblematiche*, Roma, NIS, 1987.
- Malmquist C.P., *Omicidio*, Torino, Centro Scientifico Editore, 1999.
- Mannheim H., *Trattato di criminologia comparata*, tr. it., Torino, Einaudi, 1975.
- Manoukian A., (a cura di), *Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo*, Bologna, Il Mulino, 1974.
- Mantegazza P., *La Fisiologia dell'odio*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, p. 153.
- Mantero M., I disturbi di personalità, in *Compendio di criminologia*, di G. Ponti, Milano, Cortina, 1999.
- Mantovani F., *Diritto penale. Parte generale*, Padova, Cedam, 1991.
- Mantovani F., *Il problema della criminalità*, Padova, Cedam, 1984, p. 274.
- Manuale di *Storia del diritto romano*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2001.
- Marc C.H., *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions medicò judiciaires*, Paris, Baillièrè, 1840.
- Marandola A., Pavich G., *Codice rosso*, l.n.69/2019, Il penalista, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.
- Marinelli E., P. Giordano Orsini, L'omicidio nella famiglia - casistica del settore romano dell'ultimo ventennio, in: *Jura Medica*, 1 / 2, 1993, p. 177 e ss.
- Marotta G. (a cura di), *Temi di criminologia*, Milano, Led, 2004
- Marotta G., Buscami S., Somogyi P., Perticone Somogyi R. A., *Analisi storica delle caratteristiche demografiche, sanitarie e socio-economiche del fenomeno degli omicidi in Italia dal 1866 al 1979*, Roma, Centro Italiano

- di Biostatistica, Collana di Studi e Monografie, 1986, nr. 1.
- Marotta G., *Donna, criminalità e carcere*, Roma, La Goliardica, 1989.
- Marotta G., *Straniero e Devianza*, Padova, Cedam, 2003.
- Marotta G., *Teorie criminologiche*, Milano, Led, 2004.
- Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, Palombo, 1994.
- Marzo T., *Temi di criminologia*, (a cura di) G. Marotta, Milano, Led, 2003.
- Masala C., Preti A., Petretto D.R., *L'aggressività*, Roma, Carocci, 2002.
- Mastronardi M.V., Villanova M. (2007). *Madri che Uccidono*. Roma: Newton Compton Editori.
- Mastronardi V., *Manuale per gli Operatori Criminologici e Psicopatologici Forensi*, Milano, Giuffrè, 2001.
- Mattessich P., Hill P., *Life Cycle and Family Development*, in M.B.Sussman, S.K. Steinmetz (a cura di), 1987.
- McShane M., Williamns P., *Devianza e Criminalità*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- Mednick S., *Biosocial Bases of Criminal Behavior*, S. Mednick e K.O. Christiansen (Eds.), New York, Gardner, 1977.
- Melograni P., (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- Menninger K., Mayman M., *Episodic dyscontrol: a third order of stress adaptation*, Bulletin of the Menninger Clinic, v. 20, n.4, 153, 1956,
- Menuk M., *Clinical aspects of dangerous behaviour*, The Journal of Psychiatry and Law, v. 11, 227, 1983.
- Merzagora I., (2003), *Demoni del focolare*. Torino: Centro Scientifico Editore;
- Merzagora Betsos I., *Lezioni di Criminologia*, Padova, Cedam, 2001.
- Merzagora Betsos I., R. Zoja, F. Gigli, *Vittime di omicidio*, Milano, Giuffrè, 1995
- Merzagora Betsos I., Bramante A., Tosoni F., Analisi statistica di cento perizie di omicidio, in Gulotta G., Merzagora Betsos I., *L'omicidio e la sua investigazione*, Milano, Giuffrè, 2005.
- Merzagora Betsos I., Bramante A., Travaini G., Il maltrattamento degli anziani in famiglia, Relazione presentata alle VII giornate medico-legali europee – Vii giornate medico-legali roimane, Roma 22-24 settembre 2004.
- Merzagora Betsos I., Complesso di Medea e Sindrome di Munchausen per Procura. In: De Cataldo Neuburger L. (a cura), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*. Padova, Cedam, 1996, pagg. 205-225.
- Merzagora Betsos I., *Demoni del focolare*, Moglie e madri che uccidono, Torino, Centro Scientifico Editore, 2003.
- Merzagora Betsos I., Il maltrattamento degli anziani in famiglia, in Cendon P. (a cura) Trattato delle responsabilità civile e penale in famiglia, Padova, Cedam, 2004, vol. III, pagg.1821-1839.
- Merzagora Betsos I., Incesto e violenza nella famiglia, in: *Marginalità e società*, 1989, n.10, pagg.33 e segg.
- Merzagora Betsos I., *L'imputabilità*, in Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini, di Giusti G., Padova, Cedam, pag. 575, 1999.
- Merzagora Betsos I., *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Merzagora Betsos I., la santità della famiglia secondo il criminologo, *Dignitas*, 2004, 5, pagg. 26-31.
- Merzagora Betsos I., La Sindrome di Medea davanti al giudice. In Colucci A., Lorenzi L., Strambi M. (a cura), *Infanzia Maltrattata*. Milano, FrancoAngeli, 2002, pagg. 58-68.
- Merzagora Betsos I., Pleuteri L., *Odia il prossimo tuo come te stesso*, Milano, FrancoAngeli, 2005.
- Merzagora Betsos I., Tanzini A., Negazione di gravidanza e infanticidio. *Psichiatria Oggi*, XV, 1, pp.42-46, 2002.
- Merzagora Betsos I., Voce: *Infanticidio*, Digesto Italiano, IV Edizione, Torino, Utet, 1990.
- Merzagora Betsos I., *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001, cap. I, p. 14.
- Ministero dell'Interno, Compendio statistico degli eventi criminosi, 2003.
- Ministero dell'Interno, *Relazione al parlamento*, 2002.
- Ministero dell'Interno, *Relazione al parlamento*, 2003.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2021.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2020.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2019.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2018.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2017.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2016.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2015.

- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2014.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2013.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2012.
- Ministero dell'interno, Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Roma, 2011.
- Ministero dell'Interno, Rapporto sullo *stato della sicurezza in Italia*, 2005.
- Ministero dell'Interno, Rapporto sullo *stato della sicurezza in Italia*, 2004.
- Ministero dell'Interno, Rapporto sullo *stato della sicurezza in Italia*, 2003.
- Ministero dell'Interno, Rapporto sullo *stato della sicurezza in Italia*, 2002.
- Ministero dell'Interno, Rapporto sullo *stato della sicurezza in Italia*, 2001.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2023.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2022.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2021.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2020.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2019.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2018.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2017.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2016.
- Ministero dell'Interno, Dossier Viminale, 2015.
- Mirigoyen France M., *Molestie Morali, La violenza perversa nella famiglia*, Milano, Einaudi Editore, 2000.
- Modestin J., Ammann R., "Mental disorders and criminal behavior", *British Journal of Psychiatry*, 1995, 166, pp. 667-675.
- Monahan J., Stedman H.J., *Crime and mental disorder*, National Institute of Justice, Washington, 1984, DC.
- Monoukian A., (a cura di), *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX*, Bologna, IL Mulino, 1983.
- Morrow W.R., Peterson D.B., "Follow-up of discharged psychiatric offenders", *Journal of Criminology and Law*, 1966, 57, p 31.
- Moyer K.E., *The Psychobiology of Aggression*, Haper & Row, New York, 1976.
- Mullen P.E. e coll., "Community care and criminal offending in schizophrenia", *Psychological Medicine*, 2000, 24, pp. 483-502.
- Muntaner C., Wolyniec P., McGrath J., Pulver A.E., "Arrest among psychotic inpatients: assessing the relationship to diagnosis, gender, number of admissions, and social class" *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 1998, 33, pp. 274-282.
- Musatti C., *Freud*, Torino, Boringhieri, 1959.
- Nivoli G., *Medea fra noi*, Roma, Carocci, 2002.
- Nye F. I., Bernardo F.M., *Emerging Conceptual Frameworks in Family analysis*, New York, Praeger, 1981.
- Nye F.I., Bernardo F.M., *Emerging Conceptual Frameworks in Family analysis*, New York, Praeger, 1981.
- Oliviero Ferraris A., *Storia sociale della Famiglia*, in *Psicologia Contemporanea*, n.76,78/1986, n.79, 1987.
- Ormanni I., Pacciolla A., *Pedofilia*, Roma, Due Sorgenti, 2000.
- Parsons T., Bales R., et al., *Famiglia e socializzazione*, Milano, Mondadori, 1974.
- Paternò S., Diana P., *Il segnalamento e il sopralluogo*, Roma, Laurus Robuffo, 2002.
- Perrotta R., *Un caso di parricidio: processo penale e costruzione della realtà*, Milano, Franco Angeli, 1994.
- Petit G., Porot M., Covandau A., Enquête sur le parricide. Complément d'étude, in *Rassegna di Criminologia*, 1970,1.
- Petursson H., Gudjonsson G.H., "Psychiatric aspect of homicide", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 1981, 64, pp. 363-372.
- Piacenti F., *Gli omicidi in famiglia*, in: Up § Down, 4, 1994, p. 35 e ss.
- Piacenti F., Il parricidio. Quando la famiglia produce morte, in A.A.V.V., in *Vivere per uccidere. Anatomia del serial killer*, Padova, Calusca Edizioni, 1997.
- Picozzi M. Zappala A., *Criminal Profiling*, Roma, Mcgraw Hill Editore, 2002.
- Picozzi M., Lucarelli C., *Scena del crimine*, Milano, Mondadori, 2003.
- Play F., *Les ouvriers européens*, Mame et Lils, Tours (II ed. 1877-1879 in sei volumi).
- Pollack H.M., "Is the paroled patient a menace to the community", *Psychiatric Quarterly*, 1938, 12 p. 236.
- Ponti G., *Compendio di criminologia*, Milano, Cortina, 1999.
- Ponti G., Fornari U., *Il Fascino del Male*, Milano, Raffaello Cortina, 1995.
- Ponti G., Fornari U., *Il Fascino del Male*, Milano, Raffaello Cortina, 1999.
- Ponti G., La causa d'onore nel delitto di infanticidio. *Quaderni di Criminologia Clinica*, 4,3,1962.
- Ponti G., Merzagora Betsos I., *Psichiatria e Giustizi*, Milano, Cortina Editore, 1993.
- Ponti G., P.Gallina Fiorentina, L'infanticidio e il Figlicidio, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti, Trattato di Criminologia Medicina e Criminologia e Psichiatria

- Forense, Milano, Giuffrè, 1988, n.7.
- Prosperi A., *Dare l'anima, storia di un infanticidio*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, pp. 57-58.
- Puccini C., Cicognani A., Romanelli M., *Studi sull'omicidio*, Bologna, Clueb, 1993.
- Puccini C., *Istituzioni di medicina legale*, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 1993.
- Ragazzino D., Personalità e criminogenesi. Nota II. Significative correlazioni endogene ed esogene nella condotta criminale di parricidi folli e sani di mente, in *Criminologia*, 1961, 14.
- Ramacci F., *I Delitti di Omicidio*, Torino, Giappichelli, 1997.
- Räsänen B. e coll., "Schizophrenia, alcohol abuse and violent behavior", *Schizophrenia Bulletin*, 1998, 24, pp. 437-441.
- Reid W., *The neurology of explosive rage, in: The psychopath: a comprehensive study of antisocial disorders and behaviours*, Raven Press, New York, 1978, 162.
- Reik T., *L'impulso a confessare*, Milano, Feltrinelli, 1967.
- Repo E. e coll., "Criminal and psychiatric histories of Finnish arsonists", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 1997, 95, pp. 318-323.
- Resnick P.J., Murder of the newborn: psychiatric review of neonaticide. American Journal of Psychiatry, 126, 1414-1420, 1970.
- Resnick P.J., Murder of the newborn: psychiatric review of neonaticide. American Journal of Psychiatry, 126, pp. 1414-1420, 1970.
- Rhodes R., *Perché uccidono*, Milano, Garzanti, 2001.
- Ribot T.A., *La psychologie des sentiments*, Paris, 1897.
- Rimmel G., *Sociologia*, Milano, Ed. di Comunità, 1989.
- Rimmel G., *Sull'intimità*, (a cura di) V. Cotesta, Roma, Armando 1997.
- Rollins C., "Crime and mental illness viewed as deviant behavior", *NCJ Mental Health*, 1972, 8, p. 18.
- Rosebaum A., Domestic Violence, in: Curran W. J. Mc Garry A.L., Shah S.A., *Forensic Psychiatry and Psychology*, Davis, Philadelphia, 1986.
- Rosenzweig S., *An Outline of Frustration Theory in Personality and the Behavior Disorders*, a cura di J. Mc V. Hunt, New York, Ronald Press, 1944.
- Rossi E., Parricidio di una minore, in *Rivista sperimentale di Freniatria*, 1972, p. 66.
- Roth J. A., Understanding and Preventing violence, in: National Institute of Justice – Research in Brief, U.S., Department of Justice, Washington D.C., February 1994.
- Rubin B., "Prediction of dangerousness in mentally ill criminals", *Archives of General Psychiatry*, 1972, 27, p. 397.
- Russo G., Donne omicide a Messina (1946-1984). *Rassegna di Criminologia*, 1985, 2, p. 353 – 380.
- Sanavio E., Cornoldi C., *Psicologia clinica*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Satten J. e coll., Murder without apparent motive: a study in personality disorganization, *American Journal of Psychiatry* v.117, 48, 1960.
- Savona E., Caneppele S., (a cura di) *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, 2006.
- Schachter M., Studio sull'infanticidio e sua psicopatologia, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 1961, 538-541.
- Schipkowensky N., L'omicidio di familiari commesso da minorenni, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 4, 1963, p. 444.
- Schumpeter J., *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Milano, Etas Kompass, 1977.
- Selmini R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 15.
- Semerari A., *Manuale di psichiatria forense*, Roma, Antonio Delfino Editore, 1981.
- Serra C. Corrieri F., *Tossicodipendenza e criminalità*, Bari, Adriatica Editore, 1999.
- Serra C., *Proposte di Criminologia Applicata 2000*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Simmel G., *Philosophie de l'amour*, Paris, Petite Bibliothèque Rivages, 1998.
- Simmel G., *Sociologia*, Milano, Ed. di Comunità, 1989.
- Simmel G., *Sull'intimità*, (a cura di) V. Cotesta, Roma, Armando 1997.
- Simondi M., Dati su ottanta casi di omicidio, Dipartimento Statistico – Matematico – Dell'Università degli studi di Firenze, 1970.
- Singhal S., Dutta A., *Who Commits Matricide?*, in: *Medicine, Science and the Law*, 32,1, 1992, p. 213 e ss.
- Skinner B.F., *Oltre la libertà e la dignità*, Milano, Mondadori, 1973.
- Sorosio V., Omicidio e rapporto di coppia. *Rassegna di Criminologia*, XII (1), pp. 21-25, 1982.
- Sosowsky L., "Explaining the increase arrest rate among mental patients: a cautionary note", *American Journal of Psychiatry*, 1980, 137, pp. 1602-1605.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 2000.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 2001.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 2002.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 2003.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 1999.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 1997.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 1998.
- Steadman H. J. e coll., "Violence by people discharged from acute psychiatric inpatient facilities and by others in the same neighborhoods", *Archives of General Psychiatry*, 1998, 55, pp. 393-401.
- Steadman H.J., Cocozza J., "Psychiatry, dangerousness and the repetitively violent offender", *Journal of Criminal Law and Criminology*, 1978, 69, p. 226.

- Steury E.H., Choinski M., "Normal crimes and mental disorder: a two group comparison of deadly and dangerous felonies", *International Journal of Law and Psychiatry*, 1995, 18, pp. 183-207.
- Stierlin H., *L'aggressività: Essai sur quelques aspects psychiatriques*. *L'évolution Psychiatrique*, 31, 93, 1966.
- Storia del diritto romano, Carosa, Simone, 2001.
- Stout K.D., Intimate femicide: a study of men who have killed their mates, in: *Journal of Offender Rehabilitation*, 19/3-4, 1993, p. 81 e ss.
- Strano M., I crimini in famiglia, in M. Strano, A. Di Giannantonio, R. De Risio, *Manuale di criminologia clinica*, Città di Castello, Rossigni, 2000.
- Strano M., *Manuale di criminologia clinica*, Firenze, SEE, 2004.
- Stueve A., Link B.C., "Violence and psychiatric disorders: results from an epidemiological study of young adults in Israel", *Psychiatric Quarterly*, 1997, 68, pp. 327-342.
- Swanson J.W., Holzer C.E., Ganju V.K., Jono R.T., "Violence and psychiatric disorder in the community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area Surveys", *Hospital and Community Psychiatry*, 1990, 41, pp. 761-770.
- Swanson J.W. e coll., A National study of violent behavior in persons with schizophrenia", *Archives of general Psychiatry*, 2006, 63, pp. 490-499.
- Swartz M.S. e coll., "Violence and severe mental illness: the effects of substance abuse and nonadherence to medication", *American Journal of Psychiatry*, 1998, 155, pp. 226-231.
- Tamassia A., *Sulla mania transitoria*, Archivio italiano per le malattie nervose, XXVIII, p. 165, 1881.
- Tanay E., Reactive Parricide, *Journal of Forensic Sciences*, 1976, 21, 1.
- Tanzi F., Fugaro F., *Trattato delle malattie mentali*, Milano, Sel, 1923.
- Tarot C., *Du fait social de Durkheim au fait social total de Mauss*, in *La Revue de M.A.U.S.S.*, 1996, 8, 68.101.
- Tatsunuma T. et al. «Child Murder Syndrome» (1-2-3) *Act. Crim. Japon.* 1982, 48, pp. 99-108/163 175/205-210.
- Taylor P.J., "Damage, disease and danger", *Criminal Behavior and Mental Health*, 1997, 7, pp. 19-48.
- Taylor P.J., Gunn J., "Violence and psychosis. I. Risk of violence among psychotic men", *British Medical Journal*, 1984, 288, pp. 1945-1949.
- Tentori T., *Antropologia culturale*, Roma, Studium Editore, 1996.
- Tentori T., *Il rischio della certezza*, Roma, Edizioni Studium, 1996.
- Teplin L.A., "The prevalence of severe mental disorder among male urban jail detainees: comparison with the Epidemiologic Catchment Area program", *American Journal of public Health*, 1990, 80, pp. 663-669.
- Thorne B., M. Yaolom (a cura di), *Rethinking the Family: Some Feminist Questions*, Longman, New York, 1982.
- Thorne B., Yaolom M. (a cura di), *Rethinking the Family: Some Feminist Questions*, Longman, New York, 1982.
- Tiihonen J. e coll., "Specific major mental disorders and criminality: a 26-years prospective study of the 1966 northern Finland birth cohort", *American Journal of Psychiatry*, 1997, 154, pp. 840-845.
- Tiihonen J., "Criminality associated with mental disorders and intellectual deficits", *Archives of General Psychiatry*, 1993, 50, pp. 917-918.
- Toaldo G., *Tavole di vitalità*, Padova, 1787, p. 20.
- Tocqueville A., *La democrazia in America*, in *Scritti Politici*, vol. II, Torino, Utet, 1968, (I ed. 1836), p. 690.
- Toennies F., *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Leipzig (trad. it. *Comunità e società*, Comunità, Milano, 1963), 1887.
- Tonini P., *Manuale di Procedura Penale*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Torino, Fratelli Bocca, 1927, p. 199 e ss.
- Trapanese V.E., *Sociologia e modernità*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997.
- Travaini G.V., *Paura e criminalità*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- Traverso G.B., Ciappi S., La perizia psichiatrica nei processi di omicidio. I risultati di una ricerca su 533 autori di omicidio e tentato omicidio giudicati dalla Corte di Assise di Genova nel periodo 1961-1990. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1997, pp. 339-354.
- Traverso G.B., Ciappi S., Leone G., Omicidio e tentato omicidio nella città di Firenze (1961-1985). *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1995, VI, 2, pp. 323-353.
- Traverso G.B., Ciappi S., Marugo M.I., Bagnoli L., Omicidio e tentato omicidio nella città di Genova: il trentennio 1961-1990. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1997, pp. 191-237.
- Traverso G.B., Cosuccia A., Forgeschi M., Lorè C., I maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.. I risultati di una ricerca a Firenze (1981-1983). *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1991, II, 4, p. 459 e ss.
- Traverso G.B., Gatti U., Realtà e pregiudizi sulla pericolosità del malato di mente, *Rassegna di Criminologia*, cap. 10 par. 1, p. 77, 1977.
- Turnaturi G., *Flirt, seduzione, amore. Simmel e le emozioni*, Milano, Anabasi, 1994.
- Valzelli L., *Psychobiology of Aggression and Violence*, Raven Press, New York, 1981.
- Verucci G., Introduzione a J.L. Flandrin, *La famiglia*, trad.it., Milano, Comunità, 1979, p. 7.
- Volavka J., "Characteristics of state hospital patients arrested for offenses committed during hospitalization", *Psychiatric Services*, 1995, 46, pp. 796-800.
- Wall R., Robin J., Laslett P., *Forme di famiglia nella sto-*

- ria europea*, Bologna, Il Mulino, 1984.
- Wallace C. e coll., "Serious criminal offending and mental disorder: case linkage study", *British Journal of Psychiatry*, 1998, 172, pp. 477-484.
- Werthm F., Dark L., A Study in Murder. Duell. Sloan and Pearce, New York, 1941.
- Wessely S., Taylor P.J., "Madness and crime: criminology versus psychiatry", *Criminal Behaviour and Mental Health*, 1991, 1, pp. 193-228.
- Wessely S.C., Castle D., Douglas A.J., Taylor P.J., "The criminal careers of incident cases of schizophrenia", *Psychological Medicine*, 1994, 24, pp. 483-502.
- Widiger T.A., Sankis S.L. M., *Adult psychopathology: issues and controversies*, Annual Review of Psychology, 51, pp. 307-404.
- Winnik H., Horovitz M., *The Problem of Infanticide*, Brit. J. Criminol, 1961, 2/1, pp. 40-52;
- Wolfgang M.E., An Analysis of Homicide, Suicide. Journal of Clinical and Experimental Psychopathology, 19, 3, pagg. 208-218, 1958.
- Wolfgang M.E., Ferracuti F., *The Subculture of Violence*, Sage, Beverly Hills, 1982.
- Wolfgang M.E., Patterns in Criminal Homicide. Philadelphia University of Pennsylvania Press, 1958.
- Zulueta De F., Dal dolore alla violenza. *Le origini traumatiche dell'aggressività*, Milano, Raffaello Cortina, 1999.

Sitografia:

- www.istat.it
- www.ministero.giustizia.it
- www.ministero.interno.gov.it
- www.amnesty.it/campagne/donne/documenti/index.html
- www.camera.it
- www.senato.it
- www.parlamento.it
- www.normattiva.it
- www.minori.gov.it

INDICE RAGIONATO DELLE VOCI**A**

Abbandono	3
Abuso intrafamiliare	3
Abuso sessuale su minore	3
Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età	3
Affetto	3
Aggressività	3
Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	10
Allucinazioni	10
Ammonimento	10
Amore	16
Ansia (Angoscia)	16
Antisocialità	16
Antisocialità per impulsi proibiti dei genitori	16
Archiviazione	17
Arresti domiciliari	17
Arresto	17
Arresto da parte dei privati	17
Arresto e fermo di minorenni	18
Arresto facoltativo in flagranza	18
Arresto non consentito in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità	19
Arresto obbligatorio in flagranza	19
Ascolto protetto	20
Attaccamento	20
Attività psichica	20
Autorizzazione a procedere	20
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari	21
Azione penale	22
<i>Approfondimento: Ammonimenti e allontanamenti</i>	23

B

Beccaria Cesare (1738-1794)	31
Bentham Jeremy (1748-1832)	31
Braccialetto elettronico	31
Bullismo	31
Che cosa intendiamo per bullismo?	31
Gli attori delle condotte del bullismo: il bullo, la vittima e gli spettatori	32
Il bullo dominante	32
Il bullo gregario	33
La vittima	33
Gli spettatori	33
Conseguenze del bullismo	34
Conseguenze per i bulli	34
Conseguenze per le vittime	34
Sintomi/condotte da tenere in considerazione per le condotte bullizzanti	35
Sintomi del possibile bullo	35
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono	

nella nozione di bullismo	35
<i>Approfondimento: Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti</i>	41
C	
Capacità d'agire	47
Capacità d'intendere	47
Capacità d'intendere e di volere	47
Carattere	48
Carriera scolastica e criminalità	48
Codice Rosso	48
Schema delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)	48
Schema delle modifiche al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)	55
La valutazione del rischio di recidiva o di escalation della violenza	55
Il ciclo della violenza	56
Collocamento in comunità	61
Condanna	61
Condannato (o definitivo)	61
Condizioni di procedibilità	61
La denuncia	61
La querela	61
L'istanza	62
La richiesta di procedimento	62
Autorizzazione a procedere	62
Il referto	62
Condotta criminale	62
Convalida di arresto o fermo	62
Convenzione di Istanbul	62
I requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio	71
Requisiti minimi Centri antiviolenza	71
Requisiti minimi Case Rifugio	72
Convenzione di Lanzarote	83
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.	95
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali	103
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Cedaw)	103
Coprofilia	110
Coprolagnia	110
Corpo del reato	110
Corruzione di minorenni	110
Corte di appello	110
Corte di Assise	110
Corte di Assise di Appello	111
Corte di Cassazione	111

Crimini d'odio	111	La diagnosi dei disturbi di personalità secondo il DSM-5-TR	152
Tipologia dei reati e vittime	111	La diagnosi dei disturbi di personalità secondo l'ICD-11	155
La cultura LGBTQ	112	Limiti del concetto stesso di diagnosi e diagnosi dei disturbi di personalità attraverso il PDM-2	157
Criminologia	113	Quale trattamento?	161
Custodia cautelare	113	Disturbi di personalità e capacità di intendere e di volere	162
Custodia cautelare in carcere	113	Divorzio	162
Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri	114	Donna	162
Custodia cautelare in luogo di cura	114	La figura della donna nella cultura africana e in Angola	162
Cyberbullismo	114	Donne	165
I rischi collegati alla sfera sessuale: sexting, sextortion e revenge porn	115	Violenza di genere e organizzazioni criminali: la 'ndrangheta e le donne	165
Le challenge	117	E	
Differenze tra bullismo e cyberbullismo	117	Edipo (complesso di)	173
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di cyberbullismo	119	Emozione	173
Legge 29 maggio 2017, n. 71	129	Esibizionismo	173
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	129	F	
<i>Approfondimento: Le condotte illecite commesse tramite i social network</i>	133	Famiglia	177
Reati commessi sui social network	134	La famiglia nella storia	177
La diffamazione (art. 595 c.p.) via <i>web</i> nell'era dei <i>social network</i>	134	Studi sociologici sulla famiglia	179
Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),	135	Fattori comportamentali dell'agire umano	185
Il reato di calunnia (art. 368 c.p.)	135	Definizioni di aggressività	185
I sex crimes nell'era digitale	136	La violenza	191
La pedopornografia on line	137	Altri fattori comportamentali: la gelosia, l'odio, la rabbia, rancore, risentimento e l'invidia	195
Il cyberstalking (vds. approfondimento)	138	Femminicidio	199
D		Fermo di indiziato di delitto	199
Delinquente abituale	141	Fermo e arresto di minorenni	199
Delinquente per tendenza	141	Ferri Enrico	199
Delinquente pericoloso (socialmente)	141	Figlicidio	199
Delinquente professionale	141	Il fenomeno del figlicidio	200
Delinquenti recidivi generici	141	Le motivazioni del figlicidio materno	201
Delinquenti recidivi specifici	141	Comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio	204
Delinquenza povera	141	Sentenze in materia di uccisione di neonati (artt. 575 e 577) della Cassazione	205
Delinquenza ricca	142	Alcuni casi di figlicidio	207
Delirio	142	Figlicidi e infanticidi: i dati statistici del Ministero dell'interno	207
Delittuosità in Italia	142	Follia transitoria	210
Delitti commessi da stranieri	142	Fratricidio	212
Delusione	146	Frotteurismo	212
Depressione	146	Frustrazione	212
Detenuto	146	G	
Devianza	146	Garofalo Raffaele	215
Diagnostica criminale psicoanalitica	146	Gelosia	215
Dibattimento	147	Gender	216
Dichiarazione universale dei diritti umani	147		
Discontrollo episodico	150		
Discriminazione	152		
Disturbi di Personalità	152		

Genere	216	Il procedimento applicativo e la decisione	258
Giudice	216	L'amministrazione giudiziaria dei beni personali	259
Giudice dell'Udienza Preliminare	216	I provvedimenti di urgenza	259
I		Gli effetti delle misure di prevenzione	259
Imputabilità del minore	219	Le impugnazioni e le vicende successive all'applicazione	260
Imputato	219	La riabilitazione	260
Imputazione	219	Misure di prevenzione patrimoniali	261
Incesto	219	Il sequestro e la confisca	261
Indagato	219	I soggetti destinatari	261
Indagini preliminari	219	La titolarità della proposta	261
Indice di occultamento	219	Le indagini patrimoniali	262
Infanticidio	219	Il sequestro	263
L'infanticidio nella storia	220	I provvedimenti di urgenza	265
Lo studio di Johann Heinrich Pestalozzi: l'infanticida da criminale a vittima	223	Le misure alternative al sequestro	265
L'infanticidio come veniva sanzionato penalmente	224	L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende	265
La nuova disciplina dell'art. 578 c.p..		La confisca	267
Aspetti giuridici	228	Sequestro e confisca per equivalente	268
Aspetti psichiatrico-forensi dell'infanticida	231	Le impugnazioni	268
Casi e sentenze di infanticidio	233	La cauzione	269
Infanticidi e figlicidi: fenomenologia e aspetti psico-criminologici	235	Misure di sicurezza	269
Informativa di notizia di reato	238	Misure di sicurezza detentive	269
Invidia	238	Misure di sicurezza non detentive	270
Irritabilità	239	Mobbing	270
Istituto Penale Minorile	239	Molestia	270
Istituto penitenziario	239	Monomania	270
L		<i>Approfondimento: Relazione sulle mutilazioni genitali</i>	
Lesbismo	243	femminili	273
M		Mutilazioni genitali femminili	274
Malattie mentali e criminalità	247	La complessità del fenomeno e la sua diffusione	276
Maltrattamento	251	Una ricostruzione storica delle origini e della diffusione delle mutilazioni genitali femminili	278
Masochismo	251	Una lettura in chiave antropologica del fenomeno	279
Masturbazione	251	Le misure di contrasto al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili	280
Matricidio	251	La legislazione italiana: non solo repressione penale	281
Meccanismi di difesa	253	N	
Messa alla prova	253	Necrofilia	285
Misure di prevenzione	254	Numero oscuro	285
Il sistema delle misure di prevenzione prima e dopo dell'avvento della costituzione	254	O	
Le misure di prevenzione previste dal codice "antimafia" d.Lgs. 159/2011	255	Odio	289
Le misure di prevenzione personali applicate dal questore. I soggetti destinatari	256	Omicidio	289
Il foglio di via obbligatorio	256	L'omicidio nel codice penale	289
L'avviso orale	256	L'omicidio nell'antica Roma: Crimen homicidii	291
Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria	257	L'omicidio nel diritto romano	293
I soggetti destinatari	257	L'omicidio nel diritto intermedio	298
La titolarità della proposta	258	L'omicidio negli statuti	299
		L'omicidio nel diritto canonico	300
		Omicidio in famiglia	300
		Omosessualità	303

Ossessione	303	<i>Approfondimento: Stalking</i>	343
		Lo stalking sulle donne	344
		Le caratteristiche delle donne più spesso vittime di stalking	345
P		Lo stalking da parte dei partner precedenti: frequenza e durata	347
Parafilie	307	Lo stalking da parte dei partner precedenti: richiesta di aiuto e suoi esiti	347
Paranoia	307	Lo stalking da parte dei partner precedenti: strategie per proteggersi e conseguenze	350
Parenticidio	307	Lo stalking subito da parte di altre persone: frequenza e durata	351
Parricidio	308	Lo stalking subito da parte di altre persone: ricerca di aiuto e suoi esiti	351
Paura	311	Lo stalking da parte di altre persone: strategie per proteggersi e conseguenze	354
Pederastia	311	Nota metodologica. Gli obiettivi conoscitivi dell'indagine	355
Pedofilia	311	La definizione di stalking	355
Pedopornografia	311	La tecnica di indagine e le sperimentazioni condotte	356
Pericolosità sociale	311	Strategia di campionamento e valutazione degli errori campionari	357
Perizia psichiatrica	311	Procedimento per il calcolo delle stime	357
Persecuzione	315		
Piromania	315		
Pornografia	315		
Prostituzione	315		
Psicologia criminale	315		
Psicologia investigativa	315		
Storia della psicologia investigativa	316		
Modello F.B.I.	317		
Il Modello Canter	319		
Campi di applicazione	319		
Psicopatia	321		
Q		T	
Querulomania	325	Teorie criminologiche	361
		Struttura sociale e comportamento deviante	361
R		La teoria della disorganizzazione sociale	361
Rabbia	329	La teoria della tensione sociale:	
Rancore	329	l'anomia di Durkheim e Merton	364
Raptus	329	Le associazioni differenziali di Sutherland	366
Reati spia (violenza di genere)	330	I conflitti culturali di Sellin	367
Reato d'impeto e l'impulso irresistibile	333	Le sottoculture criminali	367
Risentimento	334	Le teorie del controllo sociale	369
		Le teorie del conflitto	370
		La teoria dell'etichettamento	374
S		U	
Sadismo	337	Uxoricidio	379
Sadomasochismo	337	Casi di uxoricidio	380
Scopofilia	337	V	
Scuola Classica	337	Vergogna	385
I precursori della Scuola Positiva: la Scuola di Lione e la Scuola Frenologica. L'importanza della Scuola		Violenza	385
Statistica	337	Violenza di genere	386
Scuola Positiva	339	Quadro normativo della violenza di genere	388
Separazione	339	Quadro normativo internazionale della violenza di genere	393
Sessuofobia	339	Violenza di genere (<i>di S. Paparazzo</i>)	394
Setting	339	Violenza di genere (<i>di S. Tocci</i>)	405
Stalker	339	La violenza dei ragazzi autori/vittime (<i>di G. Latella</i>)	413
Il molestatore (lo stalker)	339	Violenza domestica	416
I comportamenti di stalking	340		
Le vittime	341		
Stress	342		
Stupro	342		

Famiglia e violenza	416	La sindrome di Munchausen per procura	422
I fattori a rischio di maltrattamenti	419	L'incesto	423
I segni dei maltrattamenti fisici e degli abusi sessuali	420	I maltrattamenti verso gli anziani	430
La sindrome del bambino percosso	421	Vittimologia	432
I fattori che incidono sull'abuso intrafamiliare	422		

INDICE DEGLI APPROFONDIMENTI

1. I dati sulla violenza di genere	1	11. La violenza sessuale	269
2. Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere	123	1. Excursus storico della violenza sessuale	270
Come viene sanzionato negli altri Paesi il fenomeno della violenza di genere	124	2. Cenni storici riguardo la violenza sessuale nelle civiltà orientali del mondo antico	273
Francia	124	3. Cenni storici riguardo la violenza sessuale dal medio evo fino ai codici pre-unitari	274
La Germania	129	4. L'autore della violenza sessuale	277
Norvegia	135	12. Breve storia della condizione femminile dal Medioevo ad oggi	279
Spagna	140	13. La donna nel mondo islamico	285
Inghilterra	144	14. Legge 26 luglio 1975, n. 354	291
Argentina	150	15. Articoli di interesse del codice penale	387
India	157	16. Articoli di interesse del codice di procedura penale	417
Kenya	164	17. I serial killer	435
3. Come viene sanzionato lo <i>stalking</i> negli altri paesi	171	Identikit del serial killer	439
4. Analisi dei dati forniti dal Ministero dell'Interno	175	La donna serial killer	440
5. Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11	179	Le vittime	441
6. Legge 23 aprile 2009, n. 38	193	Il processo di Donato Bilancia	442
7. Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93	199	Svolgimento del processo	443
8. Legge 19 luglio 2019, n. 69	225	Gli omicidi connessi al gioco d'azzardo	446
9. Breve storia dell'Islam	239	Gli omicidi a scopo di rapina	483
La successione di Muhammad.		Gli omicidi delle prostitute	527
Il califfato elettivo	243	Gli omicidi sui treni	555
I primi califfi elettivi	244	La questione dell'imputabilità	564
Le conquiste	245	Conclusioni	605
La dinastia omayyade	245	P. Q. M.	612
I califfi Omayyadi	246	18. Provvedimenti urgenti del governo in materia di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile	617
L'assedio di Costantinopoli	246	19. Disegno di legge di iniziativa governativa in materia di contrasto alla violenza sulle donne	621
Gli Abbasidi	246	20. Legge 11 gennaio 2018, n. 4	625
Elenco i califfi Abbasidi	246	21. Il processo penale a carico di imputati minorenni	635
I califfi omayyadi di Cordoba	247	22. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448	655
I califfi Fatimidi	247	23. Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272	677
Elenchi Dinastici completi	247	24. Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121	689
10. Il corano	251	25. La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi minorili della giustizia	709
Versetti coranici	252		
La Sunna e la legge	253		
Pratiche fondamentali	254		
I cinque pilastri dell'Islam	254		
La jihad	256		
L'Islam in epoca moderna	256		
Breve glossario del Corano	259		

26. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Sezione statistica	719	I dati della criminalità femminile	977
		Donne e criminalità organizzata	978
27. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica	763	37. Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi	981
		Lavoro precario e sfruttamento.	
		Riferimenti storici	982
		Dalla legislazione regolatrice del mercato del lavoro alla repressione penale	982
28. Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale	825	Il caporalato all'inizio del terzo millennio e la dimensione europea	984
La devianza minorile	826	Quali rimedi?	985
I minori e l'illegalità	827		
I minori e la criminalità organizzata	829	38. La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani	987
Le bande giovanile (c.d baby-gang)	829		
Bullismo e Cyberbullismo	830		
29. Commissione parlamentare antimafia - XVII legislatura	833	39. Indagine conoscitiva sul caporalato in agricoltura	993
Minori e camorra	834		
Minori e 'ndrangheta	837	40. Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura	1027
Minori vittime	840		
30. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura	841	41. Inchiesta sul caporalato in agricoltura	1107
Minori e camorra	842		
31. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura	845	42. Relazione sul primo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)	1133
L'evasione scolastica a Napoli	846	43. Legge 29 ottobre 2016, n. 199	1137
32. Commissione antimafia - Assemblea regionale siciliana	849	44. La tratta degli esseri umani in Italia	1149
33. Le difficoltà delle borgate	955	45. Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani	1177
34. Povertà economica e deprivazione materiale: dinamiche sociali		46. Convenzione sui diritti dell'infanzia	1199
Impatto sul mondo dei minori	959	47. Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	1245
Inquadramento del fenomeno (estratto)	960		
La deprivazione materiale: dinamiche sociali e impatto sulla vita dei minori	963	48. Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima	1259
La povertà come carenza di opportunità	965	L'esame incrociato nel dibattimento penale	1261
Scuola ed abbandono scolastico	966	L'escussione dibattimentale della vittima nei reati di violenza di genere	1267
La povertà educativa	968	Conclusioni	1270
35. Donne e Forze armate: la parità in uniforme	971		
36. La delinquenza femminile	975	49. La delittuosità in Italia nel 2022	1271
Elementi criminologici e statistici	976		

**IL GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO
DEI COMPONENTI CRIMINALI**

**Violenza di genere, minori,
tratta degli esseri umani e caporalato**





ABBANDONO

(Sindrome di). Insicurezza affettiva di fondo, connessa a esperienze precoci di deprivazione che risalgono ai primi anni di vita in cui il bambino non ha avvertito in modo significativo la presenza rassicurante dei genitori o il loro atteggiamento affettivo.

ABUSO INTRAFAMILIARE

Si manifesta, il più delle volte, utilizzando l'inganno della seduzione, fenomeno molto diffuso. La gran parte, quasi totalità dei casi, avviene da parte degli uomini, rari casi si registrano effettuati da donne che, nella maggior parte dei casi, partecipano all'abuso dell'uomo.

ABUSO SESSUALE SU MINORE

Consiste nel coinvolgimento di minori di età in attività sessuali. Il soggetto minore, in quanto immaturo, non si trova nella condizione di fornire il suo consenso in modo consapevole e libero. Le tipologie di abuso sono di diverso tipo: pedofilia, violenza carnale, incesto, atti di libidine ...

ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA NEL CASO DI ARRESTO O DI FERMO DI MADRE DI PROLE DI MINORE ETÀ

(art. 387-bis -c.p.p.)

1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.

AFFETTO

Termine psicoanalitico che indica l'espressione qualitativa della quantità di energia pulsionale. L'affetto può essere penoso o gradevole, vago o specifico, a scarica violenta o a tonalità diffusa.

AGGRESSIVITÀ

1. Definizioni di aggressività

L'aggressività e le sue teorie

L'aggressività è un tema complesso che sfugge a defini-



Fig. 1. Elenco delle definizioni di aggressività.

zioni univoche poiché il suo significato varia a seconda dell'ambito disciplinare (dall'etologia, alla biologia, alla psicologia, alla scienza della politica) in cui è studiata, ed è un fenomeno che si manifesta nella società umana quanto in quella animale.

L'aggressività umana può avere diversi sviluppi e in particolare può raggiungere dei livelli molto alti di intensità, tali da generare comportamenti che vanno ben oltre le relative tranquille condotte aggressive che si possono riscontrare giornalmente; infatti si possono verificare anche degli sviluppi tragici, può diventare cioè violenza e volontà estrema di distruzione.

La difficoltà di definizione è legata, alla natura stessa dell'aggressività umana, fenomeno che assume valenze e funzioni diverse, dalle più costruttive alle più distruttive. La maggior parte degli psicologi sociali definisce il comportamento aggressivo come:

... l'insieme di azioni dirette a colpire uno o più individui, tali da infliggere loro sofferenze fisiche e morali, oppure la morte ... (Bandura, 1973, Baron, 1977)¹.

¹ K.J. Gergen, M.M. Gergen, *Psicologia sociale*, Bologna. Il

Prima di affrontare le numerose definizioni di aggressività, si deve far presente, al riguardo, alcune delle distinzioni fra i diversi tipi di aggressività, nello specifico:

a) aggressività strumentale, si ha quando l'atto di aggressione è un mezzo per un altro fine (es. l'autodifesa);
b) aggressività ostile, nella quale si cerca di esprimere sentimenti ostili: in questo caso l'aggressione è fine a se stessa; Inoltre, esiste una differenza tra aggressività attiva, nella quale il danno proviene da un'azione come un pugno o una critica, e aggressività passiva, nella quale il danno è causato dalla mancanza di iniziativa (es. non aiutare qualcuno a soffrire di meno)².

Ribot (1897) ritiene l'aggressività:

... una manifestazione della collera e la classifica in reale o animale, effettiva, simulata (algolagnia)³, differita o intellettuale, che si manifesta sotto forma di rancore, invidia, odio ...⁴.

Invece, Freud caratterizza il suo pensiero evidenziando due interpretazioni distinte dell'aggressività: nella prima, anteriore al 1920 e alla pubblicazione *Al di là del principio di piacere*, parla di condotte e tendenze aggressive in relazione all'ambivalenza, al transfert, ai motti di spirito e al complesso di Edipo, ma si oppone all'idea di una pulsione aggressiva specifica; nella seconda interpretazione, quella definitiva, egli introduce il concetto di pulsione di morte. Quindi, secondo l'opinione corrente, Freud avrebbe ammesso solo molto tardi l'importanza dell'aggressività. La teoria esplicita di Freud in merito all'aggressività può essere così descritta:

... una parte (della pulsione di morte) è posta direttamente al servizio della pulsione sessuale, in cui svolge un ruolo importante: è questo il sadismo propriamente detto. Un'altra parte non segue questa deviazione verso l'esterno, ma resta nell'organismo in cui è legata libidicamente mediante l'eccitazione sessuale che accompagna [...]; in ciò riconosciamo il masochismo originario, erogeno ...⁵.

Freud, al riguardo, riserva per lo più il nome di pulsione di morte rivolta verso l'esterno specie mediante la muscolatura. Va osservato che questa pulsione di aggressione, al pari forse della tendenza all'autodistruzione, non può mai essere colta, secondo Freud, se non nella sua fusione con

la sessualità⁶.

Fenichel (1951) ritiene che si tratti di un modo di lottare degli scopi istintivi contro le disillusioni⁷.

Ammon (1970) rappresenta che la mancanza di autocontrollo e il comportamento aggressivo siano espressioni di un precocissimo disturbo del rapporto tra madre e figlio. Egli sostiene che nel determinismo della condotta aggressiva dell'adulto sia fondamentale...*l'aggressione distruttiva dei genitori che ricorrono a sistemi educativi estremamente rigidi.*

Lo studioso sostiene che le ricerche cliniche non confermano l'esistenza di un istinto distruttivo⁸.

Bremer (1971) sottolinea che il concetto di aggressività può essere ricondotto a quello di pulsione istintiva.

Lo scopo dell'aggressione non deve essere considerato sempre la distruzione dell'oggetto odiato, ma è variabile ed è intimamente connesso all'Erlebnis (vissuto) e alle funzioni dell'Io⁹.

Dollard (1939) evidenzia che il comportamento aggressivo rappresenta una modalità di compensazione a frustrazioni protrate¹⁰.

Adler (1922) definisce l'aggressività come manifestazione compensatoria del "sentimento di inferiorità", come un mezzo per soddisfare il desiderio di potenza¹¹.

Lersch (1950) a seguito dei suoi studi, al contrario di Ribot, esamina l'aggressività come substrato della collera. Partendo dal fatto che la collera è per sua natura sempre distruttiva. Lo studioso, evidenzia che nell'aggressività il sentimento di vita reagisce alle compromissioni alle quali va incontro ed esplose nella forma di un urto, di una protesta che trae le sue origini da un perdurare di tensioni interiori¹².

Stierlin (1966) indica che l'uomo deve imparare a vivere con la propria aggressività, divenendo aggressivo egli non deve creare un vuoto interpersonale¹³.

Racamier (1963) evidenzia che ogni atto aggressivo si accompagna ad una esperienza di personificazione, intesa come scarica di energie represses, come liberazione, come

⁶ *Ibidem*, p. 11.

⁷ O. Fenichel, *Trattato di psicoanalisi*, Roma, Astrolabio, 1951.

⁸ G. Ammon, *Abrupter Durchbruch destruktive Aggression aes psychiatriches Problem*, Berlin, Beitr., Gerichtl, Med. 1970, 27, pp. 157-165.

⁹ C. Brenner, *The psychoanalytic concept of aggression*, New York, Int. Psycho-Anal., 1971, 52/2, pp.137-144.

¹⁰ J. Dollard, *Frustration and Aggression*, New Haven, 1939.

¹¹ A. Adler, *Aggressionstrieb im Leben in der Neurose*, in Heilen und Bilden, Munchen, 1922.

¹² A. Semerari, *Manuale di psichiatria forense*, Roma, Antonio Delfino Editore, 1981, cap. III, p. 87.

¹³ H. Stierlin, *L'aggressività: Essai sur quelques aspects psychiatriques*. L'évolution Psychiatrique, 31, 93, 1966.

Mulino, 1996, p. 291.

² K.J. Gergen, M.M. Gergen, *op. cit.*, p. 291.

³ Algolagnia: perversione sessuale per cui il godimento è raggiunto attraverso uno strato doloroso inferto subito.

⁴ T.A. Ribot, *La psychologie des sentiments*, Paris, 1897.

⁵ J. Laplanche, J.B. Pontalis, *op. cit.*, p. 11.

soddisfazione: nell'esperire la propria aggressività l'uomo diviene qualcuno, si costituisce allo sguardo dell'altro¹⁴. Hartmann (1964) sostiene che l'aggressività istintiva viene smorzata da meccanismi radicati nella struttura della personalità che tendono a mantenere l'equilibrio fra aggressività stessa e dipendenza. L'uomo deve esprimere contemporaneamente l'amore e l'odio e, quanto più questi sentimenti sono intensi, deve essere pronto a frenarli, a distinguerli, ad analizzarli prospetticamente, deve potersi fidare dello strumento che gli permette di dominare l'aggressività¹⁵.

Laplanche e Pontalis (1974), definiscono l'aggressività come:

*... la tendenza o insieme di tendenze che si attuano in condotte reali o fantasmatiche, miranti a danneggiare un altro, demolirlo, costringerlo, umiliarlo, etc...L'aggressione assume anche modalità diverse dall'azione motoria violenta e distruttrice, non vi è nessuna condotta, negativa (rifiuto di assistenza per esempio) o positiva, simbolica (ironia per esempio) o affettivamente eseguita, che non possa funzionare come aggressione ...*¹⁶

Fromm (1975) osserva che:

*... il comportamento aggressivo dell'uomo, quali si manifesta nelle guerre, nel crimine, nelle liti personali e in tutte le modalità di comportamento distruttive e sadiche, deriva da un istinto innato, programmato filogeneticamente, che cerca di scaricarsi e aspetta l'occasione propizia per esprimersi...*¹⁷.

In particolare, Elliot (1988) afferma che:

... ogni cervello contiene dei sistemi neurologici e chimici per produrre, e controllare, un comportamento violento e distruttivo. Abbiamo ereditato questi sistemi, praticamente senza cambiamenti, dai nostri antenati rettili e mammiferi, ed è perciò che la maggior parte di tale apparato è situato nel sistema limbico filogeneticamente più antico e nel tronco dell'encefalo (McLean, 1969), che hanno

*estese connessioni reciproche con la neocorteccia prefrontale (Nauta, 1972; J.M Fuste, 1980)*¹⁸.

Si deve precisare, che l'aggressione, non è una forma unitaria di comportamento, ma si esterna in varie forme che dipendono dalla situazione oggettiva; si ha quindi l'aggressione predatoria, da irritazione, difensiva, territoriale, materna-protettiva, tra maschi, strumentale (Moyer¹⁹, 1976; Valzelli²⁰, 1981).

Secondo Elliot, dal un punto di vista strettamente clinico e neurofisiologico nell'uomo si distinguono due tipi principali di aggressione: quella da collera e la violenza a sangue freddo; quest'ultima con la particolarità di essere essenzialmente predatoria nel senso etimologico della parola. Deve essere invece considerata un sottotipo la violenza compulsiva²¹.

Dibattuta e ancora irrisolta è la problematica relativa alla questione se l'aggressività sia innata o istintiva, o sia una forma appresa di risposta (Wolfgang, Ferracuti, 1982). La spiegazione più accreditata e corrispondente ai fatti è che la capacità di aggredire sia presente in tutti noi, che gran parte delle persone impari a controllarla, e che questa capacità di controllo possa essere ridotta da fattori biologici – che indeboliscono i sistemi inibitori fisiologici – e da forze psicosociali.

Si rappresenta che:

*... si è ormai accertato che il cervello contiene degli insiemi identificabili di neuroni interconnessi, completi di specifici neurotrasmettitori, che sono il substrato neurologico dell'aggressività da ira e sono situati nelle parti filogeneticamente più antiche del cervello, strettamente connesse con la neocorteccia prefrontale ...*²².

In particolare:

... l'aggressività da ira non si verifica senza uno stimolo esogeno (esterno) o endogeno (interno), e, come ben sappiamo, un dato stimolo non provoca inevitabilmente rabbia. La risposta dipende dalla "situazione" emotiva o mentale e da numerose

¹⁴ A. Semerari, *op. cit.*, cap. III, pp. 87 e 88.

¹⁵ H. Hartmann, *Essay of Ego Psychologie*, Int. Universit. Press., New York, 1964.

¹⁶ J. Laplanche, J.B. Pontalis, *Enciclopedia della psicoanalisi*, Roma-Bari, Laterza, 1974, vol. I, p. 8.

¹⁷ E. Fromm, *Anatomia della distruttività umana*, Milano, Arnoldo Editore, 1975, p. 18.

¹⁸ F.A. Elliott, *I fattori neurologici del comportamento umano*, in *Criminologia dei reati omicidari e del suicidio*, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, a cura di Franco Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, n. 7, cap. 7. 2, p. 82.

¹⁹ K.E. Moyer, *The Psychobiology of Aggression*, Haper & Row, New York, 1976.

²⁰ L. Valzelli, *Psychobiology of Aggression and Violence*, Raven Press, New York, 1981.

²¹ F.A. Elliott, *op. cit.*, p. 82.

²² *Ibidem*, p. 83.

variabili biologiche ...²³.

Ponti (1995) sottolinea che:

... l'aggressività umana, nei singoli o nei gruppi o nelle nazioni, è assolutamente diversa e ben rilevante, come ognuno sa, di quella esistente negli animali.

Prattico (1995) soggiunge che:

... Le società umane, anche più arcaiche sono il frutto della contraddizione fra una invincibile necessità di integrazione col prossimo, con la passiva introiezione delle norme e dei condizionamenti sociali, e la autonomia della sua mente, prodotto da quella macchina irripetibile che è il cervello umano, dotato di qualità e di gradi di libertà ignoti a tutto il resto del mondo vivente. Contraddizione fra una invincibile tendenza alla socializzazione e il bisogno di affermazione individuale ...²⁴.


Continua Ponti:

... ciò spiega le contraddizioni e le ambivalenze dell'uomo: animale biologicamente sociale che necessita degli altri, ma nel contempo dotato di una individualità, frutto dello sviluppo intellettuale che porta a sopraffare il prossimo per affermare sé stesso ...²⁵.

Galimberti (2019) infine definisce l'aggressività come:

... la tendenza che può essere presente in ogni comportamento e in ogni fantasia volta all'etero o all'autodistruzione, oppure all'autoaffermazione ...²⁶.

1.1 Le teorie sull'aggressività



²³ *Ibidem*, p. 84.

²⁴ G. Ponti, *op. cit.*, p. 284.

²⁵ *Ibidem*, p. 284.

²⁶ U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 2019, p. 35.

a) Le teorie etologiche

Una serie di ipotesi riguardanti la spiegazione dell'aggressività umana, prende spunto da osservazioni fatte nel mondo animale.

Il problema dell'aggressività è stato oggetto negli ultimi anni di ampi studi da parte degli etologi.

Con il termine etologia si era soliti indicare...*l'interpretazione del carattere attraverso lo studio della gestica...*, alla fine del XIX secolo, il termine assunse il significato di "studio scientifico da comportamento animale" (Thorpe) o meglio, seguendo l'accezione di Celli di:

... esame sistematico e comparativo dei programmi comportamentali animali, veduti nella duplice prospettiva onto e filo genetica ...

Si deve sottolineare come le ricerche comparate fra il comportamento aggressivo nell'uomo e l'uccisione di congeneri negli animali non sia affatto nuova.

Ferri nel 1895, precorrendo di più di un cinquantennio le scoperte dell'obiettivismo moderno (così viene definita l'etologia di Lorenz e Tinbergen), definendo l'omicidio come l'uccisione di un uomo da parte di un altro uomo, sottolineava il carattere intraspecifico dei momenti aggressivi che lo costituiscono.

Giova far presente, che in termini etologici l'omicidio è, infatti, l'espressione paradigmatica dell'aggressività umana. Ferri sottolinea che:

... per studiare l'evoluzione naturale dell'omicidio, riducendone ad una semplicità anche maggiore l'idea elementare, possiamo dire che esso, in tutto il mondo dei viventi, corrisponde all'uccisione del proprio simile, vale a dire all'uccisione di un animale da parte di un animale della stessa specie; proprio nell'ambito della intraspecificità egli intravede il criterio fondamentale che conferisce all'uccisione quel carattere di antinaturalità²⁷.

Al riguardo, bisogna suddividere l'aggressione animale in tre tipi diversi: *aggressione predatoria*, *aggressione intraspecifica* (aggressione contro animali della stessa specie) e *aggressione interspecifica* (aggressione contro animali di specie diversa).

Gli studiosi del comportamento animale concordano nel ritenere che gli schemi comportamentali e i processi neurologici dell'aggressione predatoria non sono analoghi agli altri tipi di aggressione animale, e quindi devono essere trattati separatamente.

In particolare, per quanto riguarda l'aggressione interspe-

²⁷ E. Ferri, *L'omicidio*, Torino, Bocca, 1895, p. 4.

cifica, in generale gli osservatori sono d'accordo nell'affermare che gli animali raramente distruggono membri delle altre specie, fatta eccezione per la difesa della specie, o quando si sentono minacciati e non possono fuggire. Così, il fenomeno dell'aggressione animale è limitato in prevalenza all'aggressione intraspecifica, ovvero all'aggressione fra animali della stessa specie, fenomeno di cui si è occupato Lorenz²⁸.

Le caratteristiche dell'aggressione intraspecifica sono:

- a) non è cruenta nella maggior parte dei mammiferi;
- b) soltanto in certi insetti, pesci, uccelli e, fra i mammiferi, i topi, è abituale il comportamento distruttivo;
- c) il comportamento minaccioso è una reazione a qualcosa che l'animale capta come una minaccia ai suoi interessi vitali, e perciò è difensivo;
- d) nella maggior parte dei mammiferi non è affatto dimostrata l'esistenza di un impulso aggressivo spontaneo, che rimane arginato finché non trova un'occasione più o meno adeguata per scaricarsi²⁹.

Fromm (1975) distingue nell'uomo due tipi completamente diversi di aggressione. Il primo, che egli ha in comune con tutti gli animali, è l'impulso, programmato filogeneticamente, di attaccare (o di fuggire) quando sono minacciati interessi vitali. Questa aggressione difensiva, "benigna", è al servizio della sopravvivenza dell'individuo e della specie, è biologicamente adattiva e cessa quando viene a mancare l'aggressione.

L'aggressione biologicamente adattiva è:

*... una reazione a minacce contro interessi vitali; è programmata filogeneticamente, comune a uomini e animali, non è spontanea e non si accresce autonomamente, ma è reattiva e difensiva; mira a eliminare la minaccia, distruggendola o cancellandone la fonte ...*³⁰.

L'altro tipo, l'aggressione "maligna", e cioè la crudeltà e la distruttività, è specifica della specie umana, e praticamente assente nella maggior parte dei mammiferi. Essa non contribuisce alla sopravvivenza fisiologica dell'uomo, ma è un elemento importante del suo funzionamento mentale. Non è programmata filogeneticamente e non è biologicamente adattiva; non ha alcun scopo, e se soddisfatta, procura piacere³¹.

b) La sociobiologia

Wilson (1995) ha definito la sociobiologia come lo studio sistematico delle basi biologiche di ogni forma di compor-

tamento umano.

Gli studiosi di questa disciplina si rifanno a Darwin.

Quest'ultimo, affermava che il genere umano presentasse, come risultato del processo evolutivo, anche istinti brutali ed egoistici necessari alla sopravvivenza, ma anche che, da quando nel corso dello sviluppo della specie gli uomini e i loro antenati avevano cominciato a riunirsi in gruppo, la selezione naturale aveva favorito sentimenti altruistici e cooperativi³².

Per Merzagora (2001) uno dei principi su cui muove la sociobiologia è l'utilizzazione della teoria evuzionistica quale modello valido non solo per gli animali, ma da applicare anche nello studio del comportamento sociale umano³³.

Ponti (1999) sottolinea che applicando in criminologia i principi della sociobiologia, si può supporre che i comportamenti aggressivi, le violenze consumate sui più deboli, le prevaricazioni esercitate da persone o gruppi dotati di maggiore potere, non devono essere considerati comportamenti scelti e voluti dai loro autori in spregio all'etica e alle norme,

... bensì devono essere considerati come una sorta di inevitabile conseguenza in base ad una selezione naturale che è venuta a privilegiare i più forti, i più violenti, i più aggressivi.

Quest'ultimi, "naturalisticamente" sarebbero favoriti nell'aver la meglio sui più deboli, perché in loro prevalgono dotazioni genetiche di tal fatta ...

Giova far presente, comunque, come osservato dal Ponti, non dobbiamo dimenticarci che nel nostro DNA non è iscritto nessun destino, delinquenziale o meno, da cui sia impossibile sottrarsi³⁴.

Le basi biologiche dell'aggressività umana

Trova riscontro l'esistenza di un substrato neurologico dell'aggressività, e che dunque traumi cranici, lesioni cerebrali, malattie dell'encefalo, disturbi nei processi neurotrasmettitoriali, stati ipoglimerici, possano favorire la risposta negativa aggressiva e violenta.

Elliot (1988) mette in evidenza, che esistono almeno tre sindromi che contribuiscono a produrre aggressioni patologiche³⁵: il discontrollo episodico, il danno mimino celebrale e il disturbo della personalità antisociale. È risultato, a seguito di studi specifici, che queste tre sindromi

²⁸ K. Lorenz, *Il cosiddetto male*, Milano, Il Saggiatore, 1969.

²⁹ E. Fromm, *op. cit.*, cap. VI, pp. 140 e ss.

³⁰ *Ibidem*, cap. IX, p. 239.

³¹ *Ibidem*, p. 20.

³² J. Klama, *L'aggressività, realtà e mito*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.

³³ I.B. Merzagora, *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001, cap. I, p. 14.

³⁴ G. Ponti, *op. cit.*, cap. IV, pp. 272-273.

³⁵ F.A. Elliot, *op. cit.*, vol. 7, cap. 7.2, pp. 76 e ss.

sono più comuni nei criminali e nei delinquenti aggressivi di quanto non lo siano nella popolazione generale (Cantwell, 1975; Mednick, 1977; Cloninger et al, 1978; Lewis et al, 1979) e questo vale anche per il discontrollo episodico e per il danno minimo cerebrale, molto comune negli autori di maltrattamenti e di abuso (Elliot, 1982). Ferracuti e Wolfgang (1966), sottolineano, in merito all'eventualità che pure microlesioni neurologiche potessero influenzare il comportamento violento e che è:

*... del tutto accettabile l'ipotesi che i bambini delle classi sociali più basse e quelli provenienti da Paesi in via di sviluppo (nei quali le condizioni sanitarie, specie alla nascita, sono inadeguate) siano più esposti all'azione di fattori organici ...*³⁶.

Fra le teorie che hanno cercato di dare una spiegazione circa il collegamento tra il nostro corredo biologico con l'aggressività, vi è quella secondo cui la Y soprannumeraria nel cromosoma (XYY) è responsabile del comportamento violento e perfino criminale³⁷.

È bene tener presente, che questi studi sono stati oggetto di critiche, in quanto studi epidemiologici hanno messo in evidenza che molti soggetti con tale anomalia cromosomica non risultano particolarmente violenti, inoltre, essendo l'anomalia talora associata ad altre caratteristiche, per esempio ritardo mentale e difficoltà di apprendimento, è da ritenere che il rapporto fra l'XYY e l'aggressività sia concasuale, ovvero mediato³⁸.

Tra gli studi relativi alla correlazione fra genetica e aggressività o anche la criminalità, si collocano gli studi sui gemelli.

Tali studi hanno cercato di valutare se gemelli monozigoti separati dalla nascita evidenziassero nel corso della vita comportamenti violenti, nonostante le diverse influenze ambientali a cui erano sottoposti.

Alcuni studi hanno messo in evidenza che i gemelli omozigoti avevano maggiore concordanza dei gemelli fraterni nel comportamento delinquenziale, e che i figli adottivi mostravano maggiore frequenza di comportamenti criminali se i padri biologici erano criminali, ma in realtà è apparso pure pressoché impossibile separare le influenze genetiche da quelli ambientali³⁹.

Invece, altri studi hanno cercato di individuare la connessione fra ormoni ed aggressività.

L'assunto che i maschi sarebbero più aggressivi delle femmine, ha condotto molti ricercatori ad indagare l'eventuale associazione tra comportamento aggressivo e livelli

plasmatici di testosterone. I risultati delle ricerche sono stati contrastanti, con la difficoltà di misurare il livello ormonale al momento dell'atto violento⁴⁰. Inoltre, ci può essere la confusiva influenza dell'alcol e delle droghe ad alterare i risultati degli esami ormonali e dei livelli ematici di alcuni ormoni sessuali⁴¹.

Negli ultimi anni l'aggressività femminile è stata al centro degli studi dei biologi, che hanno potuto constatare, ad esempio, che in molte situazioni, come nella difesa dei piccoli, le femmine possono essere più aggressive dei maschi; i contrastanti risultati possono portare ad affermare che gli ormoni sessuali possono avere effetti diversi sui membri di sesso opposto della stessa specie, quindi avere effetti diversi sui membri diversi su individui diversi, o anche sullo stesso individuo preso in momenti diversi⁴².

Sempre per il rapporto che intercorre tra ormoni ed aggressività (o criminalità) è stata studiata anche la diagnosi relativa alla sindrome premestruale (SPM) e la sua relazione con la violenza. Innanzitutto, si deve precisare, che non è diagnosi ufficiale del DSM - IV⁴³, la quale la annovera come *criteri di ricerca per il disturbo disforico premestruale ...*

Alcuni studiosi sostengono che il SPM sia una condizione di deficit ormonale che rende le autrici di reati incapaci di controllare le loro azioni quando questi sintomi sono presenti. Altri, invece, attualmente descrivono la SPM come un disturbo mentale, ma questo è contrario al suo utilizzo nel settore dell'imputabilità.

Comunque, si può stabilire un'analogia tra la SPM e il fenomeno descritto nei secoli come *psicosi postpartum*, in relazione all'infanticidio.

L'espressione fenomenologica della *psicosi postpartum* può variare da una depressione moderata fino a giungere stati deliranti con allucinazione. Il manifestarsi di sintomi di *psicosi postpartum* solo alcuni giorni al mese dopo il parto suggerisce un'eziologia legata ad alterazioni ormonali, sebbene, di nuovo, gli agenti stressanti psicosociali non possono essere ignorati⁴⁴.

Dalton (1961) effettuò uno studio su un campione di 156 donne inglesi incarcerate per aver commesso un reato nei precedenti 28 giorni. Lo studioso divise il ciclo mestruale in 7 periodi di quattro gg. e trovò che il 49% delle donne era nella fase premestruale (4 gg. prima del mestruo) o nella fase mestruale (i 4 gg. successivi) al momento del reato. La conclusione di questa ricerca, era che le variazioni ormonali (es. aumento dell'aggressività, irritabilità, labilità emotiva etc.) potevano causare le azioni o diminuire la

³⁶ F. Ferracuti, M.E. Wolfgang, *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 254.

³⁷ I.B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 23.

³⁸ *Ibidem*, cap. I, p. 24.

³⁹ G. Ponti, *op. cit.*, cap. VI, p. 259.

⁴⁰ *Ibidem*, cap. I, pp. 24 e ss..

⁴¹ C.P. Malmquist, *op. cit.*, cap. II, p. 71.

⁴² I.B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 25.

⁴³ DSM-IV-TR, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, Masson, 2004.

⁴⁴ C.P. Malmquist, *L'omicidio*, Torino, Centro Scientifico Editore, cap. II, pp. 71 e ss.

capacità di evitare di essere scoperte.

Horney (1978) criticò questa interpretazione, indicando che commettere un crimine, e lo stress dell'arresto e della carcerazione, potevano causare un mestruo precoce. Comunque, questi studi sono stati fatti oggetto di critiche metodologiche al punto che Malmquist afferma che:

... la conclusione prudente è che utilizzare i sintomi di SPM come spiegazione per i crimini violenti è più legato ad un'operazione pubblicitaria che a dati empirici⁴⁵.

d) La teoria della frustrazione - aggressione

Secondo Galimberti (2019), con il termine frustrazione si vuole indicare una situazione interna o esterna che non consente di conseguire un soddisfacimento o di raggiungere uno scopo.

Il termine è stato introdotto per primo da Freud che lo ritenne utile per lo sviluppo dell'Io e per il suo adattamento alla realtà⁴⁶.

In psicologia tale termine è impiegato in tre accezioni diverse:

- a) la prima si riferisce ad una situazione frustrante, i cui caratteri essenziali devono essere la mancanza di possibilità di soluzione, l'impossibilità di uscirne e una forte motivazione nell'azione (Maier, 1949);
- b) il secondo significato è quello relativo allo "stato di frustrazione" provocato dalla situazione frustrante, il cui grado varia nei diversi individui. La "tolleranza di frustrazione" si riferisce – il cui grado varia nei diversi individui (innate o acquisite) – all'attitudine di sopportare situazioni frustranti (Rosenzweig, 1944);
- c) nella terza categoria, si rivolge l'attenzione alla "reazione frustrante" che può essere di varia natura: tra quelle più studiate annoveriamo l'aggressione, la regressione e la fissazione.

Di particolare interesse, è l'ipotesi frustrazione - aggressione analizzata da Dollard e collaboratori per la prima volta nel 1939. La teoria in questione, si incentra su due assiomi:

... l'aggressione è sempre una conseguenza della frustrazione e la comparsa di condotte aggressive presuppone sempre l'esistenza di frustrazioni (Dollard et. al., 1967)...

Conseguenza di questi studi, è che l'aggressione si deve considerare come un atto in cui la reazione finale è l'offesa a un organismo (o surrogato dell'organismo).

Risulta chiaro, che tutti fin dalla più tenera età, subiscono

continue frustrazioni e reagiscono aggressivamente ma, grazie al processo di socializzazione, la maggior parte delle persone apprende ad accettarle, a rinviarle o a scaricarle con l'aggressività di fantasia. Comunque, troppe sono le variabili che sono necessarie prima una reazione alla frustrazione si trasformi in delitto.

Fattori importanti da tenere in considerazione sono le condizioni socio-economiche e situazionali, la soglia di tolleranza che è differente per ogni singolo individuo, la quale varia a seconda della frequenza, dell'intensità e del genere di frustrazione. (Marotta, 2004).

Fra l'altro, risulta molto importante, il senso di ingiustizia percepito dall'individuo: infatti, il conseguente sentimento di frustrazione è tale da portare il soggetto a commettere ogni azione aggressiva, anche molto violente (Mannheim, 1975).

Al riguardo, così pure De Greef (1937), evidenzia come il delinquente agisca sempre secondo un meccanismo psicologico che lo porta a giustificare la propria condotta secondo il proprio sentimento di aver subito un'ingiustizia. Inoltre, la teoria della frustrazione-aggressione, è stata utilizzata da alcuni studiosi per spiegare l'influenza dei *mass media* sul comportamento antisociale (Baron, Reiss, 1985).

Al riguardo, si sottolinea che il messaggio mass-mediatico può, infatti, essere percepito da un soggetto in modo tale da far emergere o riemergere determinate frustrazioni

e) Comportamentismo

Merzagora (2001) osserva in merito al comportamentismo, che:

... riflessologi e comportamentisti sono concordi nell'affermare che l'aggressività trova la sua radice nell'ambiente in cui l'individuo s'è formato, nelle condizioni sociali, nelle pratiche educative, nei sistemi di controllo in uso ...⁴⁷.

Skinner (1973) considera anche il meccanismo che già gli psicoanalisti avevano definito dislocazione, affermando che:

... il comportamento aggressivo non è diretto necessariamente contro la fonte reale della stimolazione, ma può essere trasferito contro ogni persona od oggetto a portata di mano.

Il vandalismo e le intemperanze sono spesso forme di aggressività indiretta o mal diretta.

Un organismo che ha subito un trattamento spiacevole cercherà, se possibile, un altro organismo su cui

⁴⁵ C.P. Malmquist *op. cit.*, p. 73.

⁴⁶ U. Galimberti, *op. cit.*, p. 414.

⁴⁷ I.B. Merzagora, *op. cit.*, cap. II, p. 36.

sfogare la sua aggressività⁴⁸, ed in questa citazione era già adombrato il concetto caro ai successivi comportamentismi, quello appunto della frustrazione-aggressione ...⁴⁹.

ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE

(art. 384 *bis* c.p.p.)

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

ALLUCINAZIONI

Possono manifestarsi con qualunque modalità sensoriale (per es. uditiva, visiva, olfattiva, gustativa e tattile), ma le allucinazioni uditive sono di gran lunga le più comuni. Le allucinazioni uditive sono generalmente sperimentate come voci, sia familiari che non familiari, che vengono percepite come distinte dai pensieri propri del soggetto. Le allucinazioni devono verificarsi a sensorio integro, quelle che si manifestano durante l'addormentamento durante il risveglio sono considerate nell'ambito della gamma delle esperienze normali.

AMMONIMENTO

a) L'ammonimento negli atti persecutori (ex.art. 8 d.l. 11/2009)

⁴⁸ B.F. Skinner, *op. cit.*, cap. II, p. 38.

⁴⁹ *Ibidem*, cap. II, p. 38.

Al primo comma dell'art. 8 del D.L. 11/2009 prevede che: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

La procedura amministrativa risulta sostanzialmente definita nella struttura del secondo comma:

Il questore, assunte se necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

L'art.8 del d.l. prevede dunque che la vittima di atti persecutori, ancor prima della presentazione della querela e dell'intervento della magistratura, possa chiedere al questore territorialmente competente di ammonire l'autore delle azioni minacciose o moleste. L'autorità di Pubblica sicurezza adita,

assunte se necessarie informazioni degli organi investigativi, sentite le persone informate dei fatti e valutate le circostanze poste a motivazione dell'esposto, può emettere un provvedimento di ammonimento con il quale diffida oralmente l'indicato molestatore a non compiere ulteriori atti persecutori.

La giurisprudenza amministrativa evidenzia che ai fini dell'ammonimento, non occorre che sia raggiunta la prova del reato, bensì sia sufficiente far riferimento ad elementi ai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura (cfr. anche il T.A.R. Trento (Trentino Alto Adige), Sez. I, 03/04/2017, n.118).

Competente all'adozione del provvedimento risulta il questore del luogo in cui opera l'autore dell'attività denunciata, ovvero il luogo di commissione.

Risulta evidente che, nell'intenzione del Legislatore, l'ammonimento ha la funzione di dissuadere l'accusato dal mantenere verso la vittima il comportamento molestatore denunciato e, qualora tale risultato non sia stato raggiunto, perdurando l'agente nella sua condotta riprovevole, l'ammonimento rimasto infruttuoso consente l'esercizio dell'azione penale a prescindere dalla richiesta di punizione proveniente dalla vittima e dunque dalla rituale proposizione di querela.

L'ammonimento, definito dal Consiglio superiore della magistratura nel suo parere di rito, "un inedita ipotesi di

diffida *ante causam*”, rientra, dunque, nella più generale prospettiva legislativa di assicurare alla vittima di molestie un ulteriore strumento di tutela da azionare prima ancora che sia richiesta formalmente la punizione del molestatore. Circa la natura giuridica dell’ammonimento, il quale richiama in concreto quanto previsto in tema di sicurezza pubblica dall’art. 1 del T.U.L.P.S., va detto che esso è chiaramente un provvedimento di pubblica sicurezza che, secondo l’opinione maggioritaria della dottrina, rientra nel più generale quadro delle “misure di prevenzione”, vale a dire tra questi interventi diretti a controllare la condotta di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e a prevenire la consumazione di reati.

Nella definizione della struttura e della funzione, la giurisprudenza amministrativa evidenzia che l’istituto dell’ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive e/o sentimentali; difatti, il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili.

Un significativo orientamento afferma altresì che l’ammonimento previsto dall’art. 8 d.l. n.11/2009 ha la funzione di far cessare le condotte che possono alla lunga sfociare nella fattispecie di reato di cui all’art. 612-bis c.p. e, pertanto, non richiede il perfezionamento della condotta punita penalmente, essendo sufficiente il reiterato compimento di comportamenti che, anche solo per la loro molestia, siano idonei ad assumere una connotazione persecutoria fonte di ansia, se non di paura (cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana), Sez. II, 25/03/2013, n.4859).

La giurisprudenza amministrativa evidenzia in particolare che nella procedura di ammonimento per *stalking* ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n.11, conv. dalla l. 23 aprile 2009, n.38 non è necessario l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo (l. n.241 del 1990) in ragione dell’urgenza della misura adottata dal questore, qualora questa sia adeguatamente motivata; a tale conclusione si perviene in considerazione della natura cautelare del procedimento (cfr. T.A.R. Milano (Lombardia), Sez. I, 20/04/2017, n. 918).

Si specifica che la procedura di ammonimento di cui all’art. 8 d.l. 11/2009, si basa su criteri di valutazione che possono essere opinabili, necessita di specifica motivazione sui fatti sui quali si basa e tali fatti, pur nell’ambito dell’ampia valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, devono essere conosciuti dall’interessato per la sua difesa giurisdizionale volta a sindacare la logica e coerenza dell’ammonimento perché, diversamente, il soggetto destinatario dell’atto non avrebbe nessuna possibilità di difendersi; l’accesso agli atti cui si basa il provvedimento di ammonimento è, pertanto, rilevante e necessario, per cui

non può applicarsi il divieto generalizzato d’accesso, giustificato con esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico o di repressione della criminalità, con la conseguenza la motivazione dell’ammonimento, fondata sul richiamo ad atti e dichiarazioni ai quali è stato negato l’accesso, equivale a inesistenza della motivazione (cfr., Consiglio di Stato, Sez. I, 29/05/2013, n. 438).

Secondo un notevole orientamento, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, procedendo alla prescritta audizione delle persone informate dei fatti, deve sentire, sebbene ciò non sia espressamente previsto dal testo legislativo, anche l’ammonendo, anch’egli da considerare persona informata sui fatti, al fine di consentirgli di controbattere alle accuse e di indicare eventuali elementi a sua discolta (Cons. di Stato, Sez. III, 21.10.2011, n.5676). Secondo un più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, la disposizione dell’art. 8, d.l. n.11 del 2009 (espressamente richiamata dall’art. 3, d.l. n.93 del 2013) secondo il quale il Questore provvede “sentire le persone informate dei fatti” non può essere interpretata nel senso che tra le persone informate dei fatti, che devono essere sentite personalmente, vi è anche obbligatoriamente l’interessato, ma deve piuttosto essere letta nel senso che l’Autorità procedente, nell’ambito della propria attività istruttoria, è tenuta ad acquisire, anche attraverso l’audizione personale, la versione di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l’adozione del provvedimento di ammonimento (Cfr. T.A.R. Trento (Trentino Alto Adige), Sez. I, 14/09/2016, n.329).

L’ammonimento, secondo il contenuto dell’art. 8 d.l. n.11 del 2009, deve avere forma orale. Da ciò discende che è irrituale, anche se non è causa di annullamento dell’atto, un eventuale ammonimento redatto in forma scritta (da distinguere dal processo verbale che invece va rilasciato all’ammonito e alla parte offesa) e successivamente notificato all’interessato. Dell’ammonimento viene redatto un processo verbale, del quale una copia va consegnata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Qualora l’ammonimento rimanga inascoltato perché l’ammonito persiste nella sua condotta aggressiva, il reato diventa perseguibile d’ufficio e la pena edittale subisce un aumento.

Si evidenzia, altresì, che l’ammonimento non prevede una durata massima. Tuttavia, può ritenersi il riconoscimento della facoltà dell’ammonito di richiedere, qualora sia venuto meno i presupposti, di richiedere la Questore la revoca del provvedimento ai sensi dell’art. 21 *quinquies* della legge 241/1990, istituto ritenuto di portata generale riferibile ad ogni provvedimento amministrativo e, quindi, anche all’ammonimento.

Contro il provvedimento del Questore, l’interessato, trattandosi di una misura di prevenzione amministrativa, può, entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale,

proporre ricorso gerarchico al Prefetto competente per territorio.

Il provvedimento prefettizio, a sua volta, può essere impugnato in sede di giustizia amministrativa, entro 60 giorni, davanti al T.A.R. e successivamente, davanti al Consiglio di Stato, giudice di seconda istanza. Quindi, in conclusione, dalla procedura di ammonimento derivano delle importanti conseguenze sotto il profilo giuridico: qualora, infatti, l'ammonito insista nella propria condotta persecutoria, andrà incontro a un **aumento della pena** per il delitto di cui all'art. 612 *bis*, il quale, per altro, diviene **procedibile d'ufficio**. Per i casi di ammonimento devono anche essere presi i dovuti **provvedimenti in materia di armi** ove il presunto *stalker* ne abbia qualcuna nella sua disponibilità.

b) L'ammonimento in caso di violenza domestica (ex art. 3 d.l. 83/2013)

I presupposti nei casi di violenza domestica che legittimano il Questore a valutare discrezionalmente l'adozione di misure preventive e di protezione a favore della vittima, anche in assenza di una formale richiesta della vittima sono indicate nell'art. 3 del d.l. n.93/2013:

comma 1:

Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un atto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate de fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

comma 2:

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di

guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

comma 3:

Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

comma 4:

In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.

comma 5:

Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

La valutazione di tali presupposti, da parte del Questore, deve essere supportata dall'eventuale assistenza di "persone informate sui fatti" (diverse dunque dall'autore dei maltrattamenti, che comunque può essere sentito o che può produrre memorie) o da riscontri oggetti" circa le condotte attuali e pregresse utili a circostanze "l'ambito di violenza domestica".

Il Questore gode di ampia discrezionalità nella valutazione della segnalazione nell'adozione del provvedimento amministrativo di ammonimento per violenza domestica. Questa discrezionalità è un rilevante elemento di flessibilità che, all'occorrenza, consente all'Autorità di Pubblica sicurezza anche di poter graduare i suoi interventi in quei casi in cui, pur potendo ricorrere formalmente le condizioni minime per il provvedimento di ammonimento, l'opera di prevenzione a favore della persona maltrattata possa, in alcuni casi particolari, essere ragionevolmente e più efficacemente realizzata.

Per adottare l'ammonimento di cui all'art. 3 del d.l. n.93/2013 per violenza domestica, è necessario che i fatti segnalati possano iscriversi, in un sintomatico quadro di attuali circostanze di fatto che lasci fondatamente ritenere la sussistenza di condotte "gravi" ovvero "non episodiche" attuate dal maltrattante nei confronti di una o più vittime a lui legate da più o meno attuali rapporti familiari o affettivi.

Al riguardo, si sottolinea che laddove il fatto sia grave, dunque, l'ammonimento potrà essere adottato sulla base di un solo episodio pregresso. Si specifica, altresì, che non esserci una richiesta da parte della vittima, essendo sufficiente, una segnalazione non anonima, anche da parte di una terza persona.

Si osserva, comunque, che la sola segnalazione non anonima, per quanto circostanziata, di per sé non è sufficiente a consentire l'adozione dell'ammonimento, essendo utilizzabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.l. n. 93/2013, ai soli fini dell'avvio del procedimento⁵⁰.

Si rappresenta, inoltre, il requisito dell'attualità delle condotte pericolose del soggetto da ammonire poiché, in assenza di tale requisito nel nostro sistema di prevenzione, viene meno la *ratio* di tale misura.

Quello che necessita è la condizione di "pericolosità soggettiva attuale" nel sistema della prevenzione personale.

Questo comporta che il Questore deve valutare con grande attenzione, ai fini della corretta applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento per violenza domestica, l'attualità della pericolosità da prevenire; infatti, anche se ben documentati, fatti risalenti e al di fuori di una cornice d'attualità, pur potendo essere posti a fondamento di un autonomo procedimento penale, non possono, da soli, essere utilizzati per sostenere l'applicazione della misura di prevenzione.

Si evidenzia, che non è detto che il requisito dell'attualità debba riguardare esclusivamente la violenza fisica (anche se tra tutti i comportamenti è quello oggettivamente più evidente): attuale può essere il quadro complessivo delle violenze domestiche, che possono estrinsecarsi in violenze psicologiche, in umiliazioni morali o coercizioni sessuali, in depravazione economiche.

Si specifica che la giurisprudenza in materia di prevenzione distingue tra "attualità del fatto" e "attualità della pericolosità" del soggetto, concludendo che non è sempre vero che la mancanza della prima implichi necessariamente il venir meno della seconda. Si afferma, quindi, la possibilità di adottare un provvedimento preventivo anche sulla base di una valutazione della mera sussistenza di quest'ultima su concreti elementi di fatto.

Si osserva, che la giurisprudenza ricorda, inoltre, come, sia possibile adottare una misura di prevenzione (e dunque

anche un ammonimento) nei confronti di chi, per i medesimi fatti, sia soggetto a misure cautelari penali, in ragione delle diverse finalità delle due misure.

Giova far presente, altresì, che il Legislatore abbia previsto l'eventualità che il Questore debba essere informato direttamente dal Giudice penale dell'esistenza di condotte di violenza domestica quando, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 282. *quater* c.p.p. sia data comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza dell'adozione delle misure cautelari di cui all'art. 282-*bis* e 282 *ter* c.p.p. (rispettivamente allontanamento dalla casa familiare en divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), al fine dell'eventuale adozione di misure amministrative in materia di armi nei confronti del maltrattante.

È essenziale da parte del Questore, utilizzare cura e celerità, quando nel ricostruire il quadro delle violenze domestiche, emergano fatti che mettano in evidenza: gli abusi d'autorità del maltrattante la ripetizione di comportamenti illeciti; le condizioni di particolare vulnerabilità della vittima, specie se essa sia un minore; la consumazione di violenze domestiche in presenza di un minore; la circostanza che i fatti di violenza siano preceduti o accompagnati da altra violenza di estrema gravità; l'ipotesi d'uso (o di minaccia d'uso) di un'arma; le gravi conseguenze fisiche o psicologiche indotte sulla vittima; il fatto che il maltrattante sia stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che questa misura di prevenzione, con evidenti finalità cautelari e preventive, abbia natura di provvedimento.

Lo scopo dell'ammonimento è quello di dissuadere da condotte le quali, pur potendo superficialmente "risultare" episodiche e in sé non particolarmente gravi, quando si inseriscano in un clima domestico in cui manchi la serenità familiare, e che sia caratterizzato dal susseguirsi di violenze "fisiche", sessuali, psicologiche o economiche", possano rappresentare la cartina al tornasole di una situazione conflittuale che potrebbe degenerare pericolosamente, con la commissione di gravi condotte, se non affrontata con tempestività e risolutezza.

L'ammonimento per violenze domestiche, al pari dell'omologo previsto per le condotte persecutorie (*stalking*), sembra, dunque, doversi accostare al sistema delle misure di prevenzione disciplinate dal d.lgs. 6 settembre, n. 159 e, in particolare, all'avviso orale del Questore disciplinato dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. citato.

Ai fini dell'emissione del provvedimento, l'atto trova fondamento in un adeguato quadro istruttorio da cui emergano univoci elementi di fatto che, nel caso di specie, possano ragionevolmente far configurare un pericolo per l'integrità psicofisica della vittima.

Al riguardo, il Questore dunque, deve solo apprezzare la fondatezza della segnalazione ricevuta, verificandone mediante le acquisizioni documentali e informative degli

⁵⁰ G. Aliquò, *La violenza domestica. L'ammonimento del Questore*, Pisa, Pacini Editore, 2020, p.61 e ss.

uffici investigativi, da cui deve essere valutata, in chiave di univocità complessiva e secondo criteri di ragionevolezza, la loro attitudine a sostenere il convincimento circa la possibile sussistenza di un quadro di violenze domestiche. Trattandosi di una misura di prevenzione personale, il supporto di elementi di fatto richiesti per motivare l'ammonimento è, infatti, ampiamente inferiore a quello necessario per l'accertamento probatorio della responsabilità penale (anche per le sole esigenze cautelari, la cui adozione richiede la sussistenza di "gravi" indizi di colpevolezza).

Non è richiesta nel diritto amministrativo di prevenzione, una dimostrazione fondata su prove, che offra un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento della responsabilità penale, ma è sufficiente una prognosi che, sulla base di concreti e concordanti indizi, possieda un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", attuale il rischio che la norma tende a prevenire. In conclusione, si osserva che non è necessario acquisire elementi di prova tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per reati di percosse, lesione o altri riconducibili a fattispecie tipiche della violenza domestica, bensì è sufficiente accertare la sussistenza di elementi di fatto dai quali sia possibile desumere ragionevolmente un quadro tipico di violenze relazionali che rischiano di degenerare in comportamenti gravi mettendo in pericolo l'integrità psico/fisica delle persone.

Si sottolinea che la competenza per gli ammonimenti è semplicemente del Questore, senza alcuna indicazione della legge alla dimora del destinatario del provvedimento, come, invece viene espressamente indicato nel caso di "avviso orale" in quello "dove la persona dimora" (ex art. 3, comma 1, d. lgs. 159/2011).

Nella motivazione che disciplina l'adozione del l'ammonimento il Questore, deve porre la massima attenzione nella stesura delle motivazioni dell'ammonimento, in cui, in *primis*, devono essere accuratamente indicati i fatti sui quali il provvedimento si fonda e la relazione di pericolosità che il soggetto si ritiene che esprima nei confronti della vittima.

La Corte di Cassazione in merito ha sentenziato che...nessuna misura di prevenzione (sia personale o patrimoniale) può essere applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di "fatti" idonei a determinare l'inquadramento attuale e pregresso) del soggetto preposto in una delle "categorie specifiche" di pericolosità espressamente "tipizzate" dal legislatore all'art. 1 o all'art. 4 d. lgs. n. 159/2011, ovvero, quanto riportato, non si può applicare un ammonimento o un avviso orale del Questore sulla base solo del sospetto, soprattutto per fattispecie a pericolosità generica. Occorrono fatti "attuali" e "tipici" per fondare un'affermazione di pericolosità sul proposto, in carenza dei quali difetta il presupposto stesso della prevenzione.

Si rappresenta che, l'iniziativa del procedimento di am-

monimento per violenza domestica, a differenza di quello per atti persecutori, non dipendono necessariamente dalla presentazione di una formale istanza o denuncia da parte della vittima.

La vittima, come già osservato, non è necessario che avanzi una richiesta espressa potendo limitarsi a segnalare il fatto senza chiedere nulla. È, tuttavia, sufficiente che ci sia una terza persona ad effettuare una segnalazione, in forma non anonima. In entrambi i casi il nome del privato-segnalante, quando egli non rinuncia espressamente alla garanzia dell'anonimato, deve essere omesso in tutti i successivi atti del procedimento, in modo da non consentire l'identificazione.

Il procedimento può scaturire da una segnalazione di un pubblico ufficiale (in particolare un Ufficiale o agente di pubblica sicurezza) che, nell'esercizio delle sue funzioni, sia venuto a conoscenza di fatti riconducibili alla fattispecie di violenza domestica e li riferisca. Tra queste ultime un rilievo particolare hanno le segnalazioni dagli esercenti e professioni sanitarie, che l'Autorità di pubblica sicurezza ha il dovere di incoraggiare, in quanto possono essere efficace spia di situazioni altrimenti destinate a restare sconosciute⁵¹.

Anche un minore può presentare una segnalazione o una richiesta di ammonimento per violenza domestica⁵².

Il Questore se non sussistono specifiche ragioni di urgenza, supportate da oggettivi e gravi elementi di fatto, da indi-

⁵¹ G. Aliquò, *op. cit.*, p. 113.

⁵² La richiesta di ammonimento per atti persecutori, come quella per violenza domestica (che, solo in questo caso, può limitarsi a una mera segnalazione) e per *cyberbullismo*, può essere direttamente avanzata al Questore o agli appartenenti alle Forze di polizia anche dal minore che abbia compiuto gli anni quattordici, in quanto l'art. 120, comma 3, del codice penale gli attribuisce simmetricamente il diritto di sporgere querela. In questi casi, tuttavia, anche il genitore e/o l'esercente la responsabilità genitoriale sono parallelamente legittimati alla presentazione della querela (e dunque della richiesta di ammonimento) per conto del minore. Quest'ultima facoltà può essere esercitata dal genitore in caso di parere contrario del minore. Invece il genitore non può opporsi alla volontà del minore di proporre querela o di richiedere l'ammonimento. Ovviamente il minore infraquattordicenne e sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la potestà genitoriale. Tuttavia, le dichiarazioni del minore infraquattordicenne che rappresenti autonomamente (e/o contro la volontà di chi eserciti la responsabilità genitoriale) all'Ufficiale o all'Agente di pubblica sicurezza una situazione di violenza domestica in atti devono comunque essere oggetto di vaglio e, se riscontrate, poste a fondamento di un procedimento d'iniziativa. Tali principi, con riferimento al diritto di querela, sono affermati dalla Cassazione, Sez. V penale, sentenza n.23010 del 6 febbraio-28 maggio 2013 (ECLI:IT:CASS:2013:23010PEN).

care espressamente nella motivazione dell'ammonimento, deve normalmente dare ai sensi dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, comunicazione dell'avvio del procedimento all'ammonendo.

Ovviamente, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere integrata, di volta in volta, over intervengano, dopo la prima notizia, altre segnalazioni o informazioni qualificate di nuovi episodi inquadrabili nella cornice di violenza domestica e che, al giudizio del Questore, dovranno essere poste a fondamento della motivazione del provvedimento monitorio.

La comunicazione può omettersi solo quando emergano concreti e riscontrati estremi di imminente e non evitabile pericolo tali, per la loro gravità, da giustificare l'Autorità di pubblica sicurezza a procedere omettendo l'avviso al soggetto destinatario del provvedimento di prevenzione.

Contro il provvedimento di ammonimento del Questore è ammesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l.241/1990 ricorso gerarchico entro 30 gg. al Prefetto territorialmente competente ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg.⁵³.

Il Consiglio di Stato evidenzia che avverso il provvedimento di ammonimento siano immediatamente e alternativamente esperibili solo il ricorso gerarchico al Prefetto e al T.A.R.⁵⁴.

L'ammonimento, inoltre, è un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, che formalmente non ha termine di scadenza e, si ritiene ragionevole che, al pari di quanto previsto per ogni altro provvedimento amministrativo e, più in particolare per l'avviso orale del Questore di cui all'art. 3 del d. lgs. 159/2011, l'interessato possa chiederne in ogni tempo, con una motivata richiesta di riesame, la revoca, ove siano venuti meno i presupposti (in particolare l'attuale pericolosità soggettiva) sulla base dei quali il provvedimento sia stato avviato.

La revoca dell'ammonimento può essere disposta per motivi di opportunità, ovvero quando l'Amministrazione, ex art. 21 *quinquies* l. n. 241/1990, sia indotta a valutare, pure in sede di autotutela, sopravvenuti motivi di pubblico interesse o il mutamento della situazione di fatto che aveva legittimato l'adozione dell'ammonimento (es, con riguardo alla cessazione della pericolosità del soggetto ammonito) o, sulla base di elementi di fatto emersi successivamente che inducano a una diversa valutazione dell'interesse pubblico originario⁵⁵.

c) L'ammonimento in caso di cyberbullismo (ex. art. 7 d.l. 71/2017)

Particolare attenzione deve essere riversata nella proce-

dura di ammonimento, disciplinata dall'art. 7 della l. n. 71/2017, sulla falsariga di quanto già indicato in materia di atti persecutori, perché costituisce l'unica misura amministrativa prevista dalla normativa:

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

È disposto giuridicamente che, fin quando non sia proposta querela o non sia stata presentata denuncia per i reati di ingiuria art. 594 (già abrogato con d. lgs. 7/2016, e che prevede una sanzione pecuniaria civile), diffamazione art. 595 c.p. e di minacce art. 612 c.p., nonché per la fattispecie disciplinata nell'art. 167 d. lgs. 196/2003 (sul trattamento illecito dei dati), commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di un altro minorenne (quindi ragionevolmente, anche di età inferiore a quattordici anni), possa essere applicata la procedura dell'ammonimento prevista nell'art. 8, commi 1 e 2, l. 38/2009 (di conversione del d.l. n. 11/200, con cui il delitto di *stalking* è stato introdotto nel nostro sistema): quindi, sembrerebbe, nei soli casi in cui la condotta del *cyberbullo* possa integrare una di tali fattispecie.

Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minorenne, unitamente al almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità parentale.

La procedura di ammonimento dovrebbe garantire un intervento immediato. Gli effetti dell'ammonimento cessano, per espressa statuizione normativa, al compimento della maggiore età, sebbene né la durata dell'ammonimento né, tantomeno, un suo termine massimo siano definiti dal legislatore; pertanto i suoi effetti dovrebbero protrarsi per il tempo necessario a evitare il pericolo di perpetrazione delle vessazioni.

L'ammonito può presentare istanza di revoca della misura al Questore, che dovrà provvedere al riguardo, ragionevolmente (pur nel silenzio della legge) accertandosi presso

⁵³ G. Aliquò, *op. cit.*, pp. 119-121.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 170.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 197.

l'autore della richiesta della persistenza o meno della situazione che aveva portato all'adozione della misura.

AMORE

Rapporto duale che ha alla base uno scambio emotivo di diversa intensità e durata, promosso dal bisogno fisiologico della soddisfazione sessuale e dal bisogno psicologico dello scambio affettivo.

ANSIA (ANGOSCIA)

Il termine angoscia è spesso assimilato a quello di ansia perché la distinzione terminologica è reperibile solo nelle lingue di origine latina. In tedesco esiste infatti l'unico termine *Angst* è solitamente tradotto dagli psicoanalisti con "angoscia" e dagli psicologi con "ansia".

Gli psichiatri preferiscono parlare di ansia in riferimento ai soli aspetti psichici dell'emozione in questione, mentre impiegano il termine "angoscia" quando in concomitanza si hanno manifestazioni somatiche talvolta particolarmente vistose. C'è chi considera l'angoscia come uno stadio più grave dell'ansia, e chi mantiene tra le due parole una rigorosa distanza, perché interpreta l'ansia come una condizione fisiologica e psicologica in sé non normale e in alcuni casi utile per il conseguimento di un obiettivo, e l'angoscia come l'espressione nevrotica o psicotica dell'ansia. Ansia è un termine largamente usato per indicare un complesso di reazioni cognitive, comportamentali e fisiologiche che si manifestano in seguito alla percezione di uno stimolo ritenuto minaccioso e nei cui confronti non ci riteniamo sufficientemente capaci di reagire. L'ansia di per sé, tuttavia, non è un fenomeno anormale. Si tratta di un'emozione di base, che comporta uno stato di attivazione dell'organismo quando una situazione viene percepita soggettivamente come pericolosa.

Dal punto di vista cognitivo i sintomi tipici dell'ansia sono:

- il senso di vuoto mentale
- un senso crescente di allarme e di pericolo
- l'induzione di immagini, ricordi e pensieri negativi
- la messa in atto di comportamenti protettivi cognitivi
- la sensazione marcata di essere osservati e di essere al centro dell'attenzione altrui.

Sintomi comportamentali dell'ansia. Sono frequenti inoltre comportamenti protettivi (farsi accompagnare, assumere ansiolitici al bisogno, ecc.), anassertivi e di sottomissione.

Sintomi fisici dell'ansia. L'ansia inoltre, è spesso accompagnata da manifestazioni fisiche e fisiologiche quali:

- tensione
- tremore
- sudore
- palpitazione
- aumento della frequenza cardiaca
- vertigini
- nausea
- formicolii alle estremità ed intorno alla bocca
- derealizzazione e depersonalizzazione.

I disturbi d'ansia conosciuti e classificati nel DSM 5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) sono:

- disturbo di panico e agorafobia (paura di stare in situazioni da cui non vi sia una rapida via di fuga)
- disturbo d'ansia generalizzata
- disturbo di ansia da separazione
- disturbo d'ansia indotto da sostanze/farmaci;
- fobia sociale
- fobia specifica
- disturbo ossessivo-compulsivo
- disturbo post-traumatico da stress
- mutismo da stress.

ANTISOCIALITÀ

Condotta ostile all'organizzazione del gruppo sociale di appartenenza che si manifesta con attività che violano le regole che presiedono l'ordine vigente. Non ci sono criteri oggettivi di valutazione del grado di antisocialità, perché la misura dipende dal livello morale e culturale di una data popolazione o gruppo.

ANTISOCIALITÀ PER IMPULSI PROIBITI DEI GENITORI

Bowlby (1944) aveva evidenziato come la carenza di affetto da parte delle figure genitoriali o un loro atteggiamento particolarmente severo e punitivo, per la presenza di un Super-Io troppo rigido, potesse causare nel figlio conflitti non risolti e sensi di colpa tali da dover essere soddisfatti provocando situazioni per cui fosse necessaria una punizione.

Se l'atteggiamento dei genitori varia tra l'esagerato permissivismo e l'eccessiva severità, il Super-Io del bambino si sviluppa in modo discontinuo e incostante.

Questo stato si verifica anche quando la figura materna è troppo rigida e punitiva, priva di gratificazioni affettive, mentre quella paterna assume un comportamento opposto.

Le lacune nello sviluppo del Super-Io del bambino potranno avere più spesso ripercussioni solo in aree limitate,

come ad esempio disturbi del comportamento scolastico, ma anche reazioni antisociali (Johnson, Szurek, 1954).

Il punto su cui si incentra la teoria eziologica sulla delinquenza individuale inconscia di Johnson (1959) parte da questo assunto, cioè dal presupposto che il modo di essere antisociale del minore sia inconsciamente incoraggiato e sanzionato dai genitori, che ottengono “in modo vacillante”, attraverso l’agire del figlio, soddisfazione per i loro impulsi proibiti e scarsamente integrati.

Al riguardo, l’inconscia approvazione e l’incoraggiamento indiretto da parte dei genitori possono essere una delle cause della condotta antisociale e non è difficile, per Johnson e Szurek, individuare, con il trattamento terapeutico, perché si preferisca un figlio piuttosto che un altro, quale tipo di comportamento deviante (per es. furto, incendio doloso, fuga di casa, trasgressioni sessuali, uso di sostanze tossiche) e quali tecniche verranno adottate.

Con particolare riguardo a quest’ultima, il passare da un atteggiamento di totale permissivismo (approvazione inconscia) a uno di proibizione e punizione – come avviene per esempio quando si tollerano e si giustificano le condotte antisociali ripetute del figlio, finché non arrivano le proteste e le critiche dell’ambiente esterno e, quindi si rende necessario una reazione punitiva – trasmette al minore un messaggio di tradimento che lo farà sentire ingannato e lo abituerà a ingannare.

Secondo Johnson e Szurek, con il processo di soddisfazione vicariante si possono spiegare solo le manifestazioni di delinquenza individuale, a opera di giovani appartenenti alle classi sociali agiate, mentre appare più difficile interpretare le condotte di delinquenti appartenenti a bande minorile⁵⁶.

ARCHIVIAZIONE

Se all’esito delle indagini il P.M. ritiene l’infondatezza della notizia di reato e cioè degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio, chiede al GIP l’archiviazione. Allo stesso modo si comporterà se sono ignoti gli autori del reato, oppure se il reato è estinto, se il fatto non costituisce reato, insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e se mancano le condizioni di procedibilità. A questo punto, se il giudice ritiene che tale richiesta sia meritevole di accoglimento, adotta il relativo decreto e restituisce gli atti al P.M.

ARRESTI DOMICILIARI

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle inda-

gini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.). Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

ARRESTO

L’arresto è un atto di coercizione personale, ovvero un atto limitativo della libertà personale. La legge distingue un primo gruppo di reati in presenza dei quali l’arresto è **obbligatorio** da un secondo gruppo per i quali l’arresto è **facoltativo**. Il presupposto per la legittima esecuzione dell’arresto da parte della polizia giudiziaria è che il reato sia commesso in flagranza. La flagranza di reato è definita dall’art. 382 c.p.p. che suddivide la flagranza in senso proprio dalla quasi flagranza. Pertanto, viene considerato in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato. Mentre, lo stato di quasi-flagranza si ha quando subito dopo il reato il reo viene inseguito dalla Polizia Giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone o, in alternativa, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente (es. sequestro di persona) lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. La “quasi flagranza”, a tutti gli effetti procedurali, è equivalente alla flagranza.

La sussistenza dell’obbligo di arresto dipende anche dalla determinazione della pena, per cui l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria dovrà: 1. qualificare la fattispecie di reato, 2. se la pena base per il delitto è l’ergastolo si procede con l’arresto obbligatorio, 3. se la base per il delitto è inferiore all’ergastolo si può procedere solo per i delitti per i quali la pena minima è almeno 5 anni e la pena massima almeno 20 anni.

Si evidenzia, inoltre, che l’arresto non è “facoltativo” nel senso che è facoltà o arbitrio dell’operatore disporre se arrestare o meno un indagato, ma facoltativo sta a significare che l’operatore prima di procedere alla privazione della libertà personale deve valutare gli indizi di cui art. 381 comma 4 c.p.p., ossia la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. L’arresto è eseguibile se sussiste anche uno solo dei due parametri.

ARRESTO DA PARTE DEI PRIVATI

(art. 383 c.p.p.)

Il nostro ordinamento ha previsto una forma di autotutela riservata al privato, in considerazione della necessità di un’immediata e tempestiva reazione di fronte al perpetrarsi di un grave delitto, che, oltre a costituire l’espres-

⁵⁶ G. Marotta, *op. cit.*, pp. 95 e 96.

sione di una politica criminale finalizzata a permettere l'immediata repressione dei fatti reati, costituisce anche, attraverso la volontaria collaborazione dei cittadini con le istituzioni, una forma pur sui generis di "giustizia partecipata". Si tratta del dell'arresto in flagranza effettuato a cura dei privati. Disciplinato dall'articolo 383 c.p.p.68, l'arresto può essere effettuato dal privato allorché, in stato di flagranza, l'autore del reato abbia commesso uno dei delitti perseguibili d'ufficio per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio da parte della Polizia Giudiziaria.

La norma sottoposta più volte al vaglio della Corte Costituzionale per una sua supposta illegittimità per contrasto alla disposizione di cui all'articolo 13 comma 2, che legittima la sola "autorità di pubblica sicurezza" ad adottare misure restrittive della libertà personale, è sempre stata ritenuta conforme al dettato della Carta fondamentale.⁶⁹ È da ricordarsi come le facoltà del privato siano concesse per un tempo limitatissimo e pari a quello necessario ad affidare l'autore alla Polizia Giudiziaria.

ARRESTO E FERMO DI MINORENNI

Per ciò che riguarda l'arresto di minorenni ad opera della Polizia Giudiziaria nell'ipotesi di flagranza di delitto, l'atto è **sempre facoltativo** e non obbligatorio (art. 16/1° e 3° comma e art. 23 del D.P.R. 448/1988) ed è consentito in tutti quei casi di delitti per cui è prevista la misura della custodia cautelare. La Polizia Giudiziaria prima di eseguire un arresto di un minore deve tenere conto:

- della gravità del fatto
- dell'età
- della personalità dell'individuo.

ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA

(art. 381 c.p.p.)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
- c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

m-bis) abrogato (d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43)

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale;

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è **giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto** desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

ARRESTO NON CONSENTITO IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE O DI NON PUNIBILITÀ

(art. 385 c.p.p.)

Oltre a quanto descritto precedentemente ci sono delle situazioni in cui l'arresto ed il fermo non sono consentiti. Tutto ciò è descritto nell'art. 385 del c.p.p. che dice "L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità." Per cause di non punibilità s'intendono quei fatti in presenza dei quali un comportamento, che costituisce normalmente reato, diviene lecito e va esente da pena.

ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

(art. 380 c.p.p.)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-

bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale; m)

delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; *m-bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

*m-*quater**) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale; *m-*quinquies**) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

ASCOLTO PROTETTO

Tale forma di ascolto serve ad evitare che il minore sia costretto a confrontarsi di persona, ad esempio, con la persona che si presume possa aver compiuto l'abuso ed avviene ambiente fornito di installazione di un impianto di videoregistrazione ed ammobiliato utilmente per mettere a proprio agio, ad esempio, un bambino che sia stato vittima o testimone di abusi o reati. La videoregistrazione fa sì che si possa valutare con la massima attenzione anche il linguaggio non verbale del minore a volte più significativo delle parole. Spesso tale tipo di audizione viene utilizzata anche in casi di separazione o divorzio dei genitori al fine di ascoltare il minore senza procurargli disagio.

ATTACCAMENTO

Forte legame affettivo verso una persona, una cosa, un ambiente, un modo di vita che presenta talvolta tratti di dipendenza leggibili a partire dal modello originario che è l'attaccamento del bambino alla figura materna, a proposito del quale Donal W. Winnicott afferma che un neonato

esiste soltanto in relazione alla mamma. Dal punto di vista psicodinamico l'attaccamento è una forma di fissazione a un precedente stato di sviluppo che persiste in modo immaturo e talvolta nevrotico con i legami normali che via via si sviluppano. Jonh Bowlby ha sviluppato la teoria dell'attaccamento secondo la quale il lattante non è sollecitato solo dalla soddisfazione delle pulsioni o delle gratificazioni libidiche connesse all'allattamento, ma anche e soprattutto dal bisogno di creare e mantenere relazioni, e perché scrive. Bowlby illustra tre tipi di attaccamento del bambino alla madre: a) attaccamento ansioso-evitante, tipico del bambino che accosta la madre come qualsiasi estraneo a motivo di una scarsa selettività e un'esigua capacità di reciprocità relazionale; b) attaccamento sicuro, caratterizzato da una forte relazione con la madre, accompagnata da una forte selettività nei confronti della figura materna rispetto alle figure; c) attaccamento ansioso bivalente, che oscilla tra il desiderio del contratto con la madre e il rifiuto, che si scontra anche nelle resistenze a entrare in relazione con estranei.

ATTIVITÀ PSICHICA

È costituita da 3 fondamentali funzioni: sfera cognitiva, sfera affettiva e sfera volitiva. In particolare:

Sfera cognitiva Sono proprie della sfera cognitiva conoscenza, pensiero, intelligenza.

Sfera affettiva: si fa riferimento a quella fondamentale coloritura positiva o negativa, piacevole o spiacevole che eventi e pensieri suscitano in noi: l'affettività è anche responsabile di quegli stati d'animo che si sperimentano soggettivamente, e che possono essere spontanei, ovvero conseguenti a stimoli esterni.

Si distinguono nella sfera affettiva:

- L'umore (va dalla tristezza alla gioia);
- I sentimenti (espressioni più elaborate della vita affettiva);
- Le emozioni (ira, pianto, furore, esaltazione e rabbia);

Sfera volitiva: riguarda le azioni (o le omissioni) che vengono compiute con determinati fini. Alla base del volere sussistono sia motivi consapevoli, sia motivazioni profonde o inconsce, sia pulsionalità e istinti.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

È la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria, su richiesta del Pubblico Ministero, consente l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona (ad esempio un Ministro o un membro del parlamento o un membro della Corte Costituzionale) o in rapporto ad un determinato reato (ad esempio i reati

ministeriali). A seconda dei casi, essa è tesa a rimuovere un ostacolo iniziale o sopravvenuto all'esercizio dell'azione penale.

Se vi è stato arresto in flagranza l'autorizzazione va richiesta immediatamente dopo tale evento e prima dell'udienza di convalida, negli altri casi invece va chiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

(art. 415 *cis c.p.p.*)

1. Salvo quanto previsto dai commi *5-bis* e *5-ter*, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e *612-bis* del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pub-

blico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca. *5-ter.* Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato

l'azione penale, nè richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma *5-quater*.


5-sexies. Nei casi di cui al comma *5-quater*, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal

reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

AZIONE PENALE

Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e dunque quando egli abbia raccolto sufficienti prove per sostenere la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in fase di giudizio. Con tale atto viene formulata l'imputazione e viene chiesto per l'appunto processo penale. L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M.



ANALISI DEI DATI

AMMONIMENTI E ALLONTANAMENTI

ANNI 2014-2021

ISTAT - Fonte: dati operativi database SDI-SSD Ministero dell'Interno

AMMONIMENTI	2014	2015	Var % 2014-2015	2016	Var % 2015-2016
ABRUZZO	26	36	38,5	31	-13,9
BASILICATA	8	13	62,5	10	-23,1
CALABRIA	25	46	84,0	49	6,5
CAMPANIA	57	49	-14,0	68	38,8
EMILIA ROMAGNA	132	97	-26,5	146	50,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	51	19	-62,7	31	63,2
LAZIO	78	76	-2,6	71	-6,6
LIGURIA	75	53	-29,3	53	0,0
LOMBARDIA	295	266	-9,8	211	-20,7
MARCHE	36	24	-33,3	36	50,0
MOLISE	5	5	0,0	14	180,0
PIEMONTE	70	43	-38,6	33	-23,3
PUGLIA	45	51	13,3	58	13,7
SARDEGNA	51	47	-7,8	51	8,5
SICILIA	139	135	-2,9	125	-7,4
TOSCANA	82	69	-15,9	87	26,1
TRENTINO ALTO ADIGE	139	177	27,3	203	14,7
UMBRIA	47	36	-23,4	27	-25,0
VALLE D'AOSTA	7	4	-42,9	4	0,0
VENETO	158	120	-24,1	153	27,5
ITALIA	1.526	1.366	-10,5	1.461	7,0

AMMONIMENTI	2017	Var % 2016-2017	2018	Var % 2017-2018	2019
ABRUZZO	38	22,6	67	76,3	56
BASILICATA	8	-20,0	15	87,5	12
CALABRIA	66	34,7	87	31,8	139
CAMPANIA	105	54,4	176	67,6	211
EMILIA ROMAGNA	134	-8,2	129	-3,7	135
FRIULI VENEZIA GIULIA	52	67,7	51	-1,9	87
LAZIO	77	8,5	126	63,6	159
LIGURIA	44	-17,0	62	40,9	84
LOMBARDIA	154	-27,0	334	116,9	312
MARCHE	51	41,7	57	11,8	60
MOLISE	15	7,1	21	40,0	37
PIEMONTE	37	12,1	185	400,0	240
PUGLIA	77	32,8	68	-11,7	87
SARDEGNA	55	7,8	56	1,8	83
SICILIA	202	61,6	214	5,9	282
TOSCANA	77	-11,5	110	42,9	96
TRENTINO ALTO ADIGE	203	0,0	202	-0,5	251
UMBRIA	42	55,6	46	9,5	54
VALLE D'AOSTA	4	0,0	4	0,0	2
VENETO	126	-17,6	154	22,2	160
ITALIA	1.567	7,3	2.164	38,1	2.547

AMMONIMENTI	Var % 2018-2019	2020	Var % 2019-2020	2021	Var % 2020-2021
ABRUZZO	-16,4	46	-17,9	54	17,4
BASILICATA	-20,0	16	33,3	17	6,3
CALABRIA	59,8	69	-50,4	74	7,2
CAMPANIA	19,9	270	28,0	271	0,4
EMILIA ROMAGNA	4,7	159	17,8	246	54,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	70,6	91	4,6	87	-4,4
LAZIO	26,2	217	36,5	205	-5,5
LIGURIA	35,5	95	13,1	110	15,8
LOMBARDIA	-6,6	337	8,0	402	19,3
MARCHE	5,3	38	-36,7	60	57,9
MOLISE	76,2	21	-43,2	8	-61,9
PIEMONTE	29,7	184	-23,3	218	18,5
PUGLIA	27,9	74	-14,9	86	16,2
SARDEGNA	48,2	68	-18,1	60	-11,8
SICILIA	31,8	256	-9,2	374	46,1
TOSCANA	-12,7	78	-18,8	125	60,3
TRENTINO ALTO ADIGE	24,3	94	-62,5	97	3,2
UMBRIA	17,4	89	64,8	95	6,7
VALLE D'AOSTA	-50,0	3	50,0	5	66,7
VENETO	3,9	128	-20,0	228	78,1
ITALIA	17,7	2.333	-8,4	2.822	21,0

...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	2014	2015	Var % 2014-2015	2016	Var % 2015-2016
ABRUZZO	6	12	100,0	11	-8,3
BASILICATA	2	0	-100,0	0	-
CALABRIA	7	16	128,6	18	12,5
CAMPANIA	7	10	42,9	16	60,0
EMILIA ROMAGNA	23	18	-21,7	62	244,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	11	3	-72,7	7	133,3
LAZIO	12	3	-75,0	11	266,7
LIGURIA	15	20	33,3	15	-25,0
LOMBARDIA	69	45	-34,8	55	22,2
MARCHE	9	9	0,0	9	0,0
MOLISE	0	2	-	11	450,0
PIEMONTE	15	10	-33,3	2	-80,0
PUGLIA	1	3	200,0	3	0,0
SARDEGNA	9	9	0,0	13	44,4
SICILIA	53	58	9,4	50	-13,8
TOSCANA	16	18	12,5	20	11,1
TRENTINO ALTO ADIGE	99	130	31,3	149	14,6
UMBRIA	14	8	-42,9	7	-12,5
VALLE D'AOSTA	0	1	-	0	-100,0
VENETO	52	53	1,9	58	9,4
ITALIA	420	428	1,9	517	20,8

...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	2017	Var % 2016-2017	2018	Var % 2017-2018	2019
ABRUZZO	12	9,1	33	175,0	16
BASILICATA	1	-	3	200,0	2
CALABRIA	27	50,0	41	51,9	80
CAMPANIA	34	112,5	97	185,3	148
EMILIA ROMAGNA	43	-30,6	50	16,3	50
FRIULI VENEZIA GIULIA	9	28,6	17	88,9	35
LAZIO	11	0,0	26	136,4	71
LIGURIA	13	-13,3	27	107,7	33
LOMBARDIA	37	-32,7	85	129,7	109
MARCHE	21	133,3	15	-28,6	16
MOLISE	8	-27,3	12	50,0	26
PIEMONTE	3	50,0	120	3900,0	172
PUGLIA	2	-33,3	5	150,0	10
SARDEGNA	18	38,5	26	44,4	49
SICILIA	111	122,0	93	-16,2	166
TOSCANA	31	55,0	39	25,8	10
TRENTINO ALTO ADIGE	136	-8,7	128	-5,9	169
UMBRIA	18	157,1	20	11,1	29
VALLE D'AOSTA	0	-	1	-	1
VENETO	42	-27,6	59	40,5	55
ITALIA	577	11,6	897	55,5	1.247

...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	Var % 2018-2019	2020	Var % 2019-2020	2021	Var % 2020-2021
ABRUZZO	-51,5	11	-31,3	5	-54,5
BASILICATA	-33,3	1	-50,0	2	100,0
CALABRIA	95,1	19	-76,3	26	36,8
CAMPANIA	52,6	217	46,6	188	-13,4
EMILIA ROMAGNA	0,0	63	26,0	117	85,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	105,9	39	11,4	41	5,1
LAZIO	173,1	122	71,8	119	-2,5
LIGURIA	22,2	55	66,7	64	16,4
LOMBARDIA	28,2	120	10,1	159	32,5
MARCHE	6,7	10	-37,5	13	30,0
MOLISE	116,7	11	-57,7	2	-81,8
PIEMONTE	43,3	105	-39,0	127	21,0
PUGLIA	100,0	14	40,0	31	121,4
SARDEGNA	88,5	35	-28,6	31	-11,4
SICILIA	78,5	140	-15,7	277	97,9
TOSCANA	-74,4	12	20,0	22	83,3
TRENTINO ALTO ADIGE	32,0	53	-68,6	42	-20,8
UMBRIA	45,0	46	58,6	47	2,2
VALLE D'AOSTA	0,0	0	-100,0	2	-
VENETO	-6,8	42	-23,6	88	109,5
ITALIA	39,0	1.115	-10,6	1.403	25,8

ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS	2014	2015	Var %	2016	Var %
ABRUZZO	6	6	0,0	4	-33,3
BASILICATA	0	0	-	0	-
CALABRIA	4	7	75,0	6	-14,3
CAMPANIA	30	27	-10,0	26	-3,7
EMILIA ROMAGNA	20	13	-35,0	12	-7,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	6	50,0	3	-50,0
LAZIO	27	30	11,1	21	-30,0
LIGURIA	19	2	-89,5	15	650,0
LOMBARDIA	67	52	-22,4	41	-21,2
MARCHE	4	2	-50,0	7	250,0
MOLISE	1	0	-100,0	1	-
PIEMONTE	24	17	-29,2	25	47,1
PUGLIA	12	19	58,3	13	-31,6
SARDEGNA	7	4	-42,9	7	75,0
SICILIA	12	28	133,3	31	10,7
TOSCANA	10	15	50,0	30	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	6	4	-33,3	3	-25,0
UMBRIA	6	3	-50,0	1	-66,7
VALLE D'AOSTA	0	3	-	2	-33,3
VENETO	20	9	-55,0	16	77,8
ITALIA	279	247	-11,5	264	6,9

ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS	2017	Var % 2016-2017	2018	Var % 2017-2018	2019
ABRUZZO	3	-25,0	6	100,0	9
BASILICATA	1	-	1	0,0	11
CALABRIA	5	-16,7	4	-20,0	11
CAMPANIA	22	-15,4	29	31,8	40
EMILIA ROMAGNA	22	83,3	21	-4,5	20
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	33,3	3	-25,0	9
LAZIO	16	-23,8	41	156,3	36
LIGURIA	8	-46,7	15	87,5	14
LOMBARDIA	57	39,0	60	5,3	55
MARCHE	10	42,9	6	-40,0	3
MOLISE	0	-100,0	2	-	0
PIEMONTE	25	0,0	42	68,0	41
PUGLIA	15	15,4	22	46,7	12
SARDEGNA	9	28,6	12	33,3	9
SICILIA	33	6,5	32	-3,0	29
TOSCANA	21	-30,0	25	19,0	30
TRENTINO ALTO ADIGE	1	-66,7	10	900,0	7
UMBRIA	5	400,0	5	0,0	1
VALLE D'AOSTA	1	-50,0	0	-100,0	0
VENETO	22	37,5	26	18,2	20
ITALIA	280	6,1	362	29,3	357

ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS	Var % 2018-2019	2020	Var % 2019-2020	2021	Var % 2020-2021
ABRUZZO	50,0	5	-44,4	7	40,0
BASILICATA	1000,0	10	-9,1	19	90,0
CALABRIA	175,0	4	-63,6	6	50,0
CAMPANIA	37,9	28	-30,0	25	-10,7
EMILIA ROMAGNA	-4,8	21	5,0	19	-9,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	200,0	9	0,0	7	-22,2
LAZIO	-12,2	42	16,7	43	2,4
LIGURIA	-6,7	13	-7,1	19	46,2
LOMBARDIA	-8,3	52	-5,5	54	3,8
MARCHE	-50,0	8	166,7	4	-50,0
MOLISE	-100,0	0	-	1	-
PIEMONTE	-2,4	50	22,0	33	-34,0
PUGLIA	-45,5	14	16,7	12	-14,3
SARDEGNA	-25,0	11	22,2	9	-18,2
SICILIA	-9,4	61	110,3	51	-16,4
TOSCANA	20,0	28	-6,7	20	-28,6
TRENTINO ALTO ADIGE	-30,0	6	-14,3	8	33,3
UMBRIA	-80,0	4	300,0	0	-100,0
VALLE D'AOSTA	-	1	-	2	100,0
VENETO	-23,1	35	75,0	38	8,6
ITALIA	-1,4	402	12,6	377	-6,2





BECCARIA CESARE (1738-1794)

Le diverse interpretazioni della criminalità e della giustizia penale che emersero nel XVIII secolo sono generalmente definite come scuola classica. Beccaria deve essere considerato tra i massimi esponenti dell'illuminismo italiano. Nella sua opera esprime in modo chiaro e conciso le nuove concezioni della giustizia penale, nate dall'Illuminismo e dalla crescente forza del liberalismo. Dalla realizzazione della sua opera si osserva una grande fiducia nella razionalità umana e nella possibilità di perfezionare le istituzioni sociali, nonché una incondizionata fede nel progresso. Beccaria non solo contesta i metodi dell'*ancien régime* ma contemporaneamente realizza un sistema penale nella sua opera "De delitti e delle pene", pubblicata inizialmente, nel 1764, in forma anonima per paura di vendette.

In sostanza Beccaria depreca le accuse segrete e anonime e per questa ragione il suo libro fu vietato dal Consiglio della Serenissima Repubblica Veneta, dove di apriva, sotto il portico del Palazzo Ducale, l'infame Bocca del Leone per le accuse non firmate. Inoltre auspicava che il giudice venga affiancato da una giuria sorteggiata.

Beccaria disapprova l'uso della tortura al fine di estorcere confessioni; inoltre, sosteneva la necessità che la difesa e l'accusa avessero un certo lasso di tempo per prepararsi adeguatamente. La rapidità, non la severità della punizione era concepita come la vera forza della deterrenza.

Il diritto deve garantire la difesa dell'imputato contro gli arbitri dell'autorità, partendo dal principio della presunzione di innocenza.

I privilegi di casta debbono essere eliminati e a tutti deve essere assicurata uguaglianza di trattamento penale attraverso la chiarezza della certezza del diritto positivo; i codici devono essere pertanto essere scritti, e nessuno può essere incriminato se il fatto non è espressamente previsto dai codici stessi.

La funzione della pena doveva avere un significato retributivo, anziché unicamente intimidatorio e vendicativo, il che significa, con le parole di Beccaria che "ciascuno deve subire la pena che colpisca i suoi propri diritti quanto il delitto da lui commesso ha colpito i diritti altrui". La pena deve colpire il delinquente unicamente per quanto di illecito ha commesso, e non in funzione di ciò che egli è o può diventare. Il criminale, inoltre, non deve essere più percepito con le negative implicazioni morali del peccatore, ma come un individuo dotato di libero arbitrio, pienamente responsabile, che ha la consapevolezza di aver effettuato delle scelte delittuose delle quali deve rispondere nel modo stabilito dalla legge.

Inoltre, Beccaria si opponeva alla carcerazione preventiva. Rinchiusi in prigioni sporche, dove era facile prendersi le malattie, molti prigionieri morivano prima di essere processati. Beccaria, altresì, sosteneva che nessun cittadino ha il diritto di togliersi la vita, quindi non può trasferire

questa facoltà allo Stato. Di conseguenza la pena di morte non attiene all'autorità legittima dello Stato.

BENTHAM JEREMY (1748-1832)

Filosofo e giurista inglese, è convinto che le persone siano in grado di scegliere tra il giusto e l'ingiusto, tra il bene e il male. Lo stesso è contrario ad un ampio margine di discrezionalità dei magistrati.

Tuttavia considerava necessario distinguere tra i diversi livelli di razionalità dei colpevoli. Le punizioni, aggiungeva Bentham, non dovevano essere inflitte se erano infondate, inefficaci, non convenienti o inutili.

Bentham divide i reati in classi e tipo, distinguendo fra offese pubbliche e private, crimini contro la persona e contro la proprietà, e violazione di fiducia. Inoltre, creo il "calcolo felicifico", una elaborazione combinata di punizioni che dovevano tenere in conto un insieme di piacere, dolore e circostanza attenuanti.

BRACCIALETTO ELETTRONICO

È il dispositivo consente il controllo elettronico in remoto dei soggetti posti agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (nell'ambito delle norme per il contrasto alla violenza di genere). Il sistema è stato introdotto dall'art. 275-bis c1 del c.p.p. (aggiunto dall'art. 16, D. 341/2000 convertito con modifiche dalla l. 4/2001), ma il quadro normativo è stato completato dalla modifica dell'art 47-ter e dall'art 285 bis c.p.p.

Il braccialetto, applicato alla caviglia del controllato, invia segnali ad un'unità di sorveglianza locale, installata all'interno dell'abitazione dove questi è obbligato a permanere. Se il soggetto si allontana dalla zona di copertura o manomette il dispositivo e perde il contatto, scatta il segnale di avvertimento nella Sala Operativa delle forze dell'ordine cui è collegato il congegno.

BULLISMO

Che cosa intendiamo per bullismo?

Il bullismo rappresenta un fenomeno dal carattere multifattoriale e dalla connotazione sistematica, il quale coinvolge contesti diversi: la famiglia, il gruppo dei pari. Viene considerato una sorta di "cannibalismo psicologico", di tipo endogeno, perché si esprime all'interno del gruppo dei pari, diversamente dal vandalismo e dal teppismo, che rappresentano forme di violenza esogena in quanto queste condotte sono rivolte verso l'esterno, andando a colpire le

istituzioni e i loro simboli (Grillone, 2016).

Il termine bullismo deriva dal termine inglese *bullying* che sta ad indicare maltrattamento, intimidazione, vessazione, violenza psicologica.

In particolare, il bullismo viene definito come *un'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona – o da un gruppo di persone – più potente nei confronti di un'altra persona percepita come più debole* (Farrington, 1993).

Secondo Olweus (1973) “uno studente è oggetto di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni”. Più specificamente “un comportamento ‘bullo’ è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare” (Sharp e Smith 1995).

Secondo le ricerche condotte dal Telefono azzurro¹ le caratteristiche del bullismo sono:

- L'intenzionalità. Gli atti bullistici sono intenzionali: il bullo agisce con l'intenzione e lo scopo preciso di dominare sull'altra persona, di offenderla e di causarle danni o disagi.
- La persistenza nel tempo. I comportamenti bullistici sono persistenti nel tempo: sebbene anche un singolo fatto grave possa essere considerato una forma di bullismo, di solito gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con una frequenza piuttosto elevata.
- L'asimmetria della relazione. La relazione tra bullo e vittima è di tipo asimmetrico: ciò significa che c'è una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi. La differenza di potere tra il bullo e la vittima deriva essenzialmente dalla forza fisica: il bullo è più forte della media dei coetanei e della vittima in particolare, mentre la vittima è più debole della media dei coetanei e del bullo in particolare. Altri fattori che intervengono sono la differenza di età (i bulli sono generalmente bambini più grandi) o il genere sessuale (il ruolo di bullo è generalmente agito da maschi mentre le vittime possono essere indifferentemente maschi o femmine).

Gli attori delle condotte del bullismo: il bullo, la vittima e gli spettatori

Gli “attori” che prendono parte agli episodi di bullismo possono rientrare in tre grandi categorie:

¹ C. Anegetti, L. Michelotto, e C. Racchi (a cura di), Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo, Quaderni del Telefono Azzurro, in www.azzurro.it, p. 7.

- 1) **il bullo**: colui che fa prepotenze ai compagni;
- 2) **la vittima**: la persona fisica che subisce le prepotenze;
- 3) **gli spettatori**: il loro comportamento assume valore decisivo rispetto alla possibilità di favorire o fermare il fenomeno.

All'interno di tali raggruppamenti è possibile individuare alcune sottocategorie. Per quanto riguarda il bullo, è possibile parlare di “bullo dominante” o di “bullo gregario”, mentre la vittima è definibile come “vittima passiva/sottomessa” o “vittima provocatrice”. Tra gli “spettatori”, poi, vi sono i sostenitori del bullo, i difensori della vittima e la cosiddetta “maggioranza silenziosa”.

Il bullo dominante

Di questo gruppo fanno parte quei ragazzi comunemente identificati come i “classici” bulli. Il bullo dominante:

- è un soggetto più forte della media dei coetanei e della vittima in particolare;
- ha un forte bisogno di potere, di dominio e di autoaffermazione: prova soddisfazione nel sottomettere, nel controllare e nell'umiliare gli altri;
- è impulsivo e irascibile: ha difficoltà nel controllo delle pulsioni e una bassa tolleranza alle frustrazioni;
- ha difficoltà nel rispettare le regole;
- assume comportamenti aggressivi non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti), nei confronti dei quali si mostra oppositivo e insolente;
- approva la violenza come mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio;
- mostra scarsa empatia (cioè capacità di mettersi nei panni dell'altro) e quindi non riesce a comprendere gli stati d'animo della vittima e la sua sofferenza;
- manca di comportamenti prosociali (altruistici);
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle prepotenze commesse, non mostra sensi di colpa ed è sempre pronto a giustificare i propri comportamenti, rifiutando di assumersene le responsabilità (pensa che la vittima “si merita di essere trattata così”);
- ha un'autostima elevata (nella media o al di sopra) e un'immagine positiva di sé, che ostacola la motivazione al cambiamento;
- non soffre di ansia o insicurezza;
- il suo rendimento scolastico, variabile durante la scuola elementare, tende a peggiorare progressivamente, fino a portare talvolta all'abbandono scolastico;
- è spesso abile nello sport e nelle attività di gioco;
- la sua popolarità presso i coetanei è nella media, o addirittura al di sopra di essa soprattutto tra i più piccoli, che subiscono il fascino della sua maggiore forza fisica. Sebbene con il passare del tempo la sua popolarità diminuisca, il bullo non raggiunge mai i livelli di impopolarità della vittima.

Il bullo gregario

I bulli gregari, definiti anche bulli passivi, costituiscono il gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di “sobillatori” e “seguaci” del bullo dominante. Pur non prendendo iniziative, i bulli gregari intervengono rinforzando il comportamento del bullo dominante ed eseguendo i suoi “ordini”. Tale gruppo presenta caratteristiche più eterogenee rispetto al primo. Il bullo gregario:

- aiuta e sostiene il bullo dominante;
- spesso agisce in piccolo gruppo;
- non prende l’iniziativa di dare il via alle prepotenze;
- spesso è un soggetto ansioso e insicuro;
- ha un rendimento scolastico basso;
- gode di scarsa popolarità all’interno del gruppo dei coetanei;
- crede che la partecipazione alle azioni bullistiche gli dia la possibilità di affermarsi e di accedere al gruppo dei “forti”;
- è possibile che provi senso di colpa per le prepotenze commesse e una certa empatia nei confronti della vittima.

La vittima

Si distinguono nella categoria delle passive (quindi vulnerabili per ragioni psico-fisiche, familiari, sociali) e in quella delle provocatrici. Queste ultime reagiscono trasformandosi in bulli (molto difficile che il bullo diventi successivamente vittima).

Per Telefono Azzurro² nella categoria delle vittime passive rientrano sia maschi che femmine, caratterizzati da livelli di autostima più bassi della norma, da ansia e insicurezza, dalla carenza di una rete di amicizie di buona qualità, da solitudine e moderate capacità relazionali e di *problem solving*, dalla tendenza alla sottomissione, quindi, da scarse capacità di reagire sia a livello psicologico che materiale.

È la “classica” vittima a cui si pensa solitamente:

- è un soggetto più debole della media dei coetanei e del bullo in particolare;
- è ansioso e insicuro;
- è sensibile, prudente, tranquillo, fragile, timoroso;
- è incapace di comportamenti assertivi;
- ha una bassa autostima, un’opinione negativa di se stesso e delle proprie competenze, che viene ulteriormente svalutata dalle continue prevaricazioni subite;
- a scuola spesso è solo, escluso dal gruppo dei coetanei e difficilmente riesce a crearsi delle amicizie;
- ha bisogno di protezione: a scuola cerca la vicinanza degli adulti;
- se attaccato, è incapace di difendersi: spesso reagisce alle prepotenze piangendo e chiudendosi in se stesso;

- è contrario ad ogni tipo di violenza;
- il suo rendimento scolastico, vario nella scuola elementare, tende a peggiorare nel corso della scuola media;
- ha una scarsa coordinazione corporea ed è poco abile nelle attività sportive e di gioco; talvolta ha paure relative al proprio corpo (per es. ha paura di farsi male);
- nega l’esistenza del problema e la propria sofferenza e finisce per accettare passivamente quanto accade; spesso si autocolpevolizza;
- non parla con nessuno delle prepotenze subite perché si vergogna, per timore di “fare la spia” e per paura che le prepotenze diventino ancora più gravi.

Sembra che le vittime “segnalino” agli altri la propria vulnerabilità: ciò le renderebbe bersagli ancora più facili da individuare per i bulli. Alcune categorie di bambini e ragazzi sembrerebbero maggiormente a rischio di vittimizzazione in quanto più vulnerabili: tra di essi i bambini appartenenti ad una diversa cultura, o coloro che presentano disabilità.

La vittima provocatrice è un soggetto che, con il suo comportamento, provoca gli attacchi degli altri.

Le vittime provocatrici, invece, presentano una combinazione dell’ansia delle vittime passive e dell’aggressività dei bulli, tanto da utilizzare nei loro confronti l’espressione “bullo-vittima”. Contrariamente alla vittima passiva (che subisce senza reagire), spesso la vittima provocatrice contrattacca le azioni aggressive dell’altro, ricorrendo talvolta alla forza (anche se in modo poco efficace). Proprio perché sia agisce, sia subisce le prepotenze, questo soggetto viene definito anche “bullo-vittima”. Il bambino/ragazzo vittima provocatrice:

- è generalmente un maschio;
- è irrequieto, iperattivo, impulsivo;
- talvolta è goffo e immaturo;
- ha problemi di concentrazione;
- assume comportamenti e abitudini che causano tensione e irritazione nei compagni (non solo nei bulli, ma nell’intera classe) e perfino negli adulti, provocando reazioni negative a proprio danno;
- è ansioso e insicuro;
- ha una bassa autostima;
- è preoccupato per la propria incolumità fisica.

Gli spettatori

Di solito quando si parla di bullismo si pensa esclusivamente al coinvolgimento dei bulli e delle vittime. Accanto a loro, però, vi è una grande maggioranza di bambini e ragazzi che assiste alle prevaricazioni o ne è a conoscenza: circa l’85% degli episodi di bullismo avviene infatti in presenza del gruppo dei pari¹. Questi soggetti, definiti “spettatori”, possono con il loro comportamento favorire o frenare il dilagare del fenomeno. Poiché nella maggior

² Telefono Azzurro, op. cit. pp.15-16.

parte dei casi le prepotenze non vengono denunciate e il gruppo non interviene per fermarle, viene utilizzato il termine “maggioranza silenziosa”. Il bullismo è quindi un fenomeno di gruppo che coinvolge la totalità dei soggetti, i quali possono assumere diversi ruoli sostenendo il bullo, difendendo la vittima o mantenendosi neutrali. Sostenitore del bullo, agisce in modo da rinforzare il comportamento del bullo (per es. incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare).

Difensore della vittima (soprattutto femmine), prende le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.

Maggioranza silenziosa: esterno, indifferente, *outsider*, davanti alle prepotenze non fa nulla e cerca di rimanere al di fuori della situazione.

Proprio la maggioranza silenziosa costituisce una risorsa di grandissimo valore ed è fondamentale fare leva su di essa per ridurre la portata del bullismo: la mancanza di opposizione e l’adesione a una logica di omertà, infatti, contribuiscono a legittimare i comportamenti prepotenti e incentivano la loro perpetuazione. Le strategie che gli “spettatori” possono utilizzare per fermare le prepotenze possono essere più o meno dirette (Sharp e Smith 1994). Telefono Azzurro indica delle strategie passive/attive per fermare le condotte bullizzanti che si contraddistinguono in:

<p>STRATEGIE “ATTIVE”</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere l’aiuto di un adulto; - esprimere apertamente a livello verbale la disapprovazione per i comportamenti prevaricatori (per es. dicendo esplicitamente al bullo di smetterla); - cercare di aiutare la vittima a sottrarsi alla situazione; - sollecitare i compagni a non appoggiare i bulli;
<p>STRATEGIE “PASSIVE”</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiutare di prendere parte alla situazione; - esprimere a livello non verbale il rifiuto di prendere parte alle prepotenze; - aprire il proprio gruppo alla vittima;

È importante che la vittima si senta ascoltata dai compagni e riconosca in loro delle persone a cui poter chiedere aiuto nei momenti di difficoltà; allo stesso modo bisogna far passare al bullo il messaggio che i suoi comportamenti prepotenti ricevono.

Conseguenze del bullismo

Per quanto riguarda le conseguenze del bullismo si segnala che lo stesso produce effetti che si protraggono nel tempo e che comportano dei rischi evolutivi tanto per chi agisce quanto per chi subisce prepotenze. Il bullo acquisisce

modalità relazionali non appropriate in quanto caratterizzate da forte aggressività e dal bisogno di dominare sugli altri; tale atteggiamento può diventare trasversale ai vari contesti di vita poiché il soggetto tenderà a riproporre in tutte le situazioni lo stesso stile comportamentale. Di conseguenza, a lungo termine si delinea per il bullo il rischio di condotte antisociali e devianti in età adolescenziale e adulta.

La vittima, nell’immediato, può manifestare disturbi di vario genere a livello sia fisico che psicologico e può sperimentare il desiderio di non frequentare più i luoghi dove solitamente incontra il suo persecutore, luoghi percepiti come pericolosi e quindi da evitare. La vittima vive una sofferenza molto profonda, che implica spesso una svalutazione della propria identità. A distanza di tempo possono persistere tratti di personalità insicura e ansiosa tali da portare, in alcuni casi e con più probabilità rispetto ad altri, a episodi di depressione. È possibile individuare specifiche conseguenze a breve e a lungo termine, sia per i bulli sia per le vittime.

Conseguenze per i bulli

A breve termine

- Basso rendimento scolastico;
- Disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole;
- Difficoltà relazionali.
-

A lungo termine

- Ripetute bocciature e abbandono scolastico;
- Comportamenti devianti e antisociali: crimini, furti, atti di vandalismo, abuso di sostanze;
- Violenza in famiglia e aggressività sul lavoro.

Conseguenze per le vittime

A breve termine

- Sintomi fisici: mal di pancia, mal di stomaco, mal di testa (soprattutto alla mattina prima di andare a scuola);
- Sintomi psicologici: disturbi del sonno, incubi, attacchi d’ansia;
- Problemi di concentrazione e di apprendimento, calo del rendimento scolastico;
- Riluttanza nell’andare a scuola, disinvestimento nelle attività scolastiche;
- Svalutazione della propria identità, scarsa autostima.

A lungo termine

- Psicopatologie;
- Depressione;
- Comportamenti autodistruttivi/ auto lesivi;

- Abbandono scolastico;
- A livello personale: insicurezza, ansia, bassa autostima, problemi nell'adattamento socio affettivo;
- A livello sociale: ritiro, solitudine, relazioni povere.

Si osserva, inoltre, che le conseguenze del bullismo siano diverse per i bulli e per le vittime, non va dimenticato che, generalmente, entrambi presentano difficoltà sul piano relazionale. Secondo alcune ricerche, i ruoli di bullo e di vittima tenderebbero a persistere nel tempo: bambini che iniziano a subire prepotenze già agli inizi della carriera scolastica possono mantenere questo ruolo negli anni. Ciò non significa che sia impossibile per i bulli e le vittime uscire da questi ruoli: il cambiamento è possibile, anche se è difficile che avvenga spontaneamente. In molti casi, infatti, è necessario non solo un intervento da parte dei genitori, degli insegnanti e di altre figure significative per il bambino/ragazzo, ma anche di professionisti della salute mentale che lo aiutino a recuperare un positivo adattamento.

Sintomi/condotte da tenere in considerazione per le condotte bullizzanti

- torna da scuola con vestiti stracciati o sgualciti e con libri o oggetti rovinati;
- ha lividi, ferite, tagli e graffi di cui non si può dare una spiegazione naturale;
- non porta a casa compagni di classe o coetanei e raramente trascorre del tempo con loro;
- non ha nessun amico per il tempo libero;
- non viene invitato a feste;
- è timoroso e riluttante nell'andare a scuola la mattina (ha scarso appetito, mal di stomaco, mal di testa...);
- sceglie percorsi più lunghi per il tragitto casa-scuola;
- dorme male e fa brutti sogni;
- il rendimento scolastico e l'interesse per la scuola diminuiscono;
- ha frequenti sbalzi d'umore: sembra infelice, triste e depresso e spesso manifesta irritazione e scatti d'ira;
- chiede o ruba denaro alla famiglia (spesso per assecondare i bulli).

Sintomi del possibile bullo

- prende in giro ripetutamente e in modo pesante;
- rimprovera;
- intimidisce;
- minaccia;
- tira calci, pugni, spinge;
- danneggia cose.

I bulli possono mettere in atto tali comportamenti nei confronti di più compagni, ma tendono a rivolgersi in particolare ai più deboli e indifesi.

Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di bullismo

- ▶ Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.)
- ▶ Percosse (art. 581 c.p.)
- ▶ Lesione personale (art. 582 c.p.)
- ▶ Ingiuria (art. 594 c.p. depenalizzato)
- ▶ Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
- ▶ Diffamazione (art. 595 c.p.)
- ▶ Produzione, distribuzione, divulgazione, diffusione, cessione materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.p.)
- ▶ Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.p.)
- ▶ Sequestro di persona (art. 605 c.p.p.)
- ▶ Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
- ▶ Violenza sessuale di gruppo (art. 609-ter c.p.)
- ▶ Violenza provata (art. 610 c.p.)
- ▶ Minaccia (art. 612 c.p.)
- ▶ Atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- ▶ Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)
- ▶ Tortura (art. 613 c.p.)
- ▶ Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)
- ▶ Furto (art. 624 c.p.)
- ▶ Rapina (art. 628 c.p.)
- ▶ Estorsione (art. 629 c.p.)
- ▶ Danneggiamento (art. 635 c.p.)
- ▶ Aggravante art. 61, n. 11-ter c.p.
- ▶ Aggravante dell'odio razziale (art. 604-ter c.p.).

In particolare:

Art. 580 c.p. - *Istigazione al suicidio*

1. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altro proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

2. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 581 c.p. - *Percosse*

1. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*octies*), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila. 2. Tale disposizione non si applica quando la legge considera

la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 c.p. - Lesione personale

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito ù, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti

1. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) abrogato (l. 22 maggio 1978, n. 194) 2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) abrogato (l. 19 luglio 2019, n. 69) 5) abrogato (l. 22 maggio 1978, n. 194).

Art. 595 c.p. - Diffamazione

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.

4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pedopornografico

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. 3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 605-quater c.p. - Sequestro di persona

1. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto

è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
4. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
5. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
 - 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
 - 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
 - 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
6. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 609-bis c.p. - *Violenza sessuale*

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-octies c.p. - *Violenza sessuale di gruppo*

1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
3. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le

condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 610 c.p. - *Violenza privata*

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

Art. 612 c.p. - *Minaccia*

1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
2. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 612-bis c.p. - *Atti persecutori*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso

con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 612-ter c.p. - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 613-ter c.p. - Tortura

1. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale

gravissima sono aumentate della metà.

5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone

1. Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.

2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

Art. 628 c.p. - Rapina

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000. 5. Le circostanze

attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 629 c.p. - Estorsione

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 635 c.p. - Danneggiamento

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

4. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 5. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso

in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 640-ter c.p. - Circostanza aggravante

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 61 c.p. - Circostanze comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi abietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di

relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

11-*bis*. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

11-*ter*) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

11-*quater*. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-*quinquies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-*septies*) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

11-*octies*) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.



ISTAT

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI VIOLENZA
FRA I MINORI E AI DANNI DI BAMBINI E ADOLESCENTI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.
ROMA, 1° GIUGNO 2020.

Bullismo e cyberbullismo

A corollario di quanto fin qui esposto si è ritenuto particolarmente utile fornire una panoramica conclusiva sui fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e delle seconde generazioni che sono stati oggetto nel 2014 e nel 2015 di due specifiche rilevazioni da parte dell'Istituto.

Per bullismo si indicano generalmente le prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei. La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni "vessatorie". Nell'indagine, ai ragazzi da 11 a 17 anni è stato chiesto se, nei 12 mesi precedenti l'intervista, hanno subito una o più prepotenze/soprusi, presentando loro diverse possibili situazioni per aiutare le giovani vittime a ricordare, cercando così di ridurre al minimo i rischi di sottostima del fenomeno. Sono state, inoltre, raccolte informazioni su coloro che hanno assistito ad atti di sopraffazione e/o violenza tra coetanei e sulle strategie che i ragazzi considerano più efficaci per uscire dalla spirale del bullismo. Il fenomeno è in continua evoluzione: le nuove tecnologie a disposizione, Internet o telefono cellulare, sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi; da qui la necessità, per disporre di un quadro preciso del fenomeno, di monitorare anche il cyberbullismo che consiste nell'invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite sms, e-mail, diffuse in chat o sui social *network*, allo scopo di molestare una persona per un periodo più o meno lungo.

Un aspetto che differenzia il *cyberbullismo* dal bullismo tradizionale consiste nella natura indiretta delle prepotenze attuate in rete: non c'è un contatto faccia a faccia tra vittima e aggressore nel momento in cui gli oltraggi vengono compiuti. Considerate le caratteristiche della comunicazione virtuale, per poter definire un atto di bullismo elettronico, la persistenza nel tempo ha un ruolo meno rilevante. Anche una singola offesa divulgata a molte persone attraverso Internet o telefoni cellulari può arrecare danno alla vittima, potendo raggiungere una platea ampia di persone contemporaneamente ed essere condivisa ipoteticamente in modo illimitato, ampliando notevolmente la gravità e la natura dell'attacco.

I dati sul cyberbullismo

Per comprendere meglio il contesto entro cui i soprusi accadono anche nello spazio virtuale dei media digitali, è necessario sottolineare che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra ragazzi e adolescenti sono economicamente accessibili e molto diffuse. Quella

attuale è, infatti, la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l'essere connessi in rete rappresenta un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza: nel 2019, l'87,3% dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età utilizza quotidianamente il telefono cellulare. Tre quarti dei ragazzi in quella stessa fascia di età naviga in Internet tutti i giorni. Questa quota è cresciuta molto rapidamente passando dal 56,2 al 75,0% nell'arco di un quadriennio. Le più frequenti utilizzatrici del cellulare e della rete sono le ragazze, l'88,6% delle quali usa il cellulare quotidianamente e il 75,8% accede a Internet tutti i giorni. L'accesso ad Internet è fortemente trainato dalla diffusione degli smartphone. Soltanto il 25,2% dei ragazzi, infatti, usa il pc tutti i giorni per navigare in rete e questa quota è in forte calo rispetto al 40,5% del 2014. Il cyberbullismo ha colpito il 22,2% (186) di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% (66) dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese). La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a Internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le 11-17enni si registra, infatti, una quota più elevata di vittime: il 7,1% delle ragazze che si collegano ad Internet o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite Internet o telefono cellulare, contro il 4,6% dei ragazzi. Vi è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o Internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2% tra i ragazzi da 14 a 17 anni. Bullismo e cyberbullismo tendono spesso a colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno riportato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi una o più volte al mese, ben l'88% ha subito altrettante vessazioni anche in altri contesti del vivere quotidiano.

I dati sul bullismo

I risultati della rilevazione sono illustrati nel dettaglio in una Statistica Report diffusa dall'Istat nel dicembre del 2015, in questo e nel prossimo paragrafo si darà conto solo delle principali evidenze. Più del 50% degli intervistati 11-17enni (1.687) riferisce di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, quasi uno su cinque (19,8%, 286), dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. In circa la metà di questi casi (9,1%), si tratta di una ripetizione degli atti decisamente asfissiante, una o più volte a settimana. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Oltre il 55% delle giovani 11-17enni è stato oggetto di prepotenze qualche volta nell'anno mentre per il 20,9% le vessazioni

hanno avuto almeno una cadenza mensile (contro, rispettivamente, il 49,9% e il 18,8% dei loro coetanei maschi). Il 9,9% delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana, rispetto all'8,5% dei maschi.

Il bullismo tra le seconde generazioni

Nel 2015 l'Istat ha condotto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un'indagine sull'integrazione dei ragazzi stranieri. Nell'indagine è stato intervistato anche un gruppo di controllo di ragazzi italiani, rilevato nelle stesse scuole degli stranieri. Nell'ambito dell'indagine il tema del bullismo è stato affrontato con una specifica batteria di domande replicando, in larga parte, l'approccio utilizzato nel modulo presentato nell'indagine precedente. Per confrontare le condizioni dei ragazzi stranieri con quelle del gruppo di controllo degli italiani sono stati calcolati dei numeri indice rispetto alla quota di coloro che hanno subito episodi di bullismo per le diverse cittadinanze; a tal fine è stata fatta pari a 100 la quota di italiani che hanno sperimentato episodi vessatori. I ragazzi che sembrano essere più "esposti" a episodi di prepotenza e/o comportamenti vessatori da parte dei loro coetanei sono i filippini (42% in più rispetto agli italiani), i cinesi (32% in più rispetto agli italiani), e gli indiani (27% in più rispetto agli italiani). Si tratta delle collettività che l'indagine ha individuato tra le più "chiuse" nei confronti del paese ospitante. Le collettività più "protette" sono, invece, quelle di persone provenienti dall'Ucraina e dall'Albania. Per tutti gli ordini di scuola i maschi stranieri, rispetto ai coetanei italiani, mettono in luce uno svantaggio più elevato di quello che si registra tra le ragazze straniere e italiane. In generale la quota di ragazze straniere che subiscono episodi di bullismo è del 13% più elevata rispetto a quella delle coetanee italiane. Per i maschi stranieri la differenza con gli italiani è del 20%. I ragazzi stranieri subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto agli italiani: la quota di coloro che hanno sperimentato almeno un episodio offensivo non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi nell'ultimo mese è del 17 per cento più elevata di quella riscontrata per il gruppo di controllo di studenti italiani.

A sfondo sessuale a danno dei minori

I dati del Ministero dell'Interno, tratti dal Sistema di Indagine (SDI), la banca dati operativa alimentata dalle 5 forze di polizia, rileva 7 reati a sfondo sessuale contro i minorenni, la violenza sessuale in danno di minori di anni 14 (articolo 609ter del codice penale), la violenza sessuale di gruppo sempre a danno di minori di anni 14 (articolo 609octies), gli atti sessuali con minorenne (articolo 609quater), la corruzione di minorenne (articolo 609quinquies), lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

minorile (articolo 600bis), la pornografia minorile (articolo 600ter), la detenzione di materiale pedopornografico (articolo 600quater).

Anche in questo caso, come ricordato nel paragrafo precedente, i numeri in esame solo alla parte "emersa" del fenomeno e, per questo motivo, con l'analisi del trend non è possibile verificare un corrispettivo andamento del fenomeno stesso nel suo complesso. Nel 2018 tra i reati a sfondo sessuale contro i minorenni, il numero delle vittime che ha denunciato l'accaduto è pari a 1.418 individui; tra questi l'incidenza delle ragazze è tre volte superiore a quella dei ragazzi (319 maschi contro circa 1.099 ragazze). Guardando al quadriennio 2014-2018 il fenomeno non subisce flessioni o crescite significative facendo registrare sempre un numero di denunce totali che va da 1.440 nel 2014 a 1.418 nel 2018, con un lieve decremento nel 2015 (1.303) e nel 2016 (1.331). I reati che registrano un maggior numero di denunce sono gli atti sessuali con minorenne (31,5%), la violenza sessuale in danno a minori di 14 anni (28,0%), la pornografia minorile (17,4%), la corruzione di minorenne (10,2%), mentre quote più contenute riguardano la detenzione di materiale pedopornografico (7,3%) e lo sfruttamento e favoreggiamento prostituzione minorile (5,6%). Le vittime di questi reati sono in prevalenza ragazze: nel 2018 sono circa l'83% contro il 17,3% dei ragazzi; la detenzione di materiale pedopornografico vede coinvolto il 79,8% delle ragazze contro il 20,2% dei ragazzi; infine il 77,1% delle ragazze è oggetto di atti sessuali con minorenni contro il 22,8% circa dei ragazzi. Un caso particolare è il reato di sfruttamento e favoreggiamento di prostituzione minorile, per il quale la presenza di ragazze tra le vittime fa registrare il valore minimo nel 2016 (54,4%) avvicinandosi a quello dei coetanei maschi (45,6%), mentre negli altri anni per questo reato la quota di femmine ha sempre superato il 62%. Un altro caso che presenta un andamento atipico è rappresentato dalla violenza sessuale di gruppo subita dai minori di 14 anni. Si tratta di un fenomeno particolarmente raro che nel 2014 e nel 2016 ha riguardato quasi esclusivamente femmine, nel 2015 ha coinvolto in uguale misura maschi e femmine, mentre nel 2017 e 2018 non si sono riscontrati casi. L'analisi per classi di età evidenzia come le vittime di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile abbiano in prevalenza tra i 14 e i 17 anni. Per le vittime di pedopornografia minorile, invece, si registrano incidenze differenti per le due classi di età considerate a seconda dell'anno in cui è avvenuta la denuncia. In particolare, nel 2014 le vittime di pedopornografia hanno per lo più da 0-13 anni, nel 2015 e 2017 le incidenze per le due classi presentano un andamento sostanzialmente simile tra le vittime; al contrario nel 2018, è maggiore l'incidenza di vittime di 14-17enni. Per quanto riguarda, invece, gli autori dei reati a sfondo sessuale contro i minori, questi sono prevalentemente maschi (93%, circa 2.291) contro il

7,1% (175) delle donne. Lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione minorile risulta essere il reato per cui la presenza di donne autrici del reato è maggiore nel 2018 (21,5%), un dato in aumento dal 2015, erano il 9,6% nel 2014, e che ha raggiunto il massimo nel 2017, 22,6%. Questo aumento tra il 2015 e il 2018 potrebbe anche essere legato al fenomeno della tratta di esseri umani in cui il coinvolgimento delle donne è significativamente maggiore. I minorenni sono autori di reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico in misura maggiore rispetto agli altri reati a sfondo sessuale. In particolare, il reato di pornografia nel 2018 è commesso nel 20,1% dei casi da autori under 18 anni e la detenzione di materiale pedopornografico è a carico di autori minorenni per il 9,6% delle denunce.

Lo *stalking* con vittime minorenni

Il termine *stalking* fa riferimento a una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola e ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. I reati di *stalking* vengono perseguiti penalmente dal nostro sistema giudiziario (art. 612bis del codice penale) come pene molto severe per gli autori del reato e con azioni di supporto alle vittime che sempre più spesso sono minorenni. Gli archivi statistici amministrativi informatizzati di fonte polizia o giudiziaria consentono di analizzare il delitto che presenta caratteristiche legate allo stato di ansia e insicurezza che ingenera nelle giovani vittime, che pure si trovano, normalmente, in ambienti protetti – o presunti tali – come quello scolastico. Si ri-

corda che i numeri che verranno di seguito presentati, qui e nel prossimo paragrafo, si riferiscono non al fenomeno nella sua totalità, ma alla quota parte “emersa” portata alla luce dalle denunce fatte dai cittadini o dalle stesse vittime alle forze di polizia o, in molti casi, dall'attività di investigazione condotta dagli organi competenti.

L'analisi si è concentrata sul segmento delle vittime minorenni, età in cui la frequentazione dell'ambiente scolastico favorisce l'esposizione al rischio di vittimizzazione. Le denunce di atti persecutori riguardano una proporzione minima di giovani: sono 566 nel 2018 le vittime con meno di 18 anni, di cui 182 tra 0 e 13 anni e 384 tra 14-17 anni. Per i più piccoli il rapporto tra i sessi è tendenzialmente lo stesso, le vittime sono in egual misura maschi e femmine (92 ragazze e 90 ragazzi di 0-13 anni); già a partire dalla classe di età successiva, lo *stalking* si configura maggiormente come un reato di genere: il numero delle vittime donne è tre volte quello dei maschi (274 ragazze e 110 ragazzi di 14-17 anni), per arrivare ad essere 6 volte maggiore nelle classi di età 18-24 (1102 ragazze e 175 ragazzi). Le vittime che hanno denunciato di aver subito atti persecutori sono più che raddoppiate tra il 2010 e il 2018, e questo aumento ha riguardato anche i minorenni, che passano da 274 nel 2009 a 566 nel 2018. Per quanto riguarda le età preadolescenti, l'aumento delle denunce di atti persecutori, tra il 2010 e il 2017, ha riguardato in maniera preponderante i maschi, che sono passati dai 36 dell'anno 2010 ai 90 del 2018, arrivando a livelli simili a quelli delle femmine (da 55 a 92 nello stesso periodo). Si tratta di piccoli numeri, che richiedono cautela nell'interpretazione, ma l'andamento registrato dall'introduzione della legge è abbastanza coerente nel tempo.





CAPACITÀ D'AGIRE

Consiste nella capacità di esercitare i diritti ed assumere i doveri di cui la persona è titolare. Si acquista con la maggiore età anche se, a differenza della capacità giuridica, può essere sottoposta ad alcune limitazioni:

- in base all'età, questa comunque, anche se avanzata, non esclude la capacità di badare ai propri interessi, mentre non è altrettanto detto in altri casi di seguito riportati
- in base alla salute mentale, in alcuni casi infatti il legislatore ha previsto l'istituto dell'interdizione e dell'inabilitazione; tali istituti limitano, in alcune particolari situazioni precarie di salute, la capacità di agire della persona non ritenuta non in grado di salvaguardare in autonomia i suoi interessi ad esempio in casi di:
 - 1-Prodigalità, tendenza allo sperpero, incapacità di comprendere il valore del denaro e di gestirne il possesso;
 - 2-Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, in tale misura da produrre alterazione della sfera psichica;
 - 3- Alcune imperfezioni fisiche, tipo il sordomutismo o la cecità dal momento della nascita o sin dalla prima infanzia.

CAPACITÀ D'INTENDERE

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

Capacità di intendere: è costituita dall'attitudine del soggetto a valutare adeguatamente il valore sociale dell'atto che compie (Corte di cassazione).

Capacità di volere: va intesa come la facoltà dell'agente di dirigere il proprio IO al perseguimento di un fine o a contrastare gli impulsi esterni o interiori in relazione al proprio giudizio (Corte di cassazione). Al riguardo, quindi, per capacità di volere va dunque intesa l'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, indipendente anzitutto da coazioni o suggestioni esterne che ne viziano la spontaneità delle deliberazioni e in modo altresì indipendente a impulsi, sentimenti e in genere da stati emotivi incontrollabili.

Base dell'imputabilità, per la teoria tradizionale, è il cosiddetto libero arbitrio. Questo significa libertà di fronte ad una alternativa, ad una scelta tra il bene e il male, tra un comportamento positivo e un comportamento negativo, eticamente qualificabile; la pena, secondo tale concezione, appare perciò giustificata dal fatto che l'individuo ha scelto volontariamente e consapevolmente di agire in modo illecito, di porre in essere un'azione, e cioè, che contrasta,

con la condotta tenuta, con i principi che tutelano le norme poste a tutela degli interessi e dei beni che l'azione stessa ha leso.

Le cause di esclusione dell'imputabilità sono 5:

- a) la minore età;
- b) il vizio totale di mente;
- c) intossicazione cronica da alcool;
- d) intossicazione cronica da stupefacenti;
- e) il sordomutismo, nei soli casi in cui il soggetto non è stato allevato educato in appositi istituti.

Articoli del codice penale da tenere in considerazione:

Capacità d'intendere e di volere (art. 85 c.p.)

1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
2. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato (art. 86 c.p.)

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere art. 87 c.p.)

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Vizio totale di mente (art. 88 c.p.)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Vizio parziale di mente (art. 89c.p.)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Stati emotivi o passionali (art. 90 c.p.)

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

CAPACITÀ D'INTENDERE E DI VOLERE

Determina la imputabilità, ossia la capacità di prendere decisioni in modo autonomo.

CARATTERE

Rappresenta le risultanze della interazione fra temperamento e ambiente, quindi il carattere non deve essere considerato una componente statica della personalità, quanto piuttosto una componente dinamica che si modifica col tempo e con quelle vicende di vita che ne plasmano gli aspetti.

CARRIERA SCOLASTICA E CRIMINALITÀ

Si deve osservare che nei delinquenti abituali si riscontrano delle carenze nei curriculum scolastici superiore a quelle che emergono nella restante popolazione. Quanto detto non costituisce una costante di tutti i delinquenti, ma specialmente di quanto di questi provengono da ambienti poveri.

Per quanto riguarda le condizioni socio-economiche il precoce arresto della carriera scolastica, il non aver terminato la scuola dell'obbligo, l'istruzione scadente, l'analfabetismo, di ritorno, l'aver frequentato pessime scuole, senza, purtroppo, fenomeni frequentemente ricollegabili al basso ceto da cui provengono in buona parte coloro che vengono inseriti in quella che viene definita delinquenza "povera" e una certa quota di delinquenti abituali comuni. D'analisi del fenomeno è emerso che la carriera scolastica dei giovani delinquenti si situa a un livello inferiore rispetto a quello riscontrabile nei coetanei che non sono stati incriminati.

CODICE ROSSO

Schema delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)

Art. 4 (l. 69/2019)

Art. 387-*bis* c.p.: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa famiglia e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La fattispecie di nuovo conio colpisce coloro i quali violano le prescrizioni connesse alle misure cautelari di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale (o alla misura precautelare di cui all'art. 384-*bis* c.p.p.).

Sono misure personali le misure di prevenzione che incidono sulla libertà fisica dell'individuo (**coercitive**), o che limitano il libero esplicarsi di diritti e facoltà connessi con la personalità umana intesa quale capacità giuridica o d'agire (**interdittive**).

Sono misure reali quelle che incidono sui beni mobili e immobili (*res*), sotto forma di vincolo d'inspionabilità (**sequestro conservativo o preventivo**).

Art. 282-*bis* c.p.p - Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.


2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis*.




Art. 282-ter c.p.p. - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 384-bis c.p.p - Allontanamento urgente dalla casa familiare

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.



Costrizione o induzione al matrimonio Art. 7 (l. 69/2019)

Con l'articolo 7 della riforma viene introdotto il nuovo reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.p.)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con

la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Con questo reato viene colmata una lacuna nel nostro ordinamento, anche sé, si sottolinea che già nel nostro ordinamento erano presenti norme incriminatrici (dalla violenza privata, alla riduzione in schiavitù, fino alla circonvenzione di incapace). Con la nuova fattispecie di reato viene affrontato in modo diretto e onnicomprensivo il fenomeno.

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti Art. 10 (l. 69/2019)

L'art. 10 della nuova legge prevede l'introduzione, assai discussa nella fase di approvazione della riforma, di un nuovo delitto (art. 612-*ter* c.p.) intitolato Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di

gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

A livello mediatico il c.c. *revenge porn*, pratica con la quale vengono diffusi video o immagini a carattere intimo per vendicarsi della persona che vi era stata ritratta.

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso Art. 12 (l. 69/2019)

Con l'art. 12 della riforma viene introdotta un'altra, nuova fattispecie di reato, ovvero quello di Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinques* c.p.)

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

2. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Inasprimenti sanzionatori Art. 9 (l. 69/2019)

L'art. 9 della riforma contiene alcune disposizioni riferite, nell'essenziale, al trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie di reato nei confronti di vittime vulnerabili, caratterizzate da violenza endofamiliare o di genere.

Art. 572 c.p. - *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

3. Abrogato (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con

modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119)

4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Violenza assistita

Si tratta tra l'altro, di un ampliamento sostanziale della risposta sanzionatoria per i casi di "violenza assistita", di cui gli studiosi di reati a danno di fasce deboli si occupano, in quanto la c.d. violenza assistita, deve essere considerato un fattore di rischio per trascuratezza, maltrattamento fisico e abuso sessuale, è di per sé una forma di maltrattamento con effetti a breve e a lungo termine, di cui sono vittime moltissimi bambini e bambine.

La violenza assistita viene considerata una vera e propria forma di maltrattamento sui minori, visti gli esiti lesivi sull'equilibrio psico-fisico del minore, equiparabili a quelli della violenza direttamente subita.

Monteleone (1998,1999) descrive tra le categorie di abuso psicologico su un/una minore: ignorare il bambino e venire meno al compito di fornire stimoli necessarie, risposte affettive e conferma della sua dignità, all'interno della normale routine familiare; isolarlo e impedirgli un normale contatto umano; aggredirlo verbalmente,; opprimerlo con pressioni a crescere in fretta, ad appropriarsi troppo presto di abilità in campo scolastico, fisico/motorio e degli scambi interpersonali; danneggiarlo incoraggiando comportamenti distruttivi e antisociali; terrorizzare il bambino; creare un clima di paura, ostilità ed ansia, impedendo al bambino di fare propri sentimenti di sicurezza e di protezione.

Di Blasio (2000) considera maltrattamento psicologico "la reiterazione di pattern comportamentali o modelli relazionali che convogliano sul bambino l'idea che vale poco, non è amato, non è desiderato, la presenza di biasimo protratto, isolamento forzato, disparità e preferenze verso i fratelli, minacce verbali, e ancora consentire che il bambino assista alla violenza e ai conflitti tra i genitori o sia spettatore di aggressioni fisiche di un genitore nei confronti di un altro genitore nei confronti dell'altro o dei fratelli".

Bisogna includere tra le condotte che rientrano della c.d. "violenza assistita" non solo le violenze, ma anche le minacce di compiere atti di violenza (minacce di fare del male, di abbandonare, di uccidere, di suicidarsi ecc.) sono estremamente nocive per i minori che ne sono spettatori. Fonagy e Target (2005), sulla scia degli insegnamenti di Bowlby (1989) in tema di "base sicura", a tal proposito

affermano che “ la violenza domestica costituisce una fonte particolarmente potente di problemi evolutivi proprio perché la paura del danno in cui può incorrere il genitore porta ad un’anticipazione dell’indisponibilità, confermata dall’inaccessibilità della madre durante i momenti di acuto conflitto coniugale”.

Al riguardo per violenza assistita intrafamiliare, secondo la definizione del CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia), “Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti” (2005, 2017).

Si include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici”.

Da tale definizione emerge che le forme di violenza alle quali il minore può trovarsi ad assistere, direttamente o indirettamente, o di cui può subire gli effetti sono molteplici ed pervengono a differenti aree: fisica, psicologica, verbale, economica e sessuale (Luberti, 2006).

Per quanto riguarda la **violenza fisica** comprende l’uso di qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima, in particolare si riferisce a comportamenti quali: spingere, gettare sul letto, impedire di muoversi trattenendo fisicamente, colpire o cercare di colpire con oggetti, prendere per il collo, stratonare, mordere, dare schiaffi, calci, pugni, tirare e trascinare per i capelli, bruciare con sigarette parti del corpo, chiudere in una stanza, segregare in casa, buttare fuori di casa, buttare fuori di casa nelle ore notturne, impedire od obbligare a mangiare, obbligare a mangiare determinati alimenti; impedire le cure mediche; obbligare ad assumere farmaci; impedire di dormire; legare, incatenare, soffocare, minacciare con arma da fuoco o da taglio, usare armi da fuoco o da taglio, dare fuoco; uccidere.

Costituiscono invece **violenza psicologica** comportamenti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigranti da parte del partner quali: rompere o danneggiare oggetti delle vittime, minacciare il suicidio; deridere, svalutare, denigrare, insultare; isolare dalle altre relazioni familiari e amicali; mettere in atto meccanismi di controllo su tutte le frequentazioni e attività; minacciare di picchiare, di torturare, di abbandonare, di uccidere; minacciare di iniziare nuove relazioni, perseguitare per gelosia, minacciare di fare del male ad altri componenti della famiglia o di fare del male e abbandonare animali domestici.

Rientrano nella **violenza economica** comportamenti quali: impedire alla madre l’accesso alle risorse economiche, occultare ogni informazione sulla situazione

patrimoniale, vietare, ostacolare, boicottare l’accesso e il mantenimento di un lavoro, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti da leggi e sentenze, sfruttare come forza lavoro nell’azienda familiare senza alcuna retribuzione né contributi stabiliti dalla legge, appropriarsi dei proventi del lavoro della donna e usarli a proprio vantaggio, indebitare per proprie inadempienze, attuare ogni forma di tutela giuridica a esclusivo proprio vantaggio e a danno della vittima (regime patrimoniale dei beni, questioni ereditarie, intestazioni immobiliari, attività produttive). La violenza economica è spesso unita alla violenza fisica e psicologica, al fine di ottenere l’isolamento, il controllo, la dipendenza o il totale annullamento della vittima. **Spesso la violenza economica** viene sottovalutata nell’ambito delle violenze che si svolgono tra le mura domestiche, ma occorre sottolineare come gli effetti di essa ricadono pesantemente anche sulla vita dei minori. Fanno parte della **violenza inerente l’area della sessualità**, comportamenti quali: deridere, svalutare, insultare su aspetti sessuali; ricattare e minacciare per ottenere prestazioni sessuali; costringere a prostituirsi; minacciare di violentare e abusare; stuprare; far stuprare da terzi.

La violenza assistita determina effetti anche sulla vita adulta: paura, impotenza, colpa, vergogna, stigmatizzazione, bassa autostima, distacco emotivo, depressione, disturbi d’ansia, impulsività, aggressività, passività, dipendenza, sintomi somatici, sintomi dissociati, disturbi alimentari, abuso di sostanze, difficoltà di auto protezione, difficoltà genitoriali (es. scarsa proiettività, atteggiamento iperansioso), trascuratezza fisica ed emotiva, violenza fisica, psicologica, sessuale ai danni di partner e figli e/o di terze persone, disturbi di personalità.

Al riguardo, si sottolinea che molti autori evidenziano che l’assistere alla violenza svolge rispetto alla sua trasmissione intergenerazionale, sia per quello che riguarda l’assunzione di comportamenti violenti, sia per quello che riguarda le difficoltà di assunzione di comportamenti protettivi ed auto protettivi.

Nelle situazioni di violenza intrafamiliare i bambini imparano che i conflitti si risolvono con la violenza, che essa è necessaria per tenere legate a sé le persone care, che è dimostrazione di interessamento ed amore, che ha una funzione “educativa” nei confronti delle donne e dei figli, che nelle relazioni affettive non ci può essere parità ma solo sopraffazione.

In particolare, nelle famiglie dove si consumano i maltrattamenti sulla madre e/o su fratelli e sorelle si bambini si trovano, purtroppo, a essere indirettamente spettatori o percepire loro malgrado gli effetti delle condotte di: gettare sul letto, impedire movimenti trattenendo fisicamente, rompere o danneggiare oggetti delle vittime, colpire o cercare di colpire con oggetti, picchiare; prendere per il collo, stratonare; mordere, prendere a schiaffi, calci; pugni, tirare i capelli, bruciare con sigarette parti del corpo, chiu-

dere in una stanza, segregare in casa, chiudere fuori casa, buttare fuori di casa nelle ore notturne, legare, incatenare, tentare di soffocare, uccidere, assistere a minacce con arma da fuoco o da taglio; a minacciare il suicidio, a stupri e abusi sessuali, a derisioni, svalutazioni, denigrazioni, insulti; all'isolamento della madre dalle altre relazioni familiari e amicali; all'attuazione di meccanismi di controllo su tutte le frequentazioni; a minacciare e picchiare, di torturare, di abbandonare, di uccidere; a minacce di iniziare nuove relazioni, a persecuzioni per gelosia con accuse continue di infedeltà; a minacce di far male agli altri componenti della famiglia, di fare del male ed abbandonare animali domestici, impedire di mangiare e di dormire, impedire l'accesso alla madre alle risorse economiche.

Non dimentichiamoci, che molte volte, purtroppo, nelle situazioni di maltrattamento che vedono come vittima la madre, gli stessi possono venire coinvolti, in quanti spinti a denigrare e maltrattare la madre, direttamente minacciati di farle del male, di essere portati via dalla madre o costretti ad assistere a minacce di questo tipo fatte a lei, coinvolti in discorsi diretti a giustificare le violenze, con valorizzazione e colpevolizzazione della madre o dei bambini stessi; o ancora possono subire riferimenti circa l'inadeguatezza sessuale della madre; essere accusati di assomigliarle e vedere messa in dubbio la loro paternità.

Le conseguenze dei bambini testimoni sono: ansia, paura, vergogna, depressione, aggressività, scarsa autostima, scarse abilità sociali, scarso rendimento scolastico, disturbi del deficit dell'attenzione, iperattività, passività, difficoltà di relazioni on il pari, ritiro sociale, comportamenti regressivi, crudeltà verso i pari e più deboli, aggressività sessuale, crudeltà verso gli animali, comportamenti adultizzati, comportamenti controllanti e aggressivi verso il genitore maltrattato, tendenza ad essere vittimizzati, disturbo del sonno, disturbi alimentari, danni fisici diretti, ritardi dello sviluppo.

Art. 9 (l. 69/2019)

Con il penultimo comma dell'art. 9 della riforma della l. 69/2019 viene previsto un consistente aumento di pena per il delitto di atti persecutori nella sua ipotesi-base (art. 612-*bis*, comma 1, c.p.): la pena edittale viene innalzata da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e sei mesi.

Art. 612-*bis* c.p. - Atti persecutori

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il penultimo comma dell'art. 9 della l.69/2019, estende l'applicabilità della misura di prevenzione contemplate dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011) anche ai soggetti indiziari del delitto di maltrattamenti, laddove come è noto l'art. 4, comma *i-ter* d.lgs. 159/2011, come modificato con legge 161/2017, prevedeva che dette misure potessero essere applicate ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.

Art. 13 (l. 69/2019)

L'articolo 13 della legge interviene anche agli artt. 609-*bis* e seguenti del codice penale.

Infattim, come le altre parti della riforma, alle previsioni di natura processuale, organizzata e assistenziale che caratterizzano il testo di legger si aggiungono previsioni che mirano a colpire più severamente i trasgressori, in un'ottica generalpreventiva e maggiormente afflittiva.

Art. 609-*bis* c.p. - Violenza sessuale

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter - *Circostanze aggravanti*

1. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

2. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quater c.p. - *Atti sessuali con minorenni*

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a **quattro anni**. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-septies c.p. - *Querela di parte*

1. I delitti previsti dagli **articoli 609-bis e 609-ter** sono punibili a querela della persona offesa.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

3. La querela proposta è irrevocabile. 4. Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) abrogato (l. 19 luglio 2019, n.69)

Art. 609-octies c.p. - *Violenza sessuale di gruppo*

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione **da otto a quattordici anni**.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 11 (l. 69/2019)

L'art. 11 della riforma in esame prevede un'estensione

delle circostanze aggravanti di cui all'art. 577 c.p.

Art. 577 c.p. - Altre circostanze aggravanti

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente **anche per effetto di adozione di minorenni** o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile **o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva**;
- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile**, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. 3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Schema delle modifiche al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)

Art. 5 (l. 69/2019)

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi

destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli artt 1,2, e 3 della legge o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate.

La prima previsione della legge opera la modifica dell'art. 347 c.p.p. **Obbligo di riferire la notizia di reato**. In relazione a quanto indicato dall'art. 49 Conv. Istanbul la nuova disciplina introduce una presunzione assoluta che colloca la comunicazione della notizia di reato dei reati rientranti una nuova categoria non più nell'ambito del regime ordinario, che impone alla polizia giudiziaria di comunicare la *notizia criminis* al pubblico ministero senza ritardo (art. 347, comma 1 c.p.p.) ma nell'ambito del "terzo binario", vale a dire nell'ambito del catalogo normativo contenuto nell'art. 407, comma 2, lett. a), n.16 c.p.p. e, in ogni caso

quando sussistono ragioni di urgenza. Le informazioni sono, così, ricondotte tra le ipotesi di reato ritenute meritevoli di tempestivo intervento del pubblico ministero in ragione della loro gravità.

Conseguenza di ciò, comporta che le ordinarie attività della polizia giudiziaria si prevede, in tal modo, che quando l'esercizio dell'attività investigativa riguarda uno dei reati previsti dagli artt. 572,609-bis,609-ter,609-quater,609-quinques,609-octies e 612-bis ovvero dall'artt. 582 c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, c.1, numeri 2,5 e 5.1, e 577, c.1 e 2 la notizia vada riferita immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.

Art. 347 c.p.p. - Obbligo di riferire la notizia di reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinques del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

La valutazione del rischio di recidiva o di escalation della violenza

Per "rischio" si intende la probabilità, la possibilità che un fenomeno, un comportamento, in questo caso la violenza, si presenti o si presenti nuovamente al fine di proteggere le

vittime, per evitare l'*escalation* dei maltrattamenti che potrebbero sfociare anche in omicidio. Attualmente diversi sono i metodi utilizzati nella prassi quotidiana.

Al riguardo si segnala fra le varie procedure strutturate esistenti quella maggiormente conosciuta il SARS-S (*Spousal Assault Risk Assessment*) che ha il vantaggio di essere una procedura che comporta la valutazione professionale basata su fattori oggettivi; essa permette quindi discrezionalità e la ponderazione dei singoli fattori ritenuti rilevanti. La valutazione finale è fatta in base alla quantità, al numero dei fattori a rischio presenti ma sul tipo di fattori presenti e alla loro interazione ed evoluzione rischio. Il SARS-S prende in considerazione dieci fattori a rischio di recidiva del comportamento violento dell'autore e i cinque fattori di vulnerabilità della vittima. Nel dettaglio i primi dieci fattori di rischio sono raggruppati in due sezioni: violenza da parte del partner o ex partner e adattamento psico-sociale.

In particolare, i 10 fattori di rischio sono:

- Gravi violenze fisiche/sexuali, incluse minacce di uso di armi (per gravi si intendono cure mediche). Si fa quindi riferimento a tutte quelle azioni di violenza fisica o sessuale, atti di costrizione ad agire o subire un comportamento violento fisico o sessuale messo in atto con l'intenzione di nuocere e fare del male all'altra persona.
- Gravi minacce di violenza o intenzione di agire con violenza (pensieri omicidi, impulsi di violenza che creano terrore nella vittima);
- Escalation sia della violenza fisica/sexuale vera e propria sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze;
- Violazione delle misure cautelari o interdittive;
- Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali o intrafamiliari (il maltrattante minimizza, giustifica o incoraggia il suo comportamento violento);
- Precedenti penali del maltrattante per reati simili o altri reati;
- Problemi relazionali;
- Abuso di sostanze che segnala disturbi di personalità;
- Status occupazionale e problemi finanziari;
- Disturbi mentali che rendono il soggetto imprevedibile.

Altro strumento di valutazione del rischio è l'ODARA (*Ontario Domestic Assault Risk Assessment*), che costituisce uno strumento attuariale che utilizza sole le informazioni a disposizione della Polizia quando svolge indagini per un caso di presunto maltrattamento domestico. Lo strumento è costituito da 13 item a ognuno dei quali viene attribuito un valore pari a 0 (assente) o 1 (presente) ottenendo così un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi relativi ad ogni item. Il risultato ottenuto rappresenta il rischio di recidiva, cioè la probabilità che

quella persona sia nuovamente violenta nei confronti del partner, e con esso si può anche stabilire il rango percentile, cioè la provocazione di maltrattamenti che presentano lo stesso livello di rischio.

Il ciclo della violenza

Il ciclo della violenza caratterizza sia la violenza di genere che la violenza domestica.

Possiamo paragonare la violenza all'interno di una relazione come un vero e proprio circuito che si sviluppa gradualmente nel tempo a partire da violenze verbali o atteggiamenti valorizzanti.

La donna nella speranza che domani sia diverso.

a) La costruzione della tensione

La prima fase si contraddistingue con una serie di comportamenti posti in essere dal maltrattante che possono essere identificate in "tecniche di controllo", ovvero isolamento della partner dalla rete amicale e familiare o il divieto di uscire da sola, nonché dalla messa in atto di una serie di comportamenti denigratori come sminuire, mortificare e insultare la donna. È in questa fase che incominciano da parte del maltrattante (autore) le minacce di usare la violenza fisica con l'intento di mantenere il controllo sulla partner (vittima). È tipico in questa fase da parte della vittima di compiacere e di calmare il partner, convinta che si comporta nel modo giusto può controllare l'ostilità, e tornare così in una situazione di "normalità".

b) L'esplosione della violenza (o *escalation*)

È in questa fase che si verifica l'episodio violento che si concretizza con spintoni, gettare sul letto, impedire movimenti trattenendo fisicamente, rompere o danneggiare oggetti delle vittime, colpire o cercare di colpire con oggetti, picchiare; prendere per il collo, stratonare; mordere, prendere a schiaffi, calci; pugni, tirare i capelli, bruciare con sigarette parti del corpo, chiudere in una stanza, segregare in casa, chiudere fuori casa, buttare fuori di casa nelle ore notturne, legare, incatenare, tentare di soffocare, uccidere, assistere a minacce con arma da fuoco o da taglio; a minacciare il suicidio, a stupri e abusi sessuali, a derisioni, svalutazioni, denigrazioni, insulti; all'isolamento dalle altre relazioni familiari e amicali; all'attuazione di meccanismi di controllo su tutte le frequentazioni; a minacciare e picchiare, di torturare, di abbandonare, di uccidere; a minacce di iniziare nuove relazioni, a persecuzioni per gelosia con accuse continue di infedeltà; a minacce di far male agli altri componenti della famiglia, di fare del male ed abbandonare animali domestici, impedire di mangiare e di dormire, impedire l'accesso alla madre alle risorse economiche.

In queste situazioni la vittima può reagire in vari modi: fuggire contrattaccando o sopportando gli abusi. La don-

na può sentirsi inerme poiché ogni sforzo agito nella fase precedente per fermare i comportamenti si è dimostrato inutile. E in questi momenti che la vittima si sente inerme in quanto ogni sforzo compiuto al fine di fermare questi comportamenti è risultato vano. Subentra nella vittima un forte senso di impotenza è una costante paura di perdere la vita.

c) La fase della “falsa riappacificazione”

In questo periodo, passata la fase acuta del maltrattamento, l'autore delle condotte violenze e denigratorie si scusa, promette di cambiare il proprio comportamento, addirittura palesa la possibilità, se necessario, di andare in terapia, affinché la donna non si separi da lui. Questo comportamento va inquadrato in un'ottica tendente a ristabilire la relazione di dominio.

Nei primi episodi di violenza, la fase della falsa riappacificazione dura generalmente più a lungo, a mano a mano che gli episodi tendono a ripetersi la durata di tale periodo si abbrevia. Questa fase è contraddistinta da due momenti differenti: nel primo si verifica il pentimento nell'uomo, il quale arriverà a chiedere perfino perdono mostrandosi vulnerabile, compra regali e arrivare a proferire dichiarazioni eclatanti; nel secondo, invece, avviene uno scarico violento delle responsabilità dove

la colpa per ciò che è accaduto viene attribuita dallo stesso a cause esterne, come un lavoro stressante, ad una situazione economica precaria, e in particolar modo alla donna che l'ha provocato. La durata di questo periodo può variare da alcuni mesi fino ad alcuni anni e impedisce alla donna di comprendere subito il meccanismo nel quale è coinvolta, spingendo la stessa a restare all'interno della relazione violenta e legata alla speranza di una redenzione del partner.

Se nessuna delle parti in causa cerca aiuto, si costituisce lentamente la fase di crescita della tensione. Basta anche un banale litigio per far sì che si sviluppi un'ulteriore escalation e il ciclo della violenza torna a ripetersi.

Art. 2 (l. 69/2019)

L'art. 2 della legge modifica l'art. 362 c.p.p. relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero,

Art. 362 c.p.p. - Assunzioni di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assume-

re informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Il testo normativo inserisce nella disposizione un nuovo comma 1-ter il quale stabilisce che, quando si procede per il reato di maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.p); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2,5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n.1 e secondo comma c.p.), il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini,. Anche nell'interesse della persona offesa.

Dalla norma è escluso il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti senza il consenso della persona a cui si riferiscono. L'assenza è giustificabile con l'esigenza di non inflazionare oltremodo le nuove attività del pubblico ministero.

Quindi, in relazione a quanto suggerito nella sentenza Talpis che ha condannato l'Italia anche in ragione della inerzia investigativa concretizzatasi nell'inaccettabile ritardo con cui la vittima è stata ascoltata dagli inquirenti (circa 7 mesi dopo la presentazione della prima denuncia), la

nuova disposizione permette l'immediata audizione della persona offesa e di chi ha comunicato la notizia di taluno dei menzionati reati, fin dalla fase iniziale delle indagini.

Art. 3 (l. 69/2019)

L'art. 3 della l.69/2019 introduce un comma *2-bis* e un comma *2-ter* all'art. 370 c.p.p. imponendo alla polizia giudiziaria, un percorso privilegiato nelle indagini in materi di violenza domestica e di genere.

Art. 370 c.p.p. - Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.


2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. *2-bis*. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. *2-ter*. Nei casi di cui al comma *2-bis*, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Lo scopo dell'art. 370 del c.p.p. è quello di ampliare la sfera di autonomia della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, utilizzando come finalità, un doppio canale per le indagini, al fine di porre in essere e un'azione più incisiva e tempestiva possibile per l'accertamento dei reati, rendendo così, ancora più diretta l'esercizio dell'azione penale.

Schema intervento P.M./P.G.



Tra le novità della legge 69/2019 bisogna sottolineare, altresì, che si sono rafforzate la tutela delle vittime dei reati violenti attraverso la modifica del campo d'applicazione e delle modalità operative delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Al riguardo, si evidenzia, che la protezione della vittima viene accordata, oltre che dalle tradizionali misure cautelari personali (e in parte minima attraverso le misure di prevenzione), mediante gli ordini di protezione declinati dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., introdotti nell'ordinamento processuale proprio perché rivolti alla salvaguardia della vittima e ai luoghi frequentati dalla vittima, così da impedire l'avvicinamento da parte dell'imputato e scongiurare il pericolo di una reiterazione del reato o, addirittura, una escalation criminosa.

Attraverso il **bracciale elettronico** (che, poi, è una cavagliera) si potenzia quella protezione a cui le cautele tendono, consentendo, in tempo reale, la verifica dell'effettivo e indebito avvicinamento a luoghi o persone indicate nell'ordinanza emessa dal giudice, consentendo così un rapido intervento della polizia giudiziaria per ripristinare quella situazione di sicurezza e un accertamento dell'inservanza delle prescrizioni che può essere apprezzato dal giudice della cautela al fine di un eventuale inasprimento della risposta cautelare (art. 276 c.p.p.) e contestazione del nuovo reato di cui all'art. 387-*bis* c.p., introdotto dalla legge in commento.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) e del

divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art.384-bis c.p.p.).

Si osserva, inoltre, che l'art. 14 della l. 69/2019 ha inserito delle modifiche all'art. 64-bis c.p. (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile), con il quale viene disciplinato che nel corso di un procedimento civile di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla podestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione di indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. La previsione stabilisce una obbligatoria trasmissione al giudice civile di atti da trasmettere, tenuto conto delle diverse posizioni processuali che, nelle citate controversie civili, i diversi possono rivestire anche in relazione agli sviluppi del processo penale (indagato/imputato persona offesa, parte civile).

L'art.16 della l. 69/2019 ha incrementato il catalogo dei reati indicati dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p., inserendovi l'art. 612-ter relativo alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata (c.d. *revenge porn*), per il quale è prevista l'applicazione della custodia cautelare in carcere anche quando il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva "irrogata" non sarà superiore a tre anni.

Con la legge 69/2019 è stato rafforzato anche le informazioni che le vittime di violenza di genere devono ricevere. In proposito, all'art. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa) è stata aggiunta alla norma, che regola le informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglie, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, anche quella relativa ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

Sono altresì previste, il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso, sulla scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata, previa volontà della vittima, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale.

L'art. 15 della l. 69/2019 interviene anche sull'art. 90-ter c.p.p. (comunicazione dell'evasione e della scarcerazione) con il nuovo comma 1-bis, che stabilisce che le informazioni indicate servono essere sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, dove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché per gli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, primo comma, nn.2,5 e 5.1, e 577,

primo comma, n.1, e secondo comma, c.p..

Infine, il legislatore è intervenuto sull'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere (escluso, sempre, il nuovo art. 612-ter c.p.) e al suo difensore della scarcerazione del condannato. In tal caso, il pubblico ministero procederà alla comunicazione, attraverso la polizia giudiziaria.

Art. 659 c.p.p. - Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

Invece per quanto riguarda i comportamenti che contraddistinguono il *cyberbullismo*, oltre alle fattispecie già evidenziate, si possono annoverare le seguenti condotte:

Art. 494 c.p. - Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuri-

dici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 615-bis c.p. - *Interferenza illecita nella vita privata*

1. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 615-ter c.p. - *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico*

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 616 c.p. - *Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza*

1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva documento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Art. 617 c.p. - *Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente*

1. Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 635-bis c.p. - *Danneggiamento informatico*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-quater c.p. - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 167 d. lgs 196/2003. *Trattamento illecito di dati personali*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato. 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente

può imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non interrompere i processi educativi in atto.

Il responsabile della comunità collabora con i servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

CONDANNA

Accertamento di colpevolezza.

CONDANNATO (O DEFINITIVO)

È l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

La denuncia

È l'atto e/o la dichiarazione con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o la polizia giudiziaria.

Per i privati, la denuncia è un atto normalmente facoltativo, anche se la legge prevede qualche caso di obbligatorietà (sostanzialmente reati contro lo Stato come: attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi, oppure se si riceve denaro o oggetti provenienti da delitto, se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti, se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo, e per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione); per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio è invece obbligatorio denunciare per iscritto se apprendono una notizia di reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (se si tratta di reati perseguibili d'ufficio).

La querela

È l'atto e/o la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato manifesta propria volontà che si proceda nei confronti del colpevole. Può essere presentata dal titolare del relativo diritto, sia personalmente che per mezzo di un procuratore speciale, e sia oralmente che per iscritto. A tal fine è necessario rivolgersi al Pubblico Ministero, alla polizia giudiziaria o a un agente consolare

all'estero, di norma nel termine massimo di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, per alcune fattispecie di reati il termine è prolungato fino a sei mesi nel caso di atti persecutori o di un anno nel caso di violenza sessuale. Il diritto di querela, può essere oggetto sia di rinuncia preventiva che, una volta esercitato, di remissione.

L'istanza

È la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa da un reato commesso all'estero (da cittadini italiani o stranieri), che se perpetrato in Italia sarebbe stato procedibile d'ufficio, chiede che il Pubblico Ministero proceda per il reato stesso. Ha le forme della querela o denuncia, e può essere presentata anche alla polizia giudiziaria o un funzionario consolare. Una volta presentata è irrevocabile.

La richiesta di procedimento

È la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria (ad esempio il Ministro della Giustizia) manifesta la volontà che il Pubblico Ministero proceda per un determinato reato. Tale condizione di procedibilità è prevista per determinati reati, in ragione della loro natura o per opportunità politica (ad esempio: per poter procedere per delitti commessi in danno del Presidente della Repubblica occorre la richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia). La richiesta di procedimento va presentata al Pubblico Ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente, la polizia giudiziaria non è competente a riceverla.

Autorizzazione a procedere

È la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria, su richiesta del Pubblico Ministero, consente l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona (ad esempio un Ministro o un membro del parlamento o un membro della Corte Costituzionale) o in rapporto ad un determinato reato (ad esempio i reati ministeriali). A seconda dei casi, essa è tesa a rimuovere un ostacolo iniziale o sopravvenuto all'esercizio dell'azione penale.

Se vi è stato arresto in flagranza l'autorizzazione va richiesta immediatamente dopo tale evento e prima dell'udienza di convalida, negli altri casi invece va chiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.

Nell'attesa che venga concessa non è possibile procedere, in danno dell'indagato, al fermo di polizia giudiziaria, all'emissione di misure cautelari personali o a perquisizioni, intercettazioni, ispezioni, ricognizioni, confronti e individuazioni, se però vi è stata flagranza di un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio sono possibili, oltre all'arresto, le perquisizioni (domiciliari o personali).

Il referto

Il referto è sostanzialmente la denuncia di un delitto perseguibile d'ufficio riscontrato dall'esercente una professione sanitaria nell'esecuzione di prestazioni di assistenza od opera. Non è invece obbligatorio il referto quando questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, in linea di massima, quindi, l'obbligo di referto sussiste solo quando la persona che ricorre alle cure del sanitario sia la vittima del reato perché prevale la tutela della salute rispetto all'interesse al perseguimento dei reati.

CONDOTTA CRIMINALE

È un particolare tipo di comportamento nella società legato alle caratteristiche della persona ed ai reciproci influenzamenti fra persone e ambiente, dal punto di vista criminologico la personalità interessata sostanzialmente nei suoi aspetti psicosociali.


CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO

È l'atto con cui il Giudice per le indagini preliminari verifica se l'arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge e dei diritti della persona arrestata o fermata. Verificata la legittimità dell'arresto o del fermo, il G.I.P. deve convalidare con ordinanza l'arresto o il fermo entro 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione. Tale provvedimento è impugnabile con il ricorso per cassazione.

CONVENZIONE DI ISTANBUL

Quadro giuridico. Il Preambolo ricorda innanzitutto i principali strumenti che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, sono collegati al tema oggetto della Convenzione e sui quali quest'ultima si basa. Tra di essi riveste particolare importanza la CEDAW (Convenzione Onu del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della Commissione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne a ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell'ambito della propria giurisdizione.

Si ricorda che la CEDAW – universalmente riconosciuta come una sorta di Carta dei diritti delle donne – definisce “discriminazione contro le donne” “ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizio-



Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in dodici Capitoli, e di un Allegato.

ni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”.

Si segnala che, sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, nel 2009 è stato lanciato il database sulla violenza contro le donne, allo scopo di fornire il quadro delle misure adottate dagli Stati membri dell'Onu per contrastare la violenza contro le donne sul piano normativo e politico, nonché informazioni sui servizi a disposizione delle vittime.

Il Preambolo della Convenzione riconosce inoltre che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi ed aspira a creare un'Europa libera da questa violenza.

Gli Obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1. Oltre a quanto già esplicitato nel titolo della Convenzione stessa, appare importante evidenziare l'obiettivo di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

Contestualmente alla firma, l'Italia ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che “applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali”. Tale dichiarazione interpretativa – apposta anche a seguito di quanto

chiesto al Governo con le mozioni approvate al Senato il 20 settembre 2012 – è motivata dal fatto che la definizione di “genere” contenuta nella Convenzione – l'art. 3, lettera c) recita: “con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini” – è ritenuta troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano (si veda, al proposito, la relazione illustrativa al ddl di autorizzazione alla ratifica – A.S. 3654 – presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013).

L'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. A tal fine le Parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, le principali vittime della violenza basata sul genere (ossia di quella violenza che colpisce le donne in quanto tali, o che le colpisce in modo sproporzionato).

Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate, se del caso, dall'applicazione di sanzioni.

I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (art. 5).

L'articolo 5 prevede anche un risarcimento delle vittime di

atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.). L'indennizzo da parte dello Stato è disciplinato dall'art. 30, par. 2, della Convenzione ed è accordato alle vittime se la riparazione non è garantita da altre fonti.

Ampio spazio viene dato dalla Convenzione alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica. La prevenzione richiede un profondo cambiamento di atteggiamenti e il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza. A tale scopo, la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione, a favorire nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.

Altro punto fondamentale della Convenzione è la protezione delle vittime. Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica. Per proteggere le vittime è necessario che sia dato rilievo alle strutture atte al loro accoglimento, attraverso un'attività informativa adeguata che deve tenere conto del fatto che le vittime, nell'immediatezza del fatto, non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche di assumere decisioni pienamente informate.

I servizi di supporto possono essere generali (es. servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attivo notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale.

La Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza (sui risarcimenti da parte dello Stato si è già detto più sopra).

La Convenzione individua anche una serie di reati (violenza fisica e psicologica, sessuale, stupro, mutilazioni genitali, ecc.), perseguibili penalmente, quando le violenze siano commesse intenzionalmente e promuove un'armonizzazione delle legislazioni per colmare vuoti normativi a livello nazionale e facilitare la lotta alla violenza anche a livello internazionale. Tra i reati perseguibili penalmente è inserito lo *stalking*, definito il comportamento intenzionale e minaccioso nei confronti di un'altra persona, che la porta a temere per la propria incolumità. Quanto al matrimonio forzato, vengono distinti i casi nei quali una persona viene costretta a contrarre matrimonio da quelli nei quali una persona viene attirata con l'inganno in un

paese estero allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio; in quest'ultimo caso, è sanzionabile penalmente anche il solo adescamento, pur in assenza di celebrazione del matrimonio.

La Convenzione torna in più punti sull'inaccettabilità di elementi religiosi o culturali, tra i quali il cosiddetto "onore" a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante.

In materia di sanzioni, la Convenzione chiede alle Parti di adottare misure per garantire che i reati in essa contemplati siano oggetto di punizioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate alla loro gravità.

La Convenzione contiene poi un ampio capitolo di previsioni che riguardano le inchieste giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge, a rafforzamento delle disposizioni che delineano diritti e doveri nella Convenzione stessa.

Un Capitolo apposito è dedicato alle donne migranti, incluse quelle senza documenti, e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira ad introdurre un'ottica di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione (ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati) e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne.

La Convenzione istituisce infine un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) costituito da esperti indipendenti, incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, raccomandazioni generali, ecc.). I privilegi e le immunità dei membri del GREVIO sono oggetto dell'Allegato alla Convenzione.

Come detto, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul, approvando la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Per una consapevole scelta del legislatore, la legge n. 77 non detta norme di adeguamento del nostro ordinamento interno motivate dal pieno rispetto della Convenzione. Ciò in quanto è prevalsa l'esigenza di privilegiare la rapida ratifica della Convenzione, essenziale a consentirne l'entrata in vigore; rapida ratifica che sarebbe stata ostacolata da un contenuto normativo più complesso. Concluso però questo adempimento, Governo e Parlamento han-

no tentato di riempire di contenuti questa ratifica con il decreto-legge n. 93 del 2013 e la sua conversione in legge 119/2013.

Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007); Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini; Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1

Obiettivi della Convenzione

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

- b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
2. Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2

Campo di applicazione della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
2. Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
3. La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) con l'espressione "**violenza nei confronti delle donne**" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b) l'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine "**genere**" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una

determinata società considera appropriati per donne e uomini;

- d) l'espressione "**violenza contro le donne basata sul genere**" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4

Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
3. L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
4. Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5

Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1. Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6

Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Il capitolo I (**artt. 1-6**) definisce gli obiettivi della Convenzione, introduce definizioni, sancisce i principi di uguaglianza e non discriminazione e pone gli obiettivi generali per gli Stati.

I principi enunciati sono già tutti riconosciuti nel nostro ordinamento, a livello costituzionale o di legislazione ordinaria.

Si segnalano peraltro alcuni profili suscettibili di approfondimento ai fini del riscontro delle richiamate prescrizioni nel nostro ordinamento.

1. La Convenzione di Istanbul fa riferimento al divieto di "discriminazione nei confronti delle donne", ponendo così l'accento sul fatto che queste ultime hanno patito e continuano a patire varie forme di discriminazione proprio in quanto donne. La Convenzione di Istanbul si muove dunque nel solco tracciato dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979 (conosciuta come CEDAW, ratificata dall'Italia con legge n. 132/1985) e dalla Dichiarazione di Pechino del 1995. Il nostro ordinamento, invece, vieta la discriminazione basata sul sesso, proteggendo dunque allo stesso modo uomini e donne da qualsiasi trattamento basato su distinzioni arbitrarie o non giustificabili, secondo un'impostazione accolta del resto anche a livello europeo.

2. La Convenzione definisce espressamente la violenza nei confronti delle donne come una violazione dei diritti umani (art. 3, lett. a). Anche in tal caso la Convenzione di Istanbul si riallaccia al quadro delineato dalla CEDAW e dalla Dichiarazione di Pechino, che inscrivono pienamente l'uguaglianza tra donne e uomini nella sfera dei diritti umani.

3. La Convenzione reca un'espressa definizione del termine "genere", intendendo per tale "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne". Il nostro ordinamento, nelle disposizioni volte a rendere effettive le pari opportunità, usa indifferentemente i termini 'sesso' e 'genere'.

Capitolo II

Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7

Politiche globali e coordinate

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2. Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

L'articolo 7 richiede agli Stati l'adozione di "politiche nazionali efficaci, globali e coordinate." La disposizione impone un coordinamento a livello nazionale volto a prevenire e contrastare la violenza di genere, nonché a sostenere le vittime.

A questo proposito il decreto-legge sul contrasto alla violenza di genere (DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119) ha previsto (art. 5) l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.

Articolo 8

Risorse finanziarie

Le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9

Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

L'articolo 9 riconosce il ruolo delle organizzazioni non governative e della società civile nel contrasto alla violenza contro le donne.

Articolo 10

Organismo di coordinamento

1. Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
2. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
3. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

L'articolo 10 prevede la designazione e l'istituzione di uno o più organismi per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza.

Articolo 11

Raccolta dei dati e ricerca

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a) raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; b) sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
3. Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
4. Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

L'articolo 11 dispone la raccolta regolare di dati statistici e

il sostegno alla ricerca sulla violenza di genere e domestica. In Italia la mancanza di dati statistici ufficiali e aggiornati sul numero di delitti commessi a danno di donne e più in generale sul fenomeno della violenza di genere è stata più volte stigmatizzata. Per questo il decreto-legge sul contrasto alla violenza di genere (decreto legge 93/2013) ha: previsto che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno elabori annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere, approntando a tal fine un'autonoma sezione nella relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica (art. 3, comma 3).

Capitolo III

Prevenzione

Articolo 12

Obblighi generali

1. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
3. Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
4. Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
5. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
6. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

L'articolo 12 definisce in generale gli obblighi degli Stati al fine di pervenire al definitivo superamento degli stereotipi di genere, obblighi specificati negli articoli successivi.

Articolo 13

Sensibilizzazione

1. Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni

nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2. Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

L'articolo 13 prevede campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e domestica, incluse le conseguenze di tale violenza sui bambini, e di informazione sulle misure per prevenire la violenza.

Articolo 14

Educazione

1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

L'articolo 14 prevede l'inclusione nei programmi scolastici di temi quali parità tra i sessi, ruoli di genere non stereotipati, violenza di genere. Dispone, inoltre, che gli stessi temi siano promossi nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media

Articolo 15

Formazione delle figure professionali

1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2. Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di

applicazione della presente Convenzione.

L'articolo 15 prevede una specifica formazione per le figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere e domestica.

Articolo 16

Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

L'articolo 16 prevede interventi per il recupero degli autori di violenza domestica e per la prevenzione della recidiva per i reati di natura sessuale. Nell'attuazione delle misure è comunque riconosciuta priorità ai diritti ed alla sicurezza delle vittime.

Articolo 17

Partecipazione del settore privato e dei mass media

1. Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2. Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

L'articolo 17 prevede la partecipazione del settore privato e dei mass media all'elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna. Esso prevede altresì misure che aiutino bambini, genitori e insegnanti ad affrontare un contesto dell'informazione che permette l'accesso a contenuti degradanti di carattere sessuale o violento.

Capitolo IV

Protezione e sostegno

Articolo 18

Obblighi generali

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione. 3. Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4. La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5. Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19

Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20

Servizi di supporto generali

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Gli articoli 18-21 prevedono le misure di carattere generale per la protezione, l'informazione e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e violenza domestica, richiedendo una cooperazione a tal fine di tutti i soggetti istituzionali competenti. L'informazione che deve essere fornita alle vittime riguarda sia i servizi di sostegno, sia le misure legali disponibili, sia la possibilità di sporgere denuncia (che comunque non deve essere necessaria per l'accesso alle forme di sostegno).

Articolo 22

Servizi di supporto specializzati

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23

Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 25

Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Gli articoli 22 e 23 prevedono servizi di supporto specializzati per le vittime di violenza di genere e domestica e la creazione di case rifugio, in grado di fornire alloggio e aiuto alle vittime, in particolare donne e bambini. **L'articolo 25** si riferisce specificamente alle vittime di violenza sessuale. Nel nostro ordinamento, l'aiuto e il sostegno alle donne vittime di violenza è assicurato dai centri antiviolenza, soggetti molto spesso privati, quali associazioni del terzo settore, che godono del sostegno pubblico. I centri antiviolenza si sono dimostrati un presidio fondamentale di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza. Essi sono stati però per lungo tempo disciplinati solo a livello regionale; ciò ha determinato un'offerta molto disomogenea sul territorio nazionale. L'esistenza di tali centri è spesso dipesa da elementi variabili: dalla legislazione della regione, dal sostegno degli enti locali, dalla presenza di associazioni di volontariato nonché dalla disponibilità di fonti di finanziamento che si sono nel tempo assottigliate a causa della crisi economica. In alcuni casi, i Centri dipendevano esclusivamente da lavoro volontario e da finanziamenti privati.

Sul punto è intervenuto il decreto legge 93/2013 sul contrasto alla violenza di genere che ha introdotto una disciplina di riferimento nazionale relativa ai centri antiviolenza ed alle case-rifugio. Più in particolare, l'articolo 5 prevede che il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere garantisca "azioni omogenee nel territorio nazionale" dirette al raggiungimento delle finalità di carattere preventivo, protettivo e di recupero. Una specifica finalità del piano d'azione contro la violenza di genere è il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità uniformi di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5, comma 2, lett. d), DL n. 93/2013).

Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge 93/2013, tali risorse costituiscono una specifica linea di finanziamento che va ad incrementare il Fondo per le pari opportunità e pertanto devono essere ripartite annualmente dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di una serie di criteri che tengono conto: a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio, al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999 che auspicava la presenza di "un centro antiviolenza ogni 10.000 persone e di un centro d'accoglienza (o casa

rifugio) ogni 50.000 abitanti".

L'articolo 5-bis individua anche i soggetti che debbono promuovere i centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato:

- enti locali, singoli o associati;
- associazioni e organizzazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, con esperienze e competenze specifiche, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

Tali soggetti possono anche operare di concerto, d'intesa o in forma consorziata. Gli articolo 5 e 5-bis prevedono infine che il Ministro delegato per le pari opportunità trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e delle iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse assegnate.

I requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014¹⁷ ha rimesso ad una successiva Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014, la definizione dei requisiti minimi necessari richiesti ai centri antiviolenza e alle case rifugio ai fini dell'accesso al riparto delle risorse finanziarie. L'Intesa distingue tra le due forme di servizi territoriali, che sono però accomunati da caratteristiche comuni: entrambi possono essere promossi dagli Enti locali, da associazioni di settore o da consorzi e associazioni tra Enti pubblici e strutture private. Le associazioni del Terzo settore devono essere iscritte agli Albi/Registri previsti e avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne; gli operatori devono essere esclusivamente di sesso femminile e specializzati sulla violenza di genere.

Requisiti minimi Centri antiviolenza

Il Centro, che può anche articolarsi con sportelli sul territorio, deve garantire un'apertura di almeno 5 giorni la settimana; garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento pari opportunità). Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- Ascolto: Colloqui telefonici per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- Accoglienza: colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un

progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

- Assistenza psicologica: individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- Assistenza legale: sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- Orientamento al lavoro;
- Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Requisiti minimi Case Rifugio

Strutture dedicate, a indirizzo segreto, in grado di garantire l'anonimato e la riservatezza e di fornire a titolo gratuito alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini, indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. La Casa rifugio corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza. La Casa deve: - raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli; - definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta; - operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza; - fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

Articolo 24

Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

L'articolo 24 prevede l'istituzione di una linea telefonica di sostegno, attiva 24 ore su 24, per fornire assistenza sulla violenza di genere e domestica. Sul territorio nazionale è già attivo, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, il numero di pubblica utilità 1522 cui possono rivolgersi le donne vittime di violenza o di *stalking*.

Articolo 26

Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

L'articolo 26 obbliga gli Stati membri ad apprestare specifiche misure per la protezione ed il supporto dei bambini testimoni di violenza. La finalità del piano d'azione contro la violenza di genere relativa all'assistenza e al sostegno delle donne vittime di violenza comprende in tale assistenza anche i figli delle vittime (art. 5, comma 2, lett. d), DL n. 93/2013). Il riconoscimento pubblico della violenza assistita è recente nel nostro paese ed è cresciuto parallelamente al diffondersi delle iniziative delle associazioni femminili nella tutela delle donne che subiscono violenza domestica.

Articolo 27

Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

L'articolo 27 prevede misure per incoraggiare i testimoni di atti di violenza di genere o domestica, da adottarsi nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione e informazione previste dalla Convenzione stessa. Il nostro ordinamento non prevede obblighi di denuncia a carico dei singoli cittadini se non in casi particolarmente gravi (delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo: art. 364 c.p.).

Articolo 28

Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere

che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

L'articolo 28 prevede misure che consentano che le norme sulla privacy non ostino alla possibilità che certe figure professionali segnalino un grave atto di violenza di genere o domestica o il timore di nuovi gravi atti di violenza.

Il nostro ordinamento prevede un obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per i reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, purché non si tratti di reati perseguibili a querela (artt. 361 e 362 c.p.). È previsto altresì un obbligo di referto da parte di chi esercita una professione sanitaria, quando abbia prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. L'obbligo non sussiste quando il referto potrebbe esporre la persona assistita a procedimento penale. La disposizione non necessita dunque di attuazione in quanto il nostro ordinamento già prevede specifici obblighi di denuncia, sia pure solo relativi a reati procedibili d'ufficio. Si ricorda in proposito che i reati a sfondo sessuale sono procedibili a querela.

Capitolo V

Diritto sostanziale

Articolo 29

Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30

Risarcimenti

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
2. Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia

pienamente presa in considerazione.

3. Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Gli articoli 29 e 30 prevedono l'attribuzione alle vittime di mezzi di azione civile contro l'autore dei reati, per chiedere un risarcimento.

Articolo 31

Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

L'articolo 31 intende garantire che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l'autorità prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori. In merito, il **decreto-legge n. 93 del 2013** ha stabilito **l'obbligo di comunicazione al tribunale per i minorenni** di ogni delitto di maltrattamento in famiglia, di violenza sessuale aggravata e di atti persecutori commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore ed ha specificato che tale comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 337-*bis* e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Le comunicazioni da parte del PM al tribunale per i minorenni consentono al giudice di adottare i provvedimenti più idonei nell'interesse del minore.

Articolo 32

Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33

Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34

Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35

Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36

Violenza sessuale, compreso lo stupro

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
- c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37

Matrimonio forzato

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Gli **articoli 32 e 37** impongono misure, civili e penali, per contrastare la pratica dei matrimoni forzati.

Articolo 38

Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a) l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39

Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; b) praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40

Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41

Favoreggiamento o complicità e tentativo

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42

Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento

appropriato.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43

Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44

Giurisdizione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:

- a) sul loro territorio;
- b) a bordo di una nave battente la loro bandiera;
- c) a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge;
- d) da uno loro cittadino;
- e) da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2. Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

5. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

6. Quando più Parti rivendicano la loro competenza

riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7. Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformante al proprio diritto interno.

Articolo 45

Sanzioni e misure repressive

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2. Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
- la privazione della patria potestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46

Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a) il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b) il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c) il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d) il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e) il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f) il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
- g) il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h) il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;

i) l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47

Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48

Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI

Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49

Obblighi generali

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50

Risposta immediata, prevenzione e protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel

campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51

Valutazione e gestione dei rischi

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52

Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53

Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;

- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54

Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55

Procedimenti d'ufficio e ex parte

1. Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56

Misure di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- a) garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizazioni;
- b) garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
- c) informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'an-

damento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d) offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e) fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f) garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g) assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h) fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i) consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2. Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57

Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58

Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII

Migrazione e asilo

Articolo 59

Status di residente

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente

al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3. Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni: a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale; b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60

Richieste di asilo basate sul genere

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2. Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61

Diritto di non-respingimento

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII

Cooperazione internazionale

Articolo 62

Principi generali

1. Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

a) prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b) proteggere e assistere le vittime;

c) condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

d) di applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3. Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'extradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4. Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza

allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63

Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64

Informazioni

1. La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2. Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3. Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65

Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX

Meccanismo di controllo

Articolo 66

Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (**di seguito "GREVIO"**) è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
3. L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
4. L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a) devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b) il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c) devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d) devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e) devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
6. Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
7. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67

Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione

deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68

Procedura

1. Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2. Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3. La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4. Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5. Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6. Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7. Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8. Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9. Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti na-

zionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10. Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11. Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12. Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13. Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14. Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15. Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69

Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomanda-

zioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70

Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1. I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
3. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X

Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71

Relazioni con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
2. Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI

Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72

Emendamenti

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.
3. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII

Clausole finali

Articolo 73

Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74

Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
4. Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76

Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78

Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare

o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;

- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;

- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;

- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;

- Articolo 59.

3. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4. Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79

Validità ed esame delle riserve

1. Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2. Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3. La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81

Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore; e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f) ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato

Privilegi e immunità (Articolo 66)

1. Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.
2. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità: a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di

registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4. I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

CONVENZIONE DI LANZAROTE

Entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adesamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri; Considerando che ogni bambino ha diritto alle misure di protezione da parte della famiglia, della società e dello Stato rese necessarie dalla sua condizione di minore; Constatando che lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare la pornografia infantile e la prostituzione infantile, e ogni altra forma di abuso sessuale nei confronti dei bambini, ivi compresi gli atti commessi all'estero, compromettono gravemente la salute e lo sviluppo psico-sociale dei bambini; Osservando che il fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali dei minori hanno

assunto proporzioni inquietanti a livello sia nazionale, che internazionale, in particolare per quanto riguarda il crescente utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sia da parte dei bambini, che degli autori di tali comportamenti delittuosi, e che per prevenirli e contrastarli si rivela indispensabile una cooperazione internazionale; Considerando che il benessere e l'interesse superiore dei bambini sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e che devono essere promossi senza alcuna discriminazione;

Ricordando il Piano d'azione adottato in occasione del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini; Ricordando in particolare la Raccomandazione n° R (91) 11 del Comitato dei Ministri, riguardante lo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di bambini e giovani adulti, la Raccomandazione Rec(2001)16 sulla tutela dei bambini contro lo sfruttamento sessuale, e la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n°185), segnatamente il suo Articolo 9, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197); Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, STE n° 5), la Carta sociale europea riveduta (1996, STE n° 163), e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996, STE n° 160); Ricordando altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, e segnatamente il suo Articolo 34, il suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini, e la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e l'azione immediata in vista della loro eliminazione;

Ricordando la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2004/68/GAI), la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), e la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI); Tenendo nella dovuta considerazione altri strumenti e programmi internazionali pertinenti in questo campo, e in particolare la Dichiarazione e il Piano d'azione di Stoccolma, adottati in occasione del primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996), l'Impegno globale di Yokohama

in occasione del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (17-20 dicembre 2001), l'Impegno e il Piano d'azione di Budapest, adottati nel corso della Conferenza preparatoria del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001), la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo a misura di bambino" e il programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", adottato a seguito del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa e lanciato in occasione della Conferenza del Principato di Monaco (4-5 aprile 2006); Risolti a contribuire efficacemente alla realizzazione dell'obiettivo comune di proteggere i bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, chiunque ne sia l'autore, e di fornire assistenza alle vittime; Tenendo conto dell'esigenza di elaborare uno strumento internazionale completo che sia incentrato sugli aspetti della prevenzione, della protezione e del diritto penale in materia di lotta contro ogni forma di sfruttamento e di abuso sessuale nei confronti dei minori e che istituisca uno specifico meccanismo di controllo.

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Oggetto, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Convenzione si pone l'obiettivo di: a prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; b proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali; c promuovere la cooperazione nazionale e internazionale al fine di contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori.
2. Allo scopo di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2

Principio di non discriminazione

L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte degli Stati Parti, e in particolare il godimento delle misure destinate a proteggere i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità, o qualsiasi altra condizione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: a per “minore” si intende qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni; b l’espressione “sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori” comprende i comportamenti di cui agli Articoli da 18 a 23 della presente Convenzione; c per “vittima” si intende qualsiasi minore oggetto di sfruttamento o di abuso sessuale.

Capitolo II

Misure di prevenzione

Articolo 4

Principi

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per prevenire qualsiasi forma di sfruttamento e di abuso sessuale commesso ai danni di soggetti minori e per proteggerli.

Articolo 5

Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini

1. Ogni Parte adotterà le necessarie misure, legislative o di altra natura, destinate a sensibilizzare maggiormente sul tema della protezione e dei diritti dei bambini le persone che hanno regolari contatti con loro nei settori dell’educazione, della salute, della protezione sociale, nel settore giudiziario e delle forze di polizia, nonché nel campo dello sport, della cultura e delle attività ricreative.

2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 abbiano un’adeguata conoscenza dei fenomeni dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori, dei metodi per riconoscere tali fenomeni e della possibilità prevista all’articolo 12, paragrafo 1.

3. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per garantire che le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori permettano di accertarsi che i candidati a tali professioni non siano stati condannati per episodi di sfruttamento o abuso sessuale ai danni di minori.

Articolo 6

Educazione dei bambini

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso dell’istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, come pure sui modi per proteggersi, adattate alle loro capacità cognitive. Tali informazioni, fornite, ove necessario, in collaborazione con i genitori, dovrebbero rientrare nell’ambito più generale dell’educazione sessuale, con particolare attenzione

alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

Articolo 7

Programmi o misure di intervento preventivo

Ogni Parte vigilerà affinché le persone che temono di potere commettere uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci, destinati a valutare e prevenire il rischio che possano essere commessi tali reati.

Articolo 8

Misure rivolte al vasto pubblico

1. Ogni Parte promuoverà o realizzerà campagne di sensibilizzazione rivolte al vasto pubblico, per fornire informazioni sul fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.

2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per prevenire o vietare la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 9

Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile

1. Ogni Parte incoraggerà la partecipazione dei bambini, secondo il loro livello di sviluppo cognitivo, all’elaborazione e all’attuazione di politiche pubbliche, programmi o altre iniziative riguardanti la lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori.

2. Ogni Parte incoraggerà il settore privato, in particolare quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’industria turistica e dei viaggi, il settore bancario e finanziario, come pure la società civile, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche di prevenzione dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori e a mettere in atto norme nazionali attraverso l’autoregolamentazione o la coregolamentazione.

3. Ogni Parte incoraggerà i media a fornire appropriate informazioni su tutti gli aspetti dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori, nel rispetto dell’indipendenza dei media e della libertà di stampa.

4. Ogni Parte incoraggerà il finanziamento di progetti e di programmi realizzati dalla società civile e miranti a prevenire e a proteggere i minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, ivi compreso, se del caso, attraverso la creazione di fondi.

Capitolo III

Autorità specializzate e organismi di coordinamento

Articolo 10

Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

1. Ogni Parte adotterà le misure necessarie per garantire il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi incaricati della protezione dei minori e della prevenzione e della lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale nei confronti dei minori, in particolare nei settori dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie.
2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare: a) competenti istituzioni indipendenti nazionali o locali per la promozione e la protezione dei diritti dell'infanzia, assicurando loro specifiche risorse e competenze; b) meccanismi per la raccolta dei dati o punti di informazione ("focal point") a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, allo scopo di monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento e abuso sessuale dei minori, nel rispetto della necessaria tutela dei dati personali.
3. Ogni Parte incoraggerà la cooperazione tra i poteri pubblici competenti, la società civile e il settore privato, al fine di prevenire e contrastare nel miglior modo possibile lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori.

Capitolo IV

Misure di protezione e assistenza alle vittime

Articolo 11

Principi

1. Ogni Parte stabilirà programmi sociali efficaci e costituirà strutture multidisciplinari per fornire il necessario sostegno alle vittime, ai loro parenti prossimi e alle persone a cui sono state affidate.
2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che, quando non si conosce l'età della vittima, ma vi sono ragioni di credere che si tratti di un minore, le siano accordate le misure di protezione e di assistenza previste per i minori, in attesa di poterne determinare l'età.

Articolo 12

Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuale

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto interno a determinate figure professionali che si trovano a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per queste figure professionali, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che un bambino sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale.
2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare chiunque sia a conoscenza o sospetti in buona fede l'esistenza di episodi di sfruttamen-

to o di abuso sessuale su un minore a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 13

Linee telefoniche di assistenza

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare e sostenere l'istituzione di servizi di informazione, quali linee telefoniche di assistenza o siti internet dedicati, destinati a fornire consigli e consulenze a quanti si rivolgono a loro, anche in via confidenziale e nel rispetto dell'anonimato.

Articolo 14

Assistenza alle vittime

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire assistenza alle vittime, a breve e lungo termine, e aiutarle nel loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure che saranno adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere nel debito conto l'opinione, i bisogni e le preoccupazioni dei minori.
2. Ogni Parte adotterà le misure in accordo con quanto previsto nel proprio diritto interno, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri soggetti della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.
3. Quando i genitori o le persone a cui è stato affidato il minore sono coinvolti in atti di abuso o di sfruttamento sessuale nei suoi confronti, le procedure di intervento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, includono:
 - la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
 - la possibilità di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento saranno determinate in funzione dell'interesse superiore del bambino.
4. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone che sono vicine alle vittime possano beneficiare, se del caso, di un'assistenza terapeutica, in particolare di un sostegno psicologico di emergenza.

Capitolo V

Programmi o misure di intervento

Articolo 15

Principi generali

1. Ogni Parte predisporrà o promuoverà, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure efficaci di intervento a favore delle persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di prevenire o ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento del procedimento giudiziario, all'interno o all'esterno del carcere, conformemente a quanto stabilito dal diritto interno.

2. Ogni Parte predisporrà o promuoverà, conformemente al proprio diritto interno, lo sviluppo di partenariati o di altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare i servizi di assistenza sanitaria, i servizi sociali e le autorità giudiziarie e altri organismi responsabili di seguire le persone di cui all'Articolo 16, paragrafi 1 e 2.

3. Ogni Parte provvederà, conformemente al proprio diritto interno, alla valutazione della pericolosità e del possibile rischio di reiterazione di uno dei reati previsti in virtù della presente Convenzione da parte delle persone di cui all'Articolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.

4. Ogni Parte provvederà, conformemente al proprio diritto interno, alla valutazione dell'efficacia delle misure di intervento e dei programmi attuati.

Articolo 16

Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1. Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone perseguite per uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure enunciati all'Articolo 15, paragrafo 1, purché non siano pregiudizievoli o contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e rispettino in particolare le norme del principio della presunzione di innocenza.

2. Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone condannate per uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione possano avere accesso ai programmi o alle misure enunciati all'Articolo 15, paragrafo 1.

3. Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che siano predisposti o adattati programmi o misure di intervento per tenere conto dei bisogni dei minori autori di reati a sfondo sessuale, compresi coloro che sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, al fine di affrontare i loro disturbi del comportamento sessuale.

Articolo 17

Informazione e consenso

1. Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone di cui all'Articolo 16 alle quali sono stati proposti dei programmi o misure di intervento siano pienamente informate delle ragioni di tale proposta e diano il loro consenso per seguire il programma o la misura con piena cognizione di causa.

2. Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone a cui sono proposti programmi o misure di intervento abbiano la possibilità di rifiutarli e, nel caso di persone condannate, che siano pienamente informate delle possibili conseguenze del loro rifiuto.

Capitolo VI

Diritto penale sostanziale

Articolo 18

Abuso sessuale

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o altre misure necessarie per garantire che siano considerate reato le seguenti condotte intenzionali:

a) compiere atti sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età minima legale per le attività sessuali;

b) compiere atti sessuali con un minore:

- ricorrendo alla coercizione, alla forza o alle minacce, oppure

- abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore, ivi compreso in ambito familiare; oppure

- abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a una disabilità mentale o fisica o a una situazione di dipendenza

2. Ai fini del precedente paragrafo 1, ogni Parte stabilirà l'età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore.

3. Le disposizioni del paragrafo 1.a non si applicano agli atti sessuali consensuali tra minori.

Articolo 19

Reati relativi alla prostituzione minorile

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o altre misure necessarie per garantire la penalizzazione delle seguenti condotte intenzionali: a reclutare un minore perché eserciti la prostituzione, o indurre un minore alla prostituzione; b costringere un minore alla prostituzione o trarne profitto o sfruttare in altro modo un minore a tali fini; c fare ricorso alla prostituzione minorile.

2. Ai fini del presente articolo, il termine "prostituzione minorile" indica il fatto di utilizzare un minore per compiere atti sessuali, corrispondendogli o promettendogli denaro o altre forme di compenso, pagamento o vantaggio, indipendentemente dal fatto che tale pagamento o vantaggio sia corrisposto o promesso al minore o a terzi.

Articolo 20

Reati relativi alla pornografia minorile

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che i seguenti comportamenti intenzionali, commessi senza diritto, siano considerati reato e siano perseguibili penalmente:

a) produrre materiale pedopornografico;

b) offrire o rendere disponibile materiale pedopornografico;

c) distribuire o trasmettere materiale pedopornografico;

d) procurare per sé o per altri materiale pedopornografico;

e) possedere materiale pedopornografico;

f) accedere consapevolmente, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico.

2. Ai fini del presente articolo, il termine “pornografia minorile” indica qualsiasi materiale che ritrae o rappresenta visivamente un bambino impegnato in atti sessuali espliciti, reali o simulati, o qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di bambini a fini essenzialmente sessuali.

3. Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1.a), e 1.e) alla produzione e al possesso di materiale pornografico:

- consistente esclusivamente in rappresentazioni simulate o in immagini realistiche di un minore inesistente;
- in cui siano rappresentati minori che hanno raggiunto l'età fissata conformemente all'Articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte e possedute da questi ultimi con il loro consenso e unicamente per loro uso privato.

4. Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1.f).

Articolo 21

Reati relativi alla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che siano considerate reato e penalmente perseguibili le seguenti condotte intenzionali:
 - a) reclutare un minore per farlo partecipare a spettacoli pornografici o indurlo a partecipare a tali spettacoli;
 - b) costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici o trarre profitto o in altro modo sfruttare un minore a tale fine;
 - c) partecipare consapevolmente a spettacoli pornografici che comportino la partecipazione di minori.
2. Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1.c) ai casi in cui i minori sono stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1.a) o 1.b).

Articolo 22

Corruzione di minori

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per criminalizzare il fatto di fare assistere intenzionalmente, a fini sessuali, un minore che non abbia raggiunto l'età stabilita in virtù dell'Articolo 18, paragrafo 2, ad abusi sessuali o ad atti sessuali, anche quando il minore non vi partecipi.

Articolo 23

Adescamento di minori a fini sessuali

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per criminalizzare la proposta intenzionale di un incontro da parte di un adulto, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non abbia raggiunto l'età minima stabilita conformemente all'Articolo 18, paragrafo 2, ai fini di commettere nei suoi confronti uno qualsiasi dei reati

previsti in conformità con l'Articolo 18, paragrafo 1.a, o con l'Articolo 20, paragrafo 1.a, quando tale proposta sia seguita da atti concreti per ottenere tale incontro.

Articolo 24

Complicità e tentativo

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità, se intenzionali, in ordine alla commissione di uno qualsiasi dei reati previsti nella presente Convenzione.
2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per perseguire penalmente ogni tentativo intenzionale di commissione di uno qualsiasi dei reati previsti nella presente Convenzione.
3. Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 2 del presente articolo ai reati stabiliti conformemente all'Articolo 20, paragrafo 1, lettere b), d), e) e f), all'Articolo 21, paragrafo 1.c), all'Articolo 22 e all'Articolo 23.

Articolo 25

Competenza giurisdizionale

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per determinare la propria competenza relativamente ai reati previsti ai sensi della presente Convenzione, quando il reato è commesso:
 - a) sul suo territorio; oppure
 - b) a bordo di una nave battente la bandiera della Parte; oppure
 - c) a bordo di un velivolo immatricolato secondo le disposizioni di legge della Parte; o
 - d) da un suo cittadino; o
 - e) da una persona avente la propria residenza abituale sul suo territorio.
2. Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la propria giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, quando sono commessi contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
3. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, potrà dichiarare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare unicamente in casi o a condizioni specifiche, le norme in materia di competenza giurisdizionale definite al paragrafo 1.e) del presente articolo.
4. Per perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli Articoli 18, 19, 20, paragrafo 1.a), e 21, paragrafi 1.a) e 1.b) della presente Convenzione, le Parti adotteranno le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro giurisdizione ai sensi del precedente para-

grafo 1.d) non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente anche sul territorio in cui sono stati commessi.

5. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, potrà dichiarare che si riserva il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo relativamente ai reati stabiliti conformemente all'articolo 18. 1.b), secondo e terzo trattino, ai casi in cui un suo cittadino abbia la residenza abituale sul suo territorio.

6. Per perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli Articoli 18, 19, 20, paragrafo 1.a), e 21 della presente Convenzione, ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1.d) e 1.e) non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato o a seguito di denuncia dello Stato del luogo in cui è stato commesso.

7. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per determinare la propria giurisdizione con riferimento ai reati di cui alla presente Convenzione nei casi in cui il presunto autore si trovi sul suo territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

8. Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un presunto reato previsto conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

9. Fatte salve le disposizioni generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti in virtù del proprio diritto interno.

Articolo 26

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di un reato previsto dalla presente Convenzione, se commesso a suo vantaggio da una persona fisica che agisca o individualmente, o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che ricopra una posizione dirigenziale al suo interno, in virtù della quale abbia: a) potere di rappresentanza della persona giuridica; b) autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica; c) autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuna delle Parti adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile quando la mancanza di sorve-

glianza o di controllo da parte della persona fisica di cui al precedente paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati previsti dalla presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona fisica che abbia agito sotto la sua autorità.

3. A seconda dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica potrà essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilità sarà determinata senza pregiudizio della responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Articolo 27

Sanzioni e altre misure

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le persone giuridiche dichiarate responsabili conformemente all'articolo 26 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese pene pecuniarie penali e non penali e altre misure, tra cui in particolare:

- a) l'esclusione dalla possibilità di beneficiare di vantaggi o di aiuti pubblici;
- b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare l'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) l'ordinanza di scioglimento.

3. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo per:

- a) permettere il sequestro e la confisca di:
 - beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati previsti dalla presente Convenzione o per facilitarne la commissione;
 - proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponda a tali proventi;
- b) permettere la chiusura permanente o temporanea di qualsiasi struttura utilizzata per commettere uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti dei terzi in buona fede oppure interdire all'autore del reato, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività professionale o dell'attività di volontariato comportante un contatto con minori nel corso della quale è stato commesso il reato.

4. Ogni Parte potrà adottare altre misure nei confronti degli autori del reato, quali la privazione della patria potestà, o il controllo e la sorveglianza speciale delle persone condannate.

5. Ogni Parte potrà stabilire che i proventi del reato o

i beni confiscati conformemente al presente articolo possano essere assegnati a un fondo speciale, destinato a finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 28

Circostanze aggravanti

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le seguenti circostanze, nella misura in cui non rappresentino già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni del proprio diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti ai fini della determinazione delle pene applicabili per i reati previsti nella presente Convenzione:

- a) il reato ha seriamente danneggiato la salute fisica o mentale della vittima;
- b) il reato è stato preceduto o accompagnato da atti di tortura o da gravi violenze;
- c) il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;
- d) il reato è stato commesso da un membro della famiglia, da una persona che coabita con il minore, o da una persona che abbia abusato della propria autorità;
- e) il reato è stato commesso da più persone che hanno agito congiuntamente;
- f) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- g) l'autore era stato precedentemente condannato per reati di analoga natura.

Articolo 29

Precedenti penali

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura che consentano di prendere in considerazione, al momento della determinazione della pena, le condanne definitive inflitte da un'altra Parte relativamente a reati previsti dalla presente Convenzione.

Capitolo VII

Indagini, procedimenti penali e diritto procedurale

Articolo 30

Principi

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali siano avviati nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti.
2. Ogni Parte adotterà un approccio protettivo nei confronti delle vittime, garantendo che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal minore e che la risposta penale sia accompagnata da misure di assistenza, ogni qualvolta si riveli necessario.
3. Ogni Parte vigilerà affinché le indagini e i procedimenti

penali siano avviati in via prioritaria e condotti senza ritardi ingiustificati.

4. Ogni Parte vigilerà affinché le misure adottate conformemente al presente capitolo non pregiudichino il diritto alla difesa e l'esigenza di un processo equo e imparziale, conformemente all'Articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

5. Ogni Parte adotterà le misure legislative e di altra natura necessarie, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di:

- garantire indagini e procedimenti penali efficaci per perseguire i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, prevedendo, se del caso, la possibilità di condurre indagini e operazioni sotto copertura;
- consentire alle unità o ai servizi investigativi di identificare le vittime dei reati previsti conformemente all'Articolo 20, in particolare mediante analisi di materiale pedopornografico, quale fotografie e registrazioni audiovisive, trasmesse o rese disponibili attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 31

Misure generali di protezione

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative e di altra natura destinate a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, ivi comprese le loro esigenze particolari in quanto testimoni, in ogni fase delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare:

- a) informandole dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, salvo che preferiscano non ricevere tali informazioni, del seguito dato alla loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del processo, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio penale;
- b) garantendo che le vittime, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia possano essere in pericolo, siano informate, se necessario, qualora la persona imputata o condannata dovesse essere rimessa in libertà in via temporanea o definitiva;
- c) offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e di scegliere le modalità secondo le quali le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni possano essere esposte e prese in considerazione, direttamente o tramite un intermediario;
- d) fornendo loro adeguati servizi di assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente presentati e presi in considerazione;
- e) proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine e adottando misure, conformemente al loro diritto nazionale, destinate a prevenire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che potrebbe permettere la loro identificazione;

f) garantendo che siano protette, insieme alla loro famiglia e ai testimoni a loro favore, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

g) assicurando che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori del reato all'interno dei tribunali e dei locali della polizia, a meno che sia deciso altrimenti dalle autorità competenti nell'interesse superiore del minore o qualora lo richiedano le indagini o i procedimenti penali.

2. Ogni Parte garantirà alle vittime, fin dal loro primo contatto con le autorità competenti, l'accesso alle informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi che le riguardano.

3. Ogni Parte garantirà alle vittime l'accesso a un'assistenza legale, fornita gratuitamente quando è giustificata, quando possono comparire come parti lese nel procedimento penale.

4. Ogni Parte prevederà la possibilità per le autorità giudiziarie di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando è parte in causa nel procedimento penale secondo il diritto nazionale, e quando i titolari della patria potestà sono privati del diritto di rappresentare il minore nel procedimento, a causa di un conflitto di interessi con la vittima.

5. Ogni Parte prevederà, attraverso misure legislative o di altra natura, conformemente alle condizioni previste nel proprio diritto interno, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni oppure organizzazioni governative o non governative di assistere e/o sostenere le vittime, previo loro consenso, nel corso dei processi penali riguardanti i reati previsti dalla presente Convenzione.

6. Ogni Parte si accerterà che le informazioni fornite alle vittime conformemente alle disposizioni del presente articolo siano adattate alla loro età e al loro grado di maturità e in una lingua che possano comprendere.

Articolo 32

Avvio del procedimento

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per accertarsi che le indagini o i procedimenti penali per i reati previsti ai sensi della presente Convenzione non siano subordinati a un'accusa o una denuncia presentata dalla vittima e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa.

Articolo 33

Prescrizione

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati stabiliti conformemente agli Articoli 18, 19, paragrafi 1.a) e b), e 21, paragrafi 1.a) e 1.b), sia prolungato per un periodo di tempo sufficiente per consentire l'avvio effettivo del procedimento penale dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età e sia di durata proporzionata alla gravità del

reato in questione.

Articolo 34

Indagini

1. Ogni Parte adotterà le misure necessarie per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali commessi a danni di minori o che del personale sia formato a tale scopo. Tali unità o servizi dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie.

2. Ogni Parte prenderà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che l'incertezza sull'età effettiva della vittima non impedisca l'avvio dell'indagine penale.

Articolo 35

Audizione del minore

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che:

a) le audizioni del minore si svolgano senza ritardi ingiustificati dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti;

b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali dedicati o adattati a tale scopo;

c) le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tale scopo;

d) ove possibile e appropriato, le stesse persone conducano tutte le audizioni con il minore;

e) il numero di tali audizioni sia il più possibile limitato a quanto è strettamente necessario ai fini del procedimento penale;

f) il minore possa essere accompagnato dal proprio rappresentante legale, o, se del caso, da un adulto di sua scelta, tranne decisione contraria motivata presa nei confronti di tale persona.

2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che tutte le audizioni della vittima, oppure, ove si riveli necessario, quelle di un minore in qualità di testimone, possano essere videoregistrate e che tali registrazioni possano essere accettate come prove durante il processo, conformemente alle norme procedurali previste dall'ordinamento nazionale.

3. Quando sussistano incertezze circa l'età della vittima e ci siano ragionevoli motivi per ritenere che si tratti di un minore, le misure di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno applicate nell'attesa della verifica della sua età.

Articolo 36

Procedimenti giudiziari

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura, nel rispetto delle norme che disciplinano l'autonomia delle professioni giudiziarie, al fine di garantire che delle opportunità di formazione in materia di diritti dei minori, sfruttamento sessuale e abuso sessuale nei confronti dei minori siano offerte a tutte le persone che partecipano al

procedimento giudiziario, in particolare i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati.

2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire, conformemente alle disposizioni del proprio ordinamento nazionale, che:

- a) il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico;
- b) la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, in particolare attraverso l'uso di appropriate tecnologie di comunicazione.

Capitolo VIII

Registrazione e conservazione dei dati

Articolo 37

Registrazione e conservazione dei dati nazionali sulle persone condannate per reati sessuali

1. Ai fini della prevenzione e del perseguimento dei reati previsti conformemente alla presente Convenzione, ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per raccogliere e conservare, nel rispetto delle disposizioni pertinenti per la protezione dei dati a carattere personale e di ogni altra norma o garanzia appropriata prevista dal proprio diritto nazionale, i dati relativi all'identità e al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati previsti dalla presente Convenzione.
2. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo dell'unica autorità nazionale responsabile ai sensi del paragrafo 1.
3. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere trasmesse all'autorità competente di un'altra Parte, conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto nazionale e dagli strumenti internazionali pertinenti.

Capitolo IX

Cooperazione internazionale

Articolo 38

Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e nel rispetto degli strumenti internazionali e regionali pertinenti applicabili, degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
 - a) prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali nei confronti di minori;
 - b) proteggere e assistere le vittime;
 - c) condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime di un reato previsto dalla presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3. Se una Parte che subordina la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale o la concessione dell'extradizione all'esistenza di un trattato in materia riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria o di estradizione da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come base giuridica per la reciproca assistenza in materia penale o di estradizione per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4. Le Parti si impegnano a integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi.

Capitolo X

Meccanismo di controllo

Articolo 39

Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il decimo Stato firmatario che l'avrà ratificata. Si riunirà in seguito su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40

Altri rappresentanti

1. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), nonché altri comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa competenti in materia designeranno ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.
2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato.
3. Dei rappresentanti della società civile, e in particolare di organizzazioni non governative possono essere ammessi in qualità di osservatori presso il Comitato delle Parti, seguendo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
4. I rappresentanti designati in virtù dei precedenti paragrafi da 1 a 3 partecipano alle riunioni del Comitato delle

Parti senza diritto di voto.

Articolo 41

Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti vigilerà sull'attuazione della presente Convenzione. Il suo Regolamento interno determinerà le modalità della procedura di valutazione dell'attuazione della Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti faciliterà la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati, al fine di migliorare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali dei minori.
3. Il Comitato delle Parti è ugualmente incaricato, ove necessario, di:
 - a) facilitare l'utilizzo e l'effettiva applicazione della presente Convenzione, ivi compresa l'individuazione di qualsiasi problema al riguardo, nonché gli effetti di qualsiasi eventuale dichiarazione o riserva formulata in virtù della presente Convenzione;
 - b) esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sulle più significative evoluzioni giuridiche, politiche o tecnologiche.
4. Il Comitato delle Parti sarà assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nello svolgimento delle funzioni che gli sono affidate ai sensi del presente articolo.
5. Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) sarà tenuto periodicamente informato sulle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI

Relazione con altri strumenti internazionali

Articolo 42

Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e con il suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e del suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia e intende rafforzare la tutela garantita da tali strumenti e sviluppare e completare le norme ivi contenute.

Articolo 43

Relazione con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla

presente Convenzione e che assicurano una protezione e un'assistenza maggiore ai minori vittime di sfruttamento o di abuso sessuale.

2. Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
3. Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano nelle loro reciproche relazioni le norme della Comunità e dell'Unione europea, nella misura in cui esistano norme della Comunità e dell'Unione europea relative al presente tema specifico e siano applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua piena applicazione nei confronti di altre Parti.

Capitolo XII

Emendamenti alla Convenzione

Articolo 44

Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, alla Comunità europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 45, paragrafo 1, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 46, paragrafo 1.
2. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte sarà comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che trasmetterà al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esaminerà l'emendamento proposto e il parere formulato dal CDPC e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
5. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione

Capitolo XIII

Clausole finali

Articolo 45

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 5 firmatari, di cui almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
4. Se uno Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la Comunità europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 46

Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 47

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale

dichiarazione di cui essa curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di qualsiasi territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 48

Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle espressamente previste. Ogni riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49

Denuncia

1. Qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 50

Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati firmatari, a ciascuna Parte, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 45, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 46: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 45 e 46; d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 44 e la data della sua entrata in vigore; e ogni riserva formulata in virtù dell'Articolo 48; f ogni denuncia presentata ai sensi dell'Articolo 49; g ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote, il 25 ottobre 2007, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio

d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI.

Firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE).

La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigila sull'esecuzione delle sentenze.

La convenzione ha diversi protocolli, che modificano il suo quadro.

Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all'UE di accedere alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato predisposto nel 2013.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.XI.1950

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa, Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono; Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e

forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I

Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 - a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. L'ascarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Articolo 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita

privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge

e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articoli 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II

Corte europea dei diritti dell'uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20

Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22

Elezioni dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

Articolo 23

Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.
3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.
4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni ameno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 24

Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.
2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

Articolo 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b) costituisce Camere per un periodo determinato; (c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d) adotta il regolamento della Corte;
- e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri; (f) formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

Articolo 26

Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina

alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

Articolo 27

Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

Articolo 28

Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:
 - a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o
 - b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.

Articolo 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata

ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30

Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31

Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;
- b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e (c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33

Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei

diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35

Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - a) è anonimo; oppure
 - b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
 - a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
 - b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36

Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
3. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

Articolo 37

Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - b) che la controversia è stata risolta; oppure
 - c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata. Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39

Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42

Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

Articolo 43

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno

il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47

Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III Disposizioni varie

Articolo 52

Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55

Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di

persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione.

Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti con-

traenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Parigi, 20.III.1952

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa, Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), Hanno convenuto quanto segue:

Coazione a confessare

Reik (1967) teorizza la nascosta coazione a confessare di alcuni soggetti.

Siffatto impulso, si può manifestare con atti di dimenticanza e di trascuratezza sulla scena del delitto, anche quando questa sia stata premeditato e studiato in tutti i suoi dettagli, oppure con atteggiamenti di disprezzo e arroganza, quasi provocatori, in sede di interrogatorio di polizia e di giudizio. Secondo Reik, questi comportamenti, possono rappresentare forme inconsce di autoaccusa provocate da un bisogno, anch'esso inconscio, di punizione per il senso di colpa che ha le sue radici nel complesso edipico.

Quindi, per l'autore, il delinquente attraverso il modo indiretto del *lapsus*, come lasciare oggetti personali sul luogo del delitto o tracce identificabili, svela il proprio segreto. Infatti, l'esecuzione del delitto può portare alla pena, e quindi al sollievo psichico dal senso di colpa solo se il delitto è scoperto. Per tale ragione alcuni delinquenti commettono reati in modo tale da farsi identificare e mostrano un desiderio irresistibile di confessare, a volte arrivando addirittura a mentire.

Le teorie di Reik e di Freud si è prestano ad altre due possibili ipotesi.

In particolare, la prima si riferisce al caso in cui il senso di colpa porta a commettere un delitto e alla conseguente ricerca della punizione per alleviare l'angoscia, per poi reiterare il comportamento criminale per ottenere una successiva punizione.

Si fa riferimento, con queste caratteristiche, a un delinquente in cui il senso di colpa e di angoscia non si risolve in un'unica soluzione, in quanto le tracce lasciate non sono sufficienti a risalire all'autore del reato, ma si allevia solo temporaneamente per poi riemergere fino a far commettere un altro delitto. Questa possibile spiegazione, potrebbe essere usata, nei casi di delinquenti recidivi e seriali. Per quanto concerne, la seconda ipotesi, in questo caso

specifico il senso di colpa e il desiderio della punizione sono talmente forti da bloccare la confessione del soggetto, che non vuole liberarsi dalla colpa in modo così semplice e veder diminuita la sua pena.

È chiaro, a questo punto, che sul delinquente per senso di colpa la punizione non esercita alcun controllo, né la sanzione penale ha un effetto deterrente; anzi può avere un effetto attraente e soddisfare inconsce tendenze masochiste. La teoria psicoanalitica del diritto di Reik, quindi sostiene che la punizione, considerata come il più efficace impedimento al delitto, secondo l'opinione comune, diventa in determinate condizioni molto frequenti nella nostra educazione intellettuale, un pericolosissimo e inconscio incoraggiamento al delitto¹.

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA (CEDAW)

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è spesso descritta come una carta internazionale dei diritti per le donne. È composta da un preambolo e 30 articoli, e definisce ciò che costituisce una discriminazione contro le donne istituendo un programma delle attività a livello nazionale per porre fine a tale discriminazione. La Convenzione definisce la discriminazione contro le donne come "... ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore". Accettando la Convenzione, gli Stati si impegnano ad avviare una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte le forme, tra cui:

- di incorporare il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nel loro sistema giuridico, abolire tutte le leggi discriminatorie e adottarne di appropriate che vietano la discriminazione contro le donne;
- di istituire tribunali e altre istituzioni pubbliche per assicurare l'effettiva protezione delle donne dalla discriminazione; e
- di assicurare l'eliminazione di tutti gli atti di discriminazione contro le donne da parte di persone, organizzazioni o imprese.

La Convenzione fornisce la base per realizzare la parità

¹ *Ibidem*, p. 92.

tra la donna e l'uomo, assicurando pari accesso e pari opportunità alle donne nella vita politica e pubblica - tra cui il diritto di voto e di eleggibilità - così come nei settori dell'istruzione, della salute e dell'occupazione. Gli Stati parti convengono di prendere tutte le misure appropriate, tra cui delle disposizioni legislative e misure temporanee speciali, in modo che le donne possono godere di tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali. La Convenzione è l'unico trattato sui diritti umani che afferma i diritti delle donne in materia di procreazione e punta sulla cultura e la tradizione in quanto forze autorevoli per modellare i ruoli di genere e le relazioni familiari. Essa afferma i diritti delle donne di acquisire, cambiare o conservare la propria nazionalità e la nazionalità dei loro figli. Gli Stati parti convengono inoltre di adottare misure appropriate contro ogni forma di tratta e sfruttamento delle donne. I paesi che hanno ratificato o aderito alla Convenzione sono giuridicamente tenuti a mettere in pratica le sue disposizioni. Hanno anche assunto l'impegno di presentare relazioni nazionali, almeno ogni quattro anni, sulle misure adottate per adempiere i loro obblighi derivanti dal trattato.

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women - CEDAW)¹ - 1979²

Gli Stati Parti della presente Convenzione, Notando che la Carta delle Nazioni Unite riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana nonché nei pari diritti dell'uomo e della donna, Notando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio dell'inammissibilità della discriminazione e proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà in essa enunciate, senza distinzione alcuna, comprese le distinzioni basate sul sesso, Notando che gli Stati Parti dei Patti internazionali sui diritti umani hanno l'obbligo di assicurare pari diritti all'uomo e alla donna di godere di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, Considerando le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna, Considerando altresì le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna, Preoccupati tuttavia di constatare che, nonostante tali diversi stru-

menti, continua a sussistere una vasta discriminazione contro le donne, Rammentando che la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell'umanità, Preoccupati dal fatto che, nelle situazioni di povertà, le donne hanno un accesso minimo al cibo, alla sanità, all'istruzione, alla formazione e alle opportunità di occupazione, nonché al soddisfacimento di altri bisogni, Convinti che l'instaurazione del nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e la giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere la parità tra l'uomo e la donna, Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione e dominio straniero e di ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile per il pieno godimento dei propri diritti da parte dell'uomo e della donna, Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la mutua cooperazione tra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo, in particolare il disarmo nucleare sotto un controllo internazionale rigoroso ed effettivo, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli assoggettati ad un dominio straniero e coloniale e ad un'occupazione straniera, ed altresì il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra l'uomo e la donna, Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, in tutti i settori, Tenendo presente l'importante contributo delle donne al benessere della famiglia ed allo sviluppo della società, finora non pienamente riconosciuto, la rilevanza sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli che il ruolo della donna nella procreazione non deve essere causa di discriminazione, ma che l'educazione dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra gli uomini e le donne e la società nel suo insieme, 1 Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18.12.1979, in vigore dal 3.09.1981. Ratificata dall'Italia il 10.06.1985; ordine d'esecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10. 07.1985. 6 Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale

² Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18.12.1979, in vigore dal 3.09.1981. Ratificata dall'Italia il 10.06.1985; ordine d'esecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10. 07.1985.

del Contenzioso e dei Diritti Umani - (novembre 2011) effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Testo originale inglese: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> Consapevoli che è necessario un cambiamento nella società e nella famiglia del ruolo tradizionale dell'uomo ed anche di quello della donna per conseguire la piena parità tra l'uomo e la donna, Decisi ad attuare i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne e, a tal fine, ad adottare le misure necessarie per eliminare tale discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni, Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.

Articolo 2

Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a: a) iscrivere il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio; b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne; c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo; e) prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa; f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne; g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne.

Articolo 3

Gli Stati Parti prendono in tutti i settori, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini.

Articolo 4

1. L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare la parità di fatto tra uomini e donne non è considerata una discriminazione secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve in alcun modo comportare il mantenimento di norme diseguali o distinte; tali misure sono abrogate quando sono conseguiti gli obiettivi di parità di opportunità e di trattamento.

2. L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali, comprese le misure contenute nella presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità non è considerata un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:

a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;

b) assicurare che l'educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell'uomo e della donna in relazione all'educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria.

Articolo 6

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile.

PARTE SECONDA

Articolo 7

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro la donna nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano alle donne, in condizioni pari agli uomini, il diritto di:

a) votare in tutte le elezioni e referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organismi cui si accede mediante elezione pubblica;

b) partecipare all'elaborazione delle politiche di governo ed alla loro attuazione e altresì di ricoprire cariche pub-

bliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello dell'amministrazione statale;

c) partecipare ad organizzazioni non governative ed associazioni che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Articolo 8

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per assicurare alle donne, in condizioni pari agli uomini e senza alcuna discriminazione, la possibilità di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

1. Gli Stati Parti concedono alle donne diritti pari agli uomini per acquisire, cambiare o conservare la loro cittadinanza. In particolare assicurano che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito durante il matrimonio cambino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati Parti devono garantire alle donne diritti pari agli uomini in materia di cittadinanza dei loro figli.

PARTE TERZA

Articolo 10

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne, al fine di assicurare loro diritti pari agli uomini nel settore dell'istruzione e in particolare per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna:

a) le stesse condizioni di orientamento professionale e sulla carriera, di accesso agli studi e di conseguimento di diplomi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, sia nelle zone rurali che in quelle urbane; tale parità è assicurata nell'insegnamento prescolare, generale, tecnico, professionale e tecnico superiore, nonché in tutti i tipi di formazione professionale;

b) l'accesso agli stessi programmi di studio, agli stessi esami, ad un personale docente con qualifiche dello stesso livello e a locali scolastici ed attrezzature della stessa qualità;

c) l'eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione incoraggiando la coeducazione e altri tipi di istruzione che contribuiscano a conseguire tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento;

d) le stesse opportunità di fruire di borse di studio e altre sovvenzioni agli studi;

e) le stesse opportunità di accesso a programmi di istruzione continua, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli finalizzati a ridurre, nel più breve tempo possibile, ogni divario esistente nell'istruzione tra uomini e donne;

f) la riduzione dei tassi d'abbandono scolastico femminile e l'organizzazione di programmi per le ragazze e le donne che hanno lasciato prematuramente la scuola;

g) le stesse opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;

h) l'accesso a informazioni specifiche di carattere educativo per contribuire ad assicurare la salute ed il benessere delle famiglie, tra cui ad informazioni e consigli relativi alla pianificazione familiare.

Articolo 11

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'occupazione, al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti, in particolare:

a) il diritto al lavoro come diritto inalienabile di tutti gli esseri umani;

b) il diritto alle stesse opportunità di occupazione, compresa l'applicazione degli stessi criteri di selezione in materia di occupazione;

c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'occupazione, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro e a tutte le prestazioni e condizioni previste per l'impiego, nonché il diritto a ricevere formazione e aggiornamento professionale, compreso l'apprendistato, la formazione professionale avanzata e la formazione periodica;

d) il diritto alla parità della remunerazione, compresi i sussidi, e alla parità di trattamento per un lavoro di pari valore, nonché la parità di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro;

e) il diritto alla previdenza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia o altra inabilità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite;

f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, compresa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati Parti prendono misure appropriate per:

a) vietare, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti sulla base dello stato civile;

b) introdurre l'istituto del congedo di maternità retribuito o con equivalenti prestazioni sociali senza perdere l'occupazione precedente, l'anzianità e gli assegni sociali;

c) incoraggiare la fornitura di servizi sociali di sostegno necessari per consentire ai genitori di conciliare gli obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di strutture di assistenza all'infanzia;

d) fornire una protezione particolare alle donne durante

la gravidanza nelle tipologie di lavoro di provata nocività per le stesse.

3. Le leggi di tutela relative alle questioni trattate dal presente articolo sono periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e sottoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento a seconda delle necessità.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'assistenza sanitaria al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, il loro accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare.

2. In deroga a quanto disposto al punto 1 del presente articolo, gli Stati Parti assicurano alle donne dei servizi appropriati in relazione alla gravidanza, al parto ed al periodo-post partum, accordando servizi gratuiti ove necessario, nonché un'alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.

Articolo 13

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti e, in particolare:

- a) il diritto a sussidi familiari;
- b) il diritto a prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare ad attività ricreative, a sport e a tutti gli aspetti della vita culturale.

Articolo 14

1. Gli Stati Parti tengono conto dei particolari problemi affrontati dalle donne rurali e del ruolo importante che esse svolgono per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, nonché del loro lavoro nei settori non monetizzati dell'economia, e prendono ogni misura appropriata per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

2. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nelle zone rurali al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici e, in particolare, assicurano loro il diritto di:

- a) partecipare all'elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli;
- b) avere accesso a servizi adeguati nel settore della sanità, tra cui a informazioni, consulenza e servizi in materia di pianificazione familiare;
- c) beneficiare direttamente dei programmi di previdenza

sociale,

d) ricevere tutti i tipi di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresa quella relativa all'alfabetizzazione funzionale, nonché, tra le altre cose, il beneficio di tutti i servizi di comunità e di divulgazione al fine di accrescere le loro competenze tecniche;

e) organizzare gruppi di auto-aiuto e cooperative finalizzati ad ottenere pari accesso ad opportunità economiche mediante un'occupazione dipendente o autonoma;

f) partecipare a tutte le attività della comunità;

g) avere accesso a prestiti e crediti agricoli, a servizi di commercializzazione, a tecnologie appropriate e alla parità di trattamento nelle riforme agrarie e fondiari, nonché nei programmi di re-insediamento rurale;

h) godere di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, i servizi igienici, la fornitura d'acqua ed elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

PARTE QUARTA

Articolo 15

1. Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l'uomo davanti alla legge.

2. Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare danno alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni e un trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

3. Gli Stati Parti convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico che mira a limitare la capacità giuridica delle donne sono considerati nulli.

4. Gli Stati Parti conferiscono agli uomini ed alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione delle persone e la libertà di scegliere la propria residenza e domicilio.

Articolo 16

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell'uomo e della donna:

a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso;

c) gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;

d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in tutti i casi l'interesse dei figli costituisce la considerazione preminente;

e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabil-

mente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti;

f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale; in tutti i casi l'interesse dei minori costituisce la considerazione preminente; g) gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego;

h) gli stessi diritti a entrambi i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislative, per specificare un'età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale.

PARTE QUINTA

Articolo 17

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (di seguito indicato come "il Comitato") composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di diciotto e, dopo la ratifica o l'adesione alla Convenzione del trentacinquesimo Stato Parte di ventitré, esperti di alta autorità morale e competenza nel settore cui si applica la presente Convenzione. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e siedono a titolo personale, tenendo conto di un'equa distribuzione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di cultura nonché dei principali ordinamenti giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da un elenco di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.

3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parti invitandoli a presentare le proprie candidature entro due mesi. Il Segretario Generale prepara un elenco alfabetico di tutte le persone così candidate, indicando gli Stati Parti che li hanno candidati, e la presenta agli Stati Parti.

4. Le elezioni dei membri del Comitato sono tenute nel corso di una riunione degli Stati Parti convocata dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior nume-

ro di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

5. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri che sono eletti nella prima elezione, scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.

6. L'elezione dei cinque membri aggiuntivi del Comitato è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei punti 2, 3 e 4 del presente articolo, successivamente alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiuntivi eletti in tale occasione scade al termine di due anni. I nomi di questi due membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per ricoprire le vacanze fortuite, lo Stato Parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato, nomina un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella forma e alle condizioni decise dall'Assemblea, tenendo conto dell'importanza delle responsabilità del Comitato.

9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce al Comitato il personale e le strutture necessari per l'espletamento efficace delle funzioni ad esso affidate dalla presente Convenzione.

Articolo 18

1. Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi compiuti in tal senso:

- a) nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
- b) successivamente almeno ogni quattro anni e, inoltre, ogni volta che il Comitato lo richiede.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 2. Il Comitato elegge i propri funzionari per un periodo di due anni.

Articolo 20

1. Il Comitato si riunisce di norma per un periodo non superiore a due settimane all'anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente

Convenzione.

2. Le riunioni del Comitato si tengono di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato.

Articolo 21

1. Il Comitato, attraverso il Consiglio economico e sociale, riferisce annualmente all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle proprie attività e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati dalle eventuali osservazioni degli Stati Parti.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette, a titolo d'informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.

Articolo 22

Le agenzie specializzate hanno il diritto di essere rappresentate durante l'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel quadro delle loro attività. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate a presentare rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nel quadro delle loro attività.

PARTE SESTA

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per conseguire la parità tra l'uomo e la donna eventualmente contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato Parte, oppure
- b) in ogni altra convenzione, trattato o accordo internazionali in vigore in tale Stato.

Articolo 24

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria a livello nazionale mirata a conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione è effettuata con il deposito di uno

strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

1. Una richiesta di revisione della presente Convenzione può essere effettuata in ogni momento da ogni Stato Parte mediante una comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una tale richiesta.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione. 3. Le riserve possono essere ritirate in ogni momento mediante notifica in tal senso indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale poi informerà della stessa tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto dalla data di ricezione.

Articolo 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno degli stessi. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le parti non riescono a raggiungere un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta presentata in conformità allo Statuto della Corte.

2. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, potrà dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del punto 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati da detto punto nei confronti di uno Stato Parte che ha formulato una tale

riserva.

3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in conformità al punto 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE

i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

COPROFILIA

Detta anche scatofilia, la coprofilia è un particolare interesse per gli escrementi che diventano oggetto di piacere e, in alcuni casi, di eccitazione sessuale.

COPROLAGNIA

Piacere sessuale connesso alla manipolazione degli escrementi propri o altrui. Più frequente della coprolagnia, che può costituire una pratica preliminare oppure sostitutiva del rapporto sessuale, è l'urolagnia, che è un'eccitazione sessuale collegata all'urinare sul proprio o altrui corpo. Queste forme sono manifestazioni che rinviano ad atteggiamenti feticistici, sadici o masochistici.

CORPO DEL REATO

Tutte quelle cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

CORRUZIONE DI MINORENNE

(art. 609 *quinquies* c.p.)

1. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti

sessuali.

3. La pena è aumentata: a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. *c-bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

4. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

CORTE DI APPELLO

Organo giurisdizionale istituito per giudicare in grado di appello le cause decise dal tribunale. Deriva immediatamente dalla Rivoluzione francese e, dopo la Restaurazione, permase nelle legislazioni toscana, napoletana e sardo-piemontese, passando da quest'ultima nell'ordinamento italiano. La C. di a. è istituita nel capoluogo di ogni distretto giudiziario; giudica in composizione collegiale con la presenza di un presidente e due consiglieri; svolge eccezionalmente funzioni di giudice di primo grado.

CORTE DI ASSISE

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p. La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

Organo giurisdizionale penale istituito per i reati di maggior gravità e allarme sociale. La competenza di primo grado è attribuita alla C. di a., organo collegiale composto da due magistrati di carriera e da sei giudici popolari, scelti tra soggetti che possiedono requisiti di particolare cultura. Risulta così garantita la diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. La competenza di secondo grado spetta alla C. di a. d'appello. Per la determinazione della competenza, il codice di procedura penale vigente ricorre a un criterio quantitativo di ordine generale, attribuendo alla C. di a. in linea di massima i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché i delitti di omicidio del consenziente, omicidio preterintenzionale, istigazione al suicidio e tendenzialmente ogni delitto doloso se dal fatto derivi la morte di una o più persone.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giustizia e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge.

È un organo collegiale della **giurisdizione** ordinaria. È suddiviso in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CRIMINI D'ODIO

1. Tipologia dei reati e vittime

Il primo elemento da segnalare con riferimento alla tematica dei crimini d'odio è l'assenza di una specifica definizione giuridica. Tendenzialmente si fa riferimento alla nozione fornita dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) secondo il quale si parla di crimine d'odio in presenza di una condotta criminosa commessa contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivata da un pregiudizio che l'autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una "**caratteristica protetta**" di quest'ultima.

Quindi sono due gli elementi che caratterizzano un crimine d'odio: il verificarsi di un "reato base" ovvero di un fatto previsto dalla legge penale come reato e la motivazione che guida il soggetto agente nell'individuazione del proprio "bersaglio" in virtù di un determinato pregiudizio.

Per tale ragione, i crimini d'odio sono noti anche come target crimes o message crimes, espressioni con cui si vuole mettere in evidenza il fatto che la condotta illecita sia indirizzata verso un soggetto specifico, in quanto il soggetto agente vuole comunicare a quest'ultimo la non accettazione nei suoi confronti e nei confronti della comunità cui

appartiene³.

A questo punto, deve puntualizzarsi cosa si intenda per caratteristiche protette; si fa riferimento a dei tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone, che riflettono un aspetto profondo dell'identità di un individuo e creano un'identità tipica del gruppo. Tra le caratteristiche più diffusamente protette dagli ordinamenti giuridici democratici vi sono: la "razza" (o, più correttamente, l'origine etnica), il credo religioso, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità.

Tali caratteri distintivi possono essere: o reali, allorquando effettivamente e concretamente la vittima possiede tali caratteristiche; oppure presunte, quando l'autore del reato scelga la vittima ritenendo in maniera erronea che questa abbia un legame con il gruppo di minoranza.

Si parla di "discriminazione per associazione" allorquando la vittima, anche se non componente della specifica "comunità di minoranza", è colpita dal reato in quanto in qualche modo legata alla comunità; oppure si parla di "discriminazione multipla", quando la vittima è scelta in quanto espressione di più caratteristiche protette.

Quattro sono le caratteristiche che distinguono i crimini d'odio: ovvero, la pluri-offensività, l'*under-reporting*, l'*under-recording* e il rischio di *escalation*.

La **pluri-offensività** fa riferimento alla pluralità di effetti che tali condotte determinano. Infatti, al momento della commissione, un crimine d'odio si riflette innanzitutto sulla vittima, ma indirettamente colpisce anche la comunità cui essa appartiene. Dinnanzi a condotte contraddistinte da un grado maggiore di gravità, il reato può mettere in pericolo la coesione sociale, l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con l'espressione "*under-reporting*", si indica la tendenza, per determinate ragioni, sia della vittima diretta che della comunità interessata, di non denunciare il fatto. Le motivazioni che sono alla base di tale scelta sono molteplici e legate a fattori psicologici tra cui: la difficoltà nell'accettare che l'aggressione trovi ragione nell'esistenza di un pregiudizio nei confronti di quella caratteristica protetta di cui spesso ci si autoincolpa; la mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine; il timore di pregiudicare la propria privacy; il timore di ritorsioni; qualora si tratti di aggressioni mosse del pregiudizio razziale, la conoscenza limitata della lingua e del sistema giuridico nazionale.

L'*under-recording*, invece, indica la difficoltà per le forze dell'ordine di riconoscere la ragione discriminatoria che è alla base del reato portato alla loro attenzione, e di conseguenza anche l'attività investigativa non è condotta in quella determinata direzione. Le ragioni che possono essere alla base di tale equivoco sono diverse: mancata

³ Chirico S., Gori L., Esposito I., *Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes*, www.carabinieri.it, dicembre 2020.

identificazione dei cosiddetti indicatori di pregiudizio (o “*bias indicators*”) ovvero degli elementi indiziari che permettono di evidenziare l’origine discriminatoria del reato; la non adeguata formazione su tali fenomeni; la scarsità delle risorse.

Da ultimo, il rischio di *escalation* è collegato all’eventuale accettazione sociale della discriminazione contro determinati gruppi di minoranza (normalizzazione dell’odio) che determina l’incremento dei crimini d’odio⁴. Il rischio è che determinati atteggiamenti discriminatori a bassa intensità siano percepiti dalla società come non offensivi ma, al contrario come episodi di mera goliardia e questo implicitamente determini il graduale incremento di tali atteggiamenti che sfocino in veri e propri reati di gravità medio alta.

Ovviamente, parlare di crimini d’odio significa anche parlare di vittime caratterizzate da un lato livello di vulnerabilità. Quindi, come anticipato nelle pagine precedenti, proprio perché si tratta di vittime vulnerabili, le esigenze tipiche della vittima, tra cui quella di protezione, di informazione, di ascolto, di rassicurazione, hanno una fisionomia particolare, proprio per la natura degli *hate crimes* che colpiscono gli aspetti identitari della persona offesa.

La banalizzazione di tali crimini da parte della società che tende a sminuirli e a non comprendere le ragioni reali che ne costituiscono la ratio, sono tutte ragioni che concorrono a far sentire la vittima umiliata, lesa nella sua dignità e a non denunciare i fatti. Tali vittime, più delle altre, avvertono sensazioni negative quali vergogna, senso di colpa, solitudine, che possono generare negli altri l’idea che esse siano reticenti e poco collaborative con gli operatori delle forze dell’ordine. L’operatore deve, quindi, essere in grado di comprendere come dietro una possibile aggressività della vittima si nasconda un profondo senso di paura, soprattutto che dalla denuncia possano scaturire ulteriori ripercussioni, soprattutto qualora i dettagli del reato vengano resi pubblici. L’operatore di polizia è chiamato ad accantonare le proprie convinzioni e porsi in posizione di accoglienza e comprensione senza sovrastrutture che potrebbero alternarne il giudizio, al fine di stabilire un legame di rispetto e fiducia con la vittima per raccogliere da questa tutte le informazioni utili per la conduzione dell’attività investigativa successiva.

2. La cultura LGBTQ

Una delle comunità che attualmente risulta maggiormente colpita dai crimini d’odio è la comunità LGBTQ. LGBTQ è un acronimo formato dalle parole: Lesbica, Gay, Bisessuale, Transessuale/Transgender e Queer.

Il termine “**Lesbica**”, e quindi lesbismo, fa riferimento

all’isola di Lesbo, leggendariamente passata alla storia come il luogo in cui nell’antica Grecia era diffusa l’omosessualità femminile, come testimoniato dalle opere della poetessa greca Saff o vissuta tra il VII e il VI secolo a.C.. Con la nascita e la diffusione del movimento per la liberazione sessuale, le donne omosessuali hanno scelto questo termine per precisare, anche mediante il linguaggio, la loro autonomia identitaria, diversa rispetto a quella degli uomini gay.

Fin dalla nascita dei movimenti di liberazione sessuale, negli anni ’60, è stato deciso il ricorso alla parola **Gay**, al fine di cancellare l’accezione negativa che fino a qualche secolo prima l’aveva caratterizzata. Se nell’Ottocento essa era adoperata per indicare un soggetto ritenuto “lussurioso” “depravato”, e poteva essere indirizzata allo stesso modo sia a donne che a uomini, all’inizio del Novecento, iniziò a essere adoperata negli Stati Uniti con il significato di “omosessuale”, ma in senso negativo e dispregiativo. Dal 1969, anno dei ben noti “moti di Stonewall” (dal nome di un locale del Greenwich Village, a New York, dove scoppiarono le grandi proteste degli omosessuali contro gli abusi della polizia), definiti come il momento di nascita del movimento LGBT, gay è divenuto un termine dall’accezione liberatoria.

Sempre nel corso della seconda metà del secolo scorso si è poi diffuso il ricorso a ulteriori termini, tra cui: **Bisessuale**, che indica le persone che vivono relazioni sia sessuali che affettive con partner di entrambi i sessi biologici; **Transessuale**, che indica un soggetto che sente di appartenere al genere opposto rispetto ai caratteri sessuali alla nascita; **Transgender**, termine che ricomprende ogni persona che non si riconosca nei modelli di genere correnti, avvertendoli come eccessivamente rigidi e restrittivi rispetto alla propria esperienza; **Queer**, il cui significato è stato traslato in “*questioning*” che, sostanzialmente, significa domandarsi, in questo caso, domandarsi di che tipo di sessualità sia una persona e lasciare la sua identità in sospeso.

Quindi, l’acronimo LGBTQ è adoperato dalle organizzazioni della società civile e nel lessico delle istituzioni internazionali, europee e italiane che si adoperano per l’eliminazione di qualunque violenza o discriminazione che nasca da sentimenti omofobi, lesbofobi, transfobici. Riferimento centrale è al LGBT Project del Consiglio d’Europa, il cui scopo è quello di favorire il rispetto dei loro diritti umani e la dignità delle persone, ma anche all’Agenzia per i Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che annovera i diritti delle persone LGBT tra i suoi 10 principali ambiti di azione, o in Italia all’UNAR, che ha presentato nel 2013 la Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere 2013 - 2015 e il

⁴ Goisis L., *CRIMINI D’ODIO. Discriminazioni e giustizia penale*, Jovene editore, 2019.

Gruppo di Nazionale di Lavoro delle associazioni LGBT⁵. Essenziale per comprendere la cultura LGBTQ e per essere in grado di comprendere quando ci si trovi dinnanzi a un crimine d'odio, dettato da una discriminazione nei confronti di tale comunità, occorre operare alcune puntualizzazioni su concetti centrali che influiscono sulla cultura di queste comunità e sul loro modo di concepire loro stessi, non sempre accettato dagli altri.

Quando si parla di **sexo biologico**, si fa riferimento ai cromosomi sessuali (XX e XY), alla fisiologia degli apparati genitali e ai caratteri sessuali secondari che si sviluppano durante la pubertà. Sulla base di una distinzione classica, il sesso è considerato concetto diverso da quello di genere, da intendere quale complesso di elementi psicologici, sociali e culturali che determinano l'essere uomo o donna. Per **identità sessuale** si fa riferimento a una condizione personale e soggettiva del proprio essere sessuato, che deriva da una necessità di classificazione e stabilità, ma che costituisce il risultato di un complesso processo evolutivo derivante dall'interazione tra aspetti biologici, psicologici, socioculturali ed educativi, nonché in parte dal caso. Quattro sono i fattori che la compongono: sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale, ruolo di genere.

Per **identità di genere** ci si riferisce al senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza alle categorie sociali e culturali di uomo e donna, ovvero ciò che permette a un individuo di dire: "Io sono un uomo, io sono una donna", indipendentemente dal sesso anatomico di nascita.

Mediante l'**orientamento sessuale** si indica la direzione della sessualità e dell'affettività: verso persone dello stesso sesso (omosessualità), di sesso opposto (eterosessualità) o di ambo i sessi (bisessualità).

Da ultimo, il **ruolo di genere** si riferisce al complesso di caratteri, come gestualità atteggiamenti, linguaggio, che la società e la cultura attribuiscono come propri di un uomo o di una donna.

La consapevolezza di tali concetti e delle sfumature che caratterizzano determinate nozioni tipiche del passato è essenziale per smorzare qualunque forma di pregiudizio e di discriminazione che potrebbe sfociare in condotte criminose.

La prima tutela delle vittime vulnerabili avviene da questo punto di vista prima attraverso un processo culturale, volto a modificare una mentalità eccessivamente legata ai retaggi del passato.

CRIMINOLOGIA

Scienza multidisciplinare che studia la criminalità, il

⁵ Unar, *Linee guida per una informazione rispettosa delle persone LGBT*, www.unar.it, 2016.

delinquente, la vittima, il comportamento deviante e la reazione sociale.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

Il giudice può disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; b) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

(art. 285 c.p.p.)

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. 3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

CUSTODIA CAUTELARE IN ISTITUTO A CUSTODIA ATTENUATA PER DETENUTE MADRI (art. 285 c.p.p.)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

CUSTODIA CAUTELARE IN LUOGO DI CURA (art. 286 c.p.p.)

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

CYBERBULLISMO

La definizione di *cyber bullismo* è inserita nella legge del 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyber bullismo*", art. 1, c.2:

Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Il *cyberbullismo* rappresenta una tra le forme più aggressive di bullismo.

Pur trattandosi nella sostanza di uno stesso fenomeno - connotato dalla comune matrice del carattere vessatorio e ripetuto della condotta in danno del minore - lo strumento telematico influisce non solo sulle forme di manifesta-

zione, ma anche e soprattutto sulla pericolosità sociale del fenomeno stesso.


Più in generale si osserva, come ha sottolineato il direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, dottoressa Ciardi, un significativo mutamento dei rapporti interpersonali da riconnettere alla rete. Attraverso essa, infatti, si realizza una vera e propria «piazza virtuale».

La rete offre molte opportunità, ma il suo utilizzo non è scevro da rischi. Questi rischi sono connessi, come accennato con riguardo al *cyberbullismo*, anche all'anonimato che connota internet e che fa sentire chiunque, sia gli autori dei reati che le vittime, al sicuro. E ancora internet, oltre ad amplificare l'impatto di ogni esternazione individuale, tende a spersonalizzare e filtrare i rapporti, ciò determina che spesso l'autore del reato non ha piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta. Questa nuova «piazza virtuale» è in continua crescita, come è dimostrato dall'esponentiale incremento del numero di possessori di smartphone (attualmente oltre il 70 per cento degli italiani ne possiede uno) e soprattutto dall'altrettanto incisivo aumento degli iscritti ai social *network*, e in particolare a *whatsapp* e a *instagram*. A ciò si aggiunga il consistente aumento delle ore trascorse dai bambini e ragazzi davanti ai computer e agli altri device nel periodo dell'emergenza epidemiologica, legata al COVID-19. Ore di navigazione in rete sempre più senza il controllo dei genitori, in piena solitudine.

Secondo la D.C.P.C. nel documento di sintesi sulla "devianza giovanile", osserva che,

a causa della massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network, il distorto utilizzo delle innovazioni tecnologiche, senza l'adeguato controllo da parte dei genitori (spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico), ha portato alla ribalta forme emergenti di prepotenza che si concretizzano in rete (chat, social network e forum), estrinsecandosi in qualsiasi comunicazione digitale, pubblicata od inviata da giovani, allo scopo di intimidire, imbarazzare, perseguitare o colpire in qualsiasi altro modo un proprio coetaneo. Le nuove forme di comunicazione multimediale, più veloci e, a volte, anonime, hanno maggiormente facilitato lo sviluppo di tali condotte criminali di violenza e prevaricazione da parte dei giovani che sono profondamente attratti dal mondo virtuale. Se tali comunicazioni avvengono tra adulti o tra un adulto ed un minorenni, vengono definite cybermolestie (cyberharassment), pur trattandosi di termini che identificano le medesime condotte. Il cyberbullo, attraverso la rete internet, crea gruppi sui social network (Whatsapp, Instagram e Facebook) inviando messaggi intimidatori e/o offensivi, postando video o immagini mediante le quali umilia e vessa le proprie vittime.

Infatti tratto caratterizzante il cyberbullismo è quello di porre in essere, in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms, e-mail o la



Persone di sei anni e più che usano il cellulare tutti i giorni, per classe d'età. Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche).

Fonte: Istat, F Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019.

diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono proprio nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

In rete i ragazzi socializzano, giocano, cercano informazioni, ascoltano musica, guardano video e svolgono anche attività didattiche. A fronte di questi aspetti positivi la rete ha però un lato oscuro: il web può diventare infatti un pericoloso veicolo per la commissione di reati o comunque di comportamenti criminali.

I rischi collegati alla sfera sessuale: sexting, sextortion e revenge porn


Tra le attività rischiose per i minori *on line* vi sono sicuramente quelle collegate alla sfera sessuale. Come osservato per *Save the children*, il **sexting** rappresenta un fenomeno in progressiva crescita. Nel **sexting**

(combinazione inglese delle parole *sexe texting*) due o più minorenni auto-producono e si scambiano, consensualmente, messaggi di testo, immagini o video a contenuto sessuale. Il **sexting** è spesso espressione di esplorazioni in ambito sessuale tipiche dell'adolescenza ed esprime anche l'alto grado di familiarità delle nuove generazioni con le tecnologie digitali, che aprono nuovi canali e modalità, di cui non sempre si ha conoscenza in merito alle implicazioni legali. In adolescenza, tale sperimentazione, anche attraverso le tecnologie, è un fisiologico bisogno che i più giovani dovrebbero poter soddisfare, essendo legato al benessere psicofisico e alla crescita, tuttavia dovrebbero poterlo fare con consapevolezza. Le immagini di nudo o sessualizzate non sono contenuti neutri, anche quando rimangono custoditi, cioè non vengono diffusi al di fuori dello scambio consensuale, quindi è importante informare, sensibilizzare e formare sia adulti che giovani sulle possibili conseguenze legate alla produzione, invio e condivisioni di immagini di nudo. Alcune di queste conseguenze sono di carattere legale e altre riguardano

		Internet tutti i giorni						Internet una o qualche volta a settimana					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	35,2	41,5	43,3	55,2	56,6	63,4	35,0	29,8	36,2	22,8	24,1	21,9
	14-17	66,5	71,0	71,9	80,0	81,4	81,7	20,3	18,3	16,4	12,5	12,4	10,3
	Totale 11-17	53,6	58,9	59,7	69,6	70,8	74,2	26,3	23,0	24,8	16,8	17,4	15,1
Femmine	11-13	42,2	42,5	47,2	55,7	57,2	63,1	32,5	31,4	30,0	27,8	23,2	23,0
	14-17	70,7	73,9	75,7	79,9	84,9	85,2	19,7	16,2	15,0	11,4	7,2	9,7
	Totale 11-17	58,9	60,7	63,5	69,6	73,2	75,8	25,0	22,6	21,4	18,4	14,0	15,4
Totale	11-13	38,6	42,0	45,2	55,4	56,9	63,3	33,7	30,6	33,1	25,2	23,7	22,5
	14-17	68,6	72,4	73,8	79,9	83,1	83,4	20,0	17,3	15,7	12,0	9,9	10,1
	Totale 11-17	56,2	59,8	61,6	69,6	72,0	75,0	25,7	22,8	23,1	17,5	15,7	15,2

Persone fra gli undici e i diciassette anni per frequenza di uso di internet negli ultimi dodici mesi per sesso (per 100 persone con le stesse caratteristiche).

Fonte: Istat, F Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019.



Utilizzo complessivo di social network, piattaforme online e servizi di messaggistica.

Fonte: indagine Censis 2019 (Estratto da: documento di aggiornamento depositato dalla dottoressa Nunzia Ciardi dottoressa Ciardi, direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni. Audizione 13 febbraio 2019).

le ripercussioni emotive di questa pratica. A queste si aggiungono poi le conseguenze devastanti derivanti da una eventuale successiva diffusione non consensuale e allargata di tali immagini. La mancanza di un'intenzione di danneggiare e o sfruttare l'altro (anche se succede spesso che tale materiale venga successivamente utilizzato con questo scopo come nel caso del *revenge porn* o del ricatto a fini di estorsione) o di commettere un abuso *online* (condivisione non consensuale delle immagini in gruppi e canali a scopo di abuso, anche se la vittima non ne è a conoscenza) non esclude che i comportamenti tipici del *sexting* possano configurare reati connessi con la pedopornografia poiché, secondo il nostro ordinamento, il materiale così scambiato si declina come pedopornografico, quando se ne perde il controllo, cosa che avviene spesso, anche ingenuamente. Secondo il recente parere emesso del Comitato di Lanzarote (l'organismo che monitora l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali), il *sexting* tra minori non costituisce una condotta connessa alla pedopornografia, se destinato esclusivamente all'uso privato dei minori. Il parere specifica, tuttavia, che i minori costretti a tale condotta dovrebbero essere affidati ai servizi di assistenza alle vittime e non essere perseguiti penalmente. Il parere su immagini e video di minori a sfondo sessuale o sessualmente espliciti generati, condivisi o ricevuti da bambini e bambine, fornisce indicazioni agli Stati membri su come affrontare le sfide poste dal fenomeno relativamente nuovo del *sexting*, che in Europa è andato notevolmente aumentando negli ultimi anni. Nel 2018, fino a un quarto delle immagini a sfondo sessuale di minori erano originariamente autoprodotte da bambini e bambine, e l'età dei minori coinvolti è in costante diminuzione. La pressione dei pari («lo fanno tutti o tutte»), ricatti o minacce («se non lo fai, non mi ami»), problemi di autostima o il sentirsi in dovere nei confronti del proprio *partner* al fine di evitare il senso di colpa, possono essere tutti elementi che portano un ragazzo o una ragazza a cedere a comportamenti che non rispettano i propri tempi o desideri. Per le ragioni esposte e le caratteristiche del fenomeno descritto è di tutta evidenza che la risposta al problema sul piano del diritto penale non può essere sufficiente. L'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc*, quale appunto il reato di *revenge porn* previsto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, la cosiddetta legge sul codice rosso, ha rappresentato un importante passo in avanti, ma di per sé non del tutto risolutivo.

Le challenge

Ulteriori rischi connessi all'uso della rete sono rappresentati dal fenomeno delle cosiddette *challenge*. Fra le più note e pericolose vanno annoverati la cosiddetta Balena

blu (o *Blue Whale*) e il gioco *online* chiamato *blackout* o anche *choking game*) che spinge a provare a privarsi dell'ossigeno fino allo svenimento.

Più in generale una sfida in rete consiste nell'obbedire a una serie di comandi, che spesso vengono impartiti da minori, sempre più pericolosi: si va dal compimento di atti di autolesionismo fino ad arrivare addirittura al suicidio vero e proprio. In altre parole attraverso l'uso della rete comportamenti pericolosi e potenzialmente mortali vengono diffusi e presentati come giochi in grado però di condizionare psicologicamente altre persone, talvolta coetanee, più deboli e vulnerabili.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Elenco dei fenomeni consumati via web e dalle piattaforme di messaggistica:

- Il “sexting” – neologismo coniato nel 2005 da una rivista australiana e derivante dalla fusione di due parole inglesi *sex* e *texting* – con questo termine si intende lo scambio di messaggi elettronici contenenti testi e/o immagini sessualmente esplicite in base alla libera volontà delle parti, generalmente adolescenti. Tale condotta, stante la consapevolezza e la volontà degli autori dello scambio, non costituisce illecito, diversamente da quando il contenuto sessualmente esplicito viene divulgato a terzi senza il consenso di chi è in esso ritratto; in quest'ultimo caso si configura il reato di *revenge porn*;
- Il “revenge porn” consiste nella diffusione, senza l'autorizzazione della vittima, di video o immagini private della stessa, generalmente realizzate con il suo consenso ovvero carpite durante momenti intimi. In materia, è stato recentemente introdotto l'art. 612 *ter* c.p. 16, rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (c.d. *revenge porn*) al fine di contrastare questo grave comportamento;
- Il “sextortion” - dai termini inglesi *sexual* e *extortion* - che consiste nell'estorcere denaro ovvero ulteriori immagini sessualmente esplicite, dietro il ricatto di esporre le immagini della vittima - già in possesso dell'autore del reato - a familiari, amici o conoscenti. Gli esiti, a volte, possono condurre anche al suicidio delle vittime che possono essere sia adulte sia minori;
- Il “child grooming” - da grooming, ovvero la toelettatura di animali e *child* ossia bambino - con cui si intende l'adescamento di minori;
- Il “child sexual coercion and extortion” che consiste nel ridurre i minori e/o la loro immagine sessuale, a oggetti di commercio, al fine di procurarsi dei vantaggi sessuali - quali immagini sessualmente esplicite di un determinato minore e/o attività sessuale con il minore stesso - o con scopo di lucro;

Bullismo	Cyberbullismo
sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

- L'“happy slapping” ossia la produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione e condivisione online con altri utenti che, pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti ed altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come “preferiti” o “divertenti”;
- Lo SGIM “Self generated indecent material” – letteralmente “materiale osceno autoprodotta” -- consiste nella produzione, mediante autoscatto oppure auto ripresa via webcam, di una persona svestita o semi-vestita, ovvero coinvolta in condotte sessuali più o meno esplicite. Si tratta di un fenomeno collegato al sexting ma anche alla coercizione ed estorsione sessuale online in danno di minori;
- La “virtual child pornography” con cui si intendono le rappresentazioni visive di un minore attraverso immagini generate al computer, sotto forma di fumetti o disegni; in particolare, è la produzione, detenzione e divulgazione di questo materiale che costituisce reato;
- La “solicitation” che è, sostanzialmente, una richiesta di coinvolgimento in attività sessuali od a tenere conversazioni a sfondo sessuale od a fornire informazioni personali di natura sessuale, per lo più riferite ad un minore, fatte da un adulto;
- Il “knockout game” ossia la videoregistrazione di

un'aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network con lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti;

- L'“outing and trickery” che consiste nella pubblicazione o condivisione con terze persone di informazioni confidate dalla vittima con cui si è instaurato un rapporto di fiducia in seguito a un periodo di amicizia. L'aggressore pubblica su un blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime, oppure può sollecitare l'amico a condividere online dei segreti od informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete.

I siti Pro mia e Pro Ana

Particolare attenzione è, altresì, dedicata, da parte delle Forze di polizia, anche a quei contenuti online che possono indurre i giovani a tenere comportamenti lesivi della propria stabilità psicofisica. Al riguardo si è riscontrata l'esistenza dei siti “Pro Ana” (pro anoressia) e “Pro Mia” (pro bulimia); in particolare, i primi promuovono la thininspiration – i comportamenti a favore dell'anoressia

– attraverso siti, blog, community che esaltano l'anoressia dando consigli per raggiungerla mentre i secondi propagano il mantenimento del peso corporeo ideale provocando il vomito dopo aver mangiato o utilizzando lassativi e digiunando. Alcune delle vittime entrano in questi siti perché bullizzate in ragione del loro aspetto fisico; la navigazione su tali siti consente loro di mitigare la propria vulnerabilità emotiva attraverso la ricerca del consenso e l'inclusione nei gruppi di "pari" grazie ai forum od ai blog che inneggiano a tali comportamenti scorretti. Spesso, però, i giovani utenti che contattano i blog vengono reindirizzati in gruppi ad accesso privato (di messaggistica e *social network*), che garantiscono minor visibilità e, conseguentemente, maggiori difficoltà di controllo.

Inoltre, tra le fenomenologie emergenti destano preoccupazione anche le c.d. "challenge", cioè delle vere e proprie sfide in cui i giovani assumono comportamenti pericolosi e rischiosi per la vita che, una volta ripresi, vengono divulgati sul web, diventando così virali. Tra queste si segnalano le pratiche del "binge drinking", in cui la sfida consiste nel bere nel più breve tempo possibile il maggior numero di drink alcolici, la "Kiki challenge" ove la persona balla pericolosamente su una strada dopo essere uscito da una macchina, la "skull breaker challenge", sfida in cui la vittima viene sgambettata e fatta cadere all'indietro facendogli sbattere la nuca, la "Samara challenge" che ha lo scopo di spaventare i passanti, comparando travestito con una tunica bianca, i capelli che coprono il volto ed un coltello giocattolo in mano ed, infine, la "chinnamon challenge" e la "tide pod challenge" che sfidano ad ingerire sostanze pericolose come cannella e detersivi.

Grande allarme sociale destano anche altri fenomeni emergenti come quello collegato al famigerato profilo fake di Jonathan Galindo¹⁸, con le sembianze della figura rassicurante del noto personaggio della Walt Disney "Pippo" ma che, ad un'attenta visione, risulta deformata ed umanizzata nei tratti. Il nuovo "gioco" che si ispira alla logica delle challenge costituisce una sorta di evoluzione della "Blue Whale challenge"¹⁹ e della "MoMo challenge"²⁰ tornate sotto una nuova veste: questa volta dal deep web non emerge né la balena azzurra, né il volatile con le sembianze di una donna, ma una figura familiare ai giovanissimi, quella di "Pippo" dei cartoni animati. Tuttavia, le probabili conseguenze potrebbero essere le medesime, essendo simili le modalità di adescamento e di operatività, mettendo a repentaglio così la vita dei giovani coinvolti che hanno un'età media molto bassa, tra i dodici ed i quindici anni, e sono facilmente plagiabili. Tra le sfide online emergenti, inoltre, si segnala la c.d. "benadryl challenge",

diffusa tramite l'applicazione "tik tok", che consiste nell'assunzione di una dose eccessiva del farmaco antistaminico da cui prende il nome, così da auto-procurarsi uno stato di alterazione psicofisica unito ad allucinazioni, con l'obiettivo di raccontare dopo, in diretta sul social, cosa si prova e cosa si sta vivendo. Tuttavia, manca in questi giovani, la consapevolezza che assumere una quantità eccessiva del principio attivo contenuto nel medicinale (Difenidramina) può causare gravi danni permanenti all'apparato cardiocircolatorio, può portare ad uno stato di coma ed, in casi estremi, anche alla morte. Altissimo è il grado di allarme che tali fenomeni destano in una società del benessere sempre più giovane, dove i minori di quattordici anni già possiedono uno smartphone (non di rado regalo effettuato da genitori non sempre molto presenti per "ricevere" l'affetto dei propri figli ed, in un certo qual modo, compensare le loro assenze) continuamente attratti dalle nuove tendenze della tecnologia e dei social senza, tuttavia, possedere idonei strumenti di conoscenza e valutazione dei relativi rischi.

Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di cyberbullismo

Con riferimento alle ipotesi di *cyberbullismo*, oltre alle fattispecie già evidenziate, si possono annoverare le seguenti:

- ▶ Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- ▶ Interferenza illecite nella vita privata (art. 615-*bis* c.p.)
- ▶ Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 582 c.p.)
- ▶ Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.p)
- ▶ Produzione, distribuzione, divulgazione, diffusione, cessione materiale pedopornografico (art. 600-*ter* c.p.p)
- ▶ Diffusione di riresse e registrazioni fraudolente (art. 617-*septies* c.p.)
- ▶ Danneggiamento informatico (art. 635-*bis* c.p.p)
- ▶ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 609-*bis* c.p.)
- ▶ Trattamento illecito di dati personali (art. 167 d. lgs. 196/2003 c.p.)
- ▶ Minaccia (art. 612 c.p.)
- ▶ Atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.)
- ▶ Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.)

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Roma, 1° giugno 2020.




Figura 1 – Vittime di atti persecutori di età inferiore ai 14 anni per sesso – Anni 2010-2018 (valori assoluti).

Fonte: Ministero dell'interno – Sistema di indagine (SDI)




Figura 2 – Vittime di atti persecutori in età 14-17 anni per sesso – Anni 2010-2018 (valori assoluti).

Fonte: Ministero dell'interno – Sistema di indagine (SDI)




Figura 3 – Vittime di reati a sfondo sessuale a danni di minori – Anni 2014-2018 (valori assoluti).

Fonte: Ministero dell'interno – Sistema di indagine (SDI)

	2014				2015				2016				2017				2018			
	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale
VITTIME DI SFRUTTAMENTO E FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE MINORILE																				
Maschi	2	27	4	33	4	29	2	35	4	37	21	62	2	17	4	23	5	20	2	27
Femmine	4	40	11	55	3	54	5	62	12	56	6	74	11	41	9	61	10	34	8	52
Totale	6	67	15	88	7	83	7	97	16	93	27	136	13	58	13	84	15	54	10	79
VITTIME DI PEDOPORNOGRAFIA																				
Maschi	29	22	11	62	14	14	9	37	8	23	7	38	16	15	8	39	16	24	20	60
Femmine	82	108	8	198	60	60	26	146	75	71	17	163	73	90	18	181	69	90	28	187
Totale	111	130	19	260	74	74	35	183	83	94	24	201	89	105	26	220	85	114	48	247
VITTIME DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO																				
Maschi	9	2	5	16	3	3	8	14	4	10	5	19	9	4	14	27	5	5	11	21
Femmine	22	37	12	71	29	31	15	75	18	26	11	55	34	44	18	96	27	42	14	83
Totale	31	39	17	87	32	34	23	89	22	36	16	74	43	48	32	123	32	47	25	104

Tavola 3 – Vittime di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile, pedopornografia, detenzione di materiale pornografico per classe d'età e sesso – Anni 2014-2018 (valori assoluti).




Figura 4 - Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni che hanno subito, una o più volte al mese, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti per azione subita e sesso - Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche che usano internet e/o il telefono cellulare).




Figura 5 - Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni per frequenza con cui hanno subito, tramite internet o telefono cellulare, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti per sesso, classe di età, ripartizione geografica e dimensione demografica del comune di residenza - Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche).

SESSO E CLASSI D'ETÀ	Consumato moderato di bevande alcoliche (a)	Almeno un comportamento di consumo a rischio	Tipo di comportamento a rischio nel consumo di bevande alcoliche	
			Consumo abituale eccedentario (b)	Binge drinking
MASCHI				
11-15 (c)	-	8,9	8,9	0,9
16-17(c)	-	42,2	42,2	8,5
11-17 (c)	-	18,9	18,9	3,2
18-19	51,2	18,9	1,3	18,6
20-24	57,9	22,5	2,7	21,5
18-24	55,9	21,4	2,3	20,6
25-29	63,9	21,0	3,3	19,0
30-34	61,6	21,9	5,2	19,4
35-44	67,5	17,5	5,7	14,6
25-44	65,3	19,3	5,1	16,7
45-54	68,2	15,4	7,4	10,8
55-59	69,7	15,3	9,8	7,8
60-64	70,3	15,9	11,0	7,9
45-64	69,0	15,5	8,8	9,5
65-74	48,5	34,7	32,6	6,6
75 e più	44,6	33,1	32,6	2,8
65 e più	46,7	34,0	32,6	4,9
Totale	56,3	21,5	13,4	10,8
FEMMINE				
11-15 (c)	-	7,7	7,7	0,7
16-17(c)	-	39,2	39,2	6,2
11-17 (c)	-	16,9	16,9	2,3
18-19	46,1	12,2	0,4	12,1
20-24	56,7	11,4	1,3	10,5
18-24	53,9	11,6	1,0	11,0
25-29	57,4	10,7	2,6	8,7
30-34	56,0	9,6	3,0	7,6
35-44	57,6	7,2	3,6	4,4
25-44	57,2	8,5	3,3	6,0
45-54	55,7	6,9	4,8	2,8
55-59	54,6	6,5	5,7	1,2
60-64	50,8	8,7	7,6	1,6
45-64	54,4	7,2	5,6	2,1
65-74	45,0	9,2	8,2	1,5
75 e più	37,9	8,1	7,9	0,8
65 e più	41,2	8,6	8,0	1,1
Totale	47,6	8,9	6,2	3,5
MASCHI E FEMMINE				
11-15 (c)	-	8,3	8,3	0,8
16-17(c)	-	40,8	40,8	7,4
11-17 (c)	-	17,9	17,9	2,7
18-19	48,9	15,9	0,9	15,6
20-24	57,3	17,1	2,0	16,1
18-24	54,9	16,7	1,7	16,0
25-29	60,7	15,9	3,0	13,9
30-34	58,9	15,9	4,1	13,6
35-44	62,5	12,3	4,7	9,5
25-44	61,3	13,9	4,2	11,4
45-54	61,9	11,1	6,1	6,8
55-59	61,8	10,7	7,7	4,3
60-64	60,4	12,2	9,3	4,7
45-64	61,6	11,2	7,1	5,7
65-74	46,6	21,3	19,8	3,9
75 e più	40,6	18,1	17,8	1,6
65 e più	43,6	19,7	18,8	2,8
Totale	51,8	15,0	9,7	7,0

Tavola 6 – Persone di 11 anni e più per consumo moderato di bevande alcoliche e comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche, sesso e classe d'età (%) – Anno 2019 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe d'età).

Fonte: Istat, Indagine “Aspetti della vita quotidiana” – Anno 2019

- (a) Un consumo abituale di bevande alcoliche che non eccede rispetto alle quantità raccomandate dal Ministero della salute per non incorrere in problemi per la salute.
- (b) Il consumo che eccede: 2 unità alcoliche al giorno per l'uomo; 1 unità alcolica al giorno per la donna; 1 unità alcolica al giorno per gli anziani di 65 anni e più; il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno per i giovani al di sotto dei 18 anni.
- (c) Per le persone di 11-17 anni si considera a rischio il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno, quindi i consumatori con almeno un comportamento a rischio coincidono con i consumatori nell'anno.

SESSO E CLASSI D'ETÀ	Consumato moderato di bevande alcoliche (a)	Almeno un comportamento di consumo a rischio	Tipo di comportamento a rischio nel consumo di bevande alcoliche	
			Consumo abituale eccedentario (b)	Binge drinking
MASCHI				
11-15 (c)	-	134	134	13
16-17(c)	-	269	269	54
11-17 (c)	-	403	403	67
18-19	321	119	8	116
20-24	852	331	40	316
18-24	1174	449	48	433
25-29	1.003	330	52	299
30-34	1.082	385	91	341
35-44	2.733	707	231	589
25-44	4.818	1.422	374	1.229
45-54	3.280	739	356	519
55-59	1.476	324	208	165
60-64	1.314	297	205	147
45-64	6.069	1.360	770	832
65-74	1.566	1.122	1.054	214
75 e più	1.215	902	888	75
65 e più	2.781	2.024	1.942	290
Totale	14.842	5.658	3.537	2.850
FEMMINE				
11-15 (c)	-	110	110	9
16-17(c)	-	230	230	36
11-17 (c)	-	340	340	46
18-19	238	63	2	62
20-24	804	162	18	149
18-24	1042	225	20	212
25-29	887	165	40	134
30-34	941	161	51	129
35-44	2.333	291	147	177
25-44	4.161	617	239	439
45-54	2.747	339	235	138
55-59	1.268	151	132	28
60-64	981	168	146	30
45-64	4.996	658	514	196
65-74	1.603	328	294	54
75 e più	1.542	331	321	32
65 e più	3.146	659	614	86
Totale	13.344	2.500	1.727	979
MASCHI E FEMMINE				
11-15 (c)	-	243	243	23
16-17(c)	-	499	499	90
11-17 (c)	-	743	743	113
18-19	559	181	10	179
20-24	1.656	493	59	466
18-24	2.215	675	68	645
25-29	1.890	495	92	433
30-34	2.024	546	142	469
35-44	5.066	998	378	766
25-44	8.979	2.039	613	1.668
45-54	6.026	1079	591	657
55-59	2.744	475	340	193
60-64	2.295	464	352	178
45-64	11.065	2.018	1.283	1.028
65-74	3.169	1.450	1.348	268
75 e più	2.758	1233	1.209	107
65 e più	5.927	2.683	2.557	375
Totale	28.186	8.158	5.264	3.829

Tavola 6 (segue) – Persone di 11 anni e più per consumo moderato di bevande alcoliche e comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche, sesso e classe d'età (dati in migliaia) – Anno 2019.

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" – Anno 2019

- (a) Un consumo abituale di bevande alcoliche che non eccede rispetto alle quantità raccomandate dal Ministero della salute per non incorrere in problemi per la salute
- (b) Il consumo che eccede: 2 unità alcoliche al giorno per l'uomo; 1 unità alcolica al giorno per la donna; 1 unità alcolica al giorno per gli anziani di 65 anni e più; il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno per i giovani al di sotto dei 18 anni.
- (c) Per le persone di 11-17 anni si considera a rischio il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno, quindi i consumatori con almeno un comportamento a rischio coincidono con i consumatori nell'anno.

SESSO E CLASSI D'ETÀ	A casa propria	A casa di amici e parenti	Al ristorante, trattoria, pizzeria, osteria	Al bar, pub, birreria	In discoteca, night	All'aperto, per strada	In altro luogo
MASCHI							
11-17	6,5	31,5	6,0	14,4	22,5	10,8	7,0
18-24	11,4	37,1	16,7	44,2	34,4	12,1	3,2
25-44	28,5	40,7	27,7	30,7	14,3	5,6	1,6
45-64	33,5	38,5	30,1	13,9	2,3	2,1	1,0
65 e più	34,4	33,0	25,8	4,3	..	0,9	0,9
Totale	27,4	38,5	26,0	24,8	12,6	5,2	1,7
FEMMINE							
11-17	2,0	41,9	13,0	19,8	46,8	5,6	..
18-24	11,3	31,3	11,0	35,4	33,8	12,6	3,0
25-44	26,6	37,1	27,6	32,1	15,6	6,6	1,0
45-64	26,9	36,9	35,1	10,1	4,9	4,3	2,6
65 e più	29,4	38,6	18,9	1,9	..	2,2	2,0
Totale	22,4	36,2	24,1	25,2	17,5	7,0	1,8
MASCHI E FEMMINE							
11-17	4,7	35,7	8,8	16,6	32,3	8,7	4,2
18-24	11,4	35,2	14,8	41,3	34,2	12,3	3,1
25-44	28,0	39,8	27,7	31,1	14,6	5,8	1,4
45-64	32,3	38,2	31,1	13,2	2,8	2,5	1,3
65 e più	33,2	34,3	24,3	3,7	..	1,2	1,2
Totale	26,2	37,9	25,5	24,9	13,8	5,7	1,7

Tavola 7 – Persone di 11 anni e più che hanno l'abitudine al binge drinking secondo i luoghi in cui è avvenuto l'ultimo episodio di binge drinking per sesso e classe di età per 100 persone con le stesse caratteristiche (%).
Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" – Anno 2019

SESSO E CLASSI D'ETÀ	A casa propria	A casa di amici e parenti	Al ristorante, trattoria, pizzeria, osteria	Al bar, pub, birreria	In discoteca, night	All'aperto, per strada	In altro luogo
MASCHI							
11-17		21	4	10			
18-24		160	72	191			
25-44		500	340	378			
45-64		320	250	116			
65 e più		96	75	12			
Totale		1.098	741	707			
FEMMINE							
11-17		19	6	9			
18-24		66	23	75			
25-44		163	121	141			
45-64		72	69	20			
65 e più		33	16	2			
Totale		354	236	246			
MASCHI E FEMMINE							
11-17		40	10	19			
18-24		227	96	266			
25-44		663	461	519			
45-64		392	319	136			
65 e più		129	91	14			
Totale		1.452	977	953			

Tavola 7 – Persone di 11 anni e più che hanno l'abitudine al binge drinking secondo i luoghi in cui è avvenuto l'ultimo episodio di binge drinking per sesso e classe di età per 100 persone con le stesse caratteristiche (in migliaia).
Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" – Anno 2019

SESSO E CLASSI D'ETÀ	Consumo nell'anno di bevande alcoliche (a)			Binge drinking		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Valori percentuali						
11-15	8,9	7,7	8,3	0,9	0,7	0,8
16-17	42,2	39,2	40,8	8,5	6,2	7,4
Totale	18,9	16,9	17,9	3,2	2,3	2,7
Valori assoluti						
11-15	134	110	243	13	9	23
16-17	269	230	499	54	36	90
Totale	403	340	743	67	46	113

Tavola 8 – Persone di 11-17 anni consumo nell'anno di bevande alcoliche e abitudine al binge drinking, sesso e classe d'età – Anno 2019 (per 100 persone di 11-17 anni e più dello stesso sesso e classe d'età).
Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" – Anno 2019
(a) Per i ragazzi di 11-17 anni si considera a rischio il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno.

CLASSI DIETÀ	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	Maschi	Femmine	Totale															
6-10	10,0	11,4	10,7	12,8	11,9	12,4	15,8	13,0	14,5	14,7	16,6	15,7	16,7	16,5	16,6	19,4	21,1	20,2
11-17	76,5	83,5	79,9	80,8	85,6	83,1	83,9	86,0	84,9	83,1	87,8	85,3	84,1	87,5	85,8	86,2	88,6	87,3
18-19	94	95,7	94,8	92,6	98,7	95,5	93,6	96,4	94,9	93,7	97,4	95,6	97,0	97,1	97,1	94,6	96,8	95,6
20-24	92,3	94,8	93,5	95,5	96,6	96,1	94,9	94,4	94,7	93,6	95,7	94,6	96,1	97,1	96,6	97,5	96,2	96,9
25-34	93,3	92,8	93,1	95,3	94,9	95,1	93,9	94,5	94,2	94,8	95,2	95,0	96,7	96,3	96,5	95,8	96,7	96,3
35-44	91,8	91,4	91,6	93,9	93,7	93,8	94,0	94,4	94,2	94,1	94,4	94,3	95,1	95,7	95,4	94,8	95,5	95,2
45-54	88,7	85,2	86,9	90,6	88,9	89,7	91,3	90,6	91,0	90,9	91,3	91,1	92,9	92,3	92,6	92,9	93,1	93
55-59	83,6	77,1	80,3	86,6	84,1	85,3	86,6	85,2	85,9	86,8	86,6	86,7	89,5	87,8	88,6	90,4	90,9	90,7
60-64	76,8	70,7	73,6	82,1	73,6	77,7	82,5	77,4	79,9	82,0	78,5	80,3	85,3	83,4	84,3	86,5	85,4	85,9
65-74	63,1	53,5	58	65,5	56,9	60,9	70,9	63,1	66,8	68,1	63,8	65,8	72,8	69,5	71	77,7	70,1	73,7
75 e più	33	24,2	27,6	39,2	27,4	32,2	39,8	31,0	34,5	38,4	30,8	33,9	42,2	33,7	37,2	46,1	36,9	40,6
Totale	76,0	71,0	73,5	78,6	73,8	76,1	79,7	75,5	77,5	78,8	75,9	77,3	81,3	78,1	79,6	82,5	79,2	80,8

Tavola 9 – Persone di 6 anni e più che usano il cellulare tutti i giorni per sesso e classe di età – Anni 2014–2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche).

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

		Internet tutti i giorni						Internet una o qualche volta a settimana					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	35,2	41,5	43,3	55,2	56,6	63,4	35,0	29,8	36,2	22,8	24,1	21,9
	14-17	66,5	71,0	71,9	80,0	81,4	81,7	20,3	18,3	16,4	12,5	12,4	10,3
	Totale 11-17	53,6	58,9	59,7	69,6	70,8	74,2	26,3	23,0	24,8	16,8	17,4	15,1
Femmine	11-13	42,2	42,5	47,2	55,7	57,2	63,1	32,5	31,4	30,0	27,8	23,2	23,0
	14-17	70,7	73,9	75,7	79,9	84,9	85,2	19,7	16,2	15,0	11,4	7,2	9,7
	Totale 11-17	58,9	60,7	63,5	69,6	73,2	75,8	25,0	22,6	21,4	18,4	14,0	15,4
Totale	11-13	38,6	42,0	45,2	55,4	56,9	63,3	33,7	30,6	33,1	25,2	23,7	22,5
	14-17	68,6	72,4	73,8	79,9	83,1	83,4	20,0	17,3	15,7	12,0	9,9	10,1
	Totale 11-17	56,2	59,8	61,6	69,6	72,0	75,0	25,7	22,8	23,1	17,5	15,7	15,2

Tavola 10 – Persone di 11-17 anni per frequenza di uso di Internet negli ultimi 12 mesi per sesso e classe di età – Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche).

		PC tutti i giorni						PC una o qualche volta a settimana					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	26,7	28,9	25,2	24,3	23,0	22,3	42,3	41,3	42,9	36,5	34,2	37,5
	14-17	51,8	47,8	38,3	37,1	35,3	32,3	29,1	33,8	36,7	37,0	38,0	37,8
	Totale 11-17	41,5	40,1	32,7	31,8	30,1	28,2	34,5	36,9	39,4	36,8	36,4	37,7
Femmine	11-13	26,9	25,9	23,4	23,1	18,0	17,3	44,2	42,7	42,6	44,3	44,4	43,0
	14-17	48,3	40,7	34,9	30,1	30,5	25,5	35,1	40,8	40,6	39,1	42,4	41,4
	Totale 11-17	39,5	34,5	30,0	27,2	25,2	22,1	38,8	41,6	41,5	41,3	43,2	42,1
Totale	11-13	26,8	27,4	24,3	23,7	20,6	19,8	43,2	42,0	42,8	40,2	39,2	40,2
	14-17	50,1	44,4	36,6	33,9	32,9	29,0	32,1	37,2	38,7	38,0	40,2	39,5
	Totale 11-17	40,5	37,3	31,3	29,6	27,7	25,2	36,6	39,2	40,4	38,9	39,8	39,8

Tavola 11 – Persone di 11-17 anni per frequenza di uso del PC negli ultimi 12 mesi per sesso e classe di età – Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche).

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

	Hanno subito comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti				Totale
	Una o più volte a settimana	Meno di qualche volta a settimana, ma una o più volte al mese	Qualche volta nell'anno	Mai	
SESSO					
Maschi	8,5	10,3	31,1	50,1	100
Femmine	9,9	11,0	34,7	44,4	100
CLASSI DI ETÀ					
11-13enni	11,3	11,2	30,8	46,7	100
14-17enni	7,6	10,3	34,3	47,8	100
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA					
Nord	11,4	11,6	34,3	42,7	100
Centro	7,0	11,3	30,4	51,3	100
Mezzogiorno	7,5	9,2	32,5	50,8	100
COMUNE DI RESIDENZA (a)					
Comuni medio-piccoli	9,4	10,1	31,2	49,2	100
Comuni grandi	8,8	11,4	35,1	44,8	100
ZONA IN CUI ABITA LA FAMIGLIA (b)					
Molto disagiata	10,5	12,8	32,1	44,6	100
Con qualche disagio	9,6	11,1	32,8	46,4	100
Poco o per nulla disagiata	8,0	9,0	33,4	49,7	100

Tavola 12 - Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni per frequenza con cui hanno subito comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti nel corso dell'anno precedente l'intervista per sesso, classe di età, ripartizione geografica, dimensione demografica del comune di residenza e caratteristiche della zona in cui abita la famiglia - Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche), Segue

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

(a) Per "Comuni medio-piccoli" si intendono quelli che hanno una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti; nei "Comuni grandi" sono compresi quelli con una popolazione pari o maggiore a 50.000 abitanti e i Comuni periferia dell'area metropolitana

(b) Le difficoltà presentate dalla zona in cui vivono sono raggruppate su 4 argomenti: manutenzione e decoro urbano (sporcizia nelle strade, scarsa illuminazione delle strade, cattive condizioni della pavimentazione stradale); "mobilità" (difficoltà di collegamento con mezzi pubblici, traffico, difficoltà di parcheggio); "inquinamento" (inquinamento dell'aria, rumore, odori sgradevoli); criminalità (rischio di criminalità). Le zone che presentano problemi rilevanti su più di un argomento sono definite "molto disagiate", se i problemi rilevanti sono su un argomento si definisce la zona "con qualche disagio".

CITTADINANZA	Scuola superiore di primo grado			Scuola superiore di secondo grado			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Italiani	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stranieri	119,4	115,8	117,7	117,3	106,8	112,3	120,1	112,6	116,6
Filippine	142,7	125,7	135,2	143,2	155,3	148,8	146,9	139,0	142,7
Cina	143,6	110,3	127,2	130,3	115,1	121,1	149,1	117,8	132,9
India	114,9	127,3	120,4	137,1	122,2	130,4	127,1	127,6	127,5
Marocco	122,7	123,2	123,0	112,7	115,3	113,8	120,4	121,4	120,9
Romania	117,1	116,4	116,9	112,0	103,7	107,6	116,3	109,6	113,0
Ecuador	107,7	98,1	102,6	129,1	108,4	119,3	118,0	102,3	110,0
Moldova	115,6	129,8	123,0	110,5	96,2	102,4	110,9	106,9	108,5
Perù	87,6	106,4	96,7	115,1	95,2	104,4	101,3	98,9	99,9
Albania	98,8	100,1	99,4	98,8	85,1	92,5	99,9	94,2	97,3
Ucraina	124,9	115,2	120,5	89,4	79,6	84,4	100,9	87,9	94,6
Altra cittadinanza	122,5	120,0	121,4	126,9	112,4	121,3	126,1	119,7	123,5

Tavola 13 – Ragazzi/e stranieri che hanno subito almeno un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi/e nell'ultimo mese per tipologia di scuola e sesso – Anno 2015 (numero indice rispetto agli Italiani che hanno subito un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi/e nell'ultimo mese).

Fonte: Istat, Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni

Legge 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalità e definizioni

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2

Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun

genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social *networking* e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*. Ai soggetti che

partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social *networking* e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del *cyberbullismo*, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma

5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali,

i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del *cyberbullismo* e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del *cyberbullismo*. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del *cyberbullismo* sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Ammonimento


1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



APPROFONDIMENTO CONDOTTE ILLECITE

LE CONDOTTE ILLECITE COMMESSE TRAMITE I SOCIAL NETWORK

Reati commessi sui *social network*

Nella odierna società è ben noto a tutti l'importanza che rivestono i *social network* di quelli generalisti come *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *TikTok* simili a quelli invece più focalizzati su determinati aspetti della vita come *LinkedIn* non c'è chi non veda come tali strumenti hanno per larga parte sostituito le normali forme di diffusione delle idee, dei pensieri e della pubblicità fino a pochi anni fa contenuti esclusivamente a canali non accessibili ai più quali stampa o televisione.

Al riguardo, è bene precisare che, in alcuni casi i *social network* si sono completamente sostituiti alle altre forme di pubblicità e ricerca divenendo finanche dei canali di offerta ma anche di richiesta di servizi ed informazioni, soppiantando i classici motori di ricerca del *web* contenendo al proprio interno i richiami, c.d. *link* alle pagine ufficiali dell'azienda o del servizio.

I *social network*, in particolare quelli più noti, sono divenuti una sorta di *web* nel *web* a cui si rivolge la maggioranza della utenza. Tanto che non solo gli organi di stampa più famosi ma anche gli Enti e le Istituzioni hanno scelto di utilizzare la comunicazione attraverso *social network*, attraverso le proprie c.d. pagine ufficiali, con il preciso fine di informare la cittadinanza dei servizi e del proprio operato.

Si sottolinea che anche le Istituzioni più importanti in Italia e all'estero hanno scelto questi canali di comunicazione, essendo presenti con *account social* ufficiali: il Quirinale, la Presidenza del consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le regioni, il Consiglio superiore della magistratura ecc.

Questo scenario ha posto il problema di adottare le dovute tutele anche nel mondo dei *social network* per evitare che la diffusione di notizie false o frasi offensive potessero trovare una zona d'ombra se diffusi attraverso un canale non regolamentato ma dall'enorme impatto sulla vita di tutti.

In taluni casi di diffusione dei contenuti lesivi attraverso i *social network* infatti il numero di potenziali fruitori è talmente ampio ed indeterminabile che l'offesa si colloca in una dimensione che va al di là della sfera dei rapporti tra chi la reca e chi la subisce.

La Giurisprudenza in relazione alle crescenti quantità di querele presentate dalle persone offese circa il preoccupante fenomeno del generale allentamento dei freni inibitori nel mondo virtuale si è posta il problema di inquadrare normativamente la diffamazione attraverso i *social network*.

La Corte di cassazione confermò nel 2015 numerose pronunce dei Tribunale e delle Corti di appello stabilendo, con la sentenza Cass. Sez. I, 28.4.15. n. 24431, che "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione

aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone". Tale decisione, è stata confermata anche da due note della V^a sezione penale della Corte di cassazione: la sentenza n.4873 del 14.11.16 e la sentenza n.12546 del 30.3.2019, che hanno approfondito l'ulteriore tema della differenza dei *social network* e la stampa.

Infatti come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione si evidenzia come "i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, *blog*, *newsletter*, *newsgroup*, *mailing list* e *social network*, pur essendo espressione del diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa".

La diffamazione (art. 595 c.p.) via *web* nell'era dei *social network*

La parte del codice penale dedicata ai delitti contro l'onore si componeva originariamente di due articoli: l'ingiuria e la diffamazione: l'art. 594 c.p. puniva l'ingiuria come l'offesa dell'onore o del decoro rivolto a una persona presente, mentre il 595 c.p. puniva la diffamazione come l'offesa dell'altrui reputazione avvenuta, comunicando con più persone, in assenza dell'interessato.

Di queste fattispecie penali oggi è rimasta solo la diffamazione, poiché l'ingiuria è stata trasformata in un illecito civile dal dlgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La diffamazione è un reato libero nel senso che l'offesa può essere recata con qualsiasi mezzo espressivo o con qualsiasi condotta.

Art. 595 cp: 1. Chiunque [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. [...].

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Soggetto attivo può essere chiunque, mentre il soggetto passivo deve essere determinato o almeno individuabile senza particolari difficoltà; se vittima della comunicazione diffamatoria fosse una persona non identificabile con sufficiente precisione, nessuno potrebbe infatti lamentare un danno di reputazionale. Può trattarsi di una persona sia fisica che giuridica, come pure di una comunità o di un'associazione di fatto, laddove l'offesa si riverberi direttamente su ciascuno dei suoi componenti.

La condotta è necessariamente attiva e deve realizzarsi in forma di comunicazione: non importa se orale o scritta o consistente in disegni, gesti o in altra manifestazione, trattandosi solo di accertare in concreto, alla luce di tutti

di contesto, la sua potenzialità diffamatoria.

L'art. 595 c.p. prevede inoltre una aggravante specifica al comma 3 quando l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico prevedendo per tale fattispecie una pena della reclusione che va da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

La diffamazione realizzata attraverso il *web* costituisce ipotesi aggravata ed è integrata da qualsiasi immissione di contenuti di carattere diffamatorio che colpisca l'immagine e la reputazione di una persona.

Anche la sola pubblicazione di un post offensivo sulla propria bacheca integra il reato di diffamazione, così come commentare un post pubblicato da altri, con espressioni offensive.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità non è sufficiente attribuire rilievo alla provenienza del post da un profilo Facebook intestato ad un utente qualsiasi bensì accertare l'indirizzo IP dell'autore di un post. Secondo la Corte di cassazione, **se manca l'accertamento dell'indirizzo IP non può scattare la condanna per diffamazione sul web.**

Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.),

Art. 494 c.p.: Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un vantaggio o di recare agli altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o agli altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Cass. sez. V, n. 25774/2014: Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative.

In motivazione, si osserva che la creazione di un profilo di social network «poco lusinghiero» integra sia il fine di vantaggio, consistente nell'agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui si utilizza abusivamente l'immagine; Cfr. Cass. sez V, n. 4413/2018; 38862/2018; 38911/2011; 22049/2020; 12062/2021).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),

Art. 615-ter c.p.: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di

sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 4 della l. 547/93 e collocata nel titolo dei "Delitti contro la persona", nello specifico, nella sezione dedicata ai "Delitti contro l'inviolabilità del domicilio".

Secondo una parte della dottrina la norma tutela un autonomo e nuovo bene giuridico, identificabile nel diritto alla "riservatezza informatica" delle comunicazioni e delle informazioni contenute e trasmesse mediante i sistemi informatici o telematici. Sebbene sia un dato incontestabile che il reato di accesso abusivo possa prestarsi alle più disperate finalità il legislatore ha evidenziato che la condotta di cui all'art. 615-ter c.p. sanziona l'accesso abusivo al sistema informatico o telematico indipendentemente dalla finalità perseguita dall'agente, ma sulla base del mero dato oggettivo del carattere "abusivo", appunto, dell'accesso stesso, derivante dall'aver violato le misure di sicurezza esistenti. È irrilevante per il legislatore il grado di idoneità ed efficacia delle stesse, ma è sufficiente, perché si concretizzi il reato, che queste esistano e vengano violate.

Ma che cosa si deve intendere per accesso? Secondo parte della dottrina, la nuova norma sanziona il solo accesso virtuale, dunque di tipo elettronico o telematico, attuato mediante apparecchiature che consentono di collegarsi con il sistema e di dialogare con esso. L'accesso al sistema si verificherebbe solo nel momento in cui si instaura un dialogo logico o automatizzato con la sua parte del *software*. In altre parole, la condotta tipica potrebbe configurarsi solo nel momento in cui il sistema informatico altrui esegua una data operazione, richiestagli dal soggetto agente mediante una serie di comandi, mettendolo nelle condizioni di poter operare e anche conoscere quanto in esso contenuto.

Il reato di calunnia (art. 368 c.p.)

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

Il reato di calunnia (art. 368 c.p.) punisce la persona che denunci alla autorità giudiziaria, **ingiustamente** un soggetto innocente.

Il reato è particolarmente grave in quanto la calunnia, oltre a danneggiare la persona denunciata ingiustamente, arreca danno al corretto funzionamento della giustizia.

Ed invero, con la falsa accusa si instaura un procedimento penale a carico di un innocente che va inutilmente ad intasare la già farragginosa macchina giudiziaria, sottraendo tempo e risorse alle forze dell'ordine ed ai magistrati.

Nello specifico, il reato di calunnia punisce la persona che attraverso una **richiesta di istanza, una querela o una denuncia** (quindi ricorrendo all'autorità giudiziaria con uno specifico atto) accusi qualcun altro di avere commesso un reato, sapendolo innocente.

Ai fini della punibilità basta semplicemente questo, ma in alcuni casi il soggetto attivo del reato di calunnia può persino adoperarsi a creare prove false della colpevolezza del soggetto incolpato, in questi casi chiaramente la condotta è molto più grave.

Possiamo avere due tipi di calunnia:

- **calunnia formale**, se il reato è stato effettivamente commesso, e l'accusatore – essendone consapevole – incolpa un innocente;
- **calunnia materiale**, se le tracce di reato sono state simulate. Le tracce non devono riguardare un reato realmente accaduto, e possono consistere sia in segni o indizi materiali, sia in segni sulla persona del denunciante o su altri. In ogni caso, tali segni dovranno inequivocabilmente essere diretti a indicare il soggetto innocente, ma incolpato, come responsabile del reato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il reato di calunnia è:

- **plurioffensivo** in quanto lede sia il soggetto denunciato che l'amministrazione della giustizia;
- **comune** in quanto può essere commesso da chiunque;
- **istantaneo**.

Per ciò che concerne l'**elemento soggettivo**, il reato di calunnia richiede il **dolo generico** e quindi che il responsabile abbia agito con coscienza e volontà, nella consapevolezza di avere incolpato ingiustamente un innocente.

Vi sono tuttavia alcune ipotesi aggravate, in cui la pena è aumentata:

a) *La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.*

b) *La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.*

In ultimo, si rappresenta che il reato in argomento è **procedibile d'ufficio**.

I *sex crimes* nell'era digitale

La tecnologia dell'informazione non solo coinvolge emotivamente le persone in ciò che sta accadendo dall'altra parte del mondo, ma consentono anche la comunicazione istantanea con chiunque utilizzi un *computer* e un *modem*, colmando efficacemente la distanza fisica.

La globalizzazione ha trasformato radicalmente il contesto spazio-temporale in cui gli individui organizzano le loro esperienze di vita.

Anche se non si può negare che il mondo digitale sia fonte di tante opportunità, accesso illimitato allo sviluppo delle competenze e, soprattutto, il principale mezzo di comunicazione a disposizione.

Internet – strumento delocalizzato, transnazionale, a volte anonimo che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno – è diventato parte integrante della vita delle persone che lo utilizzano quotidianamente per scambiare opinioni, foto, video, canzoni, commenti su eventi ecc.

Il *web* ha la caratteristica di essere un buon luogo per entrare in contatto con altre persone e, inoltre, il dialogo tra pseudonimi favorisce l'espansione delle discussioni sociali sul sesso, rendendo così la rete un vettore privilegiato dei bisogni sessuali nelle loro diverse sfaccettature.

Le caratteristiche del comportamento sessuale umano nella società di internet riflettono le peculiarità propri della rete, e possono essere semplificate in: accessibilità, gratuità, varietà.

Comunque, i dati che assumono rilievo e destano preoccupazione sono quelli relativi ai *sex crimes*, che proliferano soprattutto, ma non solo, con riguardo i soggetti più giovani. Al riguardo, come riportato in una nota del Ministero dell'interno del 10 febbraio 2021, i reati sul *web* in cui le vittime sono minori nel 2020 sono stati 4208 contro i 2379 del 2019, con un aumento del 77%.

Questo dato fotografa la pericolosità di un fenomeno che spazia dalla pedopornografia, al *sextortion*, al *revenge porn*, al *grooming* e al *sexting*.

Le caratteristiche dei *sex crimes*, nel mondo digitale, è che questi non sono puniti solo in relazione alla loro propria offensività ma anche in quanto, spesso, prodromici rispetto ad altri reati ancora più odiosi e violenti, come la violenza sessuale oppure la pedofilia.

In particolare, uno degli aspetti più inquietanti è rappresentato dal fatto della facilità con cui gli utenti possono commettere ogni tipo di delitto. L'adescamento, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pedopornografico e il *revenge porn*, sono reati che, proprio dall'utilizzo della rete, permettono a molti individui di attuare azioni illegali; tra questi, sempre più spesso, si nascondono soggetti insospettabili, di tutte l'età, a volte minorenni o appena 18enni, che, potendosi nascondere dietro l'apparente anonimato dello schermo, commettono anche reati gravi, ma in modo del tutto distaccato, come se fosse in

corso una specie di “personalizzazione” dell’utente che accede a *internet*.

Nelle mente del criminale si viene a creare il convincimento che ciò che farà nel *web* non avrà conseguenze reali e quindi penali.

Da quello che emerge dall’analisi dei casi il *sex offender* non risulta essere né un soggetto emarginato né un disadattato. Ma solo un soggetto ben integrato nell’ambiente sociale e professionale.

Lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete costituisce, purtroppo, un fenomeno sociale, prima che giuridico-penale, il quale, oltre a destare un significativo allarme sociale, presenta un carattere multiforme.

A ciò deve bisogna aggiungere che nel *web* è molto facile perdere il controllo dei propri dati personali, ma anche della propria reputazione. È noto che i *social network* più diffusi tra i giovanissimi, come *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* nonché, oggi, i gruppi presenti su applicazioni come *Whatsapp* e *Telegram*, creino un falso senso di intimità che può portare gli utenti più ingenui e inesperti a esporre troppo la loro vita privata, rilevando informazioni di carattere strettamente personale che possono provocare effetti collaterali anche a distanza di anni.

Con la Convenzione del Consiglio d’Europa n.201 del 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, nota come Convenzione di Lanzarote con la quale si è fatto un decisivo passo in avanti dotando gli Stati di uno strumento internazionale in materia di prevenzione e repressione dei reati di pedopornografia, turismo sessuale e adescamento del minore, che ha ispirato l’adozione della Direttiva 2011/93/UE.

L’Italia con la legge 1° ottobre 2012, n.172, ha ratificato la Convenzione di Lanzarote modificando, alla luce delle novità previste dal documento internazionale, sia il Codice penale che il Codice di procedura penale.

L’art. 4. comma 1, lett. *b*) della legge citata, modifica e integra l’art. 600-ter, comma 1, c.p., che punisce la pornografia minorile, ampliando il novero di fattispecie penalmente rilevanti.

Inoltre, si segnala che solo con l’art. 4 comma 1, lettera *b*, n. 2 della l. 172/2012, il legislatore fornisce una definizione di pornografia minorile, introducendo l’ultimo comma dell’art. 600-ter del codice penale. Ai sensi dell’art. 600-ter, comma 7, c.p. è da considerarsi tale “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Di nuova creazione è poi la fattispecie di cui all’art. 609-undecies c.p. “Adescamento di minorenni” (c.d. *grooming*), con il quale si punisce la condotta di “chiunque” abbia la finalità di adescare un minore di anni 16, specificando, altresì, che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della

rete internet o di altre reti di comunicazione.

Da ultimo l’intervento legislativo in materia è il d.l.vo n.39/2014 adottato al fine di dare attuazione alla Direttiva 2011/93/UE. L’art. 1 del d.l.vo va a modificare l’art. 602-ter c.p., introducendo delle circostanze aggravanti, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 600-ter, 600-*quater* e 600-*quater* del Codice penale.

La pedopornografia *on line*

Sul sito *web* della Polizia Postale la pedofilia si caratterizza in tutti quei comportamenti attuati attraverso la rete da soggetti adulti con il preciso scopo di stabilire contatti o incontrare bambini *on line*, tendenti a scambiare e trovare materiali di pornografia infantile e ad alimentare le loro fantasie sessuali attraverso contatti con altri pedofili. Quindi, i *cyberpedofili* sono tutti gli adulti che commettono crimini sessuali contro minori utilizzando la rete.

Si può delineare un profilo del cyberpedofilo: si tratta prevalentemente di uomini, che nel 57% dei casi hanno un’età inferiore ai 50 anni, impegnati in una relazione affettiva stabile, coniugati, conviventi o single, nella stesa percentuale. Inoltre possiedono un grado di istruzione medio-alto (il 65 % di diplomati e di laureati), che sono i maggiori fruitori di *internet*. In particolare, il 12% risulta avere dei precedenti penali, mentre il 53% ha precedenti specifici per reati connessi alla violenza sessuale sui minori o alla pedopornografia.

Purtroppo, i dati statistici degli ultimi anni confermano un *trend* in crescita del fenomeno della pedopornografia *on line*.

I *cyberpedofili* sfruttano la rete secondo le proprie tendenze e inclinazioni: chi è particolarmente interessato a preadolescenti e adolescenti sfrutta l’interesse innato, il presenzialismo e la curiosità delle nuove generazioni per costruire un legame affettivo quale presupposto per la richiesta di immagini sessuali, atti di autoerotismo, sino ad arrivare all’incontro *off-live* (c.d. *groomer*).

Altri utilizzano le *Information and Communication Technology* (ICT), per commissionare ad altri abusi che possono seguire via *internet* attraverso la *webcam*, dalla loro casa, mentre “l’orco” e la sua vittima si trovano, magari, a migliaia di chilometri di distanza. La maggior parte di questi scambia in foto e filmati.

Infatti, se fino a pochi anni fa l’unica possibilità di visualizzare materiale pedopornografico per un utente, era quella di collegarsi ad un sito *web* che presentava tali illeciti contenuti e pagare l’accesso al sito o, in alternativa, il materiale da visualizzare; oggi, i contenuti pedopornografici sono facilmente visualizzabili o rinvenibili poiché circolano su *internet* sfruttando tutti i canali di distribuzione che esso offre, dai *social network*, ai forum alle app di messaggistica istantanea.

Al riguardo, merita attenzione, che spesso le attività com-

piute a danno dei bambini sono “giustificate” dai soggetti che le attuano come il valore “educativo” che tale attività ha per il bambino o, ancor peggio, il piacere sessuale che il minore ne ricava.

I reati del codice penale in materia di pedopornografia minorile

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile (*vds. para n.6 p.9*)

Art. 600-quater c.p. - **Detenzione o accesso a materiale pornografico**

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzan-

do minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.


Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Il cyberstalking (vds. approfondimento)

A proposito, il reato di *cyberstalking* è previsto al secondo comma dell'art. 612 bis c.p. in quanto fattispecie aggravante volta ad integrare il delitto di atti persecutori. Il II° comma del predetto articolo prevede l'aumento della pena *se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici*.





DELINQUENTE ABITUALE

L'essere dedito al delitto, secondo il comune insegnamento, significa che il soggetto deve aver acquisito una struttura della personalità che è inclina alla commissione di reati; pertanto egli non potrebbe essere considerato pericoloso.

DELINQUENTE PER TENDENZA

Al riguardo il disposto art. 108 c.p. stabilisce che,

...È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89...

DELINQUENTE PERICOLOSO (SOCIALMENTE)

...Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati...

Si evidenzia secondo indicato dal disposto art. 203 c.p. il giudizio di pericolosità sociale può essere espresso solo verso chi già si è reso protagonista di un reato e comporta l'applicazione oltre che della pena anche di una misura di sicurezza, destinata a perdurare teoricamente fino al cessare della pericolosità sociale.

Il giudizio di pericolosità si sostanzia in una previsione di futura condotta delittuosa, secondo un criterio, come indica il codice penale, di concreta probabilità e non di mera possibilità o di criteri indiziari.

Nell'effettuare tale giudizio il giudice si base sui criteri previsti dall'art. 133 c.p.. Sono scomparse dal nostro codice le ipotesi di pericolosità sociale presunta, per cui un tale giudizio oggi è rimesso sempre all'Autorità giudiziaria, senza che possa operare nessuna presunzione.

La misura di sicurezza non sanziona il colpevole del reato per il comportamento tenuto, ma mira a prevenire la sua pericolosità sociale, al fine di evitare che lo stesso ritorni a

delinquere.

L'art. 200 c.p. prevede che le misure di sicurezza si applichino non con riferimento al momento della commissione del reato ma con riferimento al momento in cui si deve dare esecuzione ad esse.

Le misure di sicurezza si differenziano dalle misure di prevenzione perché le prime sono irrogate dal giudice a seguito di condanna, quindi a monte si è consumato un reato punito dalla legge, invece le misure di prevenzione devono "prevenire" la commissione di reati e quindi la loro applicazione intervengono prima che sia posto in essere un reato.

DELINQUENTE PROFESSIONALE

Costituisce un tipo particolare di delinquente abituale. Si ritiene che i delinquenti abituali sono quelli più "incalliti" nel delitto perché traggono i mezzi di sussistenza dal reato e destano, di conseguenza, nella coscienza sociale un alto grado di riprovazione.

A riguardo il disposto art. 105 c.p. stabilisce che,

...Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato...

DELINQUENTI RECIDIVI GENERICI

Sono delinquenti recidivi tutti coloro che, dopo essere stati condannati per un reato, ne commettono un altro, indipendentemente dalla natura dello stesso.

DELINQUENTI RECIDIVI SPECIFICI

Sono gli autori di reati della stessa indole, intendendosi per indole la "manifestazione di un medesimo impulso delittuoso".

DELINQUENZA POVERA

Frequentemente denominata microcriminalità criminalità da strada.

DELINQUENZA RICCA

Tale è la delinquenza economica. Quella dei professionisti e dei colletti bianchi, dei politici, della criminalità organizzata della delinquenza delle imprese criminali multinazionali, ovvero la criminalità comune.

DELIRIO

Sono convinzioni erronee, che di solito comportano un'interpretazione non corretta di percezione di esperienze. Il loro contenuto può includere una varietà di temi. I deliri di persecuzione sono i più comuni; la persona è convinta di essere tormentata inseguita, ingannata, spiata o messa in ridicolo.

DELITTUOSITÀ IN ITALIA

(analisi del D.C.P.C)

Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze¹ incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine, nonché per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia. Per queste finalità il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati. Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, cura l'analisi dei dati statistici di polizia criminale e si pone in correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali.

Il presente documento descrive in sintesi l'andamento generale della delittuosità, analizzando i dati riferiti al 2022 - anche se ancora operativi e non consolidati - e confrontandoli con quelli del 2021. In taluni casi, tuttavia, per evidenziare *trend* particolari, tale confronto viene esteso, procedendo ad una più ampia proiezione nel passato.

In relazione a quanto precede si ritiene opportuno evidenziare, preliminarmente, che in Italia, nel periodo **2007-2022**², il totale generale dei delitti ha mostrato un

¹ Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.

² Dati di fonte SDI/SSD, non consolidati per il 2022 e, quindi, suscettibili di variazione.

andamento altalenante sino al 2013, per poi evidenziare una **costante flessione** dal 2014 al 2020. Nel 2021 e nel 2022 si ha, invece, una risalita: in particolare, nel 2022, i delitti commessi registrati sono 2.183.045, con un **incremento** rispetto al 2021 del **3,8%**. È, tuttavia, importante rammentare la particolarità degli anni 2020 e 2021, caratterizzati da limitazioni al movimento delle persone. Infatti, effettuando il confronto con il 2019, i delitti commessi nel 2022 risultano in diminuzione.

Rispetto al 2021 l'aumento dei reati nel 2022 ha riguardato, in particolare, i *furti* (+17,3%), le *estorsioni* (+14,4%), le *rapine* (+14,2%), le *violenze sessuali* (+10,9%), la *ricettazione* (+7,4%), i *danneggiamenti* (+2,9%) e le *lesioni dolose* (+1,4%); risultano, invece, in diminuzione lo *sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile* (-24,7%), l'*usura* (-15,8%), il *contrabbando* (-10,4%), gli *incendi* (-3%) e i *danneggiamenti seguiti da incendio* (2,3%). Nell'ambito dell'aumento dei *reati predatori*, come si è accennato le *rapine* hanno fatto registrare, nel 2022, un incremento del 14,2% rispetto al 2021. Da un approfondimento delle specifiche tipologie si evidenzia, in ambito nazionale, un aumento del 63,3% per le rapine in banca³ (che costituiscono lo 0,6% del totale delle rapine consumate). Risultano in aumento del 15,9% anche le rapine in pubblica via (che rappresentano il 59,1% del totale) e del 10,9% le rapine in esercizi commerciali (che incidono per il 14% sul totale delle rapine commesse), mentre risultano in diminuzione del 3,3% le rapine in abitazione (che rappresentano il 6,3% del totale).

Nel **2022**, inoltre, sono stati commessi **314**⁴ *omicidi volontari* rispetto ai **304** del **2021** (**incremento del 3%**). Nello specifico, gli *omicidi* ascrivibili a contesti di *criminalità organizzata* registrano un aumento pari all'8%, avendo fatto registrare **28** casi nel 2022 a fronte dei 26 dell'anno precedente.



Anche in questo caso, osservando il grafico si evidenzia, nel 2022, un "rimbalzo" rispetto ai valori del biennio 2020-2021. Tuttavia, ampliando la proiezione nel passato, si rileva un *trend* di costante **diminuzione** della specifica delittuosità.

Delitti commessi da stranieri

La popolazione straniera residente nel **2022** sul territorio

³ L'aumento percentuale particolarmente elevato è da porre in correlazione con valori assoluti relativamente ridotti, poiché si passa da 90 rapine in banca commesse nel corso del 2021 alle 147 del 2022. Effettuando il confronto con il 2019, quando le rapine in banca furono 264, si evidenzia una **riduzione** del 44%.

⁴ Fonte Dati: Direzione Centrale della Polizia Criminale - dati operativi e, quindi, suscettibili di variazione.





nazionale, pari a **5.030.716** persone, rappresenta circa l'**8,5%** del totale. Le comunità straniere più numerose sono quella romena (**1.083.771** residenti), quella albanese (**419.987** residenti), quella marocchina (**420.172** residenti), quella cinese (**300.216** residenti) e quella ucraina (**225.307** residenti)⁵. Analizzando i dati relativi all'azione di contrasto effettuata sul territorio nazionale dalle Forze di polizia, nel **2022** si rilevano **271.026** segnalazioni nei confronti di stranieri ritenuti responsabili di attività illecite, pari al **34,1%** del totale delle persone denunciate ed arrestate; il dato risulta in lieve **aumento**, sia in valori assoluti che in termini di incidenza, rispetto a quello del 2021, allorquando le segnalazioni erano state **264.864**, pari al **31,9%** del totale. Il maggior numero di segnalazioni a ca-

rico di stranieri è stato registrato per cittadini **marocchini** (**37.378**, pari al **13,79%** di quelle riferite agli stranieri ed al **4,71%** del totale), seguiti dai **romeni** (**27.846**, pari al **10,27%** degli stranieri ed al **3,51%** del totale), dagli **albanesi** (**18.360**, pari al **6,77%** degli stranieri ed al **2,31%** del totale), dai **tunisini** (**17.190**, pari al **6,34%** degli stranieri ed al **2,17%** del totale), dai **nigeriani** (**12.266**, pari al **4,53%** degli stranieri ed al **1,55%** del totale), dagli **egiziani** (**6.672** pari al **2,46%** degli stranieri ed allo **0,84%** del totale), dai **senegalesi** (**6.490**, pari al **2,39%** degli stranieri ed allo **0,82%** del totale), dai **pakistani** (**5.915**, pari al **2,18%** degli stranieri ed allo **0,75%** del totale), dai **cinesi** (**5.062**, pari al **1,87%** degli stranieri ed allo **0,64%** del totale) e dai **gambiani** (**3.491**, pari al **1,29%** degli stranieri ed allo **0,44%** del totale).

Significativo è risultato il coinvolgimento di stranieri in attività delittuose di natura predatoria. In particolare: **furti**:

⁵ Fonte Istat: dati "dinamici", riferiti al 1° gennaio 2022, rilevati a gennaio 2023.



le segnalazioni riferite agli stranieri denunciati e/o arrestati nel 2022 (41.462) rappresentano, per tale fattispecie, il 45,48% del totale⁶. Il maggior numero di segnalati è di nazionalità **romena** (7.542, pari al 18,19% degli stranieri ed all'8,27% del totale), seguiti dai **marocchini** (5.742, pari al 13,85% degli stranieri ed al 6,30% del totale), dagli **albanesi** (3.615, pari all'8,72% degli stranieri ed al 3,97% del totale), dai **tunisini** (2.247, pari al 5,42% degli stranieri ed al 2,46% del totale), dai **bosniaci** (1.367, pari al 3,30% degli stranieri ed all'1,50% del totale) e dagli **algerini** (1.022, pari al 2,46% degli stranieri ed all'1,12%


del totale).

Nel 2021 il maggior numero di segnalazioni era stato registrato per i **romeni** (7.178), i **marocchini** (4.601), gli **albanesi** (3.183) e i **tunisini** (1.875).

Rapine: le segnalazioni riferite a stranieri denunciati e/o arrestati nel 2022 (9.256) rappresentano, per tale delitto, il 47,31% del totale⁷. Il maggior numero di segnalazioni ha riguardato i **marocchini** (2.183, pari al 23,58% degli stranieri ed all'11,16% del totale), seguiti dai **tunisini**

⁶ Il dato risulta in **aumento**, sia in valori assoluti che in termini di incidenza, rispetto a quello del 2020, quando le segnalazioni erano state 35.073, pari al 42,4% ed al 2021, quando le segnalazioni erano state 35.870, pari al 43,2% del totale.

⁷ Il dato risulta in **aumento**, sia in valori assoluti che in termini di incidenza, rispetto a quello del 2020, quando le segnalazioni erano state 35.073, pari al 42,4% ed al 2021, quando le segnalazioni erano state 35.870, pari al 43,2% del totale.



(913, pari al 9,86% degli stranieri ed al 4,67% del totale) dai **romeni** (845, pari al 9,13% degli stranieri ed al 4,32% del totale), dagli **egiziani** (420, pari al 4,54% degli stranieri ed al 2,15% del totale), dagli **albanesi** (407, pari al 4,40% degli stranieri ed al 2,08% del totale), e dai **nigeriani** (276, pari al 2,98% degli stranieri ed all'1,41% del totale).

Nel 2021 il maggior numero di segnalazioni aveva riguardato i **marocchini** (1.770), seguiti dai **romeni** (883), dai **tunisini** (744) e dagli **albanesi** (400). Nel 2022, risultano **650.714** segnalazioni riferite a persone denunciate in stato di libertà, delle quali **219.742** relative a stranieri e **29.547** a minori; le segnalazioni riferite a persone arrestate sono **143.188**, delle quali **51.284** relative a stranieri e **4.176** a minori. Il dato complessivo, pari a **793.902** segnalazioni (di cui **271.026** riferite a stranieri⁸ e **33.723** a minori), evidenzia una **riduzione** del **4,4%** rispetto alle 830.802 del 2021. In particolare,

⁸ Il dato risulta in lieve **aumento** (+2,3%) rispetto a quello del 2021, quando le segnalazioni erano state **264.864**.

rispetto al 2021, il numero delle segnalazioni per persone denunciate ha registrato una **riduzione** del **5,2%** e quello per persone arrestate una **riduzione** pari allo **0,9%**.

Di interesse il dato relativo alle segnalazioni riferite ai **minori** denunciati e/o arrestate, che negli ultimi quattro anni ha fatto registrare un andamento tendenzialmente crescente (con l'eccezione di una **flessione** dell'**11,3%** dal 2019 al 2020 - rispettivamente da **29.625** a **26.271** casi). In particolare, **nell'ultimo biennio l'incremento è significativo**: nel 2021 sono stati **30.405** (+15,7% rispetto al 2020) e nel 2022 **33.723** (+10,9% rispetto al 2021).

Il dato del 2022 è quindi superiore anche a quello del 2019 (+13,8%) evidenziando, per gli ultimi anni, un trend di crescita sostanzialmente costante.

Anche in questo caso, tuttavia, effettuando una più ampia proiezione nel passato, si rileva come i valori registrati siano sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2016.

Violenza di genere (**vds. voce Reati spia**).

DELUSIONE

Reazione affettiva conseguente alla mancata realizzazione di una speranza o di un'attesa. Per indicare questo stato d'animo, in ambito psicoanalitico, si preferisce il termine frustrazione.

DEPRESSIONE

La depressione, o melanconia, è un'alterazione del tono dell'umore verso forme di tristezza profonda con riduzione dell'autostima e bisogno di autopunizione.

DETENUTO

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

DEVIANZA

Violazioni di norme sociali di comportamento. L'individuo trasgredendo infrange i legami con l'ordine della società. La nozione di devianza è più estesa di quella di criminalità. Il concetto non va confuso con quello di illegalità. Questo concetto ha visto l'inizio della sua fortuna nell'ambito di una vasta scuola sorta negli Stati Uniti negli anni '30: lo "struttural-funzionalismo". Secondo questo indirizzo, i cui maggiori rappresentanti nella nostra prospettiva criminologica sono stati Parsons (1937), Merton (1938) e più tardi Johnson (1960), i soggetti che agiscono nella società (gli attori sociali) regolano il comportamento fra le persone e i gruppi in funzione di un complesso sistema di norme che vengono, consapevolmente o inconsapevolmente, fatte proprie da ciascuno: il comportamento sociale, in funzione della osservanza o della non osservanza delle norme, si viene pertanto a collocare fra due opposte alternative della conformità e della devianza. In particolare, conformità è lo stile di vita che è orientato con l'insieme delle norme (siano espresse dalle leggi codificate e imperative, ovvero da regole del costume, dagli usi, dalle tradizioni ecc.): conforme è pertanto una condotta che rientra nella gamma dei comportamenti permessi e generalmente accettati. La conformità non è un modo di comportarsi casuale nella sfera delle azioni premesse, ma costituisce una scelta psicologizzata, che viene cioè a far parte della personalità dei singoli, e che rientra fra le motivazioni ad agire, che se non sempre l'attore conosce esattamente, in ogni dettaglio, l'insieme normativo: esiste però una precisa consapevolezza che rende ciascuno costantemente informato della conformità o non confor-

mità della sua condotta. Questa conoscenza è dovuta a processi di socializzazione e l'essere conformi è il risultato di una socializzazione ben riuscita. Dalla nascita in poi, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nei gruppi, l'apprendimento delle norme avviene attraverso una varietà di meccanismi che favoriscono la conoscenza e l'accettazione delle regole sociali: ciò si realizza mediante l'educazione, come l'esempio, con l'imitazione o con l'insegnamento esplicito; ma anche attraverso meccanismi più complessi, quali l'identificazione, cioè col rendersi simili a taluni soggetti eletti a propri modelli assumendone i valori morali e normativi, e la interiorizzazione, cioè con l'includere nella propria coscienza norme e principi, che vengono così a costituire parte integrante della personalità di ciascuno. Il rafforzamento e il mantenimento della conformità sono poi favoriti a ogni attore sociale di conoscere le conseguenze (pene giudiziarie o sanzioni non legate ai gruppi, quali il rimprovero, l'ostracismo e l'emarginazione) della non osservanza delle norme oltre dai sistemi di controllo sociale da quell'insieme di strutture e istituzioni che consentono. Nella prospettiva struttural-funzionalista, la condizione opposta alla conformità è rappresentata dalla devianza, concetto ben più ampio di quello di delinquenza, poiché ricomprende sia le condotte che violano le norme penali, cioè i delitti, sia quelle contrarie alle semplici regole sociali generalmente accettate, quali sono i gravi comportamenti contrari alla morale e ai costumi. Vi è però devianza solo quando la violazione è frutto di una precisa scelta e non accidentale; e solo quando la violazione avviene nei confronti di una norma verso la quale l'attore è orientato, quando essa cioè non abbia perduto di significatività: non è perciò deviante un comportamento se viola la norma di mero caso o quando infrange una regola disattesa da tutti: vi è devianza solo quando un atteggiamento oppositivo nei suoi confronti di norma che mantiene la sua pregnanza.

DIAGNOSTICA CRIMINALE PSICOANALITICA

Gli studi psicoanalitici, già dal primo sviluppo hanno fornito notevoli contributi alla criminologia e, soprattutto, alla interpretazione della psicocriminogenesi. Già Freud riteneva che nella psicologia criminale fossero determinanti due tratti, l'egoismo illimitato e un forte impulso distruttivo, dovuti all'assenza di amore e alla mancanza di una valutazione emotiva degli altri (Freud, 1945, 1950). Alexander insieme prima con Staub (1929) e poi a Healy (1935), riprendono i concetti di Freud sull'analisi del comportamento criminale, ha formulato una nuova teoria. L'assunto ormai riconosciuto, non solo dalla psicoanalisi, è che l'Es giochi un ruolo fondamentale nell'agire criminale e che impulsi criminali siano presenti nella personalità di ogni individuo. Nel soggetto normale, però, questi im-

pulsi profondi sono controllati e non arrivano mai, o quasi mai, al passaggio dell'atto. L'Io di conseguenza, svolge una funzione fondamentale nelle manifestazioni sociali. Quando esso è debole o le sue funzioni sono ridotte, è più probabile che si esteri il comportamento deviante.

Alexander e Staub (1958) hanno classificato la criminalità in ordine crescente, in relazione al grado di partecipazione dell'Io. Gli Autori ritengono che vi sia una partecipazione minima dell'Io nella criminalità fantastica che aumenta e diviene più evidente nell'espressione di errori (reati colposi).

Ancora in maniera più chiara si ha nella criminalità neurotica e occasionale, mentre la partecipazione risulta totale nella criminalità senza conflitto interiore, definita normale.

Bisogna considerare, inoltre, la categoria formata da soggetti affetti da malattie mentali organiche o processi tossici, che commettono reati senza, o quasi la partecipazione dell'Io.

Riassumendo, la "diagnostica criminale psicoanalitica" dei suddetti autori distingue una criminalità fantasmatica, in cui le azioni criminali rimangono a livello di sogni o fantasticherie, una criminalità accidentale a opera di soggetti non criminali e una criminalità cronica commessa da soggetti con personalità criminale⁹. Nello specifico, nella prima il soggetto di un Super Io forte, che non permette all'aggressività di realizzarsi in condotte delinquenziali, e un Io che riduce la tensione attraverso la dislocazione degli istinti e delle pulsioni antisociali a livello di fantasia, oppure attraverso la sublimazione dell'aggressività trasferendola su modalità accettate.

Nella criminalità accidentale il Super - Io non consente una realizzazione diretta dell'aggressività, ma riduce il suo controllo in modo tale che l'Io la manifesti con condotte imprudenti, ugualmente pericolose ma dove non vi è volontà e la coscienza non è turbata.

Alexander e Staub distinguono le sottonotate categorie per la criminalità cronica:

- azioni criminose per processi tossici o biopatologici;
- azioni criminose da eziologia nevrotica;
- azioni criminose del delinquente normale con Super-Io criminale, non dovute a nevrosi o psicosi, ma alla formazione di un Super-Io che si identifica con modelli criminali;
- azioni criminose da delinquente genuino, senza Super-Io, dovute a un soggetto inadatto alla vita sociale, che traduce subito in atto i suoi impulsi primitivi, privo completamente di qualsiasi controllo interiore e interiorizzato, condizionato solo dalle inibizioni derivanti dalla resistenza della realtà esterna e dalla paura concreta di rappresaglie.

⁹ G. Marotta, *op. cit.*, p. 93.

DIBATTIMENTO

Il dibattimento o giudizio è il modo ordinario in cui dovrebbero essere definiti i procedimenti penali. In esso si manifestano integralmente quei caratteri tipici del giudizio accusatorio. Il Giudice chiamato a giudicare non ha alcuna conoscenza dello svolgimento del fatto su cui è chiamato a pronunciarsi. Sono le parti, attraverso la richiesta di prove e la loro ammissione, che assumono l'onere di raccontare al Giudice il fatto. È nel dibattimento che le parti hanno il diritto di controinterrogare i testimoni che l'altra parte ha indicato a sostegno delle proprie tesi. È in questo luogo, fisico e non solo ideale, che si consuma la rappresentazione del fatto che le parti intendono fornire e a seguito della quale il giudice dovrà formare il proprio convincimento ed emettere sentenza. È, in altre parole, il "luogo" fondamentale del processo accusatorio.

È lì che si forma "quella" prova la cui fonte è stata raccolta dalle parti durante le indagini preliminari e vagliata dal Giudice dell'Udienza Preliminare. La sentenza emanata dal Giudice del dibattimento è, ovviamente, indeterminabile a priori. Essa può essere appellata, in caso di sentenza di primo grado, o ricorso per cassazione, in caso di sentenza resa in secondo grado.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile

che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione

deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

DISCONTROLLO EPISODICO

Fornari (2002, 2010) evidenzia che Menninger e Mayman (1956) introdussero nella letteratura psichiatrica il termi-

ne di discontrollo episodico.

Questi rilevarono come l'Io, in condizioni di stress prolungate e inaspettate, per conservare il proprio equilibrio, ponga in essere tre diversi meccanismi di regolazione:

- 1) il primo include quei fenomeni che vanno sotto il nome generico di "nervosismo" (insonnia, instabilità, angoscia);
- 2) il secondo comprende le vere e proprie condizioni nevrotiche, con sostituzione della realtà con fantasia;
- 3) il terzo si configura nel discontrollo episodico, caratterizzato dal fatto che l'impulso aggressivo sfugge ad ogni controllo dell'Io e si esprime in modo episodico ed esplosivo con una successiva ripresa del controllo;
- 4) una quarta modalità di regolazione, tenuta peraltro distinta dalle tre precedenti, è costituita dalle esplosioni di violenza auto - o eterodistruttiva degli psicotici.

Sottolinea Fornari, che il discontrollo è caratterizzato dal fatto che l'individuo (non psicotico, altrimenti rientrerebbe nella quarta categoria sovraccitata) viene a trovarsi di fronte a stress inattesi e prolungati, cui reagisce con modalità aggressive improvvise ed esplosive che comportano una "frattura" con la realtà; al termine della relazione, si ristabilisce l'equilibrio del soggetto che non conserva ricordo di ciò che ha compiuto.

Menninger e Mayman sottolineano che il comportamento aggressivo episodico può essere di tipo *sociopatico*, quando è determinato da conflitti in famiglia o nella società; siffatti individui, presentano in essere un comportamento vizioso, anche criminale, ma non sono disorganizzati nella struttura della loro personalità.

Inoltre, può anche trattarsi di un comportamento psicopatico: questi individui, definiti *borderline*, si caratterizzano nel tenere un comportamento normalmente e in conformità con la realtà e solo occasionalmente mostrano un comportamento anomalo.

Importante sottolineare, che esistono poi dei comportamenti aggressivi dovuti a convulsioni, crisi catatimiche, depressive, attacchi schizoidi e maniacali; questi comportamenti sono da addebitare al discontrollo episodico psicotico.

L'analisi fatta da Satten e coll. (1960) ha preso in considerazione, un certo numero di individui che avevano commesso un omicidio immotivato e in questo loro campione hanno riscontrato le seguenti caratteristiche:

- estrema labilità del controllo dell'impulso;
- offuscamento dei limiti tra fantasia e realtà;
- periodi di stati di alterazione di coscienza;
- reazioni emotive ottuse e superficiali, con fantasie primitive e violente;
- storia connotata da spiccata violenza parentale e grave deprivazione emotiva.

La spiegazione in proposito è quella che l'omicidio, improvviso e immotivato, è considerato come la conseguenza di un periodo di aumento della tensione e di una disorganizzazione dell'Io che immediatamente precede il

fatto: la vittima, dopo essersi adattata ai conflitti inconsci dell'omicida, inconsapevolmente serve a motivarne il passaggio all'atto¹⁰.

Frosch (1977) a seguito di una rassegna storica del concetto, osserva che:

...il termine acting out¹¹ fu usato per la prima volta da Freud nel 1914 per indicare comportamenti ripetitivi e non che venivano emessi dai pazienti al di fuori delle sedute terapeutiche...¹².

L'autore, altresì, fa una distinzione fra i disordini del controllo dell'impulso dall'*acting-out*, includendo per i primi:

- azione impulsiva semplice;
- nevrosi impulsiva (cleptomania, piromania),
- perversioni o deviazioni sessuali;
- crisi catatimiche (azioni esplosive isolate e non ripetute);
- discontrollo episodico o comportamento esplosivo intermittente.

Giova far presente, che caratteristica patognomonica di questi disturbi del controllo degli impulsi è proprio l'impulsività.

La causa può essere *organica* (post-encefalitica, personalità epiletticoide, assunzione di farmaci, dismetabolismi) o *inorganica* (nevrosi, personalità psicopatica).

Reid (1978), a seguito di uno studio su 124 pazienti, mette di evidenza la causa di un discontrollo episodico in patologie organiche: traumi cranici, tumori, encefaliti, sclerosi multipla, idrocefalo, morbo di Alzheimer, arresto cardiaco.

Sottolinea Reid, al riguardo, a suo avviso, risulta essere molto importante, distinguere

...i comportamenti aggressivi psicopatici veri e propri, il discontrollo episodico legato a patologie organiche e l'acting-out delle nevrosi...¹³.

Reid così descrive il passaggio all'atto:

...l'esplosione improvvisa del discontrollo episodico è solitamente preceduta da segni premonitori: au-

¹⁰ U. Fornari, *op. cit.*, p. 406.

¹¹ *acting out*: Termine psicoanalitico introdotto da Freud per indicare il tentativo del paziente in trattamento analitico a non misurarsi, per paura, con i suoi conflitti inconsci, cercando soluzioni sul piano della realtà. Il termine di origine latina e conservato nella lingua tedesca nella forma *Agieren*, è impiegato da Freud, in senso transitivo, e allude al fatto di "mettere in atto" desideri, fantasmi pulsioni. Da qui l'espressione inglese *acting-out*, ormai adottato da tutte le lingue e preferita al termine freudiano *Agieren*.

¹² *Ibidem*, p. 406.

¹³ *Ibidem*, p. 406.

mento della tensione e depressione, ma può anche insorgere bruscamente, senza alcun segno. L'attacco può durare qualche minuto, oppure ore ed è seguito in molti casi dal rimorso per ciò che si è fatto. I pazienti ricordano solitamente ciò che hanno detto o fatto, ma a volte vi può essere completa amnesia. Dal punto di vista anatomo-patologico, studi sperimentali hanno evidenziato come comportamenti esplosivi violenti possano derivare da disordini del sistema limbico, di quella porzione encefalica interposta fra il diencefalo e la neocorteccia...¹⁴.

Saggiunge, altresì, che la sindrome del discontrollo:

...può insorgere a qualunque età, ma soprattutto nell'adolescenza e in età giovanile. I maschi sono i più colpiti delle femmine. Il comportamento aggressivo è spesso associato ad elevati livelli plasmatici di androgeni...¹⁵.

L'autore evidenzia che l'ereditarietà e i fattori genetici sono da considerarsi importanti.

Menuk (1983) osserva, come il comportamento violento sia frequente in individui con disturbi *psico-organici*, con malattie infettive psichiatriche o con sintomatologie paranoie e, in proprio effettua una divisione in tre gruppi relativi alle sindromi caratterizzate da un comportamento violento:

stati di eccitazione e disinibizione. A loro volta, essi comprendono:

- le sindromi psico-organiche, come l'intossicazione da alcool e da farmaci;
- le psicosi psicogene, come la psicosi isterica;
- 2) caratteri mal o iper controllati. Questa categoria comprende:
 - la personalità *borderline*, le personalità ciclotimiche; le personalità organiche; le personalità E U C D (Emotionally Unstable Character Disorder) e MBD (minimal Brain Dysfunction);
 - i caratteri ipercontrollati.
- 3) disordini paranoici, in cui sono iscritti il disordine paranoico di personalità, le psicosi paranoici, le sindromi affettive paranoici.

Di estrema importanza, quindi, è quanto indicato da Fornari (2002, 2010), il quale afferma che:

...nella genesi dell'atto involontario (o incontrollabile impulso, o forza irresistibile), molti di loro hanno conferito alla disfunzione cerebrale episodica, intesa come rara forma di epilessia causata da traumi, assunzioni di farmaci, etc. L'aver osservato

¹⁴ *Ibidem*, p. 407.

¹⁵ *Ibidem*, p. 407.

che la stimolazione elettrica dell'area ipotalamica, determinava una violenta attività motoria, ha fatto sostenere che un comportamento potrebbe essere causato da lesioni di questa regione...¹⁶.

DISCRIMINAZIONE

Qualsiasi comportamento positivo o negativo diretto verso un particolare gruppo sociale e i suoi appartenenti.

DISTURBI DI PERSONALITÀ

Un disturbo di personalità è una sindrome clinica che si manifesta con una alterazione disfunzionale di tratti di personalità che, in assenza di in tale alterazione, potrebbero considerarsi “normali”. Assumono invece, proprio in funzione del loro essere disadattivi e pervasivi, il carattere di patologia. Disturbo di personalità è dunque una categoria diagnostica volta ad identificare un vero e proprio disturbo mentale, intendendo quest'ultimo come *“una sindrome caratterizzata da significativi problemi nel pensiero, nella regolazione delle emozioni, o nel comportamento di una persona, che riflettono una disfunzione dei processi psicologici, biologici o dello sviluppo che compongono il funzionamento mentale. I disturbi mentali sono generalmente accompagnati da sofferenza o difficoltà nelle abilità sociali, occupazionali e altre attività significative”* (DSM-5).

Definire cosa si intende per personalità potrebbe essere arduo non esistendo una definizione univoca né chiara della personalità. Può tornare dunque in nostro aiuto il dizionario Treccani, che con il termine personalità in psicologia definisce *“l'insieme di quelle disposizioni e funzioni affettive, volitive e cognitive che si sono progressivamente combinate nel tempo ad opera di fattori genetici, di dinamiche formative e di influenze sociali, fino a costituire una struttura relativamente stabile e integrata riconosciuta dall'individuo come propria, ed espressa di volta in volta nel proprio particolare modo di interagire con l'ambiente, di determinare i propri scopi, di regolare il proprio comportamento”*. Definizione abbastanza completa che lascia anche intendere le differenze che sussistono tra temperamento (disposizione innata), carattere (disposizione acquisita nell'incontro tra il temperamento e l'ambiente) e personalità.

In psicologia si è soliti parlare di diversi “tratti” di personalità, sorta di dimensioni che combinandosi tra loro vanno a formare delle tipologie prototipiche di personalità. Le teorie sui tratti sono tantissime, una delle storicamente più conosciute, che può tornarci utile a titolo di esempio, è la teoria dei Big Five, di Robert R. McCrae e Paul T.

Costa, che postula cinque grandi dimensioni:

- l'estroversione-introversione
- gradevolezza-sgradevolezza
- coscienziosità-negligenza
- nevroticismo-stabilità emotiva
- apertura mentale-chiusura mentale.

Per affrontare la questione di cosa sia un disturbo di personalità ci rifaremo ai due sistemi diagnostici più usati e convalidati al mondo, ovvero il DSM e l'ICD, ma non mancherà alla fine, dopo una breve riflessione filosofico-epistemologica sui limiti e sulle contraddizioni del concetto stesso di diagnosi, uno sguardo ad altri modi di approcciarsi allo studio della personalità e dei suoi disturbi, in particolare all'approccio psicodinamico. Seguirà una veloce panoramica sui trattamenti psicologici per i disturbi di personalità, in particolar modo la DBT, e infine verrà esposta brevemente la attuale situazione giuridica rispetto ai disturbi di personalità per quanto riguarda la capacità di intendere e di volere.

La diagnosi dei disturbi di personalità secondo il DSM-5-TR

Il DSM, che sta per Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ovvero Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, è uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali più utilizzato al mondo. Redatto dall'APA (American Psychiatric Association), viene aggiornato nel tempo, ed attualmente siamo alla quinta versione revisionata (DSM-5-TR, 2023). La versione revisionata arriva ben 10 anni dopo il DSM-5, che nel 2013 aveva apportato una modifica importante alle precedenti versioni. Prima infatti il DSM era sviluppato secondo una struttura “multiassiale”, dove trovavamo 5 “assi” che si intersecavano, al primo vi stavano i disturbi clinici, al secondo i disturbi di personalità (e ritardi mentali), poi le condizioni mediche, le condizioni psico-socio-ambientali e infine le valutazioni globali del funzionamento. Con l'arrivo del DSM5 invece la struttura multiassiale viene abbandonata e il manuale viene stilato con una parte centrale che consta di 22 macro capitoli. Al capitolo 18 troviamo i disturbi di personalità. L'ultima edizione del DSM5 descrive innanzitutto quali sono i criteri di un disturbo di personalità in generale, per poi elencare e descrivere nello specifico 10 disturbi di personalità tipici e statisticamente rilevanti che vengono raggruppati in 3 “cluster”.

Al cluster A appartengono quei disturbi i cui soggetti affetti possono essere identificati come strani ed eccentrici (disturbo paranoide di personalità, disturbo schizoide di personalità e disturbo schizotipico di personalità).

Al cluster B appartengono quei disturbi i cui soggetti affetti possono essere identificati come amplificativi, emotivi ed imprevedibili (disturbo antisociale di personalità, disturbo borderline di personalità, disturbo narcisistico di

¹⁶ U. Fornari, *op. cit.*, p. 324.

personalità e disturbo istrionico di personalità).

Al cluster C appartengono quei disturbi i cui soggetti affetti possono essere identificati come ansiosi e timorosi (disturbo evitante di personalità, disturbo dipendente di personalità e disturbo ossessivo-compulsivo di personalità).

Un disturbo di personalità in generale è descritto come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente dalla aspettative della cultura dell'individuo e che si manifesta in almeno due aree tra quelle cognitiva, della affettività, del funzionamento interpersonale e del controllo degli impulsi. "Devia marcatamente" lascia intendere che, se le normali differenze individuali nei tratti di personalità da individuo a individuo esistono e sono, chiaramente, ritenute normali, esistono varianti disadattive che si manifestano con una deviazione marcata rispetto alla normalità (statistica) e rispetto a quello che una determinata società/ cultura si aspetta da un individuo che a tale società/cultura appartiene. Viene inoltre evidenziato il termine "costante", per cui non ci sono, per così dire, momenti dello stesso giorno, o giorni della settimana, o comunque archi di tempo più o meno lunghi, in cui questo pattern svanisce del tutto. Oltre a essere costante, viene specificato in un altro criterio che tale pattern risulta inflexibile e pervasivo. Quindi i tratti di personalità esacerbati non vengono facilmente modificati in funzione delle situazioni e dei contesti, sono "inflexibili" e, per di più, in quanto pervasivi, pervadono tutto l'individuo nel suo complesso; la parola pervadere sta a indicare un "*diffondersi in modo penetrante, così da prevalere o dominare*": l'individuo ne è quindi dominato. Un'altro criterio, quello temporale, afferma che tale disturbo esordisce nella tarda adolescenza o nella prima età adulta, ed è stabile nel tempo. Non è quindi una patologia che dura per un periodo di tempo più o meno lungo, più o meno definito, ma è, appunto, "stabile", tende cioè ad avere un relativo valore di cronicità. Si specifica poi che tale costellazione sintomatologica determina un disagio clinicamente significativo e/o una compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo, relazionale e in altre aree importanti. Infine si specifica che tutto ciò non deve essere meglio giustificato come conseguenza/manifestazione di altro disturbo mentale né tanto meno attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o di un'altra condizione medica.

Non necessariamente un disturbo di personalità deve appartenere a uno di quelli prototipici che andremo adesso ad approfondire brevemente, e anche quando le caratteristiche sono tali da potere porre diagnosi di disturbo di personalità specifico, non è detto che i confini con tipologie diverse di disturbi di personalità non possano essere labili. Questo è appunto uno dei tanti limiti del concetto di diagnosi, di "etichettamento", che sembra sminuire l'individuo e la sua personale unicità. Esaminiamo nel dettaglio i singoli disturbi di personalità, provando a

sintetizzare in modo discorsivo quelli che sono una serie di sotto criteri specifici che devono essere soddisfatti in larga misura per potere fare diagnosi di quel particolare sottotipo di disturbo di personalità.

Disturbo Paranoide di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia tenderà ad essere costantemente diffidente e sospettoso delle persone che lo circondano e le motivazioni sottostanti i comportamenti di queste tenderanno a essere interpretate spesso come malevole. Il soggetto sviluppa spesso convinzioni, senza un reale fondamento, che le persone vogliano sfruttarlo, ingannarlo, danneggiarlo, attaccare la sua reputazione e il suo ruolo e dubiterà perfino degli amici, dei familiari e dei colleghi che verranno visti come non leali o non affidabili; spesso sospetta del partner; ha difficoltà a confidarsi perché le "informazioni" che potrebbe fornire potrebbero essere utilizzate contro di lui; legge significati personali nascosti in ogni affermazione che sente o che gli viene riferita e in ogni comportamento dell'altro; dimentica con non poca difficoltà gli insulti e le offese ricevute, reali o presunte, e per questo porta costantemente rancore.

Disturbo Schizoide di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia tende ad essere isolato e distaccato, non prova piacere né desidera relazioni affettive o intime, ha pochissimi interessi, pochi amici, quasi nessun confidente tranne, eventualmente, qualche parente di primo grado; caratterizzato da una estrema freddezza emotiva e da una affettività appiattita, in genere è sempre totalmente indifferente alle lodi o alle critiche; normalmente sta quasi sempre da solo, predilige le attività individuali e ha uno scarso interesse verso la sessualità.

Disturbo Schizotipico di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia è un soggetto che appare subito strano, nell'eloquio (vago, circostanziale, metaforico), nell'aspetto e nel comportamento; parlando con lui emergono subito degli stili di pensiero strani, eccentrici, peculiari; il suo pensiero è carico di idee di riferimento, ovvero convinzioni (non ancora deliranti) che eventi e coincidenze casuali abbiano dei significati particolari, personali, nascosti; superstizioso, surreale, il suo mondo è intriso di pensiero magico; presenti spesso esperienze percettive insolite, sensazioni derealizzazione e depersonalizzazione, illusioni corporee; l'affettività è inappropriata, ha pochi amici e pochi confidenti anche se, a differenza di uno schizoide, li desidererebbero, ma le difficoltà a relazionarsi sono parecchie anche in funzione

della eccessiva ansia sociale, altra cosa -questa- che li differenzia nettamente da uno schizoide.

Disturbo Antisociale di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia presenta un pattern che potrebbe essere sintetizzato nella parola "criminale". Anche per tale motivo la riflessione che sorge attorno a questo tipo di personalità porta spesso a differenti vedute tra chi all'interno della psichiatria vorrebbe non considerare questo disturbo di personalità un disturbo, piuttosto un modo di essere, e chi invece sostiene fortemente che l'essere "criminale" e il soffrire di un disturbo di personalità antisociale sono cose che sembrano sovrapporsi ma che andrebbero nettamente separate. Ciò che caratterizza questo specifico disturbo è in particolar modo la propensione verso il comportamento illegale; i soggetti sono disonesti, impulsivi, possono avere spesso difficoltà a pianificare, sono irritabili, aggressivi, incuranti della sicurezza propria e altrui e, nella maggior parte dei casi, non provano rimorso. Pare che questi soggetti abbiano un vero e proprio deficit nella capacità di provare empatia. Viene inoltre specificato che per porre tale diagnosi il soggetto deve avere almeno 18 anni e che nella sua storia clinica deve esserci stato prima dei 15 anni un disturbo della condotta.

Disturbo Borderline di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia è caratterizzato soprattutto dalla instabilità: instabilità nelle relazioni, che vengono vissute intensamente e con un continuo alternarsi di idealizzazioni e svalutazioni, dove spesso è presente anche terrore rispetto a un reale o immaginario abbandono per cui mettono in atto sforzi disperati per evitare possa accadere; instabilità nell'umore, che causa a sua volta difficoltà nel vivere serenamente la sfera dell'affettività, e che sta anche alla base di una violenta rabbia inappropriata che spesso esplose e che il soggetto non riesce a gestire; instabilità dell'immagine di sé, laddove l'identità spesso risulta alterata, sotto stress possono essere colti da una vera e propria ideazione paranoidea quando non addirittura da una sintomatologia dissociativa; sono impulsivi e questo si concretizza spesso in comportamenti pericolosi e inappropriati come spese "folli", sesso non protetto, uso di droghe, comportamenti di stampo bulimico, autolesionismo e condotte suicidarie reali, anche se più spesso minacciate. Il criterio che forse definisce meglio ciò che un soggetto con disturbo borderline di personalità esperisce è quello di un "senso cronico di vuoto".

Disturbo Istrionico di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia

è pervaso da una eccessiva e inappropriata emotività e una esagerata ricerca di attenzioni. Se non è al centro dell'attenzione sperimenta un forte disagio, per cui fa di tutto per attrarre la gente, per richiamare l'attenzione su di sé, per apparire; le interazioni sono seduttive, pur se non necessariamente lo scopo è sedurre a fini sessuali, piuttosto il fine è l'essere sotto i riflettori del palcoscenico sociale, affascinare, catalizzare; ha una teatralità esagerata, l'espressione emotiva appare spesso caricaturale per quanto è eccessiva, e risulta anche "mutevole, repentina e superficiale" a dimostrazione di quanto sia tutta una facciata per riuscire a ottenere lo scopo di essere sotto l'attenzione altrui; anche lo stile eloquio del resto è "impressionistico", tuttavia privo di dettagli, perché lo scopo non è approfondire ma affascinare l'altro. L'aspetto fisico è un ulteriore modo per attirare su di sé gli sguardi e mantenere viva l'attenzione di sé. Considera le relazioni più intime di quanto sino realmente, cerca di essere benvoluto da tutti e per fare questo spesso cambia in funzione del potere piacere piuttosto che portare avanti il suo reale modo di essere; del resto è anche facilmente suggestionabile e viene facilmente influenzata dalle circostanze e dalle persone presenti in quel momento. Presenta certamente sovrapposizioni con il disturbo narcisistico di personalità, ma è fondamentalmente diverso. Il narcisista ricerca l'elogio altrui, piuttosto che le attenzioni, allo scopo di vedersi confermata l'immagine grandiosa di sé, che è il baluardo della sua personalità; l'istrionico sente invece di dovere stare al centro dell'attenzione perché altrimenti sperimenterebbe un disagio che non riuscirebbe a gestire, e per raggiungere tale scopo è anche disposto ad apparire fragile, vulnerabile, talvolta a ridicolizzarsi, cosa impensabile per un narcisista.

Disturbo Narcisistico di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia, come dicevamo prima, necessità dell'ammirazione altrui per ingigantire il suo ego, è come se dovesse curare una ferita nella sua autostima che lo porta ad essere bulimico, avido, bramoso di lodi; vuole che il mondo gli riconosca costantemente il fatto che lui sia "un essere speciale", grandioso, unico, superiore. Ha un senso grandioso di importanza che lo porta a sopravvalutare se stesso, i suoi risultati, i suoi meriti; è assorbito da fantasie di successo, potere, fascino, bellezza, amore ideale ed è convinto che tutti debbano riconoscergli il suo immenso valore. Non riuscendo spesso a ottenere il suo nutrimento (l'ammirazione) il narcisista fa uscire non di rado il suo lato peggiore, mostrandosi arrogante e presuntuoso; grande invidioso, crede non di meno che siano tutti gli altri a invidiare lui. Il narcisista per tutti motivi suddetti crede sia giusto aspettarsi dagli altri trattamenti speciali, ha un senso di diritto, utilizza i rapporti interpersonali solo per sfruttarli per i propri scopi e, chiaramente, manca di empatia.

Disturbo Evitante di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia mostra un pattern pervasivo di inibizione sociale, senso di inadeguatezza e ipersensibilità al giudizio altrui; tranne che non sia certo di piacere, evita il contatto con le altre persone, limita al massimo la sua vita sociale, la sua vita professionale, le relazioni intime e qualsiasi tipo di rischio personale; le sue paure di fondo sono sostanzialmente le critiche, le umiliazioni, i rifiuti, l'imbarazzo; ha una immagine di sé come di un essere inferiore, non attraente, inadeguato, inutile.

Disturbo Dipendente di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia mostra una dipendenza esagerata e patologica dall'essere accaduto, al punto che per non per correre alcun rischio di perdere tale accadimento è anche disposto a essere sottomesso; ha paura di esprimere disaccordo per delle paure non realistiche di essere punito, cerca costantemente rassicurazioni e consigli altrimenti si sente impossibilitato a prendere delle decisioni, non si assume alcuna responsabilità, gli altri devono sempre assumerselo per lui; non è in grado di iniziare e portare avanti dei progetti autonomamente; la paura di essere lasciato solo a occuparsi di sé, cosa che spesso ritiene in modo più o meno cosciente di non sapere fare, è così grande che rasenta il terrore e sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di non essere abbandonato; e nel momento in cui una relazione intima finisce e non c'è modo di ripristinarla, questo deve immediatamente rimpiazzarla con un'altra relazione, che verosimilmente assumerà presto le stesse caratteristiche relazionali della precedente.

Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità

Il soggetto con un disturbo di personalità di tale tipologia è così preoccupato per dettagli, regole, liste, ordine, programmi, organizzazioni al punto che perde di vista lo scopo principale dell'attività per la quale tali dettagli, regole, liste, ordine, programmi, organizzazioni erano stati inizialmente predisposti; esageratamente testardo, ha una tale mania di perfezionismo che spesso perde di vista il compito in cui stava applicando il suo perfezionismo; totalmente preso dal suo lavoro e dalla produttività, spesso per via di questo non riesce a concedersi neanche il pur minimo svago; coscienzioso, scrupoloso e moralmente intransigente, è così "perfetto" -e ritiene sia giusto esserlo- in quello a cui si dedica che nessuno potrà mai eguagliarlo e dunque mostra grande reticenza a delegare agli altri, perfino a lavorare insieme agli altri. Incapace di gettare via gli oggetti, è particolarmente avaro e ciò non è dovuto a un attaccamento al denaro in sé bensì alla necessità di

accumulare e non sperperare in vista di possibili situazioni di emergenza future.

La diagnosi dei disturbi di personalità secondo l'ICD-11

Un'altro sistema di classificazione diagnostica è l'ICD, che sta per International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, ovvero Classificazione Internazionale delle Malattie, Incidenti e Cause di Morte. Stilato dall'OMS, l'organizzazione mondiale della sanità, rappresenta uno standard di classificazione delle malattie e dei problemi correlati, tanto che perfino il DSM, per la sua quinta edizione, ha cercato di armonizzarsi il più possibile con tale strumento.

Al contrario del DSM, che nasce specificatamente per i disturbi mentali, l'ICD interessa tutte le malattie, incluse chiaramente anche quelle mentali che vengono classificate in specifiche sezioni.

Attualmente in Italia è in uso la decima revisione dell'ICD, ovvero l'ICD-10. Tuttavia nel 2019 è stata approvata l'undicesima revisione dell'ICD, che è entrata in vigore il primo gennaio 2022. Questa versione non è stata ancora tradotta in italiano, ma sarà quella che verrà di seguito analizzata, sia in virtù del suo essere la versione più recente, sia in virtù di una serie di novità apportate che rendono l'approccio ai disturbi di personalità diverso rispetto al passato.

L'approccio passa infatti da una prospettiva più "categoriale", secondo la quale i disturbi di personalità costituiscono sindromi cliniche distinte qualitativamente, ad una prospettiva più dimensionale, secondo la quale i disturbi di personalità rappresentano varianti disadattive di tratti di personalità che si confondono impercettibilmente con la normalità e tra loro.

I disturbi di personalità, nello specifico "Disturbi di Personalità e Tratti Correlati" vengono trattati nel capitolo 6, quello dei Disturbi Mentali, Comportamentali o dello Sviluppo Neurologico.

Si descrive cosa sia un disturbo di personalità, ovvero un disturbo caratterizzato da problemi nel funzionamento di aspetti del sé (ad esempio identità, autostima, accuratezza nella visione di sé, capacità di autodeterminazione) e/o disfunzione interpersonale (ad esempio capacità di sviluppare e mantenere relazioni strette e reciprocamente soddisfacenti, capacità di comprendere le prospettive degli altri e di gestire i conflitti nelle relazioni) che hanno persistito per un lungo periodo di tempo (ad esempio 2 anni o più). Il disturbo si manifesta in modelli di cognizione, esperienza emotiva, espressione emotiva e comportamento che sono disadattivi (ad esempio, inflessibili o scarsamente regolati) e si manifesta in una moltitudine di situazioni personali e sociali (cioè non è limitato a relazioni o ruoli sociali specifici). I modelli di comportamento

che caratterizzano il disturbo non sono appropriati per lo sviluppo e non possono essere spiegati principalmente da fattori sociali o culturali, compresi i conflitti socio-politici. Il disturbo è associato a un disagio sostanziale o a una compromissione significativa in aree personali, familiari, sociali, educative, professionali o altre importanti del funzionamento. Infine i sintomi non sono dovuti agli effetti diretti di un farmaco o di una sostanza, compresi gli effetti di astinenza, e non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale, una malattia del sistema nervoso o un'altra condizione medica. Quanto detto rappresenta dei criteri che devono essere necessariamente soddisfatti per porre diagnosi di disturbo di personalità.

A questo punto l'ICD-11 prevede che si stabilisca il livello di gravità del disturbo, a seconda, soprattutto, del livello di pervasività dello stesso.

Andremo così a trovare:

- **Lieve:** tutti i requisiti diagnostici generali per il disturbo di personalità sono soddisfatti; i disturbi colpiscono alcune aree del funzionamento della personalità, ma non altre, e potrebbero non essere evidenti in alcuni contesti; ci sono problemi in molte relazioni interpersonali e/o nell'esecuzione dei ruoli professionali e sociali previsti, ma alcune relazioni sono mantenute e/o alcuni ruoli eseguiti; le manifestazioni specifiche dei disturbi della personalità sono generalmente di lieve gravità. Il disturbo lieve di personalità non è in genere associato a danni sostanziali a se stessi o agli altri, ma può essere associato a un disagio sostanziale o a una compromissione (in aree personali, familiari, sociali, educative, professionali o altre importanti del funzionamento) limitata ad aree circoscritte o presente in più aree ma in modo attenuato.
- **Moderato:** tutti i requisiti diagnostici generali per il disturbo di personalità sono soddisfatti; i disturbi influenzano più aree del funzionamento della personalità, tuttavia alcune aree del funzionamento della personalità possono essere relativamente meno colpite; ci sono problemi marcati nella maggior parte delle relazioni interpersonali e le prestazioni attese per la maggior parte dei ruoli sociali e professionali sono compromesse in una certa misura; è probabile che le relazioni siano caratterizzate da conflitto, evitamento, ritiro o estrema dipendenza (ad esempio poche amicizie mantenute, conflitto persistente nelle relazioni di lavoro e conseguenti problemi professionali, relazioni romantiche caratterizzate da gravi interruzioni o sotmissione inappropriata); le manifestazioni specifiche di disturbo della personalità sono generalmente di moderata gravità. Il disturbo di personalità moderato è talvolta associato a danni a se stessi o agli altri ed è associato a una marcata compromissione nelle aree di funzionamento personali, familiari, sociali, educative, professionali o in altre importanti, anche

se il funzionamento nelle aree circoscritte può essere mantenuto.

- **Grave:** tutti i requisiti diagnostici generali per il disturbo di personalità sono soddisfatti; ci sono gravi disturbi nel funzionamento del sé; i problemi nel funzionamento interpersonale colpiscono seriamente tutte le relazioni e la capacità e la volontà di svolgere i ruoli sociali e professionali previsti è assente o gravemente compromessa; le manifestazioni specifiche del disturbo della personalità sono gravi e colpiscono la maggior parte, se non tutte, le aree del funzionamento della personalità. Il grave disturbo di personalità è spesso associato a danni a se stessi o agli altri ed è associato a gravi disturbi in tutte o quasi tutte le aree della vita, comprese le aree personali, familiari, sociali, educative, professionali e altre importanti del funzionamento.

L'ICD-11 tuttavia fa anche riferimento ad un'altra ulteriore categoria, parlando di livelli di gravità, ovvero quella delle "difficoltà di personalità", categoria non classificata come un disturbo mentale, ma elencata nel raggruppamento dei problemi associati alle interazioni interpersonali nel capitolo sui fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari. La difficoltà di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità pronunciate che possono influenzare il trattamento o i servizi sanitari, ma non salgono a un livello di gravità tale da meritare una diagnosi di disturbo di personalità.

Il disturbo di personalità e la difficoltà di personalità possono essere ulteriormente descritti utilizzando cinque specificatori di domini di tratti, più un pattern specifico. Questi domini di tratti descrivono le caratteristiche della personalità dell'individuo che sono più importanti ed evidenti e che contribuiscono al disturbo della personalità. Dovrebbero esserne applicati quanti più necessari per descrivere il funzionamento della personalità.

Gli specificatori sono:

- **Affettività negativa:** caratteristica centrale è la tendenza a sperimentare una vasta gamma di emozioni negative (che includono ansia, preoccupazione, depressione, vulnerabilità, paura, rabbia, ostilità, senso di colpa e vergogna) con una frequenza e un'intensità sproporzionate rispetto alla situazione; troviamo poi anche la labilità emotiva (per cui sono iper-reattivi sia alle proprie cognizioni negative che agli eventi esterni) e la scarsa regolazione delle emozioni, atteggiamenti negativistici, bassa autostima e scarsa fiducia in se stessi, nonché sfiducia verso gli altri e verso il mondo, amarezza e cinismo.
- **Distacco:** caratteristiche centrali sono il distacco sociale (la tendenza a mantenere la distanza interpersonale, che si manifesta con l'evitamento delle interazioni sociali, dell'intimità e con la mancanza di amicizie) e il distacco emotivo (la tendenza ad una

importante distanza emotiva con il prossimo che si manifesta con riserbo, distacco, limitata espressione emotiva sia verbale che non verbale, e limitata -o nei casi estremi assente- esperienza emotiva).

- Dissocialità: caratteristica centrale è il disprezzo per i diritti e i sentimenti degli altri, che comprende sia l'egocentrismo (senso di diritto, aspettativa dell'ammirazione degli altri, comportamenti positivi o negativi di ricerca dell'attenzione, preoccupazione per i propri bisogni, desideri e comfort ma non per i bisogni, desideri e comfort degli altri, ecc.) e mancanza di empatia (da cui deriva l'essere ingannevole, manipolativo, meschino e fisicamente aggressivo, la tendenza a sfruttare degli altri, a essere insensibile in risposta alla sofferenza altrui, l'essere spietato nell'ottenere i propri obiettivi, l'indifferenza verso il fatto che le proprie azioni possono danneggiare gli altri, ecc.).
- Disinibizione: caratteristica centrale è la tendenza ad agire in modo avventato sulla base di stimoli esterni o interni immediati (cioè sensazioni, emozioni, pensieri), senza considerare le potenziali conseguenze negative che il proprio agire può avere per se stessi e per gli altri; questa impulsività è correlata alla difficoltà a ritardare la ricompensa o la soddisfazione e al fatto che è costante la tendenza a perseguire piaceri a breve termine immediatamente disponibili; altre manifestazioni di questo dominio di tratto includono del resto distraibilità, irresponsabilità, incoscienza e mancanza di pianificazione.
- Anancasmo (ossessività): caratteristica centrale è una attenzione morbosa ad un rigido standard di perfezione ed alla distinzione rigida e senza compromessi tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, oltre che al controllo del proprio comportamento e di quello degli altri (che secondo loro andrebbe omologato al proprio, in quanto è quello "giusto") e al controllo delle situazioni per garantire la conformità agli standard di cui prima. Manifestazioni comuni includono il perfezionismo (che si manifesta nella preoccupazione per le regole sociali, gli obblighi e le norme, una scrupolosa attenzione ai dettagli, routine rigide e sistematiche, una pianificazione eccessiva e un'enfasi sull'organizzazione, l'ordine e la pulizia) e rigidità emotiva e comportamentale (che si manifesta in un rigido controllo sull'espressione emotiva, la testardaggine, la perseveranza eccessiva, l'inflessibilità e anche una tendenza costante all'evitare qualsiasi rischio).
- Pattern Borderline: questo specificatore più che un dominio deve essere visto, secondo l'ICD11, come una sorta di pattern che racchiude in sé i tratti tipici dei domini di affettività negativa, dissocialità e disinibizione, più delle particolarità specifiche che vanno a configurare soggetti denotati da paura dell'abbandono, senso di vuoto, relazioni interpersonali instabili e

intense, disturbi dell'identità, comportamenti autolesionisti, instabilità emotiva e umorale e, spesso, anche una visione di sé quale persona inadeguata, cattiva, colpevole, disgustosa e spregevole, un'esperienza del sé come profondamente diversa e isolata dalle altre persone, un doloroso senso di alienazione e solitudine pervasiva e una forte ipersensibilità al rifiuto, a volte reale altre volte soltanto presunto.

Limiti del concetto stesso di diagnosi e diagnosi dei disturbi di personalità attraverso il PDM-2

Il concetto stesso di diagnosi in psicologia e in psichiatria ha sempre destato critiche da parte di coloro che hanno visto nella diagnosi una sorta di "etichettamento", di incasellamento dei differenti esseri umani soggetti a essere diagnosticati in una categoria "stagna", quando invece ogni individuo non può non essere considerato come unico e irripetibile, nel suo modo di essere, di pensare e di agire, nei suoi vissuti, nelle sue esperienze, nella sua storia personale complessiva. Queste critiche, portate avanti in un contesto di dissertazione filosofica, epistemologica, perfino teologica, hanno certamente il loro fascino e la loro importanza.

Tuttavia, per chi lavora nel campo della salute, e in particolare modo della salute mentale, l'utilizzo della diagnosi è sicuramente necessario; lo è per potere prevedere il decorso di uno stato di malattia/alterazione/sofferenza; lo è per potere impostare un piano di trattamento; lo è per potere far sì che i vari operatori in capo possano comunicare tra loro; è necessario per portare avanti la ricerca scientifica; e poi, in fin dei conti, l'uomo, non ha sempre dovuto "inventarsi" delle categorie per semplificare il suo mondo, così complesso quando osservato nella sua molteplicità? Se da un lato allora la "diagnosi" si rivela utile, addirittura necessaria, da un'altro lato il diagnosta o chi con la diagnosi lavora, dovrà tenere sempre a mente delle indiscutibili verità epistemologiche.

Prima tra tutte queste verità è quella del relativismo antropologico. Il concetto di "normalità", non statistica, bensì culturale, è sempre stato un qualcosa in continua evoluzione, cambia nel tempo, nello spazio, da popolo a popolo, da cultura a cultura. Cambiando paese, cambiando epoca, differenti sono stati gli usi, i costumi, i valori, le chiare definizioni di ciò che era giusto e ciò che era sbagliato, di ciò che poteva essere considerato normale e ciò che doveva essere considerato anormale, insano, patologico. Le stesse patologie mentali, al di fuori della cultura occidentale, assumono a volte forme radicalmente diverse, pur mostrando somiglianze e analogie con quelle "definite e descritte" sui nostri libri di psichiatria.

Nel DSM-5 troviamo del resto in appendice un chiaro esempio di tali disturbi "diversi" da quelli statisticamente riscontrati nella nostra cultura, disturbi che

in genere vengono studiati dalla affascinante materia dell'etnopsichiatria.

Inoltre è importante notare come anche gli stessi manuali diagnostici hanno subito e subiscono tuttora evoluzioni per cui a ogni nuova revisione molte diagnosi cambiano nome, ne appaiono di nuove, talune spariscono, altre vengono modificate e altre volte una caratteristica che era vista come "patologica in sé" diventa un qualcosa di normale che solo per una questione concreta produce - o è suscettibile di produrre - una sofferenza significativa nei soggetti che tale caratteristica possiedono.

In tutti i recenti manuali viene infatti più volte sottolineata l'importanza di stare attenti a tutte quelle variabili culturali, ai cambiamenti nel tempo, nello spazio e nelle circostanze che possono influire sul corretto processo di attribuzione di una diagnosi. Nello specifico, per esempio, nel capitolo sui disturbi di personalità, l'IDC-11 asserisce che la valutazione della personalità attraverso le culture è impegnativa, richiedendo la conoscenza della funzione normativa della personalità per il contesto socioculturale, la conoscenza delle variazioni culturali nel concetto del sé ed evidenza della persistenza dei vari tratti e comportamenti nel tempo e nei diversi contesti sociali.

Asserisce anche che la cultura modella le modalità di costruzione della personalità, il modo di apparire sociale e il livello di insight su quali comportamenti, legati allo sviluppo della personalità, sono considerati normali o anormali in quel dato ambiente. Ad esempio i bambini allevati in società collettiviste possono sviluppare stili e tratti di attaccamento che saranno visti come dipendenti o evitanti se correlati alle norme delle culture più individualistiche. A loro volta, i tratti di egocentrismo che sono accettati, qualora non ammirati e valutati positivamente, nelle culture individualistiche saranno considerati narcisistici nelle culture collettiviste.

E asserisce ancora: la diagnosi del disturbo di personalità deve tenere conto del background culturale della persona. Possono essere necessarie informazioni collaterali per valutare se alcuni stati e comportamenti dirompenti sono considerati culturalmente non caratteristici e quindi coerenti con il disturbo di personalità in una determinata cultura.

E ancora: tra le comunità di minoranze etniche, immigrati e rifugiati le risposte alla discriminazione, all'esclusione sociale e allo stress del ritrovarsi all'interno di una cultura diversa dalla loro e doverla assimilare possono essere confuse con una sintomatologia affine ad un disturbo di personalità. Ad esempio, il sospetto o la sfiducia possono essere comuni in situazioni di razzismo e discriminazione.

E ancora: i contesti socio-culturali di esclusione che interessano i gruppi sociali marginali possono evocare ripetuti tentativi di auto-affermazione o accettazione da parte di altri che si basano su relazioni ambigue con le figure di autorità e su una limitata adattabilità. Queste reazioni

possono essere confuse con manifestazioni tipiche di un modello di personalità borderline, come impulsività, instabilità, labilità affettiva, comportamento esplosivo e aggressivo e sintomi dissociativi.

Ma i limiti della "diagnosi" non finiscono qua.

Nell'approcciarsi al "concetto" di diagnosi si deve tenere anche conto della difficoltà di misurare in modo "assolutamente" accurato e della impossibilità di stabilire con precisione assoluta i limiti entro i quali si entra oppure no all'interno di una determinata categoria.

Per spiegare meglio cosa si vuole dire con questa affermazione, seguiamo la seguente riflessione. Consideriamo ciò che si intende in genere per "mucchio di sabbia". Non si cadrebbe in errore asserendo che esso è formato da un quantitativo sostanziale di granelli di sabbia. Che cosa intendiamo per sostanziale non è però facilmente definibile, se non con una definizione generale. Asserendo che per quantità sostanziale intendiamo un quantitativo non irrilevante non avremmo di certo risolto la questione. Perché in che misura si può davvero stabilire cosa si intende in questo caso per irrilevante? Una definizione univoca e numericamente quantificabile per "mucchio" risulta dunque impossibile, se non tirando in ballo la soggettività di colui che sta indicando con mucchio di sabbia quell'insieme di granelli di sabbia. Certamente nessuno potrebbe considerare "mucchio di sabbia" un granello singolo, e certamente neanche un insieme formato da soli 2 o anche tre granelli di sabbia. Allo stesso modo, se poniamo su un tavolo quello che chiunque affermerebbe in modo ragionevole essere un mucchietto di sabbia, e leviamo un granello di sabbia da tale mucchio, esso continuerebbe certamente a essere un mucchio. Ma se procediamo a togliere un granello alla volta, granello dopo granello, si arriverebbe prima o poi a osservare soltanto due granelli. Ma in quale preciso momento noi possiamo considerare che il mucchio non è più un mucchio?

Questa questione appena formulata è in realtà un quesito molto antico, risale addirittura al filosofo greco Eubulide di Mileto, IV secolo avanti Cristo. Storicamente ha preso il nome di "paradosso del sorite" e descrive bene l'idea che spesso, soprattutto per le categorie create dall'uomo per conoscere e semplificare la complessa realtà in cui vive, i concetti di qualità e di quantità non possono essere trattati con una separazione netta.

In filosofia, in metafisica, in matematica si lavora spesso con degli oggetti ideali, ma questo non è mai vero quando ci troviamo a muoverci su un diverso campo, quello in cui le analisi quantitative e quelle qualitative, "soggettive", non possono essere tenute scisse e separate.

Pensiamo per esempio agli oggetti della geometria, al triangolo ideale, al quadrato ideale, al "punto": chi ha mai davvero visto il "punto"? Lo disegniamo, sì, per semplicità, su un foglio di carta bianco con la punta della matita meticolosamente temperata, ma il punto, per sua stessa

definizione, non ha estensione. In pratica è come se non esistesse, se non in un platonico mondo delle idee, nel mondo degli oggetti ideali, nel mondo della geometria. Ma il mondo della psicologia e della psichiatria, quello della diagnosi in salute mentale, non si trova nel mondo degli oggetti ideali, ma in quello degli esseri umani, all'interno del quale il clinico deve fare sempre inevitabilmente i conti con la relatività.

Quanto è stato detto ha avuto lo scopo di ribadire una cosa scontata ma importante: le categorie diagnostiche sono innanzitutto categorie; e i sistemi diagnosi prima trattati hanno sempre avuto, storicamente un approccio "categoriale".

Il DSM è dichiaratamente nosografico, ovvero descrive i quadri sintomatologici a prescindere dal vissuto del singolo, e li valuta in base a casistiche frequenziali, dunque secondo analisi puramente statistiche.

Un approccio che invece ha sempre cercato di andare in una diversa direzione, per quanto possibile, è quello psicodinamico.

Il PDM-2, ovvero il Manuale Diagnostico Psicodinamico alla sua seconda edizione, si vanta di essere "più una tassonomia di persone che una tassonomia di malattie".

Pur se in ultima analisi anche esso ci permette di formulare una diagnosi, si sforza anche di effettuare una integrazione tra la conoscenza nomotetica e la conoscenza idiografica dell'individuo. Non soltanto quindi una diagnosi per dare un nome al disturbo del paziente, bensì un aiuto a formulare il caso specifico di quel paziente.

La Società Psicoanalitica Americana, sponsorizzando nel 2013 il PDM, afferma: "Due individui che presentano lo stesso disturbo [...] non avranno mai le stesse potenzialità, necessità di trattamento o risposte agli interventi terapeutici. Che si attribuisca o meno valore alle nomenclature diagnostiche descrittive come il DSM-5, l'assessment diagnostico [proposto dal PDM] è un percorso di valutazione complementare e necessario, che si propone di fornire una comprensione profonda della complessità e unicità di ciascun individuo, e dovrebbe far parte dell'assessment diagnostico di ogni paziente, perché questo sia accurato e completo". (apsa.org, ottobre 2013, citato in Lingiardi, McWilliams, 2015, p. 238)

Per quanto riguarda i disturbi di personalità il PDM-2 si rifà ad una storica modalità di fare diagnosi proposta dalla psicoanalista Nancy Mc Williams.

Vengono innanzitutto descritti dodici diversi "tipi" di personalità. Va subito detto che l'esperienza clinica ha portato i professionisti della salute mentale a individuare degli stili di personalità; ritroviamo costantemente dei principi organizzatori tipici e dei temi psicologici centrali che hanno permesso, nel rispetto dell'unicità di ogni individuo, di identificare tali tipologie relativamente stabili di personalità. Ognuna di queste porta con sé delle caratteristiche principali che il PDM-2 provvede a sintetizzare.

Vediamo più nel dettaglio quali sono questi tipi di personalità e le caratteristiche principali:

- Personalità depressive
 - Tensione principale: autocritica e preoccupazioni relative alla perdita
 - Affetti principali: tristezza, colpa e vergogna
 - Credenze relative a se stessi: "sono intrinsecamente sbagliato"; "qualcuno o qualcosa per me indispensabile è stato irrimediabilmente perso"
 - Credenze relative agli altri: "se mi conoscessero per davvero mi rifiuterebbero"
 - Principali meccanismi difensivi: introiezione, capovolgimento dell'affetto, idealizzazione degli altri e svalutazione di sé
- Personalità dipendenti
 - Tensione principale: mantenere le relazioni
 - Affetti principali: paura della solitudine
 - Credenze relative a se stessi: "sono bisognoso, impotente, debole" Credenze relative agli altri: "gli altri sono forti e io ho bisogno delle loro cure"
 - Principali meccanismi difensivi: regressione, capovolgimento dell'affetto, evitamento e somatizzazione
- Personalità ansioso-evitanti e fobiche
 - Tensione principale: sicurezza e pericolo
 - Affetti principali: ansia e paura
 - Credenze relative a se stessi: "sono in costante pericolo e devo fare di tutto per evitarlo"
 - Credenze relative agli altri: "gli altri possono salvarmi oppure sono essi stessi un pericolo"
 - Principali meccanismi difensivi: simbolizzazione, spostamento, evitamento, razionalizzazione
- Personalità ossessivo-compulsive
 - Tensione principale: sottomissione/ribellione verso una autorità controllante
 - Affetti principali: rabbia, colpa, vergogna e paura
 - Credenze relative a se stessi: "le emozioni vanno tenute sotto controllo in quanto pericolose"
 - Credenze relative agli altri: "gli altri saranno sempre meno precisi e ordinati di me per questo devo essere io a controllare ogni cosa"
 - Principali meccanismi difensivi: isolamento degli affetti, formazione reattiva, intellettualizzazione, moralismo, annullamento retroattivo
- Personalità schizoidi
 - Tensione principale: paura dell'intimità e della vicinanza
 - Affetti principali: intensità critica degli affetti e loro repressione Credenze relative a se stessi: "dipendenza e amore sono pericolosi"
 - Credenze relative agli altri: "gli altri mi potrebbero fare sentire sopraffatto" Principali meccanismi difensivi: ritiro reale e in fantasia
- Personalità somatizzanti
 - Tensione principale: integrità contro frammenta-

zione del sé corporeo

- Affetti principali: sofferenza psicologica generale, rabbia, Alessitimia. Credenze relative a se stessi: “sono fragile”
- Credenze relative agli altri: “gli altri sono forti e invulnerabili” Principali meccanismi difensivi: somatizzazione e regressione
- Personalità isterico-istrioniche
 - Tensione principale: svalutazione del proprio genere e invidia e paura del genere opposto
 - Affetti principali: paura e vergogna
 - Credenze relative a se stessi: “il mio genere è problematico”
 - Credenze relative agli altri: “posso conoscere l'altro soltanto in base al genere”
 - Principali meccanismi difensivi: rimozione, regressione, conversione, sessualizzazione e acting-out
- Personalità narcisistiche
 - Tensione principale: autostima
 - Affetti principali: vergogna, umiliazione, disprezzo, invidia. Credenze relative a se stessi: “devo essere perfetto”
 - Credenze relative agli altri: “gli altri hanno ricchezza, bellezza, potere e fama e io devo averne di più”
 - Principali meccanismi difensivi: idealizzazione e svalutazione
- Personalità paranoidi
 - Tensione principale: attaccare o essere attaccati
 - Affetti principali: paura, rabbia, vergogna, disprezzo. Credenze relative a se stessi: “sono sempre in pericolo”
 - Credenze relative agli altri: “gli altri sono sempre pronti a usarli o ad attaccarli”
 - Principali meccanismi difensivi: proiezione, diniego, identificazione proiettiva e formazione reattiva
- Personalità psicopatiche
 - Tensione principale: manipolare contro paura di essere manipolati
 - Affetti principali: rabbia e invidia
 - Credenze relative a se stessi: “posso fare ciò che voglio”
 - Credenze relative agli altri: “sono tutti egoisti, spregevoli e non valgono niente”
 - Principali meccanismi difensivi: controllo onnipotente ricercato
- Personalità sadiche
 - Tensione principale: patire/infliggere umiliazioni
 - Affetti principali: disprezzo e odio
 - Credenze relative a se stessi: “ho il diritto di fare soffrire”
 - Credenze relative agli altri: “esistono tutti in quanto oggetti del mio dominio”
 - Principali meccanismi difensivi: distacco, controllo onnipotente, capovolgimento dell'affetto

- Personalità borderline
 - Tensione principale: coesione/frammentazione del sé; paura sia di essere invasi che di essere abbandonati
 - Affetti principali: rabbia, vergogna e paura intense. Credenze relative a se stessi: “non so chi sono” Credenze relative agli altri: “o sono buoni o sono cattivi”
 - Principali meccanismi difensivi: scissione, identificazione proiettiva, diniego, dissociazione, acting-out

Questi stili non vengono raggruppati in cluster come fa, per esempio, il DSM-5; tuttavia il PDM-2 li inserisce in due macro gruppi: il gruppo di quelli appartenenti allo spettro internalizzante, in cui rientrano i pazienti che provano le loro sofferenze “interiormente” (personalità depressive, dipendenti, ansioso/evitanti/fobiche, ossessivo-compulsive, schizoidi e somatizzanti), e il gruppo di quelli appartenenti allo spettro esternalizzante, in cui rientrano i pazienti che a grandi linee tendono a “imporre” le loro sofferenze agli altri (personalità isterico-istrioniche, narcisistiche, paranoidi, psicopatiche e sadiche). Il disturbo borderline viene invece considerato un caso a parte, quello che può essere descritto come caratterizzato da “instabilità abituale”.

Una volta stabilito quale sia lo stile di personalità, la diagnosi proposta dal manuale prevede l'attribuzione di un livello di gravità da identificare lungo un continuum che va dal livello sano a quello psicotico.

Avremo così:

- Livello sano: i soggetti presentano un buon funzionamento generale, anche se sotto stress possono sviluppare dei sintomi. Hanno i loro stili di coping preferiti, ma presentano una sufficiente flessibilità per adattarsi adeguatamente alle sfide dell'ambiente.
- Livello nevrotico: anche se molte delle loro capacità mentali si ritrovano sul versante sano, tendono a manifestare una certa rigidità e a rispondere a determinate situazioni stressanti con una gamma relativamente limitata di meccanismi di difesa e strategie di coping. Tali difese tuttavia, anche quando rigide e problematiche, riguardano tendenzialmente una sola area. Al di fuori inoltre delle loro specifiche zone di malessere i soggetti possono avere una storia lavorativa soddisfacente, buone relazioni con gli altri, sopportare le difficoltà.
- Livello borderline: i soggetti hanno parecchie difficoltà nella regolazione degli affetti e di conseguenza ne sono facilmente sopraffatti; spesso hanno problemi relazionali, gravi difficoltà in situazioni d'intimità emotiva, complicazioni lavorative, incapacità di regolazione degli impulsi e tutto ciò li rende predisposti alle dipendenze da sostanze, gioco d'azzardo, piccoli

furti, abbuffate, sesso, ecc. Le difese tipiche, primitive e potenzialmente pericolose, di questo livello di funzionamento sono la scissione (ovvero il separare in modo netto le qualità contraddittorie -o ritenute tali- ma coesistenti e conviventi dell'io o dell'oggetto) e l'identificazione proiettiva (ovvero l'incapacità a riconoscere degli aspetti disturbanti della propria personalità e la loro successiva erronea attribuzione a un'altra persona che, trattata di conseguenza, viene portata a sviluppare in sé proprio quei sentimenti e atteggiamenti che erano stati proiettati).

- Livello Psicotico: caratteristiche di questo livello di organizzazione sono la diffusione dell'identità, una scarsa differenziazione tra le rappresentazioni di sé e degli altri e tra la fantasia e la realtà esterna, il ricorso frequente a difese primitive e una importante compromissione dell'esame di realtà.

Quale trattamento?

I disturbi di personalità sono comuni nella popolazione generale, con una prevalenza stimata di circa l'11% (Torgersen 2014). Studi indicano che almeno il 50% dei pazienti valutati in contesti clinici abbia un disturbo di personalità (Zimmerman et al. 2005); questo spesso è in comorbidità con altri disturbi mentali; molti altri pazienti inoltre hanno problemi di personalità significativi che non soddisfano i criteri per una diagnosi di disturbo di personalità, rendendo la patologia della personalità una delle psicopatologie più comuni incontrate dai professionisti della salute mentale. Risulta quindi comprensibile come la ricerca in ambito psicoterapico abbia focalizzato molta parte della sua attenzione sul trovare strategie terapeutiche efficaci per lavorare su tali disturbi.

Le terapie attualmente in uso e che hanno dimostrato di condurre a reali e validi risultati sono tante: la Terapia Metacognitiva Interpersonale di Dimaggio e Semerari, la Schema Therapy di Jeffrey Young, la MBT (trattamento basato sulla mentalizzazione) di Bateman & Fonagy, la Psicoterapia Interpersonale di Gerald Klerman, la Terapia Focalizzata sul Transfert di Otto Kenberg, la DBT (terapia dialettico-comportamentale) di Marsha Linehan, la RO-DBT (radically open DBT) di Thomas Lynch, ecc..

Le diverse terapie mostrano differenze rispetto a tempi, modalità e aspetti teorico/ pratici; tutte quante, però, si focalizzano su quegli aspetti deficitari tipici dei disturbi di personalità come le difficoltà nella capacità di mentalizzare, di comprendere pensieri, emozioni e cause psicologiche dei propri comportamenti disfunzionali, di capire cosa gli altri pensano, provano e cosa li muove ad agire, ecc.

A seconda poi se il disturbo appartiene allo spettro esternalizzante o internalizzante esistono terapie specifiche. La DBT nasce per esempio specificatamente per il disturbo borderline di personalità e viene poi estesa a tutti i distur-

bi del cluster B. Basata sui principi della Mindfulness, questa terapia si propone di raggiungere un miglioramento nella gestione dei comportamenti disfunzionali, nella regolazione emotiva e nella validazione della sofferenza. Il trattamento prevede sia una parte di terapia individuale, dove terapeuta e paziente lavorano insieme per esplorare il funzionamento di quest'ultimo, sia una parte di terapia di gruppo, dove ogni paziente è messo in condizione di osservare i comportamenti degli altri, spesso simili ai suoi, sviluppare insight, interagire col gruppo stesso fornendo e ricevendo supporto, comprensione e indicazioni. Con il passare del tempo i soggetti imparano a stare con i propri pensieri, con le proprie emozioni e con le proprie sensazioni accettandoli senza opporsi ad essi e senza giudicarli/si, imparano a focalizzarsi sull'esperienza presente, sviluppano capacità empatiche, metacognitive, rafforzano la funzione riflessiva, la flessibilità cognitiva e la gestione dei propri comportamenti impulsivi.

Una variante di questa terapia, proposta da un'altro autore (Lynch), è la DBT Radically Open (apertura radicale), da utilizzare con i disturbi dei cluster A e B. Si parte dal presupposto che, al contrario dei soggetti affetti da disturbi di personalità del cluster B, che hanno problemi con l'autocontrollo, questi soggetti, particolarmente "internalizzanti", siano contraddistinti da un eccessivo ipercontrollo, da una eccessiva e poco funzionale inibizione dei propri impulsi, desideri e comportamenti, per cui il lavoro che si propone in terapia (sempre individuale e di gruppo) riguarda, diversamente dalla DBT tradizionale, gli aspetti disadattivi del mondo interpersonale piuttosto che di quello interpersonale.

Una importanza da non sottovalutare con questo tipo di disturbi riveste il coinvolgimento attivo delle famiglie, laddove possibile, soprattutto per quanto riguarda la psicoeducazione rivolta a queste, ma anche il lavoro di supporto tra famiglie che condividono la stessa "sfida".

I trattamenti farmacologici esistono e, a seconda della gravità del disturbo, si rendono spesso necessari. Così come, spesso, se il livello di gravità supera un certo limite (soggetti con frequenti ospedalizzazioni, comportamenti a rischio, abuso/dipendenza da droghe, autolesionismo, pregressi tentati suicidi, comorbidità con altri disturbi mentali gravi, ecc.) si rende necessaria una presa in carico globale da parte di un Centro di Salute Mentale, il Case Management Infermieristico e una collocazione presso una struttura residenziale o semi-residenziale.

Punto fermo del lavoro con i soggetti affetti da disturbi di personalità è infine il contratto terapeutico, sorta di patto che il paziente deve sottoscrivere con il terapeuta dove riconosce di avere un problema e si impegna a "lavorare" in terapia per migliorare la sua vita, e renderla, per citare Marsha Linehan, "*una vita degna di essere vissuta*".

Disturbi di personalità e capacità di intendere e di volere

Con sentenza n. 9163 del 2005 la Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che *“disturbi della personalità” possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; invece, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente.*

Precisa inoltre che *è comunque necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo.*

In regime detentivo, su 100 pazienti esaminati, è emerso che il 75% presenta un disturbo di personalità; fra questi, il 55% presenta un disturbo borderline e il 20% un disturbo antisociale.

(fonte <https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/472/articoli/5578/articolo>; Nino Anselmi, Alessia Mirigliani; *Personality disorders self-inflicted woundings in detention*).

Risulterà dunque chiaro che molte persone, dopo una analisi superficiale della sentenza, abbia mostrato delle remore ad accettarla.

Il timore è stato quello che questa sentenza potesse risultare una sorta di precedente da utilizzare come escamotage per potere gli autori di reato giocare la carta della infermità mentale.

Tuttavia, ad una analisi più attenta, si converrà che non è tanto la “malattia” diagnosticata utilizzando lo specifico sistema di classificazione diagnostica, bensì il concetto di infermità visto in senso lato che deve essere considerato il punto di partenza e il punto di arrivo della riflessione in oggetto. Il soggetto, per essere considerato imputabile o semi-imputabile, deve avere -o comunque deve avere avuto- una “infermità”; ma soprattutto deve essere stata questa infermità ad avere influito sulla sua reale capacità di intendere e di volere.

Sotto questa luce dovrebbe essere abbastanza chiaro come un disturbo di personalità grave potrebbe benissimo essere considerato una infermità; e sicuramente potrebbe incidere, in un particolare momento, per via della sua particolare gravità, sulle capacità di autodeterminazione di un soggetto che sta per commettere un reato; e questo nella stesso modo in cui, in virtù di tante variabili, anche una psicosi conclamata potrebbe, nonostante considerata innegabilmente una grave infermità psichica, non risultare abbastanza invalidante, in un determinato momento e

in determinate circostanze, da permettere di considerare la stessa in rapporto di causalità diretta con il reato che il soggetto sta per commettere.

Sarà allora sempre compito del giudice dovere “decidere”, aiutato dal perito (psichiatra/psicologo) a cui lo stesso si rivolgerà, se il soggetto, nel momento in cui ha commesso il reato, era incapace -totalmente o in modo parziale- di intendere e di volere.

Questa ultima affermazione ci riporta anche alla questione filosofica, affrontata in precedenza parlando del concetto di diagnosi, sulle analisi quantitative e qualitative e sulle differenze che sussistono tra mondo ideale e il mondo degli esseri umani.

Questa riflessione torna utile anche adesso.

Come si potrà davvero affermare, e quando, e con quale grado di precisione, che il soggetto era o non era capace di intendere?

E di volere?

La questione potrebbe essere affrontata sviscerando il tema fino ad una analisi teologica e filosofica profonda, arrivando a interrogarsi sulla reale capacità di autodeterminazione dell'essere umano e sul libero arbitrio.

Ma non è questa la sede adatta.

DIVORZIO

Istituto specifico che produce lo scioglimento del matrimonio e la conseguente cessazione degli effetti civili (nel caso di matrimonio concordatario) a causa del venir meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi. A seconda della situazione di accordo o disaccordo tra loro si procede ad un divorzio congiunto (nel primo caso) o giudiziario (nel caso contrario) che, in quest'ultima evenienza, può essere presentato anche da uno solo dei due coniugi.

DONNA

La figura della donna nella cultura africana e in Angola

La donna è una figura particolare in ogni cultura, in ogni parte del mondo. In Africa la maggioranza dei paesi o regioni non riconoscono la figura della donna come capace di fare ciò che gli uomini fanno soprattutto nella vita politica. Però, in Angola si scopre ogni volta che la donna esce dal suo silenzio. Va incontro al mondo. Dimostra che è in grado di fare qualcos'altro rispetto a ciò che l'uomo pensa di lei. Ci proponiamo di svolgere il tema parlando della donna come madre e sorella; della maternità della donna: donna e fecondità; della donna domestica: colei che trasmette l'educazione primaria tramite il dare latte

(dal seno all'infante); della partecipazione della donna alla costruzione della società angolana.

1. La donna come madre e sorella

La donna africana è caratterizzata da due virtù assai importanti: la sua maternità e la sua sororità. La sua maternità si manifesta nella sua capacità di continuare a donare la vita “prendendosi cura dei suoi figli e di qualsiasi persona a lei affidata”. Ecco perché la donna africana porta sempre con sé una stoffa, significando di fatto “la sua prontezza e disponibilità” nel prendersi cura dei figli: la stoffa, infatti, serve per assicurare e custodire il bimbo sul retro e, oltretutto, serve pure come vestiario per coprire bene le gambe affinché non seduca nessuno.

La donna africana è anche sorella, colui che si prende cura dei fratelli: è lei che cucina, lava i vestiti dei fratelli, prepara il cibo e sistema la casa. Ma è anche la sorella che valuta le amicizie del fratello, arrivando ad avere potere sulla cognata, fidanzata o moglie del fratello.

Nell'ambito dell'educazione dei figli la mamma esegue un ruolo molto importante, dalla gestazione allo sviluppo integrale. Nella cultura “bantu”¹⁷ le donne tendono ad essere dominanti nell'ambito dell'educazione familiare perché sono loro che passano più tempo con i figli, mentre il papà va lavorare nella campagna o va pascolare le mucche.

La donna africana, oltretutto, è anche caratterizzata dalla sua sensibilità ed empatia. Sensibile nel fatto di preoccuparsi con l'educazione e protezione dei figli, ma anche sensibile nel cercare il benessere dei suoi figli: vorrebbe morire lei piuttosto che vedere il suo figlio o figlia sofferenti. Lei è capace di non dormire per allattare il suo bimbo; è capace di sentirsi male quando il figlio non mangia: ecco la sua empatia.

La donna africana è molto speciale: è il motore della casa e il calore che riscalda il benessere integrale degli abitanti di una casa o comunità, con il suo atteggiamento e presenza. Anche se non ha dei figli, non perde mai questa virtù di maternità.

2. La Maternità della donna: donna e fecondità

Parlare della maternità della donna nella cultura africana e angolana non è facile, ovviamente come non lo è in qualsiasi altra nazione, soprattutto perché la maternità in sé stessa riguarda tantissimi e diversi aspetti della vita, per cui con essa non si vuole né si pretende sottolineare semplicemente la capacità di riproduzione o di fecondità nel

¹⁷ Parola composta per agglutinazione che significa *l'insieme dei popoli*: il prefisso “ba” è il plurale del prefisso singolare “mu” che significa “uno, una”; invece il suffisso “thu” significa “persona”. Parlare di cultura Bantu vuol dire parlare della cultura dell'insieme dei popoli africani.

senso puramente biologico. Lo scopo è piuttosto quello di mettere in evidenza il ruolo fondamentale e insostituibile della donna africana nella famiglia attraverso quei valori che tante volte vengono tralasciati oppure ignorati nei confronti della donna stessa, per evitare il rischio di sottovalutarla.

Nel contesto della cultura angolana la donna, come madre, «costituisce il nucleo principale della famiglia insieme ai figli»¹⁸, per i quali si sacrifica prendendosi cura di loro nell'ambito educativo, morale, deontologico, mentre il padre si occupa di garantire la sicurezza e sussistenza economica della famiglia. Come abbiamo detto prima non è facile parlare della figura della donna perché non possiamo slegare il suo ruolo dalla famiglia. Ciò non vuol dire che il ruolo del padre è poco importante, dato che le sue attività e impegni sono rivolti al bene della famiglia per la sua sopravvivenza.

La madre, nella famiglia, ha anche un ruolo di ponte tra i figli e il padre, per cui i figli hanno lei come riferimento per ogni richiesta. I figli, tante volte volendo fare una richiesta al padre si rivolgono per primi alla madre che li ascolta con tenerezza per poi riferirlo al marito, nel momento giusto. La madre quindi è anche mediatrice in questo senso tra il figlio e il padre, ma non solo. È anche la prima catechista che introduce il figlio nella fede (mediatrice del *divino*) e lo prepara per la società (mediatrice del *sociale*) e non può venir meno in questo suo grande compito.

Anche se la concezione e la cultura della famiglia è variegata da Stato a Stato nello stesso continente, come è il caso dell'Africa, possiamo dire che esistono alcuni elementi costanti in ogni cultura, «come il rispetto verso le persone adulte, quindi madre e padre, e verso le persone più anziane della famiglia»¹⁹. Questi valori in Africa, dove la povertà cresce continuamente e il contesto economico genera diversi adattamenti, portano alla conosciuta educazione collettiva, in cui il bambino viene educato non solo dai propri genitori ma anche da un intero villaggio, da vicini e da parenti più allargati²⁰. Ad esempio, in Tanzania e

¹⁸ FONDAZIONE MARCO VIGORELLI, *La cultura della famiglia in Africa*, in <<https://www.marcovigorelli.org/la-cultura-della-famiglia-in-africa>>, consultato il 06/10/2023.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Si tratta della dimensione comunitaria dell'educazione richiamata da Papa Francesco in occasione del lancio del *Global Compact on Education*: «Il mondo contemporaneo è in continua trasformazione ed è attraversato da molteplici crisi. Viviamo un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo culturale ma anche antropologica che genera nuovi linguaggi e scarta, senza discernimento, i paradigmi consegnatici dalla storia. L'educazione si scontra con la cosiddetta *rapidación*, che imprigiona l'esistenza nel vortice della velocità tecnologica e digitale, cambiando continuamente i punti di riferimento [...]. Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo che

in Nigeria, le persone si educano ad avere la capacità di condivisione e dialogo come tentativo di evitare ogni tipo di stress e solitudine, promuovendo allo stesso tempo la virtù della solidarietà in tutte le dimensioni della vita, proprio perché si ritiene che il problema di uno è problema di tutti, ragione per la quale un solo problema va condiviso e risolto da tutti.

Nonostante la grande sfida della donna angolana nel portare avanti la sua responsabilità, ella porta su di sé pure il peso e il sacrificio di essere sempre lì, pronta per tutti i membri della famiglia senza guardare il numero ma accogliendo tutti come dono. Possiamo dire che la donna diventa la chiave dell'umanizzazione e la porta della felicità: come un portiere che apre, si prende cura, sostiene e porta ad una buona direzione (ella è mediatrice del *progresso* e del *futuro*).

3. La donna domestica: colei che trasmette l'educazione primaria tramite il dare latte (dal seno all'infante)

La donna rappresenta nella cultura africana un principio importantissimo in ciò che riguarda la vita *ordinata*: cioè, la vita come insieme di influenze che danno senso alla comunità o alla casa²¹ configurandola come un *corpo sano*.

3.1 La donna e la casa

In Africa, particolarmente in Angola, se si vuole capire da dove hanno origine i fatti che danno forma alla società e all'economia bisogna cercare dove si trova la casa di colui che ne è l'autore. La casa è una realtà dinamica che indica

coinvolga tutti. Per questo è necessario costruire un "villaggio dell'educazione" dove, nella diversità, si condivide l'impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte. Un proverbio africano dice che "per educare un bambino serve un intero villaggio". Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare» (*Messaggio per il lancio del patto educativo*, del 12 settembre 2019, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html>, consultato il 06/10/2023).

²¹ Nel contesto angolano, la casa significa la famiglia. Quando si dice che una certa casa è chiusa, significa che la famiglia è finita. A volte quando muore la mamma o la donna in una casa (la donna in quanto moglie che fa coppia con un uomo per essere responsabili della procreazione e poi l'educazione della prole), le persone dicono sempre che la casa è chiusa. Anche se il marito rimasto vedovo si risposa posteriormente, la famiglia non sarà più la stessa: se la donna ha lasciato dei figli ed essi sono diventati adulti, essi per l'amore che hanno avuto per la loro madre non si consegneranno ad una donna *altra* né daranno a lei l'amore che hanno dato alla loro madre.

il tutto; essa indica la famiglia. E chi si prende cura della famiglia è la mamma. La Mamma è quindi il grembo dove nascono i *soggetti sociali*.

Questo non significa divinizzare la donna e non riconoscere la figura dell'uomo oppure sottovalutarlo. L'uomo disimpegna il suo ruolo come capo della famiglia, ma la donna nella casa è il cuore, il motore che unisce tutti i pezzi che fanno l'unità (della famiglia e, da lì, della stessa società). Mentre il padre è colui cui compete la sicurezza della famiglia (la figura dell'uomo come padre), alla madre compete l'educazione sin dal grembo, dove si danno i primi passi della comunicazione della donna con il piccolo nuovo umano fino a quando questo essere cresce e diventa un individuo autonomo.

3.2 La donna e il latte

Il latte del seno non indica solo un cibo per i piccoli nuovi umani, ma proprio in quanto tale esso si fa veicolo efficace di quei valori spirituali che alimentano e costituiscono la persona come tale. Nella cultura e nello spirito africano il sensibile e l'intellettuale, il visibile e l'invisibile sono sempre strettamente legati tra di loro quasi fossero l'uno l'altra faccia dell'altro.

In alcune culture si crede che quando una mamma muore dopo il parto, il bimbo lasciato non avrà tutte le condizioni che rendono capace una persona di affrontare la realtà normale della società, perché gli è mancata l'*educazione*. In Occidente, l'educazione richiama la pedagogia, i metodi e le sperimentazioni pedagogici. In Africa, l'educazione indica il *giudizio/discernimento*: chi non ha educazione l'Africano lo capisce come un qualcuno senza giudizio. Chi non ha giudizio è chi non riesce a valutare e riconoscere il bene e il male, il giusto e l'ingiusto. Chi mancasse di giudizio/discernimento non è capace di vivere in società. Dunque, l'educazione che si dà attraverso il latte non garantisce soltanto l'alimento e la crescita del corpo, ma è parte viva di quel processo che porta alla sanità mentale, allo sviluppo della qualità della vita, all'assunzione adulta di responsabilità.

4. La partecipazione della donna nella costruzione della società angolana

La donna africana presenta alcune caratteristiche di ciò che è l'essenza della politica, percepita non tanto come gioco di maggioranza/opposizione tra diversi partiti o movimenti, ma piuttosto come il governare, fondato nell'atto divino, un piccolo gruppo che avrà bisogno di una organizzazione. Una politica dunque non estranea dalla dimensione religiosa e dalla qualità dell'amore che essa è in grado di suscitare. Così, la donna ha sempre la responsabilità di indicare il senso del bene perché trasformi il mondo in cui si trova in una *casa ben ordinata*, come

abbiamo in precedenza.

Per ciò che riguarda la politica attiva e il suo senso più ampio, la donna non dovrà solo prendersi cura della casa o di un gruppo di minori. Lei sarà invitata a rispondere con il suo modo femminile di guardare la vita del mondo: un modo capace di andare oltre la menzogna, radicato nel cuore²².

La situazione dell'Angola non è quella di tutta l'Africa. Esistono paesi in cui la donna ancora continua ad essere quella sottovalutata, pensata come colei che nulla può, un "minore" che ha bisogno di tutela perché mai arriverà all'età adulta, adatta a rispondere ai lavori domestici. Nel mondo multiculturale dell'Angola, invece, la donna ha una certa libertà. La donna può essere posta a capo di una provincia oppure svolgere un incarico che in molti paesi africani non è possibile affidare loro, perché privilegio esclusivamente maschile. Ma ciò non significa che, nella realtà, questo sia facile. Non esiste ancora una parità di opportunità (di acquisizione di conoscenze/competenze e di responsabilità lavorative) che sia diffusa in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e le sue diciotto province.

Un dato interessante, nella cultura angolana attuale, figlia di decenni di guerra civile seguita all'indipendenza dal Portogallo, è la delusione che circonda la figura maschile, ritenuta responsabile di questo trauma nazionale non ancora sanato. Il popolo sembra essere più orientato a dare fiducia alle donne, forte anche di una tradizione femminile molto antica che fa capo alla storia della regina *Nzinga Mbande*, sovrana del regno del *Ndongo* o *Matamba*²³. In quanto madri, le donne sarebbero le uniche a poter superare la logica maschile della supremazia (e la guerra, che ne è conseguenza): una mamma non lascia che il suo figlio vada in guerra; e la nazione-madre, presente in ogni figlio della patria in quanto figlio di donna, non può essere edificata dal sangue di chi, in suo nome, va a morire. Altre devono essere le vie per edificare la comunità civile; e le donne sono chiamate a dare concretezza a simile *alterità*. Per concludere, guardando oggi la condizione della donna angolana a tutti i livelli, e paragonandola con i periodi pre-

²² Il cuore nella cultura africana, soprattutto in Angola, rappresenta i sentimenti, il buono, il piacevole, la vita. Quindi, dire che qualcuno non ha cuore equivale a dire che non ha dei sentimenti, non fa il bene, non è piacevole. Quando invece si dice che qualcuno ha cuore, significa che rende presente un atteggiamento che promuove la vita. E la vita per il bantu (origine del popolo angolano) è l'insieme di cose organiche che rendono la società capace di comunicare il suo spirito di bontà.

²³ Cfr. *Nzinga Mbande*, in *Dizionario di Storia*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2010: <https://www.treccani.it/enciclopedia/nzinga-mbande_%28Dizionario-di-Storia%29/>; *Angola*, *ibidem*: <https://www.treccani.it/enciclopedia/angola_%28Dizionario-di-Storia%29/>, consultati il 06/10/2023.

cedenti l'indipendenza dal Portogallo, possiamo dire con tutta certezza che le donne e il loro spazio civile e sociale sono cresciuti, ma hanno da affrontare ancora sfide non secondarie per arrivare ad una partecipazione/riconoscimento attivi, pieni e totali. Le donne possono partecipare alla vita politica ed economica con il cuore e con la tenerezza che vede il bene comune. Come madre e sorella, con la sua presenza ella ricorda e insieme garantisce la necessità dell'educazione e di istituzioni culturali, sociali, religiose, politiche ed economiche che portino l'impronta materna e sororale, affinché la comunità civile diventi «luogo di inclusione e cooperazione, generazione continua di valore da creare e mettere in circolo con gli altri. Il piccolo ha bisogno del grande, il concreto dell'astratto, il contratto del dono, la povertà della ricchezza condivisa [...], costruendo su temi operativi veri e propri ponti fra i continenti, che portino definitivamente fuori l'umanità dall'era coloniale e delle diseguaglianze»²⁴.

DONNE

Violenza di genere e organizzazioni criminali: la 'ndrangheta e le donne

(di M. Manzini)

La criminalità organizzata, in tutte le sue forme e le sue denominazioni, cosa nostra, ndrangheta, camorra, sacra corona unita, ora società foggiana ed altro ancora, attribuisce alla donna un ruolo *di assoluta rilevanza*.

La ndrangheta, mafia insidiosa, antica nei riti, nei linguaggi e nei simbolismi ma moderna, manageriale nella gestione degli affari e nel governo del territorio, capace di fare grandi speculazioni e organizzare immensi traffici, più di ogni altra, riconosce alla donna compiti insostituibili.

Le cellule della ndrangheta sono costituite dalle famiglie. I rapporti famigliari rappresentano quindi la sua potenza; gli aspetti relazionali di tipo familiare si confondono e si mescolano con quelli legati all'attività criminale e i legami di sangue conferiscono alla ndrangheta la indissolubilità che ne fa una forma di criminalità di cultura. La ndrangheta prima di essere organizzazione mafiosa è cultura.

Una cultura che strumentalizza il concetto di famiglia e ne fa uno dei suoi maggiori punti di forza. La famiglia è una potenza, sia dal punto di vista militare che da quello di signoria territoriale. La figura femminile, allora, è indispensabile per assicurare la continuità e la estensione anche territoriale della "famiglia", pur trattandosi di una

²⁴ FRANCESCO, *Messaggio ai partecipanti al IV Incontro Annuale di "The Economy of Francesco"*, del 6 ottobre 2023, in <<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2023/documents/20231006-messaggio-economy-of-francesco.html>>, consultato il 06/10/2023.

organizzazione fondata sulla supremazia maschile.

In Calabria, nelle dinamiche delle consorterie ndranghetiste, per decenni, le donne hanno mantenuto ruoli di assistenza di padri, mariti, fratelli, nel periodo di detenzione o latitanza, di cura dei figli, nutriti con la subcultura della vendetta, dell'onore e del rispetto. Sono state strumento per l'accrescimento della autorità mafiosa. All'interno di questa struttura che valorizza il legame familiare, le donne trovano una sede privilegiata, hanno svolto un ruolo di rilievo attraverso i matrimoni consentendo il rafforzamento della cosca. Le figlie hanno la funzione di "merce di scambio" per organizzare matrimoni di convenienza. Costringendo le ragazze a sposare un "uomo d'onore" appartenente ad altra 'ndrina, la famiglia criminale si rafforza.

Quanto finora osservato serve a comprendere come la donna sia, all'interno della organizzazione ndranghetista, considerata una entità a disposizione della famiglia, sottoposta al vincolo di fedeltà verso un marito imposto dalla famiglia.

Una schiava, costretta ad accettare una vita imposta da altri, che diventa tesoriere del patrimonio di disvalori della famiglia ndranghetista, custode di un *codice etico* che ha il dovere di tramandare ai figli, sottoposta al costante controllo del maschio di famiglia che esercita sulla donna la stessa prepotente signoria che utilizza sul territorio. La donna nella famiglia criminale ndranghetista assume il ruolo domestico ed educativo che ha rivestito nella società contadina calabrese. All'interno dell'organizzazione criminale, la sua funzione è, però, esercitata secondo regole precise: è lei ad allevare i figli maschi nel rispetto di principi quali *l'onore* e la vendetta; è lei ad educare le figlie femmine al rispetto e all'obbedienza al maschio.

La ndrangheta si caratterizza per la negazione radicale dei diritti della persona umana e, nella famiglia, la donna non è altro che uno strumento necessario per il raggiungimento degli obiettivi economici e politici della organizzazione. Queste caratteristiche si registrano tanto nella ndrangheta storica, tradizionale, quanto nei contesti moderni.

L'analisi del ruolo delle donne all'interno della consorteria ndranghetista, porta a concludere nel senso che la condizione femminile, nel corso del tempo, all'interno delle organizzazioni criminali, ha subito la subcultura maschilista nelle sue più oscure espressioni.

D'altra parte, non può omettersi dal rilevare che la ndrangheta, che formalmente si presenta come un'organizzazione maschile, rispecchia il maschilismo del contesto sociale e, poiché la mafia non ha ideologia e le sue prassi sono caratterizzate da grande opportunismo, nel tempo si è adattata a un contesto in cui il ruolo delle donne è cresciuto, a prescindere da valutazioni di carattere etico su contenuti e modalità di esercizio dei ruoli.

Le indagini, sempre più numerose, che danno conto di compiti di comando assunti da donne in gruppi mafiosi,

in seguito all'arresto dei capi, trovano conferma nelle condanne che hanno colpito talune donne ritenute partecipi e operative nelle organizzazioni ndranghetiste pur non potendo ottenere formalmente la iniziazione, riservata esclusivamente al genere maschile.

Il collaboratore di giustizia Antonio Zagari, nel suo libro autobiografico, ha affermato che le regole della ndrangheta calabrese non contemplano la possibilità di affiliare elementi femminili. Se una donna viene riconosciuta particolarmente meritevole può essere associata con il titolo di sorella di omertà, senza però prestare giuramento di fedeltà alla organizzazione come è obbligatoriamente previsto per gli uomini. Afferma anche che difficilmente si riconosce il titolo a chi non sia già moglie, figlia, sorella, fidanzata o comunque imparentata con uomini d'onore.

Processi da ultimo celebrati in Calabria e nelle alte regioni in cui l'organizzazione si è insediata, hanno consentito di riscontrare una varietà di comportamenti tenuti dalle donne, derivante dalla personalità di ciascuna.

I rapporti interni alle famiglie ndranghetiste sono state raccontate dai collaboratori di giustizia, che hanno dato conto di come nelle consorterie delinquenziali la donna fosse sottoposta al potere maschile.

Così si evidenziano donne nate in famiglie ndranghetiste e sposate a mafiosi che obbediscono allo stereotipo delle "fedeli compagne". È il caso di Giuseppina Iacopetta, moglie del boss di Stefanaceni (comune della provincia di Vibo Valentia) Fortunato Patania, donna di ndrangheta vecchia maniera, che dopo avere vissuto la propria esistenza a fianco del marito, uomo temuto e violento, a seguito della uccisione del compagno, avvenuta il 18 settembre 2011, ebbe a votare la sua vita alla vendetta.

Giuseppina era stata, per anni, assoggettata alla prepotenza del marito e ne aveva assorbito ogni suo più abietto contegno. Fino alla sua uccisione aveva contato poco o nulla. Il suo compito era quello di badare ai figli e alimentarne la subcultura della vendetta, educandoli alle regole del sangue e dell'onore.

Dopo la sua morte, pregava la Madonna perché assistesse i suoi figli nella ricerca dei responsabili, pregava perché la aiutasse ad individuarli e a sterminarli. Istigava i figli a "farsi giustizia" secondo il criterio della vendetta.

Giuseppina aveva assunto la gestione della cassa della organizzazione e, dopo la morte del marito, aveva messo a disposizione tutto il denaro per finanziare le azioni da porre in essere contro i responsabili; aveva assunto un ruolo direttivo, era colei che decideva chi, come e quando uccidere. I figli rispettavano, ubbidivano ed eseguivano. La famiglia Patania, dopo la morte di Fortunato, aveva assunto una fisionomia matriarcale, che la rendeva ancor più pericolosa.

Giuseppina Iacopetta ha assunto il ruolo di vestale della vendetta; d'altra parte, nel corso della sua vita non aveva visto altro che prepotenza e prevaricazione, ne era stata

ella stessa vittima, costretta all'interno di una famiglia intesa come signoria e fortezza in cui il capo famiglia esercita il suo potere.

Giuseppina Iacopetta è stata condannata all'ergastolo, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 20 febbraio 2018.

Numerose sono le donne che si ritrovano a svolgere ruoli attivi, spesso molto rilevanti dal punto di vista penale, ma sempre con funzione secondaria o, meglio, servente. Si occupano della custodia delle armi, di recapitare messaggi da parte dei propri uomini detenuti o latitanti, divengono prestanomi, proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese per lo più usate per il riciclaggio del denaro sporco, proprietarie di immobili acquistati con denaro illecito, proprietarie di esercizi commerciali al posto degli ndranghetisti che non possono comparire.

Negli ultimi anni, le indagini dimostrano come i capi famiglia facciano studiare le figlie che assumono successivamente funzioni di rilievo. Una delle ultime attività investigative della Procura Distrettuale di Catanzaro ha consentito di illustrare la figura di Maria Rita Bagalà, figlia di Carmelo Bagalà, ritenuto capo dell'omonima cosca operante nei comuni di Falerna e Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Maria Rita Bagalà è un avvocato ed è ritenuta la mente legale della cosca; ha assunto il compito di garantire, *sempre però sotto la regia del padre*, l'amministrazione di diversi affari illeciti della organizzazione criminale, occupandosi, nello specifico, della cura degli interessi economici e finanziari del sodalizio; ha assunto anche il compito di prestanome nelle società riconducibili all'associazione.

Il racconto della vita di alcune donne di ndrangheta mette però a fuoco tensioni che attraversano i fenomeni mafiosi anche nelle relazioni di genere, minando dall'interno il controllo sulle donne, a partire dal ricambio generazionale e non solo. Sono soprattutto le donne collaboratrici di giustizia che svelano le dinamiche interne.

La donna sta acquisendo maggiore consapevolezza circa la sua capacità di influenzare le sorti della società. Proprio tale consapevolezza indurrà talune donne, legate a uomini di ndrangheta, ad assumere una posizione di rifiuto dei disvalori tipici della mafia.

Il ruolo di supporto e di sostituzione degli uomini inizia ad andare stretto a chi, anche grazie alla maggiore possibilità di conoscenza del mondo che circonda le organizzazioni criminali, comprende di essere usata. Anche quelle che apparentemente ricoprono ruoli di capi, in realtà sono totalmente sottoposte ad una cultura maschilista, in cui vige il dovere di ubbidienza della donna nei confronti di padri e fratelli, che dettano anche le scelte più private, quali quella del marito da sposare.

Sono per lo più le giovani donne che maturano una tale coscienza. Sono madri che parlano ai loro figli, spiegando

che mafia non significa potere e soldi, ma che vuol dire vite abiette e violenza.

La violenza di genere all'interno delle famiglie di ndrangheta non necessariamente si manifesta con femminicidi, stupri e uccisioni; si presenta, piuttosto, come violenza latente: le donne non possono scegliere, non possono decidere della loro vita, non possono scegliere chi amare e sposare. Quasi sempre le donne di ndrangheta sono economicamente dipendenti dal coniuge e, a maggior ragione, la loro sottomissione è completa.

L'art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne (firmata a Vienna nel 1993 in occasione della Conferenza Mondiale sulla Violenza contro le Donne) definisce la violenza contro le donne come "*Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi, o possa verosimilmente provocare, danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata*". Le donne di ndrangheta, per quanto rilevato, sono vittime, nel corso della intera loro esistenza, di violenza nei termini specificati dalle Nazioni Unite.

Ma volendo occuparci del sistema normativo del nostro paese, occorrerà ricordare come l'Italia abbia compiuto un passo memorabile nel contrasto alla violenza di genere con la legge 27 giugno 2013 n. 77, con cui è stata approvata la ratifica della Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011, per poi giungere alla legge n. 69 del 19 luglio 2019, codice rosso, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", entrata in vigore il 9 agosto 2019. Le nuove disposizioni trovano fondamento nella Convenzione del Consiglio d'Europa "*sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*" (Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011), ratificata, come detto, dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Con la legge n. 69 del 2019, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di potenziare la conoscenza e la specializzazione nella materia delle violenze domestiche e di genere di tutti coloro che vengono in contatto con le vittime di tali reati e con i loro autori.

Malgrado l'attenzione rivolta dal nostro Stato al fenomeno, le nuove normative risultano pressoché inapplicate nei rapporti interni alle consorterie mafiose, come se i mafiosi fossero gli uomini più rispettosi dei diritti delle compagne.

La casistica processuale, viceversa, è nutrita di casi di donne vittime della violenza dei compagni mafiosi. È interessante soffermarsi ad analizzare le storie di alcune di loro per comprendere, ancora una volta, come la ndrangheta si fondi su falsità. Sono donne le cui storie si sviluppano in Calabria e, in particolare, nella provincia di Vibo Valentia.

La provincia di Vibo Valentia vanta un'antica presenza di organizzazioni mafiose. È controllata in modo capillare dal gruppo Mancuso, la cui forza è legata anche al numero di componenti maschi della famiglia anagrafica, che si sovrappone esattamente a quella mafiosa. Nel corso di una delle ultime più importanti indagini svolte sul gruppo Mancuso, Pantaleone Mancuso detto *Vetrinetta*, protetto dalle mura del proprio casolare di campagna, ove riteneva di essere al riparo dalle intrusioni di terzi ascoltatori, dichiarava con fermezza e convinzione: *"nella famiglia nostra non hanno trovato né pentiti e né niente"*.

La potenza del gruppo era rappresentata proprio dalla assenza di collaboratori di giustizia.

È in questo contesto che si inseriscono le storie di Santa Buccafusca ed Ewelina Pitlarz.

Santa Buccafusca, conosciuta da tutti come Tita, era la moglie di Pantaleone Mancuso cl. 61, detto *Scarpuni*, uno dei vertici della famiglia omonima.

Il 14 marzo 2011 si recò presso la stazione dei Carabinieri di Nicotera marina, con in braccio il figlio di 15 mesi. Quando si presentò in caserma era tremante e agitata. I carabinieri le offrono un bicchiere d'acqua e lei, concitata, disse di essere stanca di vivere una vita che non le apparteneva, di essere circondata da menzogne e odio, di essere stufo di fare del male alla gente, di volere uscire per sempre dalla famiglia Mancuso, di volere essere protetta dallo Stato.

La storia di Tita consente di comprendere come si svolga la vita delle donne all'interno delle famiglie mafiose. Ella conosceva bene la conseguenza di una tale decisione e aveva previsto che la sua famiglia avrebbe insinuato che lei fosse pazza.

Ai carabinieri disse *"... mio marito Pantaleone Mancuso appartiene alla 'ndrangheta, come la gran parte dei suoi parenti maschi; voglio preliminarmente specificare che nella famiglia di mio marito da tempo hanno insinuato che io sia pazza e sicuramente mi aspetto che sosterranno ciò quando apprenderanno la notizia della mia scelta di cambiare vita"*.

Tita era nata il 16 febbraio del 1974 e da circa 20 anni il suo compagno era Pantaleone Mancuso, conosciuto da tutti come "Luni Scarpuni" o "Luni della marina". L'aveva conosciuto nel 1989, quando lei aveva appena quindici anni e lui ventotto. Tita aveva trascorso anni di convivenza con il compagno intercalati da anni di solitudine a causa della detenzione del Mancuso.

Lo aveva sposato nel 2009, dopo che il Mancuso era stato scarcerato a seguito di un lungo periodo di detenzione.

Quella dei Buccafusca, in origine, era una famiglia modesta. Il padre Giuseppe, però, avviò un legame troppo stretto con i Mancuso. Con loro venne arrestato e accusato di favoreggiamento e altri gravi reati.

Tita Buccafusca era diventata, a seguito del legame con Luni Mancuso, un'imprenditrice, almeno sulla carta,

intestataria di conti e beni.

La decisione di rivolgersi ai carabinieri e di chiedere l'aiuto dello Stato rappresentava un fatto epocale: per i Mancuso infatti era sempre stato un vanto non aver mai avuto "pentiti in famiglia".

In quel momento, una donna, moglie di uno dei capi del gruppo, ripudiava la 'ndrangheta e la violenza per offrire un futuro migliore al proprio figlio e a se stessa. Quella scelta avrebbe potuto mettere definitivamente in ginocchio un impero criminale.

Santa Buccafusca rappresenta l'esempio di donna di 'ndrangheta vissuta, per anni, all'interno di una gabbia dorata. Era la donna di uno dei capi di una potente organizzazione mafiosa e, come tale, riverita ed onorata dagli altri. All'interno della sua famiglia, però, non era altro che una prigioniera.

Il legame che la legava al marito era un legame malato, fatto di sottomissione alle regole della prepotenza e della violenza; un legame che, malgrado la iniziale intenzione manifestata ai carabinieri e al Pubblico Ministero che procedeva alla sua escussione, non era riuscita a spezzare. La speranza di dare avvio ad una nuova esistenza era svanita dopo quarantotto ore, dopo avere sentito il compagno che, su di lei continuava ad esercitare un grande potere.

Tita, come molte donne vittime di violenza, aveva chiesto tempo. Avrebbe voluto rientrare presso la sua abitazione per valutare meglio. Alle 5 del mattino del 16 marzo 2011, Tita, con il suo bambino, aveva fatto rientro presso la sua abitazione in Nicotera, presso quella che era la sua prigione.

Esattamente un mese dopo, il 16 aprile 2011, Pantaleone Mancuso si recò presso la Stazione Carabinieri di Nicotera Marina riferendo che la moglie Santa Buccafusca aveva ingerito dell'acido ed era stata accompagnata d'urgenza presso l'ospedale di Polistena. Santa giunse in ospedale in condizioni gravissime; morì il 18 aprile del 2011 presso il nosocomio di Reggio Calabria.

L'altra donna, la cui storia è legata a quella di Santa Buccafusca, è Ewelina Pitlarz. Ewelina è una ragazza di origine polacca, fuggita dal proprio paese per raggiungere luoghi che le consentissero una vita più dignitosa e serena. Era giunta a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, roccaforte della cosa Mancuso.

Aveva incontrato Domenico Mancuso nell'anno 2004 e nell'anno 2006 si era con lui unita in matrimonio.

L'amore per Domenico Mancuso fu per lei l'inizio di una esistenza difficile e tormentata.

Ewelina aveva conosciuto Tita Buccafusca, la moglie di Pantaleone Mancuso, fratello di Domenico, e con lei aveva intessuto buoni rapporti. Non si incontravano spesso, Ewelina era rimasta a Limbadi e viveva con la famiglia di Domenico. Tita, invece, aveva convinto Luni a trasferirsi a Nicotera. All'inizio, le due donne erano diffidenti l'una dell'altra ma, ben presto, compresero di trovarsi in

condizioni analoghe, entrambe sottoposte ai mariti, che impedivano loro di vivere una vita normale.

Ewelina, il 28 gennaio 2013, operando una scelta coraggiosa, lasciò il marito Mancuso Domenico e decise di andarsene dopo avere subito vessazioni dal marito e dai suoi familiari, che le impedivano finanche di uscire di casa, costringendola a lavorare nel forno abusivo di famiglia e impastare pane anche di notte.

La sua esistenza, soprattutto dopo la nascita della figlia, si era fatta estremamente difficile; era sottoposta ad un controllo serrato, 24 ore su 24.

Ewelina apparteneva ad un'altra cultura, era una straniera per i Mancuso, e non comprendeva le limitazioni imposte dalla famiglia; in una occasione era stata sorpresa a conversare con un estraneo ed era stata fortemente redarguita, poi l'avevano vista salutare un carabiniere e questo aveva indotto i suoi parenti ad assumere un comportamento di diffidenza nei suoi confronti.

L'avevano rimproverata di non eseguire gli ordini impartiti: primo tra tutti, l'ordine del silenzio.

Fu sottoposta, da allora, ad una stretta sorveglianza; non era libera di muoversi e, nelle occasioni in cui cercava di ribellarsi, veniva percossa e minacciata dal marito. Anche la suocera interveniva per rafforzare minacce e punizioni e le percosse erano diventate, nel tempo, quasi quotidiane. Per sette lunghi anni visse da schiava, lavorando per 20 ore al giorno: doveva pulire la casa dove abitavano anche i suoceri, occuparsi della figlia, impastare e infornare il pane nel forno a legna della famiglia.

Ogni giorno, compresa la domenica, la sua giornata cominciava all'una di notte; impastava il pane e, nell'attesa che lievitate, accendeva il forno posto fuori casa. Le infornate si susseguivano fino alle otto del mattino, quando Ewelina si assentava per accompagnare la figlia Giulia all'asilo, prima, e raggiunta l'età scolare, alla scuola del paese. Rientrata da quella breve pausa, proseguiva ad infornare il pane fino alle 10 di mattina, quando si aggiungeva l'onere della vendita.

Conclusa l'attività doveva cucinare per l'intera famiglia, poi rigovernare la cucina, fare le pulizie di casa ed il bucato per tutti.

Dopo la morte della cognata Tita, Ewelina si sentì ancora più in pericolo in quell'ambiente. Il marito e la suocera, infatti, nelle occasioni in cui Ewelina tentava di ribellarsi, le ricordavano la fine fatta dalla cognata.

La situazione era divenuta insostenibile, Ewelina non aveva più la forza di lavorare ai ritmi che le venivano imposti. Ogni volta in cui tentava di rivendicare uno stile di vita normale, i suoceri le ricordavano che avendo sposato un loro figlio apparteneva a tutta la famiglia Mancuso e che avrebbe dovuto ubbidire ai loro ordini. Ewelina non era più un essere umano, era una cosa di proprietà dei Mancuso.

Ewelina divenne una schiava di proprietà della famiglia,

senza dignità. Un'altra donna, che della famiglia mafiosa era tutrice e garante, aveva il compito di svolgere le mansioni di carceriera di Ewelina: la suocera Giulia Tripodi. Particolarmente toccanti le dichiarazioni rese da Ewelina a verbale, dinanzi agli inquirenti: «*Ai miei tentativi di ribellione venivo percossa e minacciata da mio marito. Mia suocera interveniva prontamente rafforzando le minacce, dicendomi che mi avrebbe fatto tagliare la testa e mia figlia sarebbe rimasta senza mamma*». Ewelina, pur avendo subito lesioni che avrebbero richiesto cure mediche, non si recò dal medico o al Pronto soccorso perché sapeva «*di non poter contare sull'aiuto dei sanitari di Vibo Valentia in quanto avevo assistito personalmente al fatto che i medici di quell'ospedale erano ai loro ordini*».

Ewelina Pytlarz, dopo tante mortificazioni, trovò il coraggio di allontanarsi dalla famiglia Mancuso insieme alla figlia e di avvicinarsi allo Stato con cui avviò un'attività di collaborazione.

Non fu semplice per Ewelina mantenere ferma la sua decisione, subì minacce e rappresaglie, ma grazie all'aiuto ottenuto dalle Istituzioni ebbe la forza di avviare un percorso che la portò ad assumere il ruolo di testimone di giustizia, sotto la protezione dello Stato con la figlia Giulia. La sua è una storia dall'epilogo positivo che induce speranza. Le indagini svolte hanno consentito di pervenire al rinvio a giudizio di quattro membri della famiglia Mancuso per i reati di riduzione e mantenimento in schiavitù aggravato dalla modalità mafiosa ai danni di Ewelina Pytlarz.

Un'altra donna, Elisabetta Melana, in tempi più recenti, nell'anno 2018, ha avuto il coraggio di rivolgersi allo Stato per denunciare i maltrattamenti costanti subiti dal marito, appartenente alla famiglia mafiosa degli Accorinti di Zungri, comune nella provincia di Vibo Valentia. Elisabetta fuggì da casa cercando riparo dai carabinieri in occasione delle ultime percosse subite. La relazione di servizio redatta dai Carabinieri consente di ottenere l'immagine chiara di quanto la donna ebbe a subire nel tempo.

«*Veniva immediatamente aperto il portone automatico, una donna riconosciuta in MELANA Elisabetta con fare agitato ed impaurito proferiva le seguenti parole "M'ammazza u bastardu voli u vaio a campagna ca mi mina, sugnu viva pikki vinni mamma, ora è sulu cu idda. Aiutatimi, aiutatimi!" (traduzione: Mi ammazza il bastardo, vuole che vada in campagna per picchiarmi, sono viva perché mi ha raggiunto mia madre, ora è da solo con lei. Aiutatevi, aiutatevi!). La donna mostrava evidenti lividi nella parte interna dell'avambraccio. Dopo qualche minuto giungeva al portone d'ingresso della caserma anche ACCORINTI Maria Rosa, una dei cinque figli di MELANA Elisabetta per sapere come stesse la madre. Poco dopo giungeva in Caserma anche l'altro figlio di MELANA Elisabetta, ACCORINTI Paolo, che dopo aver suonato al citofono della caserma, entrava nell'atrio d'ingresso, e con fare violento e minaccioso, dopo che il militare di servizio*

gli apriva il portone di ingresso, lo strattonava spingendolo bruscamente, e si dirigeva verso gli uffici della Stazione gridando "Und'è mammama, aundi si! Nte Carrabbineri ti ndi vai?!" (traduzione: Dov'è mia mamma, dove sei! Dai Carabinieri te ne vai?!). Lo stesso, in evidente stato di agitazione, strattonava i militari che cercavano di portarlo alla calma, dando la sensazione di cercare la madre come se dovesse picchiarla e/o portarla via con la forza e continuava a proferire le seguenti parole "Chi fa veni a Caserma...ti nni vai nte Carrabbineri?! Addavi si?!" (Traduzione: Cosa fai vieni in Caserma... te ne vai dai Carabinieri?! Dove sei?). Durante la redazione della denuncia sporta da Melana Elisabetta vi è stato un continuo vai e vieni da parte della figlia Maria Rosa e del figlio Angelo, i quali hanno cercato in tutti i modi di fare pressione psicologica nei confronti della madre al fine di evitare la denuncia al padre, infatti la stessa figlia Maria Rosa domandava incessantemente allo scrivente se la madre avesse "fatto la denuncia" e di intercedere al fine di non farla perché "sarebbe successo un casino" Analogamente il figlio Angelo chiedeva di "lasciar perdere tutto, perché non era successo nulla, e che le cose si sarebbero sistemate a casa".

Elisabetta Melana ha denunciato maltrattamenti familiari – reiterati nel tempo – patiti ad opera del convivente ACCORINTI Ambrogio; le sue dichiarazioni sono state rilevanti e hanno consentito di acquisire elementi a carico della famiglia Accorinti nel processo Rinascita- Scott, istruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia a carico di centinaia di imputati, molti dei quali già condannati all'esito di giudizio abbreviato. Emerge, dal racconto, come le donne, ancora in tempi attuali siano considerate serve del marito padrone, utilizzate per i lavori di casa, incaricate di cucinare in caso di banchetti in occasione di summit mafiosi e poi relegate nelle stanze lontane dai luoghi di ritrovo.


Particolarmente utili, ai fini di chiarire la condizione delle donne all'interno delle famiglie criminali di ndrangheta, sono dichiarazioni verbalizzate di Elisabetta Melana: "**RISPOSTA:** Io sono sempre stata usata per lavare stirare, pulire e fare la schiava del mio convivente, quindi non sono in grado di riferire molte cose, quello che so è che quando, i primi tempi dopo la "fuitina", io e ACCORINTI Ambrogio siamo andati a vivere nella casa di via Indipendenza dei genitori del mio convivente, in particolare più volte mi veniva chiesto da Ambrogio e da suo fratello Peppe di cucinare perché c'erano delle cene con soggetti a me sconosciuti... Un'altra volta ricordo che hanno ospitato un latitante ... Sia Ambrogio che Peppe ospitavano

questo uomo, che ricordo sapeva cucinare molto bene. Io ero costretta a lavare a cucinare e questo "Mimmo" "si lavava e si cambiava in questa casa in via Indipendenza ... In quel periodo ho assistito a molti incontri, tra gli "Amici di Peppe" e in particolare, io cucinavo poi però ero costretta a salire sopra in camera da letto senza televisione e stare chiusa in stanza. Non sentivo nulla so solamente che si incontravano, mangiavano e trovavano riparo in questa casa"

Elisabetta è stata sottoposta a maltrattamenti da parte del marito per decenni.

Vi è un aspetto inquietante e temibile, in caso di organizzazioni ndranghetiste, che deve essere sottolineato e merita una analisi più profonda; si tratta della doppia vittimizzazione cui è sottoposta la persona offesa. La donna è vittima della violenza di genere compiuta dal maschio appartenente alle organizzazioni mafiose, ma anche della famiglia criminale cui appartiene. Ewelina Pitlarz è schiava della famiglia Mancuso; Elisabetta Melana è sottoposta alle imposizioni provenienti dalla sua famiglia criminale allorché è tenuta a servire i maschi che partecipano ai summit per poi essere allontanata e relegata in una stanza lontana dal luogo dell'incontro; è sottoposta alle azioni violente degli stessi figli che diventano correi del padre nei reati commessi ai danni della madre, a conferma che il clima di violenza vissuto all'interno della famiglia tende a perpetuarsi, divenendo patrimonio oggetto di lascito alle generazioni successive.

Le storie di Tita, Ewelina ed Elisabetta dimostrano, dunque, che non esiste una sorta di "codice" capace di affrancare dalla violenza di genere le donne appartenenti alle organizzazioni mafiose che, invece sono sottoposte ad una doppia vittimizzazione. Il numero impressionantemente basso di denunce è la prova ulteriore che le donne continuano ad essere interpretate, anche nell'attualità, quali proprietà della famiglia e, come tali, assoggettate alla prepotenza del capofamiglia, costrette all'interno del nucleo mafioso, incapaci di esercitare i loro diritti. Le collaborazioni femminili, però, rappresentano la spia di una crisi dell'universo mafioso. Proprio perché le donne hanno sempre mantenuto un ruolo rilevante all'interno delle organizzazioni, per esserne tesoriere dei disvalori, la presa di coscienza, da parte loro, di essere complici, a volte involontarie, di gravi fatti delittuosi ma, nello stesso tempo, di essere vittime di prepotenze e soprusi, di essere private della loro libertà, ha determinato l'avvio di una nuova stagione che induce a sperare nella capacità di creare fratture incisive all'interno della ndrangheta e, più in generale, delle associazioni mafiose.





EDIPO (COMPLESSO DI)

Struttura psichica in cui si organizzano i sentimenti amorosi e ostili che il bambino avverte nei confronti dei genitori e dal cui superamento dipende secondo Sigmund Freud, il futuro profilo psicologico del soggetto.

Per la sua importanza centrale nello sviluppo libidico, Freud, oltre alla denominazione mitologica che fa riferimento all'Edipo re di Sofocle, aggiunge anche quella di complesso nucleare (Kernkomplex) che, nella sua forma detta positiva, si presenta come desiderio della morte del genitore dello stesso sesso e desiderio sessuale per il genitore di sesso opposto, mentre in quella detta negativa si presenta capovolta. Il complesso raggiunge la sua acme fra i 3 e i 5 anni durante la fase fallica e il suo declino segna l'ingresso nel periodo di latenza. La modalità del suo supe-

ramento decide la scelta oggettuale in età adulta.


EMOZIONE

Reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico.

ESIBIZIONISMO

Comporta l'esposizione dei propri genitali ad un estraneo. Qualche volta il soggetto si masturba mentre si mostra o mentre fantastica di mostrarsi (vds. parafilia).







Deve essere considerata la prima e più immediata forma di associazione. Micro-società originaria, la famiglia tocca e unisce i due piani che sono solito distinti, se non contrapposti. Questa va considerata nello stesso tempo “*natura e cultura, sangue e pensiero, nervi e storia*”¹.

Facendo un’analisi della famiglia, dobbiamo constatare che non esiste la famiglia in senso assoluto, ma esistono le famiglie, con differenti “*modelli di organizzazione familiare a seconda delle civiltà e dei contesti storici specifici*”², anche “*all’interno dei singoli ambiti storici e di civiltà, le differenziazioni possono essere molto marcate. Per esempio, all’interno delle società industrializzate, non è possibile né legittimo equiparare meccanicamente i ruoli, l’ideologia, gli orientamenti ideali, lo stile di vita quotidiana della famiglia borghese e quelli della famiglia operaia*”³. Lo studio sociologico e quello storico della famiglia sono stati fino a tempi recenti meno intensi e meno copiosi degli sforzi analitici e di documenti riservati allo Stato e alla Nazione, tanto che è stato sospettato “*la scienza storica abbia trascurato lo studio della famiglia quasi per nascondere o dimenticare, e comunque sottrarre all’analisi critica, uno dei meccanismi più intimi che assicurano il funzionamento della società borghese, che ne costituiscono ed ne sostengono gli interessi materiali e i valori morali*”⁴.

La famiglia, è stata oggetto di studio da parte dei sociologi, in relazione alla loro caratteristica ottica generalizzante e secondo una logica tipologica tendente a determinare le tappe, le dimensioni, la struttura, le funzioni⁵, e dall’osservazione sociologica, la famiglia, mostra alcune caratteristiche fondamentali che Ferrarotti evidenzia “*come sia stata chiarita la transazione della famiglia biologica alle forme di organizzazione familiare più idonee ad assolvere le funzioni economiche e socio-culturali. Sorge così la famiglia consanguinea, in cui i vincoli di sangue appaiono più saldi e più profondamente percepiti di quelli tra i coniugi*”⁶. Sempre, secondo Ferrarotti, le caratteristiche della famiglia sembrano essere:

- il matrimonio, che può essere monogamico⁷ o poligamico⁸;
- l’unione di marito e moglie e dei figli nati da questa

¹ F. Ferrarotti, *Manuale di sociologia*, Roma-Bari, Laterza, 1997, cap. 6, pag. 156.

² F. Ferrarotti, *op. cit.* pag. 157.

³ *Ibidem* pag.158.

⁴ G. Verucci, Introduzione a J.L. Flandrin, *La famiglia*, trad. it., Milano, Comunità, 1979, pag. 7.

⁵ F. Ferrarotti, *op. cit.* pag. 159.

⁶ *Ibidem* pag. 161.

⁷ Unione coniugale tra un solo uomo e una sola donna.

⁸ Unione coniugale di un individuo con più individui del sesso opposto.

unione, alla quale possono aggregarsi altri parenti, consanguinei o acquisiti;

- il carattere istituzionale in senso proprio della famiglia si ricava dal fatto che i suoi membri sono legati tra loro non tanto e non solo da stati d’animo o da spinte psicologiche, quali l’amore, il rispetto, il timore, e così via, ma in primo luogo da un sistema coerente di norme giuridiche scritte, che costituiscono il diritto familiare, la cui evoluzione riflette abbastanza fedelmente il grado di sviluppo e le esigenze funzionali della società globale, che scorge nella famiglia la sua cellula base e la sua prima radice⁹.

La famiglia nella storia

Vari autori hanno ricostruito i modi di vita e di organizzazione familiare nel passato. Ci sono delle ricostruzioni secondo una visione generale come ad esempio Casey (1991); vi sono analisi delle famiglie come “vita privata” (Ariès-Duby 1987); vi sono indagini sulla famiglia in vari periodi storici in Europa (Anderson 1980, Wall-Robin-Laslett 1984, Manoukian 1974, Barbagli 1988, Melograni 1988, Campanini 1994).

Esiste una differenza sostanziale tra gli studi storici e quelli sociologici, in quanto con i primi si cerca di documentarsi con le migliori fonti possibili e poi di fornire plausibili rappresentazioni descrittive. Invece, con gli studi sociologici, si cercano di identificare le variabili più rilevanti e le loro connessioni, fornendo delle tipologie delle varie forme familiari, in moda tale da comprendere perché esse si siano configurate in un certo modo e non altrimenti, in relazione a specifici fattori sociologici che le specificano secondo precise modalità.

Di seguito sono riportate le cinque principali formazioni storico-sociali della famiglia: quella primitiva (società semplici), quella antica o tradizionale (pre-moderna), quella borghese (prima modernità), quella di piena industrializzazione (o di modernità avanzata) e quella post-industriale (post-moderna).

In particolare la famiglia:

- nella formazione storico-sociale primitiva (o delle società semplici), è praticamente assorbita dentro la parentela e questa coincide con la tribù. Non è che la famiglia nucleare non esista, perché vi sono precisi riti di accoppiamento e matrimonio fra uomo e una donna e, inoltre, i genitori distinguono i loro figli dagli altri, ma in considerazione del fatto che la vita comune prende la più parte dei momenti della vita quotidiana e delle vicende esistenziali di ciascuno, l’osservatore esterno fa più difficoltà a vedere nei termini in cui noi la conosciamo. Comunque, nella maggior parte delle

⁹ F. Ferrarotti, *Società*, Milano, Mondadori, 1980, pag. 103-126.

società primitive la famiglia nucleare è comunque l'istituzione sociale di base;

- nella formazione storico-sociale tradizionale post-moderna, a partire dalla civiltà greca, e poi in quella romana, viene intesa come un aggregato naturale che coincide con la casa quale doppia unione di un uomo e di una donna (con i loro figli) e tra padrone e schiavo. La famiglia viene così caratterizzata come la comunità costituita secondo natura per la vita di ogni giorno. Essa è la cellula del villaggio (o gens o tribù), il quale è retto dal più anziano dei capofamiglia; a loro volta, più villaggi, unendosi insieme, formano la città (polis), le differenze fra la Grecia classica e Roma non sono di poco conto; nella prima famiglia è sfera privata (di minor valore) più di quanto non lo sia nella seconda; la cultura romana presenta una maggiore pubblicizzazione della famiglia (Cicerone dice che è *seminarium rei publicae*). In entrambi i casi, l'autorità è patriarcale e la discendenza è patrilineare (a differenza di altre popolazioni, per esempio italiche, che erano autorità patriarcale e discendenza patrilineare). A Roma la forma familiare più comune è quella agnatica, che è definita per rapporto alla comune discendenza da uno stesso antenato, e in cui è il padre (*pater familias*) e che è fonte delle relazioni di parentela. La comunità gentilizia (le antiche gentes), anche se sopravvive a lungo nel Medioevo (tra popolazioni celtiche e germaniche), comincia a indebolirsi con la decadenza della città-Stato greca prima e dell'impero romano poi. Le famiglie si frammentano e si disperdono sul territorio, sorgono nuove forme di raggruppamenti familiari di tipo comunitario che rappresentano un modo per riorganizzare la società in assenza di uno Stato (o potere politico centrale forte). Al momento dell'autunno del Medioevo, la configurazione della famiglia in Europa è estremamente diversificata (Konig 1970, Laslett-Wall 1972, Manoukian 1983). Gli elementi da prendere in considerazione, al fine di cogliere le variabili delle forme familiari, sono tre: a) se la famiglia è urbana (in tal caso prevalgono le forme nucleari o di aggregazione semplice) oppure rurale (in questo caso sono più diffuse le forme estese e multiple); b) quale posto la famiglia occupa nella stratificazione sociale (famiglie nobili o signorili, ceti medi o corporazioni urbane, famiglie contadine proprietarie, mezzadri, servili); c) secondo l'area geo-politica-culturale considerata; nell'Europa mediterranea e orientale è più diffuso il fenomeno delle grandi famiglie, in cui la forza è direttamente proporzionale alla debolezza dello Stato, mentre nelle altre aree, in special modo nel Centro e Nord Europa, la famiglia è già più nuclearizzata e debole, anche perché il potere politico (lo Stato) è già più organizzato;
- nella formazione storico-sociale borghese (prima modernità), è a partire dalle città, dai borghi emancipati dal potere del Castello, che nascono nuove famiglie, quelle che andranno a formare la borghesia come classe dominante nella società moderna. In questi borghi si raccolgono i fuoriusciti dall'ordine sociale e medioevale, i quali cominciarono a trafficare, a commerciare, a intraprendere quella che più tardi diventerà un'attività economica lucrativa. A partire dal Cinque-Seicento, con l'apertura di nuovi mercati e poi in modo decisivo con la rivoluzione industriale del Settecento, si sviluppa un tipo del tutto inedito di famiglia; quella che opera la divisione amministrativa e contabile fra casa e azienda, si pone come sfera privatizzata e puerocentrica, compete sul mercato come gruppo acquisitivo di prima accumulazione capitalistica. Dibattuto, è l'origine di questa famiglia, che apparve già presente nell'Italia dei secoli XIII e XIV, ma che storicamente si afferma nei paesi del Centro-Nord Europa durante e a seguito della riforma protestante (Monoukian 1974). La certezza di questo periodo, è quella che la famiglia che costruisce la società moderna è quella che tecnicamente denominiamo acquisitiva, volendo con questo termine significare un forte orientamento al successo economico e alla mobilità sociale ascendente. Quest'ultima si incarna in vari modelli che seguono una parabola, dapprima ascendente e poi discendente: all'inizio la si riscontra nel modello di prima accumulazione capitalistica della piccola impresa artigianale-industriale diffusa sul territorio (Ardigò-Donati 1976); in seguito, con l'accrescersi delle fortune economiche, diventa dinastia e corrisponde alla grande famiglia "borghese" imprenditoriale (nel commercio, nell'industria e nella finanza in cui parla Schumpeter 1997); e infine si depotenzia nella famiglia acquisitiva di classe media della grande organizzazione (Parsons-Bales et al. 1974). Giova far presente, comunque, che nel corso del suo sviluppo, la famiglia borghese genera, in qualche modo per antitesi, la famiglia proletaria, quella che – sottratta alla servitù dei campi – può sopravvivere unicamente in base al proprio lavoro. Con il declinare della famiglia borghese, viene meno anche la famiglia proletaria (Donati 1978);
- nella formazione storico-sociale di piena industrializzazione (fordista), in ragione del crescente ruolo dello Stato come welfare state, dei cambiamenti organizzativi del mercato e in generale dell'emergere di una società in cui l'industrializzazione domina come modello di vita e di organizzazione politica ed economica, anche i modelli familiari cambiano. Alla famiglia borghese classica, come modello dominante, succede una famiglia manageriale o tecnocratica, di classe media, fortemente privatistica, privilegiata

nell'eccesso a beni e servizi, anche se con ridotta acquisività nel suo ethos, che tende a farsi sempre più espressivo in ragione della diffusione della società dei consumi. Alla famiglia proletaria, come modello prevalente, tende a succedere una forma familiare tipica degli strati tecnici e impiegatizi, avente un carattere nucleare, relativamente privatizzato, puerocentrico e isolato dalla parentela, centrato su uno stile di vita orientato a standard di consumo. È in questa formazione sociale che la famiglia sembra depotenziarsi al punto di diventare sempre meno significativa per la vita sociale;

- nella formazione storico-sociale post-industriale (post-fordista o post-moderna), rappresenta la formazione di più recente apparizione, e che è tuttora in corso di emergenza. Qui le forme organizzative, le istituzioni e i meccanismi sistematici della formazione storica precedente subiscono un arresto o entrano in crisi. Settore trainante non è più l'industria, ma il vasto campo dei servizi terziari avanzati, nel quadro dei processi di globalizzazione e di esplosione delle tecnologie informative e comunicative. Il welfare state precedente si rileva troppo burocratico, rigido, costoso, e deve essere ridefinito in termini di un welfare meno centralistico e statalizzato e quindi di una *caring society* che veda la famiglia come protagonista. Questo stato di cose, porta, da un lato a derogare la società (maggiore concorrenzialità a tutti i livelli), inclusa la famiglia, e, dall'altro, a perseguire nuovi criteri di ordine sociale (flessibilità, mobilità, sviluppo di reti auto-organizzate) che vedono la famiglia come oggetto-destinatario e soggetto-attore di nuove reti di servizi.

La famiglia risente di questo nuovo ambiente nel senso che, sempre meno protetta dallo Stato come istituzione sociale, essa diventa preda di un mercato, sia produttivo sia di consumi, che segue logiche essenzialmente comunicative, ostentative, di immagine.

Se da un lato la famiglia assume nuove valenze come unità di servizi primari di vita quotidiana, dall'altro essa è chiamata a organizzarsi in proprio per accedere ai servizi e agli interscambi con un sistema societario che si fa ogni giorno più differenziato fra attori pubblici (di Stato), di mercato e di privato sociale.

La famiglia diventa cruciale perché la nuova ricchezza sociale richiede bensì un massimo d'intensità tecnologica, ma anche un massimo di intensità relazionale, cioè di lavoro vivo, che richiama immediatamente il capitale sociale costituito dalle relazioni primarie che solo la famiglia può offrire. Le famiglie vengono ora definite, sociologicamente, non solo da quanto sopravvive delle formazioni storico-sociali precedenti, ma anche e soprattutto dallo sviluppo di quelle relazioni sociali "corte" dalle quali dipende ora la qualità della sicurezza e del benessere quotidiano,

anche in termini economici.

Studi sociologici sulla famiglia

Tutti i sociologi classici si sono interessati dello studio sulla famiglia.

Al sociologo Frèdèric Le Play¹⁰ (1855), si deve far risalire la sociologia moderna della famiglia, in quanto "*si nota un chiaro passaggio dal pensiero sociale pre-sociologico all'indagine empirica*"¹¹. Le Play, anche se risente del clima culturale dell'epoca, fortemente coinvolto pro o contro i cambiamenti della famiglia, non risponde a domande essenzialistiche di tipo filosofico, ma va a vedere come di fatto le famiglie vivono, come sono organizzate, e riconnette queste modalità sull'ordine sociale e culturale più generale della società. Lo studioso, adotta un metodo di osservazione che consiste nelle famose "monografie familiari" basate sull'analisi del bilancio familiare. Ulderico Bernardi¹² (1981), afferma questa tecnica non risulta riduttiva, come si potrebbe pensare, per il fatto che valuta prevalentemente elementi materiali, ma consente invece di svolgere un'analisi qualitativa che, legando il tenore di vita familiare alla qualità di vita sociale, permette di analizzare la cultura di una comunità.

La sociologia di Le Play, si incentra, sull'analisi del rapporto esistente fra i regimi di successione e i tipi di organizzazione familiare, questi distingue tre modelli:

a) **nel primo** la successione dei beni è ispirata a un criterio di conservazione forzosa della proprietà indivisa, e quindi il patrimonio familiare si trasmette senza frazionamenti. Diffuso nel Medioevo, specie nelle classi aristocratiche (diritto di primogenitura), questo regime favorisce la famiglia patriarcale (nel senso di estesa e dominata dall'autorità maschile).

Più in generale, questo regime si riscontra in tutte le comunità familiari-parentali basate sulla proprietà collettiva indivisa, quali esistevano ancora a quei tempi nel *mir* in Russia e nella *zadruga* in Jugoslavia. Siffatto regime familiare è stato spazzato via dalla rivoluzione francese del 1789; e in effetti, nota Le Play, aveva grossi inconvenienti: limitava il diritto di proprietà e inoltre impediva al padre di disporre in favore del più meritevole e degno dei figli, che non è necessariamente il primo nato.

b) **il secondo modello** corrisponde a un regime successorio in cui vi è la proprietà individuale con divisione forzosa dei beni al momento della successione. Questo regime, imposto a partire dalla rivoluzione francese, provoca la frammentazione e polverizzazione del patrimonio

¹⁰ F. Play, *Les ouvriers européens*, Mame et Fils, Tours (II ed. 1877-1879 in sei volumi), 1855.

¹¹ P. Donati, *op. cit.*, cap. II, pag. 46.

¹² U. Bernardi, *Famiglia e sviluppo sociale nelle opere di Frèdèric Le Play*, Milano, Jaca Book, 1981.

familiare, e così favorisce l'instabilità familiare e con essa la degradazione e l'incapacità delle famiglie, specie di condizione meno agiata di poter accumulare un patrimonio familiare che consenta una mobilità sociale verso l'alto. Le Play parla di famiglia instabile, quella nucleare prodotta dalla moderna società industriale, mercantile e urbana. Questo regime porta, secondo l'autore, alla perdita della famiglia come sfera di trasmissione dei valori, oltretutto a un suo depotenziamento come luogo di socialità, di affetti, di servizi reciproci.

c) **il terzo modello** è quello della libera disponibilità testamentaria, cioè né forzatamente parcellizzata né necessariamente indivisa, dei beni, a cui corrisponde l'organizzazione familiare che Le Play chiama famiglia ceppo (*famille souche*).

Quest'ultima consiste in una famiglia poli-nucleare che combina individualizzazione dei nuclei e però anche aiuti e legami comunitari. Le Play enfatizza questo modello di famiglia, che favorisce una successione libera e responsabile della proprietà familiare secondo regole auto-normative. È a questa forma che, palesemente, l'autore attribuisce il significato di migliore benessere, felicità e stabilità sociale. In questo caso, il patrimonio, può rimanere intatto e passare al migliore dei figli, oppure essere modificato in modo flessibile a seconda delle esigenze dell'intera comunità familiare, senza con ciò provocare i guasti della divisione forzata e livellatrice imposta dalla legge con l'avvento della moderna società industriale.

L'analisi dei bilanci familiari svolta su campioni di famiglie operaie in varie regioni d'Europa, conferma, a suo avviso, la tesi conclusiva secondo cui l'osservazione dei bilanci familiari fornisce il criterio delle buone e delle cattive costituzioni sociali.

Karl Marx, pur vivendo all'incirca negli stessi anni, formula un quadro ben più ampio e complesso, nonché di segno opposto. Lo riassumerà verso la fine della sua vita dettando l'opera classica *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato* al suo amico compagno di studi Friederich Engels (Engels 1970)¹³.

Cardine del pensiero di Marx, è il processo di proletarianizzazione delle famiglie, ovvero la riduzione della gran massa di famiglie sottratte alla vita dei campi e buttate in uno stato di precarietà e di assoggettamento attraverso lo sfruttamento tipicamente capitalistico, che le porta ad avere come unica ricchezza la prole. Importante per Marx, è spiegare l'origine della famiglia e tutto il suo corso storico, avendo cura di evidenziare le leggi deterministiche cui essa è sottoposta. In tale senso, la legge fondamentale che egli formula è quella di un progressivo e universale processo di proletarianizzazione della famiglia, all'interno del capitalismo, e l'avvenuta di una forma superiore di famiglia

¹³ F. Engels, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato*, Roma, Editori Riuniti, 1970.

omogenea a una società comunista¹⁴.

Per Marx, la famiglia monogamica nasce con la proprietà privata e si sviluppa nella misura in cui è necessaria all'accumulazione capitalistica privata.

Queste tesi, si sono però dimostrate errate in quanto troviamo la famiglia monogamica anche in società dove non domina la proprietà privata, e comunque Marx riduce la famiglia al modello borghese acquisitivo, dimenticando che la famiglia monogamica è esistita ed esiste anche negli strati sociali non dediti all'attività capitalistica. Con i suoi assunti, Marx, preconizza che la società comunista, abolendo la proprietà privata e l'attività capitalistica privata, farà scomparire la famiglia monogamica, facendo emergere al suo posto la coppia legata dal puro amore erotico individuale.

Emile Durkheim è spesso considerato il maggior classico iniziatore della sociologia della famiglia, a motivo della particolare vastità, qualità portata della sua visione sociologica. Durkheim (1975)¹⁵ formula una comparazione storico-sociale delle forme familiari che spazia dalle società primitive fino al primo Novecento.

Questo autore elabora alcune leggi che sono ancora oggi considerate paradigmatiche, benché siano state ridimen-

¹⁴ Emile Durkheim insieme a Comte è ritenuto il massimo esponente della sociologia francese, e persino, il sociologo per eccellenza. Durkheim sostiene che la società è fondata sulla solidarietà. Mancando la solidarietà non esiste la società. Ma la solidarietà ha subito nel tempo delle modificazioni o comunque esistono distinti modi di essere della solidarietà. Solidarietà meccanica è quella delle società semplificate, con scarsa divisione del lavoro. La coscienza individuale è pressoché identificata e immersa nella coscienza collettiva. Crescendo la popolazione cresce anche la necessità degli individui di differenziare il lavoro affinché ciascuno abbia la possibilità di mantenersi. Avviene una divisione ampia delle attività e si perde quel fare comune che era specifico della solidarietà meccanica. La solidarietà organica sussiste ancora ma diventa organica. La solidarietà organica consiste in attività individualistiche, utilitaristiche, con ampia divisione del lavoro e un certo antagonismo dei soggetti. Nel passaggio dalla solidarietà meccanica alla solidarietà organica l'individuo può anche non sentirsi attrezzato alla nuova solidarietà e vivere in condizioni di incertezza e indeterminazione. Questa incertezza nei comportamenti genera il fenomeno che Durkheim definisce, con il termine che è forse più noto dell'intera linguistica sociologica: anomia. L'anomia è la perdita di regole di comportamento e di relazioni sociali. Proprio nelle società dove la divisione del lavoro è massima occorre riavvicinare gli uomini tra di loro e fare sì che abbiano il senso di stare in una società accomunata. Si tratta, in sostanza, di assumere il senso dell'altro e dei doveri verso l'altro.

¹⁵ E. Durkheim, *Textes 1. Éléments d'une théorie sociale*; Id., *Textes. Religion, moral, anomie*; Id., *Textes 3. Fonctions sociales et institutions*, Paris, Editions de Minuit, 1975-

sionate o smentite da tempo dagli specialisti. Il suo pensiero sociologico si incentra sul fatto che la famiglia vada dalla forma del “clan esogamo amorfo” (cioè dalla tribù che cerca le spose al di fuori di se stessa ed ha una nulla o bassissima divisione del lavoro sociale) alla moderna famiglia nucleare ristretta (*famille conjugale*) attraverso un processo di restrizione progressiva dell’ampiezza familiare (per numero di componenti e funzioni) in proporzione all’accrescimento della divisione del lavoro nella società (questa legge è nota come la legge di contrazione progressiva della famiglia - Durkheim 1892)¹⁶. Diversamente da Marx, che aveva ipotizzato l’esistenza di uno stato di promiscuità sessuale illimitata prima della nascita della famiglia (il che implicava il considerare il tabù dell’incesto come costruzione artificiale affermatasi storicamente poco a poco. Durkheim considerava invece il tabù dell’incesto come connaturale e concomitante con la nascita stessa della società, in quanto concomitante con la nascita della stessa famiglia. In ciò lo seguiranno tutta una serie di autori, da Marcel Mauss a Claude Lévi - Strauss, noti come i massimi esponenti di quella scuola francese di sociologia della famiglia che tuttora costituisce un punto di riferimento obbligato in questo campo di studi (Tarot 1996)¹⁷. F. de Singly (1996)¹⁸ considera questo autore come un anticipatore della moderna visione personalistica e relazionale della famiglia. Egli ricorda la famosa affermazione di Durkheim (1892)¹⁹: “siamo legati alla nostra famiglia solo perché ci sentiamo legati alla persona di nostro padre, di nostra madre, di nostra moglie, dei nostri figli. Era ben diverso un tempo, quando – al contrario – i legami che derivavano dalle cose prevalevano su quelli provenienti dalle persone, quando tutta l’organizzazione familiare aveva prima di tutto l’obiettivo di conservare nella famiglia i beni domestici e quando tutte le considerazioni personali apparivano secondarie rispetto a questa”.

Non bisogna dimenticare, che tutto questo era già stato previsto, tempo addietro, da Alexis Tocqueville, quando – negli anni 1836-38 – aveva descritto il futuro della famiglia in termini che, a tutt’oggi, appaiono ancora più chiari e attuali di quelli di Durkheim.

Tocqueville aveva descritto cambiamenti della famiglia sotto l’influsso della democrazia: “la democrazia allenta i vincoli sociali, ma rinforza i vincoli naturali; avvicina i membri di una famiglia e divide i cittadini” (Tocqueville

1968)²⁰.

“Via via che i costumi e le leggi si fanno più democratici, i rapporti fra padre e figlio divengono più intimi e più distesi. La costrizione e l’autorità si fanno meno sentire, la fiducia e l’affetto sono spesso maggiori e il vincolo naturale sembra farsi più stretto, mentre il vincolo sociale si allenta”: “la democrazia non lega quindi i fratelli attraverso gli interessi, bensì attraverso la comunanza dei ricordi e il libero simpatizzare delle mentalità e dei gusti. Essa divide le loro eredità, ma permette la fusione degli animi ciò che ho detto sull’amore filiale e sull’affetto fraterno, vale ugualmente per tutte le passioni che trovano il loro fondamento spontaneo nella natura” (Tocqueville, 1968)²¹.

Tocqueville contrappone fra loro due modelli: da un lato, il modello aristocratico di famiglia, proprio dell’ancien régime, in cui le “famiglie restano per secoli nelle stesse condizioni e spesso nello stesso luogo” e dall’altro il modello democratico di famiglia: “presso i popoli democratici nuove famiglie sorgono di continuo dal nulla, altre vi ricadono incessantemente, e quelle che restano cambiano faccia; la trama dei tempi si rompe ad ogni istante e l’orma lasciata dalle generazioni scompare; ci si dimentica facilmente di coloro che ci hanno preceduti, e non si ha nessuna idea di quelli che ci seguiranno; solo i più vicini ci interessano” (Tocqueville, 1968)²².

Per Tocqueville, la democrazia rompe la catena degli status e delle classi, e lascia ogni anello per conto suo, cosicché ogni classe finisce con l’avvicinarsi e mescolarsi alle altre; i suoi membri diventano indifferenti e come estranei fra loro.

Theodor Adorno, sottolineerà che la fine della famiglia tradizionale significa anche l’avvento di un nuovo e più pervasivo e inumano dominio: “si direbbe – egli scrive – che l’infelice cellula della società, la famiglia, sia nello stesso tempo la cellula protettrice della volontà intransigente di creare una società diversa. Con la famiglia – perdurando il sistema – è scomparso non solo l’organo più efficiente della borghesia, ma la resistenza che, se opprimeva l’individuo, d’altro canto lo rafforzava, o addirittura lo produceva. La fine della famiglia paralizza le controforze” (Adorno 1954)²³.

Da ricordare anche Ferdinand Toennies²⁴, e la sua opera fondamentale, *Gemeinschaft*²⁵ und *Gesellschaft*²⁶ (1887), la quale costituisce un punto di riferimento obbligato

¹⁶ E. Durkheim, *La famille conjugale*, ristampato in Id., *Textes 3., Fonctions sociales et institutions*, Paris, Editions de Minuit, 1975, pag. 35-49.

¹⁷ C. Tarot, *Du fait social de Durkheim au fait social total de Mauss*, in *La Revue de M.A.U.S.S.*, 1996, 8, pagg. 68.101.

¹⁸ F. De Singly, *Le soi, le couple et la famille*, Paris, Nathan, 1996.

¹⁹ E. Durkheim, *op. cit.*.

²⁰ A. Tocqueville, *La democrazia in America*, in *Scritti Politici*, vol. II, Torino, Utet, 1968, (I ed. 1836), pag. 690.

²¹ A. Tocqueville, *op. cit.*, pag. 689-690.

²² *Ibidem*, pag. 590.

²³ T. Adorno, *Minima moralità*, Torino, Einaudi, 1954.

²⁴ F. Toennies, *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Leipzig (trad.it. *Comunità e società*, Comunità, Milano, 1963), 1887.

²⁵ Gemeinschaft: comunità.

²⁶ Gesellschaft: società.

in tutto il campo della studi sociologici, a motivo della pregnanza della distinzione che egli propone fra società (e dunque tipi di famiglie) a carattere comunitario e società (e dunque tipi di famiglie) a carattere associativo.

Nelle prime, prevalgono, il consenso (comprensione tacita) e la consuetudine (tradizione), la moralità è derivata dall'opinione pubblica.

Nelle seconde, invece, prevalgono la convenzione (accordo per contratto) e la legge positiva (emanata in modo razional-legale); la moralità è derivata dall'opinione pubblica.

Toennies stesso avvertiva che il diritto naturale comunitario (caratteristico della famiglia) resta la base imprescindibile anche della società.

Per Toennies *“la comunità è un insieme di sentimenti comuni e reciproci sulla base dei quali i suoi membri rimangono uniti. All'origine della comunità vi è l'unità di sangue, quella che lega la madre al bambino, padri e figli, fratelli e sorelle e uomo e donna come coniugi in senso naturale. Il rapporto tra padri e figli è il più complesso in quanto alla base organica al legame affettivo si unisce il principio di autorità fondato tuttavia non sulla volontà di dominio, ma sull'esigenza dell'educazione”*²⁷.

Max Weber riprende la coppia descritta da Toennies comunità/società e la applica alla sua indagine storico-comparativa. Weber, non elabora una teoria di largo respiro adeguata alla famiglia, anzi si può affermare che non veda la famiglia come realtà relazionale. Questi, parla di una certezza del legame madre-figlio, in quanto riferito alla procreazione biologica, e non va oltre la constatazione dell'esistenza di forme differenti di coabitazione.

Weber approfondisce lo studio sociologico della famiglia e a proposito delle forme storiche che ne hanno fatto l'artefice, a suo dire, della nascita e dello sviluppo del moderno capitalismo occidentale.

Weber, vede la famiglia di prima accumulazione, guidata da un orientamento etico-religioso (protestante e in specifico calvinista), la culla della società capitalistica. Siffatta tesi è stata oggetto di discussione e verifica sul campo in molti paesi, tra cui l'Italia (Ardigo-Donati 1976)²⁸.

Decisamente diverso il pensiero di Georg Simmel (1988²⁹, 1989³⁰, 1997³¹).

Questo autore evita qualunque visione evoluzionistica della famiglia. Quest'ultima, viene studiata sotto due aspetti: come rete di relazioni, che possono essere concentriche oppure intersecanti e come luogo di sentimenti

particolari.

Egli vede relazioni e sentimenti strettamente intrecciati fra loro (Turnaturi 1994)³², nel quadro della sua peculiare concezione della socievolezza. Simmel, afferma che le relazioni sociali *“hanno un carattere mimetico nello stesso senso in cui l'arte imita la natura”*.

Dalla Scuola di Chicago, nata alla fine dell'Ottocento, a partire dagli anni Venti, alcuni autori formulano la teoria internazionalista della famiglia. Nell'opera di E.W. Burgess e H. J. Locke *The Family from Institution to Companionship*³³ (1945), delinea lo scenario in cui quegli anni si sta modificando la famiglia nell'America del Nord e anticipa di quasi mezzo secolo quelle che poi diventeranno teorie correnti in Europa a partire dagli anni Sessanta. La loro tesi è che la famiglia vada progressivamente de-istituzionalizzandosi nel senso di essere sempre meno soggetta a norme vincolanti, dettate dalla tradizione, e divenga il luogo cui si persegue l'autorealizzazione attraverso interazioni orientate alla felicità personale.

Di queste deficienze, si è accorto Talcott Parsons, che, deve essere considerato l'ultimo dei grandi classici. Con questo autore e la sua scuola, la sociologia della famiglia riceve una particolare sistematizzazione, in un duplice senso. Primo, perché Parsones adotta un approccio sistematico, che fa della famiglia un sistema; secondo, perché in questa sua visione egli cerca di tener conto, e in certa maniera di riassumere, le conoscenze più sicure che, a suo avviso, la sociologia e le altre discipline sociali hanno elaborato fino ai primi anni Cinquanta. Nell'opera scritta con una serie di collaboratori nel 1955 (Parsons-Bales et al. 1974)³⁴, questo autore sintetizza soprattutto le teorie di Durkheim, Weber e Sigmund Freud sulla famiglia, aggiungendovi le conferme degli studi empirici sulle dinamiche dei piccoli gruppi. Le tesi fondamentali sono:

a) la famiglia è una struttura sociale destinata a nuclearizzarsi sempre di più, in quanto la società industriale richiede una elevata mobilità sociale e geografica, il che comporta un crescente isolamento dalla parentela e una crescente restrizione del numero dei figli. Essa viene ad essere caratterizzata da due assi portanti, quello del potere generazionale, e quello della divisione del lavoro. Questi due assi e le loro distinzioni identificano dunque quattro precisi status-ruoli della famiglia nucleare:

- potere superiore e ruolo strumentale per il marito;
- potere superiore e ruolo interno espressivo per la moglie;

²⁷ A. Izzo, *Storia del pensiero sociologico*, Bologna, Il Mulino, 1994, parte seconda, pag. 152.

²⁸ A. Ardigo, P. Donati, *op. cit.*

²⁹ G. Simmel, *Philosophie de l'amour*, Paris, Petite Bibliothèque Rivages, 1998.

³⁰ G. Simmel, *Sociologia*, Milano, Ed. di Comunità, 1989.

³¹ G. Simmel, *Sull'intimità*, (a cura di) V. Cotesta, Roma, Armando 1997.

³² G. Turnaturi, *Flirt, seduzione, amore. Simmel e le emozioni*, Milano, Anabasi, 1994.

³³ E.W. Burgess, H. J. Locke, *The Family from Institution to Companionship*, New York, American Book Co., (II ed. 1960), 1945.

³⁴ T. Parsons, R. Bales, et al., *Famiglia e socializzazione*, Milano, Mondadori, 1974.

- potere inferiore e compiti strumentali per il figlio maschio;
- potere inferiore e compiti espressivi per la figlia femmina.

b) processi di socializzazione familiare in piena derivazione dalla psicoanalisi di Freud, e quindi concepisce l'educazione dei figli come modalità di far loro interiorizzare i valori e i modelli di comportamento della cultura di appartenenza dei genitori.

Siffatto modello parsoniano, a parere unanime degli studiosi, trova applicazione alla famiglia bianca, occidentale, di religione cristiana e di classe media diffusasi nella fase burocratica del processo di industrializzazione, ma non interpreta le forme familiari in altre classi sociali, in altre culture e in altri contesti societari³⁵.

In relazione alle tesi esposte, da parte degli autori classici, si può giungere alla conclusione, che questi hanno descritto ed interpretato la famiglia in una molteplicità di modi, mediante metodi ed analisi differenti, dando la sensazione che la sociologia non riesca ad afferrare bene il fenomeno. Essi hanno descritto il passaggio della famiglia da un contesto di società pre-moderna (tradizionale, stratificata gerarchicamente) a quella moderna (industrializzata, capitalistica, borghese, democratica), ma, nel contempo, non hanno tematizzato a fondo le ambivalenze dei processi inerenti a tale passaggio.

Secondo Donati *“i classici hanno in gran parte ceduto a un'analisi che vede l'evoluzione della famiglia essenzialmente come determinata da fattori ad essa esterni, soprattutto di tipo economico, tecnico, politico, comunque più materialistico che simbolico o relazionale. Il clima positivo dell'Ottocento ha notevolmente influito sul modo in cui la sociologia ha trattato la famiglia, vedendola, come la culla della tradizione culturale, come il luogo di conservazione e riproduzione dell'autorità e delle disuguaglianze sociali”*³⁶.

Negli anni Cinquanta, si è sviluppato un vasto movimento di studi per la formazione di una sociologia della famiglia, avente l'intento di una teorizzazione *ad hoc* sulla famiglia, cercando di essere indipendente dalle teorie emerse nello studio di altri fenomeni sociali.

Negli anni Cinquanta, diversi autori hanno cercato di fornire delle classificazioni sistematiche degli approcci sociologici allo studio della famiglia.

Reuben Hill³⁷ e Donald Harsen (1960), hanno distinto cinque approcci fondamentali³⁸:

- istituzionale;
- struttural-funzionalista;

³⁵ P. Donati, *op. cit.*, cap. II, pag. 52 e segg.

³⁶ P. Donati, *op. cit.*, cap. II, pag. 54.

³⁷ R. Hill, D.A. Harsen, *The Identification of Conceptual Frameworks Utilized in Family Study*, in, *Marrige and Family Living*, 22, 1960.

³⁸ *Ibidem*, cap. II, pag. 56 e segg.

- interazionista;
- situazionale;
- dello sviluppo.

Siffatta classificazione, rifletteva in gran parte, un'impostazione del contesto nord-americano.

Invece, negli anni Sessanta e Settanta, altri studiosi hanno fornito altri approcci, come quello socio-antropologico, psicoanalitico, economico (Broderick 1971³⁹, Holman - Burr 1980⁴⁰, Nye - Berardo 1981⁴¹).

Di recente, Jetse Sprey (1988) ha proposto di aggiungere altri approcci, ovvero quelli denominati ermeneutico, della teoria critica e femminista.

È importante, per un'analisi particolareggiata, avere presente una classificazione degli approcci specificatamente sociologici alla famiglia.

In particolare, si distinguono gli approcci fondamentali come⁴²:

- *istituzionale*: è il primo a comparire. Esso considera la famiglia essenzialmente come istituzione sociale, ovvero un gruppo sociale che deve avere precisa strutturazione normativa pubblicamente sanzionata. La famiglia viene considerata come una istituzione che, benchè creata dalla società, risponde a bisogni naturali. La famiglia è istituzione in quanto ogni società stabilisce pratiche precise e regole, con relative sanzioni positive e negative, attraverso cui controlla l'associarsi dei sessi e sanziona la riproduzione e socializzazione delle nuove generazioni umane;
- *struttural-funzionalista*: questo approccio, diffusosi a partire dagli anni Cinquanta (Pitts 1964) si differenzia dal precedente in quanto:
 - l'unità di analisi non è l'istituzione ma il sistema sociale della famiglia, concepito analiticamente come struttura di status-ruoli che devono svolgere funzioni specializzate;
 - il comportamento familiare non è visto in primo luogo come una manifestazione di certi bisogni naturali, in gran parte stabiliti e immutabili nel tempo, ma come risposta a un insieme di aspettative complementari connesse alle posizioni che i vari membri occupano entro il sistema dei ruoli familiari mutuamente interrelati fra loro.
- *dello scambio*: questo approccio rompe con quello precedente in quanto ritiene che la solidarietà fami-

³⁹ C.B. Broderick, *Beyond the Five Conceptual Frameworks: A Decade of Development in Family Theory*, in *Journal of Marriage and the Family*, 1971.

⁴⁰ T.B. Holman, W.R. Burr, *Beyond the Beyond: The Growth of Family Theories in the 1970s*, in *Journal of Marriage and the Family*, 1980.

⁴¹ F.I. Nye, F.M. Bernardo, *Emerging Conceptual Frameworks in Family Analysis*, New York, Praeger, 1981.

⁴² P. Donati, *op. cit.*, cap. II, pag. 56 e segg.

liare non possa essere basata sulla conformità di ruolo e sul consenso a valori ultimi. Si enfatizza il fatto che conformità e consenso non possono spiegare come si possa mantenere la coesione (l'unità familiare) di fronte a tensioni e conflitti che sorgono nelle contingenze e nei processi di adattamento più complessi. Questo approccio ritiene che le strutture familiari e parentali vadano essenzialmente comprese come espressione di forme ristrette e/o allargate di scambio sociale. Giova far presente, a proposito delle teorie dello scambio, due maggiori tradizioni. Da una parte, quella francese che si rifà idealmente a E. Durkheim a M. Mauss, e poi a C. Lèvi-Strauss, in cui si mette in rilievo gli aspetti collettivi e simbolici dello scambio, che nella rete parentale-familiare ha essenzialmente una funzione di dono. Dall'altra, la tradizione nord-americana, con autori come G. Homans, P. Blau, J. Thibaut, H. Kelley, E. Buckley e al., la quale ritiene che il comportamento dell'uomo, anche nella famiglia, vada compreso in relazione ai suoi bisogni primari e ai processi sociali messi in atto per soddisfarli attraverso scambi basati non già sul dono, ma sulla reciproca utilità dei partecipanti per i primi la famiglia nasce dallo scambio come espressione di esigenze collettive e normative della società, invece, per i secondi il comportamento familiare deve essere analizzato come agire volto alla ricerca di ricompense prevalentemente individuali e strumentali;

- *marxista*: l'importanza di questo approccio è più storico che teorico. La famiglia, secondo la visione marxista, ha avuto origine con la proprietà privata dei mezzi di produzione, e avrebbe trovato nello Stato il suo garante, così da diventare la base su cui riposa la disuguaglianza sociale, intesa come lo sfruttamento della classi sociali più deboli ad opera di quelle più forti nella società, e di conseguenza come lo sfruttamento della donna e dei figli da parte dell'uomo nella famiglia. Marx afferma che ci sia stato un tempo originario in cui la famiglia era assente: in qual tempo ci sarebbe stata la promiscuità o commercio sessuale illimitato. In seguito sarebbe comparso il tabù dell'incesto: dapprima come divieto di rapporti sessuali tra genitori e figli (famiglia consanguinea, dove il fratello e la sorella sarebbero stati anche marito e moglie), e in seguito tra fratelli e sorelle (famiglia punalua, in cui vi sarebbe stata comunanza di uomini e donne all'interno di una determinata cerchia familiare che escludeva i fratelli delle donne così come le sorelle degli uomini). A queste forme, per Marx succederebbe la famiglia di coppia, dove un uomo e una donna convivono stabilmente, anche se la poligamia e l'occasionale infedeltà sono un diritto del maschio, il vincolo del matrimonio resta facilmente dissolubile, e i figli appartengono solo alla madre. Secondo Marx, il matriarcato sarebbe

stato sempre la prima forma storica di regime familiare, mentre un ulteriore restringimento della cerchia matrimoniale produrrebbe, sempre secondo Marx, la famiglia monogamica, caratterizzata che il vincolo coniugale ha una maggiore solidità in quanto l'uomo legherebbe a sé la moglie per avere una discendenza inequivocabile alla quale trasmettere il patrimonio. Secondo l'approccio marxista, dal momento in cui nasce tale famiglia, saremo dentro l'economia capitalistica;

- *critico*: questo approccio è legato alla nascita e allo sviluppo della Scuola di Francoforte (T. Adorno, M. Horkheimer, H. Marcuse, E. Fromm) sviluppatasi negli anni Trenta. Il punto nodale di questa teoria sta nel vedere la famiglia come una forma sociale altamente ambivalente, in quanto, da un lato funzionale all'ordine socio-culturale e dall'altro necessaria alla maturazione dell'individuo. La famiglia viene ritenuta necessaria per alcune funzioni primarie, come ad esempio la socializzazione dei bambini, ma negativa per gli effetti di conservazione culturale, di autoritarismo e disuguaglianza sociale che comporta;
- *ermeneutica*: questo approccio mette in risalto gli elementi significativi e intenzionali, quindi soggettivi e intersoggettivi della famiglia. Si enfatizza sul fatto, che dire famiglia, significa evocare un mondo simbolico che richiede interpretazione;
- *internazionalista*: la famiglia viene qui considerata come unità di persone interagenti, senza riguardo ai vincoli legali, ovvero considerando questi ultimi solo come particolari "condizioni della situazione", di cui gli attori devono tener conto. La famiglia viene interpretata alla luce dell'interazione simbolica;
- *dello sviluppo*: questo approccio è nato per lo studio della famiglia (Mattessich-Hill 1987)⁴³. L'essenza centrale dell'analisi è quello di mostrare come le configurazioni della famiglia, quindi i suoi modelli, si modifichino nel tempo a seconda della particolare fase del ciclo di vita che la famiglia come tale si trova a dover fronteggiare. Inoltre, la caratteristica di questo approccio è l'applicazione simultanea di due correnti: quello del ciclo della vita familiare e quello di compito dello sviluppo. Quest'ultimo, inteso nel senso, che la famiglia ha una sua storia evolutiva, la quale presuppone che i suoi componenti abbiano affrontato certi compiti e continuano a farlo;
- *femminista*: una delle maggiori lacune degli autori classici e degli approcci tradizionali nello studio della famiglia è stata quella di non aver adeguatamente considerato la distinzione maschile/femminile nell'analisi delle strutture, funzioni, modalità di organizzazione e

⁴³ P. Mattessich, P. Hill, *Life Cycle and Family Development*, in M.B.Sussman, S.K. Steinmetz (a cura di), 1987.

dinamica familiare. Nei primi anni del Novecento, il movimento femminista ha espresso questo specifico interesse, e conseguentemente ha riletto la storia della famiglia, e soprattutto la storia degli studi sulla famiglia, nell'ottica della donna e ha introdotto in ogni aspetto della vita familiare la distinzione di *gender*⁴⁴, quest'ultimo considerato un vocabolo internazionalmente utilizzato per specificare il carattere sessuato dell'identità socio-culturale delle persone umane e delle loro relazioni, ovvero dei ruoli che occupano nella famiglia e nella società (I.F.).

FATTORI COMPORTAMENTALI DELL'AGIRE UMANO

Definizioni di aggressività



Fig. 1. Elenco delle definizioni di aggressività.

L'aggressività è un tema complesso che sfugge a definizioni univoche poiché il suo significato varia a seconda dell'ambito disciplinare (dall'etologia, alla biologia, alla

⁴⁴ B. Thorne, M. Yaolom (a cura di), *Rethinking the Family: Some Feminist Questions*, Longman, New York, 1982.

psicologia, alla scienza della politica) in cui è studiata, ed è un fenomeno che si manifesta nella società umana quanto in quella animale.

L'aggressività umana può avere diversi sviluppi e in particolare può raggiungere dei livelli molto alti di intensità, tali da generare comportamenti che vanno ben oltre le relative tranquille condotte aggressive che si possono riscontrare giornalmente; infatti, si possono verificare anche degli sviluppi tragici, può diventare cioè violenza e volontà estrema di distruzione.

La difficoltà di definizione è legata, alla natura stessa dell'aggressività umana, fenomeno che assume valenze e funzioni diverse, dalle più costruttive alle più distruttive. La maggior parte degli psicologi sociali definisce il comportamento aggressivo come: *l'insieme di azioni dirette a colpire uno o più individui, tali da infliggere loro sofferenze fisiche e morali, oppure la morte...*(Bandura, 1973, Baron, 1977)⁴⁵.

Prima di affrontare le numerose definizioni di aggressività, si deve far presente, al riguardo, alcune delle distinzioni fra i diversi tipi di aggressività, nello specifico:

a) aggressività strumentale, si ha quando l'atto di aggressione è un mezzo per un altro fine (es. l'autodifesa);
 b) aggressività ostile, nella quale si cerca di esprimere sentimenti ostili: in questo caso l'aggressione è fine a sé stessa; Inoltre, esiste una differenza tra aggressività attiva, nella quale il danno proviene da un'azione come un pugno o una critica, e aggressività passiva, nella quale il danno è causato dalla mancanza di iniziativa (es. non aiutare qualcuno a soffrire di meno)⁴⁶.

Ribot (1897) ritiene l'aggressività:

una manifestazione della collera e la classifica in reale o animale, effettiva, simulata (algolagnia)⁴⁷, differita o intellettuale, che si manifesta sotto forma di rancore, invidia, odio.

Invece, Freud caratterizza il suo pensiero evidenziando due interpretazioni distinte dell'aggressività: nella prima, anteriore al 1920 e alla pubblicazione *Al di là del principio di piacere*, parla di condotte e tendenze aggressive in relazione all'ambivalenza, al transfert, ai motti di spirito e al complesso di Edipo, ma si oppone all'idea di una pulsione aggressiva specifica; nella seconda interpretazione, quella definitiva, egli introduce il concetto di pulsione di morte. Quindi, secondo l'opinione corrente, Freud avrebbe ammesso solo molto tardi l'importanza dell'aggressività. La teoria esplicita di Freud in merito all'aggressività può

⁴⁵ K.J. Gergen, M.M. Gergen, *Psicologia sociale*, Bologna. Il Mulino, 1996, p. 291.

⁴⁶ K.J. Gergen, M.M. Gergen, *op. cit.*, p. 291.

⁴⁷ Algolagnia: perversione sessuale per cui il godimento è raggiunto attraverso uno strato doloroso inferto subito.

essere così descritta:

una parte (della pulsione di morte) è posta direttamente al servizio della pulsione sessuale, in cui svolge un ruolo importante: è questo il sadismo propriamente detto. Un'altra parte non segue questa deviazione verso l'esterno, ma resta nell'organismo in cui è legata libidicamente mediante l'eccitazione sessuale che accompagna [...]; in ciò riconosciamo il masochismo originario, erogeno⁴⁸

Freud, al riguardo, riserva per lo più il nome di pulsione di morte rivolta verso l'esterno specie mediante la muscolatura. Va osservato che questa pulsione di aggressione, al pari forse della tendenza all'autodistruzione, non può mai essere colta, secondo Freud, se non nella sua fusione con la sessualità⁴⁹.

Adler (1922) definisce l'aggressività come manifestazione compensatoria del "sentimento di inferiorità", come un mezzo per soddisfare il desiderio di potenza⁵⁰.

Dollard (1939) evidenzia che il comportamento aggressivo rappresenta una modalità di compensazione a frustrazioni protratte⁵¹.

Lersch (1950) a seguito dei suoi studi, al contrario di Ribot, esamina l'aggressività come substrato della collera. Partendo dal fatto che la collera è per sua natura sempre distruttiva. Lo studioso, evidenzia che nell'aggressività il sentimento di vita reagisce alle compromissioni alle quali va incontro ed esplose nella forma di un urto, di una protesta che trae le sue origini da un perdurare di tensioni interiori⁵².

Fenichel (1951) ritiene che si tratti di un modo di lottare degli scopi istintivi contro le disillusioni⁵³.

Ammon (1970) rappresenta che la mancanza di autocontrollo e il comportamento aggressivo siano espressioni di un precocissimo disturbo del rapporto tra madre e figlio. Egli sostiene che nel determinismo della condotta aggressiva dell'adulto sia fondamentale...*l'aggressione distruttiva dei genitori che ricorrono a sistemi educativi estremamente rigidi.*

Lo studioso sostiene che le ricerche cliniche non confermano l'esistenza di un istinto distruttivo⁵⁴.

⁴⁸ J. Laplanche, J.B. Pontalis, *op. cit.*, p. 11.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 11.

⁵⁰ A. Adler, *Aggressionstrieb im Leben in der Neurose*, in Heilen und Bilden, Munchen, 1922.

⁵¹ J. Dollard, *Frustration and Aggression*, New Haven, 1939.

⁵² A. Semerari, *Manuale di psichiatria forense*, Roma, Antonio Delfino Editore, 1981, cap. III, p. 87.

⁵³ O. Fenichel, *Trattato di psicoanalisi*, Roma, Astrolabio, 1951.

⁵⁴ G. Ammon, *Abrupter Durchbruch destruktive Aggression aes psychiatrisches Problem*, Berlin, Beitr., Gerichthl, Med. 1970,

Bremer (1971) sottolinea che il concetto di aggressività può essere ricondotto a quello di pulsione istintiva.

Lo scopo dell'aggressione non deve essere considerato sempre la distruzione dell'oggetto odiato, ma è variabile ed è intimamente connesso all'Erlebnis (vissuto) e alle funzioni dell'Io⁵⁵.

Racamier (1963) evidenzia che ogni atto aggressivo si accompagna ad una esperienza di personificazione, intesa come scarica di energie represses, come liberazione, come soddisfazione: nell'esperire la propria aggressività l'uomo diviene qualcuno, si costituisce allo sguardo dell'altro⁵⁶.

Hartmann (1964) sostiene che l'aggressività istintiva viene smorzata da meccanismi radicati nella struttura della personalità che tendono a mantenere l'equilibrio fra aggressività stessa e dipendenza. L'uomo deve esprimere contemporaneamente l'amore e l'odio e, quanto più questi sentimenti sono intensi, deve essere pronto a frenarli, a distinguerli, ad analizzarli prospetticamente, deve potersi fidare dello strumento che gli permette di dominare l'aggressività⁵⁷.

Stierlin (1966) indica che l'uomo deve imparare a vivere con la propria aggressività, divenendo aggressivo egli non deve creare un vuoto interpersonale⁵⁸.

Laplanche e Pontalis (1974), definiscono l'aggressività come:

la tendenza o insieme di tendenze che si attuano in condotte reali o fantasmatiche, miranti a danneggiare un altro, demolirlo, costringerlo, umiliarlo, etc...L'aggressione assume anche modalità diverse dall'azione motoria violenta e distruttrice, non vi è nessuna condotta, negativa (rifiuto di assistenza per esempio) o positiva, simbolica (ironia per esempio) o affettivamente eseguita, che non possa funzionare come aggressione⁵⁹

Fromm (1975) osserva che:

il comportamento aggressivo dell'uomo, quali si manifesta nelle guerre, nel crimine, nelle liti personali e in tutte le modalità di comportamento distruttive e sadiche, deriva da un istinto innato, programmato filogeneticamente, che cerca di scari-

27, pp. 157-165.

⁵⁵ C. Brenner, *The psychoanalytic concept of aggression*, New York, Int. Psycho-Anal., 1971, 52/2, pp.137-144.

⁵⁶ A. Semerari, *op. cit.*, cap. III, pp. 87 e 88.

⁵⁷ H. Hartmann, *Essay of Ego Psychologie*, Int. Universit. Press., New York, 1964.

⁵⁸ H. Stierlin, *L'aggressività: Essai sur quelques aspects psychiatriques*. L'évolution Psychiatrique, 31, 93, 1966.

⁵⁹ J. Laplanche, J.B. Pontalis, *Enciclopedia della psicoanalisi*, Roma-Bari, Laterza, 1974, vol. I, p. 8.

*carsi e aspetta l'occasione propizia per esprimersi*⁶⁰

In particolare, Elliot (1988) afferma che:

*ogni cervello contiene dei sistemi neurologici e chimici per produrre, e controllare, un comportamento violento e distruttivo. Abbiamo ereditato questi sistemi, praticamente senza cambiamenti, dai nostri antenati rettili e mammiferi, ed è perciò che la maggior parte di tale apparato è situato nel sistema limbico filogeneticamente più antico e nel tronco dell'encefalo (McLean, 1969), che hanno estese connessioni reciproche con la neocorteccia prefrontale (Nauta, 1972; J. M. Fuste, 1980)*⁶¹

Si deve precisare, che l'aggressione, non è una forma unitaria di comportamento, ma si esterna in varie forme che dipendono dalla situazione oggettiva; si ha quindi l'aggressione predatoria, da irritazione, difensiva, territoriale, materna-protettiva, tra maschi, strumentale (Moyer⁶², 1976; Valzelli⁶³, 1981).

Secondo Elliot, da un punto di vista strettamente clinico e neurofisiologico nell'uomo si distinguono due tipi principali di aggressione: quella da collera e la violenza a sangue freddo; quest'ultima con la particolarità di essere essenzialmente predatoria nel senso etimologico della parola. Deve essere invece considerata un sottotipo la violenza compulsiva⁶⁴.

Dibattuta e ancora irrisolta è la problematica relativa alla questione se l'aggressività sia innata o istintiva, o sia una forma appresa di risposta (Wolfgang, Ferracuti, 1982). La spiegazione più accreditata e corrispondente ai fatti è che la capacità di aggredire sia presente in tutti noi, che gran parte delle persone impari a controllarla, e che questa capacità di controllo possa essere ridotta da fattori biologici – che indeboliscono i sistemi inibitori fisiologici – e da forze psicosociali.

Si rappresenta che:

si è ormai accertato che il cervello contiene degli insiemi identificabili di neuroni interconnessi,

⁶⁰ E. Fromm, *Anatomia della distruttività umana*, Milano, Arnoldo Editore, 1975, p. 18.

⁶¹ F.A. Elliott, *I fattori neurologici del comportamento umano*, in *Criminologia dei reati omicidari e del suicidio*, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, a cura di Franco Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, n. 7, cap. 7. 2, p. 82.

⁶² K.E. Moyer, *The Psychobiology of Aggression*, Haper & Row, New York, 1976.

⁶³ L. Valzelli, *Psychobiology of Aggression and Violence*, Raven Press, New York, 1981.

⁶⁴ F.A. Elliott, *op. cit.*, p. 82.

*completi di specifici neurotrasmettitori, che sono il substrato neurologico dell'aggressività da ira e sono situati nelle parti filogeneticamente più antiche del cervello, strettamente connesse con la neocorteccia prefrontale*⁶⁵.

In particolare:

*l'aggressività da ira non si verifica senza uno stimolo esogeno (esterno) o endogeno (interno), e, come ben sappiamo, un dato stimolo non provoca inevitabilmente rabbia. La risposta dipende dalla "situazione" emotiva o mentale e da numerose variabili biologiche*⁶⁶

Ponti (1995) sottolinea che:

l'aggressività umana, nei singoli o nei gruppi o nelle nazioni, è assolutamente diversa e ben rilevante, come ognuno sa, di quella esistente negli animali

Prattico (1995) soggiunge che:

*Le società umane, anche più arcaiche sono il frutto della contraddizione fra una invincibile necessità di integrazione col prossimo, con la passiva introiezione delle norme e dei condizionamenti sociali, e la autonomia della sua mente, prodotto da quella macchina irripetibile che è il cervello umano, dotato di qualità e di gradi di libertà ignoti a tutto il resto del mondo vivente. Contraddizione fra una invincibile tendenza alla socializzazione e il bisogno di affermazione individuale*⁶⁷

Continua Ponti:

*cìo spiega le contraddizioni e le ambivalenze dell'uomo: animale biologicamente sociale che necessita degli altri, ma nel contempo dotato di una individualità, frutto dello sviluppo intellettuale che porta a sopraffare il prossimo per affermare se stesso*⁶⁸.

Galimberti (2019) infine definisce l'aggressività come:

*la tendenza che può essere presente in ogni comportamento e in ogni fantasia volta all'etero o all'autodistruzione, oppure all'autoaffermazione*⁶⁹.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 83.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 84.

⁶⁷ G. Ponti, *op. cit.*, p. 284.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 284.

⁶⁹ U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 2019,

1.1 Le teorie sull'aggressività




Fig. 2. Elenco delle teorie sull'aggressività.

a) Le teorie etologiche

Una serie di ipotesi riguardanti la spiegazione dell'aggressività umana, prende spunto da osservazioni fatte nel mondo animale.

Il problema dell'aggressività è stato oggetto negli ultimi anni di ampi studi da parte degli etologi.

Con il termine etologia si era soliti indicare...*l'interpretazione del carattere attraverso lo studio della gestica...*, alla fine del XIX secolo, il termine assunse il significato di "studio scientifico da comportamento animale" (Thorpe) o meglio, seguendo l'accezione di Celli di:

esame sistematico e comparativo dei programmi comportamentali animali, veduti nella duplice prospettiva onto e filo genetica

Si deve sottolineare come le ricerche comparate fra il comportamento aggressivo nell'uomo e l'uccisione di congeneri negli animali non sia affatto nuova.

Ferri nel 1895, precorrendo di più di un cinquantennio le scoperte dell'obiettivismo moderno (così viene definita l'etologia di Lorenz e Tinbergen), definendo l'omicidio come l'uccisione di un uomo da parte di un altro uomo, sottolineava il carattere intraspecifico dei momenti aggressivi che lo costituiscono.

Giova far presente, che in termini etologici l'omicidio è, infatti, l'espressione paradigmatica dell'aggressività umana. Ferri sottolinea che:

per studiare l'evoluzione naturale dell'omicidio, riducendone ad una semplicità anche maggiore l'idea elementare, possiamo dire che esso, in tutto il mondo dei viventi, corrisponde all'uccisione del proprio simile, vale a dire all'uccisione di un animale da parte di un animale della stessa specie; proprio nell'ambito della intraspecificità egli intravede il criterio fondamentale che conferisce

*all'uccisione quel carattere di antinaturalità*⁷⁰

Al riguardo, bisogna suddividere l'aggressione animale in tre tipi diversi: *aggressione predatoria*, *aggressione intraspecifica* (aggressione contro animali della stessa specie) e *aggressione interspecifica* (aggressione contro animali di specie diversa).

Gli studiosi del comportamento animale concordano nel ritenere che gli schemi comportamentali e i processi neurologici dell'aggressione predatoria non sono analoghi agli altri tipi di aggressione animale, e quindi devono essere trattati separatamente.

In particolare, per quanto riguarda l'aggressione interspecifica, in generale gli osservatori sono d'accordo nell'affermare che gli animali raramente distruggono membri delle altre specie, fatta eccezione per la difesa della specie, o quando si sentono minacciati e non possono fuggire.

Così, il fenomeno dell'aggressione animale è limitato in prevalenza all'aggressione intraspecifica, ovvero all'aggressione fra animali della stessa specie, fenomeno di cui si è occupato Lorenz⁷¹.

Le caratteristiche dell'aggressione intraspecifica sono:

- a) non è cruenta nella maggior parte dei mammiferi;
- b) soltanto in certi insetti, pesci, uccelli e, fra i mammiferi, i topi, è abituale il comportamento distruttivo;
- c) il comportamento minaccioso è una reazione a qualcosa che l'animale capta come una minaccia ai suoi interessi vitali, e perciò è difensivo;
- d) nella maggior parte dei mammiferi non è affatto dimostrata l'esistenza di un impulso aggressivo spontaneo, che rimane arginato finché non trova un'occasione più o meno adeguata per scaricarsi⁷².

Fromm (1975) distingue nell'uomo due tipi completamente diversi di aggressione. Il primo, che egli ha in comune con tutti gli animali, è l'impulso, programmato filogeneticamente, di attaccare (o di fuggire) quando sono minacciati interessi vitali. Questa aggressione difensiva, "benigna", è al servizio della sopravvivenza dell'individuo e della specie, è biologicamente adattiva e cessa quando viene a mancare l'aggressione.

L'aggressione biologicamente adattiva è:

*una reazione a minacce contro interessi vitali; è programmata filogeneticamente, comune a uomini e animali, non è spontanea e non si accresce autonomamente, ma è reattiva e difensiva; mira a eliminare la minaccia, distruggendola o cancellandone la fonte*⁷³

⁷⁰ E. Ferri, *L'omicidio*, Torino, Bocca, 1895, p. 4.

⁷¹ K. Lorenz, *Il cosiddetto male*, Milano, Il Saggiatore, 1969.

⁷² E. Fromm, *op. cit.*, cap. VI, pp. 140 e ss.

⁷³ *Ibidem*, cap. IX, p. 239.

L'altro tipo, l'aggressione "maligna", e cioè la crudeltà e la distruttività, è specifica della specie umana, e praticamente assente nella maggior parte dei mammiferi. Essa non contribuisce alla sopravvivenza fisiologica dell'uomo, ma è un elemento importante del suo funzionamento mentale. Non è programmata filogeneticamente e non è biologicamente adattiva; non ha alcun scopo, e se soddisfatta, procura piacere⁷⁴.

b) La sociobiologia

Wilson (1995) ha definito la sociobiologia come lo studio sistematico delle basi biologiche di ogni forma di comportamento umano.

Gli studiosi di questa disciplina si rifanno a Darwin.

Quest'ultimo, affermava che il genere umano presentasse, come risultato del processo evolutivo, anche istinti brutali ed egoistici necessari alla sopravvivenza, ma anche che, da quando nel corso dello sviluppo della specie gli uomini e i loro antenati avevano cominciato a riunirsi in gruppo, la selezione naturale aveva favorito sentimenti altruistici e cooperativi⁷⁵.

Per Merzagora (2001) uno dei principi su cui muove la sociobiologia è l'utilizzazione della teoria evuzionistica quale modello valido non solo per gli animali, ma da applicare anche nello studio del comportamento sociale umano⁷⁶.

Ponti (1999) sottolinea che applicando in criminologia i principi della sociobiologia, si può supporre che i comportamenti aggressivi, le violenze consumate sui più deboli, le prevaricazioni esercitate da persone o gruppi dotati di maggiore potere, non devono essere considerati comportamenti scelti e voluti dai loro autori in spregio all'etica e alle norme,

bensi devono essere considerati come una sorta di inevitabile conseguenza in base ad una selezione naturale che è venuta a privilegiare i più forti, i più violenti, i più aggressivi.

Quest'ultimi, "naturalisticamente" sarebbero favoriti nell'aver la meglio sui più deboli, perché in loro prevalgono dotazioni genetiche di tal fatta

Giova far presente, comunque, come osservato dal Ponti, non dobbiamo dimenticarci che nel nostro DNA non è iscritto nessun destino, delinquenziale o meno, da cui sia impossibile sottrarsi⁷⁷.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 20.

⁷⁵ J. Klama, *L'aggressività, realtà e mito*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.

⁷⁶ I.B. Merzagora, *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001, cap. I, p. 14.

⁷⁷ G. Ponti, *op. cit.*, cap. IV, pp. 272 - 273.

c) Le basi biologiche dell'aggressività umana

Trova riscontro l'esistenza di un substrato neurologico dell'aggressività, e che dunque traumi cranici, lesioni cerebrali, malattie dell'encefalo, disturbi nei processi neurotrasmettitoriali, stati ipoglimerici, possano favorire la risposta negativa aggressiva e violenta.

Elliot (1988) mette in evidenza, che esistono almeno tre sindromi che contribuiscono a produrre aggressioni patologiche⁷⁸: il discontrollo episodico, il danno minimo cerebrale e il disturbo della personalità antisociale. È risultato, a seguito di studi specifici, che queste tre sindromi sono più comuni nei criminali e nei delinquenti aggressivi di quanto non lo siano nella popolazione generale (Cantwell, 1975; Mednick, 1977; Cloninger et al, 1978; Lewis et al, 1979) e questo vale anche per il discontrollo episodico e per il danno minimo cerebrale, molto comune negli autori di maltrattamenti e di abuso (Elliot, 1982). Ferracuti e Wolfgang (1966), sottolineano, in merito all'eventualità che pure microlesioni neurologiche potessero influenzare il comportamento violento e che è:

del tutto accettabile l'ipotesi che i bambini delle classi sociali più basse e quelli provenienti da Paesi in via di sviluppo (nei quali le condizioni sanitarie, specie alla nascita, sono inadeguate) siano più esposti all'azione di fattori organici⁷⁹.

Fra le teorie che hanno cercato di dare una spiegazione circa il collegamento tra il nostro corredo biologico con l'aggressività, vi è quella secondo cui la Y soprannumeraria nel cromosoma (XYY) è responsabile del comportamento violento e perfino criminale⁸⁰.

È bene tener presente, che questi studi sono stati oggetto di critiche, in quanto studi epidemiologici hanno messo in evidenza che molti soggetti con tale anomalia cromosomica non risultano particolarmente violenti, inoltre, essendo l'anomalia talora associata ad altre caratteristiche, per esempio ritardo mentale e difficoltà di apprendimento, è da ritenere che il rapporto fra l'XYY e l'aggressività sia concasuale, ovvero mediato⁸¹.

Tra gli studi relativi alla correlazione fra genetica e aggressività o anche la criminalità, si collocano gli studi sui gemelli.

Tali studi hanno cercato di valutare se gemelli monozigoti separati dalla nascita evidenziassero nel corso della vita comportamenti violenti, nonostante le diverse influenze ambientali a cui erano sottoposti.

⁷⁸ F.A. Elliot, *op. cit.*, vol. 7, cap. 7.2, pp. 76 e ss.

⁷⁹ F. Ferracuti, M.E. Wolfgang, *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 254.

⁸⁰ I.B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 23.

⁸¹ *Ibidem*, cap. I, p. 24.

Alcuni studi hanno messo in evidenza che i gemelli omozigoti avevano maggiore concordanza dei gemelli fraterni nel comportamento delinquenziale, e che i figli adottivi mostravano maggiore frequenza di comportamenti criminali se i padri biologici erano criminali, ma in realtà è apparso pure pressoché impossibile separare le influenze genetiche da quelli ambientali⁸².

Invece, altri studi hanno cercato di individuare la connessione fra ormoni ed aggressività.

L'assunto che i maschi sarebbero più aggressivi delle femmine ha condotto molti ricercatori ad indagare l'eventuale associazione tra comportamento aggressivo e livelli plasmatici di testosterone. I risultati delle ricerche sono stati contrastanti, con la difficoltà di misurare il livello ormonale al momento dell'atto violento⁸³. Inoltre, ci può essere la confusiva influenza dell'alcol e delle droghe ad alterare i risultati degli esami ormonali e dei livelli ematici di alcuni ormoni sessuali⁸⁴.

Negli ultimi anni l'aggressività femminile è stata al centro degli studi dei biologi, che hanno potuto constatare, ad esempio, che in molte situazioni, come nella difesa dei piccoli, le femmine possono essere più aggressive dei maschi; i contrastanti risultati possono portare ad affermare che gli ormoni sessuali possono avere effetti diversi sui membri di sesso opposto della stessa specie, quindi avere effetti diversi sui membri diversi su individui diversi, o anche sullo stesso individuo preso in momenti diversi⁸⁵.

Sempre per il rapporto che intercorre tra ormoni ed aggressività (o criminalità) è stata studiata anche la diagnosi relativa alla sindrome premestruale (SPM) e la sua relazione con la violenza. Innanzitutto, si deve precisare, che non è diagnosi ufficiale del DSM-IV⁸⁶, la quale la annovera come...*criteri di ricerca per il disturbo disforico premestruale...*

Alcuni studiosi sostengono che il SPM sia una condizione di deficit ormonale che rende le autrici di reati incapaci di controllare le loro azioni quando questi sintomi sono presenti. Altri, invece, attualmente descrivono la SPM come un disturbo mentale, ma questo è contrario al suo utilizzo nel settore dell'imputabilità.

Comunque, si può stabilire un'analogia tra la SPM e il fenomeno descritto nei secoli come psicosi *postpartum*, in relazione all'infanticidio.

L'espressione fenomenologica della psicosi *postpartum* può variare da una depressione moderata fino a giungere stati deliranti con allucinazione. Il manifestarsi di sintomi di psicosi *postpartum* solo alcuni giorni al mese dopo il

parto suggerisce un'etiologia legata ad alterazioni ormonali, sebbene, di nuovo, gli agenti stressanti psicosociali non possono essere ignorati⁸⁷.

Dalton (1961) effettuò uno studio su un campione di 156 donne inglesi incarcerate per aver commesso un reato nei precedenti 28 giorni. Lo studioso divise il ciclo mestruale in 7 periodi di quattro gg. e trovò che il 49% delle donne era nella fase premestruale (4 gg. prima del mestruo) o nella fase mestruale (i 4 gg. successivi) al momento del reato. La conclusione di questa ricerca, era che le variazioni ormonali (es. aumento dell'aggressività, irritabilità, labilità emotiva etc.) potevano causare le azioni o diminuire la capacità di evitare di essere scoperte.

Horney (1978) criticò questa interpretazione, indicando che commettere un crimine, e lo stress dell'arresto e della carcerazione, potevano causare un mestruo precoce. Comunque, questi studi sono stati fatti oggetto di critiche metodologiche al punto che Malmquist afferma che:

*la conclusione prudente è che utilizzare i sintomi di SPM come spiegazione per i crimini violenti è più legato ad un'operazione pubblicitaria che a dati empirici*⁸⁸

d) La teoria della frustrazione - aggressione

Secondo Galimberti (2019), con il termine frustrazione si vuole indicare una situazione interna o esterna che non consente di conseguire un soddisfacimento o di raggiungere uno scopo.

Il termine è stato introdotto per primo da Freud che lo ritenne utile per lo sviluppo dell'Io e per il suo adattamento alla realtà⁸⁹.

In psicologia tale termine è impiegato in tre accezioni diverse:

- a) la prima si riferisce ad una situazione frustrante, i cui caratteri essenziali devono essere la mancanza di possibilità di soluzione, l'impossibilità di uscirne e una forte motivazione nell'azione (Maier, 1949);
- b) il secondo significato è quello relativo allo "stato di frustrazione" provocato dalla situazione frustrante, il cui grado varia nei diversi individui. La "tolleranza di frustrazione" si riferisce – il cui grado varia nei diversi individui (innate o acquisite) – all'attitudine di sopportare situazioni frustranti (Rosenzweig, 1944);
- c) nella terza categoria, si rivolge l'attenzione alla "reazione frustrante" che può essere di varia natura: tra quelle più studiate annoveriamo l'aggressione, la regressione e la fissazione.

⁸² G. Ponti, *op. cit.*, cap. VI, p. 259.

⁸³ *Ibidem*, cap. I, pp. 24 e ss.

⁸⁴ C.P. Malmquist, *op. cit.*, cap. II, p. 71.

⁸⁵ I.B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 25.

⁸⁶ DSM-IV-TR, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, Masson, 2004.

⁸⁷ C.P. Malmquist, *L'omicidio*, Torino, Centro Scientifico Editore, cap. II, pp. 71 e ss.

⁸⁸ C.P. Malmquist *op. cit.*, p. 73.

⁸⁹ U. Galimberti, *op. cit.*, p. 543.

Di particolare interesse, è l'ipotesi frustrazione - aggressione analizzata da Dollard e collaboratori per la prima volta nel 1939. La teoria in questione, si incentra su due assiomi:

L'aggressione è sempre una conseguenza della frustrazione e la comparsa di condotte aggressive presuppone sempre l'esistenza di frustrazioni (Dollard et. al., 1967)

Conseguenza di questi studi, è che l'aggressione si deve considerare come un atto in cui la reazione finale è l'offesa a un organismo (o surrogato dell'organismo).

Risulta chiaro, che tutti fin dalla più tenera età, subiscono continue frustrazioni e reagiscono aggressivamente ma, grazie al processo di socializzazione, la maggior parte delle persone apprende ad accettarle, a rinviarle o a scaricarle con l'aggressività di fantasia. Comunque, troppe sono le variabili che sono necessarie prima una reazione alla frustrazione si trasformi in delitto.

Fattori importanti da tenere in considerazione sono le condizioni socio-economiche e situazionali, la soglia di tolleranza che è differente per ogni singolo individuo, la quale varia a seconda della frequenza, dell'intensità e del genere di frustrazione. (Marotta, 2004).

Fra l'altro, risulta molto importante, il senso di ingiustizia percepito dall'individuo: infatti, il conseguente sentimento di frustrazione è tale da portare il soggetto a commettere ogni azione aggressiva, anche molto violente (Mannheim, 1975).

Al riguardo, così pure De Greef (1937), evidenzia come il delinquente agisca sempre secondo un meccanismo psicologico che lo porta a giustificare la propria condotta secondo il proprio sentimento di aver subito un'ingiustizia. Inoltre, la teoria della frustrazione-aggressione è stata utilizzata da alcuni studiosi per spiegare l'influenza dei *mass media* sul comportamento antisociale (Baron, Reiss, 1985).

Al riguardo, si sottolinea che il messaggio mass-mediatico può, infatti, essere percepito da un soggetto in modo tale da far emergere o riemergere determinate frustrazioni.

e) Comportamentismo

Merzagora (2001) osserva in merito al comportamentismo, che:

*riflessologi e comportamentisti sono concordi nell'affermare che l'aggressività trova la sua radice nell'ambiente in cui l'individuo s'è formato, nelle condizioni sociali, nelle pratiche educative, nei sistemi di controllo in uso*⁹⁰

⁹⁰ I.B. Merzagora, *op. cit.*, cap. II, p. 36.

Skinner (1973) considera anche il meccanismo che già gli psicoanalisti avevano definito dislocazione, affermando che:

il comportamento aggressivo non è diretto necessariamente contro la fonte reale della stimolazione, ma può essere trasferito contro ogni persona od oggetto a portata di mano.

Il vandalismo e le intemperanze sono spesso forme di aggressività indiretta o mal diretta.

*Un organismo che ha subito un trattamento spiacevole cercherà, se possibile, un altro organismo su cui sfogare la sua aggressività*⁹¹, ed in questa citazione era già adombrato il concetto caro ai successivi comportamentismi, quello appunto della *frustrazione-aggressione*⁹²

2. La violenza

Dal punto di vista psicologico la violenza è considerata come una figura dell'aggressività che si registra come reazione a vere o presunte ingiustizie subite, o come tentativo di realizzazione della propria personalità, o come incapacità di passare dal principio di piacere al principio di realtà con conseguente intolleranza della frustrazione

Umberto Galimberti

Non c'è una definizione univoca in relazione al termine di violenza da parte degli studiosi di scienze sociali.

Qualunque analisi esaustiva della violenza dovrebbe cominciare definendo le diverse forme di violenza in maniera tale da facilitare la loro misurazione scientifica. Esistono diversi modi possibili per definire la violenza. L'OMS la definisce la violenza come:

*l'uso intenzionale o la minaccia della forza fisica o del potere contro se stessi, contro un'altra persona o contro un gruppo o una comunità che abbia un'alta probabilità di provocare una ferita, la morte, un danno psicologico o una privazione*⁹³

L'inserimento del termine "potere", oltre alla frase "utilizzo della forza fisica", amplia i confini della natura di un atto violento ed espande la nozione convenzionale di violenza fino a comprendere quegli atti che rappresentano il risultato di una relazione di potere, ossia anche le minacce e l'intimidazione. Il termine "utilizzo del potere" permette inoltre di includere l'incuria o gli atti di omissione, oltre ai più scontati atti violenti di perpetrazione.

⁹¹ B.F. Skinner, *op. cit.*, cap. II, p. 38.

⁹² *Ibidem*, cap. II, p. 38.

⁹³ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2002, cap. VI, p. 173.

In questo modo la definizione “l'utilizzo della forza fisica o del potere” comprende l'incuria e tutti i tipi di abuso fisico, sessuale e psicologico, così come il suicidio e gli altri atti di abuso verso sé stessi.

Questa definizione racchiude un'ampia gamma di conseguenze – tra cui il danno psicologico, la privazione e il cattivo sviluppo. Ciò riflette la convinzione sempre più frequente tra ricercatori e professionisti in base alla quale è necessario considerare anche la violenza che non determina necessariamente una lesione o la morte, ma che provoca comunque conseguenze importanti su individui, famiglie, comunità e sistemi sanitari in tutto mondo. Diverse forme di violenza contro le donne, i bambini e gli anziani, ad esempio, possono determinare problemi fisici, psicologici e sociali che non necessariamente provocano lesioni, disabilità o morte. Queste conseguenze possono essere immediate o latenti e possono perdurare per anni dopo l'abuso iniziale. Definire i risultati esclusivamente in termini di lesioni o morte limita pertanto la comprensione dell'impatto globale della violenza sugli individui, le comunità e la società nel suo insieme.

Uno dei punti più complessi della definizione riguarda il problema dell'intenzionalità. È necessario sottolineare a questo proposito due punti importanti. Innanzitutto, sebbene la violenza si distingue dagli atti non intenzionali che determinano lesioni, la presenza dell'intenzione di ricorrere alla forza non significa necessariamente che esista anche l'intenzione di causare un danno. In realtà, è possibile che esista una notevole disparità tra un comportamento voluto e una conseguenza voluta. È possibile che un individuo compia intenzionalmente un atto che, in base a parametri obiettivi, viene considerato pericoloso e con notevoli probabilità di determinare delle conseguenze sanitarie negative, ma che l'individuo stesso non lo percepisca come tale. Per fare alcuni esempi, un giovane può essere coinvolto in uno scontro fisico con un altro giovane. Un pugno in testa o il ricorso a un'arma nella disputa indubbiamente aumentano il rischio di lesione grave o morte, sebbene non vi sia probabilmente l'intenzione di causare nessuna delle due. È possibile che un genitore scuota con forza un neonato che piange con l'intenzione di calmarlo. Tale azione, tuttavia, potrebbe causare un danno cerebrale. Chiaramente, è stata utilizzata la forza ma senza l'intenzione di provocare una lesione.

Un secondo aspetto legato all'intenzionalità riguarda la distinzione tra l'intenzione di provocare una lesione e l'intenzione di “usare la violenza”.

La violenza, secondo Walters e Parke viene determinata culturalmente. Alcune persone hanno l'intenzione di danneggiare altri ma, a causa della loro storia e dei loro valori culturali, non percepiscono i propri atti come violenti. La definizione utilizzata dall'OMS, tuttavia, definisce la violenza nella sua relazione con la salute o il benessere degli individui. Certi comportamenti – ad esempio pic-

chiare la moglie – possono essere ritenuti da alcuni una pratica culturalmente accettabile, ma sono considerati atti violenti con gravi implicazioni di salute per l'individuo.

Altri aspetti della violenza, sebbene non esplicitamente indicati, vengono inclusi nella definizione. Essa, ad esempio, comprende tutti gli atti di violenza, sia pubblici sia privati, reattivi (in risposta a eventi quali una provocazione) e proattivi (strumentali o anticipatori di risultati vantaggiosi per chi li compie) criminali e non criminali. Ciascuno di questi aspetti è importante per comprendere le cause della violenza e per delineare dei programmi di prevenzione.

Tipi di violenza

La tipologia proposta in questa sede divide la violenza in tre ampie categorie in base alle caratteristiche di chi commette l'atto:

- violenza autoinflitta;
- violenza interpersonale;
- violenza collettiva.

Questa classificazione iniziale distingue tra la violenza che una persona infligge a se stessa, la violenza inflitta da un altro individuo o da un piccolo gruppo di individui e la violenza inflitta da gruppi più ampi quali stati, gruppi politici organizzati, milizie e organizzazioni terroristiche (vds. fig. 4). Queste tre ampie categorie sono a loro volta ulteriormente suddivise per riflettere tipi di violenza più specifici.

Violenza autoinflitta

La violenza autoinflitta si suddivide a sua volta in comportamento suicida e autoabuso. Il primo comprende pensieri suicidi, tentativi di suicidio - chiamati in alcuni paesi anche “parasuicidio” o “autolesione deliberata” e suicidi veri e propri. L'autoabuso, al contrario, comprende atti quali l'automutilazione.

Violenza interpersonale

La violenza interpersonale si divide in due sottocategorie:

- Violenza familiare e del *partner*: ossia atti di violenza che si consumano in gran parte tra membri della famiglia e tra partner: solitamente, anche se non esclusivamente, tra le mura domestiche.
- Violenza nella comunità: atti di violenza tra individui non appartenenti alla stessa famiglia, che possono conoscersi o meno, che si verificano solitamente fuori casa. Il primo gruppo comprende;
- forme di violenza quali l'abuso sui bambini, la violenza da parte del partner e l'abuso sugli anziani. Il secondo gruppo comprende la violenza giovanile, atti casuali di violenza, stupro o atti di violenza sessuale da parte di sconosciuti, nonché la violenza in ambienti quali scuole, luoghi di lavoro, prigioni e case di assistenza.




Fig. 3. Tipologia della violenza.

Violenza collettiva

La violenza collettiva si suddivide in violenza sociale, politica ed economica. Diversamente dalle altre due ampie categorie, le sottocategorie della violenza collettiva suggeriscono possibili motivazioni per la violenza commessa da gruppi più ampi di individui o da interi stati. La violenza collettiva perpetrata per portare avanti particolari istanze sociali include, ad esempio, crimini dettati dall'odio compiuti da gruppi organizzati, atti terroristici e mobbing. La violenza politica comprende la guerra e i conflitti violenti a essa collegati, la violenza di Stato e atti simili commessi da gruppi più ampi. La violenza economica riguarda gli attacchi da parte di ampi gruppi spinti dall'idea di un guadagno economico – come, ad esempio, gli attacchi effettuati con lo scopo di interrompere l'attività economica, impedire l'accesso ai servizi essenziali, o creare divisione e frammentazione economica. Gli atti commessi da ampi gruppi possono chiaramente avere molteplici motivazioni.

La natura degli atti di violenza

La fig. 3 illustra la natura degli atti di violenza, che può essere:

- fisica;
- sessuale;
- psicologica;
- connessa a privazione o incuria.

La serie orizzontale della fig. 4 indica le vittime, quella verticale illustra il modo in cui vengono colpite.

Questi quattro tipi di violenza si verificano in ciascuna delle ampie categorie e nelle relative sottocategorie descritte finora – con l'eccezione della violenza autoinflitta. La violenza sui bambini commessa all'interno delle mura

domestiche, ad esempio, può comprendere abuso fisico, sessuale e psicologico così come incuria. La violenza nella comunità può riguardare scontri fisici tra giovani, violenza sessuale sul posto di lavoro e incuria nei confronti degli anziani nelle strutture di assistenza a lungo termine. La violenza politica può comprendere atti quali lo stupro durante i conflitti, nonché guerra fisica e psicologica. Questa tipologia, sebbene imperfetta e lungi dall'essere universalmente accettata, fornisce un quadro utile per comprendere i complessi modelli di violenza che si verificano in tutto il mondo, così come la violenza nella vita quotidiana degli individui, delle famiglie e delle comunità. Supera inoltre molte limitazioni tipiche di altre tipologie poiché considera la natura degli atti di violenza, l'importanza della situazione in cui si verificano, la relazione tra il soggetto che compie l'atto di violenza e la vittima e – nel caso della violenza collettiva – le possibili motivazioni della violenza stessa. Sia nella ricerca che nella pratica, tuttavia, il confine tra i diversi tipi di violenza non è mai così chiaro.

Gli *bate crimes*, ovvero i delitti di odio, devono essere considerati come un esempio di atti violenti contro obiettivi in maggior parte sociali.

Nello specifico, questi delitti si caratterizzano per i pregiudizi o per l'ostilità razziale, etnica, religiosa o sessuale della vittima (es. contro nomadi, immigrati, o di diversa etnia religiosa o omosessuali).

Invece, per atti violenti compiuti con scopi principalmente politici o economici sono da intendersi quelli commessi a danno dei *leader* politici⁹⁴.

⁹⁴ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *op. cit.*, cap. VI. p. 174.

È comunque importante, ricordare, che la società umana oggi come nel passato si incentra particolarmente sulla violenza, che deve essere considerato lo strumento di regolazione di tutti i rapporti. Facendo un'*excursus* storico sull'umanità, emerge come la nostra specie si sia sviluppata sulla lotta, sulla sopraffazione e lo sterminio o la schiavizzazione degli individui⁹⁵.

Galimberti (2006) evidenzia che dal punto di vista psicologico la violenza è considerata con una figura dell'aggressività che:

si registra o come reazione a vere e presunte ingiustizie subite, o come tentativo di realizzazione della propria personalità, o come incapacità di passare dal principio di piacere al principio di realtà con conseguente intolleranza della frustrazione

Freud dal punto di vista psicoanalitico ha incluso la violenza tra le figure della pulsione di morte in perenne dialettica con le pulsioni di vita che sono alla base della sessualità e dell'autoconservazione⁹⁶.

Per Gallino (2006) invece, la violenza deve essere considerata come una forma estrema di aggressione materiale:

compiuta da un soggetto individuale o collettivo, consistente vuoi nell'attacco fisico, intenzionalmente distruttivo, recato a persone, od a cose che rappresentano un valore per la vittima o per la società in generale; vuoi nell'imposizione, mediante l'impiego – o la minaccia palese di impiego – della forza fisica o delle armi, di compiere atti gravemente contrari alla propria volontà

Peraltro, la violenza sulle persone si realizza, nei suoi vari gradi, ovvero nella coercizione fisica a fare o non fare, oppure a cedere forzatamente cose in proprio possesso, comprese informazioni o confessioni di qualsiasi tipo; nella privazione della libertà per periodi più o meno lunghi, ovvero nel sequestro di persona, nelle percosse, nel ferimento, nella mutilazione e nella tortura, e infine nell'uccisione.

La violenza sulle cose prende forma di danneggiamento più o meno gravi, e di distruzione più o meno totale e irreparabile.

Inoltre, oltre al significato sopra indicato, per violenza di intende:

- l'impiego illegale d'una qualche forma di coercizione fisica (Hook, 1935);
- qualsiasi forma di influenza, di controllo di condizionamento, a causa dei quali le realizzazioni pratiche ed intellettuali di determinati esseri umani sono

costrette al di sotto delle loro realizzazioni potenziali (Galtung, 1968). Alla nozione di violenza fisica direttamente esercitata da un agente ben identificabile, si aggiunge qui la nozione di violenza psicologica, comprendente ogni forma di indottrinamento, minaccia ideologica, di menzogna od altre deformazioni delle informazioni, esercitata indirettamente da un complesso di agenti non identificabili individualmente, o individualmente insignificabili. Allo stesso modo si parla di violenza strutturale;

- una forma di comunicazione o di argomentazione diretta a convincere altri circa l'importanza, la validità, la coerenza di credenze e valori propri del comunicante. In questo caso si parla di violenza simbolica, e la categoria degli atti violenti viene ad estendersi in misura tale da comprendere virtualmente non solo tutte le forme di interazione sociale, ma anche i fenomeni di pura e semplice trasmissione di informazioni, per tacere delle azioni che hanno come fine esplicito quello di modificare alla luce di certi valori il comportamento altrui, come avviene nel caso di attività pedagogiche (Barbier, 1974).

Quindi, tra le varie forme di violenza dobbiamo annoverare:

a) *la violenza fisica*: con la quale si intende l'uso di qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima e nella maggior parte dei casi a procurare lesioni (es. schiaffi, calci, pugni, morsi, colpi alla testa, violenti scossoni, bruciature, strangolamento, soffocamento e comunque qualsiasi atto che abbia come fine quello di colpire o ferire il corpo);

b) *la violenza psicologica*: che si sostanzia in una serie di atteggiamenti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigratori da parte del partner, nonché tattiche di isolamento messe in atto dallo stesso. Infatti, c'è la volontà da parte di chi ne è l'autore di colpire la dignità personale, mediante atteggiamenti volti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione e una condizione d'inferiorità della vittima. Essa comprende: ricatti, insulti verbali, colpevolizzazioni pubbliche e private, ridicolizzazioni e svalutazioni continue, denigrazione e umiliazione pubblica e privata, rifiuto, isolamento, terrore, deprivazione, limitazione dell'espressione personale. In certi casi il maltrattamento psicologico è così pesante che si ha un vero e proprio lavaggio del cervello⁹⁷;

c) *la violenza sessuale*: si verifica mediante l'imposizione e il coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso, sia all'interno che al di fuori della coppia, inoltre è anche la costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, a visionare materiale pornografico, a prostituirsi, costrizione ad agire o subire comportamenti sessuali non

⁹⁵ *Ibidem*, p. 174.

⁹⁶ U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, op. cit., p. 963.

⁹⁷ A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2006.

desiderati, perversi⁹⁸:

d) *la violenza economica*: si intende, invece, i comportamenti quali impedire alla madre l'accesso alle risorse economiche, occultare ogni informazione sulla situazione patrimoniale, vietare, ostacolare, boicottare l'accesso e il mantenimento di un lavoro, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti da leggi e sentenze, sfruttare come forza lavoro nell'azienda familiare senza alcuna retribuzione né contributi stabiliti dalla legge, appropriarsi dei proventi del lavoro della donna e usarli a proprio vantaggio, indebitare per proprie inadempienze, attuare ogni forma di tutela giuridica a esclusivo proprio vantaggio e a danno della vittima (regime patrimoniale dei beni, questioni ereditarie, intestazioni immobiliari, attività produttive). La violenza economica è spesso unita alla violenza fisica e psicologica, al fine di ottenere l'isolamento, il controllo, la dipendenza o il totale annullamento della vittima.

3. Altri fattori comportamentali: la gelosia, l'odio, la rabbia, rancore, risentimento e l'invidia

a) La gelosia

Galimberti (2019) considera la gelosia *come uno stato emotivo determinato dal timore, fondato o infondato, di perdere la persona amata nel momento in cui questa rileva affezione verso un'altra persona.*

Freud distingue tre forme di gelosia tutte connotate con l'ambivalenza per la compresenza di amore e aggressività entrambi rivolti alla medesima persona:




Fig. 4. Le tre forme di gelosia di Freud.

- *la gelosia competitiva o normale*: è a suo parere “essenzialmente” composta dall'afflizione, il dolore provocato dalla convinzione di aver perduto l'oggetto d'amore, e dalla ferita narcisistica, ammesso che questa possa esser distinta dal resto; infine, da sentimenti ostili verso il più fortunato rivale, e da una dose più o meno grande di autocritica che tende ad attribuire al proprio Io la responsabilità della perdita amorosa. Tale gelosia, anche se definita normale, non è certo interamente razionale, ossia determinata dalla situazione attuale, proporzionata alle circostanze affettive

e sotto il completo controllo dell'Io cosciente; anzi essa è profondamente radicata nell'inconscio, è la continuazione dei primissimi impulsi della vita affettiva infantile e trae origine dal complesso edipico o da quello fratello-sorella del primo periodo sessuale. Per Fenichel la gelosia normale è una manifestazione dell'incapacità di amare in modo autentico, tipico degli individui le cui relazioni sono finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni narcisistici, per cui la paura di perdere l'amore dell'altro assume il significato di una diminuzione di autostima;

- *la gelosia proiettiva*: è caratteristica di quei soggetti che, avendo rimosso le proprie esperienze reali o i propri desideri di infedeltà perché in disaccordo con la loro coscienza morale, proiettano queste tendenze sul partner di cui temono, in modo ossessivo, l'infedeltà, per poter alleviare i propri sensi di colpa verso quegli stessi impulsi;
- *la gelosia delirante*: o delirio di gelosia, costituisce un vero e proprio disturbo psicopatologico caratterizzato dalla convinzione, solitamente priva di fondamento reale, dell'infedeltà del proprio partner, e da conseguenti reazioni comportamentali nei confronti di quest'ultimo e dei suoi presunti amanti. Una manifestazione caratteristica di questa forma di gelosia è la difficile e continua ricerca di indizi che provino l'infedeltà sospettata, mediante domande assillanti, interpretazioni deliranti, allusioni o falsi ricordi.

Per Freud il delirio di gelosia è determinato, come la gelosia proiettiva, da tendenze all'infedeltà rimosse, aventi però come oggetto un individuo dello stesso sesso. Il delirio di gelosia può evolvere in forma di delirio cronico sistematizzato a sfondo paranoico, o può trovarsi associato ad altri disturbi psichici, in particolare l'alcolismo. Nel paranoico il delirio di gelosia, che mostra sempre un carattere persecutorio assume la forma di una costruzione logica e coerente i cui presupposti, anche se assurdi e ingiustificati, sono vissuti dal soggetto con estrema convinzione.

Come rilevano Catalano e Cerquetelli (1953):

chiamare la gelosia uno stato d'animo è certamente più preciso che non definirla un sentimento. Tuttavia, essa comunemente viene indicata con quest'ultimo termine anche se, in qualche caso, non ha affatto le caratteristiche di un sentimento ma, piuttosto, quelle di un contenuto ideativi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il contenuto ideativo è accompagnato da una forte componente affettiva e, nel suo insieme, corrisponde a ciò che comunemente viene inteso come sentimento⁹⁹

⁹⁸ *Ibidem*, p. 28.

⁹⁹ C. Catalano e G. Cerquetelli, *Psicologia e psicopatologia della gelosia*, Il lavoro neuropsichiatrico, 13, 213, 4, 1953.

La gelosia acquista la sua individualità come sentimento *solo quando questi stati affettivi o emotivi vengono classificati secondo il loro contenuto o secondo il loro oggetto.*

È molto importante distinguere la gelosia “normale” da quella passionale.

Lorenzi (2002) in proposito, osserva, che...*lo stato di gelosia, inteso nelle sue dimensioni normali, è una delle più tipiche esperienze passionali*¹⁰⁰.

Risulta difficile tracciare una linea di demarcazione fra normalità e patologicità di una esperienza passionale.

De Clérambault ha comunque cercato di delineare dei criteri (che potremo definire di tipo misti sia qualitativo che quantitativo) per definire i passaggi che portano una comune esperienza passionale ad assumere valenze psicopatologiche.

Il pensiero che costituisce l'analisi di de Clérambault per molti decenni è stato di estrema importanza sull'argomento, conservando ancora oggi, un fondamento di validità, almeno sotto il profilo euristico.

Per lo studioso francese un'esperienza passionale si può considerare patologica quando:




Fig. 5. Schema delle motivazioni che rendono patologico un'esperienza passionale.

In definitiva, de Clérambault distingue il geloso patologico dal normale, per una esaltazione passionale prolungata nel tempo, con contenuti ideici coatti e vischiosi che tendono ad autoalimentarsi fino ad eliminare ogni “*feed-back*” con la realtà.

Da questo ne consegue, su un piano comportamentale in agiti irrispettosi ed oltraggiosi, spesso dispotici e brutali nei confronti dell'altro.

Le caratteristiche della gelosia patologica tratte dal pensiero di de Clérambault, sono state usate anche per distinguere le “forme cliniche” all'interno del campo della gelosia patologica.

Fra queste annoveriamo il delirio di gelosia, definita anche “sindrome di Otello” che da Kraepelin al DSM-IV viene considerato come uno dei più tipici paranoicali.

Con il delirio di gelosia siamo di fronte alla variante di

gelosia della paranoia¹⁰¹ che propone una forma delirante pura, senza allucinazioni, né deterioramento di personalità, anzi spesso con il mantenimento di standard comportamentali e culturali consueti e socialmente accettabili, fatta eccezione naturalmente per la “nucleare” conservazione delirante di fedeltà.

Un'altra variante clinica della gelosia patologica è quella ossessiva, descritta da Tanzi e Lugaro all'inizio del secolo, in cui le tematiche di gelosia acquistarono le caratteristiche di un disturbo ossessivo compulsivo.

b) La rabbia

La rabbia è un'emozione fondamentale osservabile sia nei bambini di pochi mesi sia in numerose specie animali. In linea generale essa si produce in presenza di un ostacolo che si sovrappone alla possibilità di soddisfare un desiderio, un'aspirazione, e consiste pertanto in una reazione a qualche tipo di costrizione fisica e/o psicologica.

La rabbia costituisce una delle emozioni più forti, capace di mobilitare energie e risorse finalizzandole a una risposta immediata (Averill, 1983, Kennedy, 1992).

Masala, Preti e Petretto (2002) sottolineano:

*che la rabbia è un potente innesco dell'aggressività, e che in realtà la rabbia, come altre essere considerata un “attrattore” che orienta lo stato disposizionale e affettivo dell'organismo in relazione a circostanze od oggetti giudicati rilevanti per l'organismo*¹⁰²

Inoltre, la reazione emotiva di rabbia segnala all'Io che un evento, un oggetto o una proprietà sono importanti, al punto che il timore della loro perdita giustifica la disposizione ad agiti aggressivi; i segni della rabbia, tra i più facilmente riconoscibili nell'animale e nell'uomo, indicano all'interlocutore che

l'azione intrapresa, od omessa, può scatenare un'aggressione, e in genere inducono a manovre di pacificazione o, al contrario, una corrisposta aggressiva.

La rabbia, inoltre, è considerata un'emozione transitoria rivolta soprattutto a singoli individui, mentre l'odio è

¹⁰¹ Paranoia: Parola greca già impiegata da Eschilo, Euripide e Platone come sinonimo di follia. Il suo significato più preciso con la psichiatria ottocentesca che la definì un delirio più o meno sistematizzato centrato su temi di persecuzione, grandezza o gelosia. Non è accompagnata da allucinazione né da sintomi dissociativi o di deterioramento, per cui la personalità paranoica conserva pensiero, intelligenza, volontà e vita di relazione che non presentano grossi turbamenti al di fuori di quelli indotti dalla tematica delirante. Il suo andamento è cronico. Galimberti, *op. cit.*, p. 653.

¹⁰² C. Masala, A. Preti, D.R. Petretto, *L'aggressività*, Roma, Carocci, 2002, cap. I, p. 28.

concepito come un sentimento più profondo, durevole e maggiormente indirizzato ai gruppi, che comporta sentimenti sgradevoli e pensieri accusatori che servano a razionalizzarlo. La rabbia della triade dell'ostilità insieme al disgusto e al disprezzo, e ne rappresenta il fulcro e l'emozione base.

c) L'odio

Risoluta ostilità accompagnata da rifiuto, ripugnanza e talvolta da desiderio di nuocere. Questo sentimento, da sempre considerato antitetico all'amore

Umberto Galimberti

L'odio inteso come relazione nei confronti dell'oggetto è più antico dell'amore e grazie anche ai contributi di Aristotele, Cartesio, Spinoza, Hume e più recentemente dai filosofi francese Jean Paul Sartre e Vladimir Jankèlèvitch, si manifesta sia nella repulsione e nel rifiuto di ciò che provoca, sia nella tendenza ad annullare l'oggetto stesso dell'odio.

Il termine odio deriva dal latino *odisse* ed è abitualmente impiegato secondo due principali accezioni: nella prima esso indica un sentimento di grave e persistente avversione, per chi si desidera il male o la rovina altrui; in una accezione più attenuata, il termine sta a significare senso di ripugnanza, di contrarietà, d'intolleranza verso qualcosa¹⁰³. Al di fuori della diversa intensità, l'odio ha diverse forme e le due più caratteristiche e distinte sono la collera e il rancore, cioè lo sfogo improvviso o la costante tensione della forza.

Galimberti (2006) lo considera...*risoluta ostilità accompagnata dal rifiuto, ripugnanza e talvolta dal desiderio di nuocere...*

Ravenna (2009) distingue sette tipi di odio:

- 1) *calcolato*, caratterizzato da sentimenti di disgusto nei confronti di un gruppo target;
- 2) *caldo*, di verifica attraverso sentimenti di rabbia o di paura in relazione a una situazione di minaccia a cui si può reagire o attaccando o fuggendo;
- 3) *freddo*, si manifesta attraverso pensieri di indegnità nei confronti del gruppo target;
- 4) *bollente*, si fonda su dei sentimenti di repulsione nei confronti di un individuo o di un gruppo;
- 5) *a fuoco lento*, si struttura attraverso sentimenti di ripugnanza verso il target;
- 6) *fremente*, si basa attraverso sentimenti offensivi determinate persone prese come bersaglio;
- 7) *bruciante*, si tratta di forme di odio estreme¹⁰⁴.

Diversamente dalle espressioni di rabbia, di cui ci si può

anche dispiacere e pentire, è invece molto improbabile che l'odio susciti rimorso o sentimenti di colpa, in quanto chi lo sperimenta lo considera in qualche modo giustificato. Teoricamente l'uomo dovrebbe saper odiare quanto egli sa amare e la misura della capacità dell'odio dovrebbe essere data da quella dell'amore.

Spesso questa legge si verifica anche nella pratica.

Questo avviene spesso, ma non sempre, in quanto fin da bambini l'odio è in noi represso e punito; mentre si lasciano aperte tutte le porte che conducono all'amore.

L'odio costituisce una colpa morale, è un peccato per la religione, quindi...*maestri e predicatori cercano in tutti i modi di inaridare le sorgenti...*(Mantegazza, 1889)¹⁰⁵.

L'odio, come tutte le forze centripete, che si svolgono da quel grande laboratorio di energie psichiche che è il cervello umano, ci trascina a violenze di ogni genere, a offese di parole e di fatti.

Secondo Mantegazza più che mezzo il codice criminale è rinchiuso in questi sfoghi eccentrici dell'odio che, per quanto siano svariati di grado e di forma, riducono però tutti quanti a quell'unica equazione:

ODIO = DOLORE

formula, che deriva da:

DOLORE = ODIO

Noi offesi e dolenti facciamo soffrire che ci ha recato dolore.

Alle volte l'odio è così forte, sia per la gravità della causa che l'ha fatto nascere, sia per la straordinaria nostra capacità di odiare, che né l'amore, né la proprietà, né la vita di chi ci ha procurato il male possono bastare.

È importante tenere presente che nella reazione dell'odio si distinguono due forme molto distinte:




Fig.6. Schema delle reazioni dell'odio.

Nella prima forma di reazione dell'odio all'offesa immediata si risponde all'offesa, è la risposta dell'insulto all'insulto, della percossa alla percossa, della ferita alla ferita.

Nella seconda forma della reazione dell'odio, ad esempio

¹⁰³ M. Ravenna, *Odiare*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 12.

¹⁰⁴ M. Ravenna, *op. cit.*, pp. 54-56.

¹⁰⁵ P. Mantegazza, *La Fisiologia dell'odio*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, p. 153.

qualora il nemico sia lontano, e noi per una qualsiasi ragione non possiamo rispondere subito all'offesa, allora meditiamo la vendetta, la quale ha forme così distinte da tutte le altre manifestazioni dell'odio.

La vendetta costituisce la forma più antica e più brutale dell'odio.

L'odio e la rabbia si caratterizzano per reazioni fisiologiche, come la tensione muscolare, disturbi gastrointestinali, aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna e, sia per stati di agitazione come sensazione di essere sopraffatto o costretti, dalla situazione di impulso a picchiare, prendere a calci e mordere, con concentrazione su pensieri di vendetta.

e) Rancore

Ostilità, che raramente si traduce in esplicita aggressione, contro chi è ritenuto responsabile di un comportamento offensivo o frustrante di taluni bisogni fondamentali o aspettative essenziali alla propria realizzazione. Può registrarsi anche in presenza di eventi vissuti come tradimenti affettivi, quali l'abbandono per assenza prolungata o per morte, causa non rara di un rancore inconscio in gradi di compromettere lo sviluppo normale dell'affettività. Il rancore non va confuso con il risentimento, che scaturisce da un profondo senso di impotenza che vanifica ogni tentativo di ritorsione (Galimberti, 2019).

f) Risentimento

Secondo Galimberti (2019) il risentimento deve considerarsi come l'avversione e odio per tutto ciò che non si può essere o non si può avere. Per la sua connessione a un profondo senso di impotenza che vanifica ogni possibilità di ritorsione, il risentimento non riesce a tradursi in vendetta, ma può creare, come pensava Friedrich Nietzsche valori individuali e collettivi in cui si esprime la vendetta immaginaria dei risentiti

g) Invidia

Sentimento di ostilità e rancore per chi possiede qualcosa che il soggetto invidioso desidera ma non possiede

Umberto Galimberti

Si intende per invidia il sentimento di ostilità e rancore per chi possiede qualcosa che il soggetto invidioso desidera, ma non possiede (U. Galimberti).

M. Klein, dopo aver definito l'invidia come un sentimento di rabbia perché un'altra persona possiede qualcosa che desideriamo e ne gode, prosegue la sua analisi affermando che l'impulso invidioso mira a portarla via o a danneggiarla, indicando, altresì, che l'invidia è riconducibile al primo rapporto esclusivo con la madre.

L'invidia è anzitutto un **sentimento doloroso**, che si impone spesso contro la propria volontà e del quale è difficile liberarsi attraverso riflessioni di tipo razionale.

L'invidia porta a manifestare **sentimenti negativi**, che provocano **rancore, odio, ostilità** verso chi possiede qualcosa che l'invidioso non ha, inoltre rappresenta quindi un meccanismo di difesa, un tentativo di recuperare la fiducia e la stima di sé stessi, e questo attraverso la svalutazione di chi ha di più: in termini di fortuna, di successi personali, di possibilità economiche ecc.

Per la morale cattolica costituisce uno dei sette vizi capitali. L'invidioso, infatti, ha il "vizio" di svalutare le persone che percepisce come "migliori" di sé e spesso non si limita al pensiero o alle fantasterie di tipo aggressivo e distruttivo, ma cerca di danneggiare oggettivamente l'invidiato, ostacolando in ogni suo progetto o iniziativa.

Egli infatti è "**colpevole**", agli occhi dell'invidioso, per essere apprezzato e stimato dalla società più del dovuto, e comunque più di quello che l'invidioso desidererebbe, anche in confronto a sé stesso.

La consapevolezza che il soggetto odiato a causa dell'invidia non nutra alcun sentimento negativo nei confronti dell'invidioso non migliora in quest'ultimo il rancore e l'ostilità provata.

Quasi nessuno ammette di essere invidioso.

Pochissime persone ne parlano apertamente, perché svelare questo sentimento è come rivelare al mondo la parte più meschina e vulnerabile di sé stessi, cosa che non fa piacere a nessuno, nemmeno a chi tende ad autodenigrarsi o a svalorizzarsi continuamente.

Per questo motivo è più frequente osservare e analizzare l'invidia **negli altri**, piuttosto che nei propri pensieri e comportamenti.

Esistono poi **due tipi di invidia**: quella buona e quella cattiva. L'invidia buona rappresenta comunque un sentimento doloroso, lacerante, che si prova nel vedere qualcun altro riuscire dove e come noi vorremmo per noi stessi, ma in questo caso non si provano sentimenti negativi di odio e rancore per l'invidiato, non si cerca di ostacolarlo, o di togliergli ciò che possiede o ha ricevuto in premio.

L'invidia "buona" corrisponde **all'emulazione**: un desiderio profondo di arrivare allo stesso livello dell'altro, anziché abbandonarsi allo scoramento o alla maldicenza e alla denigrazione dell'altro più fortunato.

L'invidia positiva è dunque uno stimolo, una motivazione verso l'automiglioramento: colmando le proprie lacune e valorizzando i propri punti di forza, si cerca di somigliare sempre di più al modello vincente rappresentato dall'altro.

L'invidia "cattiva" è infatti quella che non prevede e non auspica null'altro che il male, la sfortuna e la definitiva sconfitta dell'odiato rivale.

FEMMINICIDIO

La nozione di femminicidio non indica l'omicidio di una donna, bensì l'omicidio di una donna perché donna ovvero per motivazioni che attengono a uno o più aspetti del suo genere.

Gli studiosi distinguono due tipi di femminicidio:

- a) femminicidio domestico (*domestic femicide*), nel caso che le donne uccise appartengano all'ambiente domestico;
 - b) femminicidio delle relazioni intime (*intimate femicide*), rientrano in questa tipologia gli omicidi in cui tutte le volte un partner o un ex partner uccide la compagna.
- Inoltre, si deve osservare che il "femminicidio" rappresenta la forma più grave di violenza di genere.

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

Il fermo di indiziato di delitto è una misura coercitiva disciplinata dall'art. 384 c.p.p.

Il potere di fermo spetta in via principale al Pubblico Ministero e solo in via sussidiaria alla Polizia Giudiziaria. Il Pubblico Ministero dispone del potere di fermo anche fuori dalla flagranza quando sono presenti le seguenti condizioni:

- gravi indizi di reato;
- specifici elementi di prova (desumibili anche dall'impossibilità di identificare l'indiziato) che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga;
- delitto punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni o delitti concernenti le armi, gli esplosivi e il terrorismo. La Polizia Giudiziaria può procedere al fermo quando ricorrono le stesse condizioni legittimanti appena specificate e prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini. A differenza dell'arresto, il fermo di indiziato di delitto non è mai eseguibile da privati cittadini.

È consentito per il minorente indiziato di delitto, per il quale è prevista la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni. La custodia cautelare per i minorenni è prevista:

- per delitti non colposi, pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni;
- per il delitto di violenza sessuale
- per delitti previsti dall'art.380 comma 2 lettere e), f), g) e h).

I doveri della P.G. in seguito all'arresto o al fermo di un minorente sono:

- immediata notizia al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori competente per territorio,
- immediata notizia all'esercente la potestà dei genitori e

all'eventuale affidatario,

- informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Il P.M. dispone che il minorente sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata. Può disporre, tenuto conto di età, situazione familiare e modalità del fatto, che il minorente sia condotto presso l'abitazione familiare.

FERMO E ARRESTO DI MINORENNI

Per ciò che riguarda l'arresto di minorenni ad opera della Polizia Giudiziaria nell'ipotesi di flagranza di delitto, l'atto è **sempre facoltativo** e non obbligatorio (art. 16/1° e 3° comma e art. 23 del D.P.R. 448/1988) ed è consentito in tutti quei casi di delitti per cui è prevista la misura della custodia cautelare. La Polizia Giudiziaria prima di eseguire un arresto di un minore deve tenere conto:

- della gravità del fatto
- dell'età
- della personalità dell'individuo

FERRI ENRICO

(criminologo, 1856-1929)

A lui si deve la classificazione dei delinquenti in cinque tipi, le cui caratteristiche essenziali necessitano di provvedimenti differenziati:

1. *il delinquente nato*, con una tendenza congenita al delitto;
2. *il delinquente pazzo*, che si fa trascinare dalle occasioni e contingenze esterne;
3. *il delinquente abituale*, con una tendenza acquisita al delitto;
4. *il delinquente occasionale*, che si fa trascinare dalle occasioni e contingenze esterne;
5. *il delinquente passionale*, con una maggiore facilità di reazione esplosive di carattere sentimentale.

Le classifiche sopra indicate sono state utilizzate dai ferri per i suoi studi sull'omicidio.

FIGLICIDIO

Giasone: *Che madre crudele vi è toccata, figli!*

Medea: *Per la follia di vostro padre siete morti, figli!*

Giasone: *Non è mia la mano che li ha uccisi.*

Medea: *Li ha uccisi l'oltraggio delle tue nuove nozze...*

Giasone: *Lascia che seppellisca e pianga questi morti.*

Medea: No. Io li voglio seppellire, con queste mani; li porterò nel tempio di Era Acraia, perché nessuno dei miei nemici possa recare loro oltraggio, profanare la loro tomba. E qui, nella terra di Sisifo, per i tempi a venire istituirò feste solenni e riti, ad espiazione di questo empio assassinio. Io invece me ne andrò nel paese di Eretto per vivere con Egeo, figlio di Pandione. Tu morirai di mala morte, com'è giusto, colpito al capo da rottame della nave Argo...

Giasone: perché li hai uccisi...?

Medea: per farti soffrire...

Dalla Medea di Euripide

1. Il fenomeno del figlicidio

Se il diritto distingue la figura delittuosa dell'infanticidio, la criminologia differenzia tra il neonaticidio, che ricorre nell'immediatezza della nascita; l'infanticidio, che è l'uccisione del bimbo entro un anno di età; e il figlicidio o libericidio, quando la vittima ha più di un anno¹⁰⁶.

La distinzione, in particolare fra le prime due forme e la terza, è fatta in base a considerazioni di ordine statistico, socio-situazionale, motivazionale.

Al riguardo, l'infanticidio e il neonaticidio ricorrono per il codice penale – e per altri – solo quando l'uccisione avvenga immediatamente dopo la nascita, e possono trovare radici dinamiche particolari:

...non è raro, infatti, osservare sentimenti di ostilità e di estrema ostilità nella madre, che percepisce il neonato ancora come un oggetto, parte del proprio corpo e, quindi, nella propria disponibilità, che necessita di un certo periodo di tempo per raggiungere una compiuta maturazione affettiva nei suoi confronti...e per essere investita di quello "istituto materno", quindi non solo fatto biologico ... (Merzagora, 2005).

Di Bello e Meringolo (1997) sottolineano che molte madri d'altrocanto, riferiscono di cominciare a percepire il neonato come "vera persona" quando incomincia a sorridere. Nel figlicidio, particolare attenzione è stata rivolta all'uccisione del figlio non neonato ma ancora bambino, ovvero sia del figlio nei cui confronti dovrebbe essersi instaurato quel complesso di legami affettivi, di interdipendenza, di convivenza di vissuto comune che caratterizza il rapporto genitore-figlio, rapporto che, peraltro, per essere la vittima ancora piccola, è caratterizzato dalla persistenza di un particolare legame di dipendenza, dovuta alla non raggiunta maturità biologica e psichica e alla non conseguita autonomia sociale. Il figlicidio che rientra nella fattispecie criminosa punita dal codice penale nel reato

¹⁰⁶ P.J. Resnick, Murder of the newborn: psychiatric review of neonaticide. *American Journal of Psychiatry*, 126, pp. 1414-1420, 1970.

di omicidio aggravato per il legame parentela, si distacca nettamente oltre che dalla conflittualità fra genitori e figli adulti, anche da quella dell'infanticidio per la mancanza di quelle pressioni sociali legate a circostanze ambientali difficili, o al discredito di una maternità irregolare, che sono pur sempre caratteristiche spesso ricorrenti nell'uccisione del neonato subito dopo il parto. L'interesse verso il figlicidio si colloca nel filone più generale verso lo studio della violenza perpetrata a danno dei bambini da parte dei genitori, fenomeno che purtroppo è in aumento.

Anche per quanto concerne questo delitto, non si può fare un'interpretazione univoca, sia per quanto attiene alle dinamiche psicologiche, che per le modalità e l'intervento di meccanismi psicopatologici.

È comunque da tener presente che c'è una elevata frequenza, emergente da studi casistici, di situazioni psicopatologiche fra gli autori del figlicidio, il delitto non è però appannaggio esclusivo di malati di mente, anche se statisticamente i rei giudicati affetti da vizio di mente al momento del fatto costituiscono la grande maggioranza.

Batt (1948) studiando 20 casi di omicidio del depresso riscontrava che in 19 casi l'omicidio era costituito in figlicidio materno. Gottlieb (1996) arriva addirittura a consigliare particolare vigilanza in tutti i casi in cui una donna con figli sia diagnostica depressa con ideazione suicidiarie. Dal punto di vista delle dinamiche psicopatologiche si rileva che, con grande prevalenza, esse attengono a tematiche depressive, senso di inadeguatezza, auto-svalutazione, perdita o non acquisita capacità di svolgere il ruolo materno, ruminazioni suicidiarie. Frequenti sono pure i progressi comportamenti anomali verso il bambino, spesso non desiderato, ed i convincimenti pessimistici e ansiosi sul futuro fisico o mentale del figlio (ritenuto incapace di crescere per anoressia, o destinato a rimanere mentalmente menomato), talora accompagnati da idee ossessive e coattive di poter nuocere i figli.

Sono abbastanza frequenti tematiche negative nei confronti dei partner (gelosia, relazioni disturbate, intenti vendicativi nei suoi confronti privandolo del figlio ecc.)

Le tematiche di depressione sarebbero dunque le più frequenti e il figlicidio si realizzerebbe per lo più nella forma dell'omicidio allargato; in tale prospettiva la madre con intenzionalità suicida vorrebbe portare con sé il figlio uccidendolo, posto che questi, in situazioni psichiche morbose o disturbate, può essere percepito a livello profondo, con meccanismo simil-psicotico, non come individuo autonomo, ma come prolungamento e propaggine della propria persona, privo pertanto di individualità.

È comunque elevata la frequenza fra le madri di tentativi di suicidio antecedenti al figlicidio o contestuali allo stesso, nonché di ricoveri in nosocomi per problemi depressivi.

Non mancano casi nei quali viene posto in essere da parte della madre un comportamento nel quale si evidenzia iracondia, disaffettività, insensibilità, prepotenza ecc.

Al di là delle forme depressive prevalenti ma non esclusive, sono segnalate altre più rare condizioni psicopatologiche: oligofrenia, immaturità o anomalie della personalità, ansietà, nevrosi ossessiva o isteria, schizofrenia, paranoia, psicosi puerperali, reazioni psicotiche.

Comunque giova far presente che le statistiche sono inferiori alla reale dimensione del fenomeno, dove si rileva un certo numero oscuro.

In particolare molti decessi catalogati come “incidenti” o “disgrazie” possono in realtà nascondere dei progetti omicidiari di madri che hanno compiuto un omicidio per omissioni con gravi e volontarie carenze di cure e di attenzioni (bimbi che vengono soffocati in culla che cadono dalla finestra).

Il figlicidio è un delitto che provoca violente e penose emozioni a causa della crudeltà, efferatezza ed apparente scarsa o nulla comprensibilità.

Nella nostra società, molto attenta ai diritti del minore, sensibile ad ogni tipo di abuso sull'infanzia, il delitto di figlicidio appare in tutta la sua gravità, incomprendibilità sociale e morale.

Secondo uno studio dell'Eurispes, nel biennio 2009-2010, sono stati consumati 39 figlicidi (25 nel 2009 e 14 nel 2010). Di questi, nel 2009, 14 sono stati perpetrati da padri e 11 da madri. Nel 2010, invece, 4 sono stati compiuti da padri e 10 da madri.

Nel complesso, la maggior parte dei figli uccisi da genitori sono stati maschi (15 vs 10 nel 2009 e 11 vs 3 nel 2010), mentre le madri sono state quelle che hanno ucciso più figli rispetto ai padri (21 vs 18)¹⁰⁷.

2. Le motivazioni del figlicidio materno

Tra le varie motivazioni che possono spingere una madre al delitto di figlicidio, dobbiamo indicare¹⁰⁸:

- *atto impulsivo delle madri che sono solite maltrattare i figli.* Vi è una tipologia di madre che è solita abusare dei figli ed in particolare usare violenza fisica in modo inadeguato, sadico e crudele. Queste madri, in seguito a una stimolazione del giovane figlio (ad esempio urla, pianti ecc), vanno incontro ad un improvviso, rapido e impulsivo agito aggressivo per cui possono percuotere il figlio con un oggetto contundente, soffocarlo, accoltellarlo, defenestrarlo ecc.. Si tratta di madri che non hanno messo in atto un progetto omicidiario preordinato. Queste madri vivono spesso situazione familiari problematiche, con numerosi figli a cui badare; condizioni economiche indigenti, problemi di separazione con il marito o con il proprio compagno; difficoltà legate all'alloggio, al lavoro ecc.

Queste donne, che si contraddistinguono per abusare in modo regolare e continuo (usano violenza fisica; trascuratezza; promiscuità sessuale etc), dei loro figli, spesso provengono a loro volta da famiglie poliproblematiche, ove loro stesse sono state vittime di maltrattamenti ed abusi nell'infanzia;

- *l'agire omissivo delle madri passive e negligenti nel ruolo materno.* In alcuni casi la morte del figlio, soprattutto se in giovane età (allorquando necessita di particolari attenzioni e cure), può essere dovuta ad atti omissivi della madre che non accudisce e tutela in modo adeguato. Ad esempio la madre non vuole vestirlo in modo consono alle temperature, o portarlo dal medico a farsi curare in tempi utili, provvedendo a nutrirlo in modo efficace e continuo. In questi casi l'omicidio avviene spesso in modo passivo, l'alimentazione incongrua o insufficiente, malattie non curate, incidenti apparentemente dovuti a fatalità;
- *la vendetta della madre nei confronti del compagno.* In alcuni casi la madre può uccidere il figlio per vendicarsi dei torti reali o presunti subiti dal marito. Con l'uccisione del figlio la madre cerca così di infliggere un dispiacere al proprio compagno. Questa dinamica è nota con il nome di “Sindrome di Medea”. La storia di Medea si ricava dalla tradizione greca della leggenda degli Argonauti ed è riproposta da Euripide, Esiodo, Pindaro, Eschilo, Sofocle, Ovidio, Diodoro fino a Corbeille. Il tema risale, comunque, almeno al V secolo a.C. Medea, esperta in arti magiche e nipote di Circe, era figlia del re della Colchide, Eete, custode del Vello d'oro. All'arrivo degli Argonauti, presa d'amore per Giasone, lo aiuta nell'impresa di conquistare il Vello d'oro, uccidendo il proprio fratello Absirto: lo fa a pezzi per ritardare l'inseguimento del padre. Tale comportamento avrebbe forse dovuto mettere in guardia Giasone sul carattere della futura sposa, e suggerirgli maggiore cautela nei suoi confronti, tanto più che Medea, prima dei figlicidi, commetterà altre nefandezze (per esempio squarterà e getterà in un calderone bollente Pelia che aveva mandato Giasone alla ricerca del Vello d'oro con l'intento di liberarsi di lui, facendo credere alle figlie di lui che si trattava di un rodimento magico per fargli riacquistare la giovinezza). In ogni caso, dopo il tradimento della patria, la perfidia nei confronti del padre e l'assassinio del fratellino, Medea fugge con Giasone, e con lui vive per un po' di tempo a Corinto, fino al giorno in cui Creonte, re greco e non barbaro come Medea, incautamente propone di bandire Medea e di dare la propria figlia in sposa all'eroe, il quale, spergiuro ed ancor più improvvido, accetta. A questo punto Medea, oltre a Creonte e alla figlia di questa promessa a Giasone, uccide i figli che ella stessa aveva avuto dall'eroe, appunto per vendicarsi del suo tradimento, tanto più

¹⁰⁷ Eurispes, Rapporto Italia cit.

¹⁰⁸ G.C. Nivoli, *Medea tra noi*, Roma, Carocci, 2002, p. 36 e ss.

grave in quanto lei, per seguirlo, aveva reciso tutti i propri vincoli e violato tutte le norme più sacre: da qui la tradizione che vede Medea come esempio mitico della figlicida per vendetta contro il coniuge. Sotto il profilo psicodinamico, i figli possono essere stati uccisi da Medea non solo perché si interrompa la linea di discendenza da Giasone, ma anche per il desiderio di realizzazione allucinatoria del possesso totale dei propri figli, estromettendo il padre. I figli di Medea diventeranno un bene materiale a cui ella nel suo sentimento di onnipotenza ha dato la vita, ma cui ella può anche toglierla;

- *le madri che uccidono i figli indesiderati.* Alcune madri uccidono in modo attivo, deliberato e cosciente (cioè in piena lucidità mentale) il loro figlio perché non era desiderato. Sono madri che non hanno desiderato la gravidanza e spesso il figlio “non voluto” ricorda loro momenti molto tristi e penosi della propria vita, indigenza economica abbandono da parte dell’uomo amato, episodi depressivi, violenze sessuali subite. Si tratta di madri che presentano tratti di personalità impulsivi antisociali, spesso hanno una storia personale di comportamenti devianti e di abuso di droghe;
- *le madri che uccidono i figli trasformati in capri espiatori di tutte le loro frustrazioni.* Vi sono delle madri che ritengono, nella loro percezione che i figli abbiano rovinato completamente, drammaticamente e inerosabilmente la loro esistenza. Queste madri hanno la percezione che la gravidanza abbia sformato il loro corpo, le abbia condizionate a vivere in un ambiente a loro non gradito, le obblighi ad accettare un compagno che non amano oppure a non vivere felici col compagno che amano, le costringa a trascorrere tutta la giornata per badare alle malattie reali o presunte. Queste donne somatizzano tutte le loro frustrazioni di vita sul bambino che ritengono la causa unica e drammatica del loro percepito fallimento esistenziale. Può trattarsi di madri insicure, con tratti *bordeline* di personalità, ovvero madri conflittuali che presentano anche tratti impulsivi e aggressivi;
- *le madri che negano la gravidanza e fecalizzano il neonato.* Vi sono delle madri che uccidono o lasciano morire il neonato nell’immediatezza del parto. In genere si tratta di madri di giovane età, che non hanno una situazione sociale chiara e definita con il compagno, che in genere è una persona più adulta che dopo averla messa incinta l’abbandona. Queste madri hanno spesso una forte dipendenza dai legami familiari, presentano caratteristiche personali di immaturità, tratti regressivi, infantili narcisistici. Tali madri presentano spesso la caratteristica di negare in modo isterico la gravidanza, si comportano come se non fossero incinta. Si vestono in modo da nascondere alla loro famiglia, ai loro compagni sul luogo di

lavoro, la gravidanza, non richiedono durante la stessa consulenze ginecologiche o altre visite mediche. Sono madri che tendono a partorire da sole, in situazioni non gestite da specialisti (medici/ostetriche) ed in condizioni di clandestinità. Successivamente gettano spesso il feto partorito nelle discariche o nei luoghi ove è raccolta la spazzatura, come se si trattasse di un prodotto fecale, e cioè un oggetto privo di vita, di umanità. Altre madri invece abbandonano il feto in luoghi pubblici con la speranza che possa essere notato e salvato da altre persone;

- *le madri che ripetono sul loro figlio le violenze che avevano subito dalla propria madre.* Numerose figlicide hanno avuto, a loro volta, una madre che non si comportava, nei loro confronti in modo adeguato e corretto. Le madri che uccidono il proprio figlio a loro volta hanno spesso avuto una madre che le minacciava di abbandono, non rispettava la loro individualità, le utilizzava come oggetti, le ha rese vittima di abusi psicologici, di violenza, di promiscuità sessuale, di trascuratezza. Queste madri assassine che hanno avuto una madre cattiva, non sono riuscite ad avere una buona identità materna, non tollerano frustrazioni, sono confuse nel ruolo femminile; pur desiderando, a livello conscio, di non essere “una madre cattiva”, in realtà con i figli non riusciranno nell’intento e ripeteranno gli stessi errori della loro madre. Catanesi e Troccoli (1994) sottolineano, ad esempio, quale rilievo:

... possa avere nello sviluppo del cosiddetto “amore materno” la relazione avuta/in atto fra la madre e figlia, quando si pensi al processo di identificazione che naturalmente si verifica fra le due figure; lo sviluppo di un proficuo rapporto madre-figlio può essere ascoltato, o reso angoscioso, dalla possibile riattivazione di conflitti infantili, di sentimenti fortemente ambivalenti della donna nei confronti della propria madre...¹⁰⁹.

Crimmins et al. (1997) nei 42 casi di donne condannate per figlicidio cui tratta la loro ricerca, hanno trovato che queste donne avevano a loro volta sperimentato inadeguatezza materna, mancanza di protezione, anni di frustrazioni nella famiglia di origine, uso della violenza come sistema abituale di risoluzione di conflitti, con la conseguenza che siffatto comportamento aveva portato queste donne all’incapacità di provare attaccamento affettivo nei confronti dei loro figli¹¹⁰.

¹⁰⁹ R. Catanesi, G. Troccoli, La madre omicida. Aspetti criminologici. Rassegna di Criminologia, n.1, p. 167, 1994.

¹¹⁰ S. Crimmins, S. Langley, H.H.Brownstein, B.J. Spunt, Convicted women who have killed children: a self-psychology perspective. Journal of Interpersonal Violence, n. 12, (1), pp. 49-69, 1997.

- *le madri che spostano il desiderio di uccidere la loro madre cattiva ed uccidono il loro figlio cattivo.* Tra i problemi fondamentali che stimolano una madre al figlicidio, si possono annoverare l'odio e l'astio che quest'ultima ha nei confronti della propria madre visuta come cattiva. In questo senso la figlicida è originariamente legata ad un grave conflitto con la propria madre cattiva, che vorrebbe distruggere e annientare. Molti studiosi riconoscono un denominatore comune nel desiderio della figlicida di uccidere la propria madre cattiva, e poi secondariamente, di spostare la propria aggressività omicidiaria verso il figlio;
- *le madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio.* Vi sono madri affette da depressione che non scorgono più alcuna possibilità di vivere su questa terra e decidono di togliersi la vita. Queste madri vivono in una situazione depressiva senza speranza, senza possibilità di ricevere nessun aiuto, afflitte dalla loro percepita pochezza e indegnità e si convincono sempre di più che il figlio non potrà vivere in un mondo ostile, cattivo, crudele, senza di loro. Per questo motivo uccidono il figlio e spesso dopo il figlicidio si uccidono. Si tratta di madri che si muovono in un progetto di "suicidio allargato" nell'ambito spesso di patologie di tipo depressivo ed paranoideo;
- *le madri che uccidono il figlio perché pensano di salvarlo.* Vi sono madri che si muovono in un contesto mentale di tipo paranoideo persecutorio, per cui ritengono che l'unico modo di poter sfuggire ad un mondo crudele e maligno che le perseguita sia la morte propria e del figlio. Queste madri, oltre a presentare aspetti depressivi, deliranti, persecutori, possono essere anche vittime di allucinazioni uditive di tipo imperativo, e perciò sono convinte di udire voci che esigono e chiedono in modo continuo e minaccioso la morte del bimbo come unica possibilità di salvezza, come sacrificio per una vita migliore. Può trattarsi in questo caso di figlicidio di tipo altruistico, ove la motivazione all'omicidio è legata al fatto che l'unico mezzo per poter salvare il figlio da un mondo minaccioso e crudele è quello di ucciderlo;
- *le madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire.* Si tratta di figlicidi dove, in linea teorica, non vi dovrebbero essere guadagni secondari per la madre che decida di uccidere il figlio esclusivamente per non farlo più soffrire da malattie reali. Nei casi più classici, il figlio soffre di una malattia reale grave, a decorso ingravescente che lo obbliga a soffrire giornalmente grandi dolori, con un grave deterioramento progressivo;
- *le madri che prodigano cure affettuose al figlio ma in realtà lo stanno subdolamente uccidendo.* La Sindrome di Munchausen per procura (SMP), è propria di quelle madri che provocano nel figlio lesioni spesso

gravi che simulano delle malattie al fine di ottenere, in modo particolare, l'attenzione da parte del medico. Queste madri somministrano di nascosto dei farmaci o sostanze dannose alla salute sino a poter causare veri e propri avvelenamenti al figlio. Sono madri che mantengono un atteggiamento, di fronte alle persone, di estrema cura, premura, attenzione alla salute del proprio figlio che portano continuamente ed ossessivamente dai medici per farlo curare. In alcuni casi tali donne non sono riconosciute dai medici come affette da una Sindrome di Munchausen per procura ed il figlio può andare incontro a morte a causa di gravi lesioni provocategli dalla madre.

- *le madri che uccidono il figlio per brutalità.* De Greef definisce uccisione per brutalità di madri infastidite dal pianto o dalle esigenze del bambino, compresi quelli per eccessiva somministrazione di oppiacei, di cui un tempo si faceva largo uso pediatrico, in quanto l'oppio, in particolare il laudano, veniva usato per tenere tranquilli i bambini delle operaie che dovevano lasciarli soli per andare a lavorare¹¹¹.
- *neonaticidi attuati in presenza e a causa di psicopatologie puerperali,* descritte in tre diverse forme, caratterizzate da depressione, ma con differenti livelli di gravità: *il maternity blues*¹¹², *la depressione postpartum*¹¹³ e *la psicosi puerperale*¹¹⁴.

¹¹¹ I. Merzagora Betsos, *Demoni del focolare, Moglie e madri che uccidono*, Torino, Centro Scientifico Editore, 2003, cap. III, p.121.

¹¹² *il maternity blues*: costituisce la forma più moderata di depressione successiva al parto, che compare con elevata frequenza nelle puerpere e che si risolve nel giro di una o due settimane. *Il maternity blues* avrebbe un'incidenza statistica superiore al 70%, e sarebbe caratterizzato da umore depresso che però non permane per l'intera giornata, crisi di pianto, ansia e senso di inadeguatezza nei confronti del compito materno che la donna si trova a dover affrontare. Si attribuisce, per l'appunto, sia a fattori ormonali che a problemi di adattamento alla nuova situazione.

¹¹³ *la depressione postpartum*: si calcola un'incidenza dal 20 al 25%; i sintomi possono presentarsi fin dalle prime settimane o, più gradatamente, nei 5-6 mesi successivi al parto, e può essere diagnosticata persino oltre i 12 mesi. In questa forma la depressione è presente in tutto l'arco della giornata, si riscontrano disturbi del sonno o dell'alimentazione, attacchi di panico, cefalee, paura di contatti esterni, ritiro sociale, affaticabilità eccessiva o viceversa iperattività.

¹¹⁴ *la psicosi puerperale*: sono piuttosto rare per il vero e calcolate con una incidenza da 1000 a 1a 2000. Sono caratterizzate appunto da sintomi psicotici, da uno stato confusionale o confuso-onirico, con tonalità ansiosa, a cui possono associarsi aspetti melanconici, maniacali, catatonici. Compaiono alcune ore o alcuni giorni dopo il parto, e possono protrarsi per un

3. Comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio

Non si può certamente tracciare uno schema di comportamento dopo l'uccisione del figlio valido per tutte le madri.

Ogni caso va considerato nella sua specificità.

Il comportamento posto in essere dalla figlicida, dopo la commissione del delitto, può dipendere da molteplici varianti, nello specifico¹¹⁵:

- la presenza e il tipo di malattia mentale;
- il rapporto con la famiglia d'origine e la famiglia acquisita;
- la capacità di introspezione e di accettazione in relazione all'omicidio;
- il tipo e la qualità di vita nel contesto penitenziario;
- l'accettazione e la sensibilità a trattamenti psicoterapeutici e farmaceutici.

Nelle fasi successive l'arresto è comunque altissima la percentuale di rischio suicidiario, per le madri che hanno ucciso il proprio figlio. Tale rischio può essere riscontrato nelle madri depresse, incapaci di vivere, che hanno ucciso il loro figlio in un contesto suicidiario allargato, e che possono, immediatamente dopo l'omicidio, cercare di uccidersi con più o meno successo.

Durante la stesura degli atti d'indagine la madre figlicida può verbalizzare di aver fatto un patto di suicidio con il suo bambino e quindi dovrà uccidersi al più presto, essendo al momento, sotto stretta sorveglianza. Altre madri, invece parlano di una promessa vaga di uccidersi, ad esempio di date ritenute importanti (es. ricorrenza della morte del figlio).

Giova far presente che, nella fase successiva all'arresto, i membri della famiglia in genere prestano aiuto alle madri che hanno ucciso il figlio. In questo momento fondamentale e particolarmente delicato per l'identificazione dell'autore del reato, i familiari cercano spesso in un processo velato di negazione, di attribuire la colpa di quanto successo non alla madre, bensì a terze persone, oppure a stati temporanei di malattia, il tutto finalizzato alla protezione e continuazione di una relazione con la madre che rimane autrice di un omicidio. Nella fase che precede la conclusione del processo, invece, la madre figlicida risulta a disagio, revoca la sintomatologia ansiosa e ciò per svariate ragioni che, da un lato, vedono l'instaurarsi della reazione da lutto, dall'altro, una condizione recettiva dovuta

tempo anche molto lungo. I contenuti deliranti si associano all'esperienza materna, con aspetti quali la negazione del parto e dunque del figlio, tematiche di colpa e di rovina, timori di uccisione o rapimento o ferimento del figlio, anche da parte propria. La diagnosi di depressione o addirittura psicosi *post-partum* è discussa, e taluni la definiscono malattia "biopsicosociale". *Ibidem*, pp. 126-127

¹¹⁵ G. Nivoli, *op. cit.*, p. 81.

allo stato di detenzione in prigione, con tutti i problemi connessi alla perdita della libertà, all'etichettamento attraverso i mezzi stampa, alla difficoltà a parlare, muoversi e gestirsi attraverso un particolare ambiente come quello dell'istituzione penitenziaria.

In questi frangenti è solito il verificarsi con continuità di momenti pericolosi che possono stimolare il passaggio all'atto suicidiario della madre figlicida.

Invece, dopo il processo, le donne che hanno ucciso il proprio figlio vanno incontro, generalmente, grazie al meccanismo di negazione, ad una fase temporanea di apparente relativa tranquillità e riduzione dell'ansia.

Altre invece, senza una partecipazione emotiva adeguata e profonda, si sentono sollevate dall'ansia e dai sentimenti di colpa a causa della pena ricevuta, come se fosse una moneta con la quale pagare il delitto compiuto. Altre ancora ritengono la pena troppo mite e breve perché meriterebbero, dopo l'orrendo delitto compiuto, di restare in "prigione per l'eternità".

Passata questa fase di negazione irrompe il reale, ovvero il fatto che diventa sempre più chiaro alla loro coscienza che il bimbo non c'è più, che è stato ucciso da loro e che loro sono le uniche responsabili della morte del figlio innocente. In questa fase di contatto duro e penoso con la realtà aumentano i rischi suicidari che non sempre sono rilevati. Molte di queste madri, in ambiente carcerario, pur coltivando nel loro interno desideri suicidari, in realtà manifestano nella vita organizzata un buon adattamento mostrandosi attente, riguarde, premurose, curando l'igiene personale, partecipando alla vita sociale e mascherando la loro depressione, la loro ansia e le loro intenzioni suicidarie. Un comportamento di tale genere in periodi immediatamente successivi al processo, non può che essere attentamente vagliato ed approfondito in ragione del possibile rischio suicidiario.

Quindi, facendo un quadro conclusivo per quanto concerne il fenomeno del figlicidio, nonché cercando di fornire quegli elementi che pongono in essere una visione oggettiva e particolareggiata del problema, si può affermare in base ad elementi di fatto derivanti da specifici studi, che un terzo dei casi sono riconducibili ad una motivazione inerente una grave malattia mentale in relazione soprattutto a patologie facenti parte della serie depressiva (spesso nell'ambito di un progetto patologico di suicidio allargato) e paranoidea (omicidio altruistico per salvare il bambino da forze persecutorie, maligne e mortifere)¹¹⁶; nei restanti due terzi le figlicidie non sono affette da gravi malattie mentali, bensì da disturbi di personalità (antisociale, bordeline, immatura etc.), disturbi questi che non

¹¹⁶ R. Fugère, R. Roy, *Le passage à l'acte figlicide*, in *Le passage à l'acte*, Paris, Massam, 1988.

permettono loro una gestione normale di situazioni di vita difficili e penose (es. perdita di familiari, allontanamenti frustrazioni sociali e personali etc.), di problemi legati alla tossicodipendenza, in situazioni emotive caratterizzate da difficoltà ad acquisire un ruolo materno consapevole e responsabile.

Indipendentemente dalla eventuale patologia del soggetto, prima di arrivare alla condotta di reato ci possono essere dei sintomi inequivocabili che, se analizzati con le dovute cautele, possono mettere in allarme e far intravedere che le condizioni psico-fisiche della persona al momento sono deficitarie e necessitano di cure o quantomeno di un intervento medico immediato.

La trascuratezza che accompagna “la madre abbisognevole di aiuto”, sia dal punto di vista morale e/o materiale può essere determinante. Ad un certo momento la madre si sente abbandonata e depressa, nelle forme più gravi può diventare imprevedibile e può esplodere improvvisamente in modo crudele. In alcuni casi la depressione può essere scatenata proprio dal puerperio e la malattia può manifestarsi in modo particolarmente grave quando esistono altri disturbi come quelli del comportamento.

Giova far presente che il puerperio può essere un momento drammatico e pericoloso, tanto che nelle famiglie di un tempo la donna che aveva avuto un bambino veniva assistita e circondata da protezione.

La puerpera veniva seguita per diversi mesi perché tutto il gruppo familiare sapeva che in quella fase non si poteva escludere il rischio di infanticidio.

Quindi, un eventuale “psicosi puerperale” sarebbe una vera e propria malattia che può manifestarsi in modo lieve, per esempio con crisi di pianto, oppure in modo marcato, con forme di malinconia fino alla depressione più grave.

Ecco l'importanza della famiglia, che dovrebbe rappresentare quell'aiuto morale e materiale che la donna *post-partum* cerca e che invece spesso gli viene drammaticamente negato.

Durante il puerperio, per esempio la donna cambia tipo di alimentazione, diminuiscono le ore di sonno, possono comparire febbri o infezioni.

Ma soprattutto con il parto l'organismo della donna vive una profonda crisi di astinenza dagli ormoni che l'hanno protetta durante la gravidanza.

Quindi risulta molto importante in determinati momenti, il comportamento della famiglia di origine e di quella acquisita.

Ma la famiglia di oggi è in crisi. La famiglia odierna, specialmente nella società urbana industrializzata, è una famiglia ristretta. Oggi, marito e moglie sono soli, l'uno di fronte all'altro, molte volte non c'è dialogo, devono inventare ogni mattina il loro rapporto. Nella vecchia famiglia estesa, il gruppo primario concedeva al marito o alla moglie in crisi qualche scappatoia o uscita di emergenza.

...All'interno del gruppo vi era sempre qualche persona pronta ad ascoltare, dare consigli, intervenire se necessario...

Adesso, purtroppo nella maggioranza dei casi non è così, c'è la solitudine che è diventata un vero e proprio nemico da combattere giornalmente.

Oggi la futura mamma può trovarsi nella condizione di non poter contare su nessun aiuto sia da parte della famiglia d'origine che di quella acquisita e le difficoltà, che la vita pone giornalmente sulla sua strada, diventano ancora più difficili.

4. Sentenze in materia di uccisione di neonati (artt. 575 e 577) della Cassazione

Di seguito sono riportate delle sentenze di omicidio di figli appena nati punite ai sensi dell'art. 575 e 577 comma 1, n.1, anziché che con l'art. 578, emesse dalla Corte di Cassazione, nelle quali si evidenzia quando non è possibile invocare le condizioni di abbandono materiali e morali come causa di attenuazione della condotta omicidiaria tenuta nei confronti del neonato.

Caso 1:

Cass., sez. I, sentenza n. 2906 del 2000.

Il fatto.

G. P. è stata rinviata a giudizio dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro perché imputata del delitto di omicidio (artt. 575 e 577 n. 1) per avere cagionato la morte del proprio figlio, subito dopo la nascita, con la mancata legatura e recisione del cordone ombelicale e con il mancato ricovero in ambiente ospedaliero. In Santa d'Edipo il 13.12.1994.

La ragazza aveva partorito il figlioletto in casa e lo aveva lasciato nella tazza del “water”, dopo aver nascosto la sua gravidanza. Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, che procedette con il rito abbreviato, la ritenne colpevole del reato ascritto e la condannò alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, sentenza che viene confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel 1999. In particolare, i giudici di secondo grado escludevano l'ipotesi delittuosa dell'infanticidio perché l'imputata non aveva agito in condizioni di abbandono.

Dalla ricostruzione fatta dai giudici del merito veniva esclusa l'ipotesi di infanticidio in quanto non hanno individuato una situazione di rottura all'interno della famiglia, perché se la ragazza teneva celata la sua gravidanza all'esterno dell'ambiente familiare non è stato provato che altrettanto abbia fatto all'interno della propria famiglia; ella partorì in casa e fu, nella immediatezza, assistita dai familiari. Pertanto la conclusione secondo cui, di fatto, la pur giovanissima imputata non era “abbandonata a se

stessa” appare del tutto ragionevole.

Decisione.

Va ricordato che questa Corte, a proposito dell'art. 578 c.p. ha già avuto occasione di affermare il principio, che qui si ribadisce secondo cui: la situazione di abbandono materiale e morale ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 578 c.p. deve ritenersi concretizzata quando la madre è lasciata in balia di se stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicché il soggetto è reso certo di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere aiuto o soccorso (così sez. V 26.05.1993, Paniconi).

Alla luce di questo principio, data la situazione sopra descritta, e pur tenendo conto della minore età dell'imputata, correttamente è stato ritenuto che non fosse configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 578 c.p. e che la condotta dell'imputata integrasse la più grave fattispecie dell'omicidio volontario.

Pertanto il ricorso è infondato.

Caso2:

Cass., sez. I, sentenza n. 24903 del 2007.

Il fatto.

Con sentenza in data 30 giugno 2006 la Corte d'Assise d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 15.03.2005 che aveva dichiarato R. V. colpevole del reato di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p. comma 1., n.1, e di occultamento di cadavere e, condannandola a 9 anni ed otto mesi di reclusione dichiarandola interdetta in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la R., che stava per compiere 22 anni all'epoca del fatto e conviveva con un compagno da cui aveva avuto un'altra figlia, mantenendo peraltro un ottimo rapporto anche con il proprio padre, aveva occultato la gravidanza e subito dopo avere partorito una neonata all'ottavo mese di gravidanza e quindi prematura ma perfettamente sviluppata e vitale, ne aveva provocato la morte chiudendo il corpicino all'interno di un sacchetto di plastica di cui aveva annodato i manici e quindi aveva occultato il sacchetto all'interno di un cassonetto dell'immondizia. Più tardi a seguito di una telefonata al 118 da parte del suo compagno che aveva riferito che la donna aveva espulso qualche cosa che sembrava un rene per via vaginale, la R. era stata ricoverata all'ospedale Galliera di Genova dove era stato accertato che aveva partorito da poco per cui il sanitario aveva avvertito la polizia che aveva rinvenuto, nella casa della donna, una coperta di lana sporca di sangue, e, sotto questa, un sacchetto di plastica contenente, oltre a cenere ed a mozziconi di sigaretta, il corpo di una neonata di colorito roseo

e senza segni di rigidità cadaverica.

I giudici di merito hanno escluso la tesi della R. poiché le prove docisamiche avevano consentito di accertare che la bambina era nata viva ed aveva respirato spontaneamente e non poteva ritenersi neppure morta, come aveva ipotizzato il consulente tecnico della difesa, a fronte del rilievo che erano state ritenute “obbligatorie” e non solo probabili, da parte dei consulenti tecnici del PM, manifestazioni di vitalità ed era stato pure accertato che il cordone ombelicale era stato reciso volontariamente, mentre la morte della neonata era avvenuta dopo un periodo preagonico relativamente lungo tale da consentire l'instaurarsi di un grave edema cerebrale, di un massimo edema polmonare con emorragie endoalveolari da congestione attiva ed si un edema schiumoso occupante tutte le vie respiratorie.

I giudici di merito hanno poi escluso pure l'esistenza del diverso reato di cui all'art. 578 c.p., poiché non vi era la prova del fatto che il convivente sottoponesse la R. ad un regime di vita vessatorio e di isolamento, non rilevando all'uopo che si dedicasse ai videogiochi ed avesse problemi economici ed inoltre era rimasto dimostrato che la R. godeva dell'appoggio del proprio padre che incontrava ogni giorno e la sosteneva anche economicamente avendola pure aiutata a trovare un alloggio a Genova vicino al suo e restando vicino all'altra figlia che la R. aveva avuto dal suo compagno, oltre che di altri parenti.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Decisione.

I giudici di merito hanno ricostruito il fatto in modo da escludere il reato di cui all'art. 578 c.p., poiché la donna, che aveva già avuto un'altra figlia, pur tenendo conto del comportamento egoistico del suo compagno, era assistita quotidianamente dal proprio padre, anche sotto il profilo economico e sapeva di poter contare sullo stesso che già la aiutava per la prima figlia ed avrebbe potuto contare anche su altri parenti se non avesse occultato la gravidanza ricorrendo a bugie per giustificare il gonfiore del ventre, così da escludere una situazione di abbandono morale e materiale che resta riservata a situazioni ben più diverse e più gravi di quella della R.

Alla luce dei suddetti principi deve quindi ritenersi che correttamente il fatto sia stato qualificato come omicidio volontario data la situazione di immaturità della donna che giustifica il comportamento della stessa tenuti – che una donna matura non avrebbe tenuto – ma anche il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e la determinazione della pena in una misura sommato modesta.

Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili.

5. Alcuni casi di figlicidio

Caso:

Tribunale di Roma.

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (16.12.1991).

Il fatto.

Il 1.02.1988 personale del Commissariato Polstato Lido di Roma, su indicazione della sala Operativa della Questura di Roma, interveniva presso l'abitazione della famiglia L. in Via Isole del capo Verde n. 298, constatandola presenza dei corpi senza vita di L. A. di cinque anni e V. di un anno. I cadaveri giacevano entrambi sul letto matrimoniale completamente vestiti: la vasca da bagno dell'appartamento era quasi piena ed il pavimento circostante nonché quello del bagno di servizio presentavano tracce di acqua.

A. A., madre dei minori, dichiarava alla P.G. di aver prelevato quella mattina, all'incirca alle ore 11.00, A. dall'asilo e di averlo lasciato incustodito insieme al fratello presso l'abitazione per circa 30 minuti: in tale spazio di tempo si era recata a fare la spesa. Al suo ritorno, aveva scoperto i cadaveri dei figli nella vasca da bagno che uscendo aveva lasciato in parte piena d'acqua perché doveva fare il bucato; la donna aggiungeva che, nell'accorgersi dell'accaduto, aveva meccanicamente chiuso il rubinetto della vasca da bagno, poiché l'acqua stava per traboccare. Aveva quindi deposto i corpi dei bambini sul pavimento del bagno di servizio; e, per timore che il marito la rimproverasse per aver lasciato i figli soli in casa, aveva scritto su un biglietto la frase "Perdonami di tutto, sono una vigliacca, ti ho voluto bene", si era spogliata ed era entrata nella vasca da bagno per tentare il suicidio. Non riuscendo nell'intento, si era infine più volte percossa la fronte con un martello e si era prodotta dei tagli ai polsi ed all'avambraccio con un martello, quindi aveva atteso il L. G., marito parlando da sola. L. G., marito convivente della A. e padre dei minori, dichiarava agli agenti di essere rientrato a casa normalmente verso le ore 12.50 e di aver trovato la moglie sconvolta; appena entrato la donna gli aveva detto: "Viene a vedere cosa è successo, ammazzami. Egli aveva allora visto i corpi immobili dei figli distesi sul letto matrimoniale (V.) e sul pavimento del bagno di servizio (A.). Aveva quindi sollevato A., ponendo anche lui sul letto, e praticando su entrambi i corpi, senza ottenere alcun risultato, il massaggio cardiaco.

Durante queste operazioni, la A. era in preda ad uno shock e continuava a ripetere che tutto era avvenuto per colpa sua perché aveva lasciato soli i figli.

Subito dopo l'uomo aveva avvertito la Polizia.

Gli accertamenti necroscopici concludevano che il decesso era avvenuto in entrambi i casi per arresto cardio respiratorio terminale conseguente ad enfisema polmonare acuto da annegamento.

Mentre però sul corpo di L. A. non venivano riscontrati

segni di lesività esogena, nel caso di L.V. il medico legale rilevava la presenza di escoriazione ecchimotica in corrispondenza della regione sotto mandibolare sinistra e di un'ecchimosi a margini policiclici a carico della regione zigomatica destra. Circa la causa di tali lesioni, il perito osservava, quanto alla seconda, che essa era compatibile con l'azione di un meccanismo traumatico di tipo contundente, ipotizzando che tale meccanismo fosse da ricercarsi in un urto contro una porzione della vasca da bagno, presumibilmente un componente dotato di sporgenze (rubinetto).

L'escoriazione della regione sotto-mandibolare era ritenuta compatibile con l'azione in senso tangenziale del polpastrello e dell'unghia, come sembrava indicare la presenza di un lembo cutaneo parzialmente adeso, in un tentativo di afferramento della testa: tale tentativo, secondo il medico legale, era da ricondursi all'operato del fratello maggiore A., *...anche se dall'esame delle unghie di entrambe le mani non sono stati messi in evidenza frammenti di cute umana....*

Il procedimento, su richiesta avanzata dal P.M. il 4 maggio 1988 veniva archiviato dal GIP in data 4.02.1989.

L'8.03.1991 gli agenti del Commissariato Lido di Roma intervenivano nuovamente, su segnalazione della sala Operativa della Questura di Roma, presso l'appartamento in questione, ove rinvenivano il corpo esanime di L.P., di sette mesi, disteso sul fasciatoio nella stanza da bagno, completamente vestito e bagnato: il bambino decedeva durante il trasporto in ospedale.

La vasca da bagno era piena d'acqua per tre quarti della sua capacità, e il pavimento era bagnato; nell'appartamento venivano trovate e sequestrate due scatole di psicofarmaci. Agli agenti appena intervenuti il L. dichiarava testualmente...*chiamate l'ambulanza perché e mia moglie che ne ha bisogno. Il bambino è morto. Lo ha strozzato mia moglie dentro la vasca da bagno...* La A., nel corso del sopralluogo, continuava a percuotersi leggermente la testa con un martello, poi sequestrato.


Successivamente ad una sua amica A.A. riferirà: *...ho fatto bene, così almeno P. sta in pace, come gli altri due chissà cosa poteva diventare da grande, cosa poteva succedergli...(I.F.)*

Figlicidi e infanticidi: i dati statistici del Ministero dell'interno

Analisi del fenomeno

Dati della Direzione centrale polizia criminale

I dati che qui si riportano sono ripresi dal documento «Minori vittime di abusi e maltrattamenti, reati pornografici, figlicidi ed infanticidi» elaborato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nel settembre 2020, acquisito agli



Fonte: estratto dal documento «Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi», del Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale - Servizio analisi criminale - settembre 2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Omicidi commessi	531	553	532	507	487	473	404	374	357	314
Di cui con vittime "minori"	25	17	19	13	35	13	21	22	18	14
Di cui con vittime "figli"	17	19	19	23	39	16	22	15	29	18

Fonte: estratto dal documento «Omicidi e figlicidi», del Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale - Servizio analisi criminale - ottobre 2020

atti della Commissione parlamentare (bicamerale) per l'infanzia e l'adolescenza¹¹⁷.


Il *figlicidio* - è opportuno ricordare - non costituisce nel nostro ordinamento un'autonoma fattispecie di reato. Con detto termine si intende comunemente l'uccisione di un figlio da parte di uno o di entrambi i genitori. Nel decennio di riferimento, 2010-2019, si sono registrati 142 casi nei confronti di figli minorenni, che rappresentano il 65 per cento del totale degli omicidi dei figli (che risultano 217). Il numero maggiore di vittime minorenni di omicidi commessi da genitori si registra nel 2014 (27), mentre il 2013 e il 2015 evidenziano i valori più bassi (9), come si nota nel grafico "Omicidi volontari consumati in Italia".

¹¹⁷ Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, relazione a conclusione dell'indagine conoscitiva, sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, doc. XVII-bis, n.4.

Nella tabella sono riportati i dati relativi agli omicidi commessi tra il 2010 e il 2019 e quelli relativi agli omicidi con vittime minori di età e ai figlicidi. In particolare, appare evidente come nel corso del decennio siano diminuiti gli omicidi in generale (da 531 del 2010 a 314 del 2019) e, seppure in modo incostante, quelli con vittime minori di anni diciotto.


Risulta prevalente, seppur di poco, il genere maschile (55 per cento) delle vittime su quello femminile (45 per cento). Le vittime hanno un'età compresa tra uno e cinque anni nel 38 per cento dei casi, inferiore a un anno nel 25 per cento. La fascia d'età che fa registrare il maggior numero di vittime per il genere femminile è quella inferiore a un anno, mentre per quello maschile è da uno a cinque anni.

Il genere degli autori dei *figlicidi* risulta pressoché equivalente: 75 madri e 74 padri, che costituiscono rispettiva-




Omicidi volontari con vittime figli minori di diciotto anni.

Fonte: estratto dal documento «Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi», del Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - direzione centrale della polizia criminale - Servizio analisi criminale - settembre 2020



Omicidi volontari con vittime figli minori di diciotto anni per fascia di età degli autori

Fonte: «Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi», del Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - direzione centrale della polizia criminale - Servizio analisi criminale - settembre 2020.




Omicidi volontari con vittime figli minori di diciotto anni per genere di autore

Fonte: estratto dal documento «Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi», del Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - direzione centrale della polizia criminale - Servizio analisi criminale - settembre 2020

mente il 50,34 per cento e il 49,66 per cento).

In 7 casi sono entrambi i genitori ad essere responsabili dell'uccisione del figlio. Nel 38 per cento dei casi, gli autori hanno un'età compresa tra i trenta e i quaranta anni; nel 34 per cento, invece, tra i quaranta e i cinquanta. La fascia d'età delle donne che commettono in numero maggiore *figlicidi* è quella tra i trenta e i quaranta anni, a differenza di quella maschile che risulta tra i quaranta e i quarantanove.

Dalle rilevazioni emerge inoltre che le donne uccidono in misura maggiore i figli di età inferiore ad un anno (nel 39 per cento dei casi); gli uomini, invece, quelli di età compresa tra 1 e 5 anni (nel 46 per cento dei casi). Nella maggior parte dei casi, le «armi improprie» quali forbici, pietre, martelli e le «armi bianche» (coltelli), sono state utilizzate con una maggiore frequenza (28 per cento), rispetto, ad esempio, alle «armi da fuoco» (13 per cento). Al pari di queste ultime, si segnala l'interruzione meccani-



Omicidi volontari con vittime figli minori di diciotto anni modus operandi

n.	Anno fatto	Sesso vittima	Et� autore	Modus operandi
1	2010	non registrato	41	STRANGOLAMENTO
2	2011	F	IGNOTA	CARBONIZZATO
3	2012	non registrato	25	SOFFOCAMENTO
4	2013	non registrato	25	GETTATO ALL'INTERNO DI UN CASSONETTO DELL'IMMONDIZIA
5	2015	non registrato	34	SOFFOCAMENTO
6	2016	M	27	ANNEGAMENTO
		F		ASFISSIA
8	2016	M	37	GETTATO ALL'INTERNO DI UN CASSONETTO DELL'IMMONDIZIA
9	2016	M	36	SOFFOCAMENTO
10	2017	F	17	LESIONI
11	2018	non registrato	25	SOFFOCAMENTO

Infanticidi, modus operandi
Fonte: dati SDI

ca della respirazione attraverso «asfissia e/o soffocamento e/o strangolamento» (17 per cento).

Ci  che colpisce   la brutalit  di molti di questi crimini: nel documento si rileva, fra gli altri aspetti, come nella categoria lesioni/percosse/altro» siano stati ricompresi un *figlicidio* commesso tramite sevizie, 9 per avvelenamento e 9 per carbonizzazione. Il soffocamento e l'annegamento sono le modalit  pi  ricorrenti utilizzate dalle madri per l'uccisione dei bambini pi  piccoli. Nei *figlicidi* con vittime infraquattordicenni, le armi improprie o da taglio rappresentano il mezzo lesivo prevalente, seguite dal soffocamento; si riscontra, invece, nelle vittime con pi  di quattordici anni l'utilizzo quasi esclusivo di armi da fuoco o da taglio. Specifici dati sono poi stati acquisiti con riguardo al reato di infan-ticidio contemplato dall'articolo 578 codice penale che recita: «la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto   determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto,   punita con la reclusione da quattro a dodici anni». I mezzi lesivi utilizzati sono ampiamente diversificati, e vanno dallo strangolamento/soffocamento, all'abbandono del feto o neonato. Per quanto riguarda l'et  delle madri autrici del delitto di specie, vi   un'uni-

ca minorenni nel 2017 (diciassette anni), mentre pi  in generale l'et  varia dai venticinque ai quarantuno anni. In un unico caso (nel 2016) la madre si   resa responsabile di duplice infanticidio uccidendo i suoi due gemellini.

FOLLIA TRANSITORIA

Come sottolineato da Fornari (2002, 2010)   importante fare un'*excursus* storico anche in questo caso, trattandosi di uno degli aspetti pi  complessi, controversi e inquietanti della psichiatria clinica e forense attuale e passata.

In merito, si rappresenta che sotto questa dizione si possono raggruppare una congeria di quadri clinici che vanno ormai dalle dimesse categorie diagnostiche della monomania impulsiva, della follia o pazzia transitoria, della follia morale del raptus, delle reazioni a corto circuito, a quelle pi  recenti del discontrollo episodico delle sindromi marginali, delle *bouff es* deliranti acute, della psicosi reattiva acuta breve, della sindrome psicotica acuta¹¹⁸.

Gli psichiatri nell'Ottocento incentrarono i loro studi sulla discutibilissima e rarissima follia transitoria (chiamata anche mania effimera, brevissima, furore transitorio, frenesia transitoria, escandescenza furibonda, follia degli atti, follia istantanea, follia temporanea, follia passeggera), che per molti studiosi parve loro simile alle vecchie monomanie impulsive o istintive, dalle quali si distingueva per la particolarit  che in queste la coscienza era conservata, cosa che non si poteva affermare per la nuova categoria clinica¹¹⁹.

Marc (1840) fa un'accurata descrizione facendo molti riferimenti a Hoffbauer (1827), mettendo sotto la dizione di follia transitoria o passeggera la seguente formulazione:

...non solo ogni disordine psichico che, manifestandosi improvvisamente, sparisce in poco tempo, ma anche gli eccessi di follia caratterizzati da intervalli lucidi, intermittenze regolari o irregolari. Informo che casi di follia transitoria erano stati (e potevano essere) osservati nelle monomanie; nelle manie; nelle epilessie (sotto forma di furore epilettico, nell'ubriachezza, nell'intossicazione e nell'avvelenamento. Corredo poi le sue considerazioni teoriche esponendo casi di mania acuta con furore (una scena di carneficine), di monomania omicida, istintiva, transitoria, di brevissima durata, dovuta ad una soppressione del flusso mestruale, di mania temporanea, di alienazione mentale transitoria da epilessia, di follia transitoria prodotta dall'ubriachezza, di dipsomania periodica, di ebbrezza da risveglio, di follia transitoria prodotta

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 409.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 409.

da intossicazione, di sonnambulismo e infine di turbamento momentaneo (con specifico riferimento alla definizione datane da Haffbauer)...

Lo studioso, altresì, ricordò la difficoltà insita nel porre questa diagnosi, e questo ancor di più quando il disturbo mentale:

...si è prodotto poco tempo o addirittura nello stesso momento in cui avviene il fatto e cessa immediatamente dopo, soprattutto se le cause che l'hanno determinato non sono facili da identificare...

Giova far presente, peraltro, che i pochi esempi da lui riportati si rilevavano per il fatto che la crisi, anche quella durata solo due ore, fu sempre osservata e descritta dal personale di assistenza o comunque da terzi testimoni. Importante era l'attenzione da riservare alle simulazioni nei quadri di follia transitoria prodotta da una condizione intermedia tra sonno e veglia.

Berti (1865) la definì come delirio transitorio:

...comprendiamo in questa categoria tutte quelle alterazioni perturbatrici passeggere, le quali privano momentaneamente dell'intelletto e della libertà l'individuo che è a quelle soggetto.

Tali sono il sonnambulismo; tali quelle che succedono nello stato intermedio tra la veglia ed il sonno; tali quelle che succedono nello stato di ebbrezza oppure in quello stato chiamato col nome di delirium tremens, di quel delirio che spesso si manifesta nelle malattie acute febbrili, nell'epilessia, nell'isterismo etc.

Importanti risultano, inoltre, i contributi in materia forniti da Verga (1876), Lombroso (1876), Lazzaretti (1878) e Krafft-Ebing (1883)¹²⁰.

Siffatta malattia mentale – chiamata anche *psicosi transitoria* – non preceduta né seguita da altro disturbo, accompagnata da amnesia, di durata brevissima e caratterizzata da comportamenti auto- o etero distruttivi violenti ed automatici, fu supportata da altri psichiatri, tra i quali annoveriamo Tamassia, Lombroso, Venturi, Verga ed altri. L'isteria venne considerata come una componente importante da tenere in considerazione nella trattazione generale.

Per Tamassia (1881) gli elementi costitutivi di tale forma erano la brevità della sua durata e della violenza dei suoi sintomi.

Krafft-Ebing (1885-1886) sostenne l'esistenza di stati psicopatici che durano soltanto delle ore od un giorno.

Al IV Congresso della Società Freniatrica Italiana, tenutosi nel 1883, ampio spazio venne dedicato all'esposizione

della mania transitoria. In tale occasione il relatore Venturi propose una nuova definizione di psicosi transitoria indipendente

...una particolare alienazione dello spirito che sopraggiunga improvvisa o quasi, in un soggetto pienamente sano e senza predisposizioni morbose che duri poche ore e si determini improvvisamente o rapidamente, non lasciando nell'individuo residui morbosì o disposizioni al ripetersi in vita della malattia sofferta...

Venturi nel 1886 enunciò nuovamente le linee di comportamento da adoperare nella diagnosi di mania transitoria:

- a) l'insorgere più o meno improvviso dell'accesso;
- b) la durata che non va oltre le 24 ore;
- c) l'incoscienza;
- d) il delirio;
- e) gli atti violenti contro sé, contro gli altri e contro le cose;
- f) la frequenza del sonno critico;
- g) l'amnesia terminale;
- e) il ritorno alla salute completa, appena finito l'accesso;
- f) la mancanza o rarità della recidiva;
- g) la indipendenza da stati morbosì antecedenti e da predisposizioni ereditarie."

Dal 1800 ai giorni nostri la psichiatria forense si interroga sui criteri diagnostici da adottare per distinguere una esplosione di violenza conseguente ad un turbamento della sfera emotivo-affettiva proprio di uno stato emotivo o passionale da uno squilibrio psichico al quale conferire valore di malattia.

Essendo l'impulsività e l'esplosione di rabbia distruttiva i due aspetti che connotano il reato d'impeto, Fornari (2010) distingue cinque situazione psicopatologiche¹²¹:

1) *Disturbi deliranti acuti*. Ricomprendono tutti i casi in cui le manifestazioni psicotiche esordiscono acutamente dopo un evento psico-traumatizzante particolare o, apparentemente, anche senza uno stress scatenante specifico; talvolta per effetto di microtraumi ripetuti e non elaborati. Hanno un decorso limitato nel tempo, anche di qualche ora, ma sono suscettibili di obiettivazione e richiedono attenzione clinica. Si verificano in soggetti che presentano gravi disturbi di personalità e sono sottoposti a situazioni stressanti o nei quali i meccanismi di difesa mascherano sottostanti funzionamento borderline, fino a quando un evento traumatizzante particolare, reale o vissuto non li fa affiorare nel comportamento attraverso atti regressivi dissociati.

2) *Reazioni da stress*. Unitamente ai quadri sopra descritti, in cui il passaggio all'atto è indicativo di un disturbo schizofrenico o schizoaffettivo o delirante acuto, se ne collocano altri, che appartengono al gruppo delle sindromi

¹²⁰ U. Fornari, *op. cit.*, p. 410.

¹²¹ U. Fornari, *op. cit.*, pp. 414-418.

nevrotiche. Tali sono i passaggi all'atto che si registrano nelle reazioni da stress, nelle sindromi da disadattamento, nelle sindromi ansiose o nelle sindromi dissociative.

3) *Disturbi di personalità*. Esistono passaggi all'atto in cui disforia ed impulsività (i due tratti più tipici) fanno parte dei Disturbi di personalità di tipo paranoide, antisociale e narcisistico maligno. Al di là e al di fuori di essi si coglie solo una persistenza di stile di vita abnorme, senza segni di scissione o dissociazione dell'Io o di perdita di unitarietà dello stesso. Il comportamento organizzato, finalizzato, cosciente, strutturato coerente con le direttive di fondo della personalità.

4) *Disturbi gravi di personalità*. Il passaggio all'atto è caratterizzato dagli indicatori comportamentali e psicopatologici di disorganizzazione; sono descritti in anamnesi e sono obiettivabili episodi di perdita dell'unitarietà dell'Io, panasieta e panangoscia, perdita dei confini, alterazioni del senso di realtà

5) *Stati emotivi e passionali*. In conclusione, esistono passaggi all'atto che si iscrivono in un semplice stato emotivo e passionale, senza che si possono individuare nell'autore di reato altro che tratti di personalità, che, tra l'altro, si manifestano anche nelle sue emozioni e nelle sue passioni.

FRATRICIDIO

Per fratricidio, si intende, l'omicidio di un essere umano per mano del fratello.

Il complesso di Caino con il quale si identifica l'omicidio di fratelli, non è che espressione di determinati conflitti sociali.

Gli autori del fratricidio sono esseri umani che hanno sempre vissuto nella stessa famiglia. La famiglia che genera fraticidi è quella nella quale i genitori non riescono a trasmettere l'affetto genuino o a creare un rapporto reciproco con e tra figli¹²².

In questa situazione, i figli, non riescono a volersi bene, non riescono a sentire quella solidarietà e quella coesione indispensabili per vivere in armonia all'interno della famiglia.

L'omicida, infatti, non riesce a sopportare il riconoscimento delle qualità del fratello o della sorella da parte della famiglia o della società, in quanto verso questi prova sentimenti negativi di avversione e di odio, e decide allora di liberarsi della tensione generata dall'odio con la loro eliminazione, illudendosi di trovare così l'equilibrio a tale tensione psichica.

L'aggressività dei bambini si pone in essere attraverso comportamenti violenti: picchiare, dare calci, rompere oggetti, litigare, prendere in giro i fratelli e gli altri bam-

¹²² S. Costanzo, *op. cit.*, p. 70.

bini, chiedere continuamente nuove gratificazioni e fare capricci¹²³.

Per Schipkowensky l'odio causato da invidia, può considerarsi il più forte impulso alla soppressione di un uomo superiore da parte di qualcuno che, nei suoi confronti, soffre di un complesso di inferiorità. L'Autore inoltre individua una variante oligofrenica psicopatica del fraticidio nell'omicidio di compenso: qui nell'impossibilità di eliminare il fratello odiato per invidia, l'assassino dirige la propria azione nei confronti di un congiunto dello stesso fratello così da colpirlo indirettamente, ossia uccidendolo almeno psicologicamente¹²⁴.

Il fondamento dei motivi che portano a commettere un delitto di questo tipo “*si agita nel campo di forza ben conosciuto e conscio del risentimento del soggetto di minore valore contro l'odiato fratello, il cui valore sociale lo avvelena profondamente, al punto che l'esistenza di lui gli appare incompatibile con la propria vita*”¹²⁵.

Al fine di evitare situazioni spiacevoli all'interno famiglia, i genitori, dovrebbero, fare molta attenzione affinché si instauri un rapporto individuale con ogni singolo figlio, senza mai stimolare la competizione tra i fratelli.

Infatti, il fraticida che sente molto forte la rivalità nei confronti del fratello, anziché riuscire ad accertarlo – venendo così a superare ogni ostilità – manifesta a volte atteggiamenti aggressivi, fino ad arrivare ad un vero e proprio sadismo.

FROTTEURISMO

Impulso a toccare e a strofinarsi contro una persona non consenziente. Il DSM-5 rubrica il frotteurismo tra le forme di parafilia, e in proposito segnala che “atti frotteuristici, che comprendono il toccare sessualmente o strusciarsi contro un altro individuo che non lo desidera, possono verificarsi in una percentuale del 30% dei maschi adulti nella popolazione generale (vds. parafilie)

FRUSTRAZIONE

Situazione interna o esterna che non consente di conseguire un soddisfacimento o di raggiungere uno scopo. Il termine è stato introdotto da Sigmund Freud che riteneva che la frustrazione utile per lo sviluppo dell'Io per il suo adattamento alla realtà. Oltre una certa soglia la frustrazione viene considerata dannosa perché innesca meccanismi aggressivi.

¹²³ *Ibidem*, p. 70.

¹²⁴ N. Schipkowensky, L'omicidio di familiari commesso da minorenni, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 4, 1963, p. 444.

¹²⁵ *Ibidem*, pp. 444-445.





Deve essere considerato uno dei massimi esponenti della scuola positiva insieme a Cesare Lombroso ed Enrico Ferri.

Egli propose di pervenire, anziché alla descrizione antropologica e psicologica del delinquente a una definizione obiettiva ed extragiuridica del crimine.

Garofalo ritiene che le popolazioni civilizzate hanno sentimenti profondi sul valore della vita, dei diritti umani e della proprietà; l'assenza di questi sentimenti indica una mancanza di coinvolgimento nei confronti degli altri esseri umani.

Lo studioso da per certo che le anomalie fisiche, che distinguono dallo squilibrio e dalle malattie mentali sono più frequenti tra i membri di "certe razze inferiori".

Garofalo, altresì, ritiene che le definizioni legali del crimine limitassero, nella pratica, la loro applicazione.

GELOSIA

Galimberti (2006) considera la gelosia come uno stato emotivo determinato dal timore, fondato o infondato, di perdere la persona amata nel momento in cui questa rileva affezione verso un'altra persona.

Freud distingue tre forme di gelosia tutte connotate con l'ambivalenza per la compresenza di amore e aggressività entrambi rivolti alla medesima persona:

- *la gelosia competitiva o normale*: è a suo parere "essenzialmente" composta dall'afflizione, il dolore provocato dalla convinzione di aver perduto l'oggetto d'amore, e dalla ferita narcisistica, ammesso che questa possa essere distinta dal resto; infine da sentimenti ostili verso il più fortunato rivale, e da una dose più o meno grande di autocritica che tende ad attribuire al proprio Io la responsabilità della perdita amorosa. Tale gelosia, anche se definita normale, non è certo interamente razionale, ossia determinata dalla situazione attuale, proporzionata alle circostanze affettive e sotto il completo controllo dell'Io cosciente; anzi essa è profondamente radicata nell'inconscio, è la continuazione dei primissimi impulsi della vita affettiva infantile e trae origine dal complesso edipico o da quello fratello-sorella del primo periodo sessuale. Per Fenichel la gelosia normale è una manifestazione dell'incapacità di amare in modo autentico, tipico degli individui le cui relazioni sono finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni narcisistici, per cui la paura di perdere l'amore dell'altro assume il significato di una diminuzione di autostima;
- *la gelosia proiettiva*: è caratteristica di quei soggetti

che, avendo rimosso le proprie esperienze reali o i propri desideri di infedeltà perché in disaccordo con la loro coscienza morale, proiettano queste tendenze sul partner di cui temono, in modo ossessivo, l'infedeltà, per poter alleviare i propri sensi di colpa verso quegli stessi impulsi;

- *la gelosia delirante*: o delirio di gelosia, costituisce un vero e proprio disturbo psicopatologico caratterizzato dalla convinzione, solitamente priva di fondamento reale, dell'infedeltà del proprio partner, e da conseguenti reazioni comportamentali nei confronti di quest'ultimo e dei suoi presunti amanti. Una manifestazione caratteristica di questa forma di gelosia è la difficile e continua ricerca di indizi che provino l'infedeltà sospettata, mediante domande assillanti, interpretazioni deliranti, allusioni o falsi ricordi.

Per Freud il delirio di gelosia è determinato, come la gelosia proiettiva, da tendenze all'infedeltà rimosse, aventi però come oggetto un individuo dello stesso sesso. Il delirio di gelosia può evolvere in forma di delirio cronico sistematizzato a sfondo paranoico, o può trovarsi associato ad altri disturbi psichici, in particolare l'alcolismo. Nel paranoico il delirio di gelosia, che mostra sempre un carattere persecutorio assume la forma di una costruzione logica e coerente i cui presupposti, anche se assurdi e ingiustificati, sono vissuti dal soggetto con estrema convinzione.

Come rilevano Catalano e Cerquetelli (1953):

...chiamare la gelosia uno stato d'animo è certamente più preciso che non definirla un sentimento. Tuttavia essa comunemente viene indicata con quest'ultimo termine anche se, in qualche caso, non ha affatto le caratteristiche di un sentimento ma, piuttosto, quelle di un contenuto ideativi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il contenuto ideativo è accompagnato da una forte componente affettiva e, nel suo insieme, corrisponde a ciò che comunemente viene inteso come sentimento...¹.

La gelosia acquista la sua individualità come sentimento solo quando questi stati affettivi o emotivi vengono classificati secondo il loro contenuto o secondo il loro oggetto.

È molto importante distinguere la gelosia "normale" da quella passionale.

Lorenzi (2002) in proposito, osserva, che...*lo stato di gelosia, inteso nelle sue dimensioni normali, è una delle più tipiche esperienze passionali*².

Risulta difficile tracciare una linea di demarcazione fra normalità e patologicità di una esperienza passionale.

¹ C. Catalano e G. Cerquetelli, *Psicologia e psicopatologia della gelosia*, Il lavoro neuropsichiatrico, 13, 213, 4, 1953.

² P. Lorenzi, *Criteri per la diagnosi di gelosia patologica*, Rivista di psichiatria, p. 301, 2002, 37, 6.

De Clérambault ha comunque cercato di delineare dei criteri (che potremo definire di tipo misti sia qualitativo che quantitativo) per definire i passaggi che portano una comune esperienza passionale ad assumere valenze psicopatologiche.

Il pensiero che costituisce l'analisi di de Clérambault per molti decenni è stato di estrema importanza sull'argomento, conservando ancora oggi, un fondamento di validità, almeno sotto il profilo euristico.

Per lo studioso francese un'esperienza passionale si può considerare patologica quando:




Fig. 1: Schema delle motivazioni che rendono patologico un'esperienze passionali.




Fig. 2: Le tre forme di gelosia di Freud.

GENDER

In italiano è un concetto di diritto anglosassone nato dai *gender o woman's studies*: una corrente di pensiero socio-giuridico diffusasi negli anni Ottanta/Novanta, che hanno dato avvio a una nuova cultura per portare all'interno del ragionamento giuridico, e della prassi giudiziaria, le tematiche legate alla parità sessuale e, appunto di genere.

Il concetto comprende tre subcategorie:

1. **l'identità di genere**, indica il modo in cui una persona percepisce ed esprime la propria appartenenza a un sesso, il quale non solo non è necessariamente biologico ma nemmeno è per forza esauribile in uno solo dei due sessi essendo riconosciuta una vasta serie di intersessualità, o che oscillano tra maschio e femmina e si manifestano

dall'infanzia.

2. **il ruolo di genere**, sta ad indicare il tipo di aspettativa sociale che si crea nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza. Al riguardo si osserva che il ruolo di genere comprime e isola le minoranze in quanto oggi le aspettative sociali medie sono esaurite alla bipolarizzazione uomo-donna, a deciso discapito della donna, su cui grava ancora un instancabile pregiudizio familistico e di subalternativa sociale.

3. **l'orientamento sessuale**, indica la risposta consapevole dell'individuo a uno stimolo affettivo e sessuale e non implica nessuna attinenza con identità di genere, nel senso che a una perfetta sintonia tra sesso biologico e identità di genere può affiancarsi un orientamento sessuale di tipo omo, o bi, affettivo e/o sessuale.

L'orientamento sessuale include molto di più della condotta sessuale dell'individuo, in quanto attinge l'area del sé e può svilupparsi, anche in modo diverso in una stessa persona nelle diverse fasi della vita, con la capacità dell'individualismo di non chiedersi prioritamente agli stimoli affettivi e sessuali che gli pervengono da altri individui, in condizione di paritaria consapevolezza e reciprocità.

GENERE

Termine introdotto nella seconda metà del Novecento dallo psicologo e sessuologo John Money, che lo ha differenziato dal termine "sesso", allo scopo di designare l'identità di un soggetto in relazione alle categorie di "maschile" o "femminile", distinta dall'identità sessuale che fa riferimento ai dati anatomici.

GIUDICE

Il giudice è l'organo che, in composizione monocratica o collegiale, decide un processo o una fase del processo dopo aver ascoltato in contraddittorio le ragioni dell'accusa e della difesa.

GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Si tratta di un organo monocratico funzionalmente non destinato ad essere giudice del merito di primo grado, essendo la sua funzione indicata quale filtro rispetto all'esistenza di accuse infondate od insostenibili in pubblico dibattimento, ma che può divenirlo in forza di specifiche scelte difensive allorchè venga richiesta l'applicazione della pena oppure il giudizio abbreviato.





IMPUTABILITÀ DEL MINORE

Detta anche idoneità al reato, rappresenta il presupposto essenziale della colpevolezza. Imputabile è chi ha la capacità di intendere e di volere che consiste nell'idoneità del soggetto ad autodeterminarsi negli impulsi che ne motivano l'azione.

IMPUTATO

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.)

IMPUTAZIONE

Costituisce l'atto di accusa formulato dal P.M. nei confronti dell'imputato, il quale descrive il fatto che questi è accusato di avere commesso e da cui egli si deve difendere.

INCESTO

Rapporto sessuale tra persone che hanno legami di parentela. L'incesto è proibito universalmente in tutte le società umane; in alcuni casi è consentito solo ai sovrani per ribadire il proprio status al di sopra di ogni legge e proibizione.

INDAGATO

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.)

Nel corso delle indagini preliminari egli rappresenta il soggetto nei cui confronti sono svolte le indagini preliminari, al fine di verificare se egli abbia effettivamente commesso il fatto-reato.

INDAGINI PRELIMINARI

La fase delle indagini preliminari si estende dal momento della ricerca della notizia *criminis* o della sua ricezione fino al momento in cui la Pubblica Accusa ritiene o d'aver raccolto sufficienti elementi al fine di poter richiedere rinvio a giudizio ed ottenere sentenza di condanna o, di converso, allorché essa ritenga che le fonti di prova relative alla colpevolezza dell'indagato non vi siano o siano insufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento e dunque si determini alla richiesta di archiviazione. Si tratta come è ovvio di una fase assai delicata, cui, in ossequio a quanto riportato, partecipano accusa e difesa a seconda dei diffe-

renti poteri attribuiti loro dal Legislatore e delle finalità e necessità degli atti da compiersi.

È in questa fase che si raccolgono le fonti di prova o le prova irripetibili che rischiano di "disperdersi" in attesa della celebrazione del dibattimento. È questa anche la fase in cui posso essere richieste dal Pubblico Ministero e concesse dal Giudice per le Indagini Preliminari le misure cautelari, siano esse personali o reali.¹³ Le misure cautelare personali possono essere richieste e disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari solo ed esclusivamente in presenza di almeno uno dei tre presupposti previsti, tassativamente, dal Legislatore e richiamati dall'articolo 274 c.p.p.

In assenza d'essi presupposti l'indagato non può subire alcuna restrizione della propria libertà. Esse vanno applicate secondo il criterio di proporzionalità e residualità¹⁵, ovvero tenuto conto della proporzione tra fatto commesso e misura applicata e dell'impossibilità di proteggere le esigenze richiamate dall'articolo 274 c.p.p.

attraverso l'applicazione di una differente e meno invasiva misura nei confronti dell'indagato. Avverso l'applicazione delle misure cautelari personali all'indagato è consentito richiedere "riesame"¹⁶ o frapporre "appello"¹⁷, avanti al tribunale del riesame, altrimenti noto anche quale tribunale della libertà. Si tratta di un tribunale, la cui sede è presso il capoluogo del distretto¹⁸, che ha come compito esclusivo quello di valutare la sussistenza: dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, dei requisiti di cui all'articolo 274 c.p.p., della corretta applicazione del principio di proporzionalità e residualità. Avverso le pronunzie resa dal tribunale del riesame è sempre ammesso ricorso in Cassazione.

INDICE DI OCCULTAMENTO

Nel definire il numero oscuro indica il rapporto fra i reati noti e quelli commessi. Lo stesso varia in modo considerevole per le differenti specie di delitti: ad esempio il numero degli omicidi volontari commessi è vicino a quello noto, in quanto non sono molti gli omicidi di cui non si hanno notizie in merito alla loro perpetrazione. Differenti sono ad esempio i furti o i danneggiamenti, i quali non tutti vengono denunciati (per evitare perdite di tempo o perché c'è il convincimento che le indagini non saranno mai effettuate).

INFANTICIDIO

Invano scorre il sangue delle tue infanticide, o Europa!

Fa' che i tuoi governanti aboliscano le cause della loro disperazione, solo così salverai i loro figli.

(Pestalozzi, 1789)

1. Introduzione

In una società come quella attuale dove il bambino viene tutelato e difeso, da norme giuridiche specifiche, il fenomeno del figlicidio (e dell'infanticidio se il figlio è appena nato), rimane uno dei delitti che, suscita nell'opinione pubblica un sempre più forte allarme sociale, sia perché lo sfondo dove si verificano queste azioni violente è quello familiare, sia per la estrema efferatezza con cui si manifesta la condotta omicida.

Nella storiografia, secondo Di Bello (1997), occupa uno spazio più o meno ampio e viene rappresentato come un rischio corso dai bambini dalle epoche più antiche sino ai nostri giorni; mentre le interpretazioni relative alle caratteristiche del fenomeno e alla sua consistenza numerica vengono difficilmente valutate.

Ponti e Gallina Fiorentini (1988) sottolineano che nell'uccisione dei figli ancora infanti, la criminologia impone di fare una precisazione a secondo dell'età della vittima: le situazioni psicopatologiche, psicologiche e socio ambientali relative all'autore o le circostanze del fatto delittuoso si configurano in modo differente se si tratta dell'uccisione di un figlio appena nato, oppure il figlio che ha vissuto più a lungo¹.

Tutti gli Autori che si sono occupati di omicidio ed anche di violenza in generale, sono concordi nell'affermare che, purtroppo, la perpetrazione di queste condotte, poste in essere all'interno del nucleo familiare, evidenzia drammaticamente come la considerazione del "luogo familiare", basato su vincoli di amore e solidarietà, che ha l'importantissimo e fondamentale scopo di tutelare i membri che ne fanno parte, permettendo a quest'ultimi di svilupparsi, socializzare e realizzarsi, sia una realtà molto difficile da attuare.

Il figlicidio costituisce il fenomeno più eclatante nella sua drammaticità, dell'ambivalenza e conflittualità del rapporto tra madre e figlio e del legame tra adulti e bambini. Casi di violenza nei confronti di un bambino, si possono realizzare in qualsiasi contesto, anche insospettabile.

Esistono comunque dei fattori e situazioni ambientali tali in cui è potenzialmente elevato il rischio di violenze, ragion per cui diviene importantissimo agire a livello preventivo.

Anche se, dall'analisi effettuata è emerso che, la "scena del crimine" degli infanticidi e figlicidi materni e paterni mostrano alcune differenze sostanziali dal punto di vista dell'autore perpetra queste atroci condotte criminose.

I padri uccidono i figli più grandi, per lo più nel caso di conflitti o litigi ed usano armi; le madri uccidono figli più

piccoli, spesso appena nati, con dinamiche di perversione della sindrome di attaccamento/separazione o a causa di patologie.

Secondo le stime dell'Eurispes (2011), si consumerebbe un **infanticidio ogni 20 giorni nel 2010**. Stando ai dati ufficiali emerge che il numero di infanticidi nel 2008 è stato pari a 4. Dai dati del Centro documentazione dell'Eurispes emerge **un incremento del numero di infanticidi, che aumentano da 11 nel 2009 a 18 nel 2010**. Si è passati quindi da *un infanticidio ogni novantuno giorni nel 2008*, ad *uno ogni trentatré giorni circa nel 2009*, per giungere a *uno ogni venti giorni circa nel 2010*².

La storia e l'antropologia contemporanea ci mostrano come in passato ed anche attualmente, in molte civiltà, uccidere il proprio figlio non solo era tollerato, ma in alcuni casi "era" ed "è" promosso e incentivato da valori sociali e culturali.

Nel corso dello studio svolto, dopo aver accennato agli aspetti sociologici, antropologici, giuridici dell'infanticidio, sono stati esaminati di seguito gli aspetti strettamente psicologici riguardanti le madri assassine, con il duplice intento di elaborare una classificazione delle motivazioni che possono portare al delitto e di dare una spiegazione ad un evento che agli occhi dell'opinione pubblica è incomprendibile anche e non solo, per il particolare legame che unisce i protagonisti.

Inoltre, nel prosieguo dello studio sono stati trattati gli elementi caratterizzanti il fenomeno dell'infanticidio, analizzando casi realmente accaduti mediante l'analisi di documentazione di polizia giudiziaria ed altro, i sentimenti inadeguati di maternità, la presenza di malattie mentali, l'abuso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, nonché la presenza di situazioni stressanti che in una madre possono costituire l'ultimo stadio che può far scattare il compimento dell'agito omicida, nonché il comportamento che contraddistingue la madre assassina dopo il delitto, estendendo tale esame anche prima, durante e dopo il processo e durante la detenzione in carcere.

2. L'infanticidio nella storia

Il tema dell'assassinio del figlio è un avvenimento che ricorre anche in numerose religioni: Dio ordina ad Abramo di uccidere il figlio Isacco³; Erode fa strage degli innocenti al

² Eurispes, Rapporto Italia cit.

³ Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio: Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo" Rispose: "Eccomi". L'angelo disse "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio (Genesi, 22, 10-13).

¹ G. Ponti, P. Gallina Fiorentini, *L'infanticidio e il figlicidio*, in Ferracuti (a cura), *Trattato di criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, vol. /, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 149-162.

di sotto di due anni e costringe Gesù alla fuga in Egitto⁴. Giova far presente che fra le “tradizionali” forme di infanticidio perpetrato, neppure troppo mascherato, si collocava, oltre il rifiuto, anche l’esposizione del neonato, ovvero l’abbandono ad una sorte quantomeno “incerta”; di questa forma praticata abbastanza di frequente di disfarsi dell’infante.

Il disconoscimento e l’abbandono quindi precludevano il più delle volte alla morte per fame, per freddo o per altro irreparabile maltrattamento del neonato gettato nel fiume, fra le immondizie, in un fosso o in un altro luogo appartato.

Un destino “migliore”, ma non troppo, avevano i neonati che venivano lasciati sulle scale delle chiese o negli apposti raccoglitori (le ruote) di brefotrofi o simili⁵.

Dallo studio dell’antropologia e della storia emergono ulteriori conferme: nell’impero romano il *pater familias* aveva il diritto di vita e di morte non solo sugli schiavi, ma anche sui propri figli. Tale potere, peraltro, era comprensivo del diritto di esporre i neonati, di vendere i figli, di darli in garanzia e di castigarli.

Durante il periodo delle XII Tavole (451-450 a.C.) viene vietato al padre di uccidere il figlio senza che ci sia stata una giusta causa e, anche nei casi in cui la morte venga inflitta per validi motivi, vi sono delle situazioni in cui il pater viene punito per aver causato la morte del figlio.

A livello giuridico, nell’antica Roma, il fanciullo appena nato era sottoposto all’insindacabile volontà della figura paterna, quest’ultimo era l’unico che poteva decidere sulla sua sorte. La madre rimaneva passiva nell’assistere; non aveva nessun potere di intervento in quanto era prevista la sacra patria potestà.

Durante le fasi dell’eventuale riconoscimento, l’ostetrica deponeva il neonato in terra, gesto da ricollegare alla venerazione per la madre terra che genera tutte le cose e a cui appartiene, dunque, anche il bambino appena nato, dopo di che lo consegnava al padre che, secondo il *mas maiorum*, in base al suo potere di *pater familias*, poteva decidere di tenere il bambino oppure farlo uccidere, esercitando in questo modo *lo ius vitae et necis*.

Se riteneva di tenere il figlio nella sua famiglia, allora lo prendeva e lo sollevava in alto fra le sue braccia nel caso

fosse figlio maschio, oppure lo consegnava alla madre, perché lo allattasse, nel caso si trattasse di una femmina.

Se la decisione era invece di non accettarlo, allora il *pater familias* ordinava all’ostetrica di tagliare il cordone ombelicale più del dovuto, provocando un’emorragia letale, oppure ordinava che venisse annegato.

Il padre, comunque deciso di disfarsi del bimbo, ma non volendolo uccidere, almeno direttamente, poteva ordinare che il figlio venisse esposto fuori dalla porta di casa, oppure che venisse buttato vivo nello scarico dei rifiuti se questo presentava qualche difetto, o se il capofamiglia aveva già troppi figli.

Seneca giustificava con questi termini i comportamenti del *pater familias*:

[...] per i ricchi...È una giusta riflessione quella di eliminare alcuni figli e non per rabbia, visto che si possono smembrare delle eredità; mentre per i poveri affermava:...La soppressione è una necessità per il bene della società...[...].

Cicerone lodava manifestatamente l’articolo delle XII Tavole che ordinava di uccidere alla nascita i bambini mal conformati.

Plutarco parlava addirittura dell’infanticidio come di un omaggio reso ai sentimenti di maternità.

Presso i popoli germanici il padre aveva più ampi poteri sui propri figli. Egli disponeva in modo assoluto e poteva anche ucciderli immediatamente dopo la nascita; e questo “diritto” non lo poteva esercitare però, dopo che i neonati avessero preso cibo o fossero stati lavati nell’acqua sacra, questo potere di vita o di morte non gli era più riconosciuto.

Durante il cristianesimo lo *ius vitae et necis* subì delle restrizioni, infatti Costantino intervenne per tutelare la vita umana senza nessuna restrizione, negando ad esempio al *pater familias* il diritto di sopprimere impunemente il figlio/a deformati e ravvisò in tale azione un omicidio comune, cui non concesse nessuna attenuante.

Il sacrificio dei figli compare anche nella storia dell’Egitto e della Grecia e i dati antropologici ne confermano la presenza in quasi tutte le culture. In particolare Siculo riferisce che per cercare di porre freno alla diffusa pratica de liberticidio, gli egiziani avevano escogitato la sanzione secondo la quale il figlicida era costretto a trascorrere tre giorni e tre notti abbracciato al cadavere del bambino; il legislatore Licurgo⁶ (spartano) e, tre secoli più tardi l’a-

⁴ Erode e la strage degli innocenti. È un episodio narrato dal Vangelo secondo Matteo (2,1-16), in cui Erode il Grande, re della Giudea, ordina un massacro di bambini allo scopo di uccidere Gesù, della cui nascita a Betlemme era stato informato dai Magi. Secondo la narrazione angelica, Gesù scampò alla strage in quanto l’angelo avisò in sogno Giuseppe, ordinando gli di fuggire in Egitto, solo dopo la morte di Erode, Giuseppe tornò indietro, stabilendosi in Galilea, a Nazaret.

⁵ A. Santoni Rugiu, Prefazione, in *Pestalozzi Johann Heinrich. Sull’infanticidio*, a cura di G. Di Bello, Firenze, La Nuova Italia, 1999, p. 9.

⁶ Presso gli spartani Licurgo rimise il diritto di vita e di morte sui neonati agli anziani della tribù, i quali procedevano a condannare a morte i bambini deboli e malformati, adducendo come motivo il fatto che non avrebbero potuto essere utili né a loro stessi né alla loro patria, e, circa 300 anni più tardi, salone permise agli ateniesi di uccidere impunemente i loro figli. L’infanticidio

teniese Salone stabilirono viceversa la liceità del figlicidio. Il sacrificio totale, cioè la morte verrà gradualmente sostituito dai riti di iniziazione in cui la circoncisione, che per gli Ebrei sancisce il patto fra Dio e l'uomo, sarà una delle pratiche più diffuse, assieme ad interventi più radicali come la castrazione.

L'infanticidio, in alcuni casi tratti dai costumi dell'Africa e dell'India, non è considerato un delitto, non essendo il neonato appena venuto al mondo considerato un essere umano completo, provvisto di diritti e doveri. Il neonato secondo queste culture, deve essere trasformato poco alla volta in un essere umano.

Lombroso (1896) in merito all'infanticidio osserva che:

[...] Nel Giappone e nella Cina, come già narrato da Marco Polo, l'infanticidio era ed è un mezzo violento di malthusianesimo, e così fra gli abitanti delle isole Sandwich, i Boschinani, gli Ottentatti, i Fiyani, gli indigeni dell'America, tanto che nell'isola di Tahiti non meno dei due terzi dei fanciulli, al dire dei missionari, erano assassinati dai loro genitori in molte tribù del Paraguay le donne non allevano che un figlio ciascuna, e siccome risparmiavano quello che doveva essere l'ultimo, capitavano che spesso rimanessero senza figli.

Le madri Guarany (narra D'Azona) uccidono spesso le figlie femmine per renderle più desiderate le superstiti.

Un'altra causa di infanticidio è pure la morte della madre, perché allora molti selvaggi usano seppellire con essa i bambini, come ad esempio i Tashantiani, i Pelli-Rossa e gli Eschimesi per la credenza religiosa.

Vi hanno per causa i primogeniti, l'avversione per i gemelli creduti prova dell'infedeltà della moglie, perché si ritiene che un uomo non possa avere se non un figlio alla volta.

La necessità talvolta spinge all'infanticidio, e Stanley ha narrato che presso i Bali in Africa, nelle frequenti carestie, le madri precipitano i figli nel fiume, non potendo più allevarli [...].

Nel corso della storia, moltissimi sono gli esempi degli eserciti invasori che si sono resi protagonisti di genocidi delle popolazioni, in particolar modo di donne incinte e bambini.

divenne così comune in tutta la Grecia (eccetto Tebe) e nei paesi vicini, da non suscitare più alcun sentimento di orrore di meraviglia; in seguito, il progresso civile, lo rese più raro, mentre si incominciò a sostituirlo con l'esposizione dei neonati in piazza o in altro luogo pubblico. G. Carloni, D. Nobili, *op. cit.*

⁷ C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Torino, F.lli Bocca, 1896, vol.I, 5^a ed., p. 46.

L'uccisione dei neonati e di ragazzi era dovuta al fatto che si voleva impedire per il futuro, le ribellioni, le rivoluzioni allorquando i bimbi e i ragazzi sarebbero divenuti adulti e in grado di combattere.

Gli europei provarono orrore quando scoprirono la diffusione dell'infanticidio in Asia, ma questo era altrettanto comune in Europa, malgrado il cristianesimo:

*[...] i genitori europei uccidevano un gran numero di figli non desiderati; ma per non contravvenire alle leggi contro l'omicidio avevano favorito i metodi indiretti nei confronti di quelli diretti. Una forma di infanticidio indiretto in Europa era chiamata "copertura". Le madri portavano a letto i loro bambini appena nati e, rimboccando le coperte, li soffocavano "accidentalmente". Gli europei si sono anche affidati largamente alle balie per sbarazzarsi dei figli non desiderati: i genitori pagavano i servizi di una madre sostitutiva che aveva una reputazione di "macellaia" affidandole il compito di allevare i bambini [...]*⁸

La scelta di praticare l'infanticidio delle volte è stata dovuta ad una scelta politica al fine di ridurre in qualche modo le nascite e le persone cui uno Stato deve provvedere.

Questa politica introdotta in Cina negli anni '70 con la denominazione della "politica del figlio unico" e ancora imposta con severe sanzioni per arrestare la crescita demografica.

Comunque, tale legge produsse tragiche conseguenze: l'infanticidio femminile, la mancata registrazione di milioni di bambini all'anagrafe, l'abbandono dei neonati, la morte prematura per mancanza di cure, nonché aborti.

Inoltre bisogna indicare che, in relazione al vero fulcro della cultura e religione cinese, solo ai discendenti maschi è concesso di perpetuare il culto religioso degli antenati, potendo concepire un solo figlio e questo non poteva essere che maschio. In questa situazione si è creata una specifica vittimologia nei confronti della vittima.

Negli ambienti rurali, all'interno di famiglie numerose, i bambini venivano lasciati morire quando il cibo era insufficiente. Qui dobbiamo menzionare gli infanticidi mirati verso il sesso femminile nell'ambiente rurale francese del IX secolo in quanto definite "bocche da sfamare non utili al lavoro nei campi". Si deve rilevare inoltre che in Cina, società prevalentemente rurale, l'abbandono o l'uccisione della femmina, avviene in quanto meno utile alla lavorazione agricola.

Facendo riferimento alle osservazioni sull'Africa poste in essere dall'antropologa Hary Douglas, si rileva che in alcune tribù quando nascono due gemelli, se ne uccide uno,

⁸ M. Harris, *La nostra specie*, Milano, Rizzoli, 1991, cap. 46, p. 163.

in quanto in questa cultura la nascita di due gemelli viene ritenuta un'anomalia sociale. La popolazione di queste tribù non tollera che due esseri umani possano nascere nello stesso tempo e luogo da parte di un solo essere umano, ovvero sia la madre.

Nella tribù Yanomani Venezuelana (Amazzonia), viene esercitato in maniera abituale l'infanticidio verso le femmine, allo scopo di controllare la crescita della popolazione, ed in alcuni casi viene effettuato secondo un preciso rituale. Nello specifico si deve indicare che, se il neonato è deforme, la madre provvede alla sua soppressione. Nel parto gemellare sarà soppresso il soggetto più debole, nel caso in cui i neonati siano di sessi diversi sarà la femmina ad essere sacrificata.

Questo tipo di comportamento, può essere spiegato con fatto che in questo modo si assicura la sopravvivenza della società, il neonato deforme sarebbe un peso per il gruppo. L'infanticidio è "giustificato" anche dal fatto della presenza di un padre illegittimo; la giovane partorirà da sola nella foresta, poi lo sopprimerà. Questo comportamento non provocherà nessuna critica, in quanto la madre ha solamente ubbidito alla legge non scritta della tradizione. Alcuni antropologi riportano l'usanza presso le popolazioni australiane del cannibalismo dei figli, ed anche, i Tipuye del sud America conoscono questo tipo di antropofagia, ma solo nei casi estremi e solo da parte della madre, in questo caso si giustifica un tale comportamento perché "si crede di non poter dare loro tomba migliore che nel corpo in cui si sono formati".

In Australia, in alcune civiltà, le donne che uccidevano volontariamente i neonati lo facevano nel pieno accordo con i valori sociali che garantivano la piena impunità per le madri che ammazzano i figli per non avere nessuna seccatura per allevarli.

In epoca medioevale, in certe regioni, i figli non desiderati potevano essere abbandonati o spesso uccisi in apparenti incidenti o disgrazie, addirittura, e poteva rappresentare come un sistema necessario per regolare selettivamente le nascite, quando non bastava l'ordinaria alta mortalità infantile che si verificava in quel tempo.

In un documento di età carolingia si scopre che le famiglie contadine stabilite sui mansi hanno un tasso di mascolinità oscillante tra il 115 e il 252 per cento, la realtà che emerge è quella di una tendenziale eliminazione dei neonati di sesso femminile⁹.

La storia delle religioni e delle sette è ricca di episodi nell'ambito delle sette religiose o sataniche nelle quali il sacrificio del nuovo nato è spesso legato all'acquisizione da parte di chi lo sacrifica, di giovinezza, bellezza, sessualità e fortune. La motivazione, che guida i cultori del diavolo e dei suoi seguaci, è il desiderio di seguire l'esempio pre-

varicatore del diavolo nell'illusione di acquisire una totale indipendenza da Dio.

In quest'ottica il culto demoniaco è spesso praticato ossequiando il di denaro e del potere che richiedono il sacrificio dei poveri e degli indifesi.

Dentro le sette sataniche sono numerosi e diversi i riti effettuati con sacrificio di bimbi.

Comunque, il reato di infanticidio ben raramente possiede, nelle epoche più remote una propria autonomia giuridica, nel senso oggi inteso di uccisione del neonato in particolari circostanze psicologiche o ambientali, in genere esso andava a confondersi nella più ampia tematica del liberticidio.

3. Lo studio di Johann Heinrich Pestalozzi: L'infanticida da criminale a vittima

Pestalozzi si occupa dell'infanticidio e delle infanticide nel saggio intitolato *Dalla legislazione e dell'infanticidio verità e sogno, inchieste e descrizione*, edito nel 1796.

Lo studio si apre con queste domande: infanticidio! Sogno o son desto? E pur possibile una tale azione? Accade veramente? Accade questo crimine indicibile?[...] Europa! Cosa spinge le tue puerpere a uccidere i nostri figli?

Pestalozzi valorizza il ruolo e l'amore materno considerati fondamentali per preparare ad una vita virtuosa sia il singolo che tutta la società. Lo studioso si impegna affinché le donne diventino madri educatrici consapevoli, e che soprattutto lo diventino le donne del popolo nel momento in cui, e non solo in Svizzera, le donne sono sempre maggiormente occupate come lavoratrici.

L'Autore descrive le infanticide come donne in preda alla "disperazione", alla "paura" al "muto delirio". E afferma che la pena di morte, e le pene pubbliche contro le infanticide, non sono il mezzo adatto a prevenire questo comportamento delittuoso.

L'importanza di questo studio sta nel fatto, che viene analizzata con una moderna sensibilità la condizione emotiva delle madri infanticide nel momento in cui sopprimono il bambino, quasi identificandosi con l'infanticida.

Secondo il pensiero di Pestalozzi, le madri, spinte dalla disperazione a divenire infanticide, non sono considerate criminali ma vittime.

Nel suo libro riporta gli interrogatori di 15 infanticide, e di alcuni testimoni (parroci, familiari e vicini) registrati negli atti processuali svoltisi nel corso del '700 presso il tribunale di Zurigo.

Dalla sua analisi emerge una condizione di disagio, ovvero che le infanticide sono in prevalenza nubili, tra i venti e i cinquanta anni, serve, contadine e setaiole, lontane dalla famiglia o orfane.

Dichiarano di essere state abbandonate dai seduttori (contadini, padroni, spesso sposati) o di essere state violentate, di aver nascosto la gravidanza anche ai familiari e di aver

⁹ G. Carloni, D. Nobili, *op. cit.*, pp. 85-87.

¹⁰ G. Toaldo, *Tavole di vitalità*, Padova, 1787, p. 20.

sperato fino al momento del parto di non essere incinte. Descrivono con particolare drammaticità il momento del parto, avvenuto in assoluta solitudine, e l'uccisione del neonato, che in qualche caso è dapprima negata.

I neonati vengono soffocati, lasciati morire con il cordone ombelicale non annodato, feriti alla testa con pietre o coltelli, affogati. Pestalozzi considera le infanticide "assassine" spesso "sedotte" e ingannate, ingenue, misere, poverette, disgraziate, deboli e disperate, sottolinea la loro debolezza sociale analizzando la condizione di vita delle ragazze madri e delle donne sole e le leggi, la morale ed il costume che regolano i comportamenti sessuali e le maternità illegittime, sino a schierarsi esplicitamente dalla parte delle infanticide.

Secondo lo studioso molteplici sono le cause di questo delitto, indicando per l'infanticidio otto diversi moventi¹¹:

1) l'inganno e l'infedeltà del seduttore, che dopo una violenza o con la promessa di un matrimonio abbandona la ragazza madre, nubile non tutelata dalla giustizia. Il seduttore viene paragonato ad un corruttore, un malfattore, un criminale.

2) le leggi in vigore in Svizzera contro la lussuria e l'adulterio che punivano con la prigione le ragazze madri incinte;

3) la povertà delle ragazze madri che sedotte ed abbandonate sono spinte alla disperazione;

4) condizioni in cui vivono le serve e le domestiche in servizio in città o presso nobili, ragazze sole e non protette che subiscono violenza da parte dei padroni, cittadini e nobili, e che spesso non vengono credute dai tribunali;

5) la paura dei genitori, dei parenti dei tutori che spinge una figlia incinta ad uccidere;

6) ipocrita senso dell'onore;

7) conseguenze interne ed esterne dei precedenti vizi. Cioè nella condizione di vita delle ragazze dissolute e lussuriose che, per lo stato di miseria in cui vivono e per le leggi penali sul vizio, nel caso di gravidanza si trovano in una situazione in cui avvertono l'assenza di ogni prospettiva di miglioramento delle proprie condizioni e del proprio onore;

8) le condizioni esterne delle ragazze nell'ora del parto.

Pestalozzi ritiene inammissibile la condizione di solitudine vissuta dall'infanticida ritenendo, perciò, l'infanticidio come la conseguenza di passioni, errori e peccati sia della donna che dell'uomo, è causato da molteplici circostanze sociali e da principi politici sbagliati, cioè da comportamenti di terzi che sono da considerare altrettanto responsabili del delitto anche se non coinvolti direttamente e non punibili come complici.

La conclusione di Pestalozzi nel suo studio sull'infanticidio è di proporre di modificare la legislazione penale e

¹¹ G. Di Bello, P. Meringolo, *Il rifiuto della maternità, L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 74-77.

civile che condanna con crudeltà la trasgressione sessuale della donna aggravando la loro già fragile condizione sociale. Lo Stato deve, da un punto di vista morale, favorire l'inserimento sociale delle ragazze madri ma ritiene che questo recupero possa essere possibile solo nascondendo la maternità delle nubili, tutelando la segretezza del parto e favorendo l'abbandono del bambino illegittimo¹².

Pestalozzi, pur difendendo le infanticide sottolineando la fragilità sociale delle ragazze madri, ribadisce l'immoralità e l'inaccettabilità della maternità delle nubili.

Questo saggio risulta molto importante per capire la fenomenologia dell'infanticidio, in quanto, già nel 1783, Pestalozzi aveva evidenziato quale percorso il legislatore avrebbe dovuto fare per combattere un delitto così efferato e, nello stesso tempo, è riuscito ad indicare quali fattori sociali devono essere considerati i principali responsabili di questi comportamenti, al fine di predisporre politiche sociali specifiche per ridurre tale fenomeno.

4. L'infanticidio come veniva sanzionato penalmente

La tutela giuridica dei figli specie in tenera età viene garantita dalla legge in epoche relativamente recenti.

Con il termine infanticidio si definisce, fin dai tempi più antichi, l'uccisione di un bambino appena partorito. Si tratta di un crimine ricorrente da secoli, che è diminuito nella sua frequenza solo ad inizio del '900.

Le ragioni della particolare severità con la quale viene valutato e sanzionato l'infanticidio fino all'800 devono ritrovarsi in questi elementi¹³:

a) il vincolo di sangue che unisce soggetto attivo e soggetto passivo;

b) l'incapacità del soggetto passivo a difendersi, e, quindi, la necessità di una maggiore tutela sociale nei suoi confronti;

c) la presunzione della premeditazione, poiché si ritiene che un infante appena nato non possa aver dato motivo al delitto e la donna ha avuto a sua disposizione un lungo periodo di tempo, i nove mesi della gravidanza, per riflettere sul suo stato. In via generale, si ritiene poi che:

[...] niuno può, per via di delitto, migliorare la sua condizione; e dove sono stabiliti dei brefotrofi per raccogliere ed allevare gli esposti niuna ragione di diritto o di umanità potrà mai valere ad escludere l'infanticidio dal novero dei più atroci omicidi [.] (Carmagnini, 1863)¹⁴.

¹² G. Di Bello, P. Meringolo, *op. cit.*, p. 78.

¹³ R. Selmini, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 15.

¹⁴ G. Carmagnini, *Elementi di diritto criminale*, trad. it., Milano, Sanvito, 1863, p. 349.

Facendo un *excursus* storico giuridico del reato di infanticidio, si deve osservare che già nel tardo Medioevo, si sviluppa la figura di un delitto sui *generis*, concettualmente differente dall'omicidio e spesso incriminato a parte.

Il processo di criminalizzazione delle infanticide doveva fare rapidamente passi da gigante insieme ad una semplificazione e a un irrigidimento della definizione del reato.

Nello specifico, negli statuti medioevali e nelle norme del diritto comune o di quello canonico la parola infanticidio indicava una varietà di comportamenti più vasta e su alcuni tratti diversa dalla semplice soppressione del neonato. Si considerava infanticidio anche l'aborto procurato; oppure disfarsi del corpo di un bambino nato morto. Era infanticidio percuotere una donna incinta fino a provocarle l'aborto. Le numerose domande di grazia al re di Francia evidenziano scenari di vita sociale dove il reato in varie forme era molto diffuso: mogli che tradiscono i mariti lontani ed eliminano il frutto del tradimento; preti che imponevano alla concubina di eliminare la prova della loro vergogna; giovani dame che, terrorizzate da quello che gli aspetta, che eliminano i neonati annegandoli, strozzandoli, tagliando loro la gola.

Con il tardo Quattrocento, le domande di grazia si esauriscono¹⁵.

L'età delle riforme Riforme religiose con la generale tendenza verso una più severa moralità e un forte e capillare controllo sociale diminuì sensibilmente un processo già in atto. le leggi imperiali raccolsero gli esiti di una volontà punitiva che si concentrava soprattutto contro le donne senza marito, sospettate di occultare le gravidanze con l'infanticidio: si va dalla legge penale di Bamberg del 1507 a quella emanata da Carlo V, la famosa *Constitutio penalis Carolina* del 1532: per il reato di infanticidio fu sancita la pena di morte aggravata da strazi e tormenti.

Nella legge "Carolina" fu prevista anche l'indagine che doveva accertare eventuali infanticidi rimasti segreti. Le donne che si macchiava di questo "orrendo reato" venivano impiccate, sepolte vive, bruciate, annegate in un sacco o impalate. Le condanne per infanticidio conobbero qualche alleviamento di pena solo grazie ai margini di arbitrio delle sentenze: poteva capitare così che delle volte venisse "usata misericordia" sostituendo la decapitazione al rogo o all'essere sepolte vive. Le infanticide avevano come unica attenuante la presunzione di follia *non compos mentis*¹⁶.

Nella seconda metà del Cinquecento la gravidanza e il parto divennero importante materia politica. Alla fase delle pene deterrenti contro l'infanticidio ci fu la messa in opera di sistemi di controllo preventivo: tutte le donne gravide prive di marito divennero così persone da sorvegliare da parte dei pubblici poteri come potenziali assassi-

ne. Nel 1556 in Francia Enrico II istituì l'obbligo da parte delle donne di denuncia dello stato di gravidanza: quelle di loro che, gravide e prive di marito, avendo nascosto la gravidanza e il parto, lasciano perire il bambino senza che questi abbia ottenuto il "battesimo" sarebbero state condannate a morte. Il modello francese fu applicato in tutta la Europa¹⁷.

Si deve attendere la dottrina illuministica e post-illuministica – ed i codici dell'Ottocento ad essa ispirati – per vedere l'infanticidio come ipotesi attenuata di omicidio, in funzione della particolare *causa sceleris*.

Per contro nel passato – dal Medioevo fino a tutto il Settecento – l'infanticidio fu considerato sempre delitto molto grave, anche più orrendo dell'omicidio e punito delle volte con maggiore durezza.

Anticamente facendo riferimento alla civiltà greco-romana, l'infanticidio veniva punito tenendo conto delle concezioni dominanti nelle diverse culture circa il potere di disposizione spettante ai genitori sui figli.

Quindi, mentre l'uccisione del figlio pare fosse punita nelle antiche civiltà egizia e persiana e dal diritto mosaico, in Grecia i genitori potevano uccidere ed esporre i figli, mentre nel diritto romano potevano antico era punita la solo la madre che uccideva il proprio figlio.

Di seguito con gli imperatori cristiani la repressione si fa più severa. La pena capitale, espressamente prevista per gli infanticidi mette in risalto con quale durezza questo delitto sarà in seguito trattato e punito nell'arco di tempo che va dal medioevo a tutto il secolo XVIII.

Al fine di prendere coscienza di tale situazione si devono citare le decretali di Gregorio IX, le quali prescissero durissime penitenze per l'intera vita per i genitori che si fossero resi protagonisti dell'uccisione dei propri figli; giova far presente comunque che cardine della pena dei vari statuti per la prevenzione della condotta dell'infanticidio, fu sempre la morte, talvolta con un mezzo più atroce di quello riservato ai casi di omicidio.

In un contesto diverso da quello italiano, nel medioevo e in seguito, l'infanticidio fu quasi dovunque punito con la pena capitale.

Gli "Stabilimenti" di San Luigi comminavano il rogo alle madri infanticide e lo statuto "ventuno" del re Giacomo I d'Inghilterra prescisse ugualmente la morte per la madre che sotterrassero il figlio illegittimo.

La Francia si contraddistinse per l'attuazione di una legislazione durissima che caratterizzò un periodo che va dal medioevo fino ai codici post-rivoluzionari. Infatti, mentre nel codice del 1804 l'infanticidio veniva punito con la deportazione, nel 1810 tale delitto era passibile di pena capitale.

Questo distacco dalla figura dell'omicidio comportò soprattutto nella dottrina dell'Ottocento, l'intento di sot-

¹⁵ A. Prosperi, *Dare l'anima, storia di un infanticidio*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, pp. 57-58.

¹⁶ A. Prosperi, *op. cit.*, p. 60.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 60-61.

tovalutare le ragioni per una mitigazione delle pene, fino ad allora riservato alle madri infanticide.

Nel Settecento le lamentele per le nascite illegittime aumentarono considerevolmente, per una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica che incolpò di quell'aumento soprattutto gli abusi sessuali che i gran signori e i loro figli si permettevano di praticare approfittando delle ragazze al loro servizio e che queste sopportavano senza protestare per paura di possibili rappresaglie padronali e per la vergogna di rendere pubblica la cosa o sapendo che, nei rari casi in cui avevano il coraggio di denunciare i responsabili degli abusi, questi sarebbero restati impuniti perché la paternità era impossibile da dimostrare, oppure per l'antico *privilegium dignitatis* che davanti ai tribunali proteggeva nobili, prelati e borghesi arricchiti.

Caso di infanticidio

Bologna, 5 dicembre 1709.

Domenico Prata di mestiere facchino, si presentava davanti al notaio del tribunale criminale soprannominato del "Torrone" e depone quanto segue:...Lucia Cremonini "figliola grande, giovane fatta", sua vicina "questa mattina ha fatto un ragazzo, per quanto ho inteso et è morto, la qual giovane si chiama Lucia".

Il notaio si recava subito sul posto per una prima inchiesta, il giudice criminale del Torrone, informato impartì le necessarie disposizioni per il bene della Giustizia, come recita la formula. Immediatamente fu effettuata l'ispezione in casa di Lucia Cremonini che al momento dell'accertamento era a letto. Di fronte al notaio la Cremonini fu sottoposta a interrogatorio ed iniziò a raccontare la sua storia.

[...] Essendo io putta honarata e da bene e stando con Cattarina mia madre vedova, il carnevale prossimo passato venni in piazza un giorno per non so che mio servizio, et essendo sotto li portici de limonari, un prete giovane da me non conosciuto... mi guidò dentro una particella nera e piccola che è tra un orefice et un merciaro e di lì giù da una scaletta in un corridori etto stretto e scuro; et ivi mi levò il mio honore e mi svergìnò [...].

Dopo aver mangiato in un'osteria il prete l'aveva riaccompagnata a casa. Il prelato non si fece più vedere e la Cremonini non si accorse di essere rimasta incinta.

In merito al parto Lucia raccontò che,

[...] questa mattina ho fatto detta creatura qui in questa stanza dove mi trovavo da sola, chè mia madre era in campagna andando a lavorare da de contadini, che è tornata hoggi. Et essendo in letto quando mi sono sentita che stavo per partorire son calata giù dal letto et ho fatto detta creatura,

che è cascata in terra, et ho sentito che era viva che ha tirato uno zago. E doppo, essendo detta creatura morta l'ho presa et ho veduto che era un puttino maschio e li ho messa in una sporta che è qui dietro al letto [...].

Ma le cose non andarono in questo modo.

Il cursore del tribunale guardò dietro il letto e vi trovò la sporta, con dentro un neonato. Dall'analisi del corpo da parte del notaio emerse che il bambino non era morto a causa di una caduta. Il bambino era nato vivo, ben formato e completo di tutte le sue parti che era poi morto a causa delle ferite inferte con macabra efferatezza.

Il 13 dicembre 1709 Lucia Cremonini dichiarerà al giudice di essere pronta a dire la verità:

[...] Dirò a V.S. per che causa il coltello...si trova sporco di sangue; et è perché la mattina istessa, che io partorii il figlio maschio, come ho detto negl'antecedenti miei esami, trovandomi sola in casa mentre mia madre si trovava in campagna, a fine non si scoprisse che io havevo partorito vivo mettendoli la punta di detto coltello nella gola, che feci penetrare calcandolo bene sin dalla parte di dietro nel collo, per la quale ferita da me datali detto mio figlio ricevè la morte [...].

L'iter giudiziario terminò il 16 gennaio 1710 con la condanna a morte di Lucia Cremonini¹⁸.

La maggior parte delle infanticide risultano infatti fantesche, sguattere o simili presso famiglie abbienti, ragazze povere in senso materiale e morale che avevano ceduto alle lusinghe di soldati di passaggio o di uomini senza scrupoli che avevano abusato della loro condizione sociale disagiata.

Nonostante che alle infanticide fossero applicate pene di particolare spietatezza, i casi di infanticidio non erano diminuiti, come non era valso a limitare le gravidanze extramatrimoniali l'uso di esporre le gravide nubili alla berlina, in modo che tutti i compaesani potessero insultare e colpire la poverina legata più giorni e notti a un palo o portata in giro nel "carro della vergogna". Una volta liberata, la ragazza era già una emarginata senza scampo, e una ulteriore colpa non avrebbe peggiorato più di tanto la sua posizione¹⁹.

Beccaria (1764) nella sua opera *Dei delitti e delle pene*, al paragrafo XXXI, sottolinea, in materia di infanticidio che:

[...] l'infanticidio è parimenti l'effetto di una inevitabile contraddizione in cui è posta una persona,

¹⁸ A. Prosperi, *op. cit.*, pp. 5-11.

¹⁹ A. Santoni Rugiu, *op. cit.*, p. 8.

*che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i modi, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? La migliore maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi con manto della virtù. Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) ma pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il migliore prezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo [...]*²⁰.

Beccaria quando parla delle infanticide evidenzia che queste donne si trovano nella posizione di subire le conseguenze di un rapporto sessuale accettato per “debolezza” o subito per “violenza”.

Nel periodo del '700 la società ritiene infamante una maternità concepita fuori dal matrimonio, e mette in evidenza il conflitto vissuto dalle infanticide incapaci di conciliare la loro condizione di nubili con lo stato di maternità. In contemporanea, però, mette in evidenza la fragilità sociale delle donne tanto da considerare indispensabile “proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia”²¹.

Beccaria, nel proposito, si spinge a non considerare né “giuste” né “adeguate” le pene inflitte alle infanticide in assenza di una legge per prevenire questo delitto.

La spinta ad un mutamento di indirizzo era venuta dalla cultura illuministica, che predispose l'animo del legislatore ad una maggiore mitezza della pena.

Quindi, fatta eccezione della Francia – che ad un certo momento vede un'inasprimento sanzionatorio nel trattamento – a partire dal codice austriaco del 1803, venne scomparendo nei vari sistemi penali europei prima di tutto la pena di morte, sostituita con la detenzione, per lo più temporanea; e in special modo venne meno l'indole del gravissimo delitto, che la tradizione aveva conservato all'infanticidio.

Nonostante questo, comunque, non si eliminò la convinzione che questo reato era di estrema gravità.

Il codice per il regno d'Italia del 1808 (art. 435) seguì l'esempio del codice austriaco per quanto concerne la mitigazione della pena; inoltre, e questa è la cosa di maggiore interesse, allargò per la prima volta il concetto legislativo dell'infanticidio oltre l'uccisione del neonato ad opera

della madre.

Analizzando i vari sistemi legislativi preunitari si evidenzia, una varietà nella definizione dell'infanticidio: nello specifico il codice toscano (art. 316), il codice estense (artt. 351, 352) e il regolamento gregoriano (artt. 276, 280) lo ravvisavano nell'uccisione ad opera della propria madre del neonato illegittimo, mentre nel codice parmense e in quello sardo, veniva definito, più specificatamente, come l'uccisione del fanciullo di “recente nato”.

Il codice delle Due Sicilie del 1819 stabilì che si doveva considerare infanticidio, l'omicidio posto in essere a danno di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o inserito in registri dello stato civile (art. 349).

La pena per tale condotta era quella di morte, ma successivamente l'art. 387 prevedeva una specifica circostanza attenuante, ovvero...*quando il fatto fosse diretto ad occultare per ragioni d'onore una prole illegittima....*

Di differente complessità era il codice toscano del 1853, che faceva una differenziazione tra prole legittima e illegittima, nonché a seconda che la decisione di uccidere fosse stata posta in essere dalla madre prima o dopo l'incalzare dei dolori del parto; prevedendo comunque un'attenuazione della pena se l'infanticidio fosse “stato commesso” per evitare “sovrastanti sevizie” e un'ulteriore attenuante nell'ipotesi che il neonato fosse nato vivo, ma non vitale.

L'art. 320 prevedeva la figura delittuosa dell'infanticidio colposo, non punibile se in persona di un neonato non vitale.

Bisogna indicare che tutti i codici italiani preunitari accolsero il principio di punire con relativa durezza l'infanticidio, se commesso per causa d'onore.

Da quanto emerge dal codice sardo del 1839, che tra l'altro equiparava l'infanticidio all'omicidio comune, anche in questo caso erano previste delle circostanze attenuanti in favore della madre che avesse soppresso il figlio illegittimamente concepito (art. 579).

All'indomani dell'unità d'Italia, emerse il bisogno di unificare i diversi sistemi legislativi che esistevano in precedenza e la formulazione anche del delitto di infanticidio venne ispirato dalla disciplina contenuta, nel codice delle Due Sicilie e di quello toscano che fornivano i principi a cui il legislatore si ispirò nella formulazione del codice Zanardelli e in quello del 1930.

Nel codice Zanardelli l'infanticidio venne configurato come ipotesi circostanziata e attenuata dell'omicidio.

L'art. 369 del codice del 1889, stabiliva che:

[...] quando un delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso da persona nei confronti di un infante non ancora scritto nei registri dello stato civile, e nei primi 5 gg. dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da 3 a 12 anni [...].

²⁰ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, in *Opere di Cesare Beccaria*, Milano, Bettoni, 1824, p. 113.

²¹ G. Di Bello, P. Meringolo, *op. cit.*, p. 70.

In particolare, il Codice Rocco del 1930 rende l'infanticidio per causa d'onore un delitto a se stante e allarga la possibilità delle riduzioni di pena, oltretutto ai prossimi congiunti (i familiari) anche ad altri:

[...] Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore ai dieci anni [...].

Con la definizione "salvare l'onore", cioè il movente del delitto significa "evitare il disonore" del concepimento di un figlio illegittimo²².

Tale fattispecie delittuosa sarà oggetto di modifica tutt'ora in vigore, in relazione al disposto della legge 5 agosto 1981, n. 442, che sostituirà nell'art. 578 il primo comma, il quale testualmente recita:

[...] la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni [...].

5. La nuova disciplina dell'art. 578 c.p.. Aspetti giuridici

La figura criminosa dell'infanticidio in condizioni di abbandono morali e materiali connesse al parto appartiene alla c.d. categoria dei reati "a mano propria" e di "attuazione personale"²³.

Infatti, nel nuovo testo dell'art. 578 c.p., così come riformato dalla legge 5 agosto 1981, n. 442, che ha abrogato la rilevanza penale della causa d'onore, il soggetto attivo del reato non è più chiunque ma soltanto la madre²⁴.

In giurisprudenza la modifica dell'art. 2 della legge cit., si differenzia dalla precedente ipotesi criminosa per la qualità del soggetto attivo, cioè che è la madre e non più chiunque, e sul piano soggettivo perché, quanto alla

madre il fatto deve essere determinato dalle condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto e, quanto ai correi, in presenza di tali condizioni, perché essi devono agire "al solo scopo di favorire la madre", abbandonandosi, perciò, sul piano normativo, la ragione dell'incriminazione consiste nel fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto.

Rispetto alla previgente formulazione modificato è, invece, il momento del fatto: immediatamente dopo il parto, trattandosi di neonato, o durante il parto, trattandosi di un feto (*Cass., sez. I, 10 novembre 1987, n. 3326, Maschio, Cass. pen., 1989, 994*).

In dottrina, si è precisato che il feticidio presuppone che si sia compiuto il processo fisiologico della gravidanza (perché in caso diverso la distruzione del prodotto concepito rientrerebbe nella figura dell'aborto) e si verifica quando la morte viene provocata in quello stadio di transizione che intercorre dal momento del distacco del feto dall'utero materno (desumibile dal travaglio del parto all'istante in cui il prodotto del concepimento acquista vita autonoma²⁵).

L'infanticidio ricorre, invece, quando l'uccisione avviene dopo che il prodotto della gestazione è completamente uscito dal ventre materno; e per la scienza medica la prova della vita è fornita dall'avvenuta respirazione e cioè dalla docimasia polmonare (Antolisei).

È pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che nella fattispecie dell'infanticidio, come in quella dell'omicidio, costituisce presupposto necessario che il feto sia vivo fino al realizzarsi della condotta che ne cagiona la morte, pur non richiedendovi che esso sia altresì vitale ovvero neanche anomalie anatomiche e patologiche funzionali, potenzialmente idonee a causarne la morte in brevi tempi, perché costituisce omicidio anche il solo anticipare di una frazione minima di tempo l'evento letale (*Cass., sez. I, 18 ottobre 2004, n. 46495, C.E.D. Cass., n. 229256*).

Non è richiesta quindi la vitalità, è sufficiente che il bambino sia nato vivo e a nulla rileva la presumibile durata

²⁵ Si specifica che il parto inizia con il distacco del feto dal corpo materno, momento che in genere è contraddistinto dalla comparsa di dolori (il c.d. travaglio del parto) e soprattutto dalla rottura della borsa delle acque. In tale fase si considera esaurito il c.d. periodo dilatante ed ha inizio quello espulsivo: il parto diventa inevitabile. Esso si considera ultimato con la fuoriuscita completa del feto dell'alveo materno, indipendentemente sia dal momento in cui si completa il secondamento, sia dal taglio del cordone ombelicale. Dal punto di vista strettamente ostetrico si ritiene lecito parlare di parto solo quando la durata della gravidanza abbia almeno superato il 180° giorno: al di sotto, qualsiasi azione volta alla interruzione della gravidanza, dovrebbe essere considerata come manovra abortiva, poiché il prodotto del concepimento, una volta fuoriuscito dall'alvo, con ogni probabilità non sopravviverà.

²² G. Maggiore, *Diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1948, p. 744.

²³ M. D'Andria, L'art. 578 del c.p., in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. XI, Tomo primo, I delitti contro la famiglia, I delitti contro la persona, Libro II, artt. 556-599, a cura di M. D'Andria, L. Di Paola, F. M. Iacoviello, M. M. Piano, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 178 e 179.

²⁴ I. Caraccioli, L. 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore. Leg. Pen. 1982, p. 27.

della vita (*Cass., sez. I, 25 gennaio 1971, n. 63, Longo, C.E.D., Cass., n. 116991*), anche se il fatto è stato affrettato con mezzi meccanici (*Cass., 27 giugno 1952, Giust. Pen. 1952, II, 998*)²⁶.

In merito alla nozione di madre, si evidenzia che al momento tale deve ritenersi la materiale portatrice del feto durante la gravidanza, indipendentemente dal fatto di essere o non anche il soggetto da cui proviene l'ovulo fecondato dal quale è scaturita la nuova vita.

Il fatto materiale del delitto previsto dall'art. 578 può consistere tanto nell'uccisione del feto durante il parto quanto all'uccisione del neonato immediatamente dopo il parto.

L'infanticidio, nell'attuale formulazione dell'art. 578, dopo la modifica intervenuta con l'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 442, si differenzia dall'omicidio di cui all'art. 575 poiché richiede non solo la morte del neonato sia stata cagionata immediatamente dopo il parto ma anche che il fatto sia determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, avendo il legislatore abbandonato la precedente ragione dell'incriminazione speciale consistente nel fine di salvare l'onore proprio e di un prossimo congiunto (*Cass., sez. V, 26 maggio 1993, Paniconi; Cass. pen. 1995, 57*).

Le suddette condizioni devono sussistere congiuntamente ed oggettivamente non potendo essere semplicemente presupposte, esse, inoltre, devono essere connesse al parto, nel senso che, ove in conseguenza della loro oggettiva esistenza la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del neonato o la nascita del feto è necessario individuare quando il soggetto attivo e cioè la madre venga a trovarsi in condizioni di abbandono materiale e morale di da determinarsi il fatto (*Cass., sez. I, 10 novembre 1987, Cass. pen. 1989, 194*).

Si è sottolineato che la locuzione "immediatamente dopo il parto" non comporta solamente un accertamento di carattere criminologico, ma richiede anche l'accertamento correlativo diretto a stabilire se detto elemento cronologico corrisponda all'insorgere ed al ragionevole ponderare nel soggetto attivo, di quel particolare stato psichico (esasperazione, angoscia, altro), derivante dal verificarsi del paventato evento e per effetto del quale la causa determinante del delitto possa identificarsi nella rappresentazione dell'ineluttabilità della pressione del neonato (*Cass. 27 gennaio 1953, Turcato, riv.it. Dir. e proc. pen. 1953, 382*).

L'evento letale deve avvenire in quella situazione di turbamento psichico che costituisce la ragione del diverso trattamento sanzionatorio rispetto all'omicidio volontario.

L'infanticidio può essere realizzato, ex art. 40, comma 2 c.p., anche mediante omissione: ad esempio nel caso della madre che, subito dopo il parto, non presta le cure urgenti al neonato per cagionarne la morte.

Perché possa essere realizzato il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 578, la causa scatenante, la soppressione del feto o del neonato deve essere ravvisata nelle condizioni di abbandono morale e materiale in cui vive la madre.

Secondo l'orientamento prevalente, il concetto di abbandono materiale e morale, cui dà rilievo l'art. 578, come modificato dall'art. 2 l. 5 agosto 1981, n. 442, deve essere inteso come uno stato di derelizione, di sconforto, di negazione, di carenza di mezzi e di rapporti socio-economici, oltre che affettivi, in cui viene a trovarsi la madre, diventata estranea al suo abituale e materiale ambiente familiare e umano²⁷.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, infine, che non ricorre il delitto di infanticidio, ma quello di omicidio volontario del neonato, quando lo stato di abbandono sia determinato dalla madre stessa per incuria o indifferenza (*Cass., sez. I, 16 aprile 1995, Vicario, Cass. pen., 1987, 552*).

Così anche a maggior ragione, qualora lo stato di abbandono, sia stato artatamente e volontariamente creato e mantenuto col fine preciso di farne derivare la morte, dato che, in tal caso, il decesso è collegato a tali condizioni che hanno a loro volta determinato la causa patologica fisica ultima dell'evento letale (*Cass., sez. I, 3 maggio 1988, Guglielmo, Cass. pen., 1990, 1736*).

Si è esclusa, sulla base di detti principi, la sussistenza del delitto in esame, per ritenere quella di omicidio comune:

1. nel caso in cui l'imputata si sia resa conto dopo qualche mese dello stato di gravidanza ed avere fin dall'inizio deciso di nascondere tutte le conseguenze del concepimento illegittimo, fino a maturare un disegno che includeva l'occultamento della gravidanza stessa, il parto clandestino, il mancato ricorso ad un sanitario ed a qualsiasi assistenza ostetrica, volontariamente precludendosi ogni soccorso (*Cass., sez. I, 3 maggio 1988, Guglielmo, Cass. pen., 1990, 1736*);

Caso che non può essere invocato il reato di infanticidio (Corte di Cassazione).

Con sentenza 27/1/09 la Corte di Assise di appello di Roma confermava la sentenza 30/11/07 del GUP del Tribunale di Latina che con le generiche, la continuazione e la diminuzione del rito abbreviato, condannava R.D.A. alla pena di anni sedici di reclusione per i reati (commessi in Latina il 26/6/906) di omicidio, in danno del proprio figlio neonato che uccideva con modalità efferate, e di occultamento di cadavere.

L'imputata, una giovane polacca venuta in Italia per raggiungere la sorella che già viveva a Latina con marito e figlia, trovato un lavoro in città come badante, a seguito di una relazione avuta col marito della predetta sorella rimaneva incinta. Dopo aver nascosto a tutti la gravidanza,

²⁶ M. D'Andria, *op. cit.*, pp. 179 e ss.

²⁷ M. D'Andria, *op. cit.*, pp. 180 e ss.

subito dopo il parto (avvenuto nella stanza da bagno della casa della famiglia con cui lavorava, composta da madre e figlia) uccideva il neonato con un colpo alla testa con un corpo contundente (forse l'erogatore per la doccia) e tredici colpi di forbice in profondità alla schiena e, avvolto in un asciugamano, ne nascondeva il cadavere sotto il letto della propria camera.

Pacifici gli accadimenti, il giudice d'appello, nel riportarsi alla condivisa sentenza di primo grado, prendeva specificamente in esame due ricorsi difensivi: la qualificazione del reato e la capacità di intendere e di volere.

I ricorsi venivano rigettati dalla Suprema Corte. In ordine alla qualificazione del reato la giurisprudenza di legittimità è costante: la fattispecie criminosa delineata dall'art. 578 c.p. (*vids. Cass. Sez. I, sent. N. 1387 del 25.11.99, Rv. 215225*) postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata, solitudine causata da insanabili contrasti tra parenti e amici e conseguente allontanamento, spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione.

Nel caso in esame, come ben evidenziato dai giudici di merito, lo stato di isolamento (non di abbandono) in cui versava la partoriente era stato voluto dalla donna stessa, cui non sarebbe mancata la possibilità di chiedere e di ottenere aiuto.

Nel caso in esame è comunque certo che non fu il timore per la sopravvivenza del figlio ad armare la mano della donna (in questo caso lo stato di abbandono materiale e morale viene volontariamente creato e mantenuto, se la morte interviene ed è collegata casualmente a tali condizioni che hanno a, loro volta determinato l'evento letale, il fatto è riconducibile all'ipotesi legislativa dell'omicidio volontario).

(*Cass., sez. I, sentenza n. 41889 del 2009*).

2. in caso di soppressione del prodotto del concepimento in località abituale e provvista di attrezzature sanitarie ad opera delle madre che aveva partorito altre volte abortito legalmente in precedenza, priva di pregiudizi ed in stato di ristrettezze economiche solo relative e transitorie (*Ass., Pavia, 23 novembre 1984, Gramegna, Giust. Pen. 1986, II, 533*).

Al contrario, si è ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 578:

1. nel caso di madre venutasi a trovare isolata nel senso della propria famiglia e privata dall'affetto e dalle cure

dell'uomo con il quale ella aveva concepito il neonato posto che tali condizioni di abbandono non possono essere ovviate da parte dell'agente, al momento del parto a presidi sanitari o ad altre struttura (*Cass., sez. I, 10 novembre 1987, Maschio, Cass. pen., 1989, 994*);

Caso di infanticidio (Corte di Cassazione).

Il 27 luglio 2007, verso l'alba, l'imputata partoriva nel bagno di casa, senza l'assistenza di alcuno dei familiari, un bambino, provvedendo poi da sola al taglio del cordone ombelicale con un paio di forbici prelevate in cucina. Imbavagliato il neonato, lo avvolgeva, una volta che aveva smesso di dare segni di vita, in un sacco dell'immondizia e lo gettava nel cassonetto dei rifiuti, posto nel piazzale antistante l'abitazione.

L'imputata riferiva di aver personalmente posto il corpo del neonato nel bidone dell'immondizia davanti la sua abitazione. L'imputata, sottoposta a numerosi interrogatori, dichiarava che il bambino era nato da una relazione con un uomo sposato, Z.S., di ventotto anni più grande, il quale, preannunciando il suo rifiuto di riconoscere in futuro il bambino, aveva riservato alla donna ogni decisione sulla sua sorte. Aggiungeva di avere taciuto la notizia della gravidanza ai familiari per paura delle loro reazioni. Gli esami genetici svolti attribuivano a Z. la paternità del piccolo. (*Cass., sez. I, sen. n. 40993 del 20120*).

Caso di infanticidio (Corte d'Assise di Catania)

Una giovane donna uccide il neonato appena dopo il parto, al momento del compimento del fatto ha 19 anni. L'autrice del delitto è un soggetto con buona integrazione sociale e interpersonale, con un buon livello culturale, nel periodo in cui il fatto avvenne, tuttavia, versava in uno stato di abbandono morale e materiale.

L'imputata, infatti, si trovava, prima e al momento del parto, in uno stato di solitudine e di sostanziale incomunicabilità derivante dai contrasti con i familiari che le avevano negato ogni appoggio, anche materiale. Inoltre la relazione amorosa con il padre del nascituro si era per lei infelicitamente conclusa, così da trovarsi ad affrontare lo stato di gravidanza sola e senza alcun conforto.

Per cui, immediatamente dopo il parto, all'interno dell'abitazione in cui in quel tempo viveva, M.A., con l'aiuto della sorella, cagiona la morte del proprio neonato, provocando ripetute ferite d'arma da punta e da taglio sul corpo di quest'ultimo, concepito nella sua visione come la causa di ogni sua sofferenza.

M.A. viene condannata alla pena di anni 4 di reclusione, la sorella alla pena di mesi 4 di reclusione.

nel caso di partoriente trovata in stato di isolamento, derelizione, incomunicabilità e sconforto, correlati all'istruzione sociale della donna da ambienti legati ad una mentalità contadina (*Ass., Brindisi, 16 dicembre 1988, Ciraci, Foro it. 1989, 485*).

6. Aspetti psichiatrico-forensi dell'infanticida

Questo reato risveglia reazioni sociali spesso contraddittorie e difformi, da un lato l'uccisione del neonato da parte della madre viene considerata una grave trasgressione ad un ruolo e ad una regola di comportamento ritenuti naturali e quasi biologici, quale può essere il legame tra madre e figlio; dall'altro c'è un comportamento di comprensione che fa giudicare l'infanticida con maggiore indulgenza se si verificano certe circostanze di condizionamento o di pressione culturale sociale.

Questo è dovuto al fatto che nella percezione sociale, per l'infanticida, si vengono a considerare le pressioni ambientali, ovvero le c.d. "condizioni di abbandono materiali e morali"; inoltre c'è chi vede l'infanticida in chiave prevalentemente psicopatologica.

Alcuni Autori parlano di sindrome dell'infanticida²⁸, al fine di sottolineare la molteplicità dei fattori che intercorrono nella condotta criminosa, altri Autori invece²⁹, danno particolare rilievo alla presenza di tratti caratteriali, nella fattispecie la disaffettività, l'aggressività, la mancanza di senso morale; altri, invece, hanno sottolineato come la maggior parte delle donne infanticide siano state pesantemente maltrattate durante l'infanzia, se addirittura non abbiano riportato seri traumi sessuali, da cui deriverebbe l'ostilità e il senso della rivalità; spesso uno o entrambi i genitori erano soggetti a scoppi incontrollabili d'ira, durante i quali la futura infanticida era oggetto degli atti di violenza; in molti casi appare notevolmente disturbata la relazione con il partner.

Giova far presente che questo fenomeno non si manifesta nel contesto di un quadro psicopatologico.

Merzagora (2003, 2006) tra le cause che devono essere considerate indica anche la negazione di gravidanza. Questa considerazione trova riscontro nei verbali dei processi inglesi celebrati del XVII e XVIII secolo, ed riportato in quelle stesse epoche in Francia e nelle colonie americane e, nel 1800, in Baviera³⁰.

Nello specifico, la negazione può protrarsi per un periodo più o meno lungo, e può coprire addirittura anche tutto il periodo della gestazione, fino al parto, che viene vissuto come un evento inatteso da parte della madre, la quale viene conseguentemente tradita da uno "sconcerto

emotivo", anche di marca patologica, con la conseguenza di negare le dovute cure al neonato fino a causarne la morte, ponendo in essere il delitto di infanticidio ovvero di neonaticidio.

La negazione anche se non giunge alle estreme conseguenze, è definito come un "grave sintomo psichiatrico" che espone la donna ed il feto a rischi di complicazioni, parto precipitoso e non assistito, mancanza di cure prenatali, disturbi emotivi nel post-partum.

Alcuni Autori hanno proposto addirittura, di includere nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV) il sottotipo del "Disturbo dell'Adattamento con negazione mal adattiva della gravidanza"³¹.

Per Brezinka et al. (1994) e Miller (1990) la negazione avviene anche in presenza di sintomi tipici della gravidanza, che non si vogliono riconoscere e che, secondo un meccanismo di razionalizzazione, si attribuiscono ad altre cose.

Gerchow (1967) osserva che "la necessità di negare può essere così intensa da influenzare le manifestazioni biologiche della gravidanza"³².

Secondo Brezinka et al. (1994) la scoperta della gravidanza, da parte di più donne, può avvenire accidentalmente prima del parto, come ad esempio dopo una radiografia disposta per dolori alla schiena o addominali che queste donne non avevano attribuito alla gravidanza. A tale scoperta seguono le reazioni disperate: sono stati segnalati dei casi di pazienti psicotiche che mostrano un accentuarsi dei sintomi di allucinazioni; altri casi, invece, evidenziano ansia o sintomi depressivi.

Il luogo del parto non è di raro la toilette, in quanto la madre viene colta inaspettatamente da "inspiegabili" dolori addominali.

Di Bello e Meringolo (1997) mettono in risalto che le infanti di oggi come ieri, subiscono prevalentemente la gravidanza come una fatalità ineluttabile. Sentendosi colpevoli non osano annunciarle al compagno, per paura di essere abbandonate, o ai propri famigliari, per paura della condanna della loro relazione sociale³³.

[...] le donne obbediscono alla regola fondamentale comune: tacere [...].

Inoltre si deve rilevare che sono state messe in evidenza anche delle importanti differenze tra le madri che uccidono il neonato e le madri che uccidono il figlio ancora minore. Uccidere il figlio appena nato è psicologicamente differen-

²⁸ T. Tatsunuma et. al. «Child Murder Syndrome» (1-2-3) Act. Crim. Japon. 1982, 48, pp. 99-108/163 175/205-210.

²⁹ G. Ponti, P. Gallina Fiorentina, L'Infanticidio e il Figlicidio, in Criminologia dei reati omicidari e del suicidio, (a cura di) F. Ferracuti, Trattato di Criminologia Medicina e Criminologia e Psichiatria Forense, Milano, Giuffrè, nr. 7, 1988, cap. 7.5, p. 157.

³⁰ C. Brezinka, O. Huter, W. Biebl, J. Kinzl: Denial of pregnancy: obstetrical aspects, Journal Psychosom Obstet Gynecol, 15, 1-8, 1994).

³¹ I. Merzagora Betsos, *op. cit.*, p. 108.

³² J. Gerchow, Die ärztlich-forensische Beurteilung von Kindesmörderinnen. In T. Harder, The psychopathology of infanticide. Acta Psychiatrica Scandinavica, 43, pp. 196-245, 1967.

³³ Di Bello, Meringolo, *Il rifiuto della maternità, L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, p. 171.

te che ucciderlo quando vi è stata una lunga convivenza e si sono intrecciati legami derivanti anche dalla comunanza di vita.

Esiste in primo luogo una frequente e ben nota necessità di "maturazione affettiva" della madre nei confronti del neonato: come se l'amore materno, per estrinsecarsi pienamente, necessitasse di un certo periodo di tempo. Sentimenti di ostilità o di estraneità non sono rari nelle puerpere; il neonato può essere sentito non come individuo, ma quale oggetto, quale parte del corpo materno, di cui, si ha piena disponibilità.

Sul piano soggettivo il vissuto di alcune infanticide sembra essere, piuttosto che quello di uccidere un essere sentito come vivente, quello di impedire al neonato di incominciare a vivere; l'uccisione del neonato immediatamente dopo il parto può spesso intendersi, nella dinamica psicologica, come un aborto tardivo, effettuato sotto la spinta di circostanze "difficili" che impediscono alla donna di affrontare la maternità.

Un altro aspetto è quello relativo alle ricorrenze di patologie mentali nell'infanticida.

Tra le condizioni morbose, hanno largo spicco le oligofrenie³⁴, le psicosi (specialmente la schizofrenia), le psicosi puerperali, le immaturità, le forme depressive, gli stati epilettici, l'etilismo.

Il numero limitato dei casi rende comunque, impossibile ogni generalizzazione, per cui non si può fare un ritratto tipo, sia psicologico che socio-ambientale, della madre infanticida.

La legalizzazione dell'aborto rappresenta forse un fattore sociale che maggiormente ha inciso sulla rilevante diminuzione del fenomeno nella nostra società.

È molto importante sottolineare che la diminuzione dell'infanticidio in tutti i paesi della nostra area culturale è da attribuire al mutamento di fattori socio-culturali, che possono riassumersi in:

- la rivoluzione nella morale e nei costumi sessuali, col mutato atteggiamento sociale non più emarginativi e censori nei confronti della ragazza madre e con la legislazione a suo favore;
- la diffusione delle pratiche anticoncezionali;
- la facilità e la liberalizzazione dell'aborto.

Di contro, l'infanticidio persiste quale fenomeno delittuoso numericamente rilevante nei paesi ove la morale pubblica è ancora severa nei confronti della madre illegittima. Se dobbiamo però costruire uno stereotipo di infanticida, si può delineare come una persona che vive in condizioni economicamente disagiate, che attraversa situazioni di grosse difficoltà psicologico-ambientali, che deve affrontare da sola parto e puerperio, che ha avuto conflitti con il

³⁴ B. Bisio, Sui rapporti fra insufficienza mentale e infanticidio per causa d'onore, Quaderni di Criminologia Clinica, 1975, pp. 381-402.

partner, che ha tenuta nascosta la gravidanza, che è stata colta dalle doglie inaspettatamente e che partorisce senza assistenza³⁵.

Tra le psicopatologie di cui può soffrire la madre al momento dei fatti omicidiari si possono indicare:

- 1) disturbi depressivi, compresa la depressione post-partum;
- 2) le patologie su sfondo paranoideo, ove il figlio è percepito come un persecutore, o come soggetto che deve essere protetto a tutti i costi da un mondo maligno, intrusivo, invadente;
- 3) disturbi di personalità in cui vi è maggiore facilità al passaggio all'acting out (ad esempio i disturbi borderline di personalità);
- 4) disturbi psichici correlati all'uso di sostanze voluttuarie. L'abuso di sostanze voluttuarie, con particolare riguardo all'eroina ed alla cocaina, può esercitare una duplice azione nel favorire il figlicidio.

Da un lato la loro assunzione ed eventuale sindrome di astinenza possono portare a fenomeni di irritabilità, eccitazione, disinibizione, stati depressivi e/o disforici ecc., che possono favorire il passaggio all'atto omicidiario.

Dall'altro lato l'abuso di sostanze voluttuarie può favorire la slatentizzazione di sintomi psicotici in madri che presentano una "doppia diagnosi", e cioè una malattia mentale e contemporaneamente una tossicofilia, una tossicomania o una tossicodipendenza³⁶.

Comunque al di là dei casi di "doppia diagnosi", occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 95 c.p., soltanto lo stato di

³⁵ H. Winnik, M. Horovitz, The Problem of Infanticide, Brit. J. Criminol., 1961, 2/1, pp. 40-52; M. Schachter, Studio sull'infanticidio e sua psicopatologia, Quaderni di criminologia Clinica, 1961, pp. 538-541.

J. Greger, Killing by Schizophrenic Mothers of Their Own Children, Psychiat. Clin., 1969, 2/1, pp. 14/24.

L. Krauskopf, Die Kindestötung in Deutschland Frankreich und der Schweiz, Druck Henzi, Koniz, 1971.

E. Lange, U. Schauman, Special Psychiatric-Psychological Aspects in Expert Opinions on Woman Accused of Infanticide, Medicolegal Borderline Questions, Fischer Jena 1971.

³⁶ Per tossicomania si indica quel legame che si viene ad instaurare nel solo caso in cui la sostanza impiegata è dotata della capacità di dar luogo ad un dipendenza grave e tenace; per tossicodipendenza si deve, invece, intendere una condizione di intossicazione cronica o periodica, dannosa per l'individuo ed alla società, prodotta dall'uso ripetuto di una sostanza chimica o naturale o di sintesi, le cui caratteristiche sono: il desiderio incontrollabile di continuare ad assumere la sostanza e di procurarsela con ogni mezzo; la tendenza ad aumentare la dose per ottenere gli stessi effetti (tolleranza); la dipendenza psichiatrica e, a volte, anche fisica dagli effetti della sostanza.

Infine per tossicofilia si intende la propensione di coloro per i quali la droga è un bene appetibile.

cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti può incidere sul giudizio di imputabilità.

7. Casi e sentenze di infanticidio

In questo paragrafo verranno riportati per scopi scientifici, alcuni passaggi di casi e di sentenze di infanticidio, nei quali emerge una condizione di disagio sociale che, purtroppo, incide nell'*acting-out* dell'infanticida ed a ragione, diventa la condizione base che il legislatore ha voluto regolare con interventi mirati al fine di realizzare quella linea di separazione tra omicidio volontario ed infanticidio, dove appunto, le condizioni di abbandono morale e materiali connesse al parto sono l'essenza che differenzia i due delitti, oltretutto costituiscono le risposte da un punto di vista sociale verso un reato dalle motivazioni incomprensibili agli occhi dell'opinione pubblica.

Caso1

Dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della cittadina nigeriana I. O., emessa dal Tribunale Penale di Roma, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari in data 1.09.2005.

a) Dinamica dei fatti.

Risulta dal verbale di arresto che in data 27 agosto 2005 alle ore 20.27 perveniva una chiamata di soccorso al 118, da persona allo stato non identificata. L'unità di soccorso, portatasi in via dei Giardinetti, trovava la I. O. per strada, all'altezza del civico [...]. La donna era sola, e riferiva di avere un'emorragia, ragione per la quale veniva trasportata al Policlinico Villa Irma dove un'emorragia, veniva tamponata. La dott.ssa O.A.M. constatava la presenza del cordone ombelicale da poco reciso, e diagnosticava un parto pre-termine avvenuto a domicilio. Informalmente riferiva anche che l'indagata è affetta da HIV. Di tali condizioni veniva informata la Questura.

Poiché la I. manifestava la volontà di allontanarsi dall'ospedale, e nonostante i tentativi della stessa di non rilevare il luogo del domicilio, gli agenti riuscivano a localizzare l'abitazione di via dei Giardinetti [...]. Nell'abitazione trovavano due uomini identificati per A. O. e V. A., entrambi sedicenti e asseritamente di nazionalità nigeriana, i quali sosteneva di essere rientrati in casa dopo che la donna era stata soccorso dall'ambulanza. L'indagata mostrava un body da donna e un asciugamano chiusi dentro due sacchi di plastica distinti, entrambi intrisi di sangue. Riferiva di non ricordare di avere partorito, ma di avere provveduto a pulire il bagno.

Personale della Squadra Mobile a questo punto procedeva a un attento controllo di tutti i cassonetti ubicati nelle vicinanze dell'abitazione. Attorno alle 2.35 del 28.08.05, dietro uno dei cassonetti posti all'altezza del civico [...], adiacente al viottolo che conduce al civico [...], si rinveniva una busta di plastica con all'interno il corpo privo di

vita del feto, insieme a una scatola di medicinali. I sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto constatavano il decesso. Si procedeva pertanto all'arresto.

b) Interrogatorio

L'indagata, nel corso dell'interrogatorio ha sostenuto in un primo momento di non essersi nemmeno resa conto di essere incinta fino a tempi recenti, e di avere preso le pillole giornalmente in piccole dosi, riconoscendo quelle che le venivano mostrate, perché stava male di stomaco. Ha inoltre sostenuto che il suo fidanzato, nonché padre del bambino, si era allontanato per la Nigeria da due mesi, dopo aver saputo che lei era incinta.

Tuttavia, dopo le contestazioni mosse dal giudice, la I. ammetteva che dopo che essa disse al fidanzato di essere incinta, quest'ultimo le disse che doveva abortire. La picchiò e minacciò di ammazzare il padre e la madre, e poi lei stessa, se non l'avesse fatto. Dell'uomo, di nome F., l'indagata ha fornito nome e cognome nonché alcune indicazioni utili al suo rintraccio tra cui il numero di telefono.

L'indagata ha detto di avere molta paura, poiché sapeva che i suoi connazionali sono avvezzi a questo tipo di cose, e ha citato un precedente episodio di violenza cui F. avrebbe preso parte a Torino. In ogni caso ha ammesso di avere preso le pillole tutte insieme, ma ha mostrato di non essere consapevole dell'effetto che il farmaco le avrebbe provocato. F. infatti le disse che sarebbe finito tutto e che sarebbe stata bene. Invece poche ore dopo avere preso le pillole la I. cominciò a sentirsi male. A questo punto F. le telefonò, e poiché l'indagata le disse che si sentiva male, le promise che di lì a poco sarebbe arrivato. Invece l'indagata, dopo essere svenuta, cominciò a gridare, e per questa ragione la vicina chiamò l'ambulanza.

In ogni caso il racconto dell'indagata conferma che essa non aveva altri rapporti se non con il fidanzato. Essa ha detto di recarsi soltanto in chiesa per cantare, e al lavoro. Ha detto di non avere nessuna amica, e comunque nessuno con cui consigliarsi. Infatti non raccontò a nessuno del fatto che era incinta.

c) Considerazioni del Giudice per le indagini preliminari. È evidente che dietro il reato commesso vi è una realtà dolorosa di isolamento, probabilmente grave sfruttamento e comunque sradicamento sociale, mancanza di solidarietà e aiuto, realtà che con tutta evidenza ha motivato la I. a commettere il reato. Tenuto conto di tale retroterra, si ritiene che la misura degli arresti domiciliari in ospedale possa contemperare le esigenze cautelari con le esigenze di cura, riabilitazione e risocializzazione.

Caso2

Cass., sez. I, sentenza n. 40993 del 2010.

a) Dinamica dei fatti.

Il 27 luglio 2007, verso l'alba, l'imputata partoriva nel bagno di casa, senza l'assistenza di alcuno dei familiari, un bambino, provvedendo poi da sola al taglio del cordone

ombelicale con un paio di forbici prelevate in cucina. Imbavagliato il neonato, lo avvolgeva, una volta che aveva smesso di dare segni di vita, in un sasso dell'immondizia e lo gettava nel cassonetto dei rifiuti, posto nel piazzale antistante l'abitazione.

I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità della G. sulla base di plurimi e concordanti elementi probatori. L'autopsia evidenziava che il piccolo aveva respirato dopo il parto, che la morte doveva essere collocata in un momento successivo alla nascita e che la casa del decesso era riconducibile all'asfissia, dovuta all'occlusione degli orifizi respiratori.

A seguito di sue reiterate sollecitazioni volte a conoscere la reale dinamica dei fatti, la G. dapprima aveva dichiarato di avere partorito un bambino morto e di averlo affidato al padre per le esequie e, infine, aveva ammesso di aver personalmente posto il corpo del neonato nel bidone dell'immondizia davanti la sua abitazione. Le attività di indagine immediatamente svolte dai Carabinieri portavano effettivamente al rinvenimento in tale luogo del corpo di un neonato, raggomitato in posizione fetale, avvolto in un sacco dell'immondizia, insieme a due pannolini e ad un asciugamano intriso di sangue. Intorno al viso del piccolo era stata stretta con forza – tale da produrre escoriazioni di secondo grado e da determinare il ristagno della circolazione sanguigna – una canottiera che occludeva la bocca e il naso, mentre il cordone ombelicale risultava reciso, ma non annodato. L'imputata, sottoposta a numerosi interrogatori, dichiarava che il bambino era nato da una relazione con un uomo sposato, Z.S., di ventotto anni più grande, il quale, preannunciando il suo rifiuto di riconoscere in futuro il bambino, aveva riservato alla donna ogni decisione sulla sua sorte. Aggiungeva di avere taciuto la notizia della gravidanza ai familiari per paura delle loro reazioni. Gli esami genetici svolti attribuivano a Z. la paternità del piccolo.

b) Testimonianze dei familiari.

I familiari dell'imputata riferivano concordemente di non essersi accorti dello stato di gravidanza di M.G. pur ammettendo di aver notato un forte aumento di peso della donna, di costituzione minuta.

Aggiungevano di non avere percepito alcun rumore o movimento strano la mattina del 27 luglio e di non essersi insospettiti per la presenza di macchie di sangue sul pavimento della cucina e di asciugamani sporchi di sangue in bagno, nonché per la prolungata permanenza in bagno e per la sua evidente spossatezza.

Da altre deposizioni [...], emergeva, invece, che era immediatamente percepibile lo stato di gravidanza di M.G. che, però, non aveva mai formato oggetto di commenti espliciti con i parenti più stretti della giovane a causa del loro comportamento improntato alla più totale negazione. Il timore della violenta reazione dei propri familiari era anche alla base del netto rifiuto opposto da M.G. a qual-

siasi offerta di aiuto nel dare notizia ai genitori della sua condizione.

Caso 3

Processo in Corte d'Assise di Bologna.

1° maggio 1879.

Il fatto. L'infanticida Teresa Rizzoli rimane incinta per rapporti casuali avuti con un conoscente, partorisce la sera, durante la pausa dei lavori domestici. Raccolto il bambino e avendolo sentito vagire, lo soffoca con le mani. Il cadavere viene nascosto per alcuni giorni sotto il letto, poi, quando la famiglia presso cui la donna lavora si trasferisce nella residenza di campagna, Teresa getta il cadavere nel Torrente; nel far questo, però, viene vista da un uomo del villaggio, che a seguito della deposizione di quest'ultimo i Carabinieri arriveranno all'autrice del delitto.

I risultati della perizia sul cadavere evidenziarono le cause della morte da attribuirsi alla emorragia ombelicale determinata dal soffocamento del neonato e dalla mancata allacciatura del cordone ombelicale³⁷.

Caso 4

Processo in Corte d'Assise di Bologna.

26 maggio 1885.

Il fatto. A San Donino viene rinvenuto dentro un pozzo il cadavere di un neonato in evidente e avanzato stato di putrefazione. La voce pubblica del paese indirizzò i sospetti dei carabinieri verso Elsa Travaglini, bracciante nubile di 21 anni, la quale interrogata, confessa di aver partorito tre settimane prima.

Fu il giovane con cui da tempo aveva una relazione clandestina a convincerla che sarebbe stato meglio per entrambi se il bambino fosse nato morto³⁸.

Caso 5

30. dicembre 1902.

Il fatto. Durante la pulizia di un pozzo nel cortile della casa della famiglia Zanelli di Bologna, viene rinvenuto il cadavere di un neonato fatto a pezzi. Il delegato della P.S. interroga la domestica in servizio presso quella abitazione, Emilia Castagnara, che confessa di aver partorito, un mese prima, un bambino già morto, frutto di una violenza carnale subita quando la stessa lavorava presso un'altra famiglia. Il bambino fu tenuto nascosto nella sua stanza per una settimana, poi deciso di buttarlo nella latrina, dopo averlo fatto a pezzi perché non occludesse il condotto,

[...] temendo di ingombrare il condotto, con il coltello, sul piano di marmo della latrina stessa ho tagliato la testa del cadavere [...] Indi gli ho tagliato le braccia all'altezza delle spalle e per ultimo gli ho tagliato le gambe [...] Nel

³⁷ R. Selmini, *op. cit.*, p. 159.

³⁸ R. Selmini, *op. cit.*, p. 164.

compiere tali operazioni non ho trovato difficoltà alcuna: ho tagliato come se si fosse trattato di un pezzo di carne qualsiasi [...]»³⁹ (I.F.).

Infanticidi e figlicidi: fenomenologia e aspetti psico-criminologici

di Anna Bonifazi⁴⁰

Anticamente in alcune popolazioni, le pratiche di infanticidio/figlicidio erano utilizzate in talune circostanze come sorta di “strumento di controllo demografico” o di eliminazione di bambini (soprattutto neonati) “imbarazzanti” perché nati da relazioni extraconiugali, da violenze sessuali a volte incestuose o perché portatori di qualche tipo di disabilità. Gli Egiziani, ad esempio, avevano predisposto la sanzione per la quale il figlicida fosse costretto a passare tre giorni abbracciato al cadavere del bimbo che aveva ucciso. In questo modo cercarono di far desistere gli aspiranti figlicida dal commettere il reato ormai numericamente incontrollabile.

Normativamente il reato ha subito varie modifiche che ben si correlano con lo sviluppo e la presa di consapevolezza di una cultura dell'infanzia con i suoi diritti connessi e che pongono il loro avvio dall'età prenatale.

Il codice Zanardelli, nell'art. 369, inseriva l'infanticidio come circostanza attenuante del reato di omicidio a patto che fosse avvenuto ai danni di una vittima non ancora iscritta nei registri anagrafici e fosse la conseguenza di un disonore. Nel codice Rocco, invece, assistiamo alla creazione della fattispecie criminosa a parte per l'infanticidio anche se rimane la causa d'onore come circostanza attenuante dello stesso.

Il 1981 ha sancito una data simbolicamente importante nell'evoluzione del concetto di neonato e con la legge 442 vengono aboliti il reato di infanticidio per causa d'onore e l'omicidio per causa d'onore e subentra l'art. 578 che testualmente recita: “*La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al comma primo si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 del c.p.*”.

³⁹ *Ibidem*, p. 183.

⁴⁰ Tenente Colonnello psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi.

Analizzando i casi di infanticidio degli ultimi anni risalgono all'attenzione le caratteristiche socio-economiche dell'autrice di reato, che non connotano più ambienti svantaggiati o degradati bensì si riferiscono anche a contesti medi e con livello culturale discreto/alto.

Ciò potrebbe testimoniare come sia avvenuto un passaggio da una criminogenesi a valenza morale e materiale verso una a valenza comunicativa e relazionale. Fra i fattori di rischio permangono però la giovane età della madre, l'essere nubile, la gravidanza o il parto inaspettati, l'inesistenza di cure prenatali, le psicopatologie post-puerperali. È doveroso distinguere, a questo punto, l'infanticidio dal figlicidio che si materializza invece con l'uccisione del figlio che abbia superato l'anno di età. La distinzione appare conseguente alle dinamiche psichiche alla base dell'eziologia e che sono nettamente diverse. Nel caso dell'infanticidio, infatti, si assiste ad un'eliminazione immediata della prole senza dar luogo all'instaurazione di alcun rapporto madre-figlio negando, addirittura, in taluni casi la gravidanza; mentre nel figlicidio il reato avviene quando il legame è già instaurato, rafforzato nonché accettato dalla stessa madre e dagli altri componenti della famiglia⁴¹.

Risulta, quindi, più complesso stilare un elenco di fattori predisponenti e intervenienti, nel caso di passaggio all'atto figlicida, limitandoci a definire gli aspetti salienti dell'atto stesso e collegandolo alla presenza o meno di psicopatologie.

Nella società attuale, sempre più attenta alla difesa della vita e protesa alla tutela dei diritti dei minori, il comportamento di una madre che uccide il proprio figlio è sicuramente un delitto che suscita molta incredulità.

Sul piano giuridico l'uccisione dei figli si distingue, a seconda dell'età della vittima, in:

- a. Infanticidio (uccisione del figlio appena nato);
- b. Omicidio (uccisione del figlio non neonato di età puerperale, adolescenziale o giovane adulta).

In relazione all'infanticidio la legge connota una specifica attrice, ovvero la madre, che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.).

In criminologia, invece, viene operata una più ampia suddivisione tipologica classificabile in⁴²:

- a. Neonaticidio, che ricorre nell'immediatezza della nascita (entro 24 ore);
- b. Infanticidio, l'omicidio del bimbo entro un anno di età;

⁴¹ Bonifazi A. e Giambra B.(2005). *Criminalità femminile* in Serra C. (a cura di) *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, pagg. 281-283. Milano: Giuffrè.

⁴² Amore A. (2011). *L'infanticidio. Analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma.*, Milano, CEDAM.

c. Figlicidio, quando la vittima ha più di un anno.

Esistono, comunque, differenze significative tra questi diversi tipi di comportamento omicida e sono messe in relazione sia alla modalità di commissione del delitto, alla “distanza” temporale dalla nascita della vittima entro cui viene agito lo stesso, alle caratteristiche personologiche dell’agente e, infine, alla presunta dinamica relazionale ed affettiva, reale e simbolica, che l’autore (il genitore, solitamente la mamma) e la vittima (il figlio) avevano instaurato fino al momento dell’omicidio.

Quest’ultima analisi permette di distinguere gli agiti anche da un punto di vista più profondo e complesso, cercando di disvelarne la dinamica intrapsichica sottostante concatenandola poi ad eventuali eventi contingenti ed inaspettati che hanno permesso ad un autore – uccisore del proprio figlio – di oltrepassare quella regola, universalmente condivisa, che recita l’assoluto dovere di un essere vivente adulto di proteggere il “suo cucciolo e quello degli altri” fin dalla fase in cui è ancora in gestazione.

Nel dettaglio⁴³:

- **il neonaticidio** è genericamente messo in atto da madri che hanno negato o rifiutato la gravidanza e che poi, dopo il parto, negano il frutto stesso della gravidanza, ovvero il figlio che viene eliminato nell’immediatezza senza conferirgli alcuna valenza soggettivata, mentalizzata ed affettivamente creata, assimilandolo ad una mera “cosa2 sgradita/estranea. Quando l’uccisione del neonato avviene addirittura durante il parto si parla di **feticidio**;
- **l’infanticidio** si conclama con l’uccisione di bambini che non hanno ancora compiuto il primo anno di età ed è commesso da madri che percepiscono il proprio figlio come una sorta di propaggine di loro stesse, come una parte priva di propria vita della quale possono disporre;
- **il figlicidio**, si configura come l’uccisione di un proprio figlio con il quale si è già avviata e strutturata una relazione affettiva significativa. Si tratta di un evento omicidiario della propria prole più raro e che vede come autore solitamente la figura materna ma può essere agito dal padre come atto spesso compiuto nell’ambito delle cc.dd. “stragi familiari”.

In passato, come già accennato, l’**infanticidio** e il **neonaticidio** erano legati a situazioni di emarginazione, indigenza, scarso livello culturale, mentre lo scenario di cronaca attuale e del recente passato, mostra come un evento così riprovevole e inaspettato possa maturare anche in contesti familiari e sociali apparentemente funzionali ed equilibrati e non essere anticipato da segnali precursori o di rischio. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come tra i

motivi (*ved. tab. I⁴⁴*) per i quali una madre arrivi ad uccidere un figlio, vi possa essere una psicopatologia di tipo psicotico o un subentrato scompenso puerperale di tipo umorale (depressione *post-partum*). Anche le situazioni di non accettazione della gravidanza come conseguenza di una violenza sessuale subita, di tipo incestuoso o meno, o di una relazione interrottasi proprio dopo la comunicazione al padre del bambino della gravidanza stessa, potrebbero facilitare nella neo-mamma sentimenti di vergogna e di totale perdita di punti di riferimento familiari e/o amicali, da fungere così da fattore scatenante l’eventuale passaggio all’atto omicida percepita, in questi casi, come il “frutto della violenza” o la “responsabile della situazione di disperazione creatasi per la donna”.

Una ricerca del 2002 di Kunst ha cercato di suddividere le manifestazioni di figlicidio a seconda delle relazioni oggettuali che la mamma autrice mostrava con il gesto compiuto. Più nello specifico, si è addivenuti ad una macro-distinzione delle figlicide in disorganizzate e organizzate.

Le prime ovvero le disorganizzate, presentavano una sorta di frammentazione interna del sé con probabile sussistenza di un disturbo psicopatologico pregresso.

Nella fattispecie organizzata invece si era in presenza di un IO più integrato che subiva una disgregazione momentanea ma severa, con l’emersione di sentimenti a carattere persecutorio, angosciante e di annichilimento collegati, psicodinamicamente parlando, agli oggetti interni introiettati e rappresentati come terrificanti e pericolosi.

Direttamente collegata al tipo di rappresentazione interna di queste madri risultava essere, secondo Kunst, la loro prognosi trattamentale che nel caso delle disorganizzate appariva molto difficile e lunga visto l’incapacità di mentalizzare e di attaccamento che non permetteva a queste madri di analizzare ed avere accesso cosciente al proprio agito.

Meno problematica potrebbe risultare la presa in carico delle figlicide organizzate che, avendo accesso ai loro processi psichici, riuscirebbero nel lungo termine a disvelare le motivazioni del loro agito attraverso l’analisi profonda dei sentimenti di colpa, dolore e lutto che il gesto da loro compiuto, ha arrecato.

A prescindere dal *modus operandi* o dalle caratteristiche della madre omicida, l’enorme impatto emotivo che un tale reato genera, nell’intera popolazione, e le peculiari dinamiche psico-sociali e, a volte, psichiatriche che lo caratterizzano, pongono la base per un’attenta analisi di dettaglio, scientifica e soprattutto multidisciplinare.

Il movente di un delitto così efferato potrebbe sembrare irrazionale o “assurdo” per gli osservatori della scena del crimine, ma risulterà connotato da significati e contenuti simbolici nella mente dell’autore di reato. Tale

⁴³ Mastronardi M.V., Villanova M. (2007). *Madri che Uccidono*. Roma: Newton Compton Editori.

⁴⁴ Merzagora I., (2003). *Demoni del focolare*. Torino: Centro Scientifico Editore.

rappresentazione dicotomica, del movente stesso, rischia di attribuire inspiegabilità e, quindi, imprevedibilità all'azione criminosa con rilevanti ripercussioni sull'attività di prevenzione, indagine e repressione del reato stesso.

In quest'area di apparente carenza di nesso causale, si pongono la psicologia investigativa e la criminologia cercando di interpretare l'azione delittuosa al di là del visibile attuando inferenze e associazioni tra ciò che comunica la scena del crimine e ciò che volevano comunicare gli attori del crimine stesso considerati nella loro valenza triadica (autore, vittima e contesto).

Alla luce di ciò e dall'esperienza di analisi investigativa di molti casi di infanticidio e figlicidio, si possono evincere alcune categorie di interesse psico-criminologico all'interno delle quali collocare il potenziale autore e il relativo movente sottostante l'efferto agito.

Autore interno al contesto familiare e movente psicopatologico

Si tratta di una manifestazione di infanticidio (neonaticida o figlicida) ad opera solitamente della madre della vittima che elimina la propria prole o a seguito dell'esistenza di una psicopatologia pregressa, latente (con "slatentizzazione" gravidica o puerperale) o ad insorgenza *post-partum* (depressione *post-partum*, psicosi puerperale ecc.).

Autore interno al contesto familiare e movente materiale

La condotta criminosa infanticida, anche in questo caso solitamente attuata dalla madre della vittima con o senza la complicità di altri, sarebbe funzionale all'"eliminazione" di quella prole fonte di disperazione materiale per la madre stessa. Si tratta di donne sole, a volte immigrate e non regolarizzate nel paese ospitante, senza un'occupazione fissa e soprattutto senza supporto affettivo e legami relazionali significativi attraverso i quali poter superare la situazione di crisi psico-fisica dovuta alla nascita del bambino non desiderato.

Autore interno al contesto familiare e movente simbolico

Il movente, in questo caso, escludendo l'eliminazione di figli con disabilità, apparirebbe totalmente intrinseco.

La costruzione della diade vittima-persecutore risulta simbolica e totalmente strutturata e "partorita" dalla mente dall'autore che attribuirebbe all'atto omicida la valenza non eliminativa ma addirittura identificativa di un atto d'amore verso la vittima che attraverso la morte "terrena" può così meritare di entrare nel mondo nell'aldilà.

Vi sarebbe una sorta di azione sacrificale della vittima per permetterle di sedere accanto al Signore.

Autore estraneo al contesto familiare/relazionale della vittima e movente irrazionale compulsivo

Si tratta di autori affetti da psicopatologie di varia natura che, senza apparente motivo, agiscono un passaggio all'atto omicida irrefrenabile e incontrollabile, repentino e disorganizzato. Si tratta di omicidi non premeditati e che

presuppongono l'incontro casuale con la vittima.

Autore non estraneo al contesto relazionale della vittima (non necessariamente un parente) e movente sessuale

Si tratta di autori affetti da parafilia, nel caso specifico pedofilia, la cui furia omicida scaturisce dall'incapacità o impossibilità di appagamento sessuale con l'oggetto del desiderio identificato nella vittima. Tale tipologia di omicidio contiene un movente "secondario" e non consapevole nell'autore che insegue l'obiettivo "primario" di instaurazione, con la vittima, della relazione da lui percepita come amorosa e non deviante.

Il passaggio all'atto potrebbe aver luogo:

- dopo il rifiuto, da parte della vittima, di ottemperare alle prestazioni sessuali richieste dall'autore;
- a seguito di una manifestazione di inadeguatezza sessuale, da parte dell'autore, non prevista (mancata erezione, difficoltà di eiaculazione ecc.);
- a seguito del riconoscimento, da parte della vittima, dell'autore dell'aggressione sessuale ed in conseguente timore di quest'ultimo d'essere denunciato.

Autore non estraneo al contesto relazione della vittima e movente intrapsichico di vendetta/punizione

Si tratta di autori (solitamente di sesso femminile) che, a seguito della morte di un proprio figlio o avendo problemi di procreazione, inseguono l'obiettivo di "punire" gli individui che, hanno ancora i figli in vita o in generale non hanno difficoltà procreative. Solitamente sono individui che mettono in atto il comportamento omicida o dopo aver instaurato un'apparente relazione affettiva sana, con la vittima e con la famiglia della stessa, o dopo aver osservato di nascosto le abitudini della stessa famiglia aspettando il momento più adatto per agire l'omicidio. Ricorre spesso la corrispondenza fra sesso ed età del figlio perso dall'autore di reato e sesso ed età della vittima designata⁴⁵.

In conclusione, l'esperienza ormai più che ventennale nel campo delle indagini su reati violenti e relazionali ha appurato come un approfondimento specialistico psico-criminologico nei delitti di infanticidio e figlicidio risulta utile sia nel caso di autore ignoto sia nel caso di reo confesso o autore noto.

Nel primo caso, infatti, si può avviare un'attività di steura del profilo psicologico del presunto autore che può servire come ausilio alle indagini di polizia giudiziaria, nel secondo caso lo psicologo può essere di sostegno durante le assunzioni di testimonianza o le audizioni in genere sia per la valutazione della credibilità testimoniale, sia per ridurre al minimo gli elementi di *stress* del contesto

⁴⁵ Bonifazi A.; *Psicologia e investigazione nei reati violenti: aspetti teorici ed applicazioni operative*, in Serra C. (a cura di), Nuove proposte di Criminologia Applicata, Giuffrè, Milano, 2005.

d'ascolto e sia per formare e supervisionare gli operatori di polizia impiegati nell'attività investigativa stessa.

INFORMATIVA DI NOTIZIA DI REATO

L'informativa della polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.), è una segnalazione con la quale la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, comunica al pubblico ministero in forma scritta gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino a quel momento raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute. L'obbligo di dare comunicazione del fatto reato al Pubblico Ministero vale anche quando non sia individuata la persona a cui attribuire il fatto. L'obbligo in questione deve essere adempiuto senza ritardo o entro termini ben prestabiliti quando vengono effettuati atti soggetti a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il termine senza ritardo sta ad indicare uno spazio temporale che può superare le 48 ore, per consentire alla Polizia Giudiziaria di svolgere le prime indagini onde riferire all'A.G. in maniera più completa. Immediatamente e anche oralmente, facendo poi seguito in forma scritta, quando sussistono ragioni di urgenza. Il più presto possibile e comunque non oltre le 48 ore, quando sono stati compiuti atti per cui è prevista l'assistenza del difensore o comunque quando sono previste delle garanzie per la persona sottoposta alle indagini (ad esempio: perquisizioni, accertamenti urgenti, sequestri). Entro 24 ore nel caso di adozioni di misure pre-cautelari limitative della libertà personale (arresto obbligatorio, arresto facoltativo e fermo di indiziato di delitto), soggette a convalida urgente da parte dell'Autorità Giudiziaria. La mancata osservanza dei termini previsti non comporta comunque la decadenza dell'atto di indagine, ma solo responsabilità disciplinare ed eventualmente penale a carico dell'Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria (art. 16 delle norme di attuazione al codice di rito e art. 361 c.p.). Il Pubblico Ministero, ricevuta la comunicazione di notizia di reato, assume la direzione delle indagini, dando alla Polizia Giudiziaria le direttive ritenute opportune (art. 370 c.p.p.). L'informativa di reato va inoltrata al Pubblico Ministero che la Polizia Giudiziaria ritiene competente per materia (tipologia del reato) e per territorio. Per i delitti di "mafia" art. 51 comma 3 *bis* del c.p.p. la competenza è della Direzione Distrettuale Antimafia. 13 Nella prassi spesso è prescritto il doppio "avviso" ai due diversi Uffici del Magistrato del Pubblico Ministero, specie laddove la connotazione mafiosa del delitto sia dubbia ma possibile.

INVIDIA

Si intende per invidia il sentimento di ostilità e rancore per chi possiede qualcosa che il soggetto invidioso desi-

dera, ma non possiede (Galimberti, 2019)⁴⁵. M. Klein, dopo aver definito l'invidia come un sentimento di rabbia perché un'altra persona possiede qualcosa che desideriamo e ne gode, prosegue la sua analisi affermando che l'impulso invidioso mira a portarla via o a danneggiarla, indicando, altresì, che l'invidia è riconducibile al primo rapporto esclusivo con la madre. L'invidia è anzitutto un sentimento doloroso, che si impone spesso contro la propria volontà e del quale è difficile liberarsi attraverso riflessioni di tipo razionale. L'invidia porta a manifestare sentimenti negativi, che provocano rancore, odio, ostilità verso chi possiede qualcosa che l'invidioso non ha, inoltre rappresenta quindi un meccanismo di difesa, un tentativo di recuperare la fiducia e la stima di sé stessi, e questo attraverso la svalutazione di chi ha di più: in termini di fortuna, di successi personali, di possibilità economiche ecc. Per la morale cattolica costituisce uno dei sette vizi capitali. L'invidioso infatti ha il "vizio" di svalutare le persone che percepisce come "migliori" di sé e spesso non si limita al pensiero o alle fantasticherie di tipo aggressivo e distruttivo, ma cerca di danneggiare oggettivamente l'invidiato, ostacolando in ogni suo progetto o iniziativa. Egli infatti è "colpevole", agli occhi dell'invidioso, per essere apprezzato e stimato dalla società più del dovuto, e comunque più di quello che l'invidioso desidererebbe, anche in confronto a sé stesso. La consapevolezza che il soggetto odiato a causa dell'invidia non nutra alcun sentimento negativo nei confronti dell'invidioso non migliora in quest'ultimo il rancore e l'ostilità provata. Quasi nessuno ammette di essere invidioso. Pochissime persone ne parlano apertamente, perché svelare questo sentimento è come rivelare al mondo la parte più meschina e vulnerabile di sé stessi, cosa che non fa piacere a nessuno, nemmeno a chi tende ad autodenigrarsi o a svalorizzarsi continuamente. Per questo motivo è più frequente osservare e analizzare l'invidia negli altri, piuttosto che nei propri pensieri e comportamenti. Esistono poi due tipi di invidia: quella buona e quella cattiva. L'invidia buona rappresenta comunque un sentimento doloroso, lacerante, che si prova nel vedere qualcun altro riuscire dove e come noi vorremmo per noi stessi, ma in questo caso non si provano sentimenti negativi di odio e rancore per l'invidiato, non si cerca di ostacolarlo, o di togliergli ciò che possiede o ha ricevuto in premio. L'invidia "buona" corrisponde all'emulazione: un desiderio profondo di arrivare allo stesso livello dell'altro, anziché abbandonarsi allo scoramento o alla maldicenza e alla denigrazione dell'altro più fortunato.

L'invidia positiva è dunque uno stimolo, una motivazione verso l'automiglioramento: colmando le proprie lacune e valorizzando i propri punti di forza, si cerca di somigliare sempre di più al modello vincente rappresentato dall'altro. L'invidia "cattiva" è infatti quella che non prevede e non auspica null'altro che il male, la sfortuna e la definitiva sconfitta dell'odiato rivale.

IRRITABILITÀ

Ipersensibilità di fronte a stimoli normalmente accettabili., Negli stati d'ansia e in numerose forme nevrotiche e psicotiche la tolleranza agli stimoli è molto ridotta, con conseguente eccessiva risonanza di tutti gli affetti. Quando l'irritabilità produce reazioni verbali o gestuali si parla di irritazione che, secondo l'opinione di Josef Breuer e Sigmund Freud, ha la funzione di ridurre il tasso di eccitamento.

ISTITUTO PENALE MINORILE

È un istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

ISTITUTO PENITENZIARIO

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Fra gli istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni)
- la Casa di reclusione, che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità
- l'istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni)
- gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 *ter* d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l. 17.2.2012 n. 9).







LESBISMO

Omosessualità femminile, episodica o permanente, che si manifesta come attrazione amorosa tra donne.

Il nome deriva dal nome dell'isola greca di lesbo dove viveva la poetessa Saffo, che si dedicava a questo genere d'amore, da cui anche denominazione saffismo. Nelle relazioni lesbiche si riscontra spesso una divisione dei ruoli: o a immagine di quella esistente nel rapporto eterosessuale dove il soggetto più virile assume una funzione attiva, o a imitazione del rapporto madre-figlia con possibili cambiamenti di ruolo.







Sono fenomeni ubiquitari e diffusi tanto da costituire problemi sociali di rilievo internazionale, in quanto potendo esprimersi attraverso la violenza, possono di conseguenza assumere i contorni di emergenza nell'ambito della salute pubblica.

Delle volte malattia mentale e criminalità sono essere contemporaneamente presenti e, in particolare, in taluni casi, una può essere la causa diretta dell'altra.

Comunque, nella maggior parte dei casi, malattia mentale e criminalità devono essere considerati fenomeni del tutto indipendenti l'uno dall'altro.

È doveroso sottolineare, che la possibilità di commettere condotte criminose riguarda tanto le persone mentalmente sane quanto quelle affette da disturbi psichiatrici.

I comportamenti aggressivi e violenti, così come evidenzia una recente e autorevole rivista sugli aspetti nosologici della psicopatologia (Widiger, Sankis, 2000) sono di importanza sostanziale tanto in abito sociale che in quello clinico.

Nel campo della salute mentale, la malattia mentale è grave spesso associata a caratteristiche psicopatologiche quali la disgregazione o discontrollo di impulsività, rabbia, ostilità o aggressività, e a disordini comportamentali, che in alcuni casi, possono assumere le caratteristiche di comportamenti violenti più o meno gravi.

Alcuni soggetti durante un episodio psicotico acuto possono diventare violenti quando credono che qualcuno li stia minacciando o cerchi di danneggiarli, oppure alcune soggetti durante un episodio di eccitamento maniaco possono commettere un reato, in quanto incapaci di frenare un impulso irresistibile, o diventare violenti, poiché incapaci di controllare un aumento considerevole di irribilità o di aggressività improvvisa.

Si evidenzia che i disturbi di personalità, in particolare quello antisociale, borderline, narcisistico, istrionico e paranoie, sembrano direttamente correlati ad alcune forme di comportamento criminoso.

Ma più di tutte le forme di psicopatologia, le droghe (in particolar modo cocaina, crack, allucinogeni) e soprattutto l'alcool sono direttamente responsabili di comportamenti criminali, quasi sempre violenti¹.

Si precisa che, in accordo con la letteratura in ambito psichiatrico, psicologico e criminologico, si deve intendere per disturbi psichiatrici gravi quelli indicati dal DSM - IV, ovvero: Schizofrenia, altri Disturbi Psicotici e Disturbi dell'Umore. Sono state considerate, altresì, le condizioni psicopatologiche in cui tali disturbi erano in comorbidità con i disturbi da uso di sostanze stupefacenti o con disturbi di personalità.

¹ O. Greco, R. Maniglio, "Malattia mentale e criminalità", *Rassegna Italiana di criminologia*, 2007, anni I, n. I, p. 112.

Si intende per comportamenti violenti, quei comportamenti messi in atto con lo scopo di procurare un grave danno ad un'altra persona.

Di estremo interesse sono gli studi di seguito riportati².

Hafner e Boker (1973) passarono in revisione degli studi che erano stati condotti precedentemente e che secondo loro mostravano delle carenze dal punto di vista metodologico, pregiudicandone così le conclusioni. Gli studi in questione avevano prodotto dei risultati contrastanti: infatti, alcuni avevano trovato una bassa prevalenza di criminalità tra i malati mentali, mentre erano concordi nel sostenere un'alta percentuale di criminali violenti tra i malati mentali, in particolare gli schizofrenici.

Gli studiosi Hafner e Boker (1973), utilizzarono un maggiore rigore metodologico, conducendo nella Repubblica Federale Tedesca uno studio su tutti i 533 individui (410 maschi e 123 femmine) affetti da malattia mentale e autori di criminali violenti tra il 1955 e il 1964. Utilizzando la documentazione medica e i dati investigativi e del tribunale, Hafner e Boker inclusero nel loro studio soltanto i casi di malattia mentale grave (psicosi organiche e funzionali, tutte le forme di demenza, ritardo mentale e severi sindromi celebrari organiche) e presero in esame esclusivamente i comportamenti violenti che avevano avuto come risultato la morte o una grave ingiuria che avrebbe potuto portare alla morte della vittima.

I due studiosi accertarono che i soggetti del loro campione rappresentavano circa il 3% del numero totale dei criminali violenti di quello stesso periodo di dieci anni.

Al riguardo, si evidenzia, che anche se il loro studio non era immune da critiche, gli stessi arrivarono alla conclusione che di soggetti che rappresentavano il loro campione rappresentavano circa il 35 del numero totale dei criminali violenti di quello stesso periodo di dieci anni.

La conclusione degli studi di Hafner e Boker, fu quella che gli individui affetti da malattia mentale in generale non sono più portati, a commettere criminali violenti (omicidio e tentato omicidio) rispetto ai criminali non affetti da disturbi da loro esaminati. Quindi, considerata come categoria generale, la malattia mentale non risultava essere associata, dunque, ad un aumentato rischio di criminalità violenta.

In generale, gli studi condotti prima degli anni '80 hanno portato alle conclusioni che tra gli individui affetti da malattia mentale percentuali di criminali più basse rispetto alla popolazione in generale (Ashley, 1922; Brennan, 1964; Cohen, Freeman, 1945; Guze, 1974; Morrow, Peterson, 1966; Pollack, 1938; Steadman, Coccozza, 1978).

Tali risultati sono stati interpretati a cavallo tra gli anni '70 ed '80 come indicativi sostanzialmente di un'assenza di correlazione tra malattia mentale e violenza (Bandini, 1981; Canepa, Traverso, 1979; Gatti, Traverso, 1979;

² O. Greco, R. Maniglio, *op. cit.*, p. 114.

Gibbens, 1979; Monahan, Steadman, 1984; Rollins, 1972; Rubin, 1972).

Comunque alcuni studi (Banks, 1979; Brill, Melzberg, 1962; Zitrin e coll., 1976), hanno prodotto risultati discordanti, evidenziando nelle loro ricerche tra i malati di mente vi era un tasso di arresto più elevato rispetto alla popolazione generale. Si osserva, che gli studi condotti prima degli anni '80 sono di difficile comparazione in quanto enormemente eterogenei sia per quanto concerne le diagnosi, spesso nemmeno specificate nel dettaglio, sia per quanto riguarda il tipo di crimine indagato.

Peraltro, gli studi sono stati condotti prevalentemente con scarsa accuratezza metodologica riguardo alla scelta dei campioni (sperimentale di controllo) e delle misure (registri psichiatrici o della polizia sistemi diagnostici, etc.) e all'analisi di interpretazione dei risultati. Per tale motivazione, questi studi specifici, hanno riportato risultati alquanto contrastanti e difficilmente interpretabili. Invece, degli studi più chiaramente definiti nelle diagnosi e nella tipologia del reato, e metodologicamente più accurati hanno dimostrato la presenza di un'associazione tra malattia mentale e criminalità violenta.

Ad esempio, in una ricerca condotta da Stedman e Braff (1975), che confrontò ben 541 individui autori di diverse tipologie di reato, dichiarati non giudicabili a causa di disturbi psichici, con tutti i criminali arrestati per reati gravi verificatisi nello Stato di New York nel 1971, evidenziando la correlazione esistente tra la malattia mentale e l'omicidio, infatti ben l'81% degli omicidi era stato commesso dagli individui mentalmente disturbati.

Anche Goppinger e Boker (1979), analizzando 11 studi precedenti, evidenziarono come gli omicidi fossero evidentemente più frequenti tra gli schizofrenici rispetto alla popolazione normale, in quanto notarono nei casi di schizofrenia una percentuale di delinquenza variabile dal 20 al 45% (dal 7 al 18% nei casi di omicidio). In particolare, gli studiosi, evidenziarono che, la maggior parte dei crimini era stata commessa da 5 a 10 anni dopo la comparsa della malattia e durante la sua fase più acuta (circa il 70% dei crimini, tra cui la maggior parte degli omicidi).

Ancora: la maggior parte degli schizofrenici autori di crimini erano di tipo paranoide con allucinazioni, i loro atti violenti (circa il 20%) erano due volte più alti di quelli affetti da schizofrenia di tipo ebefrenica³, sebbene questi

³ *Schizofrenia ebefrenica*: Compare in età giovanile e adolescenziale con inizio subdolo mascherato da sintomi di tipo nevrotico e depressivo. Progredendo, l'affettività oscilla tra l'irritabilità e l'euforia; il comportamento diventa incoerente e immotivato; a livello di pensiero, oltre ad un deficit nell'attenzione, si nota una regressione e modalità primitive e disorganizzate che si esprimono con condotte inopportune, manierate, e a volte sguaiate e scurrili. I deliri sono numerosi e scarsamente sistematizzati. I disturbi del linguaggio sono vistosi. U. Galim-

ulti fossero autori del doppio dei casi di reati contro la proprietà (circa il 46%).

Nello specifico, i soggetti affetti da psicosi affettive, depressive o da disturbo maniaco-depressivo erano il 2-3% tra i malati mentali criminali, invece, i ritardati mentali variavano tra il 10 ed il 42%, mentre tra il 35 ed il 55% di essi avevano commesso reati sessuali, soprattutto violenza sessuale e violenza contro bambini.

Hafner e Boker (1973), in riferimento allo studio citato in precedenza, giunsero alla conclusione che la malattia mentale, considerata come categoria generale, non risultava essere associata ad un aumentato rischio di criminalità violenta. Comunque, quando le diagnosi venivano analizzate nel dettaglio, la schizofrenia risultava essere notevolmente più frequente tra gli autori di crimini violenti rispetto alla popolazione generale. Una limitazione a tale ricerca va individuata, così come osservato da Greco e Maniglio (2007)

...nell'aver preso in considerazione disturbi, come il ritardo mentale e la demenza che non sono, o solitamente, correlati a violenza...⁴.

Si evidenzia, che gli studi pubblicati negli anni '80, sono da considerarsi più accurati, in quanto, viene utilizzata una metodologia che ha prodotto risultati più omogenei. Al riguardo, si rappresenta che la maggior parte di essi evidenzia il rischio maggiore di commettere reati violenti da parte delle persone affette da un disturbo mentale grave rispetto alla popolazione generale (Daniel, Robins, Reid, Wilfley, 1988; Gottlieb, Gabrielsen, Kramp, 1987; Lindqvist, 1986; Petursson, Gudjonsson, 1981; Sosowsky, 1980; Taylor, Gunn, 1984).

A differenza degli studi precedenti, che erano giunti a risultati contraddittori, quelli condotti a partire dagli anni '80 hanno prodotto risultati più omogenei, mostrando, in maniera chiara ed univoca come alcune forme di psicopatologia, in particolare i disturbi psicotici, e non la malattia mentale in generale, rappresentano un fattore di rischio per comportamenti violenti gravi, soprattutto l'omicidio. Per quanto concerne gli anni '90 si è continuato a studiare il rapporto che intercorre tra malattia mentale e comportamenti violenti, e questo da un punto di vista epidemiologico, evidenziando, in maniera definitiva, come fattore di rischio di violenza, non sia la malattia mentale in generale, bensì solo alcuni disturbi, nello specifico, la schizofrenia e gli altri disturbi psicotici (Lindqvist, Allebek, 1990; Swanson, Holzer, Ganju, Jono, 1990; Teplin, 1990; Côté, Hodgins, 1990; 1992; Hodgins, Côté, 1993; Link, Andrews, Cullen, 1992; Wessely, Taylor, 1991; Hodgins, 1992; Tiihonen, 1993;

berti, *op. cit.*, p. 841.

⁴ O. Greco e R. Maniglio, *op. cit.*, p. 116.

Lelliott, Wing, Clifford, 1994; Shah, Greenberg, Convit, 1994; Wessely, Castle, Douglas, Taylor, 1994; Grossman e coll., 1995; Steury, Choinski, 1995; Volavka e coll., 1995; Modestin, Ammann, 1995; 1996; Andersen e coll., 1996; Hodgins e coll., 1996; Eronen, Tiihonen, Hakola, 1996; Eronen, Hakola, Tiihonen, 1996 a; 1996 b; Taylor, 1997; Repo e coll., 1997; Stueve, Link, 1997; Tiihonen e coll., 1997; Muntaner, Wolyniec, McGrath, Pulver, 1998; Räsänen e coll., 1998; Steadman e coll., 1998; Swartz e coll., 1998; Wallace e coll., 1998; Appelbaum, Robbins, Monahan, 2000; Arsenault e coll., 2000; Barlow, Grenyer, Ilkiw-Lavalle, 2000; Brennan, Mednick, Hodgins, 2000; Mullen e coll., 2000; Grassi e coll., 2001; Abeyasinghe, Jayasekera, 2003; Ash, Galletly, Haynes, Braben, 2003; Karakus e coll., 2003).

Nel 1990 venne pubblicato uno studio di coorte retrospettivo condotto su tutti i 644 individui affetti da schizofrenia tra il 1920 e il 1959 a Stoccolma e che erano ancora in vita nel 1985 (Lindqvist, Allebeck, 1990). Questi soggetti presentavano un rischio quasi quattro volte maggiore rispetto alla popolazione generale di commettere reati. Fra gli odori delle condotte delittuose il tasso di prevalenza per abuso di sostanze (38%) era significativamente più elevato rispetto a quello dei pazienti con sola diagnosi di schizofrenia (16%).

In una serie di studi Côtè e Hodgins hanno confrontato la popolazione carceraria con la popolazione generale. Al riguardo, si evidenzia che, nel primo studio, (Côtè, Hodgins, 1990) i detenuti rispetto alla popolazione generale presentavano una percentuale più alta di sette volte i disturbi dello spettro schizofrenico e due volte di depressione maggiore; il 63% dei detenuti affetti da schizofrenia aveva anche una comorbidità con il disturbo antisociale di personalità, contro il 6,9% degli schizofrenici non detenuti. Invece, nel secondo studio (Côtè, Hodgins, 1992), un disturbo mentale maggiore (soprattutto schizofrenia e depressione maggiore in comorbidità con abuso di alcol o altre sostanze) era presente nel 35% dei detenuti autori di omicidio. Siffatta percentuale era più alta rispetto agli autori di altri reati e nell'82% dei casi il disturbo precedeva temporalmente l'omicidio. L'83% degli autori di omicidio aveva una storia di abuso di alcool e il 64% di altre sostanze. Nel terzo studio (Hodgins e Côtè, 1993), quasi un quarto di un campione casuale di detenuti presentava un disturbo mentale maggiore. Di questi ultimi, la maggior parte aveva anche un disturbo antisociale di personalità in comorbidità e presentava in maniera significativa più condanne per crimini non violenti, ma anche un numero di condanne all'incirca analogo per crimini violenti.

Inoltre Hodgins svolse anche altri due prestigiosi studi di coorte sulla popolazione generale. Nello specifico, si rappresenta, che il primo studio fu condotto a Stoccolma su tutti i 15117 soggetti nati dal 1953 al 1983 (Hodgins 1992). Per mezzo dell'analisi dei registri nazionali di am-

missione a unità psichiatriche e di quelli della polizia, lo studioso, provò che gli individui con diagnosi di psicosi avevano un rischio quattro volte maggiore di commettere violenza rispetto ai soggetti sani.

Nello studio in questione, il rischio di commettere violenza era marcatamente maggiore tra quei pazienti affetti da un disturbo da uso di sostanze (15.4 per gli uomini e 54.6% per le donne) presente da solo a in comorbidità con un disturbo mentale (tra il 4.2 ed il 6.7%). Invece, il secondo studio fu condotto su tutti gli individui (165.602 uomini e 158.799 donne) nati in Danimarca dal Gennaio del 1944 al dicembre del 1947 che erano ancora vivi e risiedevano in quella nazione nel 1990 (Hodgins e coll., 1996). Anche in questo caso venne utilizzato lo stesso criterio ed emerse che gli individui affetti da un disturbo psichiatrico maggiore (10000 M che le 11.000 F) presentavano un rischio circa cinque volte maggiore di essere stati condannati per crimini violenti rispetto ai soggetti sani. Tra il 1959 e il 1990 il 5.7% degli uomini e lo 0.70% delle donne con un disturbo psichiatrico maggiore aveva commesso un reato violento a differenza rispettivamente dell'1.7% uomini e dello 0.1% donne senza disturbi psichiatrici.

Il rischio era elevato anche tra gli individui che presentavano un disturbo antisociale di personalità, ma era maggiore tra gli individui che abusavano di sostanze o che presentavano una comorbidità tra malattia mentale ed uso di sostanze.

In due pubblicati nel 1995 e nel 1996 Modestin e Ammann confrontarono la prevalenza di comportamenti violenti in pazienti affetti da schizofrenia ed altri disturbi psicotici, ricoverati presso l'unità psichiatrica dell'ospedale universitario di Berna con la prevalenza di comportamenti violenti in un gruppo di controllo selezionato dalla popolazione generale residente nella stessa area geografica di riferimento dell'Ospedale e sovrapponibile per le più importanti caratteristiche socio-demografiche.

Modestin e Ammann (1995; 1996) trovarono che i soggetti affetti da disturbi psicotici avevano un rischio di condanna per crimini violenti tra i tre a cinque volte maggiori rispetto alla popolazione generale.

Nel 1996 un gruppo di ricercatori composta da Eronen, ed altri collaboratori pubblicava i risultati di tre studi che furono condotti nelle prigioni finlandesi sui autori di omicidio:

a) nel primo studio condotto su 693 detenuti di entrambi i sessi che si erano resi responsabili di omicidio tra il 1984 e il 1991 (circa il 77% di tutti gli omicidi perpetrati in Finlandia) è emerso che 63 di tali detenuti erano affetti da schizofrenia, 384 da alcolismo e 114 da disturbo antisociale di personalità; la depressione maggiore era presente in maniera poco rilevante, mentre la distimia e i disturbi ansiosi erano nella norma (Eronen, Tiihonen, Hakola, 1996). Questo comportava che il rischio di commettere un omicidio rispetto alla popolazione generale risultava

essere circa 8 volte più alto tra gli uomini e 6,5 volte tra le donne affette da schizofrenia, 10,7 volte tra coloro che abusavano di alcool, 11,7 volte tra i soggetti affetti da disturbi antisociali di personalità e solo 1,65 volte tra i soggetti affetti da depressione maggiore.

b) nel secondo studio condotto questa volta su 1423 autori di omicidio risultò che la probabilità di commettere un omicidio era più alta rispetto alla popolazione di 7 volte tra gli individui affetti da schizofrenia, 10 volte tra gli individui che abusavano di alcool e 17 volte tra gli individui affetti da schizofrenia in comorbidità con abuso di alcool (Eronen, Tiihonen, Hakola, 1996 a.);

c) il terzo studio, fu focalizzato su 36 autori di omicidio che avevano ucciso di nuovo dopo essere stati rilasciati dal carcere, risultò che 21 soggetti avevano un disturbo di personalità in comorbidità con abuso di alcool, 3 abusavano di alcool ma non avevano comorbidità con altri disturbi, 4 erano affetti da schizofrenia, 2 da depressione maggiore e 2 da un disturbo di personalità senza comorbidità con altri disturbi (Eronen, Tiihonen, Hakola, 1996 b.)

Altri studi, tra gli anni '90 e il 2000 hanno pubblicato i dati del "Mac Arthur Risk Assessment Study". Utilizzando una metodologia rigorosa, sono stati registrati ogni 10 settimane, per un anno i comportamenti violenti di pazienti dimessi da strutture psichiatriche. Tra i soggetti affetti da schizofrenia il 9% aveva commesso comportamenti violenti nelle prime 20 settimane dopo la dimissione, contro il 19% dei depressi, del 15% dei bipolari, del 17,2% dei soggetti con altri disturbi psicotici, il 29% di quelli con abuso di sostanze e 25% con disturbi di personalità (Appelbaum, Robbins, Monahan, 2000). Gli individui con disturbi di personalità e abuso di sostanze avevano un tasso del 24,90% di possibilità in più di commettere un atto violento rispetto alle persone con disturbo mentale senza uso di sostanze (Steadman e coll., 1998).

Invece, in uno studio condotto ad Istanbul, dove sono stati esaminati gli 85 casi di filicidio commessi dal 1995 e il 2000, il 61% degli autori del crimine aveva una diagnosi di schizofrenia (in alcuni casi sotto il comando di una voce che indicava al genitore di uccidere il proprio figlio) (Karakus e coll., 2003).

Si evidenzia, inoltre, un recente studio per il rigore metodologico e la significatività dei dati. Al riguardo, Swanson⁵ e coll. (2006) hanno esaminato e correlati della violenza in un campione di 1410 individui affetti da schizofrenia reclutati in 56 luoghi differenti degli Stati Uniti, registrando un tasso di violenza pari al 19,1%, con un 3,6% di violenza grave (aggressione armata, violenza sessuale e violenza che aveva comportato lesioni alla vittima). I sintomi psicotici, in particolare l'ideazione paranoide, in combinazione con

altri fattori, quali la storia di problemi della condotta nella fanciullezza, erano fortemente correlati ai comportamenti gravemente violenti.

Nel complesso, si evidenzia, che gli studi condotti dagli anni '90 ad oggi hanno evidenziato come la presenza di disturbi psicotici aumenti da tre a quindici volte a seconda degli studi, il rischio di mettere in atto comportamenti violenti, in particolar modo omicidi e tentati omicidi.

Inoltre, alcuni studi, hanno individuato come fattore aggiuntivo di rischio la presenza in comorbidità di abuso di sostanze o di un disturbo di personalità (Andersen e coll., 1996; Cotè, Hodgins, 1990;1992; Eronen, Hekola, Tiihonen, 1996; 1996 b.; Hodgins, Cotè, 1993; Hodgins e coll., 1996; Karakus e coll., 2003; Lindqvist, Allebek, 1990; Modestin, Ammann, 1995; Räsänen e coll., 1998; Steadman e coll., 1998; Swanson, Holzer, Ganju, Jono, 1990; Swartz e coll., 1998; Valavka e coll., 1995).

In conclusione, possiamo affermare, così come evidenziano i numerosi studi in gran parte sopra menzionati, che in relazione al rapporto tra malattia mentale e violenza si può individuare un'evoluzione nel corso del tempo da posizioni incerte e contrastanti a posizioni di relativa certezza. Infatti, specie negli ultimi due decenni, in considerazione dei risultati della ricerca epidemiologica, sembra abbastanza condivisa tra gli studiosi l'opinione che esista una moderata ma significativa correlazione tra malattia mentale e comportamenti violenti.

Dal punto di vista metodologico, nonostante i differenti approcci relativi alla definizione del campione (pazienti psichiatrici, detenuti, popolazione generale), al disegno dello studio e alla misura della violenza, gli studi posti in essere evidenziano come certi disturbi (in particolar modo la schizofrenia e gli altri disturbi psicotici), piuttosto che la malattia mentale intesa come categoria generale, siano in grado di aumentare, sebbene, di poco, il rischio di mettere in atto comportamenti violenti.

Comunque, tale rischio, risulta minore rispetto al rischio associato con condizioni di comorbidità in cui l'abuso di sostanze accompagna un disturbo psicotico o un disturbo antisociale di personalità.

Si osserva, altresì, che gli studi più recenti, tanto quelli condotti tra la popolazione psichiatrica, quanto quelli condotti tra la popolazione giunta all'attenzione di sistema giustizia e tra campioni rappresentativi della comunità, hanno evidenziato la presenza di un rischio elevato di commettere atti violenti da parte dei soggetti affetti da disturbi mentali, con particolare riguardo alla schizofrenia, abuso di sostanze o disturbo antisociale di personalità, se comparati con la popolazione generale.

Si evidenzia, che quando almeno due tra questi disturbi compaiono insieme, il rischio di mettere in atto comportamenti violenti aumenta notevolmente.

Giova far presente, comunque, che sebbene sia evidente una relazione tra malattia mentale e violenza, è da

⁵ J.W. Swanson e coll., "A National study of violent behavior in persons with schizophrenia", *Archives of general Psychiatry*, 2006, 63, pp. 490-499.

accertare se tale relazione sia solo di associazione o se sia, piuttosto frutto della casualità. Purtroppo, gli studi epidemiologici passati in rassegna non possono dare una risposta esaustiva a tale quesito, soprattutto a causa di imperfezioni metodologiche che ne limitano l'interpretazione e la generalizzazione dei dati delle analisi sopra indicate. Dobbiamo, fare attenzione, che le inadeguatezze metodologiche impongono una interpretazione quanto mai cauta dei risultati, e di conseguenza, anche delle conseguenti conclusioni.

Non possiamo dimenticare, che le forti credenze popolari, rinforzate anche dai *mass media*, sono focalizzate sul convincimento da parte dell'opinione pubblica che, esiste una forte correlazione tra malattia mentale e crimini violenti, e, pur se l'evidenza empirica, sebbene riposti l'esistenza di un'associazione tra la malattia mentale e la violenza, questo non conferma per nulla le credenze popolari. L'entità del rischio è molto inferiore rispetto alla paura che prova la gente (Angermeyer, Cooper, Link⁶, 1998).

Gli studi epidemiologici hanno dimostrato, che nonostante esista un aumento del livello del rischio di violenza in alcune forme di malattia mentale, le differenze non sono così drammatiche come la gente vuole far credere. L'associazione tra violenza e malattia mentale è solo in termini di maggiore rischio, paragonabile al rischio riguardante l'associazione tra violenza e giovane età, basso livello di educazione e genere maschile (Link, Andrews, Cullen, 1992; Swanson, e. Holzer, Ganiu, Jono, 1990) o rispetto ad altre caratteristiche socio-culturali (come ad esempio il livello di scolarità, appartenenza etnica o locazione urbana) e nettamente inferiore al rischio associato all'abuso di sostanze e al disturbo antisociale di personalità. Inoltre, si evidenzia, che il rischio di violenza non è ugualmente prevalente tra i vari disturbi mentali, bensì limitato solo in alcuni disturbi (schizofrenia e disturbi psicotici) e costellazioni di sintomi (Link, Stueve, 1994; Swanson, Borum, Swartz, Monahan, 1996).

Perciò, l'evidenza che alcuni comportamenti violenti siano commessi da alcune persone con disturbo mentale in determinate circostanze non deve condurre alla generalizzazione secondo cui tutte le persone affette da un disturbo mentale sono potenzialmente più violente rispetto al resto della popolazione. È bene sottolineare che la maggior parte delle persone affette da disturbi mentali non commette violenza in misura maggiore rispetto alla popolazione generale (Eronen, Angermeyer, Schulze, 1998). Inoltre, bisogna tenere bene presente che i disturbi mentali sono relativamente rari, che il rischio di violenza, sebbene più alto, è comunque modesto e che il contribu-

⁶ M. C. Angermeyer, B. Cooper, B. G. Link, Mental disorder and violence: results of epidemiological studies in the era of -institutionalization, *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 1998, 33, pp. 61-66.

to d parte della malattia mentale al tasso di violenza della società è limitato (Swanson, 1994). In sintesi, alla luce dei più recenti dati, è possibile evidenziare con ragionevole certezza alcuni punti:

- l'incidenza di comportamenti violenti è più alta, sebbene di poco, tra i soggetti affetti da un disturbo mentale grave rispetto alla popolazione generale, e ancora più alta tra i soggetti con disturbi psichiatrici che abusano di sostanze;
- la schizofrenia è l'unica forma di psicopatologia, per cui è legittimo sostenere una maggiore incidenza di comportamenti violenti;
- la grande maggioranza dei soggetti con disturbi mentali non commette reati.

MALTRATTAMENTO

Insieme di violenze fisiche e/o morali: sessuale, trascuratezza, vessatorio ... che pregiudichino lo stato di benessere e di salute della persona che ne è vittima.

MASOCHISMO

Il termine "Masochismus" venne coniato nel 1869 da R. von Krafft Ebing e deriva da L. von Sacher-Masoch, la cui vita e i cui scritti costituiscono un esempio del masochismo. Nel masochismo sessuale il soggetto viene umiliato, percosso legato, o fatto soffrire in vario modo. Esempi di atti masochistici, agiti da sé o con il partner, sono costrizioni fisiche, punture, perforazioni, automutilazioni, fustigazioni, schiaffeggiamenti e umiliazioni come farsi urinare addosso ecc. (vds. parafilie).

MASTURBAZIONE

Detta anche onanismo, la masturbazione è una manipolazione dei genitali, che può essere accompagnata da fantasie di natura erotica, diretta al raggiungimento dell'orgasmo.

MATRICIDIO

Il delitto di matricidio rappresenta ed ha rappresentato nel tempo, una delle condotte omicidarie più gravi ed infamanti perpetrate dall'uomo.

La figura della madre, è stata sempre considerata nelle sue matrici greche e in particolare giudaico-cristiane, come pilastro e fondamento della società.

Le storie e i miti che narrano di matricidi e le figure stesse degli uccisori hanno stimolato fin dall'antichità la fantasia dei poeti, i quali hanno cercato di scoprire le cause e le

motivazioni di un simile delitto, descrivendo il profilo psicopatologico dell'autore e della vittima, nonché il contesto in cui il delitto è maturato.

Per esempio, Eschilo, mostra con grande fierezza e drammaticità i tormenti e le angosce del protagonista Oreste, che compie matricidio nei confronti della madre Clitennestra⁷.

Nerone fu autore di un matricidio, uccise la propria madre Agrippina colpevole secondo lui di opporsi all'amore che egli provava nei confronti di Poppea Sabina.

Il medesimo aveva compiuto una serie di condotte criminose orribili: dapprima per avere via libera al trono, avvelenò il fratellastro Britannico (55 d.C.), poi uccide la madre Agrippina (59 d. C), di seguito uccide la prima moglie Ottavia, incendiò Roma (secondo Tacito l'incendio durerà sei giorni nel 64 d. C.) e con un calcio al ventre uccise Poppea (65 d.C). Il Senato lo condannò ad essere fustigato e precipitato dalla Rupe Tarpea. Nerone, fuggì e nel 68 d.C. si fece uccidere dal liberto Epafrodito, il quale mentre stava per morire mormorò "Quale artista perisce in me"⁸.

Queste storie fanno emergere come il tema del matricidio porti ad indagare – per avere una spiegazione per un così

⁷ La storia narra del ritorno ad Argo di Agamennone dopo la conclusione del conflitto con Troia e dell'assassino a sangue freddo perpetrato contro di lui dalla moglie Clitennestra d'accordo con l'amante Egisto. Il figlio Oreste, lontano da Argo al momento del fatto, ritorna dopo 7 anni in incognito, si fa riconoscere dalla sorella Elettra, che mai ha perdonato alla madre l'assassinio, e attua la vendetta, uccidendo la madre e ubbidendo così ad un preciso ordine di Apollo, che appare quindi come l'istigatore ultimo del matricidio. Oreste poi perseguitato dalle Erinni (furie orrende, cagne mostruose assetate di sangue) e in preda all'orrore per l'azione commessa, si rivolge agli dei supplici, e sempre per ordine di Apollo, che ha voluto la punizione di Clitennestra per la sua empietà.

Athena trova quindi una soluzione al conflitto e placa le Erinni offrendo loro, in cambio della vita di Oreste, altari e culti eterni e venerazioni e sacrifici invece di orrore e sangue. La trilogia di Eschilo ha avuto negli anni innumerevoli letture ed interpretazioni e di fatto essa rappresenta anche il passaggio da un mondo patriarcale, di cui le Erinni sono le custodi e non permettono che resti impunito un matricidio, a un mondo patriarcale, rappresentato da Apollo, il quale più che una madre vede in Clitennestra l'assassina di un re e nel gesto di Oreste il ritorno ad un equilibrio, rotto pericolosamente da un femminile troppo potente.

Cfr. Eschilo: *Oresteia*, Milano, Grazanti, 1978.

⁸ S. Costanzo, M.C. Barducci, F. Bruno, Il matricidio, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti (a cura di) F. Ferracuti Trattato di criminologia medicina e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, cap. 7.6, pag. 165 e segg.

orrendo delitto – sul matricida, sulla vittima e sulle complesse relazioni tra madri e figlio.

La madre va vista sotto un duplice aspetto: come madre affettiva (in senso oggettivo) e come madre/inconscio dell'uccisore (in senso simbolico). Freud⁹ e Jung¹⁰ nei loro studi, confermano l'assunto che la madre è considerata il primo oggetto d'amore, verso il quale si sviluppa, su fondamenta biologiche, una dipendenza totale e conseguentemente una terribile valenza affettiva. Se è indispensabile come fonte di vita, di nutrimento e di crescita, altrettanto necessaria ad un certo momento della vita, è la separazione da lei e dall'immenso, potere che fantasmaticamente continua a detenere, prolungando sul piano psichico quei legami che sul piano biologico sono cessati da tempo¹¹.

Nei casi di matricidio è riscontrata una figura paterna spesso carente o addirittura completamente assente. Questo con la conseguenza, che il matricida finisce per rinchiudersi nell'ambito ristretto del potere materno, dal quale si sente dipendente ed allo stesso tempo soffocato, e l'uccisione della madre viene a sostituire il naturale distacco e l'evoluzione della personalità che il soggetto non è riuscito a realizzare sul piano della consapevolezza.

Gli autori di matricidio finiscono suicidi o terminano la loro esistenza in stati di grave dissociazione mentale, morti cioè al mondo e alla capacità di adattamento. Uccidendo la madre essi hanno ucciso se stessi, poiché il cordone che li legava alla figura della madre/odiata di fatto non era mai stato tagliato e quindi il gesto non modifica niente sul piano interiore¹².

Il matricidio, infatti, quasi sempre riguarda persone affette da disturbi psichiatrici rilevanti, generalmente di tipo schizofrenico.

A tale proposito, Gillies¹³ definisce matricidio "il crimine schizofrenico", in quanto molti omicidi di schizofrenici vedono la madre come vittima.

Nel 1941, Wertham¹⁴ coniò il termine "Complesso di Oreste" analizzando la letteratura scientifica in materia di matricidio, da cui emergeva che questo delitto era perpetrato soprattutto dai giovani (15-20 anni), scaturiva dai litigi apparentemente banali, ma a cui sottendevano rapporti ambivalenti, di odio ed attrazione sessuale inconsci. Non pochi degli omicidi schizofrenici vedono la madre come vittima, anche se, i dati sono diversi: il campione di

⁹ S. Freud, *Il tramonto del complesso edipico*, Torino, Boringhieri 1980, Vol. X.

¹⁰ C.G.Jung, *Simboli della Trasformazione*, Opere, Torino, Boringhieri, 1970, vol. V.

¹¹ S. Costanzo, M.C. Barducci, F. Bruno, *op. cit.*, pag. 168.

¹² *Ibidem*, pag. 169.

¹³ H. Gillies, Murder in the West of Scotland, in: *British Journal of Psychiatry*, 111, 1965, pg. 1087 e segg.

¹⁴ F. Wertham, *Dark Legend. A Study in Murder*. Duell, New York, Sloan and Pearce, 1941.

Green¹⁵, comprende 58 uomini accusati di matricidio, la diagnosi di schizofrenia affligge il 74% dei casi; nei 26 matricidi scozzesi lungo l'arco di tempo 1957-1987 studiati da Clark¹⁶, la diagnosi di schizofrenia era stata fatta nel 23% dei casi. Singhal e Dutta¹⁷ hanno studiato un gruppo di 16 matricidi schizofrenici, comparati con un gruppo di controllo di 16 schizofrenici cronici non matricidi, uguali per sesso ed età. Il gruppo dei matricidi era composto tutto da singles, conviventi con la madre al momento dell'omicidio. Quest'ultimi descrivono le madri come dispotiche, ed i padri passivi e distratti; nella metà dei casi i padri erano fisicamente assenti, a causa di morte o divorzio. Dopo l'omicidio, 10 autori furono colti da rimorso, i rimanenti 6 invece provarono sollievo.

MECCANISMI DI DIFESA

Tra le teorie di indirizzo psicoanalitico è utile trattate i meccanismi di difesa essendo, che secondo il pensiero freudiano, sono alla base del comportamento non solo conforme, ma anche deviante. Tali meccanismi sono metodi dell'Io che si oppongono alle esigenze dell'Es, in modo da evitare la possibilità di conflitti col Super-Io e la realtà. L'Io, di conseguenza, li aziona quando si ritrova a dover mediare un conflitto tra Es e Super-Io¹⁸.

Secondo Laplanche e Pontalis (1974) i meccanismi di difesa più importanti sono:

1. Identificazione. Costituisce un processo psicologico con un soggetto assimila un aspetto, una proprietà, un attributo di un'altra persona e si trasforma, totalmente o parzialmente, sul modello di quest'ultima. La personalità si costituisce e si differenzia attraverso una serie di identificazioni, di cui la prima si riferisce alle figure genitoriali per il superamento del complesso di Edipo. Con tale meccanismo, si permette all'individuo di identificarsi con un "oggetto" piacevole, ritenendo partecipe del proprio Io. Rappresenta la maniera più arcaica di rivolgersi verso un oggetto desiderato ma, dato che l'introiezione può distruggere l'oggetto incorporato, l'Io lo adotta anche nel tentativo di eliminare oggetti simili. Lo scopo di tale dinamica è quello di ridurre l'angoscia e il temporaneo stato di regressione manifestato in seguito a una privazione o frustrazione. Dal punto di vista criminologico risulta di particolare interesse in quanto l'identificazione con un soggetto deviante reale o fantastico può essere alla base di

scelte criminali.

2. Proiezione. È l'operazione psichica mediante la quale il soggetto espelle da sé e localizza nell'altro, persona o cosa, sentimenti o desideri e perfino "oggetti", che egli non riconosce o rifiuta in sé. Questa falsa percezione aiuta di solito a diminuire l'angoscia per sentimenti vietati o negativi, soprattutto se si ha un Super-Io rigido.

3. Razionalizzazione. È procedimento con cui il soggetto cerca di dare una spiegazione coerente dal punto di vista logico, o accettabile sul piano morale, di un atteggiamento, un'azione, un'idea, un sentimento di cui non si sono percepiti i veri motivi. La razionalizzazione può intervenire anche nel delirio, che porta a una sistematizzazione più o meno accentuata. Essa trova validi sostegni nelle ideologie, nella morale comune, nella religione, nelle convinzioni politiche, in cui l'azione del Super-Io rafforza le difese dell'Io. Nel campo della criminalità tale meccanismo si può riscontrare nell'autore di delitti politici o a sfondo ideologico, in cui i motivi razionali accettati dall'Io per agire in modo deviante nascondono inconscie tendenze aggressive a esso estranee, come ad esempio la realizzazione senza senso di colpa delle proprie tendenze parricide più o meno sublimite (Alexander, Staub, 1958)

4. Rimozione. È l'operazione con cui l'Io cerca di respingere o mantenere nell'inconscio rappresentazioni legate a una pulsione, il cui soddisfacimento, invece di procurare piacere, rischierebbe di provocare dispiacere rispetto ad altre esigenze. Si origina, quindi, un conflitto di desideri opposti che non si possono conciliare. Di interesse criminologico sono anche alcune forme di amnesia, effetto della rimozione, che si possono verificare dopo la commissione di un delitto in soggetti affetti da amnesia isterica (Alexander, 1969); così come la rimozione di un evento traumatico subito da parte della vittima, soprattutto se tale evento si è verificato nell'infanzia (es. abuso sessuale);

5. Formazione reattiva. È un atteggiamento psicologico di senso contrario a un desiderio rimosso e formato in reazione contro di esso. Ad esempio, la crudeltà repressa è mantenuta inconscia da una eccessiva compassione per la sofferenza altrui, l'ostilità repressa può essere contrabanciata da una esagerata sottomissione e umiltà, il sentimento di inferiorità può essere nascosto da un atteggiamento di superiorità e arroganza.

MESSA ALLA PROVA

Con la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato viene affidato all'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), per lo svolgimento di un programma che prevede come attività obbligatorie lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività e l'attuazione di condotte volte all'eliminazione

¹⁵ C.M. Green, *Matricide by Sons*, in *Medicine, Science and the Law*, 21, 1981, pag. 207 e segg.

¹⁶ S.A. Clark, *Matricide: the Schizophrenic Crime?*, in: *Medicine, Science and the Law*, 33,3,1993, pag. 325 e segg.

¹⁷ S. Singhal, A. Dutta, *Who Commits Matricide?*, in: *Medicine, Science and the Law*, 32,1,1992, pag. 213 e segg.

¹⁸ *Ibidem*, p. 97.

delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e l'attività di mediazione con la vittima del reato.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Il programma di trattamento può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l'UEPE o con una struttura sociale e sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

MISURE DI PREVENZIONE

Il sistema delle misure di prevenzione italiano è attualmente disciplinato nel "codice antimafia", ovvero il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

La più recente modifica, alla redazione di questo elaborato, è stata introdotta con il d.l. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

Pertanto in un unico testo legislativo è raccolto l'intero sottosistema della prevenzione, ovvero sia tanto la parte procedurale che quella sostanziale riguardante l'applicazione di tali misure.

Bisogna subito evidenziare la collocazione delle misure di prevenzione rispetto al sistema repressivo dei reati ed alle misure di sicurezza.

Il sistema penale si occupa di sanzionare chi abbia commesso un reato e sia capace di intendere e volere.

Le misure di sicurezza si applicano a chi abbia commesso un reato (salvo due casi specificamente previsti, che non si ritiene utile richiamare in questa sede), indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere, ma sia social-

mente pericoloso.

Le misure di prevenzione si applicano, indipendentemente dall'accertamento della commissione di un reato, a chi sia caratterizzato da particolari categorie di pericolosità, qualora quest'ultima sia attuale.

Il sistema delle misure di prevenzione prima e dopo dell'avvento della costituzione

L'origine delle misure di prevenzione trova fondamento nella fase antecedente all'era repubblicana.

Già nel 1863 si rinviene un sistema di istituti simili per concezione alle misure di prevenzione personali nella legge sul brigantaggio; in tale legge, infatti, trova posto la misura del "domicilio coatto", molto simile per *ratio* alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno attualmente vigente.

Nel TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) del 1865 era previsto, sulla base del sospetto, l'applicazione della "ammonizione" per vagabondi, oziosi e sospettati di reati e l'applicazione del "confino" per i dissidenti politici. Le leggi successive (l. n. 294 del 1871, il TULPS del 1889, l. n. 314 del 1894) estesero l'operatività dell'ammonizione e del confino, attribuendo competenza ad irrogare le misure al ministero dell'interno ed ai prefetti: anche di tale impostazione rimane ancora oggi traccia nella misura in cui all'autorità di pubblica sicurezza sono assegnati competenze ad applicare alcune misure o poteri di iniziativa per avviarne il procedimento.

Durante il fascismo il regime colse l'opportunità di potenziare le misure di prevenzione per inasprire il controllo oppressivo sui dissidenti: vengono estese, ad esempio, le ipotesi in cui possa applicarsi il confino e semplificata la procedura a discapito dell'intervento difensivo del proposto: attraverso l'incriminazione di concetti astratti, quali lo scopo di sovvertire l'ordine costituito o contrastare l'azione dei poteri dello stato, lo stato fascista sopprimeva l'opposizione con la chirurgica "rimozione" dei dissidenti. Con l'avvento del sistema costituzionale e l'intervento della Corte costituzionale sono presto stati fissati degli importanti principi per rendere conforme alla Carta fondamentale le misure di prevenzione. La sentenza n. 2 del 1956 della Corte costituzionale stabilì i principi cardine della materia, tuttora validi: la natura necessariamente giurisdizionale delle misure che limitino le libertà, l'ancoraggio ad un sistema basato sulla valutazione dei fatti (e non dei sospetti che, sotto il fascismo, aveva portato all'incriminazione delle idee), con la conseguenza dell'impossibilità di penalizzare la manifestazione del pensiero e delle opinioni politiche, la partecipazione del proposto al procedimento per garantirne la difesa ed un apparato motivazionale per dar conto dell'iter che porta all'applicazione di tali misure.

Si rese necessaria la rimodulazione della materia dopo tale sentenza.

Il Legislatore è intervenuto con la l. 1423 del 1956 a disegnare un sistema conforme ai predetti principi, mediante la giurisdizionalizzazione della procedura, ovvero sia con l'affidamento del procedimento alla magistratura, pur confermando il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, rappresentata dal questore, subordinato al ministero dell'interno - dipartimento di pubblica sicurezza, a cui è affidato la gestione della pubblica sicurezza a livello provinciale.

Una innovazione legislativa, prevista dalla l. n° 575 del 1975 rende la fisionomia delle misure di prevenzione più moderna nell'affrontare le criticità sociali italiane: in questa legge, la c.d. "legge antimafia" si estende l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni mafiose. Si consideri che, all'epoca, non era ancora stato introdotto nel codice penale l'art. 416 *bis*, tuttavia i fatti evidenziavano come esistessero associazioni a delinquere con caratteristiche marcatamente peculiari rispetto a quella generalmente prevista dall'art. 416 c.p.

Contemporaneamente si introdusse anche il potere del procuratore della Repubblica di proporre le misure, stante la connessione del nuovo pericolo col compimento di fatti delittuosi.

Il sistema, pertanto, si era molto distaccato dalle sue origini, volte a colpire le persone ai margini della società (i dissidenti ed i vagabondi) considerate pericolose per l'ordine costituito e degne di minor tutela oppure a colpire i dissidenti politici (impronta marcata del periodo fascista): la nuova pericolosità da arginare era individuata nella criminalità di origine mafiosa.

Con la l. 152 del 1975 si estero le misure di prevenzione ai sovversivi, stante il pericolo che a quell'epoca si concretizzava per lo stato italiano, essendo fortemente minato l'ordine pubblico e la tenuta dello stesso stato repubblicano.

Una ulteriore pietra miliare è la l. n. 646 del 1982, la legge "Rognoni - La Torre", la quale ha introdotto la prima misura di prevenzione patrimoniale al fine di sottrarre, principalmente ai mafiosi, il patrimonio di cui si sospettava l'illecito acquisto: i nuovi strumenti erano costituiti dal sequestro, in fase anticipata e cautelare, e dalla confisca, quale provvedimento ablatorio definitivo. In seguito è stato questo lo strumento più sviluppato ed innovato, ipotizzando che l'aggressione ai patrimoni illeciti fosse lo strumento più adeguato per contrastare la criminalità organizzata; le misure personali, invece, hanno conservato la loro fisionomia, seppure vi siano state innovazioni che le hanno rese più efficaci, come si vedrà.

La disciplina qui sinteticamente descritta, pertanto, aveva comportato la creazione di un sistema disorganico e disarmonico, per tale motivo che il parlamento italiano emanò la legge delega n° 136 del 2010, che ha portato al

già nominato d.lgs. n° 159 del 2011, una legge di riordino della disciplina.

In seguito sono state introdotte due nuove categorie di pericolosità: il d.l. 119 del 2014, convertito nella l. n. 194 del 2014 puntava ad arginare la violenza in ambito sportivo; il d.l. 7 del 2015 estendeva la pericolosità al terrorismo internazionale.

Risulta evidente, pertanto, la doppia natura delle misure di prevenzione: nel tempo sono state legate sempre più a doppio filo al compimento di fatti ed in particolar modo alla repressione penale; tuttavia risulta sempre preminente la finalizzazione alla tutela dell'ordine pubblico.

Le più recenti riforme, invece, hanno introdotto elementi innovativi: da un lato si è colpita la criminalità basata sull'inquinamento del sistema economico-finanziario, dall'altro si è esteso il sistema della prevenzione alla tutela degli interessi economici dello stato e della pubblica amministrazione; infine si è introdotto un sistema di prevenzione di alcuni delitti contro la persona.

Le leggi n. 161 del 2017 e n. 69 del 2019 hanno esteso l'applicazione delle misure al delitto di trasferimento fraudolento di valori, al delitto di peculato, malversazione, corruzione concussione, nonché altri gravi delitti nei confronti della pubblica amministrazione, ed alle truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Distonico rispetto al sistema delle misure di prevenzione novità è l'estensione della disciplina ai maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e agli atti persecutori, il c.d. "stalking" ex art. 612 *bis* c.p.

Questi ultimi due reati sono stati recentemente posti in una posizione prioritaria, per la forte pressione ad arginare i reati contro le fasce deboli (**in particolar modo i femminicidi ed i reati contro i minori**).

Le misure di prevenzione previste dal codice "antimafia" d.Lgs. 159/2011

Il legislatore ha previsto due specie di misure di prevenzione, ovvero sia le misure di prevenzione personali e le misure di prevenzione patrimoniali.

Nell'ambito delle misure personali sono previste ulteriori due tipologie: le misure di prevenzione applicate dal questore, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza e le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

Le misure applicate dal questore sono l'avviso orale ed il foglio di via obbligatorio.

La misura di prevenzione personale applicata dall'autorità giudiziaria è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che può essere modulata con disposizioni tali da renderla più cogente: con l'aggiunta del divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di dimora abituale o in una o più regioni; con l'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.

Può essere inoltre disposto, su consenso del prevenuto,

l'utilizzo dei particolari strumenti di controllo ex art. 275 bis c.p.p., cioè il c.d. "braccialetto elettronico", quale strumento di controllo a distanza ed in tempo reale della posizione del sottoposto a misura.

Le misure di prevenzione patrimoniali, sempre applicate dall'autorità giudiziaria, sono il sequestro, la confisca, la cauzione, l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ed il controllo giudiziario delle aziende.

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore. I soggetti destinatari

Vi sono tre categorie di soggetti a cui possono essere applicati il foglio di via obbligatorio e l'avviso orale. L'art. 1 del d. lgs 159 del 2011 prevede:

- a) coloro che siano dediti abitualmente a traffici delittuosi, sulla base di elementi di fatto;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita vivono, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, sulla base di elementi di fatto;
- c) coloro che per i loro comportamenti, sulla base di elementi di fatto – tra cui le violazioni reiterate del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dal codice antimafia – debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità e la sicurezza o la tranquillità pubblica.

In tutte le categorie è sempre prevista la valutazione di elementi di fatto da porre a fondamento della misura da applicare, ma mentre l'art. 4 fa sempre riferimento alla sussistenza di indizi,¹⁹ tale riferimento manca nell'art. 1.

Il foglio di via obbligatorio

L'art. 2 prevede che il questore può rimandare nel luogo di residenza un soggetto con provvedimento motivato.

Il presupposto è che il soggetto rientri in una delle cate-

¹⁹ Gli indizi sono quegli elementi fattuali che portano alla prova di un fatto sulla base di un ragionamento indiretto; in ciò risiede la differenza con la prova, che è invece la dimostrazione diretta di un fatto, senza una mediazione di ordine logico.

Sull'argomento, si veda *ex multis*, Cass., sez. 5, sentenza n. 5209 del 11/12/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280408 -02: "In tema di prova, gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte-ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova".

rie di cui all'art. 1, ma son previsti due ulteriori presupposti: il primo è che il soggetto sia pericoloso per la pubblica sicurezza ed il secondo è che il soggetto si trovi al di fuori del proprio luogo di residenza.

Questa misura, pertanto, è volta ad escludere un soggetto da un contesto territoriale che non gli appartiene e nel quale, sulla base di elementi di fatto, si è inserito allo scopo di commettere delitti.

La durata massima di tale misura è di 3 anni e si può chiedere al questore l'autorizzazione a ritornare nel luogo, argomentandone il motivo, che dovrà essere lecito e tale da superare le ragioni ostative alla base del provvedimento.

Il provvedimento del questore deve essere necessariamente motivato.

L'avviso orale

L'art. 3 disciplina l'avviso orale, prevedendo due tipologie dello stesso.

Con tale avviso si informa il soggetto rientrando in una delle categorie dell'art. 1 che vi sono indizi a suo carico e lo si invita a tenere una condotta conforme alla legge; si redige il processo verbale dell'avviso al fine di individuare una data certa per il provvedimento orale.

Qualora l'avviso orale non preveda altro, il provvedimento appare di scarso rilievo, piuttosto da valutare quale atto prodromico a successivi provvedimenti maggiormente afflittivi.

Il questore può imporre a determinate condizioni, ulteriori restrizioni, cioè: "può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi".

Appare evidente come si restringa la libertà dell'avvisato e che pertanto tale avviso qualificato costituisca una diversa specie di misura di prevenzione che, per caratteristiche peculiari, appare divergere dall'avviso orale semplice: si potrebbe quasi parlare di un terzo tipo di misura di prevenzione applicata dal questore, destinata ad evitare il compimento di gravi fatti atti a turbare l'ordine pubblico.

Inoltre il questore può imporre i medesimi divieti a chi sia stato sottoposto alla sorveglianza speciale (provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria), quando la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo.

Una recente pronuncia della Corte costituzionale – n° 3 del 2023 – ha però eliso la possibilità per il questore di limitare l'utilizzo dei telefoni cellulari con l'avviso orale, non ritenendo compatibile una compressione della libertà di comunicazione con l'adozione di un provvedimento da parte di una autorità non giurisdizionale.

Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria

La misura di prevenzione personale applicata dall'autorità giudiziaria è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che può essere modulata con il divieto o l'obbligo di soggiorno.

L'art. 6 specifica che ai soggetti indicati nell'art. 4, quando siano pericolosi per la sicurezza pubblica, può essere applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Pertanto occorre non solo che il soggetto rientri in una delle categorie di pericolosità individuate in astratto, ma che il giudizio di pericolosità sia svolto in concreto.

Di recente introduzione è la possibilità di applicare la particolare modalità di controllo prevista dall'art. 275 bis del codice di procedura penale: si tratta del c.d. "**braccialetto elettronico**", che consente la localizzazione in tempo reale del soggetto.

I soggetti destinatari

Le categorie di soggetti a cui possono essere applicate le misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria sono plurime ma molto specifiche e sono previste dall'art. 4.

Gli indici previsti da tale norma sono noti come indici di "*pericolosità qualificata*", contrapponendosi alla categoria della "*pericolosità semplice*" prevista dall'art. 1.

È utile riportare testualmente le categorie normative, per poi spiegarne le caratteristiche:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12- quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;

c) ai soggetti di cui all'articolo 1 (n.d.r. dichiarato costituzionalmente illegittimo parzialmente nei termini di seguito espressi);

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale".

Tale misura pertanto è rivolta agli indiziati di apparte-

nere ad associazioni di stampo mafioso, indiziati di altri gravi delitti contro la persona e l'ordine pubblico, contro l'ordine economico, indiziati di reati contro lo stato democratico, di terrorismo, nonché di atti anche preparatori rispetto ai reati in materia di terrorismo.

Tale misura di prevenzione è stata poi estesa agli indiziati di fatti violenti commessi nelle manifestazioni sportive e a coloro che appaiono dediti alla commissione di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica o contro l'incolumità personale in occasione delle manifestazioni sportive o a causa delle stesse.

Altra categoria di recente introduzione è quella dei soggetti indiziati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché di gravi reati ascrivibili a corruzione, concussione, peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni in danno dello stato.

Infine è stata introdotta la categoria dei soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (c.d. "*stalking*").

La titolarità della proposta

L'art. 5 indica i soggetti che possono proporre le misure di prevenzione personali, costituite dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, anche dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

È competente il tribunale, in una specifica articolazione, del capoluogo ove dimora la persona proposta.

I proponenti appartengono a due ordini diversi: l'autorità di pubblica sicurezza o comunque autorità amministrative specializzate e l'autorità giudiziaria.

In particolare nel primo gruppo rientrano il questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, ed il direttore della direzione investigativa antimafia.

Nel secondo gruppo rientrano, con competenza generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ed il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario conserva una competenza a proporre le misure personali nei soli casi previsti dall'art. 4 lett. c) (quindi i casi di pericolosità semplice), lett. i) (casi collegati alla violenza nelle manifestazioni sportive), lett. i bis) (delitti contro la pubblica amministrazione precedentemente indicati) e lett. i ter) (**maltrattamenti ed atti persecutori**). Al procuratore della Repubblica del circondario è richiesto di coordinarsi col procuratore della Repubblica del distretto.

La rappresentanza in udienza del procuratore della Repubblica, nei casi in cui il procuratore circondariale abbia titolarità alla proposta, può anche essere esercitata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Tuttavia, negli altri casi, la rappresentanza spetta al pro-

curatore della Repubblica circondariale ed al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Il procedimento applicativo e la decisione

Una volta depositata la proposta, il tribunale ha un tempo di 30 giorni per provvedere.

Tale termine, tuttavia, è meramente ordinatorio, cioè non è previsto a pena di nullità o di decadenza.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico (c.d. "*camerale*"), però può anche svolgersi in pubblico, su richiesta del proposto.

L'udienza è a partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore; è garantita la partecipazione del proposto anche se detenuto.

Il procedimento è particolarmente snello e deformalizzato, poiché le parti propongono le proprie richieste probatorie, che sono ammesse dal tribunale se rilevanti per la prova dei fatti e si escludono le prove vietate dalla legge e quelle superflue.

L'interessato, alla pari dell'imputato, può essere sentito, ma può avvalersi della facoltà di non rispondere.

Pertanto il procedimento è molto semplice, ma è sempre garantita la possibilità di difendersi della persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione.

Il decreto che decide il procedimento può portare all'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in una forbice edittale che va da un anno a cinque anni.

Il provvedimento che applica la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ha un contenuto base e delle prescrizioni *ad hoc* per arginare specifici rischi, come stabilito dall'art. 8. Innanzitutto si prescrive al prevenuto "*di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni*".

Tali prescrizioni hanno lo scopo di rendere controllabile il prevenuto nei movimenti, di ridurre i contatti con soggetti altrettanto pericolosi e di minimizzare le occasioni in cui possa avere contatti eventualmente a scopo illecito.

Qualora la misura di prevenzione sia applicata a persona indiziata di vivere con il provento di reati, vengono formulate delle prescrizioni aggiuntive: il tribunale prescrive di cercare un lavoro entro un termine congruo, di fissare la propria dimora e di farla conoscere all'autorità di pubblica sicurezza, nonché di non allontanarsene senza preventivo

avviso all'autorità medesima.

Lo scopo di tali prescrizioni è quello di indurre alla ricerca di una fonte di reddito lecita, per disincentivare la tendenza a delinquere a fine di profitto.

Al giudice è lasciato anche un ampio potere di decidere ulteriori prescrizioni necessarie per la tutela della difesa sociale.

Vengono testualmente previsti:

1. il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni;
2. per i soggetti a pericolosità "semplice" ex art. 1 lett. c) e per i soggetti a pericolosità "qualificata" ex art. 4 lett. i *ter*) (indiziati dei reati di maltrattamenti ed atti persecutori) è prevista una misura analoga alla misura cautelare di cui all'art. 282 *ter* c.p.p., ovvero sia il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

Per l'applicazione della misura di prevenzione è richiesto uno standard probatorio indiziario non meglio specificato e che, pertanto, è ritenuto inferiore a quello dei gravi indizi di colpevolezza richiesto nel procedimento cautelare penale.

L'art. 8 c. 6 e 7 disciplina la misura personale di prevenzione più restrittiva, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale o del divieto di soggiorno.

A questa misura si associano importanti prescrizioni per il controllo del prevenuto, poiché il tribunale può prescrivere di non allontanarsi dall'abitazione senza preventivo avviso all'autorità preposta al controllo e di presentarsi a quest'ultima nei giorni indicati e ad ogni chiamata della stessa; può inoltre prescrivere al prevenuto di non allontanarsi dall'abitazione in determinati orari.

L'amministrazione giudiziaria dei beni personali

Il legislatore ha previsto all'art. 33 una misura accessoria alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di carattere reale.

Qualora il proposto sia caratterizzato dalla pericolosità ex art. 4 lett. c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure previste dall'art. 6 (quindi una qualunque, non la sola sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno) l'amministrazione giudiziaria di beni personali, salvo che per i beni destinati all'attività professionale e produttiva (poiché, ovviamente, in presenza del sequestro si spingerebbe il soggetto pericoloso a svolgere attività illecita per trarne profitto, con ciò aggravando il rischio che si vuole contenere).

Per applicare tale amministrazione devono emergere sufficienti indizi che la libera disponibilità del bene agevoli la condotta, i comportamenti o comunque l'attività socialmente pericolosa.

In caso di applicazione, il giudice nomina un amministratore giudiziario.

Come per la misura personale che integra, la misura accessoria – o eventualmente unica ed in sostituzione della personale – può essere applicata per 5 anni, ma a differenza della personale può essere rinnovata quando il tribunale ritiene che permangano le condizioni che hanno consentito la prima applicazione: tale regime deroga alla regola della misura di sorveglianza personale ed è motivata dal fatto che l'uso potenziale che il soggetto farebbe del bene può rendere la cosa pericolosa

I provvedimenti di urgenza

Il sistema delle misure di prevenzione personali include anche strumenti per il contenimento anticipato della pericolosità.

Nel caso in cui la proposta riguardi la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, il presidente del tribunale di sorveglianza può disporre con decreto, in pendenza del procedimento, il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità all'espatrio di altro documento equipollente.

Come ulteriore misura per casi più gravi, è possibile disporre provvisoriamente la misura dell'obbligo e del divieto di soggiorno, con termine costituito dall'eventuale esecutività della misura di prevenzione.

Ci sono anche misure di urgenza disposte dal questore: contestualmente alla presentazione della proposta di misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per i soggetti indicati dall'art. 4 lett. d), può disporre direttamente il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità all'espatrio di altro documento equipollente.

Il presupposto è la sussistenza di uno stato di necessità e urgenza.

Il ritiro deve essere immediatamente comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto, per la richiesta di convalida, entro ristretti termini a pena di decadenza della misura di urgenza applicata.

Gli effetti delle misure di prevenzione

Quando sia applicata in via definitiva una misura di prevenzione personale, ne conseguono importanti effetti accessori, previsti dall'art. 67.

I prevenuti non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;*
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;*
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi*

pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti”.

Le eventuali pregresse autorizzazioni decadono.

Tali effetti accessori sono, di tutta evidenza, particolarmente rilevanti e possono essere applicati anche nel corso del procedimento di prevenzione in via provvisoria se sussistono motivi di particolare gravità.

I divieti e le decadenze operano anche nei confronti dei conviventi con il sorvegliato speciale e nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi nei quali il sorvegliato speciale sia amministratore o ne determini in qualunque modo gli indirizzi: la previsione di un accertamento dei poteri di fatto del sorvegliato speciale sull'ente rende particolarmente efficace la restrizione.

Al sorvegliato speciale, peraltro, è fatto divieto di propaganda elettorale.

Parte delle disposizioni previste dall'art. 67 si applicano anche ai condannati per i delitti ex art. 51 c. 3 bis c.p.p. e per le truffe nei confronti dello stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Gli effetti della misura di prevenzione sono stati previsti allo scopo di neutralizzare l'agire del prevenuto nel quadro socio-economico, sulla base dell'esperienza storica italiana, soprattutto in fatto di fenomeno mafioso, che testimonia una capacità di tali soggetti pericolosi di influire sulle suddette dinamiche.

Le impugnazioni e le vicende successive all'applicazione

Il sistema della prevenzione personale prevede anche un regime di rivalutazione dell'operato del tribunale, sulla falsariga del sistema penale.

L'autorità giudiziaria, rappresentata dal procuratore della repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello, nonché l'interessato ed il suo difensore possono proporre appello al decreto.

L'appello è un giudizio che può esplicarsi anche nel merito. È possibile ricorrere in cassazione per violazione di legge il provvedimento di appello.

A differenza di quanto avviene in grado di appello, nel giudizio di cassazione non è possibile introdurre questioni nuove ed i motivi di impugnazione sono vincolati, essendo limitati alle violazioni di legge.

L'organo che esegue le misure applicate dal tribunale è il questore.

In fase esecutiva sono previsti strumenti di revisione del provvedimento.

Mentre le impugnazioni sono soggette a termini temporali ristretti e si basano sulla rimeditazione del compendio probatorio (seppure sia possibile introdurre temi nuovi), la richiesta di revoca e modifica trovano fondamento nel mutamento delle situazioni di fatto che hanno legittimato la misura.

L'interessato può chiedere la revoca o la modifica della misura al tribunale che l'ha applicata, il quale provvede dopo aver sentito l'autorità che aveva presentato la proposta. La condizione di fatto per l'ammissibilità della richiesta è la cessazione o il mutamento della causa che ha determinato il provvedimento.

Anche l'autorità proponente può chiedere la modifica della misura, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, in due casi: alla ricorrenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando il sorvegliato speciale abbia più volte violato la misura applicata.

La riabilitazione

Poiché le misure di prevenzione tendono a neutralizzare la pericolosità sociale, il legislatore ha previsto l'istituto della riabilitazione, il cui scopo è evitare una sorta di “morte civile” dell'ex sorvegliato speciale, qualora non sia più pericoloso.

Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, in effetti, l'interessato può richiedere la riabilitazione, a condizione che il soggetto abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta.

In tal caso cessano anche tutti gli effetti pregiudizievole della misura di prevenzione, inclusi quelli previsti dall'art. 67.

Qualora la misura di prevenzione sia stata applicata ai soggetti di cui all'art. 4 lett. a) e b) il termine per chiedere la riabilitazione è di cinque anni.

Il procedimento è incardinato presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il tribunale che ha applicato la misura di prevenzione (U.L.).

Misure di prevenzione patrimoniali **Il sequestro e la confisca**

Le misure di prevenzione patrimoniali hanno delle marcate peculiarità nei presupposti rispetto alle misure di prevenzione personali: non si può dire, infatti, che puntino alla riduzione della medesima pericolosità e con strumenti comparabili.

Se le misure di prevenzione personali sono incentrate sulla pericolosità attuale del proposto, le misure patrimoniali, oltre che a neutralizzare la pericolosità del proposto, tendono a neutralizzare la circolazione dei beni di illecita provenienza.

Il legislatore ha chiarito tali presupposti nell'art. 18.

In primo luogo le misure personali e patrimoniali possono essere chieste ed applicate disgiuntamente.

Inoltre le misure patrimoniali prescindono dall'attualità della pericolosità sociale al momento della proposta, a differenza delle misure personali.

Se ne ricavano principi molto importanti: la valutazione dei presupposti di pericolosità è la medesima (con l'eccezione di cui all'art. 16 lett. b), come si vedrà nel prossimo paragrafo), ma i procedimenti possono avere esiti diversi nella misura in cui la pericolosità sia stata accertata, ma non sia più attuale.

Poiché nelle misure personali si arginano i possibili comportamenti illeciti del soggetto nel futuro, non si può prescindere dall'attualità: se viene a mancare, manca il rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per le misure patrimoniali, invece, conta il rapporto tra il periodo di tempo in cui si è esplicata la pericolosità e l'acquisto sospetto di beni, denaro ed altre utilità; la persistenza della proprietà e della disponibilità di questi comporta un duplice rischio, cioè il riutilizzo di beni di provenienza illecita nell'economia lecita, con conseguente inquinamento della stessa e plusvalore ingiusto per il soggetto, e il rischio che il soggetto, avendo tratto profitto dall'illecito, sia indotto a reiterare le condotte vantaggiose ma illecite.

È questo il motivo per cui, a differenza che nella responsabilità penale e nel procedimento di prevenzione personale, il procedimento patrimoniale continua anche in caso di morte del proposto nei confronti degli eredi e degli aventi causa a qualunque titolo.

È inoltre possibile effettuare la proposta anche nei confronti del soggetto già morto, ma nei limiti di cinque anni dal decesso.

Parimenti il procedimento può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza del proposto o di dimora o residenza all'estero dello stesso. Si individua come tribunale competente quello di ultima dimora. La sottoposizione a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata non impedisce la proposta di misura di sicurezza patrimoniale, stante la diversità dei presupposti appena rappresentata: le misure di sicurezza, infatti, influiscono sul contenimento della pericolosità attuale, non sulla pericolosità passata, periodo in cui il soggetto ha acquistato beni illecitamente.

I soggetti destinatari

Le misure di prevenzione patrimoniali (per le quali si fa riferimento alla confisca ed al sequestro, la cauzione sarà trattata in seguito) possono essere applicate ai soggetti previsti dall'art. 16.

Tale norma fa innanzitutto rinvio all'art. 4, quindi ai soggetti connotati da "pericolosità qualificata" (che comprendono parte dei soggetti connotati da "pericolosità semplice" ex art. 1 lett. b) e c), come si ricorderà), per la cui ricostruzione si rinvia a quanto precedentemente esplicitato.

Inoltre la misura è applicabile "*alle persone fisiche e giuridiche segnalate al comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali*".

La norma specifica il fine della misura per i soggetti di cui all'art. 4 lett. i), in quanto la stessa può essere rivolta a beni nella disponibilità dei proposti che possano agevolare in qualsiasi modo chi prenda parte a episodi violenti durante o a causa delle manifestazioni sportive.

Pertanto tale forma di ablazione si applica anche a chi agevola le condotte violente in ambito sportivo, oltre a chi vi prende parte.

Si tratta di un provvedimento ablatorio, quindi, che può colpire tanto il denaro quanto beni materiali non tanto nell'ottica del loro valore rispetto ai redditi, quanto della destinazione a scopi illeciti. Qualora gli operatori di polizia procedano a sequestri nell'ambito di manifestazioni, tale sequestro è sottoposto ad una procedura di convalida, che sarà meglio illustrata in seguito.

La titolarità della proposta

La titolarità della proposta spetta ai medesimi soggetti a cui spetta la proposta delle misure personali, quindi si fa riferimento alle autorità di pubblica sicurezza ed amministrative indicate da un lato e all'autorità giudi-

ziaria dall'altro (art. 17).

Per le funzioni in udienza, la regolamentazione è la stessa, quindi la rappresentanza spetta alla sola autorità giudiziaria inquirente.

Poiché le misure di prevenzione patrimoniali spesso traggono le mosse da indagini penali complesse (in alcuni casi indagini in cui è richiesta la confisca di beni e denaro anche per equivalente o sulla base della sproporzione rispetto ai redditi), il legislatore ha inserito una norma in ordine all'obbligo di coordinamento tra le autorità proponenti.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto è attribuito il ruolo di coordinamento, rapportandosi con il questore ed il direttore della direzione investigativa antimafia perché non si arrechi pregiudizio alle altre indagini connesse alla proposta.

Bisogna intendere che il ruolo di coordinamento del procuratore distrettuale debba tener conto anche delle esigenze dei procuratori circondariali: questi ultimi non sono specificamente indicati, tuttavia è opportuno il coordinamento con gli uffici circondariali, a loro volta potenziali titolari di indagini sugli stessi fatti.

Il sistema di coordinamento prevede per il questore e il direttore della DIA alcuni specifici obblighi nei confronti del procuratore distrettuale: 1. dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei confronti dei quali sono disposti accertamenti patrimoniali e personali; 2. tenere aggiornato il procuratore sullo svolgimento delle indagini; 3. comunicare sinteticamente e per iscritto la proposta al procuratore almeno 10 giorni prima della presentazione in tribunale; il procuratore può comunicare nei 10 giorni successivi la sussistenza di pregiudizi che comportino la *discovery* di indagini preliminari in corso. In tal caso il procuratore concorda con il proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta. Gli obblighi informativi previsti per le sole misure di prevenzione patrimoniali sono particolarmente pervasivi e danno conto del ruolo preminente affidato alla procura della Repubblica, quale organo a conoscenza di tutte le indagini avviate e delegate a tutte le forze di polizia giudiziaria, nonché della tutela nei confronti del segreto di indagine.

Gli organi proponenti, infatti, sono tenuti oltre che ad informare il procuratore dell'inizio degli accertamenti, anche di tutti i successivi sviluppi, pur quando la proposta non sia del procuratore della Repubblica e delegata per gli accertamenti all'autorità di pubblica sicurezza, ma sia autonoma.

Il maggior vincolo, nonostante la certa conoscenza dello sviluppo della proposta determinato dalle prime due condizioni, si rinviene nel "preavviso di proposta", che comporta un potere rilevante del procuratore distrettuale su modi e tempi del deposito, nonché sulla possibilità di divenire proponente accanto all'autorità che ha svolto e sviluppato gli accertamenti.

Le indagini patrimoniali

La fase antecedente alla proposta è caratterizzata da indagini di carattere patrimoniale, spesso complesse.

I soggetti procedenti possono avvalersi per le indagini di due forze: la polizia giudiziaria e la guardia di finanza.

La guardia di finanza è polizia giudiziaria, ma svolge anche la funzione di polizia tributaria, accertando illeciti di carattere non penale nell'ambito della disciplina dei tributi.

Le indagini patrimoniali riguardano il tenore di vita, le disponibilità finanziarie e il patrimonio dei soggetti di cui all'art. 16, nonché l'attività economica facente capo agli stessi soggetti, al fine di individuarne le fonti di reddito.

Le indagini, pertanto, sono volte a cristallizzare l'effettiva situazione patrimoniale e di vita del soggetto, nonché le attività svolte, per individuare le fonti di reddito e comparare, quindi, tutti i dati ottenuti.

Si accerta pertanto la titolarità di licenze, autorizzazioni, concessioni ed abilitazioni, nonché l'erogazione di mutui, finanziamenti ed ogni tipo di sovvenzioni economiche da parte di organi pubblici, statali e sovranazionali.

Poiché l'osservazione della realtà ha portato alla considerazione secondo cui, per lo più, il destinatario di una proposta di prevenzione patrimoniale, essendo conscio del rischio di ablazione del proprio patrimonio, non intesta a se stesso beni ed utilità, ma li intesta fittiziamente a persone di fiducia, pur rimanendo i beni nella sua disponibilità, il legislatore ha stabilito che le indagini patrimoniali si estendono anche nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi dell'ultimo quinquennio del proposto, nonché nei confronti di persone fisiche, giuridiche ed associazioni in qualunque forma, del cui patrimonio tutti i soggetti indicati risultino disporre anche in via indiretta.

Pertanto da un lato emerge come le indagini possano essere disposte direttamente nei confronti dei parenti stretti, anche se non emerge, in prima battuta, alcun elemento relativo all'intestazione fittizia; invece per ogni altro soggetto è necessario che emergano elementi indiziari che portano a ritenere vi sia un collegamento tra il patrimonio del soggetto formalmente terzo e quello del proposto e del nucleo familiare.

In altri termini la familiarità è elemento indiziario di intestazione fittizia, salvo prova contraria, ai fini della legittimazione ad indagare; per gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, non vi sono presunzioni relative probatorie. Emerge altrettanto chiaramente come il concetto principale su cui si avviano le indagini patrimoniali è quello della disponibilità.

Come nel diritto penale, si prescinde dalle categorie civili di proprietà, possesso, nonché di ogni altro diritto reale e situazione giuridicamente rilevante, per focalizzare l'attenzione sul rapporto di fatto tra un soggetto ed un bene.

Ciò che conta, quindi, è l'esercizio di fatto di un potere sul bene da parte del proposto, anche mediamente attraverso altri soggetti, che corrisponda, anche solo parzialmente, ai poteri del proprietario.

Ad esempio, anche la situazione di fatto dell'abitare un immobile insieme ad altri soggetti, gestendone le spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria, può essere indice di disponibilità di quel bene, al di là dell'assetto formale dichiarato (l'intestazione al coniuge, ad un figlio o un fittizio contratto di locazione).

In maniera del tutto parallela a quanto previsto dal codice di procedura penale in fatto di potere di acquisizione degli atti da parte del pubblico ministero nelle indagini penali, è previsto che il soggetto proponente la misura possa richiedere, anche a mezzo polizia giudiziaria,⁴⁴⁴ tutta la documentazione utile a tre tipologie di soggetti: la pubblica amministrazione e l'agenzia delle entrate; gli enti creditizi; imprese, società ed ogni tipo di enti. Il potere è anche più ampio di quello attribuito al pubblico ministero in campo penale, poiché l'acquisizione di atti in tale materia non può essere esplicito nei confronti di imprese, società ed altro tipo di enti (dovendo ricorrere in tal caso ai mezzi di ricerca della prova, di matrice non collaborativa, quali ispezioni, perquisizioni e sequestri).

È anche previsto uno strumento di carattere coercitivo per acquisire tali documenti, costituito dal sequestro, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ovvero sia del procuratore della Repubblica o del tribunale a seconda di quale sia la fase in cui si è presentata la necessità (proposta non presentata o proposta già presentata).

Il tribunale ha anche un autonomo potere di compiere ulteriori indagini, nel corso del procedimento: il c. 5 dell'art. 19 prevede tale potere di procedere ad ulteriori accertamenti oltre a quelli già compiuti.

Il fatto che non venga posto un limite a tale potere di accertamento (ad esempio rispetto ai ridotti poteri di accertamento del giudice penale conseguenziali alle attività delle parti) porta a ritenere che il tribunale, seppure terzo e neutro, abbia anche un campo di autonomia nella ricerca della prova rispetto alle allegazioni delle. Si può rinvenire un limite al potere del tribunale sulla base della disposizione ex art. 20 c. 2: il tribunale qualora ritenga che le indagini siano incomplete, non ordina il sequestro e non fissa udienza, ma restituisce gli atti al proponente e indica gli accertamenti patrimoniali ritenuti indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti della richiesta di misura di prevenzione patrimoniale.

Pertanto è possibile perimetrare il potere del tribunale, innanzitutto stabilendo che possa essere esercitato solo a procedimento avviato e solo se, quindi, c'è stata una positiva valutazione dei presupposti della richiesta.

Durante il procedimento, verosimilmente sulla base dell'apporto della difesa del proposto, qualora siano fornite prove a discarico del soggetto, il tribunale può anche

d'ufficio integrare il quadro probatorio, sia in senso favorevole che sfavorevole al proposto stesso.

Tale caratteristica del procedimento non intacca la neutralità e la terzietà dell'organo chiamato a decidere, ma ha una connotazione inquisitoria.

Non pare a chi scrive che ciò possa portare alla compressione di diritti fondamentali: al soggetto proposto è sempre fornito il diritto di difendersi indicando ulteriori temi di prova; inoltre la proprietà privata e l'iniziativa economica sono beni di rilievo costituzionale, facenti parte dei rapporti economici, ma sono considerati meno rilevanti rispetto alla libertà privata e di movimento, che invece rientrano nei diritti fondamentali.

In altri termini la tutela della proprietà privata e dell'iniziativa economica, in rapporto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubbliche portano ad un adattamento del rito volto alla massimizzazione dell'accertamento della situazione di fatto.

L'esplicazione del diritto di prova sembra rendere la disciplina compatibile anche con la carta EDU, che dà un maggiore rilievo alle libertà economiche ed alla proprietà privata rispetto a quanto previsto dalla Costituzione italiana.

Il sequestro

Il sequestro è un provvedimento interinale richiesto dal titolare della proposta di misura di prevenzione patrimoniale ed è funzionale alla successiva confisca del bene (salvo che non ricorrano le condizioni di cui agli artt. 34 e 34 *bis*, come si dirà in seguito).

Il sequestro è disposto dal tribunale con un decreto motivato, anche d'ufficio.

In ordine alla possibilità di disporre tale misura d'ufficio, occorre coordinare tale previsione con la necessità di proposta da parte del titolare: si può intendere tale disposizione, pertanto, come un'integrazione dell'iniziale proposta, sulla base di quanto emerso dal procedimento, nella misura in cui appaiano diversamente individuati i beni di cui chiedere il sequestro.

I presupposti del sequestro sono:

1. la disponibilità del bene diretta o indiretta in capo al proposto;
2. il valore dei beni sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta o, in alternativa, la presenza di sufficienti indizi che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Come si è già detto, è necessario dimostrare prima di tutto la pericolosità del soggetto, anche non attuale. Sulla base del periodo di pericolosità accertato occorre individuare i beni che possono essere sottoposti a sequestro.

La prima condizione per individuare i beni è la dimostrazione che gli stessi siano nella disponibilità del proposto, secondo quanto già esplicito nel paragrafo "le indagini

patrimoniali”.

Pertanto vengono individuati i beni esulando dalle modalità civilistiche e valutando gli indizi relativi al possesso mediato attraverso i familiari e i terzi (intestazione fittizia). È necessario provare, nella gran parte dei casi, che l'acquisto del bene da parte del soggetto interposto, sia stato compiuto dal proposto o non sia comunque giustificabile, ad esempio, per capacità reddituali e che comunque il soggetto mantiene ancora un potere di fatto sul bene.

Il legislatore ha stabilito all'art. 26 delle regole probatorie in ordine alla natura fittizia dei trasferimenti:

1. i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dei parenti entro il sesto grado, del coniuge e degli affini entro il quarto grado;
2. i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito e fiduciario, effettuati nei due anni precedenti rispetto alla proposta della misura di prevenzione.

Pertanto, mentre in ordine a trasferimenti ancora precedenti ma nel periodo di pericolosità occorre fornire una prova, il proponente può avvalersi di una presunzione relativa in ordine ai trasferimenti testualmente previsti: al soggetto proposto è data possibilità di prova positiva della legittimità del trasferimento, ma non è richiesta la prova da parte del proponente, bastando la semplice dimostrazione dei requisiti del trasferimento o dell'intestazione. In un ambito familiare abbastanza ampio, nonché in un più ristretto ambito attinente agli affini, pertanto, la presunzione di fittizietà opera anche se il trasferimento è a titolo oneroso: questo consente al proponente di non dover provare che il controvalore non sia mai stato realmente versato poiché si ritiene che la circolazione dei beni in famiglia da parte del soggetto socialmente pericoloso sia, fino a prova contraria, una simulazione per aggirare le norme relative alle misure di prevenzione.

Per tutti gli altri trasferimenti e intestazioni, invece, la presunzione opera solo in presenza della condizione di gratuità o della natura fiduciaria, mentre, in caso di trasferimento a titolo oneroso al proponente spetterà provare la natura parzialmente o totalmente simulata del controvalore ricevuto dal proposto.

In secondo luogo l'indagine si focalizza sul reddito del soggetto proposto e della sua famiglia, nonché sulle attività da lui svolte.

Qualora non sia giustificabile l'acquisto di un bene rispetto alle potenzialità economiche e patrimoniali del proposto e della sua famiglia, stanti gli elementi di pericolosità dimostrati che costituiscono logico presupposto, si dà luogo al sequestro.

In alternativa occorre fornire l'esistenza di sufficienti indizi in ordine alla derivazione dell'acquisto da attività illecite o da reimpiego di queste.

Lo standard probatorio richiesto, la presenza di sufficienti

indizi, è intermedio tra la mera presenza di indizi e la gravità indiziaria (tipica del sistema cautelare penale, in cui sono richiesti gravi indizi di colpevolezza) e ben si coniuga al rapporto tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, anche economico, ed il rispetto della proprietà privata.

La prova della derivazione del bene da attività illecite o dal reimpiego di queste ultime è una prova più diretta rispetto a quella della sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività svolte: pertanto, quando non appaia che vi sia proporzione tra acquisto del bene e redditi, ma prova indiziaria (sufficiente) di provenienza illecita del bene, il bene potrà essere sottoposto comunque a sequestro.

La condizione che il bene derivi da attività illecite e non delittuose consente di interpretare la disposizione – come poi sarà confermato dall'analisi della confisca – in guisa tale da ritenere sequestrabile un bene che sia frutto di qualunque tipo di illecito, tanto amministrativo che tributario (evasione fiscale, anche di rilievo non penale).

Qualora siano sequestrate partecipazioni sociali totalitarie, il sequestro si estende di diritto, quindi sempre ed automaticamente, a tutta l'azienda – cioè a tutti i beni della società – ed il tribunale è tenuto ad indicare nel decreto in maniera specifica i conti correnti e i beni costituiti in azienda, secondo quanto stabilito dagli artt. 2555 e ss. del codice civile.

Il legislatore ha pertanto preferito non lasciare il potere di individuazione specifica dei beni all'organo responsabile dell'esecuzione, ma ha rimesso tale potere al tribunale.

Il tribunale nel decreto di confisca deve anche indicare i beni di cui abbia riconosciuto il trasferimento o l'intestazione fittizia, dichiarando la nullità dei relativi atti dispositivi (art. 26 c. 1).

Come già detto nel precedente paragrafo, il tribunale restituisce la proposta all'organo proponente, prima di disporre il sequestro e di fissare udienza di trattazione del procedimento qualora ritenga le indagini incomplete ed indica gli ulteriori accertamenti indispensabili per l'applicazione del sequestro o delle misure alternative.

In tal modo in caso di proposta priva di sufficienti riscontri probatori non vi è alcuna *discovery* nei confronti del proposto, non viene iniziato un procedimento per il quale il tribunale reputa sin dall'inizio, anche in assenza di prospettazioni difensive, la carenza di elementi.

Anche in questo caso il tribunale ha un potere di intervento, perché ha l'obbligo, non la facoltà, di indicare i temi di prova indispensabili: il sistema della prevenzione è un sistema misto, accusatorio con elementi del sistema inquisitorio.

Il sequestro viene revocato nel caso in cui dal procedimento emerga la prova della provenienza legittima dei beni o della mancanza di disponibilità, diretta o indiretta, dei suddetti beni da parte del proposto o comunque quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

Le prove positive della provenienza legittima o della mancanza di legittimità devono essere date alla luce dello standard probatorio indiziario che permea il procedimento di prevenzione: non sarà sufficiente una mera asserzione, una semplice prospettazione difensiva, ma dovrà essere assistita da elementi indiziari sufficienti a contestare la tesi del proponente o comunque una difesa che sul piano logico dimostri l'insussistenza della proposta.

Indipendentemente dalla sorte del sequestro, gli esiti possono essere utilizzati a fini fiscali.

In alternativa al sequestro, qualora ne ricorrano i requisiti, possono essere disposte le misure dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34) e il controllo giudiziario delle aziende (art. 34 *bis*), di cui si tratterà in seguito.

Il procedimento applicativo è, per quanto compatibile, il medesimo del procedimento inerente all'applicazione di misure di prevenzione personali. Al procedimento possono partecipare anche i terzi che siano proprietari o comproprietari dei beni sequestrati: tuttavia tale potere di intervento è esteso anche ai terzi che vantino un diritto personale o reale di godimento oppure un diritto reale di garanzia sul bene in sequestro.

Il tribunale ha l'onere di chiamare ad intervenire tali soggetti entro 30 giorni dall'esecuzione; i soggetti formalmente terzi hanno potestà di difendersi, potendo svolgere le proprie deduzioni con l'assistenza di un difensore e potendo proporre l'acquisizione di prove al tribunale.

Nel caso in cui sia raggiunta la prova dell'effettiva proprietà del terzo (e pertanto della insussistenza di una interposizione fittizia rispetto al proposto) il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

Per i beni sottoposti a sequestro viene nominato un amministratore giudiziario ed uno dei giudici del collegio viene delegato alla gestione del compendio in sequestro, la cui disciplina è prevista dagli artt. 35 e ss.

Lo scopo dell'amministrazione è quello di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, riportando l'attività nella liceità.

A tale scopo è prevista la sospensione dall'irrogazione di sanzioni e delle eventuali misure interdittive antimafia decise; in caso contrario, peraltro, sarebbe di fatto molto difficile, se non impossibile amministrare il compendio di beni e il sequestro diverrebbe un sequestro statico, non dinamico.

L'amministratore giudiziario è tenuto a presentare in 30 giorni – prorogabili per non più di 90 giorni – al giudice delegato una relazione particolareggiata dei beni sequestrati, nonché un'analisi delle possibilità di ripresa o prosecuzione dell'attività.

Il giudice delegato impartisce le direttive generali di gestione dei beni sequestrati.

I provvedimenti di urgenza

Mentre il sequestro è lo strumento preordinato alla confisca e pertanto assume natura interinale, il legislatore ha previsto una misura cautelare per evitare la dispersione, la sottrazione o l'alienazione dei beni.

Si tratta della richiesta di sequestro anticipato dei beni.

La proposta del sequestro anticipato dei beni deve provenire dal soggetto titolare della richiesta di misura di prevenzione reale ed è diretta al presidente di tribunale.

Perché possa essere accolta la richiesta di sequestro anticipato al presidente spetta valutare in primo luogo la fondatezza, cioè la sussistenza dello standard indiziario di cui si è parlato, *inaudita altera parte*, cioè senza che in questa fase possa intervenire la difesa del proposto.

Tale considerazione dipende in via logica dal fatto che essendo una misura cautelare, volta ad arginare il rischio della dispersione dei beni, non è possibile che il proposto ne sia reso edotto.

In secondo luogo il presidente deve valutare l'effettiva sussistenza cautelare del pericolo di dispersione dei beni.

In presenza di entrambi i requisiti il presidente provvede con un decreto motivato di sequestro anticipato in un termine di cinque giorni dalla proposta (termine ordinatorio).

Il sequestro anticipato è sottoposto alla convalida del tribunale entro trenta giorni dalla proposta: scaduto inutilmente tale termine, il sequestro anticipato perde efficacia.

Le misure alternative al sequestro

Il "codice antimafia" prevede due misure alternative al sequestro ed alla confisca, ovverosia l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34) e il controllo giudiziario delle aziende (art. 34 *bis*).

L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende

Questa forma di amministrazione dei beni prescinde in parte dai requisiti delle misure di prevenzione patrimoniali ed è caratterizzata da un marcato approccio, nella misura in cui punta a dare un sostegno al sistema economico lecito (art. 34).

Il presupposto è che emergano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, anche imprenditoriali, sia sottoposto alle seguenti condizioni alternative:

1. sottoposizione diretta o indiretta alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 *bis* c.p. (associazione di stampo mafioso);
2. che il libero esercizio agevoli l'attività di persone:
 - 2.1. per cui sia proposta o a cui sia applicata una misura di

prevenzione personale o patrimoniale;

2.2. sottoposte a procedimento penale per i delitti richiamati nell'art. 4 lett. a), b) ed *i bis*) e per i delitti previsti nel codice penale agli artt. 603 *bis* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 629 (estorsione), 644 (usura), 648 *bis* (riciclaggio), 648 *ter* (impiego di denaro, bei o utilità di provenienza illecita);

3. non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (disponibilità del bene nei confronti del proposto, anche in via indiretta, in sproporzione rispetto al reddito o provenienza del bene da attività illecita o da reimpiego della stessa).

Tali condizioni possono emergere:

1. dalle indagini patrimoniali prodromiche alla proposta di misura di prevenzione patrimoniale ex art. 19;

2. dagli accertamenti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ex art. 92;

3. dagli accertamenti compiuti ai sensi del d.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici).

Alla ricorrenza di tali condizioni, su proposta dei soggetti previsti dall'art. 17 c. 1 (procuratore della Repubblica distrettuale, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, questore, direttore della DIA) il tribunale può disporre nei confronti delle persone summenzionate l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche.

Tale forma di controllo può essere disposta per un periodo non superiore ad un anno e prorogato di ulteriori 6 mesi, per un periodo totale massimo di 2 anni, su richiesta del pubblico ministero che interviene nel procedimento.

La proroga è giustificata sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, nominato dal giudice, che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che hanno legittimato la misura.

Emerge in tutta evidenza lo scopo di recupero al circuito lecito di attività imprenditoriali che non possono essere sottoposte a sequestro e ad eventuale amministrazione giudiziaria.

Tali attività, infatti, non sono di per sé illecite, ma il loro esercizio rafforza la pericolosità dei soggetti indicati dalla norma.

La disposizione ha un valore storico importante, poiché si muove nel medesimo solco della disposizione relativo all'associazione mafiosa ex art. 416 *bis* c.p., nel quale sono individuate condotte che non sarebbero illecite se non fossero attuate dagli esponenti dell'associazione.

Il legislatore ha pertanto riconosciuto l'importanza di tutelare il mercato e l'attività di impresa in situazioni patologiche, imponendo una guida che non ha alcuna funzione punitiva o di deprivazione per l'imprenditore, ma piuttosto costituisce un aiuto per consentirgli

di tornare ad operare in una situazione serena ed in un contesto sano.

All'amministratore sono forniti i più ampi poteri di guida dell'ente ed è tenuto a predisporre relazioni per il pubblico ministero, cosicché quest'ultimo, nell'ambito del procedimento possa decidere se sussistano ancora gli elementi per la proroga dell'amministrazione.

Alla scadenza dell'amministrazione, se non prorogata nel termine massimo di due anni, il tribunale ne delibera la revoca in camera di consiglio; alla revoca della misura può essere disposta contestualmente l'applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 *bis* oppure la confisca.

Il presupposto per la definitiva ablazione dei beni è che nella procedura siano emersi elementi per sostenere che questi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Pertanto può accadere che mentre all'inizio del procedimento, in fase di richiesta, non vi fossero i requisiti del sequestro (e della conseguenziale confisca), alla fine del procedimento emerga la predetta condizione di applicazione delle misure patrimoniali reali.

Tale decisione è presa in camera di consiglio, con la partecipazione del giudice delegato e del pubblico ministero. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al procedimento applicativo della misura di prevenzione personale e, in fatto di impugnazione, le previsioni relative alle misure di prevenzione patrimoniali.

Pertanto occorre ritenere che sia prevista anche la partecipazione del soggetto da sottoporre alla misura del controllo e che possa spiegare le proprie difese mediante memorie e richieste di prova.

Il controllo giudiziario delle aziende

Tale misura, prevista dall'art. 34 *bis* è sussidiaria all'amministrazione giudiziaria appena illustrata e può essere applicata, pertanto, o da sola, oppure a seguito dell'esito della prima, come detto nel precedente paragrafo.

Questa misura è stata introdotta dall'art. 11 della l. n° 161 del 17 ottobre 2017.

Le condizioni di applicazione sono ridotte rispetto alla più stringente misura dell'amministrazione giudiziaria.

Il controllo si applica quando il libero esercizio delle attività economiche:

1. agevoli l'attività di persone, alternativamente:

1.1. per cui sia proposta o a cui sia applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale;

1.2. sottoposte a procedimento penale per i delitti richiamati nell'art. 4 lett. a), b) ed *i bis*) e per i delitti previsti nel codice penale agli artt. 603 *bis* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 629 (estorsione), 644 (usura), 648 *bis* (riciclaggio), 648 *ter* (impiego di denaro, bei o utilità di provenienza illecita);

2. l'agevolazione risulta occasionale;

3. sussistono circostanze di fatto che testimoniano il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

Pertanto, rispetto all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi alle attività economiche ed alle aziende ci si trova in uno stato di pericolo minore, antecedente, per il quale possono prevedersi sviluppi infausti, cioè un crescente condizionamento dell'attività.

Il controllo giudiziario è disposto dal tribunale, anche d'ufficio per un periodo da uno a tre anni ed il provvedimento che lo dispone può contenere le seguenti statuizioni da valutare sulla base dell'idoneità concreta arginare il rischio rappresentato:

“a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bi-mestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero”.

Qualora il tribunale disponga la misura di controllo più invasiva, quella della lettera b), cioè la nomina dell'amministratore giudiziario, ne stabilisce i compiti e può imporre ulteriori obblighi all'imprenditore, ovvero:

“a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi”.

Per agevolare i controlli di cui sopra, il tribunale può au-

torizzare la polizia giudiziaria ad accedere presso l'impresa, uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire ogni tipo di informazione o documentazione ritenuta utile.

Appare chiaro che la misura, nella sua forma più semplice, oneri l'imprenditore di fornire informazioni agli organi di controllo (questore e polizia tributaria) per consentire di valutare la situazione di.

Nella misura maggiormente invasiva viene nominato un amministratore giudiziario, che si affianca all'imprenditore, non lo sostituisce, con compiti stabiliti dal giudice; l'obbligo di rendiconto dell'amministratore giudiziario, che si somma agli obblighi informativi dell'imprenditore, unitamente ai maggiori poteri conferiti alla polizia giudiziaria e tributaria, consentono all'apparato di controllo una valutazione ancor più accurata, “dall'interno”, dell'evolversi del rischio e della gestione d'impresa.

L'applicazione degli obblighi accessori di cui al c. 3 porta la soglia di invasività al livello più alto per tale misura.

Appare evidente il parallelismo tra tale misura e le misure di prevenzione personali: potrebbe dirsi che sia una sorta di misura di prevenzione personale nei confronti di una persona giuridica, che tiene conto della attuale realtà economica in cui l'approccio focalizzato sulle sole persone fisiche si dimostrerebbe riduttivo ed inefficace.

Nel caso in cui siano violate una o più prescrizioni ed emergano dall'attività informativa i presupposti legittimanti di applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

Il titolare dell'impresa può chiedere la revoca del controllo giudiziario, secondo una procedura camerale prevista dal c. 5 dell'art. 34 *bis*.

Inoltre il controllo giudiziario delle aziende può operare anche in un campo diverso da quello delle misure di prevenzione, poiché può essere proposto dall'impresa stessa al tribunale, nella forma più restrittiva, cioè con la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario.

Tale proposta può essere fatta quando l'impresa è destinataria di informazione antimafia interdittiva ex art. 84 c. 4 e abbia proposto impugnazione al relativo provvedimento prefettizio.

In tal modo l'impresa ottiene la possibilità di continuare la propria attività, aderendo volontariamente agli oneri informativi previsti dalla disciplina appena esposta ed eventualmente sottoponendosi alle prescrizioni che il tribunale riterrà utili.

La confisca

La confisca è il provvedimento ablatorio che viene eventualmente emanato alla fine del procedimento di prevenzione reale, su richiesta del proponente.

I presupposti della confisca corrispondono in maniera speculare a quelli del sequestro.

L'art. 24, infatti, prevede la confisca dei beni di cui il proposto non giustifichi la legittima provenienza e di cui per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o averne la disponibilità a qualunque titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o della propria attività economica, nonché dei beni che risultino il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Per tali presupposti non occorrono ulteriori spiegazioni, essendo i medesimi presupposti del sequestro, già oggetto di precedente esposizione.

Ci si limita ad evidenziare come essendo già stato applicato il sequestro, appare chiaro che il proposto non abbia potuto fornire la prova della liceità di provenienza del bene.

Inoltre il legislatore specifica che il soggetto non può giustificare la provenienza del bene adducendo che il denaro utilizzato per l'acquisto sia provento o reimpiego di evasione fiscale: tale precisazione è coerente con il concetto di illiceità ampia, non solo penale, della provenienza del bene.

Qualora non sussistano i requisiti per la confisca, il tribunale può applicare i diversi provvedimenti ex art. 34 e 34 *bis*, cioè l'amministrazione giudiziaria dei beni ed il controllo giudiziario delle aziende.

Si applica anche la disciplina in fatto di confisca delle partecipazioni sociali totalitarie, già esposta per il sequestro.

Particolarmente rilevante è la presenza di un termine decadenziale connesso al procedimento di prevenzione: il sequestro perde efficacia se non sia pronunciata la confisca in un anno e sei mesi dalla data in cui l'amministratore giudiziario è immesso nel possesso dei beni.

Tale termine è tuttavia prorogabile di ulteriori sei mesi se le indagini siano complesse o il patrimonio sia rilevante.

Sono tuttavia previste delle specifiche cause di sospensione. È possibile richiedere il sequestro e la confisca anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale: in tal caso provvede il medesimo tribunale che ha applicato la misura di prevenzione personale.

La natura di tale proposta, che diviene un procedimento consequenziale a quello applicativo della misura personale, lascerebbe supporre che non sia necessaria la nuova prova della pericolosità personale e che tale presupposto risulti provato dalla misura già applicata.

Per un verso se si rianalizzassero i presupposti di pericolosità sociale si concederebbe una sorta di impugnazione anomala al proposto, seppure con effetti limitati al procedimento di prevenzione patrimoniale.

Per altro verso, invece, occorre evidenziare che la stessa misura di prevenzione personale potrebbe, nel frattempo, essere impugnata ed eventualmente annullata per lo specifico motivo della mancanza di pericolosità (perché la

mancanza di attualità non rileva nelle misure di prevenzione patrimoniali).

Alla luce di ciò si potrebbe anche considerare il riferimento alla misura di prevenzione personale come un mero richiamo sintetico per accertare, nuovamente, i presupposti legittimanti della proposta di prevenzione patrimoniale.

Il tribunale che applica entrambe le misure è il medesimo; quindi, in concreto, appare improbabile una rideterminazione dei presupposti di pericolosità.

Sequestro e confisca per equivalente

Può accadere che dopo la presentazione della proposta di misura patrimoniale, il proposto non abbia più la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni, anche per trasferimento a terzi in buona fede.

Tuttavia il legislatore, valutando che prevalgano comunque le esigenze di limitare gli effetti leciti di trasferimento di un bene illecitamente acquisito, poiché il guadagno per il proposto troverebbe comunque fonte in una attività illecita, ha prescritto che si possa in tal caso procedere al sequestro ed alla confisca di beni di valore equivalente, e di legittima provenienza di cui il proposto abbia la disponibilità, anche per interposta persona.

Occorre precisare che dagli accertamenti potrebbe emergere che il proposto avesse ceduto il bene in periodo anche antecedente alle indagini: tuttavia se emerge che il bene fosse sequestrabile e confiscabile, tali misure reali si estendono, come detto a beni di provenienza lecita di valore equivalente.

Tale scelta è frutto di una visione del patrimonio delle persone quale insieme di voci positive e negative relativamente interscambiabili.

Quando il patrimonio sia stato accresciuto, in passato, in maniera illecita, allora l'ordinamento concede la possibilità di ridurre il patrimonio nei limiti del lecito, anche quando si sia perso il nesso di pertinenzialità tra acquisizione illecita e bene.

Le impugnazioni

Tutti i provvedimenti in materia di sequestro e confisca, che siano di accoglimento, rigetto o revoca, sono comunicati al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica ed agli interessati, perché possano esercitare i previsti poteri di impugnazione.

La confisca diviene definitiva solo quando sia diventata definitiva la relativa pronuncia.

Il procedimento di impugnazione segue le medesime regole, previste dall'art. 10, relative alle misure di prevenzione personali. Qualora il tribunale revochi il sequestro, il provvedimento diviene esecutivo dieci giorni dopo la comunicazione alle parti; in tale termine il pubblico ministero può chiedere la sospensione alla corte di appello;

la corte, a sua volta, ha dieci giorni per accogliere la richiesta di sospensione, altrimenti il provvedimento diviene esecutivo.

Qualora la corte di appello conceda la sospensione dell'esecutività, il sequestro permane fino a che sia intervenuta la pronuncia definitiva in ordine al sequestro; il provvedimento di sospensione è revocabile in ogni momento.

È prevista una disciplina analoga quando sia revocato il sequestro dalla corte di appello e viene attivato dal procuratore generale presso la corte di appello.

Qualora sia pronunciata la confisca dal tribunale, il provvedimento perde efficacia se la corte di appello non si pronuncia in un anno e sei mesi. Tuttavia è previsto che il termine possa essere esteso a due anni, per i medesimi motivi disciplinati per il primo grado e, parimenti, sono previste le stesse cause di sospensione del termine.

Nel caso di annullamento della confisca con rinvio, il termine ricomincia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale.

Vi è anche un regime impugnatorio straordinario, che è disciplinato in maniera analoga alla revisione del giudicato (vi è un esplicito richiamo all'art. 630 c.p.p.).

Si tratta della revocazione della confisca, prevista dall'art. 28. Il giudice competente è la corte d'appello ed i casi, specificamente disciplinati, sono i seguenti:

“a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato”.

Il legislatore ha peraltro specificato che la revocazione può essere richiesta solo per dimostrare il difetto originario dei presupposti di applicazione della misura.

La revocazione può essere proposta, a pena di ammissibilità, entro sei mesi dal verificarsi di una delle condizioni o da quando il soggetto l'ha conosciuta. In tal modo si contemperano le esigenze di certezza della definitività delle situazioni giuridiche con le esigenze di tutela dei soggetti dal verificarsi di situazioni ingiuste.

La cauzione

Tra le misure di prevenzione patrimoniali il legislatore ha anche previsto la cauzione, disciplinata dall'art. 31.

La persona sottoposta a tale misura può essere obbligata dal tribunale a versare alla cassa delle ammende una somma a titolo di cauzione, la cui entità, anche sulla base delle capacità economiche e del tipo di pericolosità, possa risultare idonea in termini special-preventivi ad evitare la

violazione delle prescrizioni imposte.

La cauzione può essere imposta in via provvisoria, fuor dai casi dell'art. 9, cioè dei provvedimenti di urgenza applicati per le misure di prevenzione personali, insieme alle prescrizioni di cui all'art. 8 c. 3 e 4: si tratta, pertanto, di un provvedimento anticipato di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza qualora il tribunale ne ravvisi l'opportunità.

Sembra che questo vaglio di opportunità vada parametrato, per evitarne la genericità, al rilievo della fondatezza dei presupposti della proposta, prima che sia intervenuto il contraddittorio e per la gravità della pericolosità e per il rischio del compimento di azioni illecite (ovverosia l'attualità).

Il proposto può sostituire la cauzione con la presentazione di garanzie reali.

La cauzione può essere anche rateizzata dal tribunale, avuto riguardo alle condizioni economiche della persona.

La cauzione viene restituita con la cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione o con la sua revoca.

La revoca anticipata, invece, può essere disposta solo per comprovate e gravi necessità personali e familiari.

La violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alla misura di prevenzione comporta la confisca della cauzione da parte del tribunale o l'escussione delle garanzie.

Inoltre, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, qualora permangano le condizioni che avevano portato all'applicazione della cauzione, è possibile disporre il rinnovo della cauzione, anche per una somma superiore (valutato, ex post, lo scarso valore dissuasivo della prima cauzione) (U.L.).

MISURE DI SICUREZZA

Tali misure tendono ad evitare che il reo delinqua nuovamente e allo stesso tempo a risocializzare lo stesso. Le misure di sicurezza si distinguono in personali e patrimoniali, e le prime possono essere detentive e non detentive.

Misure di sicurezza detentive

a) assegnazione ad una colonia agricola o a una casa lavori (art. 216 c.p.p)

Si applica a coloro sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della delittuosità, della professionalità o della tendenza a delinquere, nonché alle persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente dalla legge.

b) assegnazione ad una casa di cura e di custodia

È prevista nel caso sussista la pericolosità sociale, per il condannato per un delitto non colposo e una pena per ragione di infermità mentale o di cronica intossicazione da

alcool o da droghe, ovvero per ragioni di sordomutismo, ovvero in caso di delitti commessi in stato di ubriachezza abituale o sotto l'effetto di droghe cui il condannato sia dedito.

Il termine minimo di custodia è un anno, quando la legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione ovvero di tre se la pena è l'ergastolo o inferiore a dieci anni di reclusione nel minimo.

c) ricovero nell'ospedale psichiatrico

È previsto dall'art. 222 c.p. in caso di soggetti prosciolti dall'accusa per infermità psichica ovvero per intossicazione cronica da alcool o da droghe ovvero per sordomutismo.

In caso di minori ritenuti pericolosi socialmente è previsto il ricovero nel **reformatorio giudiziale**.

La durata minima è di un anno.

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per un minore di anni 18, che sia delinquente abituale, professionale o per tendenza, e non può essere inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto 21 anni, il giudice ne dispone l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Misure di sicurezza non detentive

1) libertà vigilata (art. 228 c.p.). Consiste nel limitare la libertà personale del soggetto tramite una serie di prescrizioni imposte dal giudice che mirano ad impedire il compimento di nuovi reati e facilitare il reinserimento sociale.

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata viene affidata all'Autorità di Pubblica sicurezza.

La durata non può essere inferiore ad un anno.

Come disposto dall'art. 229 c.p. sono previsti casi di libertà vigilata facoltativa, mentre l'art. 230 c.p. sono previste ipotesi in cui questa misura è sempre ordinata.

L'art. 233 c.p. impedisce al soggetto sottoposto a tale misura di soggiornare in uno o più Comuni ovvero in una o più province.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore ad un anno.

MOBBING

Insieme di atteggiamenti persecutori che tendono ad escludere, mettere da parte un soggetto dal suo gruppo di riferimento mettendo in atto comportamenti violenti psichicamente e protratti nel tempo che causano conseguentemente seri danni alla vittima.

MOLESTIA

Termine che riunisce una varietà di comportamenti caratterizzati da intrusività assillante e continua, messa in atto da persone innamorate che non accettano di essere

rifutate, o da persone legate da un vincolo matrimoniale che non accettano la separazione.

Esistono poi molestie a fondo sessuale sul posto di lavoro che le donne subiscono senza denunciare per il timore di essere credute o di perdere l'impiego, così come esistono molestie messe in atto da persone che ritengono di aver subito un torto e tolgono la tranquillità al loro presunto persecutore.

MONOMANIA

Questa categoria diagnostica, nasce agli inizi del XIX secolo e articolata nelle sue diverse manifestazioni cliniche (intellettiva, affettiva e istintiva), è stata oggetto di dibattito psichiatrico.

Punto di partenza, su cui incentrare gli studi, fu la descrizione della mania parziale o mania senza delirio o mania ragionante di Pinel (1800) e culminò con la descrizione della monomania affettiva (o lipomania o monomania triste) ed istintiva (o ragionante) di Esquirol (1838).

Esquirol sistematizzò – come entità nosografiche autonome – la *lesione della volontà* che potevano esistere senza un disordine delle idee o un delirio. A riguardo Esquirol definì con il termine di *monomania impulsiva* lo stato mentale dei soggetti tratti ad agire da una pulsione da una forza istantanea e cieca indipendente dalla volontà, agendo essi senza pressione, senza delirio, senza motivo²⁰. Su questa dottrina che aveva messo in crisi i due cardini su cui si fondava ogni diagnosi sulla follia, ovvero: la presenza del delirio e la perdita della ragione, si accese quel dibattito che caratterizzò in modo drammatico la medicina e la giustizia per buona parte dell'Ottocento.

Le "malattie della volontà" videro succedersi nozioni e teorie esplicative quali quelle della follia istintiva, della follia degli atti, della follia impulsiva, della follia lucida, della monomania morale, della follia morale, della pseudo-monomania, della psicosi criminale, della degenerazione ereditaria e così via²¹.

Presto a quella di monomania venne affiancata la nozione di "follia morale".

La stessa, in un primo tempo fu iscritta nella categoria delle follie ereditarie e degenerative di fianco all'imbecillità e all'idiozia e fu tenuta distinta dalla monomania senza delirio o istintiva. Importante, per entrambe, il ruolo funesto e determinante della degenerazione. La psichiatria italiana della seconda metà dell'Ottocento costruì, analizzò e discusse la dottrina della follia morale non solo in riferimento alla clinica, quanto ai fini forensi.

Rapporti stretti vennero segnalati tra la monomania istintiva o ragionante e la pazzia morale, i mattoidi, i pazzi

²⁰ *Ibidem*, p. 401.

²¹ *Ibidem*, p. 401.

ragionanti, la paranoia rudimentale impulsiva, la follia transitoria, le pazzie isteriche, la pazzia del dubbio e del perché, gli stati emotivi, etc.

La teoria della degenerazione che rappresenta il cavallo di battaglia della freniatria italiana²², alimentò, giustificò e confortò un aggancio sempre più organicistico del reato d'impeto alla malattia mentale individuata, in particolare e per molti anni, nella pazzia epilettica e nell'epilessia²³.

Dopo il 1880, la pazzia morale, fino a quel momento identificata con la malattia mentale, fu intesa come un'anomalia costituzionale caratterizzata da un'assenza originaria

del sentimento etico e morale.

Verso la fine dell'Ottocento, i termini nevropatico e psicopatico risultavano confusi l'uno con l'altro nel costituire quelle forme intermedie che "*stanno tra l'integrità mentale assoluta e la pazzia spiegata*" (Raggi, 1881).

Il destino della monomania impulsiva fu quello di andare oltre le teorie della follia morale e della psicopatia, per confluire in quelle del raptus, del discontrollo periodico, del disturbo *borderline* di personalità, fino al disturbo mentale transitorio ed alla psicosi reattiva breve²⁴.

²² *Freniatria italiana*: nell'ottobre del 1873 la psichiatria in Italia nasce con la fondazione della società Freniatria Italiana avvenuta in Roma, in occasione dell'XI Congresso degli Scienziati Italiani, l'orientamento fu subito organicista e tale rimase. Durante lo svolgimento del I Congresso della Società Freniatria Italiana, tenutosi nel 1874, fu adottato il termine freniatria e le malattie mentali furono definite affezioni del cervello, acquisite o congenite, primitive o secondarie. I tratti caratteristici della freniatria italiana sono: impostazione organicista; introduzione del metodo sperimentale; adesione alla teoria del positivismo; affermazione dell'importanza delle ricerche neuropatologiche; pretesa di assoluta scientificità della psichiatria; enfasi sulla ereditarietà e sulla degenerazione, le cui principali espressioni erano la follia e la delinquenza; generale riferimento all'evoluzionismo e concezione della realtà sociale ampiamente ispirata ad un prevalente riduzionismo biologico. Eredi delle teorie sulla degenerazione, sull'evoluzionismo e sull'atavismo, i freniani italiani elaborarono in parte la dottrina della monomania derivata dalla scuola francese, soprattutto nella sua varietà istintiva, ma poi si dedicarono con tutte le loro energie ai temi della follia morale, della paranoia, della follia transitoria, dell'epilessia e alla teoria del delinquente nato. Quest'ultimo venne identificato con il pazzo morale e epilettico. Giova far presente, che gli storici della disciplina evidenziano da più parti che il fondamento della psichiatria dell'Ottocento fu quello di offrire un modello di personalità folle di cui erano elementi costitutivi il carattere ereditario, il fondamento degenerativo, la lesione organica (reale o presunta tale) localizzata o diffusa. Analogo fu il progetto dell'antropologia criminale (nata con e dalla freniatria) che creò lo stereotipo della personalità criminale. È indubbio, che i freniani abbiano usato il loro sapere per spiegare scientificamente il diverso, patologizzandone tutti i comportamenti difformi e legittimando la sua neutralizzazione attraverso il contenimento, vuoi nel manicomio civile vuoi in quello criminale. G. Marotta, *op. cit.*, pp. 84-88.

²³ U. Fornari, *op. cit.*, p. 319.

²⁴ *Ibidem*, p. 319.





COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO,
NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

RELAZIONE SULLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

27 OTTOBRE 2021

Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre 2021²⁵ (Rel. sen. Leone)

1. Mutilazioni genitali femminili

L'espressione «mutilazioni genitali femminili» è stata conosciuta nel corso della terza Conferenza del Comitato inter-africano sulle pratiche tradizionali rilevanti per la salute di donne e bambine, svoltasi ad Addis Abeba nel 1990. Questa definizione, motivata dalla esigenza di qualificare in modo netto e senza ambiguità una forma di violenza che si sostanzia nell'amputazione di una parte fisica del corpo femminile nelle popolazioni di alcuni Stati africani, ha destato, tuttavia, fin dall'inizio, alcune critiche per la sua ritenuta intrinseca connotazione negativa, di colpevolizzazione e criminalizzazione dei gruppi etnici interessati dalla pratica. Nel tempo, peraltro, la terminologia utilizzata per definire queste procedure ha subito molteplici correzioni in base alle diverse caratteristiche dell'intervento, all'etnia interessata dal fenomeno o all'area geografica considerata. Attualmente, come si preciserà in maniera più esaustiva in seguito, per indicare queste pratiche a livello internazionale si sta progressivamente facendo ricorso a nuove espressioni, ritenute più neutre e meglio comprensibili e accettabili da parte dei gruppi sociali coinvolti.

Nel 1996 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha fornito una definizione di mutilazioni genitali femminili intendendo con questa espressione « tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altri danni agli organi genitali femminili, compiuti per motivazioni culturali o altre motivazioni non terapeutiche ». Sempre l'Organizzazione mondiale della sanità ha ritenuto di distinguere più specificamente quattro tipi di mutilazione: la parziale o totale rimozione del clitoride o del suo prepuzio (clitoridectomia); la parziale o totale rimozione del clitoride e delle piccole labbra, con o senza l'escissione delle grandi labbra (escissione); il restringimento della vagina tramite apposizione delle labbra minori o maggiori precedentemente tagliate, con o senza escissione del clitoride (infibulazione) ed infine tutte le altre procedure di manipolazione dei genitali femminili – che interessano donne di ogni parte del mondo, e non solo quelle migranti – a fini non terapeutici (ad esempio *pricking*, *piercing*, incisione, raschiatura e cauterizzazione). La classificazione delle quattro tipologie dettate dall'OMS ha svolto, e svolge ancora oggi, un ruolo importante soprattutto nei termini di una comunicazione e una sensibilizzazione sociale ad ampio raggio.

Nel corso degli anni, come accennato, si è fatta strada una riflessione critica riguardo alla opportunità di utilizzare il termine «mutilazione», ritenuto fortemente negativo

e stigmatizzante. Alcune ricerche antropologiche hanno infatti sottolineato il potenziale etnocentrismo insito nei termini che si utilizzano per riferirsi a pratiche appartenenti a culture diverse, che per le popolazioni locali interessate non sono percepite come un atto dannoso, ma come la prosecuzione di una tradizione in grado di garantire loro un inserimento adeguato nella società. Si sono così progressivamente andate affermando due distinte e contrapposte posizioni – ambedue comunque accomunate dalla volontà di condannare queste pratiche – sulla scelta terminologica per qualificarle. Da un lato, gli approcci più femministi e più militanti, attivamente coinvolti nella promozione di interventi di contrasto alle mutilazioni genitali, hanno insistito e insistono sulla necessità di inscrivere nella terminologia utilizzata il giudizio negativo nei confronti della pratica, utilizzando anche il linguaggio al fine di sradicarla ed impedendo ogni tentativo di normalizzazione o naturalizzazione di questa grave forma di violenza. D'altro lato, gli approcci più critici sul piano interculturale hanno sottolineato i rischi e l'inopportunità di un atteggiamento stigmatizzante: sia per il rifiuto che esso può suscitare in chi lo riceve sentendosi giudicata, innescando una reazione di resistenza culturale che può anche aumentare la perpetuazione della pratica sulle bambine; sia per il rispetto dovuto ai modi di pensare diversi e per la necessità di una gradualità del processo di cambiamento. Per queste ragioni, dalla fine degli anni Novanta anche nelle medesime Organizzazioni internazionali che avevano coniato e sostenuto l'utilizzo del termine «mutilazione», come anticipato, a tale termine si è affiancata anche l'espressione sostitutiva di «*Female genital cutting*» o «taglio». Un ulteriore orientamento, illustrato nel ciclo di audizioni svolte dalla Commissione dalla professoressa Michela Fusaschi, docente di antropologia culturale e politica presso l'Università degli studi di Roma tre (seduta del 15 giugno 2021), evidenzia la possibilità di sostituire il termine « mutilazioni » con « modificazioni dei genitali femminili », in quanto espressione più ampia, accettabile da tutti, che racchiude pratiche molto diverse e non solo mutilanti, come l'allungamento delle piccole labbra o del clitoride, ma anche gli interventi di chirurgia estetica diffusi nei mondi occidentali. A prescindere dalla definizione, le mutilazioni genitali femminili restano un atto altamente dannoso e traumatico con conseguenze che vanno ben oltre quelle fisiche, involgendo la sfera psicologica delle bambine e delle giovani donne che le subiscono.

Innegabile è la portata lesiva di queste mutilazioni: oltre al forte dolore provocato al momento del «taglio», esse lasciano nella donna che le subisce danni permanenti sia fisici che psicologici. Le donne vittime di una qualunque delle forme di mutilazione sono costrette ad affrontare pesanti conseguenze sul piano della salute sia nel breve che nel lungo periodo. In primo luogo il dolore acuto

²⁵ Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Doc. XXII-bis n.6.

provocato dalla lacerazione delle carni in assenza di anestesia e la perdita di sangue durante l'operazione determina un forte *shock* e talvolta emorragie (non sono infrequenti emorragie gravi dovute alla involontaria rescissione della arteria femorale) che possono anche portare alla morte della bambina o della ragazza. Inoltre, l'utilizzo di strumenti non sterilizzati può causare infezioni e favorire la diffusione di *virus*, quali l'HIV.

Nel lungo periodo gli effetti della pratica non sono meno gravi. Il danno collaterale più frequente – è stato ricordato dal professor Aldo Morrone, direttore scientifico dell'IFO-IRCCS San Gallicano di Roma (seduta del 4 maggio 2021) – sono le fistole vaginali che determinano una ulteriore ed umiliante menomazione per la donna, in quanto provocano una costante perdita di urina. Proprio per ovviare a questo effetto collaterale molte donne si sottopongono ad interventi riparativi presso strutture a ciò preposte, non a caso, denominati «fistola *hospital*».

Non sono poi infrequenti infezioni alla regione genitale, alle vie urinarie, problemi mestruali, dolore durante i rapporti sessuali, calcoli e altre conseguenze che possono arrivare a provocare una vera e propria disabilità fisica permanente. Fra i danni invalidanti si devono segnalare le cicatrici ipertrofiche cheloidi che determinano una riduzione dell'apertura cervico-vaginale. Una riduzione che, non solo rende particolarmente difficili e dolorose le visite ginecologiche, ma può, in alcuni casi – soprattutto quando la partoriente vive in località lontane da strutture ospedaliere nelle quali è possibile eseguire parti cesarei – influire sulla salute della gestante, a causa del rischio della morte intrauterina del feto. A ciò si aggiunga che nelle donne che hanno subito una mutilazione genitale al momento del parto sono più comuni lacerazioni perinali, emorragie sia *pre* che *post partum*, nonché la preclampsia e i rischi connessi alla ritenzione del materiale abortivo. Accanto a queste complicanze sul piano fisico non sono da trascurare le conseguenze psicologiche. Le donne sottoposte infatti a questa pratica hanno più possibilità di sviluppare disturbi e traumi psicologici, depressione, attacchi di panico e in generale una perdita di autostima. In molti Paesi a tradizione escissoria, nel tentativo di sottrarsi alle forti pressioni della Comunità internazionale per l'eradicazione di queste pratiche dannose, si sta negli ultimi anni registrando un progressivo ricorso all'espedito della medicalizzazione di questi interventi. Attraverso questo *escamotage* di fatto si finisce, circoscrivendone ed evidenziandone i rischi solo di natura sanitaria, per legalizzare e legittimare queste pratiche violente ed invalidanti. Le mutilazioni genitali femminili vengono in questa prospettiva assimilate alla circoncisione maschile e considerate semplice mente ben oltre quelle fisiche, involgendo la sfera psicologica delle bambine e delle giovani donne che le subiscono. Innegabile è la portata lesiva di queste

mutilazioni: oltre al forte dolore provocato al momento del «taglio», esse lasciano nella donna che le subisce danni permanenti sia fisici che psicologici. Le donne vittime di una qualunque delle forme di mutilazione sono costrette ad affrontare pesanti conseguenze sul piano della salute sia nel breve che nel lungo periodo. In primo luogo il dolore acuto provocato dalla lacerazione delle carni in assenza di anestesia e la perdita di sangue durante l'operazione determina un forte *shock* e talvolta emorragie (non sono infrequenti emorragie gravi dovute alla involontaria rescissione della arteria femorale) che possono anche portare alla morte della bambina o della ragazza. Inoltre, l'utilizzo di strumenti non sterilizzati può causare infezioni e favorire la diffusione di *virus*, quali l'HIV. Nel lungo periodo gli effetti della pratica non sono meno gravi.

Il danno collaterale più frequente – è stato ricordato dal professor Aldo Morrone, direttore scientifico dell'IFO-IRCCS San Gallicano di Roma (seduta del 4 maggio 2021) – sono le fistole vaginali che determinano una ulteriore ed umiliante menomazione per la donna, in quanto provocano una costante perdita di urina. Proprio per ovviare a questo effetto collaterale molte donne si sottopongono ad interventi riparativi presso strutture a ciò preposte, non a caso, denominati «fistola *hospital*». Non sono poi infrequenti infezioni alla regione genitale, alle vie urinarie, problemi mestruali, dolore durante i rapporti sessuali, calcoli e altre conseguenze che possono arrivare a provocare una vera e propria disabilità fisica permanente. Fra i danni invalidanti si devono segnalare le cicatrici ipertrofiche cheloidi che determinano una riduzione dell'apertura cervico-vaginale. Una riduzione che, non solo rende particolarmente difficili e dolorose le visite ginecologiche, ma può, in alcuni casi – soprattutto quando la partoriente vive in località lontane da strutture ospedaliere nelle quali è possibile eseguire parti cesarei – influire sulla salute della gestante, a causa del rischio della morte intrauterina del feto. A ciò si aggiunga che nelle donne che hanno subito una mutilazione genitale al momento del parto sono più comuni lacerazioni perinali, emorragie sia *pre* che *post partum*, nonché la preclampsia e i rischi connessi alla ritenzione del materiale abortivo. Accanto a queste complicanze sul piano fisico non sono da trascurare le conseguenze psicologiche. Le donne sottoposte infatti a questa pratica hanno più possibilità di sviluppare disturbi e traumi psicologici, depressione, attacchi di panico e in generale una perdita di autostima. In molti Paesi a tradizione escissoria, nel tentativo di sottrarsi alle forti pressioni della Comunità internazionale per l'eradicazione di queste pratiche dannose, si sta negli ultimi anni registrando un progressivo ricorso all'espedito della medicalizzazione di questi interventi. Attraverso questo *escamotage* di fatto si finisce, circoscrivendone ed evidenziandone i rischi solo di natura sanitaria, per legalizzare

e legittimare queste pratiche violente ed invalidanti. Le mutilazioni genitali femminili vengono in questa prospettiva assimilate alla circoncisione maschile e considerate semplicemente come una pratica medica che se effettuata in ambito sanitario risulta priva di ogni pericolosità. È importante, quindi, ribadire la totale arbitrarietà di ogni assimilazione tra la circoncisione maschile – pratica medica utilizzata, a ben vedere, non solo per ragioni culturali e religiose e che se effettuata nel rispetto di protocolli medico-sanitari non risulta invalidante o pericolosa per colui che la subisce – e le mutilazioni genitali femminili che restano una grave forma di violenza contro le donne e una vera e propria violazione dei diritti umani. La medicalizzazione, peraltro, non elimina i rischi per la salute di lungo periodo, in quanto vengono rimossi e danneggiati tessuti sani e normali, interferendo con le funzioni naturali del corpo femminile, ma anche, soprattutto, determinando conseguenze psicologiche.

2. La complessità del fenomeno e la sua diffusione

2.1 Le dimensioni del fenomeno nel mondo: le stime

Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica presente in Africa, Asia, Medio Oriente e Sud America. La maggiore incidenza del fenomeno si registra soprattutto in alcuni Paesi dell’Africa settentrionale e orientale. Per quanto concerne il continente asiatico, come si evidenzia nel *vademecum* per accogliere presso i centri antiviolenza e le case rifugio donne provenienti da Paesi ad alto rischio di mutilazioni genitali femminili, elaborato dalla associazione Differenza donna, audita nella seduta del 16 febbraio 2021, il fenomeno risulta scarsamente analizzato anche se in Asia le mutilazioni genitali sono praticate e in alcuni casi, quali l’Indonesia, addirittura prescritte per legge ed effettuate nelle scuole. Come si dirà in seguito, a bene vedere, le donne e le ragazze che hanno subito questa pratica, o sono a rischio di subirla, vivono in tutti i Paesi del mondo, anche in Italia, in Europa e nei Paesi arabi. Si tratta di un fenomeno globale, a motivo della stretta connessione con il fenomeno migratorio da Paesi a tradizione escissoria. Secondo una stima dell’OMS, tra 100 e 140 milioni di donne e bambine in tutto il mondo hanno subito una qualche forma di mutilazione genitale. Anche se è difficile effettuare una stima delle cifre globali, è evidente l’enorme dimensione di questa violazione dei diritti umani. Ogni anno circa tre milioni di bambine sono sottoposte all’operazione nel continente africano (Africa subsahariana, Egitto e Sudan). Circa la metà di queste bambine si trova in due Paesi: Egitto ed Etiopia. La maggioranza delle bambine e delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a mutilazioni genitali vive in ventotto Paesi dell’Africa e del Medio Oriente. In Africa questi Stati formano un’ampia fascia che si estende dal

Senegal alla Somalia. Queste pratiche, anche se mancano effettive e chiare evidenze, si riscontrano anche presso alcune popolazioni della costa yemenita del Mar Rosso, in Giordania, Oman, nei territori palestinesi occupati (Gaza) e in alcune comunità curde dell’Iraq.

2.2 Le stime sulle dimensioni del fenomeno in Italia

Le mutilazioni genitali femminili sono un fenomeno presente anche nel nostro Paese, del quale però – come del resto già osservato a livello globale – non si conoscono le effettive dimensioni, essendo disponibili unicamente delle stime. L’esigenza di avere dati più puntuali sul fenomeno e in particolare sul numero di donne che le hanno subite e di bambine potenzialmente esposte al rischio di subirle è funzionale anche alla individuazione delle stesse politiche di prevenzione e di protezione della salute, fisica e psicologica, delle donne provenienti da Paesi a pratica escissoria. La presenza di dati affidabili consentirebbe infatti di poter modulare le politiche di contrasto anche tenendo conto della propensione al mantenimento di tali pratiche da parte delle donne, in ragione di alcune specifiche caratteristiche, quali il Paese di provenienza, la generazione di nascita e l’anzianità migratoria.

Consapevole di questa esigenza, il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha incaricato un gruppo di lavoro tecnico, coordinato dalla professoressa Patrizia Farina della Università di Milano Bicocca, di effettuare un’indagine campionaria, i cui esiti sono stati acquisiti dalla Commissione (seduta del 16 febbraio 2021).

Si tratta di una ricerca di indubbio rilievo che si pone l’obiettivo di colmare il *gap* conoscitivo nella sfera della salute riproduttiva della collettività femminile presente in Italia nella specifica declinazione della stima della prevalenza delle mutilazioni genitali femminili, del numero di bambine a rischio e dei fattori che favoriscono l’abbandono di questa pratica. Quello delle mutilazioni genitali è, come rilevato, anche nel nostro Paese un fenomeno per lo più sommerso, poco conosciuto anche nelle aule di giustizia e sicuramente sottostimato. Di difficile accertamento è peraltro anche l’esecuzione di queste pratiche sul territorio italiano. Secondo la dottoressa Maricetta Tirrito, presidente della associazione «Laboratorio una donna» (audizione del 15 aprile 2021) anche in assenza di dati ufficiali si deve ritenere esistente nel nostro Paese «una rete sommersa ed illegale che pratica le mutilazioni».

Tornando alla indagine condotta dall’Università meneghina, i dati mostrano la presenza, al 1° gennaio 2018, di oltre ottantasettemila donne escisse, di cui oltre settemila minori di età (*Tabella 1*).

Le stime mostrano, altresì, una elevata incidenza del fenomeno tra le donne del Mali, della Somalia, del Sudan e del

Provenienza	Totale	Di cui	
		maggioresenni	minoresenni
Nigeria	28.037	24.392	3.645
Egitto	19.403	18.354	1.049
Senegal	8.007	7.170	837
Etiopia	6.806	6.670	136
Costa d'Avorio	6.137	5.529	608
Somalia	4.752	4.635	117
Eritrea	3.810	3.731	79
Burkina Faso	3.531	2.894	637
Guinea	1.129	998	131
Mali	805	648	157
Sudan	685	644	41
Altre provenienze	4.498	4.335	163
Totale	87.600	80.000	7.600

Tab. 1. Stima delle residenti con MGF in Italia al 1 gennaio 2018 (*variante media*).

Fonte: Indagini mutilazioni femminili, Università Milano Bicocca e Dipartimento pari opportunità 2019.




Grafico 1. Prevalenza MGF fra donne minoresenni, maggioriorenni, rischio potenziale delle minoresenni fra le provenienze indicate.

Burkina Faso. Confrontando i dati fra maggiorenni e minoresenni si rileva come le mutilazioni siano una pratica che interessa prevalentemente le donne maggiori di età. Basso è anche il rischio potenziale per le minoresenni di subire tale pratica. Le più esposte al rischio di subire una mutilazione genitale sono le giovani somale e sudanesi (*Grafico 1*).


Le stime proposte e i rischi potenziali di subire la mutilazione appaiono strettamente connessi alla persistenza anche nella migrazione di norme sociali che giustificano queste pratiche. Solo il 9 per cento delle donne intervistate si è dichiarata favorevole alle mutilazioni. Nella quasi totalità (circa il 97 per cento) si tratta di donne che hanno subito una mutilazione genitale. Confortante è il dato relativo alle donne attivamente impegnate nel contrasto di queste pratiche in Italia o nel proprio Paese (37,5 per cento). Circa il 25 per cento delle donne, tuttavia, pur non credendo nella pratica ritiene di non doversi opporre ad essa, in ragione di un principio di libera scelta (*Tabella 2*).

Il massimo favore nei confronti della pratica, comunque non superiore al 13 per cento nella stima 2019, si registra fra le donne maggiormente interessate dal fenomeno: burkinabé, egiziane, nigeriane confermano come la dimensio-

Opinione	%
È favorevole perciò non contrasta la pratica	9,4
È attiva nel contrasto (ovunque)	37,5
Non crede nella pratica ma la contrasta perché è una libera scelta personale	24,7
È indifferente, non la contrasta né la sostiene	17,6
Non risponde	10,9
Totale	100,0

Tab. 2. Opinione e atteggiamento nei confronti delle mutilazioni (%).

Fonte: Stima delle mutilazioni, 2019.



Fonte: Stima delle mutilazioni femminili, 2019.

Grafico 2. Il sostegno alle MGF per luogo di nascita delle donne.

ne identitaria della pratica rimanga per loro importante (*Grafico 2*). Fanno eccezione il gruppo somalo, per oltre il 55 per cento dei casi attivo nel contrasto alla pratica, e quello etiopio poiché a fronte di una proporzione di favorevoli relativamente elevata (12,3 per cento) mostrano anche alti livelli di attivismo contro la pratica (55 per cento). Quasi la metà delle donne con figlie non mutilate è attiva nel contrastarle, mentre il 25 per cento che ha figlie mutilate le sostiene. Proprio dove si mostra il consenso più elevato si registra anche la maggiore numerosità di figlie che, pur essendo nate in Italia, hanno subito una qualche forma di mutilazione genitale. Va peraltro sottolineato come fra queste (meno del 4 per cento) poco più di 3 quarti sia stata sottoposta in realtà a pratiche poco invasive come la manipolazione, la goccia di sangue (1) o il taglio senza asportazione dei tessuti. Con riguardo alla possibile medicalizzazione della pratica, essa è considerata dalle donne coinvolte nella indagine una possibile risposta ai rischi collegati all'intervento. In Italia ben due terzi fra le favorevoli si sono dichiarate disponibili a sottoporre le proprie figlie a questi interventi in condizioni di sicurezza. Nel complesso, l'indagine mostra un'opposizione alla pratica superiore al 70 per cento, con valori massimi raggiunti da chi non ha subito o pensa di non aver subito la pratica (92 per cento), a testimonianza di una progressiva diminuzione dell'incidenza col passaggio intergenerazionale. È plausibile – si precisa sempre nella indagine condotta dall'Università di Milano – «che le donne non mutilate siano cresciute in un ambiente familiare che non ha riconosciuto la mutilazione come pratica culturale e ciò si è esteso alle figlie e ha un effetto protettivo nei confronti

	%
Tradizioni culturali	22,5
Accettazione sociale	13,2
Migliori prospettive matrimoniali	10,7
Preservare verginità/prevenire rapporti prematrimoniali	13,0
Trasmette disciplina e valori culturali alle ragazze	10,8
Maggiore piacere sessuale maschile	8,3
Approvazione religiosa	8,5
Pulizia/Igiene	9,6
Nessun motivo	25,5

Tab. 3. Motivi che giustificano la pratica mutilatoria (% , scelta multipla).

Fonte: Stima delle mutilazioni, 2019.

della terza generazione femminile». Un ruolo importante sul piano della prevenzione è svolto dal livello di alfabetizzazione: quanto più alto è il grado di istruzione raggiunto, tanto meno intenso è il favore nei confronti di queste pratiche (l'86 per cento delle laureate è contraria alle mutilazioni genitali femminili).

Fra le donne intervistate i motivi maggiormente indicati a sostegno delle pratiche mutilatorie riguardano la dimensione sociale ovvero l'adeguamento alle proprie tradizioni e norme sociali. Altrettanto rilevanti sono i motivi attinenti all'«adeguato comportamento» delle donne che favorisce la «sposabilità» delle ragazze e in generale l'approvazione nella società di riferimento. Preservare la verginità, essere pronte per il matrimonio perché «adeguate» sono motivazioni che rientrano in una generale sfera del controllo delle donne. Le donne favorevoli alla pratica adducono principalmente motivi culturali (45 per cento). In conclusione, l'indagine conferma come la pratica sia strettamente connessa alla dimensione socio-culturale delle comunità di provenienza con la conseguenza che per poter efficacemente eradicare il fenomeno non si possa prescindere da iniziative condivise dalle comunità di appartenenza, per «rompere» queste norme sociali, attenuando il timore di una possibile emarginazione per le donne che non si sottopongono a queste pratiche.

3. Una ricostruzione storica delle origini e della diffusione delle mutilazioni genitali femminili

Le mutilazioni dei genitali femminili hanno un'origine difficile da rintracciare. Non vi sono, infatti, testimonianze certe che indichino come e quando la pratica sia nata e in che modo si sia diffusa. Se non è semplice ricostruire l'origine delle mutilazioni genitali femminili, data la varietà delle loro forme e la diffusione, non mancano, però, ipotesi, che cercano di accreditarne una determinata filiazione.

Secondo alcuni, l'escissione risale all'antico Egitto, come attesterebbe la denominazione di «circoncisione faraonica». Lo storico greco Erodoto (V secolo a.C.) racconta che le mutilazioni genitali femminili erano praticate, molto prima della sua epoca, da Fenici, Ittiti, Egizi, Etiopi. Strabone (I secolo a.C.), Sorano d'Efeso (II secolo d.C.) ed Ezio di Amida (V-VI secolo d.C.) raccontano che anche ad Atene e a Roma veniva praticata la «infibulazione» chiudendo l'apertura vaginale con una spilla (*fibula*) alle mogli dei soldati che partivano per le campagne militari dell'Impero allo scopo di impedirne l'adulterio durante la loro assenza. Al medesimo trattamento venivano sottoposte le schiave per evitare che restassero incinte pregiudicando la loro efficienza sul lavoro. Una pratica diversa, ma non meno umiliante, è stata riservata, successivamente, nel periodo delle crociate, alle spose dei crociati in partenza per la Terrasanta, con la cintura di castità.

Come accennato, tali ricostruzioni storiche non consentono di comprendere la successiva diffusione delle mutilazioni in una così vasta area territoriale, concentrata in particolare nel continente africano. Un'unica cosa è certa: questa pratica, che vede come vittime le donne, esisteva da prima della diffusione delle grandi religioni monoteistiche e di essa non vi è, a ben vedere, espressa traccia all'interno dei testi sacri. Le mutilazioni genitali femminili si sono, quindi, andate ad inserire in contesti già evangelizzati. Si tratta infatti di usanze indigene, profondamente radicate nelle società locali e quindi antecedenti, come già detto, alla penetrazione dell'Islam nell'Africa subsahariana e centro-orientale, iniziata a partire dal 1050. Sul finire del XV secolo, lo storiografo italiano Pietro Bembo, nella sua *Istoria Venetiana*, fornisce una prima «ufficiale» descrizione dell'escissione dei genitali femminili, usanza diffusa tra gli abitanti delle zone intorno al Mar Rosso al fine di garantire la purezza delle donne fino al matrimonio. È pertanto necessario ribadire l'infondatezza della teoria per la quale sia stato l'Islam a introdurre in Africa le mutilazioni dei genitali femminili e a legittimare questa pratica. L'assenza di una diretta connessione tra queste pratiche e la religione islamica è confermata dal fatto che, da un lato, in alcuni territori a cultura musulmana, quali l'Arabia Saudita o la Repubblica islamica dell'Iran, le mutilazioni genitali femminili non sono praticate e, dall'altro, nel Corno d'Africa e in Africa centrale – dove l'incidenza di questa pratica sulla popolazione femminile è superiore al 90 per cento – le mutilazioni sono praticate su donne di religione cristiana od altre religioni minori. Queste pratiche quindi non trovano la loro motivazione in precetti religiosi, ma in antichissime consuetudini che ebbero origine proprio nel Corno d'Africa e si diffusero lungo il corso del Nilo a Nord e a Est. Le mutilazioni genitali femminili rappresentano una pratica diffusa anche al di fuori del continente africano: si pensi all'introcisione, una forma estrema di mutilazione, che consiste in una di-

latazione traumatica della vagina e che si effettua in genere in preparazione della prima notte di nozze, diffusa presso le popolazioni indigene del Sud America e ad alcune forme di escissione praticate in Europa e in Nord America nell'era moderna. Un primo caso riportato in Europa dalla letteratura medica risale al 1825, quando la prestigiosa rivista medica *Lancet* segnalò che nel 1822 il chirurgo tedesco Graefe aveva curato con la clitoridectomia un caso di eccessiva masturbazione e ninfomania. Nel XIX secolo, la pratica delle escissioni clitoridee si diffuse anche in Germania, Francia e Inghilterra come cura per alcune deviazioni sessuali. Il ricorso a queste pratiche suscitò tuttavia aspre polemiche presso le società medico-scientifiche europee, portando nel 1867 in Inghilterra alla sospensione dalla Società ostetrica di Londra il dottor Isaac Baker Brown, sostenitore di questa terapia, con la conseguente progressiva scomparsa di questa pratica in Europa. Da questa breve analisi emerge con chiarezza come le varie forme di mutilazioni genitali femminili siano, a prescindere dal contesto geografico, accomunate dall'essere uno strumento di dominio sulle donne, un mezzo per controllarne la libertà sessuale.

4. Una lettura in chiave antropologica del fenomeno

Al di là delle origini storiche della pratica il profondo radicamento delle mutilazioni genitali è dovuto a un complesso gruppo di fattori che, pur variando a seconda del luogo della pratica, presentano un tratto comune: il carattere di norma sociale.

A ben vedere, infatti, anche quando si affronta un tema delicato come quello delle mutilazioni genitali, è importante tenere presente che un approccio basato sull'affermazione della propria cultura come imperativo culturale civile e democratico a discapito di tradizioni altre può portare a giudizi e comportamenti inappropriati, tali da pregiudicare l'efficacia di ogni politica di contrasto. È da preferire, invece, un approccio fondato sulla conoscenza del significato delle tradizioni e sul confronto con le differenze culturali e rituali. Un approccio che, attraverso gli strumenti della mediazione culturale, può trasformarsi in uno strumento di prevenzione, assistenza e sostegno per le donne che hanno subito o rischiano di subire un abuso contro la propria libertà, autodeterminazione e dignità, così da evitare anche ogni possibile rischio di rivittimizzazione. Le analisi antropologiche classiche considerano le modificazioni genitali femminili come riti di iniziazione, in particolare riti di passaggio e transizione dall'infanzia all'età adulta in molti Paesi non europei. Le prime etnografie propongono descrizioni accurate di come si svolgevano i riti, indicandone le modalità collettive, evidenziando l'età della donna che vi veniva sottoposta e sottolineando metodi, strumenti e caratteristiche delle o degli operatrici-operatori. Le modificazioni sono

«tecniche del corpo», attraverso le quali le diverse società rimodellano la figura umana naturale per marcare l'appartenenza sociale delle persone. Il taglio irreversibile è in questa chiave un segno sul corpo in grado di trasformare l'individuo in un membro accettato in una determinata comunità religiosa o etnica. Rimuovere ciò che è socialmente considerato impuro, antiestetico e problematico, all'interno di cosmologie diverse, aiuta gli individui a percepire sé stessi come donne e uomini socialmente riconosciuti dalle prerogative uniche. Progressivamente è stato rilevato, a livello scientifico-antropologico, che i significati culturali delle modificazioni genitali sono molteplici e sono destinati a cambiare nel tempo e nello spazio. Sono stati così spiegati i significati simbolici delle mutilazioni genitali: dalla conservazione della verginità delle ragazze all'aumento della fertilità, alla gestione del piacere, alla pulizia degli organi genitali o al rispetto per il matrimonio. L'antropologia, seguendo una visione emica, cioè una visione che riporta il punto di vista locale, si è così focalizzata sul fatto che un corpo decostruito fisicamente ne costruisce uno simbolicamente rilevante per quella società. Ciò ha portato al riconoscimento che non è solo l'età adulta, ma anche il genere stesso ad essere socialmente istituito con la mutilazione genitale. In questo senso le mutilazioni genitali sono riti dalla forte valenza performativa, ragione per la quale usualmente queste pratiche vengono compiuti quando la bambina-ragazza è in grado di ricordare l'operazione. La prospettiva antropologica contemporanea – i cui influssi si possono percepire anche sul piano definitorio (come ricordato in ambito internazionale il termine mutilazioni genitali femminili sta lasciando spazio ad espressioni, quali « taglio » o « escissione », meno negativamente connotati) – tende ad evidenziare la complessità del fenomeno, prendendo in considerazione altre e nuove forme di modificazione degli organi sessuali in assenza di qualsiasi ragione medica terapeutica, come gli interventi di chirurgia estetica genitali (espressi peraltro nei *media* e nel discorso pubblico con l'utilizzo di termini accattivanti quali « vagina di *design* », « *barbie* plastica » o « ringiovanimento vaginale ») ed evidenziando come siano diffuse definizioni razziste, colonialiste e sessiste. Secondo questa prospettiva, quindi, la produzione selettiva di conoscenza ha rafforzato negli anni la polarizzazione sociale e politica fra pratiche etichettate come consuetudinarie e barbariche ed altre invece ritenute moderne ed espressione di libertà. Una contrapposizione che si intreccia con questioni di razzismo, neocolonialismo ed etnocentrismo. L'utilizzo di espressioni quali barbarie o pratiche tradizionali dannose acuisce, secondo questa prospettiva, le distanze, alimentando interventi repressivi che possono rischiare non soltanto di incentivare l'esecuzione in clandestinità degli interventi, ma anche, di fatto, di connotare negativamente le culture di appartenenza delle donne mutilate con una

conseguente rivittimizzazione delle stesse. Le mutilazioni genitali femminili presentano delle caratteristiche proprie rispetto a tutte le altre forme di violenza di genere. Prima fra tutte la diversa modalità di esecuzione. A differenza delle altre forme di violenza di genere o domestica, dove sono maggiormente gli uomini a esercitare in modo diretto la violenza su donne e bambine, le mutilazioni genitali femminili sono, di norma, effettuate da donne, spesso da esperte (praticanti tradizionali), su richiesta delle familiari (madri, nonne, zie, parenti anziane), dunque all'interno di una genealogia femminile in cui l'autorevolezza spetta alle più anziane. Coloro che commissionano l'intervento e assistono o facilitano la sua esecuzione sono le persone destinate, anche dopo la pratica, a crescere ed educare la bambina nel corso del resto della vita. Nonostante decenni di campagne per scoraggiare la pratica, essa persiste e resiste per il forte valore simbolico che la contraddistingue, iscrivendosi in un processo di costruzione identitaria di cui fa parte il rispetto delle norme sociali che, per quanto dolorose, sono percepite non infrequentemente dalle donne che le subiscono come intrinsecamente buone. Il dolore che le accompagna è considerato una prova da superare per dimostrare la propria forza, necessaria per condurre la vita adulta. Il fatto che, nonostante il dolore e la sofferenza, le generazioni più anziane – comprese le madri – siano passate attraverso tale pratica costituisce, nella percezione collettiva, un elemento di garanzia della positività della pratica stessa. È questo il motivo per cui le mutilazioni genitali sono radicate anche nelle seconde generazioni emigrate, quasi come un'opposizione alla cultura prevaricante ospitante. Le ragioni che giustificano la continuazione della pratica, anche in emigrazione, sono sociali, sessuali, ma anche estetiche. Più in generale le mutilazioni sessuali sono strettamente legate alla natura delle relazioni uomo-donna, influenzate a livello sovraindividuale dai ruoli di genere che caratterizzano una data società e dal valore che quest'ultima attribuisce ad essi e all'essere uomo o donna. Occorre però tenere presente che – come hanno evidenziato anche le rappresentanti della Associazione italiana donne per lo sviluppo (AIDOS) audite dalla Commissione nella seduta del 16 febbraio 2021 – le donne con mutilazione possono approvare la pratica in quanto le norme sociali sono profondamente radicate in ogni società e l'appartenenza è fondamentale per il riconoscimento sociale, ma anche individuale, del senso di sé. Per questo non è strano che siano le donne a praticarle o a riconoscerle come necessarie; inoltre si inseriscono in complesse relazioni tra i generi e rapporti di potere, anche questi presenti in tutte le realtà socio-culturali. A spiegare la persistenza di queste forme di modificazione degli organi sessuali, dunque, è il fatto che sono una norma sociale.

5. Le misure di contrasto al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili

5.1 Lo scenario internazionale

Nel corso degli anni è profondamente mutato, a livello internazionale, l'approccio alle mutilazioni genitali femminili. Queste pratiche sono state, in un primo momento, considerate principalmente in un'ottica di salute pubblica. Pratiche da contrastare, quindi, unicamente per le loro conseguenze negative sulla salute delle donne e delle bambine. Un divieto alla effettuazione di tale pratica legato al diritto alla salute è evidente già nelle convenzioni universali sui diritti umani delle Nazioni Unite, nella parte in cui vietano l'esecuzione di trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti. Tra le prime iniziative delle Nazioni Unite con specifico riguardo alle mutilazioni genitali femminili è necessario far riferimento all'invito, nel 1958, da parte del Consiglio economico e sociale all'OMS a compiere un'analisi approfondita circa la sussistenza di usanze rituali che sottoponevano le donne ad operazioni brutali e non necessarie. Non a caso, nel corso degli anni Sessanta, l'OMS fu quindi la prima agenzia specializzata delle Nazioni Unite ad affrontare le mutilazioni genitali femminili. I primi atti formali furono le raccomandazioni contenute nel *report* del «Seminario sulle pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle donne e dei bambini» organizzato dall'OMS a Khartoum nel 1979. Nel 1984, a seguito dell'incontro tra le organizzazioni di donne africane a Dakar, fu istituito il Comitato inter-africano contro le pratiche tradizionali dannose (IAC). Si tratta di un'organizzazione non governativa – con uno status consultivo presso le Nazioni Unite e di osservatore in seno all'Unione africana – che ha come obiettivi fondamentali la prevenzione e l'eliminazione delle pratiche tradizionali che colpiscono la salute, lo sviluppo umano, i diritti delle donne e delle bambine, nonché la difesa di chi ha subito le conseguenze mediche della pratica. Un approccio di carattere medico-sanitario è ancora rinvenibile nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 che all'articolo 24 obbliga espressamente gli Stati parte ad adottare misure efficaci «atte ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori». È solo con gli anni Novanta che la campagna globale di contrasto alle mutilazioni genitali femminili si è progressivamente distaccata dalla cornice della salute pubblica, in favore di un approccio improntato sul rispetto dei diritti umani. È con la Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993 che per la prima volta le mutilazioni genitali femminili vengono considerate una violazione dei diritti umani. Le mutilazioni genitali femminili in questa chiave non solo costituiscono una lesione del diritto all'integrità fisica e psichica e più in generale del diritto alla salute delle donne che le subiscono, ma riflettono anche una radicata disu-

guaglianza tra i sessi e rappresentano quindi una forma di estrema di discriminazione contro le donne, oggetto di protezione – fra le altre – da parte della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132. Anche nelle convenzioni di diritto internazionale regionale non mancano previsioni per il contrasto di questa pratica. Per quanto riguarda l'Europa, questo obbligo si evince già dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 3, che tutela il diritto all'integrità fisica. Ma è sicuramente con la Convenzione di Istanbul che si afferma una netta condanna di queste pratiche. Come ricordato in premessa, proprio l'articolo 38 della Convenzione proibisce esplicitamente le mutilazioni genitali femminili. In Africa – il continente nel quale la pratica, come detto, è molto diffusa – il divieto di mutilazioni genitali femminili si rinviene, da un lato, nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 27 giugno 1981 (la cosiddetta Carta di Banjul) che, analogamente alle Convenzioni sui diritti umani dell'ONU, tutela in maniera completa i diritti umani e, dall'altro, nella Carta africana dei diritti e del benessere del bambino dell'11 luglio 1990 che obbliga gli Stati a garantire l'integrità fisica del bambino e la sua salute, vietando ogni forma di discriminazione di genere, nonché ogni pratica sociale e culturale dannosa per il bambino. Ancora, il Protocollo per la protezione dei diritti delle donne in Africa dell'11 luglio 2003 all'articolo 5 richiede esplicitamente agli Stati di proibire e punire ogni forma di mutilazione genitale femminile e di adottare misure per la protezione e l'assistenza alle vittime. Al di là delle previsioni contenute in accordi ed atti internazionali un'importante attività di contrasto è stata portata avanti anche sul piano politico, nell'ambito di conferenze internazionali, come la quarta Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo che si è svolta a Il Cairo nel 1994 o la Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995. Nel 2012 le mutilazioni genitali femminili sono state condannate per la prima volta dall'Assemblea generale dell'ONU. Come è stato ricordato anche dalla dottoressa Pace, presidente di UNICEF Italia, nel corso della sua audizione in Commissione (seduta del 4 maggio 2021), nel 2015 le mutilazioni genitali femminili sono state inserite nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con l'obiettivo di porvi fine entro il 2030 congiuntamente alla eliminazione dei matrimoni e delle gravidanze precoci. Un obiettivo ambizioso tenuto conto anche delle conseguenze negative della pandemia da Covid-19. L'interruzione dei programmi di prevenzione e di contrasto alle violenze di genere e dei servizi per le donne e le ragazze ha determinato e, in prospettiva, è destinato a determinare un ulteriore

rallentamento nei progressi sul campo della riduzione del fenomeno.


6. La legislazione italiana: non solo repressione penale

In Italia, con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, è stata introdotta una specifica disciplina per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tale legge, come emerge anche dal titolo, oltre ad interventi volti a reprimere sul piano penale queste pratiche, prevede una serie di misure di prevenzione delle stesse. Per quanto riguarda il profilo penale la legge n. 7 del 2006 ha introdotto nel codice penale, all'articolo 583-*bis*, un'autonoma fattispecie di reato – il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche). Quando la mutilazione è di natura diversa dalle precedenti ed è volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da tre a sette anni; una specifica aggravante (pena aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro. Il medesimo articolo – previa richiesta del Ministro della giustizia – stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili nel caso in cui l'illecito sia commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia). È quindi per legge applicabile il principio di extraterritorialità, che rende punibili queste pratiche anche se commesse al di fuori del Paese. La legge ha, inoltre, previsto pesanti pene accessorie (al nuovo articolo 583-*ter* del codice penale) nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali: interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da tre a dieci anni; comunicazione della sentenza di condanna all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Sempre sul piano della repressione, attraverso l'inserimento dell'articolo 25-*quater*.1 nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, la legge n. 7 del 2006 ha disposto specifiche sanzioni interdittive e pecuniarie a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale. Come è stato già rilevato, la nuova fattispecie di reato, nella sua quindicennale vigenza, ha trovato scarsa applicazione nelle aule giudiziarie (*si veda* § 2.3).

Oltre all'aspetto repressivo, la legge n. 7 del 2006 ha previsto una serie di ulteriori misure di prevenzione del fenomeno e di sostegno per le vittime: campagne informative e di sensibilizzazione delle popolazioni in cui tali pratiche sono più diffuse, in collaborazione con i centri

di assistenza sanitaria, organizzazioni di volontariato e organizzazioni *no profit*; corsi di formazione per il personale sanitario, nonché l'istituzione di un numero verde presso il Ministero dell'interno volto sia a ricevere segnalazioni che a fornire informazioni e assistenza ai soggetti coinvolti nella pratica delle mutilazioni genitali femminili. Nel 2007, in attuazione della legge, il Ministero della salute ha emanato le Linee guida destinate alle figure professionali sanitarie, nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. Le Linee guida sono uno strumento per le regioni affinché si possano attivare sul territorio tutte le iniziative volte alla formazione del personale sanitario per la prevenzione della diffusione delle mutilazioni genitali, attraverso indicazioni di carattere socio-antropologico riguardo queste pratiche, sulle motivazioni psicologiche, economiche, sociali e culturali, nonché informazioni sugli strumenti giuridici disponibili per contrastarle. Inoltre le Linee guida sono rivolte anche a operatori socio-sanitari e operatori socio-culturali che operano con le comunità di immigrati, perché possano affrontare correttamente queste problematiche nell'esercizio della loro professione, per assistere e riabilitare le donne che ne sono state vittime e per prevenirne il ricorso. Il sistema vigente, tuttavia, non è esente da criticità: a ben vedere, infatti, non tutte le regioni hanno effettivamente attivato iniziative per combattere il fenomeno delle mutilazioni genitali e per rendere operative azioni di prevenzione e, a tutt'oggi, non esiste una visione generale di come è affrontato il problema nei vari territori né una mappatura organica dei risultati ottenuti con la formazione prevista. A ciò si aggiunga che le Linee guida non sono mai state aggiornate. La legge n. 7 del 2006 ha conferito al Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il ruolo

di promozione e coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. All'indomani dell'approvazione della legge, presso il Dipartimento delle pari opportunità, è stata quindi istituita la Commissione per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, che ha approvato due piani di azione, nel 2007 e nel 2011, con lo stanziamento di fondi dedicati. Nel 2012 è stata siglata tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili, un'intesa per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, delle finalità e delle modalità attuative, nonché per il monitoraggio del sistema di interventi da sviluppare sul territorio nazionale al fine di prevenire e contrastare il fenomeno. Negli anni successivi si è assistito ad una progressiva riduzione degli stanziamenti destinati al contrasto del fenomeno, cui si è accompagnata una scarsa trasparenza in merito agli interventi e ai progetti oggetto di finanziamento. Concludendo questa breve disamina legislativa occorre osservare come, al di là della legge n. 7 del 2006, un'altra importante risorsa giuridica sia rappresentata dalle disposizioni del codice civile a tutela dei minori, in particolare degli articoli 330 e 333, che prevedono l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sospensione della custodia parentale del genitore il cui comportamento minacci il benessere del minore, nonché interventi preventivi in caso di comportamento pregiudizievole dei genitori. Infine è opportuno sottolineare come le mutilazioni genitali femminili, configurando una forma di violenza contro le donne, assumono rilevanza anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno speciale previsto dall'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.





NECROFILIA

Investimento erotico di scene macabre che porta a rituali con significati funerei ricercati, contemplati e talvolta eseguiti, fino a giungere, in casi più rari, a rapporti sessuali con cadaveri. Associata a pulsioni sadiche, la necrofilia non è esente da un tratto feticistico nell'eccezione del feticismo del cadavere. Rientrano in questo quadro la necrofagia che induce a cibarsi di cadaveri, e il necrosadismo che consiste nella mutilazione e nello scempio dei cadaveri con cui si sono avuti in precedenza rapporti (vds. parafilie).

NUMERO OSCURO

Il numero oscuro consiste nel numero di reati effettivamente commessi nella società ma che rimangono non scoperti, non denunciati o non registrati. Carraro (1988)

fa una distinzione tra criminalità reale, apparente e legale. La prima è quella realmente esistente nel contesto sociale che non risulta se non in parte nelle statistiche giudiziarie in quanto sfugge alle rivelazioni; la seconda costituisce l'oggetto effettivo delle rivelazioni perché denunciate; la terza consiste come sostiene Ferri (1881), in quell'insieme di reati che vengono portati in giudizio e per i quali si emette una sentenza.

Ome osservo da Ambrosetti e Pisapia (1980), nell'analisi della criminalità occulta o sommersa sono individuate quattro categorie:

- a) il numero oscuro dell'attività criminale;
- b) il numero oscuro della popolazione criminale;
- c) il numero grigio della popolazione criminale;
- d) il numero oscuro delle carriere criminali.

I due autori aggiungono altre due categorie:

- e) il numero oscuro dell'errore giudiziario;
- f) il numero grigio.







ODIO

L'odio inteso come relazione nei confronti dell'oggetto, è più antico dell'amore e grazie anche ai contributi di Aristotele, Cartesio, Spinoza, Hume e più recentemente dai filosofi francese Jean Paul Sartre e Vladimir Jankèlèvitch, si manifesta sia nella repulsione e nel rifiuto di ciò che provoca, sia nella tendenza ad annullare l'oggetto stesso dell'odio.

Il termine odio deriva dal latino *odisse* ed è abitualmente impiegato secondo due principali accezioni: nella prima esso indica un sentimento di grave e persistente avversione, per chi si desidera il male o la rovina altrui; in una accezione più attenuata, il termine sta a significare senso di ripugnanza, di contrarietà, d'intolleranza verso qualcosa¹. Al di fuori della diversa intensità, l'odio ha diverse forme e le due più caratteristiche e distinte sono la collera e il rancore, cioè lo sfogo improvviso o la costante tensione della forza.

Galimberti (2006) lo considera...*risoluta ostilità accompagnata dal rifiuto, ripugnanza e talvolta dal desiderio di nuocere...*

Ravenna (2009) distingue sette tipi di odio:

- 1) *calcolato*, caratterizzato da sentimenti di disgusto nei confronti di un gruppo target;
- 2) *caldo*, di verifica attraverso sentimenti di rabbia o di paura in relazione a una situazione di minaccia a cui si può reagire o attaccando o fuggendo;
- 3) *freddo*, si manifesta attraverso pensieri di indegnità nei confronti del gruppo target;
- 4) *bollente*, si fonda su dei sentimenti di repulsione nei confronti di un individuo o di un gruppo;
- 5) *a fuoco lento*, si struttura attraverso sentimenti di ripugnanza verso il target;
- 6) *fremente*, si basa attraverso sentimenti offensivi determinate persone prese come bersaglio;
- 7) *bruciante*, si tratta di forme di odio estreme².

Diversamente dalle espressioni di rabbia, di cui ci si può anche dispiacere e pentire, è invece molto improbabile che l'odio susciti rimorso o sentimenti di colpa, in quanto chi lo sperimenta lo considera in qualche modo giustificato. Teoricamente l'uomo dovrebbe saper odiare quanto egli sa amare e la misura della capacità dell'odio dovrebbe essere data da quella dell'amore.

Spesso questa legge si verifica anche nella pratica.

Questo avviene spesso, ma non sempre, in quanto fin da bambini l'odio è in noi represso e punito; mentre si lasciano aperte tutte le porte che conducono all'amore.

L'odio costituisce una colpa morale, è un peccato per la religione, quindi...*maestri e predicatori cercano in tutti i*

modi di inaridire le sorgenti...(Mantegazza, 1889)³.

L'odio, come tutte le forze centripete, che si svolgono da quel grande laboratorio di energie psichiche che è il cervello umano, ci trascina a violenze di ogni genere, a offese di parole e di fatti.

Secondo Mantegazza più che mezzo il codice criminale è rinchiuso in questi sfoghi eccentrici dell'odio che, per quanto siano svariati di grado e di forma, riducono però tutti quanti a quell'unica equazione:

ODIO = DOLORE

formula, che deriva da:

DOLORE = ODIO

Noi offesi e dolenti facciamo soffrire che ci ha recato dolore.

Alle volte l'odio è così forte, sia per la gravità della causa che l'ha fatto nascere, sia per la straordinaria nostra capacità di odiare, che né l'amore, né la proprietà, né la vita di chi ci ha procurato il male possono bastare.

È importante tenere presente che nella reazione dell'odio si distinguono due forme molto distinte:

offesa immediata e vendetta.

OMICIDIO

L'omicidio nel codice penale

Delitto naturale per eccellenza, l'omicidio, ha sempre costituito primaria oggettività giuridica quale aggressione al bene fondamentale della vita.

Le leggi del nostro e degli altri paesi non considerano reato ogni forma di uccisione e distinguono fra vari tipi di omicidio a seconda dell'intenzione di chi lo compie e della loro gravità.

Il nostro codice contempla tre forme di omicidio, in corrispondenza della diversità dell'elemento soggettivo del reato: doloso (art. 575 c.p.), preterintenzionale (art. 584 c.p.) e colposo (art. 589 c.p.).

L'omicidio in generale, viene considerato come l'uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo mediante un comportamento doloso o colposo e senza il concorso di cause di giustificazione.

Lo scopo essenziale dell'incriminazione è la tutela della vita umana. Quest'ultima viene protetta dallo Stato non solo nell'interesse dell'individuo - per il quale costituisce il bene supremo - ma anche nell'interesse della collettività.

¹ M. Ravenna, *Odiare*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 12.

² M. Ravenna, *op. cit.*, pp. 54-56.

³ P. Mantegazza, *La Fisiologia dell'odio*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, p. 153.

In particolare⁴:

a) oggetto materiale dell'azione criminosa è un altro uomo, ovvero un uomo diverso dall'agente in quanto la maggior parte delle legislazioni vigenti, compresa quella italiana, non punisce il suicidio.

È importante precisare che la qualità dell'uomo, ai fini del diritto penale, non comincia con la nascita vera e propria "la quale si ha con la fuoriuscita del prodotto del concepimento dall'alvo materno e con il taglio del cordone ombelicale, bensì in un momento anteriore, sia pur di poco: quello in cui ha inizio il distacco del feto dall'utero materno. Ne deriva che è ravvisabile il delitto di omicidio colposo quando sopraggiunge la morte del feto tra il distacco dell'utero materno e la espulsione definitiva"⁵. Ciò si desume dal fatto che il nostro codice, equipara all'uccisione del neonato l'uccisione del feto durante il parto.

Siffatta equiparazione è sancita solo rispetto all'uccisione in condizioni di abbandono materiale e morale, ma deve ritenersi che abbia carattere generale, non essendo concepibile che il legislatore abbia voluto lasciare impuniti gli altri casi di feticidio.

È fondamentale, ai fini dell'applicazione del disposto art. 575 del c.p., che la persona su cui ricade l'azione sia viva.

Il requisito della vita è sufficiente, non essendo richiesta la vitalità dell'individuo⁶.

b) Il fatto materiale dell'omicidio implica tre elementi: una condotta umana, un evento e il nesso di causalità tra l'una e l'altra.

Nello specifico:

- la condotta: può manifestarsi nelle forme più diverse, in quanto la legge non indica le modalità che essa deve assumere, limitandosi a "cagionare la morte di un uomo", e questo mediante un'azione o una omissione.
- Giova far presente che i mezzi con cui viene cagionata la morte possono essere non soltanto fisici (arma, veleno, forza muscolare), ma anche psichici, come ad esempio il procurare uno spavento o un dolore atroce ad un cardiopatico;
- l'evento: nel delitto di omicidio consiste nella morte di una persona, e precisamente nella c.d. morte cerebrale, descritta dalla legge n. 578/1993⁷ come "la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo";

⁴ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2001, Vol. I, parte speciale.

⁵ Sez. 4 Sent. 6476 del 10.07.1979 (ud. del 10.04.1979) rv. 142535.

⁶ F. Antolisei, *op. cit.*, pag. 45 e segg.

⁷ Legge n. 578 del 2.12.1993: Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.

- tra il comportamento dell'agente e la morte di un uomo deve esistere un rapporto di causalità. L'evento della morte segna il momento consumativo del delitto di omicidio.

Le varie forme di omicidio:

a) il disposto art. 575 c.p. (omicidio doloso) così recita: "*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*".

Il codice Zanardelli (1889) nella definizione dell'omicidio doloso conteneva l'inciso: a fine di uccidere (art. 364), nel progetto definitivo del codice vigente tale formula, venne soppressa in quanto ritenuta superflua, date le norme generali sull'elemento soggettivo del reato⁸.

Il codice penale italiano per graduare l'omicidio volontario prevede un articolato sistema di circostanze aggravanti. Negli artt. 576⁹ e 577¹⁰ del c.p. sono indicate le aggravanti

⁸ *Ibidem*, pag. 48.

⁹ Art. 576 c.p.: Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo. (1) Si applica la pena dell'ergastolo (2) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente (540; c.c. 75), quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere (416), per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

(1) La rubrica originaria era così formulata: «Circostanze aggravanti - Pena di morte».

(2) Per queste ipotesi di omicidio aggravato il testo originario comminava la pena di morte: v. nota (2) sub art. 17.

¹⁰ Art. 577 c.p. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente (540; c.c. 75);

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella (540), il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo (c.c. 291), o contro un affine (c.c. 78) in linea retta (582 secondo comma).

dell'omicidio:

1) Aggravanti concernenti l'elemento soggettivo del reato:

- l'aver commesso il fatto con premeditazione (art. 577, n.3);
- l'aver agito per motivi abietti e futili (art. 577, n. 4 in relazione al n. 1 dell'art. 61¹¹).

2) Aggravanti concernenti le modalità dell'azione criminosa o i mezzi usati:

- l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 577, n. 4 in relazione al n. 4 dell'art. 61);
- l'aver commesso il fatto col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con altro mezzo insidioso (art. 577, n. 2).

3) Aggravanti dipendenti dalla connessione dalla connessione con altri reati:

- l'aver commesso il fatto per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto o il prodotto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato (art. 576, n. 1 in relazione al n. 2 dell'art. 61).
- l'aver cagionato dolosamente la morte nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 609 - *bis*¹², *quater*¹³ e *octies*¹⁴.

4) Aggravanti dipendenti dalla qualità del soggetto attivo: omicidio commesso dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza (art. 576, n. 3); omicidio commesso dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione (art. 576, n. 4).

5) Aggravanti dipendenti dai rapporti fra colpevole e l'offeso:

- l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente (art. 576, n. 2 e art. 577, n. 1);
- l'aver commesso il fatto contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, n. 2° comma).

Una forma attenuata di omicidio doloso, è rappresentata dall'infanticidio, figura delittuosa menzionata nel disposto art. 578 c.p.

L'art. 578 del c.p., nel testo introdotto dalla L. 442/1981¹⁵,

¹¹ Art. 61 c.p.: Circostanze aggravanti comuni.

¹² Art. 609 *bis*: Violenza sessuale.

¹³ Art. 609 *quater*: Atti sessuali con minori.

¹⁴ Art. 609 *octies*: Violenza sessuale di gruppo.

¹⁵ Legge n. 442 del 5 agosto 1981. Ponendo fine ad una decennale disputa dottrinale e politica, sulla opportunità o meno di mantenere nel nostro codice figure, quali l'omicidio o l'infanticidio per causa d'onore, che costituivano soltanto il retaggio di un'epoca ed una mentalità ormai superata, ha abrogato tutte le norme penali che davano rilevanza alla c.d. causa d'onore, ed in particolare:

punisce con la reclusione da quattro ma dodici anni "la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto". Invece, il testo originario prevedeva l'infanticidio o il feticidio per causa d'onore, che poteva essere commesso da chiunque, allo scopo di "salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto". Nel testo ora vigente, l'art. 578 c.p. trova la sua applicazione "quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto". Quindi, siffatte condizioni di abbandono materiale e morale costituiscono, nella espresa previsione legislativa, l'antecedente casuale del fatto, il quale è costituito dall'infanticidio nell'immediatezza del parto o dal feticidio durante il parto¹⁶.

In concreto, le condizioni rilevanti ai fini dell'art. 578 c.p. si ravvisano nell'isolamento psicologico e nella solitudine reale della madre e nella mancanza della necessaria assistenza dipendente dall'isolamento con cui la madre è in qualche modo costretta.

L'art. 584 del c.p., punisce l'omicidio preterintenzionale, e descrive come una condotta volontariamente diretta a percuotere o ferire taluno, dalla quale deriva come conseguenza non voluta dall'autore, la morte della vittima.

La pena edittale è ancora elevata, anche se notevolmente inferiore a quella sancita per l'omicidio doloso la differenza è nel fatto che la morte cagionata dalla condotta causale dell'autore non è voluta, in quanto l'autore nel suo intento voleva solamente percuotere o al massimo ferire la vittima¹⁷.

La terza previsione, l'art. 589 c.p., punisce l'omicidio colposo che descrive come una condotta caratterizzata dall'inosservanza di cautele doverose per l'altrui incolumità, dalla quale deriva come conseguenza non voluta la morte di una persona¹⁸.

L'omicidio nell'antica Roma: *Crimen homicidii*

L'omicidio, consistente in generale nell'*uccisione di un*

a) ha cancellato le figure criminose previste dagli artt.:

- 587: omicidio e lesione personale per causa d'onore;

- 592: abbandono di un neonato per causa d'onore;

b) ha cancellato l'istituto del c.d. matrimonio riparatore, previsto dall'art. 544 come causa di estinzione dei reati previsti dagli artt. 519, 526 e 530;

c) ha modificato il testo dell'art. 578, che prima prevedeva il feticidio o l'infanticidio per causa d'onore, introducendo la nuova figura dell'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

¹⁶ F. Ramacci, *I delitti di omicidio*, Torino, G. Giappichelli, 1997, cap. IX, pagg. 117 e segg.

¹⁷ F. Ramacci, *op. cit.*, cap. IV, pag. 45.

¹⁸ *Ibidem*, cap. IV, pag. 45.

uomo, è variamente disciplinato nel diritto romano (fino al II sec. a.C. veniva ancora chiamato *parricidium*).

Ai fini di una più agevole comprensione dell'evoluzione della nozione e del trattamento repressivo dell'omicidio nelle varie epoche del diritto romano, occorre di distinguere:

- a) nel *periodo regio*, una norma attribuita dalle fonti al re Numa Pompilio¹⁹, distinse tra omicidio volontario ed involontario; per quest'ultimo, l'omicida al cospetto del popolo riunito in assemblea, offriva un ariete agli *agnati* della vittima, mentre, per l'*omicidio volontario*, si stabilì che "*si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto*". La disposizione, dal significato molto controverso, è dalla dottrina prevalente interpretata nel senso che all'omicidio di un *pater familias* fosse equiparato l'omicidio di un qualunque membro libero della collettività.

Colui che commetteva un omicidio volontario (*dolo sciens*) era condannato alla pena di morte, inflitta con modalità strazianti (*poena cùllei*²⁰); nulla è dato cono-

scere in merito alla disciplina dettata, per l'omicidio, dalla legge delle XII Tavole: Cicerone riferisce che le XII Tavole lasciarono immutata la disciplina dettata da Numa Pompilio;

- b) in *periodo repubblicano*, l'omicidio, ancora definito *parricidium*, assunse natura rigorosamente pubblica e venne perseguito in sede comiziale;
- c) nel *periodo del Principato*, l'omicidio fu ridisciplinato dalla *lex Cornelia*²¹ *de sicariis* (da *sica* - pugnale) *et veneficis* (da *veneficium* - avvelenamento) istitutiva della *quaestio* addetta alla cognizione dell'omicidio; la legge rimase in vigore fino alla scomparsa delle *quaestiones*²². Erano puniti a titolo di omicidio anche gli atti preparatori o di favoreggiamento e l'organizzazione di bande criminali: la pena fissata era quella dell'*interdictio aqua et igni*²³.

patrizio): il colpevole veniva chiuso in un sacco di cuoio insieme ad una vipera, ad un cane, ad un gallo ed ad una scimmia, e gettato nel Tevere.

La *poena cùllei*, tipica dell'età arcaica e successivamente caduta in disuso, venne ripristinata da Augusto nei confronti dei soggetti resisi colpevoli di *crimen homicidii* nei confronti del proprio *pater familias* (*parricidium* in senso stretto).

²¹ *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*: Legge emanata nell'81 a.C. su impulso di Silla, per ridisciplinare la materia del *crimen homicidii*: essa contemplò, in particolare, l'omicidio semplice (*sica*, "pugnale"), il *veneficium* (da *veneficium*, "avvelenamento"), nonché la generica predisposizione di mezzi idonei ad uccidere. Per le varie fattispecie di omicidio o di tentato omicidio, la *Lex Cornelia de sicariis et veneficis* stabilì la pena dell'*interdictio aqua et igni*.

Dall'ambito applicativo della *Lex Cornelia de sicariis et veneficis* esulò la particolare ipotesi dell'uccisione del proprio *pater* o di propri congiunti (*parricidium*), punita con la *poena cùllei*, fino all'emanazione della *lex Pompeia de parricidio*.

²² *Quaestiones*: poiché i crimini erano spesso commessi dai governatori provinciali, la *nobilitas* senatoria di cui i magistrati erano espressione, ebbe tutto l'interesse a gestire direttamente i processi e, dunque, tolse la competenza in materia penale al comizio centuriato e la trasferì a giurie da essa stessa controllate le cosiddette *quaestiones*.

²³ *Interdictio aqua et igni*: una delle pene previste dal diritto penale romano e, nella Roma delle origini (in cui i delitti erano perseguiti in sede civile), dalla legge delle XII tavole, come conseguenza di delitti particolarmente gravi.

Consisteva nell'allontanamento coatto e definitivo dal territorio romano: coloro che subivano l'*interdictio aqua et igni*, pertanto, non potevano più rientrare in patria: se varcavano i confini di Roma, non solo non riacquistavano la soggettività giuridica, ma potevano essere impunemente aggrediti da qualsiasi cittadino, mentre in periodo classico subivano la pena pubblica della *deportatio in insulam*.

Nelle epoche storiche, in cui la repressione degli illeciti penali

¹⁹ La storia ricorda sette re di Roma:

Romolo (il fondatore); Numa Pompilio; Tullo Ostilio; Anco Marzio; Tarquinio Prisco; Servio Tullio; Tarquinio il Superbo.

Il periodo della monarchia va, secondo la tradizione, dal 754 (o 753) a.C., anno della fondazione della città, al 510 a.C. anno del violento allontanamento della dinastia etrusca dei Tarquinii.

Il rex era l'organo sovrano e riuniva in sé le funzioni più importanti della città; era, infatti:

- a) capo dell'esercito;
- b) supremo sacerdote;
- c) rappresentante della città nei rapporti internazionali;
- d) sommo giudice.

Nello svolgimento delle sue attività, era assistito dal *senatus* (in origine, consesso di consiglieri, di nomina regia, i cui singoli membri erano detti *patres*). A tal proposito, occorre distinguere:

- a) la monarchia latino-sabina (rappresentata dai primi 4 re) fu ossequiosa delle attribuzioni del Senato e delle assemblee popolari;
- b) la monarchia etrusca (rappresentata dalla dinastia dei Tarquinii) impresso, invece, una forte svolta assolutistica, superando la precedente concezione che considerava il re come *primus inter pares* (almeno rispetto ai patrizi).

La designazione del nuovo rex avveniva:

- a) per designazione da parte del predecessore;
- b) per vocazione del primogenito del re defunto;
- c) per elezione da parte del senato, mancando un discendente del re defunto o un successore da quest'ultimo designato.

In *periodo repubblicano* il titolo di rex, non formalmente abolito, fu attribuito al supremo sacerdote dei culti romani (*rex sacrorum* o *rex sacrificulus*), assumendo una valenza non più politica, ma esclusivamente religiosa.

²⁰ *Poena cùllei*: Temutissima pena inflitta al soggetto che si era reso responsabile di *parricidium*, crimine consistente, in origine, nell'uccisione di un *pater familias* (in seguito di un qualsiasi

Nell'ambito dell'omicidio un rilievo particolare ebbe il *parricidium* (configurato come omicidio del proprio padre o di un prossimo congiunto), punito con la terribile *pœna cùllei*. La *lex Pompeia de parricidio*²⁴ sanzionò il *parricidium* con la stessa pena prevista per l'omicidio, l'*interdictio aqua et igni*; successivamente Augusto ripristinò l'antica *pœna cùllei*;

- d) in *diritto postclassico*, nell'ambito dell'omicidio rientrarono numerose nuove fattispecie:
- l'uccisione intenzionale di uno schiavo;
 - l'accettazione di denaro, da parte di un giudice, per la pronunzia di una condanna;
 - la castrazione di uomini liberi o schiavi;
 - la somministrazione di filtri d'amore (*pocula amatoria*) od abortivi (*pocula abortiōnis*).

Variarono anche le pene, comminate in sede di repressione criminale *extra ordinem*;

- per l'omicidio comune, vi era la pena di morte semplice per le persone di umile condizione e la pena di morte attraverso crocifissione od esposizione a belve feroci per persone di rango elevato;
- il giudice corrotto veniva deportato e i suoi beni confiscati;
- la castrazione di uomini liberi o schiavi comportava la pena di morte per persone di umile condizione e la deportazione, con confisca dei beni, per quelle di rango elevato;
- per la somministrazione di filtri amorosi od abortivi, le persone di umile condizione erano condannate ai lavori forzati in miniera, mentre quelle di rango elevato erano condannate alla *relegatio in insulam*, con la pena accessoria della confisca parziale dei beni.

avvenne prima in sede comiziale, poi in sede *extra ordinem*, l'*interdictio aqua et igni* fu considerata a pieno titolo pena capitale, in quanto incidente sul *caput* (comportava, infatti, una *capitis deminutio media*, cioè la perdita della condizione di cittadino romano).

In particolare l'*interdictio aqua et igni* fu considerata come pena capitale ordinaria, specificatamente prevista per legge per numerose fattispecie delittuose: ad essa si accompagnava normalmente, come pena accessoria, la confisca dei beni.

La connessione dell'*interdictio aqua et igni* con la pena di morte è evidenziata dal fatto che, per taluni delitti, al condannato era attribuito un particolare beneficio, detto *iūs exilii*, consistente nella facoltà di sottrarsi all'esecuzione della pena di morte, sottoponendosi volontariamente all'*interdictio aqua et igni*.

²⁴ *Lex Pompeia de parricidio*: legge emanata nel 55 a.C., in tema di *parricidium*: stabilì che al parricida dovesse applicarsi la stessa pena irrogata, per l'omicida, dalla *lex Cornelia de sicariis et venefici*, e cioè l'*interdictio aqua et igni*, in luogo della *pœna cùllei*. Quest'ultima fu, peraltro, ripristinata, per il *parricidium*, dalla legislazione augustea.

L'omicidio nel diritto romano

La persecuzione dell'omicidio a Roma si verifica in un periodo storico relativamente avanzato. Nell'età regia vige ancora l'arcaico uso della persecuzione criminale da parte dei parenti della vittima. Tale forma di giustizia risponde innanzitutto ad una sorta di principi di solidarietà familiare; in secondo luogo risponde ad una esigenza di carattere religioso: il crimine deve essere punito perché turba la "*pax deòru*"²⁵ e il parente vendicatore rappresenta il mezzo attraverso cui la comunità cerca di placare l'ira divina. Quindi i congiunti della vittima non hanno solo il diritto, ma soprattutto il dovere di vendicarsi e non è ammesso che tale vendetta possa venire regolata tramite una pena pecuniaria da parte dell'omicida.

Tracce e frammenti di questa antica concezione li troviamo nella celebre legge Numa²⁶, sull'uccisione di un uomo libero, la cui controversa sanzione "*paricidas esto*", sembra doversi interpretare come obbligo da parte dei familiari dell'ucciso di uccidere l'uccisore, allo scopo di impedire che nella situazione di impurità derivante dal sangue versato essi si appagassero della composizione pecuniaria.

Tale interpretazione trova conferma nel rapporto con la complementare statuizione numana in materia di omicidio involontario, che impone all'autore del crimine di consegnare alla presenza del popolo, un ariete agli agnati dell'ucciso, appunto perché sia sacrificato in sua vece. È

²⁵ *Pax deòrum*: espressione adoperata in diritto penale romano, nel periodo regio, per indicare una situazione di concordia tra la comunità dei consociati e le divinità religiose.

È opportuno evidenziare che la commissione di un delitto da parte di uno dei membri della collettività, arrecava grave offesa agli dei, provocandone l'ira (secondo le comuni convinzioni di quel tempo) nei confronti della comunità.

Onde evitare la reazione divina, si rendeva sostanzialmente necessario sopprimere il colpevole, oppure (nei casi meno gravi) sacrificare alla divinità un animale a titolo di espiazione.

Il compito di ripristinare la *pax deorum* spettava al *rex* che aveva anche funzioni religiose (oltre che politiche e militari): proprio il *rex* indicava gli atti riprovevoli gravemente lesivi della *pax deorum*, ne valutava la gravità e stabiliva in proporzione la *pœna espiativa*.

²⁶ La individuazione della uccisione volontaria di un uomo libero viene riferita già una legge di Numa. La norma affermava il dovere religioso della vendetta, che doveva appunto gravare sul gruppo familiare. Con ciò la sanzione di poneva, con carattere sacro, nei rapporti dei gruppi; però appunto la obbligatorietà della vendetta, espressa in quella che è presentata come legge di Numa, doveva investire già un più largo interesse della comunità. Mentre l'accertamento del crimine, dovevano partecipare i *quaestores parricidi*, la vendetta doveva esercitarsi davanti alle curie, con la presenza del re. G. Grosso, *Storia del diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1965, cap. VIII, pag. 149 e segg.

evidente che una normativa di questo tipo, rappresenta un momento di progresso nell'evoluzione del diritto criminale romano, non solo per il rilievo attribuito alla distinzione tra omicidio volontario ed involontario, ma anche perché apre per diversi aspetti la strada all'avocazione allo stato della persecuzione dell'omicidio: da un lato infatti, essa trasforma l'omicidio volontario in un crimine che non è suscettibile di composizione e di cui la comunità deve essere edotta; dall'altro determina un limite alla reazione dei parenti dell'ucciso, permettendo che essi possano uccidere l'omicida solo nel caso in cui si tratti di omicidio volontario (in caso contrario dovranno accontentarsi della prestazione dell'ariete a titolo di sacrificio sostitutivo).

Tutto ciò pone le basi per una configurazione dell'omicidio quale crimine di interesse pubblico, sanzionato con pena irrogata dallo stato e in quanto tale dotato di propria individualità, rispetto agli altri delitti originariamente rientranti nella sfera della vendetta gentilizia (es. il furto), i quali andranno invece a confluire nella generale sanzione della pena pecuniaria privata.

Al procedimento relativo all'omicidio si collegano le originarie attribuzioni dei "quaestores parricidii"²⁷, i quali risalgono effettivamente all'età regia, nonostante i dubbi sollevati da una parte della dottrina, tra cui il Clodiche riporta l'istituzione di questi magistrati all'epoca immediatamente successiva alla cacciata dei Tarquini²⁸.

Deriva che poiché in quest'epoca, l'omicidio formava ancora oggetto di persecuzione privata, il loro compito non doveva essere quello di giudicare, ma piuttosto quello di "quaerere", cioè di ricercare l'autore del crimine, di accertare la volontarietà del fatto, di sovrintendere all'esercizio della vendetta al cospetto del popolo. Quest'ultimo non era chiamato a pronunciare un giudizio, ma svolgeva funzioni di semplice assistenza presenziando adunato alla rinfusa,³ all'esecuzione dell'omicida volontario da parte dei parenti della vittima o alla consegna dell'ariete nel caso di omicidio involontario²⁹.

²⁷ *Quaestores parricidii*: corpo di (due) funzionari subordinati al *rex*, ai quali, secondo l'orientamento prevalente, spettava il compito (in un primo momento) di aiutare oppure (in un momento successivo) di sostituire il *rex* stesso, od il *praetor* (in *periodo repubblicano*), nell'attività di istruzione dei giudizi in tema di *parricidium* e, quindi, nella ricerca, persecuzione e punizione dei soggetti resisi responsabili di omicidio.

Tale collegio rappresentava, altresì, un organo autonomo e diverso rispetto alla magistratura dei *quaestores*, con i quali non ebbe alcun rapporto, neanche di derivazione.

I *quaestores parricidii* scomparvero nel I sec. a.C. contemporaneamente alla piena affermazione delle *quaestiones perpetuae* che finirono per assorbirne le funzioni.

²⁸ Intorno 510 a.C. cacciata dei Tarquini da Roma.

²⁹ G. Diurni, *L'omicidio*, in *Enciclopedia del diritto penale*,

Il procedimento comiziale

Tutto ciò appena descritto, subì profondi mutamenti in seguito all'introduzione della "*provocatio ad populum*"³⁰, che consentì al cittadino condannato a morte dal magistrato, di appellarsi al giudizio dell'assemblea centuriata. Alcuni indizi a noi giunti dalla tradizione, permettono di ritenere che il moltiplicarsi di giudizi popolari emessi in sede di *provocatio*³¹ e il correlativo diffondersi dell'idea che al popolo spettasse l'ultima parola ove sia in causa il "*caput*" del cittadino, abbiano poco a poco dato luogo al formarsi della concezione che anche nell'ipotesi

Milano, Giuffrè, 1970.

³⁰ *Provocatio ad populum*. Si tratta di un istituto che da parte dei pubblicisti romani è considerato uno dei "pilastri della costituzione repubblicana". In virtù di tale istituto il cittadino condannato a morte dal magistrato esercitante l'imperium poteva sottrarsi alla condanna chiedendo l'instaurazione di un regolare processo dinanzi ai *comitia*.

³¹ *Provocatio* (Appello del popolo). Istituto fondamentale del diritto penale romano nel periodo repubblicano: consisteva in una sorta di appello al popolo volto ad impedire l'esecuzione di una condanna pronunciata da un magistrato, sottoponendo la questione al popolo riunito nei *comitia*.

La *provocatio* costituì un fondamentale strumento per proteggere i cittadini romani da arbitrii repressivi e coercitivi dei magistrati, garantendo, al tempo stesso, la piena libertà politica di ciascuno.

La ricostruzione della disciplina della *provocatio*, presenta non pochi interrogativi.

Appare, comunque, accertato che:

- la *provocatio* garantiva i soli cittadini romani (era esercitabile pronunciando la parola "*provoco - mi appello*" oppure "*civis Romanus sum - sono cittadino romano*");
- era, in origine, proponibile solo in Roma;
- proteggeva, in origine, dalla pena di morte e dalla multa superiore a 3020 assi; successivamente, dalla *verberatio*, dalla tortura e dalla *ductio in vincula*.

Dubbia è l'effettiva portata della *provocatio*: l'opinione che appare più attendibile (in quanto supportata dal conforto delle fonti), sostiene che essa consentisse la devoluzione al giudizio dei comizi delle accuse che comportavano la pena di morte o multe eccedenti la suddetta somma, per impedire che queste sanzioni (e, successivamente, quelle previste delle leggi *Porcia* e *Iulia*) fossero irrogate da un semplice magistrato.

Tra il II ed il I sec., più volte si tentò di sottrarre la garanzia della *provocatio* agli accusati di delitti politici:

- sia attraverso il *senatusconsultum ultimum*;
- sia attraverso il conferimento (a Silla, ad Ottaviano, Antonio e Lepido) del potere di compiere le proscrizioni.

Per le modalità di svolgimento del processo comiziale, instaurato dalla *provocatio*.

Per quanto riguarda la data dell'introduzione della *provocatio*.

dell'uccisione di un uomo libero, fino a quel momento perseguita dai parenti della vittima, l'omicida non potesse essere messo a morte se la sua colpevolezza non fosse stata riconosciuta dai cittadini tutti riuniti nei *comitia centuriata*³²; e di conseguenza che il popolo abbia cessato di esercitare la sua primitiva funzione di semplice testimone e sia stato chiamato ad esprimere nell'assemblea delle centurie il proprio giudizio sulla responsabilità dell'accaduto. Tutto ciò è avvenuto gradualmente: nei primi tempi della repubblica, quando tutto il potere era concentrato nelle mani dei patrizi, è probabile che i parenti della vittima continuassero ad esercitare liberamente il loro diritto di punire l'uccisore, specie se si trattava di un plebeo. Ma il diffondersi della *provocatio ad populum* e la pressante azione dei tribuni della plebe, dovettero ben presto indurre il magistrato curule, almeno nei casi che avevano maggiormente turbato l'opinione pubblica, a sottrarre l'iniziativa della repressione ai parenti dell'ucciso e a deferire al popolo il giudizio sulla colpevolezza dell'uccisore³³.

³² *Comitia centuriata*. Assemblea comiziale la cui formazione, attribuita al re etrusco Servio Tullio, si colloca fra la fine del VI e l'inizio del IV sec. a.C.

I *comitia centuriata*, a differenza dei *comitia curiata*, ebbero, sin da principio, carattere politico.

La loro origine fu essenzialmente militare: la fanteria dell'esercito era divisa in centurie sin dall'età più antica e la stessa organizzazione fu mantenuta, successivamente, finché Roma ebbe un esercito formato da cittadini.

Ad ogni modo verso la fine del periodo regio i *comitia centuriata* avevano già perso l'originario carattere militare, presentandosi come un'assemblea di cittadini con funzioni deliberative, convocata al fine di procedere a votazioni ed a ripartizioni delle imposte. I cittadini erano distribuiti, a seconda del censo in cinque classi, composta ciascuna da un numero fisso di *centuriae* (divise, a seconda dell'età, in *iuniores*, da 18 a 45 anni, e *seniores*, da 45 a 60 anni) per un totale di 193 *centuriae*.

I *comitia centuriata* erano, inoltre, strutturati in maniera tale da dare prevalenza, nelle deliberazioni, ai ceti abbienti. Infatti il sistema di votazione adottato, quello per *centuria* (ogni *centuria* costituiva un'unità votante) assicurava un maggior peso politico alle classi più abbienti che, pur contando un minor numero di iscritti, avevano diritto ad un maggior numero di centurie (ben 98), numero che già di per sé rappresentava la maggioranza dei voti espressi dall'assemblea.

Compiti specifici dei *comitia centuriata* erano: l'elezione dei magistrati maggiori consoli, pretori, censori, gli unici che potevano convocare i *comitia centuriata*; la votazione delle leggi; l'approvazione, sia pure solo formale, della dichiarazione di guerra. Erano investiti, infine, della competenza in ordine ai processi politici nei quali si decideva della vita del cittadino.

³³ G. Diurni, *op. cit.*

La legge delle XII tavole

Il principio secondo cui una condanna a morte non può essere inflitta ad un cittadino romano se non a seguito di giudizio popolare, maturato nella prassi durante la prima metà del V secolo, fu confermato con apposito divieto dalla legge delle XII Tavole³⁴.

³⁴ Legge delle XII Tavole: il primo punto fermo, nella storia del diritto romano, è la legge delle XII tavole, in cui gli stessi Romani videro il fondamento di tutta la loro vita giuridica. Fu emanata nel 451-450 a.C., dopo notevoli contrasti tra plebei e patrizi e costituì una sorta di simbolo dell'emancipazione plebea. Le Dodici Tavole non contenevano norme di particolare favore per la plebe, né significative innovazioni, ma ebbero il merito di definire con certezza le norme del *ius Quiritium* (nucleo originario del diritto romano privato formato dai *mores maiorum* – consuetudini che avevano lo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le famiglie –, dai costumi di vita comuni a tutte le famiglie, e dalle *legis regiae* – definizione questa usata dalla dottrina con riferimento alle deliberazioni assunte in epoca arcaica dall'assemblea dei *patres* più tardi nominati *senatur*, che successivamente erano proclamate innanzi ai *comitia curiata* dal *rex*), consentendone l'accessibilità e la conoscenza a tutti. Furono, altresì, dettagliatamente disciplinate le *legis actiones* (unitamente al processo formulare, alle *cognitiones extra ordinem dell'età classica*, al processo postclassico e a quello giustiniano, costituiscono l'evoluzione giuridica romana del processo), il che portò ad un indubbio miglioramento della condizione della plebe, finalmente in grado di conoscere le procedure necessarie per accertare o tutelare i propri diritti: le *legis actiones* erano, infatti, improntate ad un rigido formalismo e la pronuncia anche solo di poche parole diverse da quelle formalmente richieste, comportava la sconfitta in lite.

Le legge fu opera di una commissione di dieci uomini (*decemviri legibus scribundis*), ai quali – sospese le magistrature ordinarie – era stato trasferito, per tutta la durata della loro attività, ogni potere politico. Del testo delle XII Tavole si conservano solamente dei frammenti, e anche questi solo in forma di citazioni nella letteratura della tarda Repubblica e dell'Impero. Il testo originario della legge, inciso su dodici tavole lignee, andò perduto nel tempo (molto probabilmente nell'incendio gallico del 390 a.C.), e già nella tarda Repubblica esso era noto solo in una forma che era stata più o meno ammodernata secondo il latino più recente. Le XII Tavole contenevano prescrizioni sul corso del procedimento giudiziario, inclusa l'esecuzione, e su quei rami, del diritto che noi oggi chiamiamo diritto privato e diritto penale, e nettamente distinguiamo, ma che per il legislatore romano si presentavano ancora come un'unità.

Per quanto concerne il diritto penale, nelle XII Tavole, tutto fa pensare che la legge si fondasse ancora, in larghissima parte, sull'idea della vendetta privata dell'offeso. Anche il compito di perseguire l'assassino veniva lasciato al gruppo familiare dell'ucciso (ai suoi agnati): le XII Tavole non contenevano, come

I *decemviri legibus scribundis*³⁵, oltre a ribadire le prece-

sembra, nessuna disposizione esplicita sulla pena da infliggere all'omicida. Comunque un'antica norma, risalente probabilmente all'epoca anteriore alle XII Tavole, prescrive che, in caso di omicidio involontario, l'autore del fatto deve consegnare agli agnati dell'ucciso un ariete. Come testimonia Labeone, uno dei giuristi più influenti dell'epoca augustea, questo ariete era un soggetto sostitutivo su cui esercitare la vendetta: esso doveva essere condotto e ucciso al posto del colpevole; dal che si deduce che, in caso contrario, gli agnati potevano esercitare la vendetta di sangue su colui che aveva ucciso coscientemente e con dolo. Se però il reo non era in flagrante (*manifestus*) né confesso (*confessus*), essi potevano procedere solo dopo che la sua colpevolezza fosse stata giudizialmente accertata. Colui, che pur esercitando la vendetta, uccideva senza che fosse stata pronunciata la necessaria sentenza, era a sua volta considerato un omicida. I frammenti superstiti delle dodici tavole non ci dicono che cosa accadeva se l'assassinio si sottraeva alla vendetta con la fuga. Si può supporre tuttavia che la pratica, seguita in epoca posteriore, di proibire, per decreto del magistrato, acqua e fuoco (*aqua et igni interdicere*) al fuggitivo reo di delitto capitale, risalga al diritto vigente all'epoca delle XII Tavole. Scopo di questa proibizione era privare il fuggiasco di qualsiasi aiuto, anche quello dei suoi parenti e dei suoi amici, in modo da rendergli impossibile la permanenza in territorio romano. Così non gli rimaneva altra possibilità che la fuga all'estero, e questo non era certo difficile vista l'estensione assai limitata del territorio statale romano al tempo della più antica Repubblica. Cfr. W. Kunkel, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1973, cap. II, pag. 33 e segg.

³⁵ I *decemviri legibus scribundis*. Membri componenti, nel numero di dieci, un collegio di magistrati (*decemvirato*); in particolare, si distinsero nelle varie epoche storiche: *decemviri legibus scribundis*, collegio, dotato di poteri analoghi a quelli del *dictator* che governò la città-stato di Roma negli anni 451-450 a.C. e cui fu attribuito il compito di redigere per iscritto le norme formatesi consuetudinariamente attraverso l'*interpretatio pontificale*. I *decemviri legibus scribundis* ebbero pieni poteri militari e civili e furono sospese tutte le magistrature ordinarie. Fu sospesa pure l'elezione dei tribuni e degli edili plebei. Poiché il patriziato non avrebbe potuto imporre unilateralmente alla plebe una simile rinuncia, deve concludersi che il decemvirato fu il risultato di un accordo tra i due ordini. In sostanza si trattò di un'importante conquista della plebe raggiunta dopo aspre lotte. A tal fine, venne inviata in Grecia una delegazione che ne studiasse la legislazione: così nel 450 a.C. il primo collegio, composto interamente da patrizi, elaborò un primo gruppo di norme riunito in dieci tavole. Altre due tavole di norme furono elaborate dal secondo collegio che, composto anche di plebei, si macchiò di gravi soprusi e venne destituito.

La legislazione decemvirale non ebbe carattere innovativo, ma assicurò stabilità normativa e pubblicità, garantendo, per la prima volta, la certezza del diritto a tutto vantaggio dei più deboli:

dentì disposizioni in materia, sancirono solennemente che, a prescindere dalla *provocatio*, dalla vita e dalla morte di un cittadino non potesse giudicare se non il "massimo comizio", vale a dire l'assemblea delle centurie. Con questa norma, rafforzata dal complementare divieto di mettere a morte un uomo che non fosse stato regolarmente condannato, la persecuzione dell'omicidio fu definitivamente sottratta al gruppo familiare dell'ucciso e rimessa alla collettività dei *cives* raccolta nei comizi giudiziari. È probabile che le leggi *decemvirali* prescrivessero anche la procedura da seguire davanti alle centurie: questo si deduce dalle XII Tavole ove si faceva menzione dei *quaestores perricidii*, i quali fin da età antichissima erano investiti dall'inchiesta preliminare sul commesso delitto. Non è precisato quale fosse la loro funzione, anche se sembra che già in quest'epoca, sia stato ad essi affidato il compito di istruire il processo e di promuovere l'accusa per il giudizio popolare. Le notizie della tradizione sui processi per omicidio svoltosi davanti ai comizi centuriati dopo la codificazione decemvirale sono assai scarse: la ragione è ovvia, perché gli antichi storici rivolgono di solito la loro attenzione alle vicende politiche e non hanno interesse a soffermarsi sui processi relativi ai reati comuni. Solo eccezionalmente si verifica il contrario, e cioè quando vi sono dei casi che hanno grande risonanza sull'opinione pubblica: per es. il caso di Lucio Ostilio, il primo parricida, che fu assoggettato alla terribile pena del sacco sulla fine della guerra annibalica.

Ma l'antica forma di persecuzione criminale appariva già per molti aspetti antiquata e inadatta. Già a partire dai primi decenni del II secolo a.C., benché la procedura dei *iudicia populi* non fosse formalmente abolita, il senato aveva instaurato la prassi di affidare a corti di giustizia straordinarie (*quaestiones extraordinariae*)³⁶, presiedute dai consoli o da uno dei pretori, l'incarico di giudicare, con una procedura determinata caso per caso, su crimini di particolare gravità, la cui cognizione sarebbe istituzionalmente spettata ai comizi del popolo. Tali corti straordinarie, vennero progressivamente sostituite da nuovi tribunali di tipo permanente (*quaestiones perpetuae*)³⁷,

innanzitutto della plebe, ma anche della parte meno influente del patriziato.

³⁶ *Quaestiones extraordinariae*: organo giudicante in materia penale, istituito dal senato nel I sec. a.C. sul modello delle *quaestiones perpetuae*, nei municipi e nelle province italiche annesse a Roma e, talora, anche nell'ambito di comunità alleate.

Si parlava di *quaestiones extraordinariae* in tutti i casi in cui il Senato nominava una commissione, presieduta da un magistrato, incaricata di compiere indagini su delitti e punirne l'autore.

³⁷ *Quaestiones perpetuae*: erano tribunali permanenti, istituiti ciascuno per i processi relativi a particolari tipi di delitti (*crimina*) che, in seguito, su esempio di quello istituito dalla *lex Acilia*, furono creati per la repressione di altri reati, politici e

istituiti per legge e presieduti da un magistrato o da un ex magistrato, che dovevano in un primo tempo limitare e poi assorbire l'antico processo dinanzi ai comizi, per divenire poi l'organo ordinario della repressione criminale. La prima attestazione sicura dell'esistenza di un tribunale stabile per l'omicidio ci è offerta da due luoghi dell'orazione ciceroniana *pro Sexto Roscio Amerino*, in cui si accenna ad un *quaestio de sicariis* operante anteriormente alla restaurazione sillana. I rapidi accenni di Cicerone non consentono ulteriori precisazioni. Da essi sembra comunque potersi desumere che prima della legislazione sillana non esisteva un'unica *quaestio de sicariis et veneficis*, ma due distinte *quaestiones*, a cui era affidata la cognizione del crimine a seconda che fosse stato commesso per *sicarios* o per veleni.

L'unificazione delle due corti in un tribunale unico e l'estensione della competenza del medesimo ad altri fatti criminali furono, con molta probabilità ad opera di Silla³⁸.

La Lex Cornelia de sicariis et veneficis

La nuova corte per gli attentati alla vita altrui, fu istituita in modo permanente con la *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, fatta votare da Silla nel '81 a.C.. Il provvedimento deferiva al giudizio della *quaestio* non soltanto l'omicidio effettuato con le armi o tramite sostanze venefiche, ma anche altre azioni criminali (es. l'incendio doloso), che pur essendo solo indirettamente suscettibili di cagionare la morte di un uomo, costituivano, per la loro gravità, un pericolo per la pace sociale. La legge sillana fu in primo luogo una legge di circostanza, diretta principalmente alla restaurazione dell'ordine e della sicurezza pubblica dopo i lunghi anni della guerra civile, e solo in secondo luogo fu una legge diretta alla repressione dell'omicidio. La stessa mirava a colpire soprattutto i membri di bande armate al servizio delle opposte fazioni politiche, i *sicarii* appunto, che con le loro stragi avevano per lungo tempo turbato la vita pubblica di Roma. Lo stesso Silla se ne era servito per prendere il potere, ma ora non poteva più lasciare che tali personaggi prosperassero impuniti. Tale provvedimento corneliano colpiva di pena capitale:

- a) l'aggirarsi armati, al fine di omicidio o di furto, in Roma entro una cerchia di mille passi dalla città. Il porto d'armi in pubblico allo scopo di compiere assassinii o saccheggi era infatti reato tipico dei *sicarii*. Tale fattispecie era inserita nel testo legislativo come figura criminosa distinta e separata dall'omicidio. Questo fatto esclude che essa rappresenti come taluno ha sostenuto, un esempio di tentativo punito;
- b) l'omicidio doloso, benché la *lex Cornelia* non facesse distinzione fra uomo libero e schiavo, la giurispru-

comuni, di volta in volta previsti e puniti.

³⁸ G. Diurni, *op. cit.*

denza repubblicana non dubitava che essa intendesse riferirsi, al pari dell'antica legge di Numa, alla sola uccisione dell'uomo libero: l'uccisione del servo, sia ad opera del padrone, sia ad opera del terzo non era ritenuta capace di dar luogo all'applicazione delle pene dell'omicidio. Neppure era considerata punibile l'uccisione del figlio da parte del *pater familias*.

Quanto all'atteggiamento psicologico dell'agente, la *lex Cornelia* richiedeva che l'omicidio colposo e quello preterintenzionale non erano compresi nella persecuzione della legge;

- c) l'incendio doloso, tale attività criminosa era contemplata presumibilmente nel terzo capitolo della legge. Pur avendo come immediato la morte di un uomo, essa formava oggetto di persecuzione in quanto suscettibile di mettere in pericolo l'incolumità pubblica;
- d) una serie di attività intese ad ottenere, in un processo criminale, la pronuncia di una condanna ingiusta. In particolare la legge perseguiva:
 - il magistrato o il presidente di giuria che avesse indotto qualcuno a presentare una falsa denuncia per far condannare un innocente;
 - il privato che, allo stesso scopo avesse reso una falsa testimonianza in un processo comportante la pena capitale;
 - il magistrato o il presidente di giuria che avesse accettato del denaro, in una causa capitale, per iscrivere una persona nel ruolo dei giudicabili;
 - il magistrato o il giudice di una *quaestio* che si fosse associato o accordato per la condanna di un innocente;
 - il veneficio, la norma puniva non soltanto la somministrazione omicida di veleno, ma anche la preparazione, la vendita, l'acquisto, la detenzione del medesimo³⁹.

I senatoconsulti

Le norme della *lex Cornelia de sicariis* subirono nel corso del primo periodo imperiale, una serie notevole di estensioni per opera di una serie di *senatusconsulti*⁴⁰.

³⁹ G. Diurni, *op. cit.*

⁴⁰ Senatoconsulta: il senatoconsulta fu una delle fonti del diritto romano; secondo Gaio è ciò che il Senato comanda e dispone, ed ha forza di legge. La rilevanza del senatoconsulta fu certamente condizionata dal prestigio e dall'autorità di volta in volta attribuiti al Senato nelle varie epoche della storia romana: da mero parere giuridicamente non vincolante in *epoca repubblicana*, esso diventò strumento normativo per eccellenza (insieme alle leggi) nell'*età del Principato*. Nel corso dello stesso periodo, tuttavia, il senatoconsulta finì per svalutarsi gradualmente venendo spesso sollecitato dalla volontà del princeps, alla quale non mancava, di volta in volta, di conformarsi.

Tra le varie disposizioni che si ricordano, particolarmente degna di nota per la gravità del fenomeno sociale cui intendeva porre riparo è un *senatusconsulto*, forse del tempo di Traiano, che estese l'ambito di applicazione della *lex Cornelia a chi*, per libidine o per commercio, avesse proceduto ad una operazione di castrazione.

Le notizie pervenute, fanno menzione, inoltre, di un *senatusconsulto* di non ben nota data che, interpretando in modo estensivo la normativa sillana in materia di veneficio, assoggettò alla perla della legge *de sicariis* gli speciali che avessero venduto, senza l'osservanza delle debite cautele, sostanze medicinali pericolose.

Il passo successivo fu rappresentato dalla sostituzione dei *iudicia publica con la cognitio extra ordinem*, sostituzione questa che determinò l'accostamento ai fatti criminosi di una nuova serie di fattispecie introdotte da *constitutiones imperiales*⁴¹, punite con sanzioni diverse, differenti secondo

⁴¹ *Constitutiones imperiales*. Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C. In relazione al contenuto ed alla natura, le *constitutiones principum* assunsero le seguenti denominazioni:

- *edicta*: provvedimenti a carattere generale, emanati dal *princeps*, sulla base dell'*imperium proconsulare maius* attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli *edicta* non avevano vigore dopo la morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell'*imperium* esercitato da ciascun *princeps*; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno. Le *constitutiones principum* non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;
- *mandata*: istruzioni diramate ai funzionari dell'amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l'esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il *testamentum militis*);
- *decreta*: sentenze emanate dal principe *extra ordinem*, ossia senza l'osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il *princeps* era solito farsi assistere da un *consilium principis*;
- *rescripta ed epistulae*: responsi richiesti all'imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.

I *rescripta* erano redatti dall'ufficio *a libellis* ed avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati. Inoltre, producevano effetti vincolanti per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (*supplicatio*) corrispondevano a verità. Gradualmente i *rescripta* assunsero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi. Le *epistulae* erano lettere preparate dall'ufficio *ab epistulis* della cancelleria imperiale in risposta a giudici o funzionari che sottoponevano all'imperatore

le persone e le circostanze del caso concreto. Da ricordare la repressione dell'uccisione dello schiavo e del *filius familias*⁴². Come è stato già detto, al principio dell'Impero, l'uccisione del servo sia proprio che altrui, non era punita come omicidio. Ma verso la metà del II secolo, una costituzione di Antonio Pio stabilì per la prima volta che "*chi avesse ucciso il proprio schiavo senza motivo fosse punito, così come se avesse ucciso lo schiavo altrui*".

Quanto all'uccisione del *filius*, si deve notare che già dal tempo di Traiano, gli imperatori incominciarono a restringere il campo dei poteri che in origine competevano al *pater*, nei confronti delle persone a lui sottoposte. Ed anche l'inosservanza da parte del *filius* dell'obbligo di rispetto e di reverenza verso i suoi genitori cessò di essere esclusivamente sanzionata dal potere di coercizione del *pater familias*, venendo punita, soprattutto nei casi più gravi, attraverso l'*extraordinaria cognitio* dell'imperatore e dei suoi funzionari⁴³.

L'omicidio nel diritto intermedio

Il progressivo sfaldamento dell'Impero Romano in occidente e le invasioni barbariche portarono in gran parte del territorio italiano, allo scardinamento del sistema del diritto romano e all'instaurazione di un ordinamento giuridico profondamente diverso. Il diritto delle popolazioni germaniche si presentava con istituti consuetudinari per lo più regolanti i rapporti tra i vari gruppi gentilizi o famigliari; norme consuetudinarie queste, che si tramandavano oralmente. La prima redazione scritta delle leggi longobarde di Rotari non rappresenta una completa codificazione delle consuetudini. La famiglia era il nucleo essenziale della società longobarda e regolava direttamente i rapporti all'interno tra i propri membri, sia all'esterno, reagendo propri rapporti, senza l'intervento dell'autorità pubblica, sia con l'esercizio della faida al torto subito da un proprio membro.

Il principio, poi, che presiede all'applicazione delle norme era quello della personalità della legge, secondo il quale ciascuno seguiva la legge della propria *natio*, o della propria stirpe.

La legislazione longobarda fu in qualche misura influenzata, anche se più dal punto di vista formale che sostanziale, dalla cultura giuridica romana in particolare attraverso la formulazione in latino delle norme. I sovrani longobardi avevano ben chiara la valida organizzazione dell'Impero,

una questione di diritto controversa relativa ad una lite pendente innanzi al tribunale o un affare riguardante l'ufficio.

⁴² *Filius familias*: si era o per nascita o per adozione; dall'età postclassica anche per legittimazione. Diventavano *fili familias*: i nati da matrimonio legittimo, sia *cum manu* sia *sine manu*; per adozione: *adrogatio* ed *adoptio* in senso stretto.

⁴³ G. Diurni, *op. cit.*.

e avvertivano la necessità di rafforzare il loro potere, alle prese con i problemi dell'amministrazione e della difesa di vasti territori, con i nuovi usi e costumi del proprio popolo, che, col tempo, aveva lentamente abbandonato le armi per prendere l'aratro occupando i vasti territori dell'Italia settentrionale.

Profonde e persistenti erano le difficoltà di assimilare o recepire principi e strutture giuridici diversi da una mentalità come quella romana: nel diritto longobardo non sussiste distinzione tra diritto pubblico e privato; il diritto è concepito solo quale ordine di pace e ad esso si contrappone il torto, che comprende ogni sorta di lesione giuridica: qualunque violazione è, dunque, sempre considerata rottura della pace che comporta l'insorgere di uno stato di inimicizia. Tale stato di inimicizia veniva cancellato in origine esclusivamente con l'esercizio della faida, successivamente con l'erogazione di una sanzione, consistente nel pagamento di una *compositio* pecuniaria, più o meno elevata, ma che comunque estingueva ogni pretesa dell'offeso, eliminando l'esercizio della faida.

Anche se la faida non è da considerarsi un fattore negativo per un corretto vivere civile, anzi il suo esercizio in origine era il solo e più idoneo mezzo per il ristabilirsi della pace violata tra gruppi, tra stirpi, il consolidamento della monarchia longobarda con il lento passaggio da una struttura militare ad un ordinamento civile, e il progressivo allentamento dei vincoli che teneva uniti i vari gruppi, portarono ad una lenta ma persistente sostituzione della faida con la *compositio*. D'altro canto, questo istituto veniva a rispondere in modo più adeguato alle nuove esigenze di vita, a nuove e diverse forme di convivenza, più basate sull'assoluta solidarietà tra i componenti il gruppo. La *compositio* viene, poi, a svolgere una duplice funzione: quella vera e propria di pena e quella di risarcimento del danno. Nell'ordinamento giuridico longobardo quindi è unico il tipo di tutela giurisprudenziale, che si attua mediante un processo ordalico, ove la funzione del magistrato non è quella di decidere ma quella di imporre il mezzo di purgazione. L'intervento diretto dell'autorità, nell'erogazione della pena, si ha soltanto per quei delitti che turbano direttamente la pace pubblica, detti *crimina atrocissima*: in questo caso non si ha una rottura della pace nei confronti di un solo individuo e di una singola famiglia ma si ha una rottura totale concernente tutta la comunità, per cui il delitto è pubblico e l'inimicizia che ne deriva è generale e il colpevole può essere ucciso oltre che dalla pubblica autorità anche per mano privata⁴⁴.

L'omicidio negli statuti

Nel diritto statutario furono introdotti principi del tutto diversi dalle originarie fattispecie criminose di diritto

barbarico. Anche se il principio del farsi giustizia da sé persistette lungamente e non fu mai eliminato completamente i Comuni gradualmente, rivendicando l'esclusivo diritto-dovere di esercitare la giustizia punitiva, riuscirono ad imporre nuove e diverse regole con una normativa rivolta in modo specifico alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della *pax communis* togliendo agli atti criminosi il carattere di affari privati e facendo scaturire l'irrogazione della pena esclusivamente dalla violazione della norma posta dall'ordinamento: il reato così diventa sinonimo di violazione di un precetto posto dalla legge e il reo è soggetto esclusivamente alla legge e viene punito da un organo pubblico. Si rappresenta, che negli Statuti non è ancora netta la distinzione tra dolo e colpa, così come sono ancora incerte le regole per una precisa valutazione del reato e per l'irrogazione della pena.

Al singolo magistrato, il più delle volte pur non risultando i limiti della potestà punitiva, era lasciata ampia discrezionalità, che molto spesso si trasformava in abuso e dava luogo ad ingiustizie e all'applicazione di pene eccessive rispetto al reato commesso. Inizia, però, a farsi strada la distinzione tra *crimina publica et ordinaria* e *crimina privata extraordinaria* ricomprendendo nella prima categoria rientravano quei reati che sono sanzionati con una pena determinata dalla legge e nella seconda categoria rientravano quelli per i quali la pena non è fissata dalla legge ma è determinata dal giudice in base all'accertamento delle modalità dell'azione criminosa e all'esame delle condizioni oggettive e soggettive che hanno portato alla commissione del reato.

Nei reati pubblici, si ricomprendono sia i *crimina capitalia* per i quali è prevista la pena di morte, l'esilio, la detrazione o il lavoro forzato (quasi sempre consistente nel lavoro nelle miniere) e sia i *crimina non capitalia*, per i quali è fissata sempre dalla legge, una pena, sia corporale di minore entità, di quella prevista per i delitti capitale, sia pecuniaria.

La funzione punitiva è, dunque, assegnata ad organi pubblici che emanano direttamente sanzioni previste dalla norma; la difesa privata, comunque, è ancora diffusa, essa deve rispondere a requisiti ben precisi, perché possa rientrare tra le cause di impunità: la protezione dell'interesse leso, infatti, deve sussistere proporzione tra aggressione e reazione; la violenza altrui, deve essere attuale come deve essere immediata la reazione; il pericolo, infine, deve essere inevitabile.

Negli Statuti è di solito prevista per l'omicidio la pena di morte, qualunque fosse la qualità della persona offesa. In *alcuni* Statuti poi era indicato ancora come omicidio qualificato l'omicidio occulto. Particolare considerazione viene poi assegnata, all'assassinio, omicidio qualificato dal movente di lucro che diviene ben presto una figura autonoma anche per la particolare diffusione che ebbe nel Medioevo; per esso era previsto un aggravamento di pena,

⁴⁴ G. Diurni, *op. cit.*, pag. 899 e segg.

diverso nei vari Statuti, e consistente in genere in un inaspimento dell'esecuzione della pena stessa, che era quella di morte come per l'omicidio volontario semplice, per cui l'assassino era sottoposto allo trascinarsi a coda di cavallo, ovvero all'attanagliamento o, più frequentemente, alla forca. Altra conseguenza prevista in quasi tutti gli Statuti, era la confisca totale dei beni, la scomunica irrogata dall'autorità ecclesiastica e la perdita di ogni dignità e beneficio. Il tentativo di assassinio, era equiparato al reato consumato ed assoggettato alla medesima pena, come avveniva anche per i veneficio, altra specie di omicidio. In particolare considerazione erano poi tenuti l'infanticidio e l'aborto procurato sia da parte della madre sia da parte di altri. Bisogna ricordare che in questo periodo si delineano per la prima volta in modo autonomo le cause oggettive di esclusione del reato, tra cui la difesa privata (chiamata oggi legittima difesa), le cause soggettive di esclusione, la capacità criminale e, infine, le cause di estinzione del reato⁴⁵.

L'omicidio nel diritto canonico

Per quanto concerne l'omicidio, in diritto canonico troviamo la prima sistemazione teorica, da cui trarranno beneficio anche i giuristi laici. Nelle fonti canoniche da Graziano in poi, l'omicidio, è trattato con particolare cura, in quanto considerato uno dei peccati più gravi. Si deve precisare, che tutta la materia è considerata specialmente sotto il profilo morale, per cui le norme e le stesse elaborazioni teoriche dei canonisti riguardano con particolare attenzione l'elemento soggettivo e il nesso di causalità, non tanto l'evento in quanto tale.

C'è una distinzione netta tra omicidio volontario e omicidio casuale o colposo: nell'omicidio volontario si ricomprendono poi quello *semplice*, quello per dolo o per *insidias* e quello *odii meditatione e propter avaritiarm*. Tale distinzione, poi, tra omicidio casuale e colposo è già presente nelle prime elaborazioni sul Decreto e sulle Decretali, intendendosi per casuale quello scaturente da un fatto non imputabile alla volontà del soggetto, dove l'effetto della morte non proviene direttamente né indirettamente dall'attenzione dell'agente.

Elemento essenziale è che tra l'atto compiuto e la morte vi sia un nesso di causalità, la relazione tra causa ed effetto. Altro elemento, che verrà recepito dalla legislazione civile molto tardi, è l'atteggiamento della Chiesa sull'irrogazione e sulla misura delle pene. Avendo come fine la salvezza delle anime, la Chiesa studiò tutti i mezzi per ottenere il pentimento e, quindi, il miglioramento del reo offrendo sempre il perdono della colpa e la possibilità di pentirsi. Con ciò non vuoi darsi che per aversi il reato fosse sufficiente solo l'elemento interiore della *cogitatio*: anche nel diritto canonico, viene recepito il principio per cui il pen-

siero non costituisce delitto se non si traduce in un'azione od omissione. È netta, la distinzione dunque tra peccato, che comprende qualsiasi infrazione al precetto evangelico o ecclesiastico, interna o esterna che sia, e il delitto, che deve sostanziarsi in un evento esterno, unito con l'elemento soggettivo da un rapporto di causalità. Anche nei confronti dell'esercizio della vendetta, considerata in quel tempo lecita e giusta, la Chiesa si mostrò sempre contraria come si oppose alla facile irrogazione della pena di morte delle leggi che prevedevano mutilazioni, perché contrarie ai principi predicati da Cristo e dai Padri della Chiesa. Sostituì a queste pene, la pena del carcere⁴⁶.

Omicidio in famiglia

Motivazioni dell'omicidio domestico

Dal punto strettamente criminologico, i motivi degli omicidi possono essere racchiusi in due categorie:

- a) razionali: per profitto, per condizione sociale o ragioni politiche;
- b) emotivi: per ragioni di gelosia, risentimento, vendetta o difesa del proprio onore. In questa categoria, rientrano i "delitti passionali".

Oggi, la fenomenologia dell'omicidio è cambiata, e si deve parlare di (almeno) due fenomeni distinti per caratteristiche, frequenza, andamento, pericolosità:

- a) *omicidio strumentale*: che spesso è collegato alla delinquenza organizzata o all'ambiente della malavita, che si verifica nell'ambito di regolamenti di conti, ovvero di eliminazione di concorrenti nei mercati illeciti gestiti da organizzazioni criminali⁴⁷;
- b) *omicidio espressivo*: è da considerare più tradizionale, in quanto si verifica tra persone legate da rapporti interpersonali, per esempio scaturito in ambito familiare o da stretta conoscenza e riconducibile in senso lato ad uno "stato emotivo e passionale"⁴⁸.

La distinzione fatta, deve essere considerata di massima, e all'interno di essa vi sono tanti tipi di omicidi, che si differenziano in relazione all'autore, al movente, all'ambiente in cui si realizzano.

Tra le molteplici tipologie proposte, quella dell'F.B.I.⁴⁹ distingue⁵⁰:

- a) omicidi maturati all'interno dell'organizzazione criminale: quelli dei *killer* professionisti, quelli delle *gang*, quelli che si verificano nel corso di un sequestro di persona, quelli commessi ai conflitti nel mondo

⁴⁶ G. Diurni, *op. cit.*, p. 909 e ss.

⁴⁷ I. Merzagora Betsos, *op. cit.*, cap. III.66.

⁴⁸ *Ibidem*, cap. III, p. 67.

⁴⁹ F.B.I.: Federal Bureau of Investigation.

⁵⁰ R. De Luca, *Anatomia del serial killer*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 68 e ss

⁴⁵ G. Diurni, *op. cit.*, pag. 907 e segg.

- della droga, ect.;
- b) omicidi per motivi passionali: gli omicidi a motivazione “erotomanica”, quelli domestici, quelli che seguono un alterco, gli omicidi di figure di autorità, quelli per vendetta, quelli originati da estremismo politico, etc.;
 - c) omicidi sessuali: a loro volta distinti in organizzati, disorganizzati, misti, sadici, etc.;
 - d) omicidi che trovano origine nell'affiliazione ad un gruppo, che può essere un gruppo di culto religioso, ovvero estremismo o paramilitare.

Invece, De Luca, ha utilizzata questa classificazione, adottandola alla situazione italiana, con particolare riferimento all'omicidio seriale:

- a) omicidio seriale per guadagno personale;
- b) omicidio seriale situazionale;
- c) omicidio seriale motivato da erotomania;
- d) omicidio seriale provocato da conflitto;
- e) omicidio seriale per vendetta simbolica;
- f) omicidio seriale con movente irrazionale;
- g) omicidio seriale motivato da estremismo;
- h) omicidio seriale per eutanasia;
- i) omicidio seriale per il controllo del potere;
- j) omicidio seriale sessuale;
- k) omicidio seriale a movente misto.

Tra le altre classificazioni, alcuni studiosi di scienze sociali, classificano gli omicidi in impulsivi ed in pianificati. Quelli impulsivi sono commessi per una spinta istintiva e irriflessiva ad agire, e vengono decisi pochi istanti prima di agire. Invece, quelli pianificati, sono stabiliti molto tempo prima e per molto tempo vengono preparati, esempio quello del marito geloso che organizza con cura l'uccisione della moglie in modo da non essere scoperto⁵¹.

Per quanto riguarda le motivazioni dell'omicidio in famiglia, all'inizio si riteneva che dovevano essere ricercate per problemi economici o passionali. In proposito, Guerry scriveva “*Per l'anno 1830 per esempio, il numero degli omicidi, assassini e avvelenamenti legati a conflitti interni al gruppo familiare è di centododici e va suddiviso in due categorie più o meno equivalenti: crimini dovuti a disaccordo fra membri della famiglia (questioni matrimoniali o di eredità) da una parte e a passione eterosessuale dall'altra. I dissapori domestici e le discussioni di interesse fra parenti sono la causa apparente di cinquantuno omicidi; l'amore respinto, la gelosia, la dissolutezza (adulterio compreso), di sessantuno; quest'ultima categoria tende dunque ad assumere un leggero predominio. Degli omicidi a lunga premeditazione, gli avvelenamenti, per esempio, la quasi totalità è perpetrata nell'intimità della famiglia; la metà circa trae origine da rivalità sessuali, adulterio in partico-*

*lare (quattordici avvelenamenti su trentatré comparsi di fronte alle assise nel 1830)*⁵².

Lanza (1994)⁵³, riporta 30 storie di omicidi in famiglia giudicati dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, e in alcuni casi l'omicidio è il momento finale di annose angosce e violenze anche sessuali, in cui l'autrice dell'omicidio è stata per lungo tempo la vittima (del padre o del marito di solito), e da cui non ha saputo sottrarsi altrimenti all'omicidio.

Anche Giusti ed Enrico (2000)⁵⁴, segnalano numerosi casi di omicidio in famiglia come un “riscatto da violenze subite”, ossia l'omicidio è vissuto come una liberazione nei confronti di un marito, di un padre o di un violento.

Giusti e Bifano (1996)⁵⁵, riferiscono che il 75% dei casi di omicidio familiare sarebbero da ricondursi ad un litigio per futili motivi, che risulterebbero molto più frequenti del “tradizionale” motivo passionale.

Rientrano fra le motivazioni passionali, secondo Marinelli e Giordano Orsini (1993)⁵⁶ anche tematiche incestuose; le molestie sessuali ed i maltrattamenti sono rilevati anche da Giusti e Cipriani (1997)⁵⁷.

Piacenti (1994)⁵⁸, analizzando un periodo di 11 mesi, trova che il vecchio motivo della gelosia risulta il più frequente (23%) per gli omicidi in famiglia sull'intero territorio nazionale, e che esso risulta prevalente al Nord ed al Centro, rispetto al Sud del Paese, dove invece prevalgono quelli perpetrati per liti e dissapori, motivati da squilibri nelle relazioni e nei ruoli domestici. Addirittura, risultano al Nord, elevati i motivi d'interesse e le uccisioni di parenti malati, anziani, tossicodipendenti.

Giusti e Bifano (1996)⁵⁹, fanno riferimento ad una buona percentuale di autori di omicidio in famiglia dichiarati totalmente infermi di mente, il che li porta ad affermare che l'omicidio degli alienati si estrinsechi soprattutto in ambito familiare.

⁵² A.M. Guerry, *Essais sur la statistique morale de la France, précédé d'un rapport à l'Académie royale des sciences*, Paris, 1833.

⁵³ L. Lanza, *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1994.

⁵⁴ G. Giusti, P. Enrico, L'omicidio in famiglia: Italia 1998, in: *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXII, 2000, pag. 517 e segg.

⁵⁵ G. Giusti, M. Bifano, L'omicidio in famiglia a Roma dal 1990 al 1995 attraverso le sentenze delle Corti d'Assise e la cronaca de “Il Messaggero”, in: *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1996, pag. 1407 e segg.

⁵⁶ E. Marinelli, P. Giordano Orsini, L'omicidio nella famiglia - casistica del settore romano dell'ultimo ventennio, in: *Jura Medica*, 1 / 2, 1993, pag. 177 e segg.

⁵⁷ G. Giusti, T. Cipriani, L'omicidio volontario a Latina e provincia 1949-1994, in: *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1997, pag. 133 e segg.

⁵⁸ F. Piacenti, *Gli omicidi in famiglia*, in: *Up Down*, 4, 1994, pag. 35 e segg.

⁵⁹ G. Giusti, M. Bifano, *op. cit.*

⁵¹ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2003, cap. 6, pag. 176.

Antonietti e Romano (1999)⁶⁰, rilevano, che nel loro campione bresciano sono stati sottoposti a perizia il 64,5% degli autori di omicidio e tentato omicidio, percentuale che lievita però al 96,2% nel caso in cui il reato sia in ambito familiare; fra i sottoposti a perizia, poi, il vizio totale di mente è stato riconosciuto nel 49% dei casi globalmente, ma, considerando gli omicidi in famiglia, la percentuale di totalmente incapaci di intendere e di volere sale al 72%, e specificatamente nel caso di omicidi tra conoscenti scende al 26,1% e in quello tra sconosciuti al 33,3%.

Siffatte considerazioni sono valide anche per i dati forniti dalla ricerca di Piacenti (1994)⁶¹, relativamente agli autori di omicidi in famiglia in Italia nel 1993: si riferisce la presenza di malattia di mente per il 9,6% di uomini e per il 40% delle donne, ma Traverso e Ciappi (1997)⁶², rilevano che è più probabile che sia richiesta perizia psichiatrica per le donne che per gli uomini, che dunque vi è una maggiore aspettativa di anormalità per le omicide rispetto agli autori maschi del reato.

Lanza (1994)⁶³, riferisce che il 60% dei casi da lui analizzati è stata eseguita perizia, e all'interno di tali accertamenti vi è stata pronuncia di infermità di mente, totale o parziale, nel 44,4% dei casi.

Merzagora, Zoja, Gigli (1995)⁶⁴, ha seguito della ricerca effettuata su un campione milanese, affermano che la follia viene citata in un caso di figlicidio, in un caso di uccisione di un nipote, in un caso di parricidio, ma le notizie reperite erano molto incomplete, e, per i casi del 1998 in tutto il Paese, Giusti ed Enrico (2000)⁶⁵, riferiscono che il movente psichiatrico (depressione e schizofrenia) sarebbe segnalato soprattutto in Lombardia.

Lanza (1994)⁶⁶, nei trenta casi trattati, afferma che ci sono soggetti dichiarati infermi, ma è soprattutto l'alcool che viene in questione, vuoi come semplice abuso, vuoi come vera e propria infermità. È accaduto, che sia la vittima che l'autore dell'omicidio, si trovassero al momento del fatto, in condizioni di ebbrezza.

Per quanto concerne le variazioni percentuali degli omi-

cidii familiari rispetto a tutti gli omicidi, Giusti ed Enrico (2000)⁶⁷, segnalano un incremento degli omicidi domestici negli ultimi anni, dovuto in particolare all'uccisione di genitori da parte dei figli.

Per i due studiosi, inoltre, rispetto ai dati del 1998 nell'intero territorio nazionale “*Nel nord d'Italia l'omicidio in famiglia rappresenta la percentuale più alta su tutti gli omicidi, mentre nel Sud è secondo agli omicidi della criminalità organizzata*”.

Per Merzagora (2001)⁶⁸, in tutti i lavori reperiti “*fra gli omicidi in famiglia il contributo più sostanzioso è dato dagli uxoricidi, il che corrisponde pure alle conoscenze di senso comune, anche se, a ben vedere, dovrebbe stupire che siano proprio gli unici familiari che vengono scelti, i coniugi appunto, ad essere poi più frequentemente uccisi*”, inoltre “*sono gli uxoricidi effettuati dal marito il tipo di omicidi in famiglia più diffuso nella maggiore parte degli studi di casistica*”⁶⁹, e “*qualora sia invece la moglie ad uccidere, lo fa solitamente per legittima difesa*”⁷⁰. Gelles (1972)⁷¹, a seguito delle interviste a moglie violente, ha affermato che “*il loro ricorrere a forme estreme di violenza era da ricercare nella loro inferiore forza fisica*”.

Per Bandini, Gatti, Traverso (1985)⁷², le donne uccidono e sono uccise prevalentemente nell'ambito della famiglia, raramente tra conoscenti e quasi mai da sconosciuti”, inoltre “*le donne vittime di omicidio, nella già citata ricerca di Traverso e Marugo emerge che nel 90% circa dei casi le donne sono vittimizzate da un membro della famiglia o da persone in qualche modo a loro conosciute; in particolare, la situazione più frequente è quella della moglie che viene uccisa dal marito (31%)*”⁷³, ancora “*le donne hanno un terzo delle probabilità di essere uccise dal coniuge o dal partner*”⁷⁴. Roth, che riporta dati relativi agli U.S.A. e agli anni dal 1930 al 1989, riferisce che le donne sono uccise dal marito, dal convivente o dal partner nel 55,1% dei casi, solo nel 12,2% da sconosciuti.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ I. Merzagora Betos, *op. cit.*, cap. III, pag. 76.

⁶⁹ G. Giusti, P. Enrico, *op. cit.*

⁷⁰ E.R. Dobash, R. Dobash, *Violence against wives: a case against the patriarchy*, New York, Free Press, 1979.

⁷¹ R.I. Gelles, *The Violent Home: A Study of Physical Aggression Between Husbands and Wives*, Sage Publications, Newbury Park, London, New Delhi, 1972.

⁷² T. Bandini, U. Gatti, G.B., Traverso, *I comportamenti violenti in ambiente urbano*, in: Canepa G. (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985, pag. 79.

⁷³ T. Bandini, U. Gatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia – Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 1991.

⁷⁴ J.A. Roth, *Understanding and Preventing violence*, in: *National Institute of Justice – Research in Brief*, U.S., Department of Justice, Washington D.C., February 1994.

⁶⁰ A. Antonietti, C. Romano, Il fenomeno dell'omicidio nella città di Brescia (1976-1998), in: *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, 1999, pag. 359 e segg.

⁶¹ F. Piacenti, *op. cit.*

⁶² G.B. Traverso, S. Ciappi, La perizia psichiatrica nei processi di omicidio. I risultati di una ricerca su 533 autori di omicidio e tentato omicidio giudicati dalla Corte di Assise di Genova nel periodo 1961-1990, in: *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1997, pag. 339 e segg.

⁶³ L. Lanza, *op. cit.*

⁶⁴ I. Merzagora Betos, R. Zoja, F. Gigli, *Vittime di omicidio*, Milano, Giuffrè, 1995.

⁶⁵ G. Giusti, P. Enrico, *op. cit.*

⁶⁶ L. Lanza, *op. cit.*

Stout (1993)⁷⁵ afferma che “a differenza delle ricerche precedenti che avevano indicato che le donne erano con più frequenza uccise dai mariti conviventi, i risultati da lui ottenuti indicano che sono i mariti separati i più frequenti assassini di ex mogli”.

Il matricidio, risulta il meno frequente fra gli omicidi dei familiari in quasi tutte le casistiche, e trova spesso motivazioni psicopatologiche.

I maltrattamenti dei bambini sono da tempo, almeno in parte, disvelati, e si può ritenere che il numero oscuro⁷⁶ in questi casi sia in diminuzione; è probabile che esso sia ancora alto nei confronti degli anziani.

Fra le caratteristiche che contraddistinguono gli omicidi in famiglia dagli altri omicidi vi è la ancor più forte presenza di donne in veste di vittima fino al 79,8% per Marinelli e Orsini⁷⁷ (1993); più del 60% per Giusti ed Enrico⁷⁸ (2000). Invece, nel campione di Lanza c'è una prevalenza di vittime di sesso maschile, dove, comunque, le donne sono il 32,2% (1994). Nel campione milanese se le vittime di sesso femminile sono il 19,8% considerando tutti gli omicidi, la percentuale di vittime di sesso femminile sale al 70,6% se si considera solo gli omicidi in ambito familiare⁷⁹.

Fra gli autori di omicidi familiare, l'uomo mantiene la supremazia, ma di più stretta misura rispetto ad altre tipologie di omicidio.

OMOSESSUALITÀ

Tendenza a rivolgere l'interesse libidico verso persone del proprio sesso, che può essere presente in forme e gradi diversi, ora latente e inconsapevole, ora manifesta e più o meno inibita o realizzata come pratica erotica.

OSSESSIONE

Il termine, che deriva da latino *obsidere* che significa “assediare”, “bloccare”, “occupare”, descrive la condizione di chi è ostacolato dal bisogno insopprimibile di compiere determinati atti o di astenersi da altri, oppure è costretto a trattarsi con pensieri o idee particolari che non è in grado evitare, ripetendo indefinitivamente questo obbligo a

cui non riesce a sottrarsi e di cui non riesce neppure ad appagarsi. Anche se il soggetto è consapevole dell'insensatezza dei suoi atti o delle sue idee ossessive, non può fare a meno di riprodurli in una sorta di rituale che, messo in atto per placare l'ansia, diviene autonomo.

In psichiatria ci sono quattro le forme principali di ossessioni: a) semplici, che consistono in immagini, in parole, motivi musicali che si impongono automaticamente alla coscienza; b) interrogative, che riguardano tematiche religiose, filosofiche o morali che impegna il soggetto in quesiti irresolubili, perché al di “fuori della sua portata” fino a giungere alla “folia del dubbio”, in cui ogni atto o cosa è soggetto a interrogazione, senza alcuna possibilità di uscire dall'alternativa,

con conseguente blocco di ogni decisione; c) inibitrici, in cui i scrupoli, sensi di colpa, con conseguenti fobie adottate a scopo cautelativo, paralizzano ogni attività; d) impulsive, dove il soggetto si sente spinto ad attuare propositi aggressivi, sessuali, criminose da lui stesso considerati sconvenienti

Il DSM-5 distingue il disturbo ossessivo-compulsivo dal disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. In particolare, il disturbo ossessivo-compulsivo è un disturbo d'ansia caratterizzato da “ossessioni” che sono pensieri, impulsi o immagini ricorrenti e persistenti che sono vissuti come indesiderati, e da compulsioni che sono comportamenti o azioni mentali ripetitive che un individuo si sente obbligato a compiere in risposta a un'ossessione o secondo regole che devono essere applicate rigidamente. Il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, invece, è caratterizzato da un “pattern pervasivo di preoccupazione per l'ordine, perfezionismo e controllo mentale, a spese di flessibilità, apertura ed efficienza, che inizia entro la prima età adulta ed è presente in svariati contesti”, come la preoccupazione per i dettagli, la cura dell'organizzazione e dei programmi fino a perdere lo scopo principale dell'attività, il perfezionismo che talvolta impedisce di completare un compito, la dedizione completa al lavoro fino ad escludere qualsiasi attività di svago, la coscienziosità intransigente in termini di etica e valori, l'incapacità a gettare via oggetti consumati di nessuna importanza neppure affettiva, una modalità di spesa improntata all'avarizia, e infine una manifesta rigidità e testardaggine.

⁷⁵ K.D. Stout, Intimate femicide: a study of men who have killed their mates, in: *Journal of Offender Rehabilitation*, 19/3-4, 1993, pag. 81 e segg.


⁷⁶ Numero oscuro: esso consiste nel numero dei reati effettivamente commessi nella società, ma che rimangono non scoperti, non denunciati o non registrati.

⁷⁷ E. Marinelli, P. Giordano Orsini, *op. cit.*

⁷⁸ G. Giusti, P. Enrico, *op. cit.*

⁷⁹ L. Lanza, *op. cit.*







PARAFILIE

Termine con cui il DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali) raccoglie in un'unica classe i seguenti disturbi sessuali.

1. esibizionismo (vds. voce);
2. feticismo (vds. voce);
3. frotteurismo (vds. voce);
4. pedofilia (vds. voce);
5. masochismo (vds. voce);
6. sadismo sessuale (vds. voce);
7. sadismo (vds. voce);
8. travestitismo (vds. voce);
9. voyeurismo (vds. voce);
10. scopofilia (vds. voce).

Le caratteristiche essenziali di una parafilia sono fantasie e impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente che in genere riguardano:

- a) oggetti inanimati;
- b) la sofferenza o umiliazione di se stesso o del partner;
- c) bambini o altre persone non consenzienti.

Per alcuni soggetti, fantasie o stimoli parafilici sono indispensabili per l'eccitazione sessuale e sono sempre inclusi nell'attività sessuale.

In altri casi, le preferenze parafiliche si manifestano solo episodicamente, mentre altre volte il soggetto riesce a funzionare sessualmente senza fantasie o stimoli parafilici.

PARANOIA

Parola greca che è sinonimo di follia. Non è accompagnata da allucinazioni né da sintomi dissociativi o di deterioramento, per cui la personalità paranoica conserva il pensiero, intelligenza, volontà e vita di relazione che non presentano grossi turbamenti al di fuori di quelli indotti dalla tematica delirante. Il suo adattamento è cronico.

PARENTICIDIO

Il parenticidio è uno degli omicidi che vengono consumati all'interno dell'ambiente familiare.

La condotta *criminis* che contraddistingue queste fattispecie delittuose è l'uccisione di entrambi i genitori ad opera di un figlio, talvolta ci può essere la strage di tutti i componenti della famiglia che in quel momento sono presenti sul posto¹.

La storia e la mitologia sono ricche di episodi che menzionano numerosi casi riguardanti l'uccisione del padre e/o della madre, che sono indicati con il termine di parricidio,

mentre difficile risultano essere i casi di parenticidio².

Piacenti, sostiene che negli ultimi vent'anni questo tipo di delitto, è fortemente aumentato, con una flessione nella seconda metà degli anni Ottanta, per poi raddoppiare³. Quest'ultima considerazione evidenzia come questo fenomeno delittuoso sia in costante crescita.

Nel caso del parenticidio "*la difficoltà sta proprio nell'inquadrare l'uccisione dei genitori dentro una prospettiva complessiva, che te deve tener conto di tutte le variabili: valori sociali dominanti, struttura delle relazioni affettive del nucleo familiare, aspettative, aspirazioni e modelli di vita dei figli*"⁴.

La famiglia, nella società moderna, ha la funzione di rappresentare quella solida certezza, e quel sostegno psicologico verso i membri più giovani e inesperti che devono affrontare i problemi della vita quotidiana, nonché a gestire frustrazioni e insuccessi che questa porta. Il nucleo familiare, dovrebbe funzionare da contenitore capace di sfumare l'aggressività del soggetto che, invece, il più delle volte si rivolta proprio contro di essa, in quanto la famiglia e, nello specifico, i genitori, non vengono percepiti in grado di offrire un valido supporto alle esigenze psicologiche e materiali dei figli⁵.

L'analisi effettuata da Piacenti⁶ (1997) evidenzia che questo fenomeno è costante e comune a tutte le zone del paese, in particolare nelle regioni del Nord (Lombardia, Liguria e Veneto), seguono poi le regioni meridionali e quelle centrali.

Riveste un'importanza fondamentale, sotto il profilo dell'analisi dei processi sociali, il movente che caratterizza il parenticidio. Questo delitto, appare tra i più complicati da comprendere dal punto di vista della criminogenesi. Il movente, nel parenticidio, è una realtà difficile da interpretare essendo legata, nella sua manifestazione, al soggetto agente che a sua volta, interpreta emozioni, stati d'animo, o turbamenti assolutamente personali che non godono di riscontro esterno⁷. In questo scenario, un qualsiasi motivo può provocare lo scatenare della condotta omicidiaria.

L'identikit del parenticida è quella di un soggetto molto giovane, età media di 29 anni, generalmente di sesso maschile. La sua vita affettiva e relazionale è molto scarsa: non ha una vita di coppia, né una situazione familiare stabile, prevalentemente sono disoccupati o con un lavoro precario. Dall'analisi dei casi emergono tre ordini di moventi:

a) *disturbo psichiatrico preesistente*: sindromi schizofreni-

² T. Marzo, *op. cit.*, cap. V, p. 133.

³ F. Piacenti, Il parenticidio. Quando la famiglia produce morte, in A.A.V.V., in *Vivere per uccidere. Anatomia del serial killer*, Padova, Calusca Edizioni, 1997.

⁴ F. Piacenti, *op. cit.*, p. 110.

⁵ *Ibidem*, p. 111.

⁶ *Ibidem*, p. 112-113.

⁷ T. Marzo, *op. cit.*, cap. V, p. 133.

¹ S. Costanzo, *op. cit.*, p. 37.

che, più raramente depressioni gravi; a volte è presente anche una situazione di tossicodipendenza;

b) *litigiosità familiare*: i parenticidi con questa motivazione sono commessi da ragazzi con meno di 25 anni e ricoprono il 30,2% del totale;

c) *interesse economico*: il 20,3% dei casi è provocato da questa motivazione.

Nelle regioni centro-meridionali, prevale il movente psichiatrico, mentre in quelle settentrionali c'è una preponderanza di motivazioni economiche e di conflittualità⁸.

L'ambiente sociale nel quale vengono perpetrati questi tipi di reato è medio-basso, culturalmente povero, con alta frequenza di padri in pensione, operai, impiegati e madri casalinghe, oppure quello dei lavoratori in proprio e delle imprese a conduzione familiare⁹.

Lanza riferisce che nel 60% dei casi da lui analizzati è stata eseguita perizia e, in base ad essa, nel 44,4% dei casi vi è stata pronuncia di infermità di mente totale o parziale¹⁰. Giusti ed Enrico¹¹, in una ricerca del 1998, riferiscono che il movente psichiatrico, sarebbe stato segnalato soprattutto in Lombardia.

Il parenticida commette il suo delitto quando la tolleranza allo stress risulta molto ridotta, mediante una condotta criminosa di estrema efferatezza. Le armi utilizzate sono quelle da fuoco, coltelli, martelli, scure, bastoni ed altri corpi contundenti che portano il parenticida a realizzare i delitti in modo drammatico e particolarmente efferato. Il *modus operandi* che caratterizza il delitto, è quello che lo stesso viene pianificato nei minimi particolari e immaginato più volte dal soggetto, come se fosse un desiderio da realizzare, un sogno ad occhi chiusi.

Il parenticida dimostra di avere un'intelligenza al di sotto della norma, e anche se passa del tempo dalla commissione del reato, viene di solito individuato da parte degli investigatori, nonostante tenti di depistare le indagini occultando i cadaveri.

Infatti, l'assassino parenticida è il più delle volte un paziente psichiatrico, oppure emerge dagli accertamenti che si tratta di un soggetto esasperato che non riesce più a sopportare una determinata situazione familiare¹².

Il parenticida non deve essere considerato né un killer, né un criminale intelligente. Lo stesso ha bisogno di aiuti esterni, amici, complici per porre di porre in essere la sua condotta criminosa.

Egli è un ragazzo disperato, intrappolato in una famiglia che uccide, in quanto non ha altra via di scampo se non

quella di liberarsi della propria famiglia, dalla quale proviene e dalla quale non riesce più a liberarsi.

Dopo l'uccisione il parenticida entra in contatto con i corpi inanimati, che ormai senza vita sono nelle sue mani, non ha più timore di loro e può dominarli come e quando vuole, questo rappresenta la massima espressione di trionfo del parenticida (I.F.).

PARRICIDIO

Gli antichi romani indicavano con *parricidium* il tentativo e l'uccisione dei soli genitori, ed rappresentava la più grave espressione di omicidio doloso e veniva punito con una raccapricciante morte per annegamento¹³. Cicerone distingueva fra "parricidio", inteso come uccisione di un genitore, e "patricidio", l'uccisione del padre. Quasi tutti i popoli europei nel Medioevo dell'età rinascimentale sino a Beccaria¹⁴, sottoponevano il parricida alle più terrificanti punizioni.

Poche sono le indagini statistiche e casistiche, di queste ve ne sono due che permettono di delineare alcune caratteristiche del problema.

La prima indagine è di Bandini e Di Marco nel 1973¹⁵, i quali hanno raccolto e ordinato i dati di tutti gli omicidi nell'ambito della famiglia, avvenuti in Italia dal 1961 al 1967. Dall'analisi effettuata nell'arco di tempo considerato, emerge che il numero i *parricidi* sono più del doppio dei matricidi. Questa tendenza evidenzia che la linea di maggiore tensione, per ciò che riguarda l'uccisione dei genitori, è quella che unisce i figli ai padri.

La seconda indagine, è quella effettuata in Francia da Petit, Porot e Covandau¹⁶.

Questi Autori, in un loro studio del 1970, hanno raccolto tutti i fascicoli penali dei casi di parricidio verificatisi in Francia in quel periodo: 58 casi su 2119 omicidi, ribadiscono l'utile distinzione tra "*parricidio*" (uccisione del padre e/o della madre e/o ascendenti) e "*patricidio*" (uccisione del padre e/o degli ascendenti paterni maschi)¹⁷.

Su tale distinzione, essi notarono che il *patricidio* era decisamente più frequente e che in 9/10 dei casi l'assassino è un discendente di sesso maschile. Partendo da questa

⁸ R. De Luca, Omicidio e suicidio, in *Proposte di criminologia applicata*, (a cura di) C. Serra, Milano, Giuffrè, 2000, cap. V, p. 210 ss.

⁹ S. Costanzo, *op. cit.*, p. 42.

¹⁰ L. Lanza, *op. cit.*

¹¹ G. Giusti, P. Enrico, *op. cit.*, p. 517 e ss.

¹² S. Costanzo, *op. cit.*, pag. 42.

¹³ T. Bandini, E. Di Marco, Considerazioni criminologiche su due casi di omicidio nell'ambito della famiglia, in *Rassegna di Criminologia*, 1973, 4, 1.

¹⁴ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), ried. A cura di F. Venturi, Milano, Einaudi, 1965.

¹⁵ T. Bandini, E. Di Marco, *op. cit.*.

¹⁶ G. Petit, M. Porot, A. Covandau, Enquête sur les parricides. Complément d'étude, in *Rassegna di Criminologia*, 1970, 1.

¹⁷ Tale distinzione risale a Cicerone: nel "De Domo 26" aveva distinto tra *patricidio* (uccisione del padre) e *matricidio* (omicidio della madre).

constatazione, in uno studio successivo (1971), Petit et al., osservarono che ciò dava più valore alla concezione freudiana del complesso di Edipo¹⁸.

Dallo studio effettuato nel 1970 emergono alcuni dati indicativi¹⁹:

- l'età più frequente degli uccisori è quella dei 16-17 anni (32% dei casi), mentre quella delle vittime è 51-55 anni (28%);
- con notevole frequenza gli autori di patricidio sono figli unici e in generale il loro livello scolare e professionale è mediocre;
- l'im maturità affettiva e le turbe del carattere appaiono spesso in rapporto con la debolezza mentale, l'etilismo e le psicosi;
- il clima familiare è fortemente perturbato e l'atto avviene in un contesto di paura e di conflitti familiari.

Inoltre, i casi si distribuivano in modo irregolare sul territorio francese: 2/3 nel Centro-Nord e solo 1/3 nel Centro-Sud. Gli Autori hanno ipotizzato pertanto che ciò potesse essere determinato dal fatto che nel Sud persiste una struttura familiare di tipo patriarcale e quindi una maggiore sacralità dei ruoli genitoriali.

La ricerca di questi Autori francesi individua diverse linee interpretative, ma pur tenendo in considerazione i dati emersi dal suddetto studio, sembra più utile soffermarsi solo su alcune ipotesi di studiosi contemporanei, rilevanti in una prospettiva clinica e psico-sociale.

Schipkowsky si propone di creare "una spiegazione delle cause e dei motivi che, in soggetti minorenni non psicotici, spingono all'uccisione dei propri genitori o fratelli"²⁰.

Schipkowsky privilegia l'approccio fenomenologico e mette in evidenza le differenze riscontrate nell'omicidio di consanguinei fra adulti, in cui prevalgono motivi economici e sentimenti di gelosia, e quello compiuto da minori, in cui si impongono impulsi indistinti propri dell'età evolutiva. Rientra in tale ambito il "delitto liberatorio" che

¹⁸ Il Complesso di Edipo prende il nome dalle vicende della tragedia di Sofocle. Il primo oggetto d'amore è la madre, sia per il maschio che per la femmina, ma in seguito avviene una differenziazione tra i due sessi. Il bambino può continuare la relazione affettuosa ed esclusiva con la madre, attraverso la quale il padre viene temuto come colui che può minacciare chi non rispetta le regole; la bambina, invece, prima prende le distanze dalla madre e poi sceglie il padre come oggetto d'amore. Inizia così a provare un'acuta gelosia nei confronti della madre, sua rivale. Questo complesso si risolve con la rinuncia dei bambini a lottare contro un rivale adulto e con l'identificazione con il genitore dello stesso sesso, interiorizzandone le caratteristiche.

¹⁹ G. De Leo, G. Bollea, Il parricidio in età evoluta, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti (a cura di) F. Ferracuti Trattato di criminologia medicina e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, cap. 7.6, pag. 165 e segg.

²⁰ N. Schipkowsky N., *op. cit.*.

ha come scopo "l'eliminazione di chi ostacola il raggiungimento o la conservazione della felicità"²¹.

Questa tesi è stata proposta anche da De Greeff²² (1946) che ha individuato altre determinanti che possono spingere a compiere questo reato. In genere il minore è spinto al parricidio da un forte sentimento di odio nei confronti della figura genitoriale che "più frequentemente, assume, nell'ambito della famiglia, il ruolo di tiranno verso uno o più dei suoi congiunti"²³.

La peculiarità di questo tipo di omicidi, determinati dalla tirannia domestica, sta nel fatto che invece del rimorso per il gesto compiuto, il quale perciò è estremamente raro, si riscontra una sensazione di sollievo che De Greeff spiega "col lento, graduale ed inesorabile insorgere dell'idea del crimine dai primi anni dell'infanzia in soggetti... nei quali viene a mancare quel processo di idealizzazione marcata dei genitori"²⁴.

Egli ritiene altrettanto importante nella dinamica criminosa la mancanza o la difettosità delle carenze affettive.

Secondo l'Autore anche l'ambiente e l'estrazione sociale possono avere un'influenza nel determinare il parricidio per liberazione. De Greeff afferma di non rilevare alcun caso di parricidio nelle famiglie socialmente elevate, pur non mancando conflitti interfamiliari anche di notevole gravità, mentre nell'ambiente rurale tale delitto ricorre con più frequenza a causa di motivi di interesse economico.

A questa impostazione però si oppongono quanti, con le loro ricerche, hanno riscontrato l'esclusiva presenza di omicidi in famiglia proprio nell'ambito del ceto intellettuale e l'inesistenza di essi tra gli appartenenti a classi sociali meno agiate o a vere e proprie sottoculture delinquenziali²⁵.

Si è già detto della definizione operata da Schipkowsky del parricidio, in termini di delitto liberatorio.

L'Autore chiarisce, però, che a volte questo tipo di delitto è solo l'aspetto apparente di motivi più profondi che egli identifica con il "parricidio riparatore". In questo caso il padre viene ucciso non perché sia di ostacolo al figlio nel suo tendere alla felicità..., ma piuttosto perché egli (il padre) ha consentito che venissero vilipesi i valori morali della famiglia. Qui, dunque, il figlio assume il posto del padre non in senso edipico, ma per la difesa dell'etica familiare sentita minacciata per l'inadeguatezza del padre stesso²⁶.

Già Esquirol aveva parlato, per il parricidio, di impulso-

²¹ *Ibidem*, p. 429.

²² E. De Greeff, *Ames criminelles*, Parigi, Ed. Castermann, 1949.

²³ T. Bandini - E. Di Marco, Considerazioni criminologiche su due casi di omicidio nell'ambito della famiglia, in *Rassegna di Criminologia*, 1973, 4, 1.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*, p. 61.

²⁶ G. De Leo, G. Bollea, *op. cit.*, cap. VII, pag. 137.

ne istintiva, per cui senza un motivo (conscio), senza un delirio, per un impulso indipendente dalla volontà, avveniva l'atto omicida, una vera "monomania omicida senza delirio"²⁷.

Per Morel il parricidio è il tipico crimine del degenerato e questa idea influenza in modo significativo il concetto di "perversione di sentimento filiale" di Dupré che, come perversione istintiva era legata a qualcosa di ereditario²⁸.

Rossi sostiene, invece, l'importante rilevanza dell'interazione di fattori diversi, ad esempio l'eredità patologica, la giovane età dell'omicida e i continui maltrattamenti subiti²⁹.

Hesnard³⁰ vede il parricidio come mezzo estremo per proteggere la figura materna.

Madia e Spadaro³¹, Ragozzino³² e molti altri, nell'analisi dei loro casi di parricidio, per la maggior parte maggiorenni, insistono sulla presenza di una grave base psichiatrica (schizofrenia, paranoia, epilettoidismo, insufficienza mentale con disturbi comportamentali, ecc.).

Ochonischy, invece, affronta il problema del complesso di Edipo presente nel sistema freudiano in cui si può comprendere il parricidio come desiderio³³, ma in realtà non lo si spiega come atto.

L'Autore ha studiato 12 casi di parricidi, di cui all'epoca dell'atto 7 erano minorenni (13-18 anni) e 2 avevano 20 anni³⁴.

Egli riscontra una caratteristica comune tra i parricidi esaminati: un abbandono totale all'atto che avvicina il parricidio al delitto passionale ed ha le identiche fasi progressive di esso: la prima fase è un consenso inefficace al problema che si manifesta a livello subconscio; la seconda è un consenso efficace che fa emergere il conflitto e fa pensare al desiderio che il genitore sparisca per opera di altri o in seguito a fatti imprevedibili; la terza fase è costituita dalla crisi e dall'*acting out*, in un crescendo determinato da diversi fattori precipitanti.

Nei soggetti analizzati, tra una fase e l'altra, prevale, come nel delitto passionale, una forte modalità ossessiva. In essi,

²⁷ E. Esquirol, *Des maladies mentales*, Parigi, J. B. Baillière, 1938.

²⁸ G. De Leo, G. Bollea, *op. cit.*, cap. VII, pag. 138.

²⁹ E. Rossi, Parricidio di una minore, in *Rivista sperimentale di Freniatria*, 1972, 66.

³⁰ A. Hesnard, *Psicologia del delitto*, Milano, Giuffrè, 1966.

³¹ A. Madia, P. Spadaro, Il parricidio, in *Il Pisani, Giornale di Patologia Nervosa e Mentale*, 1959, 73.

³² D. Ragozzino, Personalità e criminogenesi. Nota II. Significative correlazioni endogene ed esogene nella condotta criminale di parricidi folli e sani di mente, in *Criminologia*, 1961, 14.

³³ Il desiderio inconscio dell'incesto, crea nel bambino la paura di essere punito con la castrazione ed è alla base principale del senso di colpa.

³⁴ A. Ochonischy, Contribution a l'étude du parricide, in *La Psychiatrie de l'enfant*, 1963, 6, 2, 411-487.

dopo il delitto, vi è un immediato periodo di sollievo, anche se di breve durata: alcuni persistono in una condotta riparatoria e autopunitiva spesso sino al suicidio; altri ancora sono portati dalla crisi ad un *acting in*, cioè al suicidio inteso come un parricidio mancato. In tutti i casi, l'elemento comune è una chiara immaturità affettiva, caratterizzata da una forte ambivalenza di sentimenti verso una delle figure genitoriali, e da conseguente grave disturbo di identificazione e frequenti frustrazioni precoci, che sono sempre alla base di ogni forma di aggressività. Nel passaggio all'atto sarebbe determinante una chiara deficienza del principio di realtà e una confusione nello scopo: uccidere il padre reale, ma soprattutto quello fantasmatico. Questi soggetti vorrebbero che il loro padre non fosse mai esistito e quindi con la sua morte vorrebbero annientare in loro l'idea stessa del padre. Quando, però, alla morte reale non segue l'annientamento, che a questo punto è ritenuto necessario, la delusione e il colpevolizzarsi conducono a tutta una serie di autopunizioni fino a giungere al suicidio.

In questo lavoro di Ochonisky si può cogliere un'anticipazione di un contributo più recente, quello di Tanay³⁵.

Quest'ultimo Autore esamina alcuni casi di parricidio verificatisi negli Stati Uniti e introduce le categorie di "parricidio reattivo" e di "conflitto catastrofico". Secondo questa spiegazione, quando nella famiglia, un conflitto supera le più ampie capacità adattive dell'individuo, esso può essere risolto con tre vie d'uscita: un mutamento strutturale che riguarda la realtà (divorzio, fuga, omicidio); l'interiorizzazione del conflitto stesso (psicosi o suicidio); il "parricidio reattivo" che può essere l'ultima risorsa che il soggetto ha per difendere la sua integrità psichica minacciata dal "conflitto catastrofico".

Questo tipo di parricidio presenta le stesse caratteristiche che Oliverio Ferraris e Giorda, così come De Greeff, individuano nell'uccisione di un genitore compiuta per "esasperazione", ossia per liberarsi di un familiare percepito come un tiranno sadico e opprimente³⁶.

De Leo e Bollea³⁷ in un'indagine sul parricidio hanno cercato di individuare gli elementi di continuità e di connessione che possono essere rilevati fra i concetti di "delitto liberatorio", "parricidio riparatore", "delitto passionale", "parricidio reattivo" e "conflitto catastrofico". Essi hanno concluso che il parricidio in età evolutiva può essere visto come un processo che, nelle fasi più lontane e iniziali, contiene elementi diffusi e generalizzati, come ad esempio rigidità nelle dinamiche familiari, clima edipico, immaturità dei vari membri del nucleo, difficoltà di

³⁵ E. Tanay, Reactive Parricide, *Journal of Forensic Sciences*, 1976, 21, 1.

³⁶ A. Oliverio Ferraris, G. Giorda, Parricidio. Tipologia e dinamiche emotive di un orrore, in *Psicologia Contemporanea*, 1995, n. 131, pp. 18-25.

³⁷ G. De Leo, G. Bollea, *op. cit.*, cap. VII, pag. 145.

differenziamento da parte dei figli e dei coniugi, forme di autoritarismo e violenza da parte del padre, ecc.³⁸.

Questi aspetti, presenti in un gran numero di famiglie che non conosceranno il parricidio, sono un terreno fertile su cui si può impiantare il processo che porterà all'atto delittuoso, quando si verificano le fasi psicologiche e familiari che porteranno alle fasi critiche successive.

PAURA

Emozione primaria di difesa, provocata da una situazione, di pericolo che può essere reale, anticipata dalla previsione evocata dal ricordo o prodotta dalla fantasia. La paura è spesso accompagnata da una reazione organica, l'organismo alla situazione d'emergenza disponendolo, anche se in modo non specifico, all'apprestamento delle difese che si traducono solitamente in atteggiamenti di lotta e fuga di cui è responsabile il sistema nervoso autonomo, che prepara. Freud in ambito psicoanalitico distingue la paura che "richiede un determinato oggetto di cui si ha timore" dall'angoscia che "indica una certa situazione che può essere definita di attesa del pericolo e di preparazione allo stesso, che può essere anche sconosciuto" e dallo spavento che "designa invece lo stato di chi si trova di fronte a un pericolo senza esservi preparato, e sottolinea l'elemento sorpresa".

PEDERASTIA

Rapporto sessuale di adulti con bambini o adolescenti preferibilmente dello stesso sesso.

PEDOFILIA

Detta anche *efebofilia*, la pedofilia si sostanzia in un'attrazione erotica per bambini o adolescenti di entrambi i sessi che non si traduce necessariamente in atti sessuali come nel caso della pederastia.

PEDOPORNOGRAFIA

Pornografia in cui sono raffigurati soggetti prepuberali e rappresenta un reato.

PERICOLOSITÀ SOCIALE

Condizione che comporta l'applicazione di particolari

misure di sicurezza nei confronti della persona definita socialmente pericolosa. La pericolosità può essere riferibile a quella potenziale, prescindendo cioè dalla valutazione concreta del compimento di un fatto/reato o di un atto umano pericoloso, o come valutazione di carattere prognostico proiettato nel futuro finalizzato alla valutazione del grado di probabilità che la persona possa tornare a commettere illeciti penali.

PERIZIA PSICHIATRICA

Se dall'analisi della condotta criminosa posta in essere emergono elementi tali da far presupporre al giudice che nel colpevole è presente una eventuale patologia psichiatrica, questi al fine dell'accertamento si può avvalere dell'ausilio di esperti per una perizia psichiatrica. L'accertamento del perito disposto dal giudice è volto ad accertare:

- se il soggetto al momento in cui ha commesso l'azione delittuosa si trovasse in stato di infermità tale da escludere totalmente o scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere;
- in caso di accertata infermità, e solo in questo caso, se l'imputato sia persona socialmente pericolosa, al fine dell'applicazione di una misura di sicurezza.

Comunque bisogna fare una precisazione di come può e deve essere disposto l'accertamento.

1) Nella fase di cognizione³⁹ le indagini peritali che possono essere disposte, in relazione al nuovo codice di procedura penale possono essere essenzialmente di tre tipi e cioè:

- a) consulenza tecnica per il pubblico ministero, ex artt. 359⁴⁰ e 360⁴¹ c.p.p., art. 73 D. Lgs del 28.07.1989, n. 271⁴²;
- b) perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari, ex artt. 392⁴³ e 398⁴⁴ c.p.p., art. 67 e segg. D.Lgs del 28.07.1989, n. 271⁴⁵;
- c) perizia dibattimentale ex artt. 508⁴⁶ c.p.p., art. 67 e

³⁹ U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2002, pag. 107 e segg.

⁴⁰ Art. 359 c.p.p. Consulenti tecnici del pubblico ministero.

⁴¹ Art. 360 c.p.p. Accertamenti tecnici non ripetibili.

⁴² Art. 73 D.L. del 28.07.1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinazione e transitorie del codice di procedura penale. Reclamo avverso le decisioni del comitato.

⁴³ Art. 392 del c.p.p. Incidente probatorio.

⁴⁴ Art. 398 c.p.p. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

⁴⁵ Art. 67 e segg. D.L. del 28.07.1989, n. 271 – Norme di attuazione, di coordinazione e transitorie del codice di procedura penale. Albo dei periti presso il Tribunale.

⁴⁶ Art. 508 c.p.p. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento.

³⁸ T. Marzo, *op. cit.*, cap. V, pag. 129.

segg. D. Lgs. del 28.07.1989, n.271⁴⁷;

2) Nella fase di esecuzione⁴⁸ (artt. 656⁴⁹ - 679⁵⁰ del c.p.p. e art. 69, Legge del 26.07.1975, n. 354⁵¹), gli accertamenti disposti dal magistrato di sorveglianza sono di un solo tipo, volti a stabilire:

- d) presenza e persistenza della pericolosità sociale psichiatrica al momento dell'applicazione della misura di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
- e) le condizioni di mente attuali del condannato o dell'internato ai fini dell'esecuzione (o della prosecuzione) della pena o di una misura di sicurezza che non sia quella psichiatrica;
- f) le condizioni di mente dell'internato in vista della concessione di una misura alternativa all'internamento.

È necessario specificare che questi accertamenti, nella fase di cognizione, se si tratta del colpevole di condotte criminose, sono indirizzati a stabilire⁵²:

- l'eventuale esistenza di vizio parziale o totale di mente nell'indagato o nell'imputato al momento dell'azione delittuosa, ex artt. 88⁵³ e 89⁵⁴ del c.p.;
- la maturità o meno del minore infra-diciottenne ex artt. 97⁵⁵, 98⁵⁶ c.p., art. 9 D.P.R. 22.09.1988, n. 448⁵⁷, nonché l'eventuale presenza di un vizio di mente, come per l'adulto;
- le condizioni dell'autore del fatto-reato durante la fase delle indagini preliminari, fino al rinvio a giudizio e durante il dibattimento, ex art. 70 e segg. del c.p.p.⁵⁸;
- in tutti i casi la presenza e la persistenza di pericolosità sociale psichiatrica.

Nel caso, invece, della vittima su cui ricade la condotta criminosa, con l'accertamento psichiatrico si vuole accertare⁵⁹:

⁴⁷ Art. 656 c.p.p. Esecuzione delle pene detentive.

⁴⁸ U. Fornari, *op. cit.*, pag. 107.

⁴⁹ Art. 679 c.p.p. Misure di sicurezza.

⁵⁰ Art. 69 e segg. Legge 26.07.1975, n. 354 - Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

⁵¹ Art. 70 Legge 26.07.1975, n. 354 - Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza. Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza.

⁵² *Ibidem*, pag. 107.

⁵³ Art. 88 c.p. Vizio totale di mente.

⁵⁴ Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente.

⁵⁵ Art. 97 c.p. Minore degli anni quattordici.

⁵⁶ Art. 98 c.p. Minore degli anni diciotto.

⁵⁷ Art. 9 del D.P.R. del 22.09.1988, n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Accertamenti sulla personalità del minorenni.

⁵⁸ Art. 70 e segg. del c.p.p. Accertamenti sulla capacità dell'imputato;

⁵⁹ *Ibidem*, pag. 107.

- le condizioni di inferiorità psichica nei soggetti passivi di reati sessuali, ex Legge 15.02.1996, n. 66⁶⁰;
- l'eventuale presenza di danni psichici sopravvenuti nelle vittime di maltrattamenti e di violenze sessuali, ex artt. 571⁶¹ e 572⁶² c.p. e Legge 15.02.1996, n. 66;
- le condizioni psichiche (infermità o deficienza psichica) delle vittime di circonvenzione, ex art. 643⁶³ c.p.

Nel caso si tratti di testimone, con l'accertamento psichiatrico si vuole accertare⁶⁴:

- attendibilità e capacità di testimoniare, ex artt. 196⁶⁵ e 498⁶⁶ c.p.p.

Invece, gli accertamenti che possono essere disposti nella fase di esecuzione (artt. 656-679 c.p.p. e art. 69, Legge n. 26.07.1975, n. 354) dal giudice dell'esecuzione possono essere disposti al fine di stabilire⁶⁷:

- le condizioni di mente del condannato (persona in esecuzione di pena detentiva) o dell'internato (persona sottoposta a misura di sicurezza), ex artt. 148⁶⁸ e 212⁶⁹ c.p.;
- la presenza e la persistenza della pericolosità sociale psichiatrica nell'autore di reato al momento dell'applicazione della misura stessa e successivamente (artt. 203⁷⁰ e 208⁷¹ c.p., 312⁷² e 679⁷³ c.p.p. e art. 69 Legge 26.07.1975, n. 354), al fine della prosecuzione stessa;
- le condizioni di mente dell'internato in Ospedale Psichiatrico Giudiziario in vista della concessione di una misura di esperimento (tipo licenza) o della revoca della misura di sicurezza.

Nei confronti dell'autore del fatto di reato, nella fase di cognizione la sola perizia che può essere effettuata è quella psichiatrica, in relazione all'assunto mediante il quale ogni persona è responsabile delle proprie azioni ed omissioni, fino a prova contraria. Questa "prova contraria" è evidenziata e contenuta in specifici disposti di legge che sono enunciati dall'art. 89 all'art. 98 del c.p., tra questi rientra l'infermità di mente.

Nello specifico:

⁶⁰ Legge 15 febbraio 1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale.

⁶¹ Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione.

⁶² Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

⁶³ Art. 643 c.p. Circonvenzione di persone incapaci.

⁶⁴ *Ibidem*, pag. 108.

⁶⁵ Art. 196 c.p.p. Capacità di testimoniare.

⁶⁶ Art. 498 c.p.p. Esame diretto e controesame dei testimoni.

⁶⁷ *Ibidem*, pag. 108.

⁶⁸ Art. 148 c.p. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

⁶⁹ Art. 212 c.p. Casi di sospensione o di trasformazione di misura di sicurezza.

⁷⁰ Art. 203 c.p. Pericolosità sociale.

⁷¹ Art. 208 c.p. Riesame della pericolosità.

⁷² Art. 312 c.p.p. Condizione di applicabilità.

⁷³ Art. 679 c.p.p. Misure di sicurezza.

Art. 85 c.p. Capacità d'intendere e di volere⁷⁴.

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile che ha la capacità di intendere e di volere”.

⁷⁴ Il principio secondo il quale chi sia “folle”, “alineato”, “malato di mente”, “affetto da disturbo” o “sofferente psichico”, in modo da vedere compromesse le capacità di comprensione o di libera determinazione debba essere considerato meno o per nulla responsabile dei propri atti, è principio di antica data. Facendo un *excursus* storico emerge che dal diritto romano, tale principio attraversa i secoli fino a giungere al codice napoleonico del 1810, riferimento obbligato per l'intera storia del diritto posto che informerà la codificazione europea del XIX secolo anche per le norme che qui ci occupano: l'art. 64 così recitava: *“Non esiste né crimine né delitto allorché l'imputato trovasi in stato di demenza al momento dell'azione, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté resistere”*. In Italia, sia nei codici emanati sotto l'influsso napoleonico sia in quelli successivi alla restaurazione (i codici pre-unitari), rimasero non solo il principio generale, ma anche le espressioni usate dal codice napoleonico o dai lavori preparatori: così troviamo esclusa la responsabilità quando *“l'autore è totalmente privo di ragione”* (Regno Lombardo – Veneto); troviamo il riferimento alla *“forza irresistibile”* (Regno Lombardo – Veneto, Regno delle Due Sicilie, Stati di Parma e Piacenza, Stati di S.M. il re di Sardegna, Stato estense); alla *“demenza”* (Regno delle Due Sicilie); al *“furore”* (Stati di Parma e Piacenza, Stati di S.M. il re di Sardegna, Stato estense); all’*“imbecillità”* (Stati di Parma e Piacenza, Stati di S.M. il re di Sardegna, Stato estense), alla *“pazzia”* (Stati di Parma e Piacenza, Stati di S.M. il re di Sardegna, Stato estense, Stato pontificio, comprendendosi in quest'ultimo sia la pazzia continua sia quella saltuaria). Il codice penale per gli Stati di Parma e Piacenza conteneva anche l'ipotesi che *“Allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non fossero giusto il retto e fondato giudizio dei Tribunali a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, potrà questa tuttavia essere punita, secondo circostanze de' casi, colla prigione o colla custodia in casa di correzione”*: è in embrione il *“vizio parziale”*. Con il compimento dell'Unità d'Italia venne esteso il codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 1859, ma tale normativa rimase in vigore in Italia solo 30 anni, dopo i quali, e precisamente il 30 giugno 1889, fu approvato il c.d. codice Zanardelli. Anche tale codice, ebbe vita breve, e dal 1931 l'istituto fu regolato dagli artt. 85 e seguenti del codice penale. Il disposto art. 85 del c.p. stabilisce che *“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”* e specifica, al comma successivo, che *“È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”*. Cfr. I. Merzagora Betsos, L. Pleuteri, *Odia il prossimo tuo come te stesso*, Milano, FrancoAngeli, 2005, cap. 5, pag. 109 e segg.

Art. 88 c.p. Vizio totale di mente.

“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere”.

Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente.

“Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato, da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.

Quindi, tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, che commettono un fatto-reato che la legge penale punisce con una sanzione afflittiva, sono imputabili, fatta eccezione di coloro che, nel momento di porre in essere la loro condotta criminosa, si trovino per infermità in uno stato di mente tale da escludere o scemare grandemente la propria capacità di intendere e di volere. Giova far presente che principio cardine del nostro ordinamento giuridico è quello che *“nessuno può essere punito per un reato se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile”*, in quanto risulta imputabile solamente chi possiede entrambe le capacità di intendere e di volere (art. 85 del c.p.⁷⁵). Quindi, basta che nel momento in cui è stato commesso il reato una delle due manchi o sia grandemente scemate per infermità, per parlare rispettivamente di vizio totale (art. 88 c.p.) o parziale di mente (art. 89 c.p.⁷⁶). Costituisce vizio di mente che esclude o scema grandemente l'imputabilità dell'autore di un reato un quadro di infermità mentale⁷⁷.

Si considera per capacità di intendere l'idoneità posseduta da un soggetto al momento del fatto per comprendere il valore e, quindi, il disvalore sociale di quell'azione o omissione; la capacità di volere viene intesa, invece, come l'idoneità che il soggetto ha avuto ad autodeterminarsi in vista del compimento o dell'evitamento di quell'azione che si è costituita in reato.

Per la legge italiana esiste un assunto importantissimo che costituisce il presupposto fondamentale per essere perseguiti, ovvero che nessuno può essere punito per un reato se, al momento in cui lo ha commesso, esistevano cause che potevano compromettere grandemente o annullare la sua capacità di intendere e di volere, cioè la sua *“imputabilità”*, e questo avviene per i casi di qui di seguito riportati:

- nei casi di intossicazione acuta da alcool o da stupefacenti derivante da caso fortuito o forza maggiore artt.

⁷⁵ Art. 85 c.p. Capacità di intedere e di volere.

⁷⁶ Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente.

⁷⁷ *Ibidem*, pag. 119.

91⁷⁸ e 93 c.p.⁷⁹;

- b) nei casi in cui l'autore del reato è stato reso da altri incapace di intendere e di volere art. 86 c.p.⁸⁰;
- c) quando il soggetto presentava, al momento della commissione del delitto, un quadro clinico tale da escludere (art. 88 c.p.) o scemare grandemente (art. 89 c.p.) la sua capacità di intendere e di volere;
- d) quando, infine, si tratta di un minore in età compresa tra i 14 e 18 anni che, per immaturità, non aveva ancora la capacità di intendere e di volere al momento del fatto (art. 98 c.p.).

A parte quest'ultimo caso in cui l'imputabilità del minore infra-diciottenne è subordinata all'accertamento della sua maturità psicosociale, nei primi tre casi l'incapacità deve essere riconducibile ad un'infermità di mente, a sua volta produttiva di vizio totale o parziale di mente. Di conseguenza l'accertamento sulle condizioni di mente dell'indagato o dell'imputato (fatta eccezione per il minore infra-quattordicenne) è sempre e solo di natura psichiatrica, in quanto, giova sottolineare, è tassativamente vietata la perizia psicologica volta ad accertare il carattere e la personalità dell'imputato.

Altri due tipi di perizia possono, comunque, essere disposti nei confronti dell'autore di un reato al fine di accertare:

- la capacità dell'imputato alla partecipazione cosciente al processo (stato di mente attuale), materia questa disciplinata dagli artt. 70⁸¹, 73⁸², 284⁸³ e 286⁸⁴ del c.p.p.;
- la compatibilità con lo stato di detenzione nel caso si tratti di imputato che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi tali da non consentire le cure necessarie in caso di detenzione art. 275 comma 4 c.p.p.⁸⁵.

Il concetto di infermità, come enunciato nel codice penale, è più ampio di quello di malattia, in relazione al fatto che non si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali, esattamente inquadrabili nella nosografia psichiatrica, ma ricomprende qualsiasi condizione patologica che sia stata in grado di interferire sulla capacità di intendere e di volere, anche solo transitoriamente, ovvero i disturbi che abbiano valore di malattia, cioè che agiscano come se si trattasse di un processo morboso.

È da configurarsi come infermità ciascuno dei tanti di-

sturbi psichici, qualificabili con il termine preciso (psicosi - ritardo mentale - nevrosi - schizofrenia - demenza - paranoia ecc.), ma anche qualsiasi altra condizione, sempreché produca effetti psichici paragonabili a quelli conseguenti a un vero stato morboso, e che risulti idonea a interferire sulla capacità di intendere e di volere.

Alla formulazione di una diagnosi psichiatrica non segue un automatico giudizio sulla capacità di intendere e di volere del reo, per le seguenti ragioni:

- a) *in primis*, il giudizio di imputabilità va riferito al momento o all'epoca della commissione del fatto-reato, in quanto una condizione patologica può essere presente quando il delitto viene posto in essere e può non essere più in atto, o essersi attenuata al momento del giudizio psichiatrico-forense (infermità transitorie), in quanto non c'è continuità, immutabilità, e inguaribilità dei stati morbosi;
- b) in secondo luogo, nel giudizio di eventuale irresponsabilità deve necessariamente rientrare il riconoscimento di un rapporto di causalità fra disturbo mentale e delitto, i motivi a delinquere devono pertanto ricondursi ai meccanismi psichici morbosi, il che non sempre avviene, anche per chi è affetto da vizio di mente;
- c) infine, la malattia mentale non sempre necessariamente investe tutta la personalità.

In caso di accertato vizio di mente, il perito deve specificare se allo stato (ovvero al momento dell'accertamento peritale), la patologia di mente persiste e sia tale da rendere il periziando socialmente pericoloso. È importante ricordare che la pericolosità sociale deve essere sempre accertata come disposto dall'art. 31 Legge 10.10.1986, n. 663⁸⁶.

Le conseguenze dell'accertamento sull'imputabilità e, quindi, sulla pericolosità sociale (art. 203 c.p) possono essere:

- a) vizio totale di mente con accertata pericolosità sociale; comporta un proscioglimento con conseguente internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, che dura fino a quando persiste la pericolosità sociale psichiatrica del prosciolto;
- b) vizio totale di mente e assenza di pericolosità sociale psichiatrica; comporta un proscioglimento e archiviazione del caso; se il prosciolto era sottoposto ad una misura cautelare, ne viene ordinata la cessazione;
- c) vizio parziale di mente con accertata pericolosità sociale; comporta una pena diminuita di un terzo, cui segue l'internamento in casa di custodia e cura, in presenza e in persistenza di pericolosità psichiatrica;
- d) vizio parziale di mente con assenza della pericolosità sociale; comporta una pena ridotta di un terzo e nessuna applicazione della misura di sicurezza

⁷⁸ Art. 91 c.p. Ubriachezza derivata da caso fortuito o di forza maggiore.

⁷⁹ Art. 93 c.p. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

⁸⁰ Art. 86 c.p. Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.

⁸¹ Art. 70 c.p.p. Accertamenti sulla capacità dell'imputato.

⁸² Art. 73 c.p.p. Provvedimenti cautelari.

⁸³ Art. 284 c.p.p. Arresti domiciliari.

⁸⁴ Art. 286 c.p.p. Custodia cautelare in luogo di cura.

⁸⁵ Art. 275 comma 4 c.p.p. Esigenze cautelari.

⁸⁶ Legge 10.10.1986, n. 663. Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative alla libertà.

psichiatrica.

È indispensabile, che la pericolosità sociale persiste. Quando invece, vengono meno i presupposti psicopatologici, la misura è trasformabile o revocabile anticipatamente, attraverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza del luogo in cui l'ospedale psichiatrico giudiziario ha sede. Riassumendo, la perizia psichiatrica riguarda principalmente:

a) le condizioni di mente dell'indagato o dell'imputato al momento del fatto-reato, nello specifico il perito è chiamato a rispondere al seguente quesito:

“dica il perito, esaminati gli atti di causa, visitato tizio, eseguiti tutti gli accertamenti clinici e di laboratorio che riterrà necessari ed opportuni (e che fin d'ora si autorizzano nei limiti del 2° comma dell'art. 228 c.p.p.) quali fossero le condizioni di mente di tizio al momento del fatto per cui si procede, in specie, se la sua capacità di intendere o di volere fosse, per infermità, esclusa o grandemente scemata”;

b) in tutti i casi in cui esista un vizio di mente, il perito deve anche rispondere al quesito sulla pericolosità sociale psichiatrica del periziando. In questo caso specifico il perito è chiamato a rispondere al sottotonotato quesito:

“in caso di accertato vizio di mente, dica altresì il perito se tizio sia da ritenersi persona socialmente pericolosa”;

c) le condizioni di mente dell'indagato o dell'imputato durante il periodo delle indagini preliminari o dell'imputato dopo il suo rinvio a giudizio, “in ogni stato e grado del processo”, il perito è chiamato a rispondere al quesito:

“dica il perito, esaminati gli atti di causa (come sopra) quali siano le attuali condizioni di mente di tizio e, in particolare, se sia o meno in grado di partecipare coscientemente al processo”.

Quindi sono tre i quesiti che vengono posti al perito e possono essere così riassunti:

- 1) verifica dell'imputabilità del periziando;
- 2) presenza e persistenza della pericolosità sociale psichiatrica;
- 3) capacità cosciente di partecipare al procedimento e/o al processo.

Si precisa che solamente l'esistenza della pericolosità sociale psichiatrica comporta al momento della decisione del provvedimento l'applicazione della misura di sicurezza psichiatrica, che in caso di vizio parziale di mente consiste nell'internamento in Casa di Cura e Custodia (C.C.C.) e, in caso di vizio totale, in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.). L'internamento in Casa di Cura e Custodia segue la pena della reclusione, mentre l'internamento in ospedale giudiziario viene disposto al posto della reclusione, che in tal modo non viene disposta o interrotta, semprechè, ben inteso, ci si trovi in presenza di un quadro di patologia mentale in atto tale da assumere rilevanza ai

fini dell'applicazione della misura di sicurezza psichiatrica.

PERSECUZIONE

Sentimento di diffidenza, sospettosità, suscettibilità e sfiducia nel prossimo che porta a un misconoscimento peggiorativo delle intenzioni altrui vissute come malevole.

PIROMANIA

Impulso patologico ad appiccare il fuoco in cui sono leggibili, secondo Otto Fenichel “intense esigenze sadiche che governano la vita sessuale, dove la forza distruttiva del fuoco simbolizza l'intensità del bisogno sessuale”.

PORNOGRAFIA

Trattazione o raffigurazioni di situazioni erotiche dove la sessualità è **centrifuga, ossia non rinvia ad altri sensi e ad altri significati che non siano la pura** e semplice riproposizione di se stessa. Nella pornografia la sessualità emerge come unico tema, rendendo a sé funzionali o addirittura annullando soggettività e mondo circostante.

PROSTITUZIONE

Offerta indiscriminata di prestazioni sessuali dietro ricompensa. Considerata sacra in alcune culture antiche, la prostituzione, che sia maschile che femminile. È stata ammessa, tollerata, regolata nel corso della storia in base ai principi morali che si sono di volta in volta imposti come norme di convivenza.

PSICOLOGIA CRIMINALE

Che si occupa di tutto ciò che concorre alla formazione del comportamento criminale.

PSICOLOGIA INVESTIGATIVA

La psicologia investigativa costituisce un'area relativamente nuova della psicologia giuridica che ha come fine quello di introdurre dei canoni di scientificità e sistematizzazione teorica in un ambito come quello dell'indagine giudiziaria. La psicologia investigativa, non rappresenta solamente un settore di studio e di ricerca avanzata, come osservato dallo psicologo e criminologo Lino Rossi (2005), essa circonda l'indagine, offrendo strumenti adeguati per otte-

nere informazioni dai luoghi e soprattutto dalle situazioni che l'investigatore deve osservare con occhio tecnico.

Storia della psicologia investigativa

La psicologia non ha una lunga storia in tema di investigazione criminale, comunque si devono segnalare alcuni importanti precedenti che devono essere collegati prima della costituzione dell'unità di scienze comportamentali dell'F.B.I., a cui tutt'oggi fanno riferimento come punto di partenza di questa nuova scienza investigativa.

La psicologia non ha una lunga storia in tema di investigazione criminale, comunque si devono segnalare alcuni importanti precedenti che devono essere collegati prima della costituzione dell'unità di scienze comportamentali dell'F.B.I., a cui tutt'oggi fanno riferimento come punto di partenza di questa nuova scienza investigativa.

Facendo un'*excursus* storico dobbiamo segnalare.

a) Alcune tracce possono essere ritrovate già a far data dal XIX secolo, grazie agli sforzi di antropologi criminali che legavano i crimini alle caratteristiche fisiche degli autori: da Fries a Lombroso fino a Kretshmer.

Lombroso (che unitamente a Garafalo e Ferri, devono essere considerati i massimi esponenti della Scuola Positiva, la quale si contrappone alla Scuola Classica, che si fonda su principi quali:

- il delinquente è un soggetto anormale;
- il delitto è la risultante di un triplice ordine di fattori antropologici, psichici e sociali;
- la delinquenza non è la conseguenza di scelte individuali ma è condizionata da tali fattori;
- la sanzione penale non deve avere finalità punitive ma deve mirare alla neutralizzazione e possibilmente alla rieducazione del criminale), era solito redigere e catalogare interviste ai carcerati per poi effettuare successive inferenze predittive, es. nella famosa opera *L'uomo criminale del 1875*.

b) Nel diciassettesimo secolo nei laboratori del carcere di Parigi, Bertillon sviluppò il primo metodo scientifico d'identificazione biometrico, il *bertollonage*, che si caratterizzava attraverso un calcolo di probabilità al fine di stabilire se due persone possedessero le stesse misure antropometriche.

c) Reik (1945-1967), che deve essere considerato come uno degli psicoanalisti più autorevoli, egli passò in esame alcune dei delitti più eclatanti avendo cura di esaminare l'inconscio dell'assassino e il forte senso di colpa che precede la commissione del reato e che determina in seguito la coazione a confessare.

Riprendendo il pensiero scientifico di Freud egli riteneva, infatti, che proprio il senso di colpa fosse il movente che spinge al delitto e non la sua conseguenza.

Nella sua opera *Impulso a confessare*, Reik rileva come l'avvento della psicoanalisi fosse destinato a modificare il

processo penale, egli si chiedeva se essa fosse adatta a contribuire al problema della ricerca del *criminale sconosciuto* e a risolvere il caso, ovvero se fosse possibile accertare i fatti e i mezzi psicologici che fossero in grado di costringere l'imputato ad ammettere la sua colpa.

Giova far presente, al riguardo, che lo studioso evidenzia come la natura del delitto non sempre suggerisce la soluzione, in quanto perché prima di tutto l'autore che lo pone in essere è però in grado sviare le indagini; in secondo luogo perché l'investigatore presume, a torto, di potersi identificare con il colpevole e di mettere in atto processi psicologici simili ai suoi.

Questo risulta difficile in quanto le sue azioni, in realtà, sono dirette anche da elementi psichici inconsci.

Le difficoltà aumentano nel momento in cui il colpevole non appartenga allo stesso *background* culturale dell'investigatore: la conseguenza è quella che i suoi pensieri potrebbero apparirgli poco familiari.

Da qui discende, secondo Reik, la differenza tra il ragionamento logico messo in atto dal criminalista, dall'osservazione ed interpretazione dell'inconscio operata dallo psicoanalista.

Una delle fonti maggiori di errore del criminalista sta nel fatto proprio di ritenere che le azioni umane siano sempre dirette alla logica cosciente.

Se nell'indagine criminologica ci si trova di fronte ad una contraddizione, l'indagine si ferma finché non si riesce a superarla; per l'inconscio, invece, non esiste la contraddizione; non esiste per esempio la distinzione fra negazione ed affermazione.

Secondo Freud, il divario tra *setting* (il termine inglese *setting* definisce, nell'ambito delle scienze sociali, il contesto entro cui avviene un evento sociale) clinico e quello giudiziario è così grande che non si dovrebbe pensare ad un uso della psicoanalisi per risolvere i delitti.

Anche Reik conclude le sue riflessioni sostenendo che la psicoanalisi sia inadatta a scoprire i fatti materiali, perché questo è unicamente compito del giudice, e ne riserva l'applicazione alla sola criminologia.

Quindi secondo Gulotta:

è possibile concordare con Reik sul fatto che la psicoanalisi indiziaria non esista (Gulotta, 1967, Ermentini, Gulotta, 1971).

D'altronde, il mondo del diritto ha sempre opposto notevoli resistenze alla psicoanalisi, dovute principalmente al fatto che mentre il diritto penale si fonda sul libero arbitrio, la psicoanalisi sostiene, invece, che la nostra vita psichica e il comportamento che ne consegue sono determinati anche da forze inconse.

Giova far presente che il nostro ordinamento penale, infatti, prevede il divieto di perizia psicologica sull'imputato. Freud e Reik vanno menzionati in quanto hanno manife-

stato la loro perplessità.

Brussel (1957), che divenne famoso per la sua *psichiatria veggente*, quando le sue precise indicazioni resero possibile l'identificazione di George Metesky soprannominato il *Dinamitaro pazzo*, aiutando la polizia che era da mesi ad un punto morto delle indagini, relative ad un uomo che da sedici anni piazzava le bombe nella città di New York.

Da questo momento in poi la polizia cominciò a ricorrere a Brussel per i casi più difficili, quali lo strangolatore di Boston etc...

Brussel studiava le azioni di un individuo per evincerne le caratteristiche di personalità; lo studioso partiva dall'assunto che le motivazioni dei nostri comportamenti, anche se commessi da uno squilibrato, possiedono una loro logica, per quanto assurdi ed irragionevoli possano essere. Nel nostro Paese l'interesse per la psicologia investigativa è piuttosto recente:

De Leo, Scali, Cuzzocrea, Giannini, Lepri, (2000); Picozzi, Zappalà, 2001; Gulotta, 2003; Merzagora, Gulotta, 2005; Rossi, Zappalà, 2004; Rossi, (2005); Farnioli, 2005; Gulotta, 2008.

Al riguardo, questo interesse ha origini ancora più lontane e nasce nell'ambito della psicologia giuridica.

Il prof. De Leo ha recentemente contribuito allo sviluppo della psicologia investigativa in Italia (De Leo, Scali, Cuzzocrea, Giannini, Lepri, 2000), a partire dagli studi di David Canter, piuttosto che al tradizionale metodo statunitense, De Leo evidenzia come, sebbene entrambi abbiano l'obiettivo della costruzione del profilo dell'autore del reato, il secondo possa condurre ad interpretazioni suggestive ma meno corrette.

La figura dell'esperto di *profiling* che riesce dove le indagini della polizia hanno fallito è un mito della nostra società, vista la mancanza di procedure sistematiche e modelli teorici che traspare dai lavori di molti di questi esperti.

Inoltre nel nostro paese, il modello di archiviazione statistica dei comportamenti rilevati sulla scena del crimine è ancora in corso, ragion per cui non esistono categorie comportamentali o motivazionali costruite dalla realtà del nostro paese.

A questa situazione, evidenzia lo psicologo e criminologo Gulotta (2008), contribuisce la mancanza di linee guida e di un accordo sulle competenze degli psicologi che svolgono l'attività di *profiling*.

Una mancanza questa, resa ancora più "marcata" oggi visto che, secondo quanto disposto dalla Legge 7 Dicembre 2000, n.397, "Legge sulle indagini difensive", lo psicologo può essere chiamato in veste di consulente non più esclusivamente per indagare sul vissuto psicologico dell'individuo, e quindi la verità soggettiva del reato compiuto, ma anche per indagare i fatti oggetto di indagine, ovvero "la verità storica".

Lo psicologo può collaborare con gli investigatori, ma anche con i difensori, alla raccolta delle fonti di prova, ai

sopralluoghi e a tutte quelle attività che hanno come fine la ricostruzione degli eventi che sono propri della criminalistica (Farnioli, 2005).

Giova far altresì presente, a riguardo, che con la riforma la fase investigativa non è più monopolio esclusivo del p.m. (vi è ora una parità in attuazione delle norme che hanno modificato con legge Cost. del 23 novembre 1999, n.2. l'art. 111 del dettato Costituzionale relative al giusto processo), vi è ora una parità fra accusa e difesa, quest'ultima può però avvalersi della collaborazione di sostituti, investigatori e consulenti tecnici nella individuazione di elementi di prova a favore del proprio assistito.

Modello F.B.I.

Verso la fine degli anni '70 presso la BSU (*Behavioral Science, Unit*) dell'Accademia dell'F.B.I. di Quantico, originariamente costituita per formare gli operatori delle forze di polizia nelle discipline psicologiche e comportamentali, due agenti incominciarono a studiare il profilo dei criminali dando vita a quello che viene definito *criminal - profiling*.

Gli investigatori dell'F.B.I. furono spinti dalla necessità che la sola analisi delle prove materiali non poteva essere sufficiente ad individuare l'autore di un crimine, inoltre, vi era il bisogno di originare una classificazione degli assassini che avesse lo scopo di rendere la comunicazione tra gli operatori più efficiente, facendo ricorso ad un linguaggio più scientifico.

Lo studio attuato attraverso l'intervista di 36 uomini bianchi detenuti per la commissione di omicidi, era rivolto a conoscere le caratteristiche di assassini o autori di crimini violenti.

Lo psichiatra Burgess collaborò nella stesura del protocollo relativo all'intervista.

Dall'analisi emerse una classificazione dei criminali, le cui caratteristiche comportamentali e personali si presumono riflesse alla scena del crimine in cui agiscono (Picozzi, Zappalà, 2002, Gulotta, 2002).

Quindi sulla base degli studi eseguiti da parte degli esperti dell'F.B.I., questi avevano individuato due categorie di autori di omicidio (vds. tabella):

- a) l'organizzato;
- b) il disorganizzato.

Inoltre, a seconda del tipo di omicida ci si troverà di fronte a diverse scene del crimine:

- a) organizzato;
- b) disorganizzato;

Lo studio degli esperti dell'F.B.I. comunque non fu esente da critiche, da parte addirittura degli vertici dell'F.B.I.. Solamente nel 1978 la BSU venne ufficialmente autorizzata a fornire un servizio di consulenza.

Omicidi organizzati e disorganizzati secondo F.B.I.

organizzato

1. intelligenza media superiore;
2. socialmente competente;
3. predilige lavori che richiedano abilità
4. sessualmente adeguato;
5. padre con occupazione stabile;
6. disciplina inconsistente nell'infanzia;
7. emotività controllata durante il crimine;
8. utilizzo di alcol durante il crimine;
9. stress situazionali precipitanti;
10. vive con il partner;
11. si sposta in auto in buone condizioni;
12. segue il crimine attraverso le notizie dei media;
13. può cambiare lavoro o lasciare la città:

disorganizzato

1. intelligenza sotto la media,
2. socialmente inadeguato;
3. lavori semplici e generici;
4. sessualmente inadeguato;
5. padre con occupazione precaria;
6. disciplina rigida nell'infanzia;
7. ansia durante l'esecuzione del crimine;
8. minimo uso di alcol;
9. minimi stress situazionali,
10. vive da solo;
11. vive/lavora vicino alla scena del crimine;
12. ha minimo interesse per le notizie dei media;
13. va incontro a significative modificazioni,
14. comportamenti (abuso di alcol/droghe, religiosità ect.)

Differenti scene del crimine in omicidi organizzati e disorganizzati secondo F.B.I.

organizzato

1. aggressione pianificata;
2. la vittima è persona sconosciuta;
3. personalizza la vittima,
4. controlla la relazione verbale con la vittima;
5. la scena del crimine riflette un controllo completo;
6. esige una vittima sottomessa;
7. utilizza mezzi di contenzione (immobilismo);
8. compie atti aggressivi prima della morte;
9. nasconde il corpo;
10. armi e tracce/prove esenti sulla scena;
11. trasporta la vittima o il cadavere.

disorganizzato

1. aggressione improvvisa, non pianificata;
2. vittima/luoghi conosciuti;
3. depersonalizza la vittima;
4. minimo controllo della relazione verbale,
5. la scena del crimine si presenta caotica e disordinata;
6. improvvisa violenza sulla vittima;
7. minimo uso di contenzione fisica;
8. atti sessuali successivi alla morte;
9. cadavere lasciato in vista;
10. armi e tracce/prove spesso presenti;
11. cadavere lasciato sul luogo dell'omicidio.

Conseguentemente:

alla distinzione organizzato/disorganizzato il modello dell'F.B.I. affiancò lo studio di altri elementi:

- a) la motivazione dell'aggressione,
- b) il *modus operandi*;
- c) la firma;
- d) la sceneggiata (*staging*).

In particolare:

- Il *modus operandi* si fa riferimento alle azioni che il reo ha posto in essere durante la commissione del reato; l'analisi di questo fattore riveste un'importanza fondamentale nell'individuazione di **similarità dei casi**. Queste modalità d'azione sono soggette a modificazioni continue, poiché il criminale accresce la propria esperienza e, quindi abbassa la soglia del rischio di essere catturato, avendo cura di non lasciare tracce utili al suo riconoscimento;
- *firma dell'aggressore*, consiste in una combinazione unica di comportamenti tipici dell'aggressore, si ripete ad ogni delitto ma non è necessaria all'esecuzione del medesimo;
- la sceneggiata (*staging*), è l'alterazione della scena del

crimine al fine di depistare le indagini o proteggere la vittima o i suoi familiari.

Un altro contributo all'attività di indagine è il profilo geografico.

L'obiettivo che si intende realizzare con il profilo geografico è quello di delimitare un'area geografica quale probabile luogo di residenza del reo, autore di una serie di crimini. La presunta conoscenza della zona in cui è più probabile che il ricercato risieda permette un razionale impiego delle forze impegnate nelle indagini.

Nel 1992 venne realizzato un manuale *Crime Classification Manual* (CCM), che raccoglie e classifica le caratteristiche degli autori e delle vittime di crimine violenti. I reati in questione sono: l'**omicidio**, l'**aggressione a sfondo sessuale** e l'**incendio doloso**.

Il presupposto fondamentale di questo manuale e di fornire gli strumenti utili alla formulazione del profilo psicologico dell'autore di uno dei reati considerati.

Comunque, il modello F.B.I. ebbe un notevole impatto in tutto il mondo, anche se contemporaneamente incominciavano a nascere nuovi approcci come *IP* (Investigative Psychology) di Canter.

Il Modello Canter

Il modello sviluppato da Canter e dai suoi collaboratori in Inghilterra sin dalla metà degli anni Ottanta costituisce uno dei metodi maggiormente usati per l'applicazione di nozioni di tipo psicologico e criminologico in ambito investigativo, tant'è che questo metodo è conosciuto a livello mondiale come "psicologia investigativa".

Per alcuni non costituisce una vera e propria metodologia e per tale motivo ha subito delle critiche ma nonostante ciò resta una delle poche teorie su cui si basa la psicologia investigativa.

La psicologia investigativa di Canter si basa su cinque assunti fondamentali:

- a) coerenza interpersonale;
- b) il ruolo del tempo e del luogo del delitto;
- c) classificazioni delle caratteristiche criminali;
- d) carriera criminale;
- e) conoscenza delle tecniche di investigazione.

Nello specifico:

- a) *coerenza interpersonale*: le azioni commesse per quanto bizzarre, sono espressioni della struttura personale dell'autore;
- b) *il ruolo del tempo e del luogo del delitto*: la scelta di questi aspetti non è mai casuale. Il tempo e il luogo di un'aggressione sono in parte dovuti alla scelta consapevole del criminale; ciò comporta, ad esempio, che il momento scelto per compiere un reato possa fornire indicazione sull'orario di lavoro;
- c) *classificazioni delle caratteristiche criminali*: le caratteristiche dell'autore del reato sono classificabili sulla base dei comportamenti assunti durante il delitto. La già citata distinzione dell'F.B.I. tra aggressore organizzato e disorganizzato, criticata da Canter sono un'esempio.
- d) *carriera criminale*: è di fondamentale importanza valutare le possibili precedenti attività criminali perpetrate dall'autore;
- e) *conoscenza delle tecniche di investigazione*: si cerca attraverso l'analisi di ogni utile elemento, di verificare se l'aggressore abbia o meno delle conoscenze delle tecniche investigative e della raccolta delle prove, se abbia ad esempio utilizzato guanti o abbia fatto attenzione a non lasciare tracce sulla vittima o sul luogo del delitto.

In questo contesto, quindi, cambia la posizione dello psicologo. In fatti la nuova posizione lo porta ad operare necessariamente in contesti più o meno simili ai precedenti, ma con metodologie e procedure molto più avanzate.

Utilissimo il suo apporto ad esempio sulla scena del crimine, come sostenuto da Farnioli per una corretta e rapida risoluzione di un caso, questo perché la sua formazione professionale lo porta ad "offrire" informazioni altrimenti irreperibili, per gli investigatori relative alla comprensione

del crimine violento.

Al riguardo, si definisce crimine violento, un delitto contro la persona o più persone, posto in essere con particolare efferatezza che però manifesta nel *modus operandi* una perversione. Si definisce perversione un comportamento psicosessuale diversa dal coito o ad esso non orientata, che si esprime in forme atipiche rispetto alla norma. Vengono generalmente definite perversioni:

- l'omosessualità;
- il feticismo;
- il voyeurismo;
- il travestimento;
- l'esibizionismo;
- la necrofilia;
- la coprofilia;
- il rapporto sessuale con gli animali.

In questo caso la psicologia si affianca alla attività investigativa partecipando attivamente all'osservazione ed all'analisi della scena di crimini violenti e di omicidi, qui segue la costruzione *offender profiling* (profilo criminale) ossia sulla valutazione delle caratteristiche di personalità, socio-demografiche dell'autore sconosciuto di un reato, che si basa essenzialmente sulla raccolta, analisi e valutazioni di informazioni riguardanti le tipologie e le modalità di comportamento che l'autore ha messo in atto sulla scena del crimine.

Quindi, risulta particolarmente importante, per quanto sopra esposto, l'apporto che può fornire alla polizia giudiziaria lo psicologo.

Perché non dobbiamo dimenticarci, e quindi tenere a mente l'assunto fondamentale che:... *la premessa fondamentale del profiling è che il comportamento riflette la personalità, e quindi il comportamento di un criminale durante l'esecuzione di un reato riflette le sue caratteristiche personali.*

Campi di applicazione

Oltre al profilo criminale si evidenziano:

- a) l'intervista investigativa;
- b) la *decision making* nelle investigazioni;
- c) analisi dei testi scritti;
- d) l'autopsia psicologica;
- e) la negoziazione.

In particolare:

- *l'intervista investigativa*: si utilizza per sentire il testimone, la vittima o la persona informata sui fatti, dove non c'è l'obbligo di dire la verità. Di stile non coercitivo, viene svolta in un *setting* variabile (sul campo, a casa della persona, in ufficio ect.), e può vertere su fatti specifici o generici. È differente dall'interrogatorio, in cui è obbligatorio dire la verità ed è di stile coercitivo, viene utilizzato in carcere e su fatti specifici;
- *decision making*, aiuta a conoscere e gestire le

dinamiche di gruppo delle persone coinvolte nell'investigazione;

- *analisi dei testi scritti*, viene fatta nel momento che ci troviamo di fronte a rivendicazioni di azioni terroristiche, e richiesta di estorsioni e nell'analisi di lettere di persone che si sono presumibilmente suicidate. Si prende in esame qualunque messaggio scritto di minaccia o rivendicazione di un delitto e si tenta di attribuire un testo ad un autore certo;
- *l'autopsia psicologica*: consiste nella valutazione delle condizioni psicologiche di un individuo deceduto in circostanze che potrebbero ricondursi ad un suicidio, l'indagine è svolta attraverso le testimonianze di parenti e conoscenti sui comportamenti del soggetto, per valutare se il suo stato mentale può essere compatibile con la scelta di suicidarsi. L'autopsia psicologica si concentra sullo stato mentale e sociale dell'individuo prima del decesso, l'analisi di morte sospetta rappresenta un'analisi più allargata dell'evento fatale;
- *per negoziazione*: si intende una serie di trattative nel caso di sequestro a scopo di estorsione, nei casi di cattura di ostaggi o nei casi di barricamento. Al riguardo si deve osservare che negli anni Settanta i dirottamenti aerei così come gli altri episodi di cattura di ostaggi per ragioni politiche e non furono numerosissimi.

In particolare, nell'addentrarci in una più profonda analisi del processo di negoziazione e dei protagonisti coinvolti, le ragioni per cui una persona, o un gruppo di persone, possano divenire vittime di un sequestro possono essere molto diverse tra loro. Tali modificazioni possono essere di natura economica, politica o parapolitica, possono essere strumento attraverso il quale un detenuto baratta la libertà con la vita dell'ostaggio durante una evasione, o quello impiegato da un criminale per garantirsi la fuga in seguito ad un'altra azione criminosa o, infine, un mezzo che permetta alle ragioni del sequestratore di ottenere visibilità. In tutti questi casi esiste una richiesta specifica da parte del sequestratore/i che può essere il denaro (sequestro o rapimento a scopo di estorsione) o di altra natura: intervento delle autorità, risoluzione di particolari situazioni, etc. (sequestro o cattura di ostaggi).

Giova far presente, che esistono dei casi in cui il sequestratore non esprime una richiesta specifica, in tali casi si parla di barricamento; il soggetto non pone richieste, le motivazioni sono confuse, vi sono manifesti comportamenti al suicidio, in molti casi la richiesta è quella semplicemente di essere lasciato in pace.

La cattura di ostaggi, così come i casi di barricamento, rappresentano un tentativo, da parte del sequestrato, di risolvere un problema. Ne discende, così, l'importanza ai fini della negoziazione, comprendere le motivazioni che sono alla base di una azione di tale natura.

Inoltre, tra le diverse classificazioni proposte, quella che trova maggiore utilizzazione in letteratura è quella elabo-

rata da Fuselier (1988) e da Soskis e Van Zandt (1986), in cui distinguono quattro categorie di sequestratori:

- a) *individui con disturbi mentali*;
- b) *criminali* che durante l'attuazione di un crimine prendono ostaggi per garantirsi la fuga;
- c) *detenuti in carcere* che catturano l'agente o ufficiali della polizia penitenziaria, per guadagnarsi la fuga o per protesta al fine di cambiare la situazione all'interno del sistema penale o del carcere in cui sono detenuti;
- d) *terroristi* che usano gli ostaggi per attuare uno scambio di prigionieri, o come gesto dimostrativo al fine di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su qualche situazione.

Butler et al. (1993) aggiunsero a questa classificazione una quinta categoria di sequestratori che prevede la combinazione delle quattro precedenti.

L'F.B.I. individua, invece, cinque tipologie di sequestratori:

- a) il terrorista;
- b) il terrorista mistico;
- c) il detenuto;
- d) il criminale;
- e) il sequestratore mentalmente disturbato.

Un'altra distinzione accettata da molti esperti è quella proposta da Miron e Goldstein (1979) tra motivazioni strumentali ed espressive.

Nel primo caso ci si trova di fronte a soggetti le cui richieste sono chiaramente identificabili così come lo sono gli obiettivi che questi vogliono raggiungere, nel secondo caso, invece, il negoziatore si trova a dover fronteggiare soggetti le cui richieste non sono chiaramente identificabili e che comunicano esclusivamente il proprio stato emotivo di frustrazione, disperazione e rabbia.

Nel nostro paese una classificazione diversa dei sequestri, basata sulle ragioni che stanno alla base dell'evento è stata proposta da Marullo:

- a) eventi determinati da motivazioni di carattere personale o familiare, e sono i casi che avvengono più frequentemente. Teatro degli eventi sono soprattutto le abitazioni private, e le vittime sono in rapporto di stretta parentela con l'autore (mogli, ex mogli, figli etc.);
- b) eventi a seguito di altri comportamenti criminali, in questo caso specifico la cattura degli ostaggi avviene solo in funzione di garantire una via di fuga dalla polizia. Questi sono eventi criminosi che fanno registrare il maggior numero di successi da parte dei negoziatori;
- c) eventi causati da gravi disturbi mentali, in questo caso le patologie sono direttamente ascrivibili alla patologia;
- d) eventi causati dall'abuso di alcol e droghe; le vittime in questo caso specifico sono soprattutto i familiari, il personale sanitario e in assistenza sociale, in questo caso gli effetti dell'intossicazione o dell'astinenza si

- traducono nella commissione di reati;
- e) eventi determinati da motivazioni rivendicative, questi sono dettati da motivazioni di rivendicazione e generalmente si svolgono negli ambienti di lavoro. Il sequestro può avvenire negli stessi luoghi simbolicamente legati al settore di impiego oppure in questi luoghi o verso quei soggetti che il sequestratore considera responsabili dei suoi problemi.

PSICOPATIA

Detta anche *oligotimia*, la psicopatia è un disturbo di personalità che, incapace di realizzare un'adeguata integrazione nel proprio contesto socioculturale, si trova molto spesso nelle condizioni di trasgredire norme etiche e sociali che condizionano la convivenza umana. Per questo tratto peculiare non episodico, ma fondamentalmente stabile e costruttivo, la psicologia è detta anche sociopatia.








QUERULOMANIA

Atteggiamento lamentoso protratto che nasce dalla persuasione reale o immaginaria di aver subito un torto può degenerare in delirio innescando nel soggetto condotte che si esprimono con domande di risarcimento inoltrate per iscritto, manifesti, citazioni giudiziarie e simili.







RABBIA

È un'emozione fondamentale osservabile sia nei bambini di pochi mesi sia in numerose specie animali. In linea generale essa si produce in presenza di un ostacolo che si sovrappone alla possibilità di soddisfare un desiderio, un'aspirazione, e consiste pertanto in una reazione a qualche tipo di costrizione fisica e/o psicologica.

La rabbia costituisce una delle emozioni più forti, capace di mobilitare energie e risorse finalizzandole a una risposta immediata (Averill, 1983, Kennedy, 1992).

Masala, Preti e Petretto (2002) sottolineano:

...che la rabbia è un potente innesco dell'aggressività, e che in realtà la rabbia, come altre essere considerata un "attrattore" che orienta lo stato disposizionale e affettivo dell'organismo in relazione a circostanze od oggetti giudicati rilevanti per l'organismo¹...

Inoltre, la reazione emotiva di rabbia segnala all'Io che un evento, un oggetto o una proprietà sono importanti, al punto che il timore della loro perdita giustifica la disposizione ad agiti aggressivi; i segni della rabbia, tra i più facilmente riconoscibili nell'animale e nell'uomo, indicano all'interlocutore che l'azione intrapresa, od omissa, può scatenare un'aggressione, e in genere inducono a manovre di pacificazione o, al contrario, una corrisposta aggressiva. La rabbia, inoltre, è considerata un'emozione transitoria rivolta soprattutto a singoli individui, mentre l'odio è concepito come un sentimento più profondo, durevole e maggiormente indirizzato ai gruppi, che comporta sentimenti sgradevoli e pensieri accusatori che servano a razionalizzarlo. La rabbia della triade dell'ostilità insieme al disgusto e al disprezzo, e ne rappresenta il fulcro e l'emozione base.

RANCORE

Ostilità, che raramente si traduce in esplicita aggressione, contro chi è ritenuto responsabile di un comportamento offensivo o frustrante di taluni bisogni fondamentali o aspettative essenziali alla propria realizzazione. Può registrarsi anche in presenza di eventi vissuti come tradimenti affettivi, quali l'abbandono per assenza prolungata o per morte, causa non rara di un rancore inconscio in gradi di compromettere lo sviluppo normale dell'affettività. Il rancore non va confuso con il risentimento, che scaturisce da un profondo senso di impotenza che vanifica ogni tentativo di ritorsione (Galimberti, 2019).

¹ C. Masala, A. Preti, D. R. Petretto, *L'aggressività*, Roma, Carocci, 2002, cap. I, p. 28.

RAPTUS

Anche il raptus costituisce un termine che ha un suo excursus storico.

Per Fornari (2002, 2010) il raptus consiste:

...come un a turba episodica accessuale del comportamento gestuale e motorio, consiste nel bisogno imperioso ed incoercibile di compiere improvvisamente e repentinamente un gesto o un'azione violenta, dannosa per il soggetto o per altri, la cui esecuzione sfugge al controllo, ma non alla consapevolezza, dell'autore di un simile atto...².

Si può convenire di intendere moderatamente il raptus, a seconda delle categorie psicopatologiche in cui si verifica, nei sotto indicati modi:

a) *reazione a corto circuito*, negli psicopatici³ disforici, impulsivi, labili d'umore, asociali, esplosivi;

² *Ibidem*, p. 403.

³ *Psicopatici*: Fornari (2002) in proposito, osserva, che utilizzando la terminologia classica, si può affermare, che le personalità psicopatiche raggruppano tutti quegli individui il cui "stile di vita" è caratterizzato in maniera abituale da modalità abnormi di risposta agli stimoli ambientali. Si tratta di persone egosintoniche, prive di sensi di colpa, risipiscenza o rimorso, emesse a spese degli altri (condotte alloplastiche), in assenza assoluta dei disturbi psicopatici che bintacchino le funzioni psichiche (tipo deliri o allucinazioni) e il rapporto e il contatto con la realtà e gli altri. Si evidenzia che la personalità appare ben conservata e non presenta segni di destrutturazione o di deterioramento. Queste personalità possono avere reazioni abnormi che non hanno nessuna rilevanza particolare a livello peritale. Al riguardo, devono essere oggetto di particolare valutazione le reazioni depressive e disforiche in genere, le reazioni sensitive e quelle espansive. In relazione a quest'ultime, si evidenzia che si tratta di comportamenti caratterizzati da bruschi passaggi all'atto, a contenuto in genere violento (verbale o fisico), consistenti in: ingiurie, diffamazioni, oltraggi, percosse, lesioni personali (fino ad arrivare all'omicidio) false accuse mediante esposti e querele.

In questi individui, si osserva, una tendenza di fondo a formulare giudizi e idee preconcepite di tipo vittimistico persecutorio. La struttura di personalità è connotata da insufficienza, rassegnazione, timidezza, inettitudine, incapacità. In questi soggetti è radicato il convincimento di base di comportarsi male, fare brutte figure, apparire goffi, ridicoli, criticabili, spesso mascherato da atteggiamenti ipervalorizzanti, intellettuali (complesso di intelligenza) o accuratamente dissimulato.

Giova far presente, che accanto a tipologie di personalità abnormi si trovano nei trattati di consultazione, classificazioni di comportamenti psicopatici quali: cleptomania, piromania, poriomania, dipsomania, calcomania, tossicodipendenza, anoressia mentale e suicidio.

b) *acting-out* nel Disturbo borderline di personalità e nelle nevrosi ossessivo-compulsiva.

In entrambi i casi, la manifestazione comportamentale è la traduzione di una scarica emotivo-affettiva improvvisa, a patogenesi conflittuale o meno; *la coscienza è conservata*, anche se condizionata dal turbamento emotivo transitorio;

c) *raptus ansioso* propriamente detto, quale si nota nelle relazioni nevrotiche acute; si tratta di crisi acute di angoscia in cui concomitano turbamento emotivo intenso, emergenze impulsive⁴; dismnésie o amnesie per l'episodio critico;

d) *automatismo psicotico negli scompensi psicotici del funzionamento borderline*, nelle *bouffées* deliranti e nelle sindromi confusionali. In questi casi l'atto avviene in una condizione onirica o oniroide, con compromissione più o meno accentuata dallo stato di coscienza e ricordo o più o meno frammentario, quando non assente;

e) *automatismo allucinatorio* è quello che può essere presente nel corso di una sindrome confusionale o nel contesto di un episodio dissociativo acuto o nel corso di una schizofrenia, come espressione di allucinazione psichiatrica;

⁴ *Emergenze impulsive (Stress)*: reazione emozionale intesa a una serie di stimoli esterni che mettono in moto risposte fisiologiche di natura adattiva. Se gli sforzi del soggetto falliscono perché lo stress supera la capacità di risposta, l'individuo è sottoposto a una vulnerabilità nei confronti della malattia psichica, di quella somatica o di entrambe. Il termine, largamente usato anche nel linguaggio corrente con significati spesso in contrasto tra loro, è stato introdotto in biologia da W. B. Cannon, ma solo successivamente ebbe una definizione univoca grazie a H. Selye, secondo cui *lo stress è la risposta non specifica dell'organismo a ogni richiesta effettuata a esso*. La richiesta comprende una gamma molto ampia di stimoli, detti agenti stressanti, che vanno dagli stimoli fisici, come il caldo e il freddo, agli sforzi muscolari, all'attività sessuale, allo shock anafilattico, agli stimoli emozionali, mentre la risposta biologica, che è sempre la stessa, è la conseguenza di una reazione difensiva dell'organismo che consiste nell'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi - ACTH-corteccia del surrene, da cui si liberano in circolo i corticosteroidi. Tale reazione difensiva e adattiva, denominata emergenza o anche sindrome generale di adattamento, è caratterizzata da una fase di allarme con modificazioni biochimiche ormonali, da una fase di resistenza in cui l'organismo si organizza funzionalmente in senso difensivo, e da una fase di esaurimento in cui avviene il crollo delle difese e l'incapacità di adattarsi ulteriormente. Secondo Selye lo stress non può e non deve essere evitato perché costituisce l'essenza della vita stessa, perciò non è una condizione patologica dell'organismo, anche se in alcune circostanze può produrre patologia, come quando lo stimolo agisce con grande intensità e per lunghi periodi. *Ibidem*, p. 911.

f) *impulso patologico*, deve essere considerato, il passaggio all'atto che si osserva nelle psicosi organiche e nelle insufficienze mentali.

Comunque, osserva Fornari, che la non più recente tematica del *raptus*, è riassorbita nell'ampio, complesso problema del reato d'impeto.

REATI SPIA (VIOLENZA DI GENERE)

Per avere una più chiara percezione del fenomeno della *violenza contro le donne*, un'analisi specifica deve essere dedicata ai cosiddetti *reati spia*, ovvero delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di una *violenza di genere*, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.) e le *violenze sessuali* (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.).

Si procederà, quindi, ad esaminare le citate fattispecie singolarmente, evidenziandone il *trend* evolutivo attraverso il confronto dei dati rilevati nel quadriennio 2019 - 2022 e procedendo poi ad un ulteriore approfondimento in relazione all'ultimo anno considerato, per verificare la diffusione della specifica delittuosità sul territorio nazionale e per caratterizzarne le vittime.

Al riguardo, l'andamento generale dei reati commessi nelle annualità 2019 - 2022 si può apprezzare nella tavola 1, ove si rileva un tendenziale incremento per tutte le fattispecie in argomento, mentre l'incidenza delle donne sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli *atti persecutori*, tra l'81 e l'83% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le *violenze sessuali*.

Sussiste, tuttavia, uno "sfasamento temporale" tra il momento della commissione del delitto e quello in cui, a conclusione dell'indagine, lo stesso viene scoperto: uno sfasamento che può anche travalicare l'annualità. Ne deriva che, per l'analisi dell'azione di contrasto, sia più opportuno utilizzare dati operativi che ne descrivono in maniera più puntuale l'andamento. I valori tendenzialmente in decremento che risultano all'approssimarsi del periodo preso in esame sono da attribuirsi, necessariamente, al minor tempo di cui le indagini hanno beneficiato.





Approfondendo per primi gli *atti persecutori* (c.d. "*stalking*"), si rileva un *trend* crescente del numero di reati commessi, mentre la relativa azione di contrasto mostra valori che, nell'arco del quadriennio in argomento, si attestano intorno al 73%.

Procedendo, invece, ad un approfondimento sulle vittime, nel 2022 continuano, in linea con il passato, a

Numero di delitti commessi e incidenze delle vittime di genere femminile (Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)									
Descrizione del reato	2019		2020		2021		2022		Var. % Reati commessi 2019-2022
	Reati commessi	Incidenza % vittime donne							
Atti persecutori	16.065	76%	16.744	73%	18.724	74%	18.351	74%	14%
Maltrattamenti contro familiari e conviventi	20.850	83%	21.709	81%	23.728	82%	24.234	81%	16%
Violenze sessuali	4.884	91%	4.497	93%	5.274	92%	6.226	91%	27






Segnalazione a carico di presunti autori noti (Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)					
Descrizione reato	2019	2020	2021	2022	Var % 2019-2022
Atti persecutori	5.376	15.375	17.059	17.094	11%
Maltrattamenti contro familiari e conviventi	22.937	23.036	25.022	25.998	13%
Violenze sessuali	5.029	4.586	5.068	5.750	14%

Tav. 1. In merito da evidenziare come, nel quadriennio, anche l'azione di contrasto ai citati *reati* abbia fatto registrare un tendenziale incremento.



risultare predominanti quelle di genere femminile (74%). Di queste, il 96% sono maggiorenni, mentre l'88% è di nazionalità italiana

Anche nel caso dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* si rileva un andamento crescente del numero di reati commessi; la relativa azione di contrasto si attesta







intorno all'83% di reati scoperti.

Anche nel caso dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* si rileva un andamento crescente del numero di reati commessi; la relativa azione di contrasto si attesta intorno all'83% di reati scoperti.

Come si rileva dai grafici, anche nel caso del delitto in argomento, nel 2022 continuano, in linea con il passato, a risultare predominanti le vittime di genere femminile, che si attestano all'81%. Il 93% delle stesse sono maggiorenni, mentre il 76% è di nazionalità italiana.

Dopo un lieve decremento nel 2020, anche per la *violen-*



za sessuale, declinata in tutte le sue forme⁵, si registra un *trend* crescente del numero di reati commessi; in particolare, nel 2022 si rileva un incremento significativo degli eventi. Resta sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che si attesta intorno al 68% nell'arco temporale oggetto dell'analisi.

L'esame delle vittime mostra, anche in questo caso, che quelle di genere femminile continuano a risultare predominanti, con il 91%; di queste il 79% sono maggiorenni e di nazionalità italiana.

Permane, infine, un *trend* di crescita per le *violenze sessuali* che, così come già argomentato in specifici *report* prodotti sulla *violenza di genere*, conferma la necessità di riservare a tale fenomenologia criminale la massima attenzione, non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime e nelle campagne informative mirate a rimuovere quegli ostacoli socio-culturali che, prevedibilmente, faranno sì che il fenomeno persista anche nel prossimo futuro. In tale contesto, il rilevato incremento

dei dati inerenti alla commissione delle *violenze sessuali* può, almeno in parte, essere letto quale il parziale "affioramento di un sommerso", ossia la testimonianza anche di una maggiore propensione alla denuncia da parte delle vittime e dei testimoni (D.C.P.C.).

REATO D'IMPETO E L'IMPULSO IRRESISTIBILE

Nell'ambito della patologia psichiatrica possono essere inclusi tutti i passaggi all'atto che avvengono nel corso di uno stato d'animo delirante, diagnostico-clinico.

In tale condizione psicopatologica, prima di contenuti precisi, ma ricca di fortissima angoscia e caratterizzata da un improvviso cambiamento del significato delle cose e del mondo circostanze, possono verificarsi drammatici passaggi all'atto con scarsa compromissione dello stato di coscienza e successiva evoluzione in un quadro di tipo schizofrenico.

Di seguito sono trattate alcune categorie diagnostiche cui spesso si è ricorso in ambito diagnostico clinico: a) la *monomania impulsiva*, b) il *raptus*, c) il *discontrollo episodico*, d) *folia transitoria*.

⁵ Artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.

Per Fornari (2010)⁶:

...il reato d'impeto, isolatamente considerato, individua semplicemente un comportamento di passaggio all'atto, repentino, impulsivo, non mediato e agito secondo modalità più o meno organizzate, il cui significato criminogenetico e criminodinamico deve essere esaminato caso per caso....

RISENTIMENTO

Secondo Galimberti (2019) il risentimento deve considerarsi come l'avversione e odio per tutto ciò che non si può essere o non si può avere. Per la sua connessione a un profondo senso di impotenza che vanifica ogni possibilità di ritorsione, il risentimento non riesce a tradursi in vendetta, ma può creare, come pensava Friedrich Nietzsche valori individuali e collettivi in cui si esprime la vendetta immaginaria dei risentiti.

⁶ U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2010, p. 401.





SADISMO

Il termine fu coniato da Krafft-Ebing derivandolo dalle opere del marchese de Sade, letterario del Diciottesimo secolo, che descrisse nei suoi romanzi situazioni in cui erotismo, crudeltà e umiliazioni si trovano connessi.

Si tratta di una perversione sessuale in cui il soggetto trae godimento dalla sofferenza che infligge agli altri e un tratto del carattere proprio di chi si compiace della crudeltà. Si evidenzia che questi individui che sin dall'adolescenza mostrano il piacere nell'infliggere dolore agli altri esseri viventi. I sadici più gravi possono anche procurare alle loro vittime lesioni, torture, strozzandole fino ad ucciderle, come nel caso di certi assassini seriali per i quali infliggere dolore rappresenta il fine della loro sessualità perversa. Le fantasie o gli atti sadici possono comportare attività che indicando il dominio sulle vittime (es. forzare la vittima a camminare a carponi o chiuderla in gabbia). Possono esprimersi anche con l'imprigionamento, con il bendare, schiaffeggiare, sculacciare, fustigare, pizzicare, percuotere, bruciare, provocare scosse elettriche, violentare, procurare ferite da taglio o da punta, strangolare, torturare, mutilare o uccidere.

SADOMASOCHISMO

Relazione complementare e simmetrica di sadismo e masochismo che, nell'evoluzione della vita pulsionale, si manifesta a livello intrapsichico come relazione di dominio-sottomissione, sia a livello intrapsichico come autopunizione. Freud considera il sadismo e il masochismo cioè i due versanti della stessa perversione, le cui forme attive e passive si incontrano nello stesso individuo:

chi trova piacere a infliggere dolore agli altri in relazioni sessuali è anche capace di godere di dolore come un piacere che da questo può derivare. Un sadico, è sempre in pari tempo un masochista, sebbene l'aspetto attivo o quello passivo della perversione possa essere in lui fortemente sviluppato e costituire la sua attività sessuale.

SCOPOFILIA

Indica il piacere sessuale derivante dal guardare le attività e gli organi sessuali di un'altra persona (scopofilia attiva), o i propri (scopofilia passiva). La scopofilia detta anche voyeurismo, è simmetrica all'esibizionismo, ossia al piacere di essere guardati, così come il sadismo lo è il masochismo (vds- parafilie).

SCUOLA CLASSICA

Postulato essenziale della Scuola Classica è quello che gli uomini sono razionali e dotati di libera volontà e, perciò, calcolano vantaggi e svantaggi di qualsiasi azione scegliendo liberamente quelle che presentino vantaggi maggiori. Da questo si delineano tre fondamentali principi: la volontà del colpevole, l'imputabilità e il significato di retribuzione della pena per il male perpetrato (c.d. sistema tariffario), che doveva essere affittiva, proporzionata, determinata e inderogabile. La legge secondo l'impostazione della Scuola Classica affermava la responsabilità morale e il dovere dei cittadini di considerare per "intero" le conseguenze dei loro comportamenti prima di agire.

Francesco Carrara (1805-1888), che è il maggiore esponente, sostiene che l'uomo, libero nella scelta delle proprie azioni, è responsabile moralmente di ciò che fa e quindi la pena deve avere un valore etico-retributivo ed essere proporzionata al danno arrecato.

I più noti studiosi appartenenti alla Scuola Classica, quali Giovanni Carmignani (1768-1847), Pellegrino Rossi (1787-1848), Enrico Pessina (1828-1916), e lo stesso Carrara, prendono le mosse dal "libero arbitrio", considerano come fondamento del diritto penale la responsabilità morale del soggetto e, di conseguenza, la concezione etico-retributiva della pena.

Al riguardo, si sottolinea, che la Scuola Classica continua ancora adesso a influenzare la politica della giustizia penale.

I precursori della Scuola Positiva: la Scuola di Lione e la Scuola Frenologica. L'importanza della Scuola Statistica

In contrasto con la Scuola Classica si pone la Scuola di Lione (c.d. Scuola Francese) il cui massimo esponente è il medico legale Alexandre Lacassagne (1843-1924).

Secondo questo autore, "l'ambiente sociale è il brodo di coltura della criminalità" e, ancora, "le società hanno i criminali che si meritano", affermazioni fatte nel 1885 durante il I° Congresso internazionale di antropologia criminale.

Questa scuola, è stata definita come la scuola di biosociologia e di politica penale, è vede tra i suoi maggiori esponenti Franz von Liszt (1851-1919), che deve essere considerato il fondatore della nuova scuola di diritto penale tedesca.

Per Liszt il reato, come ogni altro fenomeno naturale e sociale, va considerato su una base deterministica, ovvero deve essere studiato unitariamente nei suoi fattori individuali (somatologia e psicologia) e sociali. Il diritto penale è diritto di difesa speciale dei beni della vita e la pena ha finalità di prevenzione generale e speciale, nonché di mettere il criminale in condizioni di non nuocere (von Liszt, 1905). È tra i primi a proporre l'applicazione di pene

e misure di sicurezza.

La frenologia è lo studio delle relazioni fra cranio, cervello e comportamento sociale; destò un certo interesse nel mondo scientifico fino alla metà del XIX secolo. Dalla scuola frenologica hanno inizio gli studi riguardanti l'antropologia e in particolare l'antropologia criminale (Fink, 1938).

La scienza antropologica, che riveste grande interesse per la criminologia¹, è stata fondata dal medico francese Paul Broca (1824-1880). Gli studi sul sistema nervoso portano Franz Joseph Gall a sostenere la teoria delle localizzazioni cerebrali. La condotta criminale sarebbe stata provocata da un eccessivo sviluppo dei centri della aggressività o dell'istinto di proprietà.

Tra i primi psichiatri, che hanno dato un contributo importante allo studio dei criminali anormali, si devono annoverare Philip Pinel (1745-1826), Jean-Etienne Dominique Esquirol (1772-1840), James C. Prichard (1786-1848) e Bénédicte Auguste Morel (1809-1873). Il fondatore della psicologia criminale è considerato Prosper Despine (1812-1892).

A Morel si deve la teoria della "degenerazione" per cui i comportamenti delittuosi non sarebbero che la risultante di un processo progressivo patologico in cui l'ereditarietà gioca un ruolo importante.

L'istituzione in Francia e Belgio, al principio dell'Ottocento, di una sistematica statistica criminale è stata storicamente la condizione preliminare della scienza indirizzata allo studio del delitto come fenomeno sociale. Coloro che istituirono la statistica criminale, e tra questi primi fra tutti Lambert Adolphe e Jacques Quetelet (1796 - 1874), sono infatti considerati tra i fondatori della criminologia e l'anno 1835, in cui Quetelet pubblicò la sua opera fondamentale, è considerato decisivo per la materia.

L'istituzione della criminologia e della statistica criminale debbono essere considerati in connessione con quella della sociologia generale (Auguste Comte², 1798-1857) e

¹ Criminologia. Può essere definita come la disciplina scientifica che studia i reati, i loro autori, e la reazione sociale ai reati medesimi. È una disciplina sia teorica che empirica, sia descrittiva che esplicativa, sia normativa che fattuale. L'oggetto fondamentale di studio è il reato, la cui definizione è esclusivamente sociale, che varia in funzione del tempo e dello spazio, ossia varia da cultura a cultura. Crimine, diritto e cultura sono pertanto concetti interrelati tra loro. Con il termine criminologia si intende, quindi, lo studio scientifico della criminalità, del delinquente e del comportamento criminale. In particolare, i criminologi studiano la natura e la dimensione del crimine, i tipi di criminalità, cercano di individuare e spiegare le cause del reato e del comportamento antisociale, nonché la connessa reazione sociale.

² Auguste Comte, deve essere considerato il fondatore della sociologia. A lui si deve la legge dei tre stati. Comte ritiene che

della statistica generale (André Michel Guerry, 1802-186). La data di inizio della criminologia, o meglio della sociologia criminale, deve essere considerata l'opera di Quetelet. Lo studioso, nel suo fondamentale *Fisica sociale ossia svolgimento delle facoltà dell'Uomo*, del 1835, affronta decisamente lo studio dei fenomeni individuali e sociali, da considerare collettivamente, con metodo quantitativo, segnando quel passaggio dalla qualità alla quantità, che già Galileo aveva posto a base dei reali progressi delle scienze fisiche e naturali (Quetelet, 1878).

Per quanto riguarda i delitti *stricto sensu*, già l'asserire che il loro numero e la loro qualità sono in rapporto con la civiltà lo "stato delle nozioni" di un paese, è prova di sensibilità sociologica; ma se ne vede, altresì, la invariabilità di anno in anno per lo stesso paese, l'influenza su di essi del livello d'istruzione, delle professioni, del clima, delle stagioni, del sesso, dell'età.

Sottolinea Quetelet:

...I fatti morali differiscono dai fisici per l'intervento di una causa speciale che a primo aspetto pare debba sviare tutte le nostre previsioni, cioè il libero arbitrio dell'uomo. Ma l'esperienza ci insegna che questo libero arbitrio non esercita la propria azione che in ristrettissima sfera e che, sensibilismo per gli individui, non ha nessuna azione apprezzabile nel campo sociale, nel quale tutte le particolarità individuali si neutralizzano o si annullano...

Per quanto riguarda il delitto egli formula una "legge di possibilità", vale a dire la fattibilità di una previsione nel campo di quei particolari fattori sociali costituiti da eventi delittuosi. Con *penchant au crime*, cioè la tendenza a commettere delitti, si indica la probabilità statistica che, in un dato luogo e in un determinato periodo di tempo, un certo numero di soggetti appartenenti a un dato gruppo sociale avrebbe commesso un reato di una data specie (Quetelet, 1831).

Quetelet deve essere considerato il più importante degli

l'umanità abbia attraversato varie fasi, esattamente tre, sui modi per intendere le cause dei fenomeni. In una prima fase gli uomini pensavano che i fenomeni naturali fossero dovuti a molteplici entità sovranaturali; questa fase Comte la denominò *fase teologica*. In una fase successiva gli uomini ritennero di doversi ispirare nei loro comportamenti e nelle loro concezioni a entità astratte, a principi generali, validi universalmente, quali la libertà, la giustizia, l'uguaglianza. Questa fase Comte la denominò *fase metafisica*. L'ultima fase è quella che Comte definisce fase positiva. In questa fase l'uomo intende i fenomeni naturali come dovuti a cause naturali, l'uomo si fa guidare dalla scienza, non accetta principi astratti universali. Quello che è essenziale nella concezione di Comte è il suo porre un rapporto esplicito tra concezioni della conoscenza e gruppi sociali.

statisti sociali dell'inizio del XIX secolo e la sua opera ha dato un forte impulso al pensiero criminologico fino alla Scuola Positiva.

SCUOLA POSITIVA

Enrico Ferri (1856-1929), Raffaele Garofalo (1852-1934) insieme a Cesare Lombroso (1876-1918), devono essere considerati i divulgatori di quei principi che hanno caratterizzato la Scuola Positiva di diritto penale. Al contrario dei classici che ritenevano che gli esseri umani possedessero una mente razionale, che permetteva loro di scegliere tra il bene e il male, i positivisti criticarono sia il concetto del libero arbitrio, sia il sistema delle pene.

La Scuola Positiva si incentra sui seguenti postulati: a) il delinquente è un soggetto anormale; b) il delitto è la risultante di un triplice ordine di fattori antropologici, psichici e sociali; c) la delinquenza non è la conseguenza di scelte individuali ma è condizionata da tali fattori; d) la sanzione penale non deve avere finalità punitive ma deve mirare alla neutralizzazione e possibilmente alla rieducazione del criminale.

È fondamentale per la Scuola Positiva il recupero dell'individuo, le misure di difesa avevano il compito di neutralizzare e possibilmente rieducare e proteggere la società, impedendo al criminale di perpetrare altri delitti rinchiudendolo in apposite istituzioni, in sostituzione del carcere, e questa fino al momento che la sua pericolosità sociale cessava.

Riveste un'importanza fondamentale, a questo punto, per quanto riguarda le misure penali la pericolosità sociale dell'individuo.

Quindi, mentre le pene avevano durata determinata dalla gravità del reato, le misure di difesa sociale avevano durata indeterminata, ovvero duravano affinché non venisse meno la pericolosità sociale.

Siffatte misure, secondo la concezione dei positivisti dovevano avere finalità terapeutiche, anche in primis mirava a neutralizzare il criminale nei confronti della società.

Il contributo fornito dalla Scuola Positiva è stato determinante, infatti, ha introdotto in molti sistemi giuridici, il principio secondo il quale il legislatore deve tenere presente nell'irrogare la sanzione penale relativa al comportamento criminoso tenuto, oltre la gravità del fatto anche la potenzialità criminale del reo.

Da qui l'introduzione del cosiddetto sistema del doppio binario, ovvero a fianco delle pene detentive previste per la violazione delle singole fattispecie criminose, veniva disposto anche l'adozione di misure di sicurezza per gli individui colpevoli ritenuti socialmente pericolosi, misure quest'ultime indeterminate nel tempo e destinate a durare affinché non cessa la pericolosità.

SEPARAZIONE

Sta ad indicare il distacco che può essere accompagnato da angoscia e timore di perdere la persona amata o ritenuta indispensabile per soddisfare il proprio bisogno di protezione e cura.

SESSUOFOBIA

Fobia per la sessualità è per tutto ciò che la richiama.

SETTING

Termine inglese impiegato per indicare il contesto di ricerca, delimitato nel modo più rigoroso possibile, affinché quanto si osserva, si descrive, si comprende, si spiega, possa avere un'attendibilità scientifica.

STALKER

Il molestatore (lo *stalker*)

Per gli studiosi il fenomeno dello *stalking* necessita della presenza di tre elementi determinanti: un molestatore (*stalker*), una vittima (*stalking victim*), una serie di comportamenti intrusivi ripetuti nel tempo.

Gli studi epimedici condotti sulle tipologie di *stalker*, che sono stati realizzati a partire dagli anni '90, hanno evidenziato che non esiste un singolo profilo psico-comportamentale dello *stalker*, in quanto nelle loro condotte persecutorie si evidenzia una diversità di comportamenti, motivazioni e tratti psicologici (Kienlein, 1998). Oltretutto, non è scontata la correlazione tra l'essere *stalker* e soffrire di disturbi mentali o fare uso di sostanze stupefacenti (es. cocaina) od alcoliche, in grado di alterarne lo stato psico-fisico. Zona, Sharma e Lane (1993), sono stati i primi studiosi a presentare una classificazione degli *stalker*, raggruppandoli in tre categorie: erotomani, amanti ossessivi e semplici ossessivi.

In particolare:

a) *erotomani*: rientrano in questo gruppo i soggetti che, come conseguenza di un disturbo delirante, hanno il convincimento di essere amati dalle persone che molestano. Le vittime preferite di questi *stalker* sono i personaggi dello spettacolo. Nessuno degli appartenenti a questo gruppo ha mai avuto relazioni con la vittima;

b) *amanti ossessivi*: fanno parte di questo gruppo gli individui che sono afflitti dal fermo convincimento di essere amati dalle loro vittime. La differenza con gli erotomani consiste nell'essere affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, piuttosto che da sindrome delirante. Anche gli

amanti ossessivi non hanno mai avuto relazioni con le loro vittime e prediligono i personaggi dello spettacolo. Molto spesso gli autori delle condotte persecutorie sono uomini; c) *semplici ossessivi*: rientrano in questo gruppo i soggetti che assillano le vittime con cui è intercorsa una relazione, comprendendo, però, anche i vicini di casa, semplici conoscenti, colleghi di lavoro. L'aver intrattenuto una relazione con la vittima costituisce la differenza tra quest'ultimo gruppo e quello degli amanti ossessivi. Gli autori sono distribuiti equamente tra maschi e femmine ed iniziano la loro condotta molestatrice dopo la fine della relazione. lavoro, indirizzando, fra l'altro, la loro azione persecutoria non solo su un singolo individuo ma anche nei confronti di più persone³.

Wright, Burgess et al. (1996)⁴ effettuano la loro classifica degli *stalker* basandosi su cinque parametri:

1. la natura della relazione fra vittima e *stalker*;
2. il contenuto delle comunicazioni;
3. il livello di rischio di concreta aggressione;
4. il movente dello *stalker*;
5. l'esito del caso per lo *stalking*.

Kienlein, Birmingham et. al. (1997)⁵ distinguono gli *stalker* in psicotici e non psicotici.

De Becker (1997)⁶, invece, classifica gli *stalker* in base alle motivazioni:

- a) cercatori di legami (cercano di stabilire una relazione con la vittima, anche se sanno che la relazione non esiste);
- b) cercatori di identità (mettono in atto il loro comportamento al fine di acquisire attenzione e visibilità);
- c) spinti dal rifiuto (la loro condotta è rivolta verso i soggetti, dai quali ritengono di essere stati offesi o rifiutati, al fine di vendicarsi);
- d) spinti dal delirio (comprendono gli individui affetti da gravi patologie psichiche).

Lo studioso ritiene gli *stalker* rifiutati e quelli in cerca di identità come le due categorie più pericolose.

Mullen, Pathé e Purcell (2000⁷, 2009⁸) e Mullen, Pathé et

al. (1999⁹) hanno suddiviso – e questa costituisce la più interessante ed esaustiva classificazione riconosciuta in ambito internazionale – gli *stalker* in cinque categorie, che tengono conto sia delle motivazioni dominanti che spingono il persecutore alla “caccia”, sia del contesto in cui egli la esercita:

1. *il rifiutato*: in questo caso lo *stalker* inizia la sua condotta persecutoria dopo che il partner lo ha lasciato (quindi ha un rapporto con la vittima) o ha il desiderio di interrompere la relazione. Lo *stalker* è animato dalla volontà di vendicarsi o di cercare una riconciliazione e il momento scatenante dell'agito persecutorio – che diventa la continuazione della relazione per l'autore – è la rottura del rapporto, in quanto la perdita dell'oggetto amato è considerato da questi individui come una condizione “insopportabile” che li costringe mettere in atto tutti i comportamenti volti a “salvare la loro relazione”;
2. *i cercatori d'intimità*: le motivazioni dello *stalker* vanno ricercate nella volontà di stabilire un rapporto intimo con la vittima (di amicizia, e non necessariamente di carattere sessuale o romantico). L'autore ha scarsi rapporti sociali e conduce una vita piuttosto solitaria, quindi la relazione da intraprendere dovrebbe risolvere tali carenze. Molti sono animati dal convincimento che i loro sentimenti siano ricambiati;
3. *il rancoroso*: lo *stalker* è animato dalla precisa volontà di spaventare e molestare la vittima. Rientrano in questa categoria gli individui che credono di aver subito un torto oppure un'offesa;
4. *il predatore*: questo tipo di *stalker*, tra i più pericolosi in quanto presenta tratti psicotici, pianifica l'aggressione a sfondo sessuale nei confronti della vittima;
5. *i corteggiatori incompetenti*: questi tipi di *stalker* a causa della loro inadeguatezza relazionale, non riescono a corteggiare un possibile “partner” e il loro comportamento sfocia in molestia proprio per tali difficoltà.

I comportamenti di *stalking*

La grande maggioranza dei comportamenti molestanti sono messi in atto da ex partner nei confronti di donne che hanno interrotto o manifestato la volontà di interrompere storie non più gradite e non più condivise. Si tratta di persone (in maggioranza uomini), che non si rassegnano al fatto di essere stati abbandonati o di non essere al centro dell'attenzione di una donna (o di un uomo) o che vivono in chiave persecutoria la fine di una storia erotico-sentimentale.

I comportamenti persecutori ed assillanti dell'*offender*

³ R. MacKenzie, P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *op. cit.*, p. 28.

⁴ A. J. Wright, A.G. Burgess, A.W. Burgess, A.T. Laszlo, G.O. McCrary, J.E. Douglas, A Typology of Interpersonal Stalking, J. interspers, Violence, vol. 11, pp. 487-502, 1996

⁵ K.K. Kienlein, D.L. Birmingham, K.B. Solberg, J.T.O' Reagan, J.R. Meloy, A Comparative Study of Psychotic and Nonpsychotic Stalking, J. am. Acad. Psychiat Law, vol. 25, pp. 317-334, 1997.

⁶ G. de Becker, The Gift of Fear: Survival Signals that Protect us from Violence, Bloomsbury, London, 1997.

⁷ P.E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York 2000.

⁸ P.E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *Stalkers and Their Victims*, (II^a Ed.), Cambridge University Press, New York, 2009.

⁹ P.E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, G. W. Stuart, *Study of stalkers*, Am J. Psychiat, vol. 156, pp. 1244-49, 1999.

(*stalker*) nei confronti della vittima, con lo scopo di provocargli ansia e paura - danneggiando conseguentemente la sua vita personale, affettiva e lavorativa - possono rientrare in tre categorie¹⁰ (Mullen, Pathè et al., 2002):

- a) *comunicazioni indesiderate*: ripetute telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, lettere, fax, e-mail, biglietti, scritte sui muri. In questa categoria si devono includere i comportamenti di *cyberstalking* (*stalking* telematico), mediante i quali gli *stalker* possono, direttamente o indirettamente, molestare la vittima tramite l'uso di e-mail, siti web ecc. inviandole messaggi, virus informatici o pubblicando materiale personale o diffamatorio;
- b) *contatti indesiderati*: tutti i comportamenti utilizzati allo scopo di avvicinare la vittima, come il pedinarla, appostarsi sotto casa o presentarsi alla porta della sua abitazione, furti all'interno dell'abitazione;
- c) *altri comportamenti*: rientrano in questa categoria l'invio di doni, la richiesta o la cancellazione di beni o servizi a nome della vittima, reclami, iniziative legali assurde, inserzioni e annunci pubblicitari, minacce e aggressioni (fisiche, verbali o sessuali).

Si tratta, quindi, di un comportamento che è molto difficile perseguire e reprimere come tale, perché può rimanere atto isolato e, quando ripetuto, sottovalutato nella sua gravità dalla vittima stessa, che pensa che il suo silenzio sia il migliore deterrente per tali atti. Questi comportamenti, spesso, possono costituire anticipazioni o accompagnare aggressioni ben più gravi, fino all'uccisione della persona oggetto di molestie.

Ciò che preoccupa maggiormente è proprio il fatto che la perpetrazione di queste condotte assillanti, possa degenerare fino al compimento di violenze fisiche o all'omicidio. Non dimentichiamoci che quello che differenzia lo *stalking* da un comportamento "normale" va ricercato nel fatto che, quando un individuo cerca di intraprendere una relazione con qualcuno, normalmente è in grado, dopo alcune risposte negative, di comprendere che l'altra persona non è interessata a relazionarsi e quindi si ferma. Lo *stalker* invece no. Anche nel caso in cui una relazione venga interrotta, è pacifico che una persona faccia di tutto per cercare di ricucire il rapporto, chiedendo di avere un'altra possibilità, ma, davanti a un netto rifiuto di proseguirla, la persona "normale" si ferma e non va oltre. Ricerche in merito hanno stabilito che il lasso di tempo di due settimane può essere considerato un periodo oltre il quale il protrarsi di tentativi di riavvicinamento, se rifiutati, diventa problematico e può configurarsi una condotta di *stalking*.

Non esiste una linea di demarcazione fra il comportamento lecito e non per lo *stalker*; egli non riesce a capire

che, andando avanti con il suo atteggiamento persecutorio, diventa assillante, ossessivo, compulsivo. Non dimentichiamoci che, quando uno *stalker* è animato dal convincimento di perseguire la vittima, arriva a scrivere centinaia e centinaia di sms al giorno, o a percorrere in treno migliaia di chilometri al giorno solo per far sentire la sua presenza "ossessiva" alla vittima, o a fare centinaia di telefonate in qualsiasi ora della giornata, accompagnate da ore e ore di appostamenti o di pedinamenti, ovvero ad impostare la sua vita per molestare la vittima, ingenerando nei confronti di quest'ultima (o delle persone a lei vicino) uno stato d'animo di terrore, di depressione, di ansia e di disperazione; non siamo più in presenza di un comportamento normale, ma siamo entrati in una spirale molto pericolosa per l'integrità fisica della vittima stessa. Per Fornari (2008), in ambito psicopatologico, le condotte degli *stalker* sono la conseguenza di una sindrome complessa collocabile in una delle seguenti tipologie cliniche¹¹:

- disturbo ossessivo-compulsivo, con funzionamento al limite o perverso (sadico);
- nevrosi fobica con ipercompensazioni controfobiche e contro costrittive a sfondo erotico sentimentale;
- disturbi di personalità antisociale, narcisistico e paranoide, a organizzazione borderline o a struttura perversa, con o senza abuso e dipendenza da sostanze;
- disturbo delirante, con delirio erotico, persecutorio o di gelosia;
- schizofrenia efebrenica o paranoide;
- fase maniacale del disturbo bipolare;
- ritardo mentale medio grave;
- disturbi correlati ad un danno organico cerebrale.

Secondo il suddetto Autore, il comportamento molestante varia comunque da quadro a quadro, sia come frequenza, sia come intensità, sia come motivazioni e finalismi, sia come conseguenze sotto il profilo del danno psichico e/o fisico causato alla vittima.

Le vittime

La vittima preferita del molestatore è la donna, ma non è escluso che questa possa essere un uomo o un vicino di casa, un personaggio dello spettacolo, un medico o un giudice, un collega di lavoro, per non fare che alcuni esempi. La vittima è talvolta persona con la quale il soggetto non ha mai stabilito nessun contatto (vittima casuale), ma che vive sola, per cui diventa fonte di forte eccitamento erotico e di immenso piacere seguirla per strada, tormentarla telefonicamente, magari svegliandola nella notte, recapitarle scritti osceni o provocatori. Sottrarre indumenti intimi e alimentare con questi fantasie perverse è comportamento che spesso si accompagna al

¹⁰ R. MacKenzie, P.E. Mullen, M. Pathè, R. Purcell, *op. cit.*, cap. II, p. 38.

¹¹ U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2008, cap. II, p. 458 e ss.

telefonare o allo scrivere.

A seguito degli studi effettuati è emerso che le vittime di *stalking* sono in maggioranza di sesso femminile (circa l'80%) e, nonostante possano essere "colpite" donne di tutte le età, quelle che maggiormente sono soggette a condotte assillanti hanno un'età compresa tra i 20 e i 45 anni. Secondo uno studio dell'Istat del 2007, in merito all'incidenza dello *stalking* nella nostra società, è emerso che più di 2 milioni di donne hanno subito comportamenti persecutori dai partner al momento della separazione o dopo di essa (18,8% del totale). In particolare, il 68,5% dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l'ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l'ha seguita o spiata e l'11% ha adottato altre strategie. Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da parte di un partner precedente ha subito anche lo *stalking*, ovvero 937 mila donne, mentre 1 milione e 139 mila donne hanno subito, solo *stalking*, senza violenze fisiche o sessuali.


Giova far presente che, comunque, il timore di ritorsioni a seguito di un'azione legale, può frenare la vittima dal denunciare il suo *stalker*. Inoltre, accade spesso che la vittima non sa con chi confidarsi, ha paura di coinvolgere amici e familiari per il timore o di reazioni violente contro lo stalker o addirittura di non essere creduta, trovandosi così in uno stato di sofferenza ed isolamento che comporterà conseguentemente un peggioramento del suo stato psico-fisico.

STRESS

Reazione emozionale intesa a una serie di stimoli esterni che mettono in moto risposte fisiologiche e psicologiche di natura adattiva.

STUPRO

Violenza sessuale esercitata su un soggetto non consenziente in prevalenza donna. Lo stupro è quasi sempre un comportamento opportunistico che rimanda un semplice atto criminale e non a un disturbo mentale. Per stabilire che uno stupratore ha i requisiti per una diagnosi di disturbo parafilico – caso molto raro – bisognerebbe dimostrare che l'uso della violenza gli è indispensabile per eccitarsi sessualmente, e non (come è molto più frequente) che la violenza è soltanto un elemento accessorio e strumentale per ottenere la condiscendenza e la collaborazione forzata della vittima. Denis Folley ed Eileen Nechas affermano che molte vittime di stupro combattono per molti anni con sentimenti di colpa che si attribuiscono nel tentativo di riconquistare il proprio equilibrio dopo uno stupro, che è un evento che può modificare irrevocabilmente la buona opinione che una donna ha di sé e la sua fiducia nel mondo. Oppure possono seppellire i propri sentimenti. Con un atto di negazione, ma raramente questi restano sepolti.



INDAGINE ISTAT

STALKING

NOTA METODOLOGICA

Lo stalking sulle donne

L'indagine campionaria dell'Istat sulla sicurezza delle donne fornisce la stima delle donne che hanno subito atti persecutori (stalking). Già nel 2006, prima della legge sullo stalking del 20092, l'Istat aveva stimato in oltre 2 milioni le donne vittime di una qualche forma di persecuzione da parte dell'ex-partner. A cinque anni dalla legge, nel 2014 l'Istat ha indagato, oltre allo stalking attuato da ex partner, quello di cui sono autori altre persone (uomini o donne) cioè partner attuali, amici, colleghi, parenti, conoscenti o sconosciuti. Allo scopo di allineare la definizione di stalking a quella introdotta dalla nuova normativa, la condotta persecutoria utilizzata nell'indagine è stata meglio definita nel 2014, in modo da corrispondere adeguatamente a quanto previsto dalla legge.

1. Tra le donne che hanno un ex partner si stima che il 21,5% delle 16-70enni (pari a 2 milioni 151 mila) abbia subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell'arco della propria vita³. Se si considerano le donne che hanno subito più volte gli atti persecutori queste sono il 15,3%, mentre quelle che hanno subito lo stalking nelle sue forme più gravi⁴ sono il 9,9%
2. Nell'arco della propria vita, lo stalking subito da parte di altre persone è invece del 10,3%, per un totale di circa 2 milioni 229mila donne. Complessivamente, dunque, sono circa 3 milioni 466 mila le donne che hanno subito stalking da parte di un qualsiasi autore, pari al 16,1% delle donne.
3. Nel corso dei 12 mesi prima dell'intervista (nel 2014), le vittime di stalking da parte di ex partner sono 147mila, 1,5% delle donne. Di queste, circa 81mila si sono lasciate con il partner proprio negli ultimi 12 mesi. Sempre negli ultimi 12 mesi, sono 478mila (2,2%) quelle che dichiarano di averlo subito da altre persone.
4. Nei casi di autore diverso da un ex-partner le donne hanno subito stalking da conoscenti (nel 4,2% dei casi), sconosciuti (3,8%), amici o compagni di scuola (1,3%), colleghi o datori di lavoro (1,1%), dai parenti e dai partner con cui la donna aveva al momento

dell'intervista una relazione (entrambi nello 0,2% dei casi). Gli autori di stalking sono maschi nell'85,9% dei casi a fronte di un 14,1% di femmine.

5. Lo stalking risulta più frequente tra le donne che al momento dell'intervista avevano 25-34 anni, tra le più istruite, tra quelle in cerca di lavoro e tra coloro che hanno una vita sociale attiva.
6. Nel 70% dei casi gli atti persecutori si sono verificati più volte a settimana. Il comportamento persecutorio subito al momento o dopo la separazione è continuato per mesi per il 58,8% delle vittime e nel 20,4% dei casi è durato più di un anno.
7. Il 78% delle vittime non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati; solo il 15% si è rivolta alle forze dell'ordine, il 4,5% ad un avvocato, mentre l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro anti violenza o anti-stalking.
8. Solo il 48,3% delle donne che si sono rivolte a istituzioni o servizi specializzati ha poi denunciato o sporto querela, il 9,2% ha fatto un esposto, il 5,3% ha chiesto l'ammonizione e il 3,3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40,4% che non ha fatto alcunché. Tra le vittime che non si sono rivolte a istituzioni o a servizi specializzati, una su due afferma di non averlo fatto perché ha gestito la situazione da sola.
9. Le vittime riportano che, a seguito delle azioni intraprese, i comportamenti di stalking sono cessati nel 59,8% dei casi, rimasti uguali nel 21,6%, diminuiti nel 16,6% e aumentati nel residuo 2,0% dei casi.

Tra le forme persecutorie più frequentemente attuate dagli ex partner, si annoverano i tentativi insistenti di parlare con le donne (15,1%), l'invio di messaggi e email o il fare telefonate o regali indesiderati (13,5%), la richiesta ripetuta di appuntamenti (13,1%). Nell'11,9% dei casi sono state aspettate fuori di casa o fuori dal posto di lavoro, nel 9,5% le donne sono state seguite o spiate, mentre meno di frequente gli autori sono giunti a danneggiare le loro cose o a minacciarle o minacciare i loro figli o altre persone a loro care.

Nei casi di autore diverso da un ex-partner, l'1,5% delle donne hanno subito stalking da parte di una donna e il 9,3% da un uomo. In particolare le donne sono più pre-

	v.a. (in migliaia)	Per 100 donne
Donne che hanno riportato almeno una forma di stalking da un ex partner (a)	2.151	21,5
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di stalking da un ex partner (a)	1.525	15,3
Donne che hanno subito più volte almeno 3 forme di stalking da un ex partner (a)	991	9,9
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di stalking da altri uomini	2.229	10,3
Totale donne che hanno subito stalking	3.466	16,1
(a) per 100 donne che hanno un ex partner		

Prospetto 1. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner o da altre persone. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)

ATTO PERSECUTORIO	Stalking da ex partner (a)		Stalking da altre persone	
	Una sola volta	Più di una volta	Una sola volta	Più di una volta
Le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati	3.3	10.2	3.4	7.0
Le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui	2.9	10.2	1.8	3.7
L'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola	2.9	8.5	1.6	2.6
Ha cercato insistentemente di parlare con lei contro la sua volontà	3.5	11.6	2.3	4.8
L'ha seguita o l'ha spiata	2.1	7.1	2.0	3.0
Ha danneggiato le sue cose	1.4	1.7	0.8	0.4
Ha fatto commenti offensive	0.4	0.8	0.6	0.4
Ha minacciato di fare del male ai suoi figli o ad altre persone a lei care danneggiato le sue cose	0.7	1.5	0.5	0.4
Perseguitata in altro modo	0.4	0.6	0.3	0.5

(a) Per 100 donne che hanno un ex partner

Prospetto 2. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner o da altre persone per tipo di atto persecutorio.
Anno 2014 (per 100 donne con un ex partner e per 100 donne)




Figura 1. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da altre persone per tipo di autore.
Anno 2014 (per 100 donne)

senti tra i conoscenti e gli sconosciuti.

Una quota di donne (0,9%) dichiara inoltre di aver subito forme di stalking sia da ex partner sia da altre persone (2% delle donne con un ex partner).

Le caratteristiche delle donne più spesso vittime di *stalking*

Le donne che riportano episodi di stalking da parte di ex partner e da parte di altri autori non hanno profili molto diversi, sebbene vi siano specifici tratti distintivi.

In entrambi i casi, lo stalking risulta più frequente tra le donne che al momento dell'intervista avevano 25-34 anni, tra le più istruite, tra quelle in cerca di lavoro e tra le donne che hanno una vita sociale attiva.

Lo stalking perpetrato fuori dalle dinamiche della coppia è più frequente anche tra le donne più giovani, tra quelle che hanno uno status socio-economico più elevato e le tra

le più dinamiche. È difatti più alta, per queste tipologie femminili, la percentuale di vittime tra dirigenti, imprenditrici e libere professioniste, tra le donne che hanno un reddito autonomo, tra le laureate o con un titolo di studio post-laurea, tra le donne che escono più frequentemente la sera, o vanno al cinema, a teatro, a visitare musei o a ballare o, ad esempio, fanno sport o attività fisica o sono impegnate in attività di volontariato e associazionismo socio-politico.

Tratto distintivo delle persecuzioni da partner precedente è la povertà del contesto relazionale in cui vive la vittima, come dimostrato dalla percentuale più elevata di chi ha subito atti persecutori tra le donne che non hanno persone con cui confidarsi o amici e parenti su cui contare. Le vittime da ex più frequentemente si definiscono in cattiva salute, riportano limitazioni, anche gravi, o malattie croniche. La maggiore presenza di vittime di stalking tra le donne con problemi di salute non è di immediata inter-

CARATTERISTICHE DELLE DONNE	hanno subito stalking da parte di un ex partner		hanno subito stalking da parte di altre persone (a)
	più volte almeno una forma	più volte almeno tre forme	
CLASSE di ETA'			
da 16 a 24	16,3	8,8	12,5
da 25 a 34	17,3	11,5	12,2
da 35 a 44	15,7	10,8	11
da 45 a 54	15,8	10,4	9,8
da 55 a 64	10	6,5	8,7
da 65 a 70	7,5	4,4	7,9
TITOLO DI STUDIO			
Istruzione universitaria e post-secondaria	17,1	10,3	14,5
Istruzione secondaria superiore	15,5	10,4	11,4
scuola media inferiore	13,5	8,9	8,4
scuola elementare e senza titolo	11,6	8,1	6,5
CONDIZIONE LAVORATIVA			
Dirigenti, imprenditori, liberi professionisti	16,9	11	17,2
Direttivi, quadri, impiegati	15,8	9,7	11,5
Operai	15,4	10,3	7,9
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	11,8	9,5	11,9
non ricorda la posizione	-	-	-
In cerca di nuova occupazione	17,8	13,9	13
In cerca di prima occupazione	10,9	5,7	14,2
Casalinghe	13,5	8	7,1
Studenti	15,8	9,4	12,8
Ritirati dal lavoro	8,2	5,6	9,5
Altra condizione	25,7	22,9	9,5
CITTADINANZA			
Italiana	14,8	9,8	10,9
Straniera	19,9	11,1	5,5
Totale	15,3	9,9	10,3

(a) Più volte almeno una forma

Prospetto 3. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	hanno subito stalking da parte di un ex partner		hanno subito stalking da parte di altre persone (b)
	più volte almeno una forma di stalking	più volte almeno tre forme di stalking	
Nord-ovest	15,9	10,2	10,8
Nord-est	14,8	10,1	11,1
Centro	13,7	8,7	9,6
Sud	17,4	11,0	10,6
Isole	13,4	9,2	8,5
Italia	15,3	9,9	10,3
TIPI DI COMUNE (a)			
Comune centro dell'area metropolitana	15,7	11,2	11,6
Periferia dell'area metropolitana	16,2	9,5	11,9
Fino a 2.000 abitanti	10,1	8,4	10,5
Da 2.001 a 10.000 abitanti	14,5	9	10,2
Da 10.001 a 50.000 abitanti	15,6	10,5	10,9
50.001 abitanti e più	13,1	8,8	10,4

(a) il dato della tipologia comunale si riferisce solo alle italiane

(b) più volte almeno una forma

Prospetto 4. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner o da altre persone per alcune caratteristiche delle donne.

Anno 2014 (per 100 donne della stessa zona)

pretazione; questa evidenza può infatti essere legata da un lato, ad una maggiore vulnerabilità di queste donne, più esposte a comportamenti violenti o persecutori; dall'altro, anche la mancanza di salute può essere interpretata come una conseguenza della esperienza di vittimizzazione subita, come si vedrà nei paragrafi seguenti.

L'abitare in un piccolo o in un grande comune non è particolarmente importante per definire il quadro del rischio, mentre sono più esposte le donne che vivono al Sud, soprattutto in Campania e Abruzzo, ma anche in Emilia Romagna e Lombardia, nonché le donne straniere per lo stalking da parte di un ex partner. I comportamenti persecutori da parte di altre persone sono più frequenti invece fra le italiane e fra le residenti in Piemonte, Veneto, Liguria, Sardegna e di nuovo in Abruzzo.

Lo stalking da parte dei partner precedenti: frequenza e durata

Focalizzando l'attenzione sulle donne che hanno subito stalking da parte di ex partner (si fa riferimento al 9,9% delle donne con un ex-partner) emerge come le diverse forme di violenza siano fortemente interrelate tra loro: nel 58,3% dei casi, infatti, si accompagnano anche a episodi di violenza fisica o sessuale (52,3% violenza fisica e 32,7% violenza sessuale). La maggior parte di queste vittime (82,3%) è stata oggetto anche di violenza psicologica ed economica nelle sue diverse forme⁵: dichiarano di avere vissuto nella coppia situazioni di controllo (65,2%), svalorizzazione (57,6%), isolamento (55,8%), intimidazione (53,6), violenza economica (18,8%).

Lo stalking è stato vissuto come molto grave dal 38,3% delle vittime e mediamente grave dal 61,5%. Questo dato è esito di un'analisi congiunta di due elementi caratteristici dei comportamenti persecutori, il loro ripetersi e la loro durata.

Nel 70% dei casi gli atti persecutori si sono verificati più volte a settimana, di cui nel 39% dei casi addirittura tutti i giorni. Da notare che il 13,4% delle donne dichiara di averli subiti una o più volte al mese in particolari periodi dell'anno. La ripetitività riguarda soprattutto le donne che avevano al momento dell'intervista dai 55 ai 64 anni. Questo dato potrebbe essere dovuto anche alla maggiore esposizione di queste a storie di coppia più lunghe nel tempo rispetto alle altre.

Il comportamento persecutorio subito al momento o dopo la separazione è continuato per mesi per il 58,8% delle vittime e addirittura più di un anno per il 20,4% di esse; per il 15,4% invece si è limitato a qualche settimana, mentre per un residuale 4,4% lo stalking era ancora in corso al momento dell'intervista. Le durate maggiori di un anno sono state segnalate dalle donne che hanno fra 45 e 64 anni e dalle donne con cittadinanza straniera.

Inoltre le vittime da ex partner, nel 19,7% dei casi hanno subito anche stalking da altri autori.

Lo stalking da parte dei partner precedenti: richiesta di aiuto e suoi esiti

Malgrado la pervasività dello stalking, il 78% delle vittime non si è rivolto ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati; solo il 15% ha fatto ricorso alle forze dell'ordine, il 4,5% ad un avvocato, o si è recata in Procura (nello 0,9% dei casi), mentre l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro anti violenza o anti-stalking. Tuttavia, non tutte le donne che hanno cercato aiuto hanno poi denunciato i comportamenti persecutori; solo il 48,3% ha denunciato o sporto querela, il 9,2% ha fatto un esposto, il 5,3% ha chiesto l'ammonizione e il 3,3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40,4% che non ha fatto nulla.

Per i casi di stalking molto gravi, la quota di donne che




Figura 2. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner per frequenza e durata dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime)

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
A CHI SI È RIVOLTA				
Alle forze dell'ordine	13,9	14,7	18,9	15,0
A un servizio/centro anti violenza/antistalking	1,3	2,2	1,4	1,5
A un avvocato	4,8	1,9	7,6	4,5
E' andata direttamente in Procura	1,6	-	-	0,9
A nessuno di questi	78,5	81,2	71,6	78
Rifiuta - non risponde	-	-	0,5	0,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
COSA HA FATTO (a)				
Ha denunciato/sporto querela	57,1	30,6	40,5	48,3
Fatto richiesta di ammonimento	-	7,5	19,7	5,3
Fatto un esposto	11,6	8,9	2,8	9,2
Si è costituita parte civile	5,6	-	-	3,3
Non ha fatto niente	36,4	53,5	36,9	40,4
Non sa/Non ricorda	0,9	0,8	-	0,7
Non risponde	-	-	-	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
(a) Il totale fa più di 100 in quanto erano possibili più risposte				
(b) La richiesta dell'ammonimento è possibile solo a partire dal 2009, anno in cui è stata approvata la legge sullo stalking che prevede questo istituto giuridico				

Prospetto 5. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner per soggetti a cui si sono rivolte, azioni intraprese e periodo di accadimento dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime)

non si è rivolta ad alcuno scende di 10 punti percentuali (69,9%), così come cresce la percentuale di coloro che si sono rivolte alle forze dell'ordine (19,0%) e hanno fatto denuncia (50,2%) o che hanno preso contatto con un avvocato (6,3) o un magistrato (1,5%) o che si sono rivolte ad un centro anti-stalking (3,0%).

Le donne che hanno subito lo stalking nei dodici mesi precedenti l'intervista si sono rivolte più di frequente alle forze dell'ordine e ad un avvocato come pure hanno richiesto l'ammonimento. Inoltre, le donne che sono state perseguitate per periodi più lunghi o che lo erano ancora al momento dell'intervista hanno espresso un maggiore bisogno di aiuto, in particolare alle forze dell'ordine e ai servizi anti-stalking.

Le denunce o le querele riguardanti gli atti persecutori subito prima della legge del 2009 sono state effettuate per fattispecie di reato assimilabili in qualche modo allo stalking, come ad esempio le minacce aggravate o la violenza privata o le molestie.

Hanno denunciato di più soprattutto le 35-44enni (17,6%) che si sono rivolte anche più frequentemente ad un centro di aiuto (3,2%) e fatto un numero maggiore di richieste di ammonimento (9,7%). Le donne più grandi, dai 55 ai 64 anni, si sono invece recate più spesso da un avvocato (6,4%). Negli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista risulta più elevata la quota di ragazze che si sono rivolte alle forze dell'ordine e hanno denunciato: le 25-34enni che hanno preso contatti con le forze dell'ordine sono il 33,9%, contro una media del 18,9%, e tra queste l'81,7% ha poi denunciato o querelato l'autore.

Le donne del Nord-est hanno cercato di meno un aiuto

nelle istituzioni e nei servizi: l'85,4% non ha chiesto alcun aiuto contro il 70,5% di quelle residenti al Sud (78,0% il valore medio nazionale).

Alle donne che hanno denunciato/querelato il proprio ex, o che hanno richiesto l'ammonimento, è stato domandato quale siano stati gli esiti e le conseguenze di queste azioni. Per il 35,5% non è successo alcunché mentre il 14,2% ha poi ritirato la denuncia/querela. È stato invece pronunciato il divieto di avvicinamento per gli autori nel 26,1% dei casi (soprattutto per quelli verificatisi prima della legge del 2009) e per il 12,2% l'ordine di allontanamento. L'8,6% delle donne ha ottenuto l'ammonimento per il partner precedente (il 34,5% per chi ha subito stalking dopo il 2009 ma prima degli ultimi 12 mesi), mentre nel 4,5% dei casi l'autore è stato arrestato e nel 4,6% condannato.

Da notare che il dato degli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista va valutato con attenzione dal momento che si riferisce a comportamenti per i quali le azioni intraprese potrebbero avere effetti successivamente, cosa che in parte dà conto dell'elevata quota di vittime (57,0%) che non hanno ancora avuto riscontri.

Nei casi più gravi di stalking, le vittime hanno ottenuto più frequentemente un ammonimento (11,2 contro 5,8% dei fatti mediamente gravi), l'arresto dell'ex partner (8,1% contro 0,6%), l'ordine di allontanamento (14,8 contro 9,6%), mentre non c'è differenza in tema di condanna. Queste vittime inoltre hanno ritirato in misura minore la denuncia o la querela (4,9 contro 24,0%). Al contrario il divieto di avvicinamento è invece dato più di frequente nei casi mediamente gravi (28,7 contro 23,7%).

Nel 59,8% dei casi le vittime segnalano che, a seguito delle

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
ESITO DELLE AZIONI				
Ho ottenuto l'ammonimento	-	34,5	15,2	8,6
È stato arrestato	4,2	11,5	-	4,5
Ha avuto gli arresti domiciliari	-	9,7	-	1,5
È stato condannato	6,2	1,8	1,8	4,6
Ha avuto un ordine di allontanamento	13,5	16,5	5,4	12,2
Ha avuto il divieto di avvicinamento	37,1	6,8	8,2	26,1
Il processo/iter è ancora in corso	-	9,2	1,6	1,8
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	12,1	5,6	0,1	8,5
Ha ritirato la querela	17	0,1	17,2	14,2
Niente	30,7	28,9	57,0	35,5
I COMPORTAMENTI SONO:				
Cessati	73,1	65,2	12,6	59,8
Diminuiti	15,7	10,3	25,2	16,6
Rimasti uguali	8,4	22,9	62,2	21,6
Aumentati	2,8	1,6	0,1	2,0

Prospetto 6. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking da un ex partner e che hanno denunciato/sperto querela/ fatto richiesta di ammonimento per esito delle azioni intraprese e esito dello stalking per periodo in cui l'hanno subito. Anno 2014 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

ESITO DELLA DENUNCIA/QUERELA/RICHIESTA DI AMMONIMENTO	A seguito della denuncia i comportamenti sono:			
	Cessati	Diminuiti	Rimasti uguali	Aumentati
Ho ottenuto l'ammonimento	66,4	9,9	23,6	0,2
Non ho ottenuto l'ammonimento	-	-	100,0	-
È stato arrestato	99,4	-	0,6	-
Ha avuto gli arresti domiciliari	100,0	-	-	-
È stato condannato	91,6	8,4	-	-
Ha avuto un ordine di allontanamento	68,2	21,2	0,2	10,4
Ha avuto il divieto di avvicinamento	74,5	17,3	3,7	4,5
Il processo/iter è ancora in corso	10,0	65,8	10,4	13,8
Mi hanno fornito informazioni sulla possibile assistenza legale	65,7	34,3	-	-
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	60,9	15,5	9,7	13,9
Ha ritirato la querela	60,9	28	2,7	8,4
Niente	35,2	11,7	48,4	4,7

Prospetto 7. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner per esito della denuncia/ querela/ richiesta dell'ammonimento ed esito dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime)

azioni intraprese, i comportamenti di stalking sono cessati, rimasti uguali nel 21,6% dei casi, diminuiti nel 16,6% e aumentati nel residuo 2,0%. La cessazione è maggiore per i casi precedenti il 2009 (73,1%) o comunque prima degli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista (65,2%).

Per analizzare l'impatto degli strumenti legislativi applicati, questi sono stati messi in relazione con l'esito dello stalking. Ovviamente emerge la totale efficacia dell'arresto e della condanna dell'autore rispetto alla cessazione dello stalking, ma anche la bontà degli altri strumenti, come l'ammonimento e l'ordine di allontanamento nel porre fine o far diminuire gli atti persecutori. In generale appare comunque interessante notare come l'aver iniziato il percorso giuridico sia risultato utile ai fini della diminuzione dello stalking.

Alle vittime che non si sono rivolte alle istituzioni e che

non hanno denunciato sono state chieste le ragioni per cui non lo hanno fatto. Nella maggior parte dei casi riportano di aver preferito gestire da sole la situazione, non hanno ritenuto che il fatto fosse grave, hanno avuto paura dell'ex partner oppure, soprattutto le straniere, hanno ritenuto che le forze dell'ordine non avrebbero voluto o potuto fare qualcosa. Considerando i fatti di maggiore gravità (in termini di frequenza e durata dello stalking), le motivazioni principali risultano essere il bene dei figli, la paura di non essere credute, il timore che si sapesse e la paura dell'ex partner.

Anche dalle statistiche del Ministero dell'Interno, emerge un andamento in crescita del numero delle vittime che hanno denunciato il reato di stalking a partire dall'anno della introduzione della nuova fattispecie di reato fino al 2013, che tende a stabilizzarsi nel 2014. La crescita espo-

MOTIVI DELLA NON DENUNCIA	Cittadinanza		Gravità dello stalking		Totale
	Italiana	Straniera	Episodi di media gravità	Episodi gravi	
Ho gestito la situazione da sola	55,6	41,3	62,5	37,5	100,0
Non volevo che qualcuno lo sapesse	4,5	9,8	40,9	59,1	100,0
Ho avuto paura dell'autore della violenza	10,3	13,4	42,2	57,8	100,0
Non volevo che venisse arrestato	6,3	12,1	54,5	45,5	100,0
Per vergogna	1,9	5,8	48,6	51,4	100,0
Non sarei stata creduta	1,4	0,3	7,5	92,5	100,0
Non era in grado perché era troppo piccola	1,5	-	70,0	30,0	100,0
Non ho ritenuto che si trattasse di un reato grave	21,3	21,0	74,0	26,0	100,0
Ho pensato che la polizia non avrebbe fatto niente	1,5	21,2	57,2	42,8	100,0
Ho pensato che la polizia non avrebbe potuto fare niente	2,6	13,2	61,9	38,1	100,0
Le forze dell'ordine mi hanno sconsigliata/scoraggiata dal fare denuncia	1,3	-	68,0	32,0	100,0
Per il bene dei bambini	1,4	1,5	5,4	94,6	100,0
Sono stata scoraggiata dal farlo	0,4	1,7	76,2	23,8	100,0
Altro	12,3	9,2	55,7	44,3	100,0
Totale	100,0	100,0			

Prospetto 8. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner e che non lo hanno denunciato per motivi della non denuncia, cittadinanza e gravità dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime)




Figura 3. Vittime che hanno denunciato alle forze dell'ordine lo stalking subito. Anni 2009-2014 (valori assoluti)

nenziale delle denunce dopo l'introduzione di un reato è fisiologica e non corrisponde ad un incremento dello stesso livello nel fenomeno in analisi

Lo stalking da parte dei partner precedenti: strategie per proteggersi e conseguenze

Il 20,6% di vittime di stalking da ex partner non ha fatto nulla per proteggersi. La maggior parte delle donne hanno cercato di risolvere la situazione confrontandosi con il proprio ex (36,6% dei casi), minacciando anche di denunciarlo (7,6%), ha parlato della situazione con amici e parenti (20,6%) o si è rivolta ad avvocati/magistrati o altri ancora (rispettivamente 7,6 e 7,2%). Un numero consistente di vittime ha, invece, preso iniziative concrete,

come cambiare il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica (18,1%), cancellare il proprio profilo Facebook (3,4%) o addirittura affrontare precauzioni più gravi che vanno dal non uscire più da sola (11,1%) al cambiare casa (7,2%), cambiare lavoro (2,4%), cambiare città (6,1%), per i casi di stalking più grave. Cambiare casa è avvenuto più di frequente per le donne residenti nel Nord-ovest (17,3%), mentre cambiare città è avvenuto con più frequenza al Sud (9,9%), così come nei comuni più piccoli.

Circa il 40% delle vittime dichiara di non avere avuto conseguenze di salute o di altro genere dallo stalking, quota che scende al 23,7% per le persecuzioni molto gravi. Nella maggior parte dei casi le donne riferiscono di essere diventate più diffidenti o di avere difficoltà relazionali. Il 16,7% ha sofferto di depressione, ansia o insonnia (25,4% per i

AZIONI INTRAPRESE PER PROTEGGERSI	Gravità dello stalking		
	Episodi di media gravità	Episodi gravi	Totale
Ha cambiato numero di telefono/indirizzo di posta elettronica	14,9	23,2	18,1
Ha cancellato il suo account di Facebook	2,7	4,6	3,4
Ha contatto un'associazione di supporto per vittime di violenza	0,1	0,3	0,2
Ha minacciato l'aggressore di denunciarlo	6,2	8,9	7,2
Ne ha parlato con amici o parenti	19,3	22,2	20,6
Si è rivolto a qualcun altro per aiuto	5,7	9,6	7,2
Non è uscita più da sola	8,1	15,9	11,1
Si è rivolta a un avvocato/magistrato	5,8	10,6	7,6
Ha cambiato casa	4,1	11,8	7,0
Ha cambiato lavoro /mi sono licenziata	0,8	5,0	2,4
Ha cambiato città	4,0	9,6	6,1
Altro	7,5	9,8	8,3
Niente	21,3	15,7	19,1

Prospetto 9. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner per tipo di azioni intraprese per proteggersi e gravità dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime)




Figura 4. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner per conseguenze sulla propria vita e gravità dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime)

casi molto gravi), il 10,2% è diventata più aggressiva e il 7,5% è rimasta sotto shock o non è più la stessa.

Lo stalking subito da parte di altre persone: frequenza e durata

Più del 70% dei casi di stalking subito da parte di colleghi, amici o compagni di scuola e sconosciuti ha una frequenza plurisettimanale mentre gli atti commessi dai partner attuali o da donne hanno una frequenza più bassa.

Tuttavia, se le donne autrici di stalking compiono atti persecutori meno frequenti, la durata che caratterizza il loro stalking è più prolungata nel tempo (in genere da sei mesi ad un anno). Gli sconosciuti in generale presentano durate più basse che vanno da qualche settimana a qualche mese, mentre tempi estesi caratterizzano i colleghi, i parenti e i partner attuali, per i quali sono prevalenti le durate maggiori ai sei mesi.

Lo stalking subito da parte di altre persone: ricerca di aiuto e suoi esiti

Anche in questo caso la grande maggioranza delle vittime ha scelto di non rivolgersi alle istituzioni, né di cercare aiuto presso i servizi specializzati. Circa il 20% è entrato in contatto con le forze dell'ordine, percentuale che aumenta al 22,4% per gli episodi avvenuti dopo il 2009 ma prima dei dodici mesi precedenti l'intervista.

A seguito delle azioni intraprese, poco meno del 50% delle vittime ha sporto una querela o ha denunciato e poche sono le vittime che hanno fatto un esposto o hanno chiesto l'ammonizione, soprattutto per le situazioni di stalking avvenute più di recente; quasi il 30% non ha concretizzato alcuna azione giuridica.

Le vittime che meno frequentemente hanno richiesto aiuto risiedono nel Nord-est, nelle Isole e nel Centro, ma

AUTORE DELLO STALKING	Frequenza degli comportamenti persecutori					
	Tutti i giorni o quasi	Una o più volte a settimana (1/3 volte a settimana)	Una o più volte al mese (1/3 volte al mese)	Una o più volte l'anno	Solo in particolari periodi ma ripetutamente	Rifiuta - non risponde
Partner maschio	20,0	21,3	27,7	14,9	15,3	0,9
Collega/datore di lavoro maschio	31,4	39,0	7,6	4,5	14,4	3,1
Collega/datore di lavoro femmina	46,2	16,8	16,5	3,4	17,2	-
Amico/compagno di scuola maschio	35,4	36,3	9,1	1,8	17,2	0,3
Amico/compagno di scuola femmina	31,3	29,6	22,1	1,3	15,7	-
Parente maschio	11,2	49,3	10,1	1,9	27,5	-
Parente femmina	20,3	38,1	16,9	1,0	23,7	-
Conoscente maschio	32,3	32,9	16,8	5,5	12,0	0,5
Conoscente femmina	46,6	9,0	19,8	5,6	19,1	-
Sconosciuto maschio	41,1	30,3	9,4	7,9	10,2	1,0
Sconosciuto femmina	19,3	50,5	20,0	0,2	9,9	-
Totale	35,9	31,4	13,4	5,7	12,8	0,8

Prospetto 10. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da altre persone per frequenza dello stalking e tipo di autore. Anno 2014 (per 100 vittime)

AUTORE DELLO STALKING	Durata dello stalking							Rifiuta - non risponde
	Meno di due settimane	Qualche settimana	Da più di un mese a tre mesi	Da più di tre mesi a sei mesi	Da più di 6 mesi a un anno	Da più di un anno	Sono ancora in corso	
Partner maschio	9,4	3,5	32,5	28,2	6,1	7,6	11,8	0,9
Collega/datore di lavoro maschio	5,0	10,4	34,5	9,9	8,2	27,3	3,2	1,6
Collega/datore di lavoro femmina	9,2	0,7	25,3	5,2	16,9	37,5	5,2	-
Amico/compagno di scuola maschio	7,9	27,2	29,1	14,7	10,6	7,7	2,8	0,0
Amico/compagno di scuola femmina	7,4	9,3	28,1	10,6	19,9	16,3	8,4	-
Parente maschio	-	4,4	46,9	7,3	12,8	27,0	1,7	-
Parente femmina	0,3	6,2	3,2	-	0,4	72,6	17,2	-
Conoscente maschio	13,9	17,9	25,2	12,5	12,7	13,5	4,1	0,2
Conoscente femmina	8,3	12,4	21,4	12,7	8,1	32,5	4,6	0,0
Sconosciuto maschio	18,9	22,1	28,0	11,4	4,5	11,3	1,3	2,4
Sconosciuto femmina	4,7	32,2	24,1	18,3	11,9	8,7	0,0	-
Totale	13,1	18,5	27,5	12,1	9,1	15,5	3,3	1,1

Prospetto 11. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da altre persone per durata dello stalking e tipo di autore. Anno 2014 (per 100 vittime)

proprio in queste ripartizioni è più alta la percentuale di denuncia (Isole 68%, Nord-est 55%). Si rivolgono alle istituzioni con più frequenza le donne dai 45 ai 54 anni (26,5%), mentre la denuncia è più diffusa in altre classi di età (54,9% per le 25-34enni e 61,3% per le donne tra i 54 e i 65 anni) e in generale è più frequente per le donne italiane rispetto a quelle straniere. La richiesta di ammonimento è invece fatta più spesso dalle giovanissime (8,8% per le 16-24enni), dalle vittime del Sud (6,9%) e dalle donne straniere.

Tuttavia, non tutte le donne che hanno fatto richiesta di ammonimento, l'hanno poi ottenuto. Questo è stato invece applicato nel 16,7% dei casi, quota che raggiunge il 24,3% per gli episodi di stalking che si sono verificati nei dodici mesi precedenti l'intervista, a riprova del maggior

uso di questo strumento nella gestione della prevenzione degli esiti negativi dello stalking.

Le condanne sono solo il 4,7% e costituiscono il 5,7% per gli episodi verificatisi precedentemente il 2009, ma nel 3% dei casi i processi sono ancora in corso. Tale quota sale al 10,3% per gli episodi avvenuti più di recente (la durata media dei processi di stalking è di 2-3 anni).

Un aspetto negativo riguarda i casi di donne che, a seguito delle azioni intraprese, non hanno riscontrato alcun esito (44,5%). Il dato è però in diminuzione negli anni più recenti, probabilmente anche come conseguenza dell'attuazione della legge sullo stalking che ha fornito altri strumenti giuridici, più snelli, in primis la possibilità dell'ammonimento. Al Centro e nelle Isole sono maggiori i casi in cui non vi è stato alcun esito. Da segnalare che

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
A CHI SI È RIVOLTA				
Alle forze dell'ordine	19,5	22,4	18,8	19,9
A un servizio/centro antiviolenza/antistalking	0,0	-	1,2	0,3
A un avvocato	1,5	1,3	1,8	1,5
E' andata direttamente in Procura	0,1	0,0	-	0,1
A nessuno di questi	78,8	76,2	78,2	78,2
Rifiuta - non risponde	0,0	-	-	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
COSA HA FATTO (a)				
Ha denunciato/sporto querela	57,3	31,3	50,5	49,3
Fatto richiesta di ammonimento	-	8,4	5,2	3,1
Fatto un esposto	14,8	13,5	18,0	15,4
Si è costituita parte civile	-	4,0	3,5	1,7
Non ha fatto niente	25,2	41,0	26,0	29,3
Non sa/Non ricorda	4,2	2,4	1,7	3,2
Non risponde	-	-	-	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Il totale fa più di 100 in quanto erano possibili più risposte
(b) La richiesta dell'ammonimento è possibile solo a partire dal 2009, anno in cui è stata approvata la legge sullo stalking che prevede questo istituto giuridico

Prospetto 12. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking da parte di altre persone, per soggetti a cui si sono rivolte, azioni intraprese e periodo di accadimento dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
ESITO DELLE AZIONI				
Ho ottenuto l'ammonimento	15,4	12,1	24,3	16,7
Non ho ottenuto l'ammonimento	4,9	0,6	5,0	4,1
Lui/lei è stato/a arrestato/a	0,5	0,1	-	0,3
È stato/a condannato/a	5,7	4,7	2,2	4,7
Ha avuto un ordine di allontanamento	3,8	0,7	3,8	3,2
Ha avuto il divieto di avvicinamento	2,7	-	1,4	1,9
Il processo/l'iter è ancora in corso	-	3,2	10,3	3
Mi hanno fornito informazioni sulla possibile assistenza legale	-	-	5	1,2
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	11,5	5,3	6,3	9,1
Ha ritirato la querela	1,1	10,5	-	2,6
Niente	45,9	42,5	41,8	44,5
I COMPORAMENTI SONO:				
Cessati	74,6	69	48,5	67,6
Diminuiti	14,3	6,1	16,2	13,1
Rimasti uguali	10,3	24,8	23,9	16,2
Aumentati	0,7	0,1	11,4	3,1

Prospetto 13. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking da parte di altre persone e che hanno denunciato/sporto querela/fatto richiesta di ammonimento per periodo in cui l'hanno subito. Anno 2014 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

nel 2,6% dei casi le donne hanno ritirato la denuncia o la querela.

A seguito delle azioni intraprese lo stalking si è interrotto nel 67,6% dei casi, soprattutto se avvenuto prima del 2009, nel 13,1% dei casi gli episodi sono diminuiti e nel 16,2% rimasti uguali, valore più elevato soprattutto per i casi verificatisi a partire dal 2009. Nel 3,1%, invece, sono aumentati, soprattutto per gli eventi di stalking che si riferiscono ai dodici mesi precedenti l'intervista (11,4%).

Soprattutto le italiane hanno beneficiato della cessazione dello stalking, mentre per le straniere è maggiore la quota di atti persecutori che sono segnalati solo in diminuzione (26,7% contro 12,4% delle italiane), o addirittura in aumento (7,7 contro 2,9%).

Anche per lo stalking subito da altre persone emerge l'utilità dell'aver intrapreso un iter giudiziario; in questo caso le percentuali di successo sono addirittura più alte, coerentemente col fatto che questi autori (fatta eccezione

ESITO DELLA DENUNCIA/QUERELA/RICHIESTA DI AMMONIMENTO	A seguito della denuncia i comportamenti sono:			
	Cessati	Diminuiti	Rimasti uguali	Aumentati
Ho ottenuto l'ammonimento	99,1	0,8	0,0	0,1
Non ho ottenuto l'ammonimento	25,5	73,2	1,3	-
È stato arrestato	100,0	-	-	-
È stato condannato	98,6	-	0,9	0,4
Ha avuto un ordine di allontanamento	60,9	39,1	-	-
Ha avuto il divieto di avvicinamento	85,8	-	13,6	0,6
Il processo/iter è ancora in corso	29,4	14,3	1,7	54,5
Mi hanno fornito informazioni sulla possibile assistenza legale	-	-	100,0	-
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	80,9	11,6	7,5	-
Ha ritirato la querela	99,6	0,4	-	-
Niente	52,7	16,0	28,1	3,2

Prospetto 14. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da altre persone per esito della denuncia/querela/riciesta dell'ammonimento ed esito dello stalking. Anno 2014 (per 100 vittime)




Figura 5. Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da altre persone per strategie intraprese per proteggersi e conseguenze sulla propria vita. Anno 2014 (per 100 vittime)

per i pochi casi da partner attuali) hanno meno occasioni di contatto, un'intimità meno pronunciata con la vittima, una minore condivisione di spazi. Interessante notare come l'applicazione dell'ammonimento sia stato efficace nella quasi totalità dei casi.

Lo *stalking* da parte di altre persone: strategie per proteggersi e conseguenze

Le strategie messe in atto da queste vittime non sono così diverse da quelle attuate dalle donne che hanno subito stalking da parte di ex partner. A parte il 25,2% di donne che non hanno fatto nulla (quota che al Sud sale al 30,2%), la maggior parte ha perseguito approcci dialettici per raggiungere il proprio obiettivo, alcune hanno cercato aiuto in altri o presso figure istituzionali, mentre altre ancora hanno modificato le proprie abitudini per sfuggire alle persecuzioni. Le situazioni più gravi come il

cambiare casa, città o lavoro sono molto rare e raggiungono complessivamente circa il 3%, sebbene siano più accentuate per le vittime straniere. Sempre le straniere si sono rivolte con più frequenza ad amici e parenti mentre le italiane si sono confrontate più spesso direttamente con l'autore dello stalking. In particolare al Sud è più alta la percentuale di vittime che hanno minacciato l'aggressore di denunciarlo.

Sebbene lo stalking da parte di altre persone, rispetto a quello subito dal partner precedente, sia complessivamente meno grave, come emerso dal minore ripetersi degli atti persecutori e dalla minore durata degli stessi, nonché dalla maggiore quota di donne che dichiarano di non aver avuto conseguenze negative nella propria vita (59,1%), anche questo tipo di stalking ha lasciato il 30,4% delle vittime di fronte a difficoltà relazionali, il 6,6% con problemi di depressione, ansia e insonnia, il 4,1% di aggressività e il 3,6% che lamenta di non essere più la stessa. Conseguenze

negative che risultano più accentuate per le vittime del Sud e delle Isole e per le straniere.

Nota metodologica. Gli obiettivi conoscitivi dell'indagine

Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istat, nel 2012, hanno stipulato la seconda convenzione (la prima è stata costituita nel 2001) per la realizzazione di un'indagine *ad hoc* sulla violenza contro le donne, che si pone come obiettivo prioritario la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti e delle conseguenze per la vittima. Tra i temi trattati vi è lo stalking.

La violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica rappresentano fenomeni ampi e complessi e perciò molto difficili da studiare, la cui conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarli.

La conferenza mondiale delle Nazioni Unite (Vienna, 1993) definisce la violenza contro le donne come:

“... qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella pubblica”.

Il Consiglio d'Europa, nella convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 (il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77/2013) propone una definizione molto simile a quella della Nazioni Unite con:

“L'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”

Altresì la convenzione invita i Paesi nell'articolo 34 - Atti persecutori (Stalking) - ad adottare “*misure legislative o di*

altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità”. Non vengono quindi criminalizzati i singoli atti, ma la condotta complessiva.

Nel 2009 in realtà l'Italia aveva già legiferato in tema di stalking, ma la convenzione di Istanbul è stata uno degli elementi che ha fornito la spinta per modificare ulteriormente la normativa nazionale.

La legge – articolo 612*bis* del codice penale – sugli Atti persecutori (Stalking), punisce chi minaccia o molestia, con condotta reiterata, taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Pertanto, il nuovo reato di “stalking” o atti persecutori, incrimina quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa. Il nuovo reato, meglio noto anche come stalking (dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda»), prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni a carico di chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, ingeneri nella vittima «un perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero un «fondato timore» per l'incolumità propria, di un congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva, ovvero la costringa ad «alterare le proprie abitudini di vita». La legge del 2009 (L. 23.4.2009, n. 38), che ha introdotto l'articolo 612 *bis*, è stata modificata con l'emanazione del D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.10.2013, n. 119.

La definizione di stalking

Lo stalking è una condotta reiterativa caratterizzata da molestie e/o minacce dirette ad una persona. Le minacce e le molestie, possono essere realizzate secondo una molteplicità di forme idonee a produrre effetti coartanti sulla libertà psichica della vittima e un'indesiderata intrusione nella sua sfera individuale.

Nell'ambito del questionario, non viene mai citata la parola “stalking o atti persecutori”, sono invece descritte condotte che possono essersi verificate nella vita delle donne. Viene chiesto alle donne che avevano un ex partner, se questi le hanno mai perseguitate, quando si stavano lasciando o dopo che si erano lasciati, in un modo da esserne spaventate. Circa lo stalking da altre persone invece, uomini o donne, partner attuali, amici o compagni di scuola, colleghi o datori di lavoro, parenti, conoscenti o sconosciuti, alle intervistate è stato chiesto se qualcuno le ha mai perseguitate al punto di spaventarle, metterle in ansia o costringerle a cambiare le proprie abitudini. Dopo

queste introduzioni sono stati proposti alle donne alcuni tipi di atti persecutori (minacce o molestie) allo scopo di meglio definire ex post se la donna fosse stata o meno una vittima di atti persecutori.

- Le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati?
- Le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui/lei?
- L'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola?
- Ha cercato insistentemente di parlare con lei malgrado lei gli avesse fatto capire che non voleva?
- L'ha seguita, l'ha spiata, l'ha ricattata, l'ha minacciata?
- Ha danneggiato le sue cose (automobile, motorino, cassetta della posta etc.) o quelle di persone a Lei care o ha fatto del male ai suoi animali?
- Ha divulgato le sue foto, filmati o informazioni molto personali su Internet o sui social network, fatto commenti offensivi o imbarazzanti su di lei o proposte inappropriate su Internet o sui social network?
- Ha minacciato di fare del male ai Suoi figli o ad altre persone a lei care?
- L'ha perseguitata in qualche altro modo (specificare...)?

Nell'indagine del 2014 la donna è stata definita una vittima di stalking se ha dichiarato di avere subito più volte almeno una di queste forme. In aggiunta a ciò, per quanto riguarda l'ex partner, stata adottata una definizione ancora più rigida data la particolare situazione del momento della separazione: in particolare nell'approfondimento dello stalking entrano solo le donne che hanno subito almeno 3 tipi degli atti persecutori, sopra riportati, per più di una volta.

Nel report quando si parla di stalking o di atti persecutori, quindi, ci si riferisce alla condotta complessiva e non ai singoli atti che hanno contribuito a comporre la condotta. Nel 2014, a cinque anni dalla legge, l'Istat ha approfondito anche alcuni elementi caratterizzanti lo stalking, come ad esempio l'utilizzo degli strumenti di supporto alla vittima da parte delle istituzioni, previsti dalla legge stessa, la loro efficacia, le azioni intraprese dalle donne per proteggersi, ma anche le conseguenze dello stalking, la sua durata e la sua frequenza di accadimento.

La tecnica di indagine e le sperimentazioni condotte

Le operazioni di rilevazione si sono svolte dal maggio 2014 al dicembre 2014 (includendo una pausa estiva di poco più di un mese) su un campione complessivo di 24.761 donne.

L'indagine è stata condotta in gran parte tramite la tecnica di rilevazione CATI (telefonicamente con l'ausilio del computer), che ha riguardato tutte le 21.044 intervistate

italiane e 297 delle intervistate straniere. Le altre 3.420 donne di cittadinanza non italiana selezionate sono state intervistate con tecnica CAPI (incontri faccia a faccia con il supporto di un pc portatile). L'introduzione di questa tecnica di somministrazione è stata specificamente pensata per la sezione di campione composta da cittadine straniere per superare la naturale difficoltà di comprensione linguistica che, in questo caso, si somma a tematiche particolarmente difficili dal punto di vista emotivo. La tematica particolarmente delicata ha richiesto inoltre di porre particolare attenzione a tutte le fasi processo. Il monitoraggio della qualità è stato svolto quotidianamente nell'arco degli otto mesi di rilevazione, sia attraverso strumenti qualitativi (osservazione in sala per le interviste telefoniche e osservazione non partecipante per le interviste faccia a faccia) sia quantitativi (attraverso l'elaborazione di schede di valutazione e indicatori quantitativi sulla *performance* delle intervistatrici). La collaborazione delle donne è stata elevata e perfettamente in linea con quella dell'indagine svolta nel 2006. Per il 52,7% delle intervistatrici è stata molto buona e per il 32,4% buona. Solo il 2,8% delle intervistatrici ha segnalato una scarsa collaborazione delle donne per tutta la durata dell'intervista. Il tasso di interruzione dell'intervista è stato del 2,5% e il tasso di rifiuto pari al 16,1%, quest'ultimo perfettamente in linea con i tassi di rifiuto di altre indagini simili, come ad esempio quella sulla sicurezza dei cittadini. In generale le scelte fatte per incoraggiare la collaborazione hanno dato dei risultati. Emergono tuttavia differenze tra le donne italiane e straniere e, soprattutto, tra le diverse cittadinanze delle intervistate non italiane. La propensione a rispondere delle straniere, misurata attraverso il giudizio dell'intervistatrice sul grado di collaborazione, risulta non troppo distante da quella delle italiane se si considera il livello giudicato semplicemente 'buono' (33,3% delle intervistate italiane contro il 27,4% delle intervistate straniere), mentre si divarica nettamente se si considera un giudizio pienamente positivo (il 55,7% delle italiane contro il 31,2% delle straniere) o pienamente negativo (l'1,4% delle italiane contro il 10,5% delle straniere). Le motivazioni che le intervistatrici attribuiscono alle specifiche difficoltà di risposta delle straniere riguardano, non considerando i problemi di difficoltà linguistica, la difficoltà a rispondere perché le domande erano considerate troppo personali (11,4% per le straniere contro 1,4% per le italiane) o perché era stata rilevata in generale ostilità, diffidenza, sospetto, timore (nel 6,3% dei casi per le straniere contro una presenza quasi nulla dell'atteggiamento tra le italiane). La difficoltà nel rilasciare le interviste non è però omogenea tra le diverse nazionalità di cittadine straniere. La collaborazione delle donne cinesi è stata giudicata molto buona solo nel 13,6% dei casi contro il 31,2% di tutte le altre straniere.

Le interviste sono state svolte a partire dal mattino fino

alle ore 21 serali, offrendo in tal modo la possibilità alla donna di scegliere il momento più favorevole per rilasciare l'intervista.

Contrariamente a quanto successo nell'indagine 2006, solo una parte dei numeri di telefono erano originariamente a nostra disposizione. Gli altri sono stati forniti direttamente dalle donne estratte dalle liste anagrafiche a un numero verde o a un portale web dedicato per la registrazione dei numeri telefonici, dopo aver ricevuto una lettera che le avvisava di essere state selezionate per un'indagine statistica (in cui non si menzionava esplicitamente il focus dell'Indagine). Questa modalità di reperimento delle intervistate ha permesso il raggiungimento di una popolazione non toccata dalla precedenti indagini (le donne prive di telefono fisso) e ha mostrato un più alto tasso di cooperazione (che passa dall'82,2% al 91,6%¹⁰). Alla fine dell'indagine più di un terzo delle intervistate (36,7%) ha rilasciato l'intervista tramite telefono cellulare, ciò ha garantito dal punto di vista della qualità una elevata riservatezza nel rispondere su tematiche così personali e delicate. Nella stessa direzione va la constatazione che tra le donne straniere intervistate tramite tecnica CAPI invece, ben il 19,4% ha scelto di rilasciare l'intervista in luoghi aperti che non fossero all'interno dell'abitazione.

Durante la rilevazione sono state coinvolte circa 150 intervistatrici (73 intervistatrici Capi e 75 Cati), solo una parte delle quali ha lavorato per l'intera indagine. Un'attenzione particolare è stata riservata alla formazione, avvenuta in sette diversi gruppi di *briefing*, in cui sono state effettuate sia lezioni frontali, che esercitazioni e *role-playings* (ovvero giochi di ruolo in cui i partecipanti simulano condizioni simili a quelle reali – in questo caso le intervistatrici e le intervistate).

Anche per la progettazione di questa seconda indagine si è fatto ricorso all'utilizzo dei focus group, delle interviste a testimoni privilegiati e del pre-test con donne straniere vittime di violenza. In particolare, sono stati essenziali gli incontri con alcune associazioni di donne straniere e centri antiviolenza che hanno una specificità legata alle donne immigrate, per identificare i contenuti e la metodologia più adatta a rilevare la violenza, con particolare attenzione al disegno del questionario, al *wording* e alle migliori modalità di avvicinarsi alla donna.

Infine, nel mese di giugno 2013 è stato organizzato, a Roma, un incontro presso la Casa Internazionale della Donna, cui hanno partecipato rappresentanti di centri antiviolenza, servizi e sportelli di aiuto per le donne vittime ed esperte sulla tematica della violenza, finalizzato al confronto sul tema e sul nuovo questionario d'indagine.

Strategia di campionamento e valutazione degli errori campionari

La popolazione di interesse dell'indagine è costituita dalle

donne di età compresa tra 16 e 70 anni, suddivise in italiane e straniere residenti in Italia. Sono stati definiti due differenti disegni di campionamento per le italiane e per le straniere.

Per le italiane, l'indagine ha la finalità di fornire stime con diversi riferimenti territoriali: l'intero territorio nazionale; le cinque ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole); le regioni geografiche; sei aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni.

Per le donne straniere i domini di stima sono: la ripartizione geografica, aggregata in quattro aree: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Meridione (Sud e Isole insieme), nonché la cittadinanza per le prime sei cittadinanze di donne residenti in Italia dai 16 ai 70 anni: Romania, Albania, Ucraina, Marocco, Moldavia, Cina.

I campioni sono stati estratti dalle liste anagrafi comunali (LAC), alle quali è stata agganciata la lista della telefonia fissa. A partire da tale archivio sono stati individuati due collettivi che costituiscono una partizione dell'intera popolazione obiettivo (italiane e straniere) e su ognuno di essi è stato definito il disegno campionario più idoneo per la tecnica di rilevazione prescelta (CATI o CAPI). Infatti, sul collettivo delle donne italiane è stata condotta come per la precedente edizione un'indagine con intervista CATI, mentre sul collettivo delle donne straniere la rilevazione è stata condotta mediante intervista faccia a faccia con tecnica CAPI, somministrato da intervistatrici appositamente formate. Tale circostanza ha determinato la necessità di utilizzare sui due collettivi due disegni di campionamento differenti: per la popolazione delle donne italiane, non esistendo la necessità di concentrare il campione sul territorio, è stato possibile definire, come fatto per le precedenti edizioni dell'indagine, un disegno di campionamento ad uno stadio stratificato; per le donne straniere invece è stato necessario utilizzare un disegno a due stadi (in cui le unità di primo stadio sono i comuni) come è solitamente necessario fare quando l'intervista deve avvenire faccia a faccia.

Procedimento per il calcolo delle stime

Le stime sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata. Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione. Questo principio viene realizzato attribuendo ad ogni unità campionaria un peso che indica il numero di unità della popolazione rappresentate dall'unità medesima.

Nelle fasi di costruzione dei pesi e della stima della varianza, i due campioni ottenuti per le donne di nazionalità italiana e per le donne straniere sono stati considerati separatamente in quanto selezionati in modo indipendente dalle due sottopopolazioni delle donne italiane e straniere.

Il peso da attribuire alle unità campionarie è ottenuto per mezzo di una procedura complessa che ha le seguenti finalità: correggere l'effetto distorsivo dovuto agli errori di lista e al fenomeno della mancata risposta totale; tenere conto della conoscenza di alcuni totali noti sulla popolazione oggetto di studio, nel senso che le stime campionarie di tali totali devono coincidere con i rispettivi valori noti.

Per il calcolo dei pesi la popolazione di riferimento è costituita dalle donne di in età 16-70 anni, al netto delle convivenze.

Per le donne di nazionalità italiana i totali noti imposti a livello regionale sono i seguenti:

- popolazione per classi di età (16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-70);
- popolazione per tipologia comunale (aree A1, A2, B1, B2, B3, B4 definite nel paragrafo 1);
- popolazione per titolo di studio¹³ (nessuno o licenza elementare, licenza media o avviamento professionale, diploma superiore, laurea o titolo superiore);
- popolazione per stato civile (nubili, coniugate, separate o divorziate, vedove);
- popolazione per dimensione familiare (famiglie mono-componenti per età (16-49, 50-70), 2 componenti, 3, 4, 5 o più componenti) ¹⁴.

Per le donne straniere, invece, i totali noti imposti a livello di ripartizione geografica sono:


- popolazione per classi di età (16-39, 40-49, 50-70) incrociata con cittadinanza (Romania, Albania, Ucraina, Marocco, Cina, Moldavia, Altro).

La procedura per la costruzione dei pesi finali da attribuire alle unità campionarie è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) viene dapprima calcolato il peso base (o peso diretto), ottenuto come reciproco della probabilità di inclusione di ogni unità campionaria;
- 2) si calcola quindi il fattore correttivo che consente di soddisfare la condizione di uguaglianza tra i totali noti della popolazione e le corrispondenti stime campionarie;
- 3) il peso finale è dato dal prodotto del peso base per i fattori correttivi sopra indicati.

I fattori correttivi del punto 3 sono ottenuti dalla risoluzione di un problema di minimo vincolato, in cui la funzione da minimizzare è una funzione di distanza (opportunitamente prescelta) tra i pesi base e i pesi finali e i vincoli sono definiti dalla condizione di uguaglianza tra stime campionarie dei totali noti di popolazione e valori noti degli stessi. La funzione di distanza prescelta è la funzione logaritmica troncata; l'adozione di tale funzione garantisce che i pesi finali siano positivi e contenuti in un predeterminato intervallo di valori possibili, eliminando in tal modo i pesi positivi estremi (troppo grandi o troppo piccoli).

È utile osservare che i vincoli c, d ed e sono stati utilizzati nonostante il fatto che non si basino su totali noti da fonte censuaria o anagrafica, ma solo su stime prodotte da un'altra indagine campionaria. Si è comunque ritenuto opportuno utilizzarli per correggere, almeno in parte, la distorsione dovuta alla sottocopertura della lista di selezione.





1. Premessa

Diversamente dalle teorie biologiche e psicologiche, gli studi sociologici attribuiscono, un'importanza determinante ai fattori ambientali e sociali al fine di dare una spiegazione del comportamento criminale, ovvero c'è la ricerca delle cause della criminalità nelle disfunzioni della società. Il punto su cui si incentra l'analisi sociologica è rappresentato dall'attenzione che si deve dare alla società in generale e all'impatto degli avvenimenti sociali e di gruppo sul comportamento individuale.

Pierpaolo Corraera e Michele M. Martucci (1999) sottolineano che per risolvere il complesso problema delle cause o fattori della criminalità:

si sono sempre contrapposti essenzialmente due ordini di teorie: le teorie sociologiche e le teorie biologiche o antropologiche-cliniche...dal contrasto fra tali teorie sono scaturiti due principali indizi: quello per il quale il reato è un prodotto della società, e quello per il quale il reato è espressione della personalità individuale...I sostenitori delle teorie sociologiche, formulate soprattutto dagli studiosi di estrazione anglosassone, hanno dato un'importanza assoluta o prevalente alle cause esterne e sociali, negando o attribuendo scarso valore ai fattori individuali. Il reato, pertanto, viene ad essere una diretta conseguenza delle varie condizioni sociali, ossia economiche, culturali, politiche e morali¹.

L'agire sociale rappresenta il mutamento incessante delle caratteristiche personologiche e delle condizioni ambientali. Sta di fatto che la sociologia della devianza mette in risalto quali siano le condizioni e la loro influenza sul verificarsi delle condotte delittuose, ovvero fino a che punto siano necessarie e sufficienti per il loro verificarsi (Marotta, 2004).

Il sociologo Gallino (2006), evidenzia che per devianza, si deve intendere:

quell'atto o comportamento o espressione, anche verbale, del membro riconosciuto di una collettività che la maggioranza dei membri della collettività stessa giudicano come uno scostamento o una violazione più o meno grave, sul piano pratico o su quello ideologico, di determinate norme, o aspettative o credenze che essi giudicano legittime, o a cui di fatto aderiscono, ed al quale tendono a reagire

¹ M.M. Corraera, P. Martucci, *Elementi di criminologia*, Padova, Cedam, 1999, cap. III, pp. 40 e 41.

con intensità proporzionale al loro senso di offesa. Essenziale al significato di devianza sociale è il riferimento a una collettività determinata e al suo sistema di diritto, poiché non esistono devianze in sé, ma solamente definizioni sociali di ciò che è atto conforme o atto deviante...².


È bene specificare che il concetto di devianza, è ben più ampio di quello di delinquenza, in quanto include sia le condotte che pongono in essere violazione a norme penali e quindi delitti, sia quelle contrarie alle semplici regole sociali generalmente accettate, quali sono i più gravi comportamenti contrari alla morale o ai costumi.

Dobbiamo, inoltre precisare, che ci troviamo di fronte al manifestarsi della devianza solo quando la violazione è frutto di una scelta precisa e non accidentale (Ponti, 1999).

In proposito, moltissimi studiosi di scienze sociali nell'ultimo secolo hanno effettuato un gran numero di ricerche sulla devianza, e queste si possono distinguere in due gruppi, che riflettono le due scuole di pensiero che si sono confrontate: quella "classica" e quella "positiva".

Tra le teorie sociologiche possiamo trovare due teorie fondamentali: quelle del *consenso* e quelle del *conflitto*. Con le prime le regole della società si reggono sul consenso della maggior parte dei cittadini ai quali si contrappongono come eccezione i devianti; invece, con le seconde, i modelli normativi e comportamentali della società non esprimono le scelte della maggioranza, ma sono il frutto dell'imposizione delle minoritarie classi dominanti, con queste cambia il modo di intendere la devianza.

2. La teoria della disorganizzazione sociale



William I. Thomas e Florian Znaniecki (1968), entrambi appartenenti alla Scuola di Chicago, svolsero uno studio sul comportamento dei contadini polacchi in Europa e in America, individuandone le difficoltà incontrate nel nuovo mondo industrializzato e urbanizzato.

Quest'opera, basata sulle lettere inviate a casa dall'America da parte degli immigrati polacchi, descriveva le condizioni

² L. Gallino, *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet, 2001.




Fig. 1: Modello delle zone concentriche di Shaw e McKay.

di frustrazione presenti nei contadini polacchi immigrati negli Stati Uniti.

La loro ricerca si incentra sul fatto che gli immigrati più anziani riuscivano a mantenere negli *slums*³ urbani molte delle usanze culturali del paese d'origine, mentre nella seconda generazione, allevata nella comunità americana, incontrava molti più disagi nel seguire anche solo alcune delle trazioni e dei valori del vecchio mondo.

Quindi non avevano ancora assimilato le norme del nuovo contesto e nello stesso tempo non era in grado di trasferire le consuetudini e le regole della comunità d'origine in quella di arrivo. Per tale motivo i tassi di criminalità nella seconda generazione aumentavano. I due studiosi attribuirono tale incremento alla disorganizzazione sociale vissuta dagli immigrati polacchi più giovani per il crollo del controllo sociale e familiare e la rottura dei legami originari.

Per Thamos e Znaniecki la disorganizzazione sociale è definibile in termini di diminuzione dell'influenza delle regole esistenti sui singoli membri del gruppo⁴.

Henry D. McKay e Clifford R. Shaw, entrambi appartenenti alla Scuola di Chicago, con i loro studi, ampliarono il discorso su disorganizzazione sociale e criminalità.

La loro ricerca parte dagli Venti a Chicago, periodo questo in cui la città si popolava per le migrazioni dalle zone rurali

³ Quartieri degradati delle periferie delle grandi metropoli industriali anglosassoni nei quali si ammassarono nella seconda metà dell'Ottocento, in condizioni igieniche disastrose, i lavoratori dell'industria e la popolazione marginale attratta dall'espansione urbana. Il problema del risanamento degli *slums* fu al centro dell'attenzione dei riformatori sociali fino dai primi decenni del XX secolo.

⁴ G. Marotta, *op. cit.*, pp. 120 e 121.

e per immigrazioni di stranieri.

Un gran numero di questi convergeva verso la zona centrale metropolitana, occupando case vecchie e fatiscenti, addirittura prive dei minimi requisiti igienico-sanitari indispensabili per una decorosa convivenza.

I due studiosi evidenziarono, con un metodo scientifico, il fenomeno criminale all'interno di questa area urbana in continuo cambiamento e, rifiutando le interpretazioni fino ad allora accettate legate alla questione razziale e culturale, evidenziarono che il comportamento deviante era soprattutto il prodotto delle condizioni ecologiche urbane (MacKay, Shaw⁵, 1942). Utilizzarono, come strumento di analisi, il modello sociologico delle aree di Pack, Burgess e Mckenzie (1967), fondatori della "scuola" con la volontà di dimostrare come le persone si distribuiscono spazialmente nel processo di sviluppo urbano.

I due sociologi, attraverso il modello delle aree concentriche studiarono i tassi di criminalità in rapporto delle diverse zone. Il risultato di questo studio è quello di aver rilevato, una più elevata densità criminale nelle zone di transizione, dove si era insediato di recente un alto numero di immigrati.

La cura dell'andamento dei reati si abbassava in modo significativo come ci si allontanava dal centro verso la periferia. L'analisi dei dati statistici dimostrò che, nonostante alcune variazioni, i tassi di criminalità più elevati persistevano sempre nelle stesse aree. Oltretutto, tali aree mantenevano il loro primato negativo anche se la loro composizione etnica si modificava negli anni.

Questa scoperta confutò la convinzione, molta radicata nel tempo, che la criminalità fosse una caratteristica di

⁵ H.D. McKay, C.R. Shaw, *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Chicago, University of Chicago Press, 1942.

alcune minoranze etniche o razziali.

Shaw e McKay si opposero alle vecchie impostazioni della Scuola Positiva che consideravano la delinquenza come “atavismo”. Nonostante le critiche a questi risultati, la loro ricerca pose le basi per molti programmi di trattamento e prevenzione sociale della delinquenza sviluppati successivamente⁶.

Accanto agli studi di sociologia urbana già analizzati e sulla stessa linea interpretativa si pongono alcuni contributi assai dispersi nel tempo, ma accomunati dalla stessa ispirazione della Scuola di Chicago.

Notevole estensione hanno avuto le ricerche su singoli “casi” di devianza, appoggiate ad analisi di materiale documentario biografico e all’osservazione partecipante.

Già nel 1923 Nels Anderson⁷ aveva pubblicato uno studio monografico di grande interesse sul fenomeno dei “vagabondi”, confermando che tale devianza aveva delle correlazioni con aree culturali tipiche (urbane), con le componenti etno-razziali, con condizioni situazionali irripetibili.

Anche la ricerca di Thomas e Znaniecki già citata si può considerare un esempio di “case study”, anche se non è unicamente orientata allo studio della devianza.

Più tipico il lavoro di Shaw⁸ (1930) che narra la storia di un giovane delinquente, cresciuto in uno slum, rifiutato dai genitori e dalla scuola, accolto in una casa di rieducazione e finalmente rinchiuso in una prigione per adulti. Nell’analisi di Shaw è chiaro che le cause della devianza del protagonista vengono fatte risalire alla situazione di disorganizzazione sociale dell’ambiente di origine e non tanto a motivi di origine psicologica. Così in un successivo studio Shaw⁹ (1931) pone l’accento sui processi di imitazione già analizzati da Park e Burgess come causa del comportamento deviante.

La segregazione entro lo slum non impedisce a Sidney, il protagonista della storia, di essere affascinato dai modelli e dalle opportunità che egli scorge nel quartiere degli affari; la sua devianza ha origine quando egli si accorge che tali modelli gli sono preclusi di fatto e che il suo comportamento è sottoposto a rigido controllo.

Altro esempio di “case study” è rappresentato dalla ricerca di Faris (1944). Ma è soprattutto nelle numerose indagini sulla gang delinquenziali minorili che il metodo del “case study” troverà la sua espressione più compiuta.

In parallelo agli studi ecologici sulle grandi città, inaugurati e condotti dalla Scuola di Chicago si hanno anche molte ricerche sulla comunità, intese sia come raggruppa-

menti rurali, sia come zone di più vasta superficie (contee, regioni etc.).

Benché non così numerose come quelle urbane le “social surveys” precedenti alla Scuola di Chicago avevano permesso una prima sintesi di carattere teorico (McIver, 1917), che inaugurava un nuovo periodo di ricerche più esigenti sul piano della metodologia e della interpretazione.

Un’indagine di Donald Cressey¹⁰ (1949) è esemplare nell’illustrare le trasformazioni sociali (e la correlativa disorganizzazione) prodotte dalla industrializzazione di una zona di Midwest americano, tradizionalmente agricola. La polarizzazione della stratificazione sociale (classe dei padroni e classe dei minatori), il prevalere dei processi competitivi e delle reazioni umane formali e casuali, la materializzazione degli interessi sembrano portate ad un incremento deciso delle varie forme di devianza (alta divorzialità, crimine, vizio, alcoolismo, omicidio, malattie veneree, corruzione della polizia, brogli politici, assassini politici). L’analisi sociologica conduce alla conclusione che la devianza è in questo caso correlata strettamente alle condizioni di vita della regione, tanto più che il tasso di comportamento non conforme si è avviato alla normalità appena si sono superate le difficoltà dello sviluppo troppo rapido.

La ricerca di Cressey come quella di Faris (1955) introduce nella problematica una nuova variabile, cioè, l’impatto delle trasformazioni prodotte dalla industrializzazione ma non dà nuovi apporti per superare l’approccio puramente “correlazionale” della indagine; non si comprendono cioè i processi attraverso cui la disorganizzazione conseguente alla industrializzazione produce devianza. Solo in un contesto più ampio di considerazioni teoriche sarà possibile analizzare oltre che le trasformazioni di struttura anche le variazioni nei modelli di comportamento, il nuovo quadro di rapporti tra scopi e mezzi, la nuova distribuzione delle opportunità di riuscita, che sembrano spiegare il sorgere della devianza.

Ma questa analisi sarà condotta da successivi approcci, più sensibili ad una impostazione macro-sociologica del problema.

Un’altra non trascurabile fonte di contributi per la sociologia della devianza è rappresentata da alcuni tentativi di analisi della disorganizzazione sociale a livello nazionale.

Non vi è abbondanza di studi a livello nazionale sulla disorganizzazione sociale come fattore di devianza.

Lavori come quelli di Lerner (1958), Barringer (1965), Van der Kroef (1952) e di altri sono soltanto esempi di quello che si potrebbe fare in questo campo, allargando le premesse della scuola di Chicago a sempre più vasti ambiti.

⁶ G. Marotta, *op. cit.*, cap. VI, pp. 121-122.

⁷ Cfr. N. Anderson’s, *The hobo*, Chicago, 1923.

⁸ Cfr. C.R. Shaw, *The Jack Roller. A delinquent boy’s own story*, Chicago, University of Chicago Press, 1930.

⁹ Cfr. C.R. Shaw, *The natural history of a delinquent career*, Chicago, University of Chicago Press, 1931.

¹⁰ Cfr. Donald R. Cressey, D. A. Ward (Edd.), *Delinquency, crime, and social process*, New York, Harper and Row 1969 (Loc. 20-C-1246); Edwin H. Sutherland - Donald R. Cressey, *Principles of criminology*, Chicago, Lippincott, 1955.

In realtà non si riesce, in questi tentativi, se non a mostrare come in paesi in via di sviluppo vi siano le premesse per una maggiore espansione della devianza, in parallelo a quanto si è osservato a proposito di *slums* o di città e regioni caratterizzati da forte transizione sociale.

La correlazione statistica tra devianza e gradi di sviluppo industriale e urbano non sembra però provare più di una concomitanza dei due fenomeni e non certo la loro dipendenza causale (che non è esclusa, ma che non è dimostrata da questi tipi di ricerca).

Rimangono infine i più recenti studi di fenomenologia della struttura ecologica che pur rifacendosi in qualche modo alla tradizione di Chicago ne innovano sostanzialmente il contenuto e il metodo. Alcuni autori, specialmente *inglesi*, hanno osservato che nelle società dominate da standard consumistici di tipo capitalista si sono venuti mutando radicalmente i concetti di pubblico e di privato riferiti allo spazio, e si sono venuti creando nuovi criteri per definire gli ambiti diversi in cui è lecito (oppure no) svolgere determinate attività. In altre parole, una nuova tipologia sembrerebbe definire il comportamento territoriale appropriato e deviante, stabilendo le norme che regolano i movimenti nello spazio delle persone sociali (O'Neill, 1968).


Si sono tentate a questo riguardo alcune tipologie; ad esempio Lyman e Scott (1970) distinguono tra "*public territories*" aperti all'accesso (ma non necessariamente all'azione) di ogni individuo in forza del suo diritto di cittadinanza, come ad esempio i parchi pubblici, le strade ecc.; "*home territories*" aperti a particolari gruppi di persone e a certe condizioni (clubs privati, aree delle gang giovanili ecc.); "*interactional territories*", aperti a certi gruppi in tempi determinati (sale appartate per riunioni, ecc.); "*body territories*" che si identificano con lo spazio anatomico del corpo umano. Ciò che importa è notare che le norme che regolano l'accesso a questi "territori" sono spesso ambigue, cosicché sono abbastanza facili le trasgressioni che consistono sostanzialmente nella violazione (tentativo di prendere possesso di un territorio altrui), della invasione (tentativo di usare il territorio altrui), contaminazione (introduzione di caratteristiche indesiderate, come il colore della pelle, in un territorio). Importante a questo riguardo, e agli scopi della nostra trattazione, è notare che questa distinzione è ben radicata in una concezione individualista che sostiene il diritto alla privacy in una società che è invece soggetta al rischio di continue violazioni, invasioni e contaminazioni delle aree di interazione.

L'integrità territoriale, già difesa da una serie di sanzioni informali a livello interpersonale, è rinforzata anche da precise sanzioni formali provenienti dalle agenzie del controllo sociale. Nelle società capitaliste emerge chiaramente il carattere "protetto" delle "*home territories*" appartenenti ai gruppi di potere (della classe media) e delle

istituzioni statuali; per contro tutti gli altri spazi pubblici sono fortemente presidiati dalla polizia, nella misura in cui l'area del privato è considerata più appropriata per gli scambi interpersonali e di conseguenza sono sospettate come potenzialmente devianti le azioni sociali consummate negli "*interactional territories*". Queste indicazioni possono risultare utili per la comprensione della devianza in alcuni suoi aspetti legati al territorio: possono spiegare per esempio i motivi per cui la polizia o la stessa opinione pubblica designa come "criminale" una certa area urbana e non un'altra, più sulla base di certe convenzioni sui modi di distribuire il territorio urbano che sulla base di criteri obiettivi; può spiegare il perché di certe reazioni sociali che tendono ad attribuire carattere di devianza alle azioni che si svolgono su un territorio tipico (periferia, zone abbandonate, bosco ecc.).

La nuova fenomenologia ecologica suggerisce in definitiva che la devianza nasce già nel momento in cui viene violato un certo spazio considerato "tabù" (come del resto affermava la prima Scuola di Chicago), ma aggiunge che essa si struttura successivamente per effetto delle stigmatizzazioni che investono il deviante e che hanno lo scopo di allontanarlo dal territorio per salvaguardarne il carattere "esclusivo" e "privato"; in altre parole la devianza viene collegata al territorio sia nel senso che la presenza di una persona sociale in un territorio a lei "non appropriato" è già considerata infrazione di norma, sia nel senso che da questa infrazione ci si attende un'ulteriore comportamento abnorme.

3. La teoria della tensione sociale: l'anomia di Durkheim e Merton



La teoria della tensione considera criminalità e devianza il risultato della rabbia e della frustrazione che provano gli individui nel sentirsi incapaci nel raggiungimento di certe mete, che per loro saranno precluse.

Da questo stato di bisogno vengono generate da parte degli individui delle pressioni che la società indirizza verso il crimine, inoltre le tensioni andranno ad incidere in maniera più violenta nei gruppi dove alto è il tasso di criminalità. Emile Durkheim¹¹, deve essere considerato insieme ad

¹¹ Emile Durkheim, insieme ad Auguste Comte deve essere considerato il massimo esponente della sociologia francese e,

Auguste Comte, come il padre della sociologia scientifica per la indissolubile rilevanza dei suoi studi.

L'opera di Durkheim ha influenzato la maggior parte degli studi sulla teoria sociologica del crimine e della devianza.

A questo grande sociologo si deve il termine "anomia" che sarà descritto all'interno di una sua opera fondamentale, *Il suicidio*¹², con riferimento anche alla condizione moralmente degradata, per cui alcune categorie di persone hanno uno scarso controllo sui propri comportamenti. Secondo il sociologo certe forme di devianza erano in parte attribuite all'anomia, cioè alla mancanza di regole sociali, che hanno la funzione di regolare e limitare i comportamenti individuali.

Una società può divenire anomica se non riesce a porre limiti alle proprie aspirazioni o se non è in grado di relazionarsi con gli altri, dando così vita ad una disgregazione delle usuali condizioni sociali¹³. Per Durkheim:

*il crimine non è una patologia estranea, ma un fenomeno comune a tutte le comunità, una componente integrante e in definitiva insopprimibile delle dinamiche sociali: ciò che può variare sono la frequenza e la gravità degli atti criminali. Un fattore in grado di influire su tali variazioni è l'insorgere dell'anomia, definita una frattura delle regole sociali, ossia la situazione che si instaura in certe società e che genera disagio e condotta antisociali in un elevato numero di soggetti...*¹⁴.

Continua Durkheim:

*lo sviluppo industriale capitalistico in atto in Occidente stava determinando condizioni anomiche, indotte da una iperstimolazione delle aspirazioni individuali determinate dalla rapida crescita economica, dall'insofferenza a controlli e limitazioni, dall'incoerenza ed ambivalenza delle norme di controllo sociale...*¹⁵.

Quindi, si evidenzia che il legame tra persone non può non essere stimolato e condizionato dalla presenza di elementi, quali le norme, che hanno la funzione di regolatore e collante. Inoltre:

l'eventuale assenza di esse, cioè di leggi imperative vincolanti del rapporto individuo-società donde la

perfino, il sociologo per eccellenza.

¹² E. Durkheim, *Le suicide*, Etude de sociologie, Paris, Puf, 1897.

¹³ G. Marotta, *Straniero e devianza*, Padova, Cedam, 2003, cap. II, p. 65.

¹⁴ M.M. Corra, P. Martucci, *op. cit.*, cap. III, p. 43.

¹⁵ *Ibidem*, p. 43.

*solidarietà è causa, secondo l'analisi di Durkheim, della anomia, che segnerebbe, appunto, l'assenza di solidarietà...L'anomia, quindi, si riferisce alla perdita di pregnanza delle norme sociali e alle condizioni in cui esse non controllano più le attività dei singoli membri della società. Senza la guida di regole chiare, essi non possono inserirsi nella sua struttura ed hanno difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di vita. Siffatto processo produce insoddisfazione, frustrazione, conflitto e devianza...*¹⁶.

Durkheim, in *La divisione del lavoro sociale*¹⁷, parla di due forme di legame sociale o di solidarietà: la meccanica e la organica. La prima è da riferire alle società tradizionali, la seconda alle società di stampo moderno, nelle quali la divisione del lavoro produce differenziazioni nelle funzioni, nei ruoli e nelle aspirazioni. È solo in una società così impostata e concepita, quindi, che si produce solidarietà tra esseri dissimili tra loro con una accentuazione delle particolarità.

*L'anomia indica, sul piano delle rappresentazioni collettive, la disgregazione dei valori e l'assenza di punti di riferimento...*¹⁸

Il concetto di anomia di Durkheim venne ripreso e modificato da Robert K. Merton che influenzò in maniera determinante tutta la sociologia della devianza, unitamente alla teoria dello struttural-funzionalismo.

Merton, osservò che l'anomia era il risultato della non-integrazione tra le mete culturalmente prescritte e la disponibilità di mezzi legittimi o istituzionalizzati per raggiungere (R. K. Merton¹⁹, 1966). A queste considerazioni, arrivò, partendo dall'assunto che nella società americana si poneva (e si pone) molta enfasi sul conseguimento del successo economico, cioè materiale. Per le loro posizioni nella struttura sociale, determinati segmenti di popolazione (come ad es. minoranze etniche o classi inferiori) hanno opportunità minori se non addirittura del tutto negate, per poter raggiungere il successo, come una elevata istruzione o un buon lavoro. Di conseguenza, i membri dei gruppi svantaggiati subiscono così numerose frustrazioni e vivono tensioni spesso tali da essere sufficienti a farli deviare dalle mete e/o mezzi legittimi della società. Secondo Merton tali individui, con ridotte o nulle possibilità, entrano in una condizione di anomia o alienazione

¹⁶ G. Marotta, *op. cit.*, p. 66.

¹⁷ E. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, tr. it. Milano, Edizioni di Comunità, 1971.

¹⁸ *Ibidem*, pag. 67.

¹⁹ R.K. Merton, *Teoria e struttura sociale*, tr. it., Bologna, Il Mulino, 1966.

che li predispone in qualche modo a coinvolgersi in azioni devianti.

Merton ha elaborato una tipologia con cinque modalità di adattamento individuale basate sull'utilizzazione dei mezzi illegittimi e sono (vsd. fig. 2):

Modo di adattamento	Mezzi culturali	Mezzi istituzionalizzato
Conformità	+	+
Innovazione	+	-
Rinuncia	-	-
Ritualismo	-	+
Ribellione	+/-	+/-

Fig. 2. Modelli di adattamento individuale di Merton.
+ : accettazione; - : rifiuto; +/- : rifiuto con sostituzione

- innovazione*: si ricorre a questi mezzi illegittimi per raggiungere le mete culturali ed in tale adattamento rientra la delinquenza diffusa;
- ritualismo*: è l'adattamento caratteristico di quelle persone che falliscono nel raggiungere il successo e allora abbandonano ulteriormente qualsiasi sforzo. Si adattano, perciò, strettamente a utilizzare i mezzi socialmente definiti come necessari per conseguire i fini. Il ritualista, riducendo o ignorando l'importanza delle mete, trova una soluzione nelle proprie frustrazioni e nei propri fallimenti;
- rinuncia*: in questa categoria vanno inseriti coloro, cui è bloccato il raggiungimento delle mete, quest'ultimi possono decidere semplicemente di abbandonare la partita rifiutando sia i mezzi legittimi che le mete prefissate;
- ribellione*: in questa categoria, sono incluse le persone che mirano a sostituire i mezzi e le mete, con l'intento di realizzare una nuova struttura sociale, come fanno i ribelli ed i rivoluzionari;
- conformità*: si verifica quando il soggetto occulta sia i mezzi a disposizione, sia le mete socio-culturali in quanto si trova in un condizione sociale che permette l'accesso.

La teoria di Merton da quando è stata presentata nel 1938 è stata oggetto di continue discussioni, e i due più importanti contributi alla teoria sono stati forniti di Albert Cohen (1955) e Richard Cloward e Lloyd Ohlin (1960).

4. Le associazioni differenziali di Sutherland

A Edwin H. Sutherland – anche lui appartenente alla Scuola di Chicago –, si deve la *teoria delle associazioni differenziali*. Egli elaborò una teoria generale del comportamento criminale, partendo dall'assioma che esso viene appreso all'interno di un certo ceto sociale.

Conseguenza di quanto detto, secondo lo studioso, è

che...*la differenza più rilevante tra il comportamento conforme e quello criminale, sta in che cosa si apprende, non come si apprende...*²⁰.

Queste tesi tolgono, così, pressoché ogni influenza a fattori biologi e psichiatrici, mettendo come elemento fondamentale l'apprendimento.

I singoli individui, quindi, acquisiscono modelli di comportamento sia criminali sia conformi dall'interazione con gli altri in un quadro di comunicazione.

Sutherland e Cressey (1996), in una successiva elaborazione della teoria, in quanto Sutherland presentò la sua teoria in due differenti versioni nel 1939 e nel 1947, affermarono che un soggetto diviene delinquente a causa di una prevalenza di definizioni favorevoli alla violazione della legge su quelle sfavorevoli alla violazione stessa.

Per riassumere la teoria delle associazioni differenziali, si elencano di seguito le nove asserzioni tracciate da Sutherland nei *Principles of Criminology* del 1947:

- il comportamento criminale è appreso;
- il comportamento criminale è appreso dall'interazione con altre persone mediante un processo di comunicazione verbale (verbale e non verbale);
- l'apprendimento del comportamento criminale avviene all'interno di gruppi, tra persone legate da stretti rapporti interpersonali;
- l'apprendimento del comportamento criminale include quello di a) tecniche relative alla commissione del reato, che a volte sono molto complesse, a volte molto semplici, b) orientamento specifico di motivazioni, pulsioni, razionalizzazioni e atteggiamenti;
- l'orientamento specifico di motivazioni e pulsioni è appreso dalle definizioni dei codici legali come favorevoli o sfavorevoli;
- una persona diventa delinquente a causa di un eccesso di definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto a quelle contrarie a essa;
- le associazioni differenziali possono variare per frequenza, durata, priorità, e intensità;
- il processo di apprendimento del comportamento criminale attraverso l'associazione con modelli criminali o non criminali implica tutti i meccanismi di qualsiasi altro processo di apprendimento;
- sarebbe il comportamento criminale sia espressione di bisogni e valori generali, non si può spiegare in base a questi in quanto anche il comportamento conforme è espressione degli stessi bisogni e valori.

Molti sono stati i tentativi di riformulare la teoria di Sutherland su basi empiriche più valide e in termini più precisi.

Burgess e Akers²¹ (1966), collegano l'associazione diffe-

²⁰ F.P. Williams, M.D. McShane, *op. cit.*, pag. 76.

²¹ R. L. Burgess e R.L. Akers, *A differential association-reinforcement theory of criminal behaviour*, in *Social Problems*, 14,

renziale con molti dei concetti e principi moderni relativi al condizionamento operante o alla teoria del rinforzo, rifacendosi quindi alla corrente del comportamentarismo. La loro teoria dell'associazione-rinforzo differenziale si basa principalmente sulle definizioni dei comportamenti che possono produrre un rinforzo positivo, negativo o neutro. Akers sviluppò, altresì, questa impostazione fino a definire la teoria dell'apprendimento sociale (Akers, 1985). Al riguardo, si specifica che secondo lo studioso, le persone in pratica, apprendono sia il comportamento deviante sia le sue definizioni e questo processo può essere diretto, come nel condizionamento, o indiretto, come nell'imitazione e nel *modeling*. Ne consegue, che la devianza può, essere ulteriormente rinforzata o indebolita con la punizione e ciò dipende anche dai rinforzi dei comportamenti alternativi o non devianti.

Glaser²² (1956) sostituì il termine "associazione" con "identificazione", per sottolineare lo *stress* che il singolo subisce nel ricevere stimoli da modelli opposti, e ritenne più corretto parlare appunto di identificazione con l'uno o l'altro modello.

La sua teoria delle identificazioni differenziali (1956), applicata alle variazioni dei tassi di criminalità in ampi sistemi sociali, si può definire come teoria dell'organizzazione sociale differenziale.

5. I conflitti culturali di Sellin

Al sociologo americano Thorsten Sellin, che fra l'altro non apparteneva alla Scuola di Chicago, si deve uno dei migliori lavori in assoluto sulle teorie sul conflitto culturale. Nel libro intitolato *Culture, Conflict and Crime* (1938), lo studioso ha evidenziato che la teoria del conflitto culturale si incentrava sull'idea delle norme di condotta, o le regole che governano il comportamento. Al riguardo, Sellin sostenne, che alla base della condotta di ogni individuo stanno dei valori umani e che il contenuto di queste norme varia da cultura a cultura.

In particolare, i gruppi che hanno il potere sociale e politico utilizzano norme di condotta al fine di imporre la propria definizione di crimine, che, nel suo valore legale, costituisce la norma di condotta che è caratteristica di uno specifico gruppo sociale.

Qualora una cultura approvasse un determinato atto che è contrario alle norme dominanti, viene spianata la strada verso la criminalità.

Sellin, inoltre, indicava due forme principali di conflitto culturale: il *conflitto primario* e il *conflitto secondario*. Il primo si verifica quando uno stesso comportamento può essere rilevante per due culture diverse, come ad esempio

in seguito alla migrazione da un'area culturale all'altra. Nel secondo, Sellin si riferiva alle culture minori esistenti all'interno di una cultura più vasta; è il caso degli individui che abitano in una certa area geografica e che realizzando un proprio nucleo di valori (norme di condotta), differenti (non radicalmente) da quelli della cultura più vasta, provocano dei conflitti²³.

6. Le sottoculture criminali

A Mc Clung Lee (1945) si deve il termine sottocultura, mentre a M. M. Gordon (1947) si deve la prima definizione:

*È una suddivisione di cultura nazionale, composta di una combinazione di situazioni sociali fattoriali, quali la condizione sociale, l'ambiente etnico, la residenza regionale, rurale e urbana e l'affiliazione religiosa. Tali fattori costituiscono un'unità funzionale che ha un effetto integrato sugli individui che vi partecipano...*²⁴

Molti Autori hanno definito la devianza in relazione alle subculture di gruppi che adottano norme che incoraggiano o premiano il comportamento criminale. Albert Cohen, come Robert K. Merton intuisce la causa principale della criminalità nelle contraddizioni interne alla società americana.

Albert Cohen (1955), a seguito delle sue ricerche osservò che i ragazzi del ceto operaio più disagiato, che risultava frustrati nelle loro condizioni di vita, tendono a organizzarsi in subculture delinquenziali. Lo studioso sottolinea come i giovani delle classi sociali più basse siano sottoposti a tensioni più degli altri, e ritiene che la fonte principale di questa tensione sia la difficoltà che essi, incontrano per raggiungere lo *status*, ovvero la stima e la considerazione sociale, e non il successo finanziario. Conseguentemente, siffatte subculture rigettavano i valori dominanti sostituendoli con l'esaltazione dei gesti di resistenza e di sfida, dalla delinquenza ad altri comportamenti non conformisti.

Per Cohen la sottocultura deviante implica una condotta non utilitaristica, è irrazionale (fine a se stessa) e negativa (contro il sistema). Si coagula per il bisogno di rifiutare apertamente ogni valore suggerito dalla classe media, in quanto legato a uno stile di vita ritenuto irraggiungibile. All'interno della banda, il giovane può trovare quel ruolo sociale che non può ottenere nella società e, con comportamenti devianti, a volte anche senza senso (come nel caso di teppismo e vandalismo), può raggiungere una

pagg.128 - 147.

²² D. Glaser, *Criminalità theories and behavioral images*, in American Journal of Sociology, 61, pp. 433 - 444.

²³ F. P. Williams, M. D. McShane, *op. cit.*, p. 69.

²⁴ M. M. Gordon, *The concept of the sub-culture and its application*, Social Forces, 1947, 26, 40.

posizione di prestigio e mettersi in luce nella comunità deviante, così come farsi una “reputazione”, come persona delinquente e magari temuta, nella comunità conformista (Marotta, 2004).

La teoria di Cohen fin dall’inizio è stata oggetto di critiche e rielaborazioni. Gresham Sykes e David Matza, anche se sono concordi in linea di massima sul fatto che l’affiliazione alla banda avvenga per i comuni problemi di *status*, negano che gli appartenenti rifiutino totalmente i valori della classe media (Matza, Sykes, 1961). Inoltre, sostengono che i giovani delinquenti presentano un atteggiamento ambivalente nei confronti dei suddetti valori e della conformità alle leggi. Secondo i due studiosi, i membri di una sottocultura criminale risolvono il problema utilizzando le così dette *tecniche di neutralizzazione*, che permettono di neutralizzare o razionalizzare i loro atti antisociali (Sykes, Matza, 1957). In questo modo i giovani possono negare che il loro agire sia realmente dannoso per gli altri, o sostenere che hanno semplicemente “preso in prestito” e non rubato un’automobile, oppure affermare che la vittima di un’aggressione se lo meritava.

In conclusione, per Sykes e Matza il comportamento criminale potrebbe essere proceduto da razionalizzazione che invalidano il codice legale. Come potrebbe essere accompagnato o seguito da autogiustificazioni create *ad hoc* dal soggetto per accettare il proprio agire e sminuire le autorità di controllo (vds. fig. 3). Esiste un collegamento con le associazioni differenziali di Sutherland, perché le tecniche di neutralizzazione vengono apprese attraverso il contatto con il gruppo criminale, così come può essere inserita anche tra le teorie del controllo, in quanto descrivono come si possano usare la razionalizzazione per invalidare o ridurre i meccanismi di controllo.

Giova far presente, inoltre, che per i due Autori le tecniche di neutralizzazione possono essere utilizzate anche dai giovani delle classi medie e superiori.

Per quanto riguarda invece, la teoria delle bande minorili di Richard Cloward e Lloyd Ohlin, i due studiosi oltre a concordare con il pensiero scientifico di Cohen in relazione al fatto che la maggioranza dei ragazzi delinquenti proviene dalla classe operaia povera, ritengono che i ragazzi più a “rischio” sono quelli che, hanno assorbito i valori del ceto medio e sono stati oggetto di incoraggiamento, in virtù delle loro capacità, nel desiderare un futuro borghese. Quindi questi soggetti a “rischio”, nel momento che si rendono conto dell’impossibilità di realizzare le proprie aspirazioni, sono predisposti in maniera particolare a commettere reati²⁵.

I due Autori individuano tre tipi di bande delinquenziali: *criminale, conflittuale e astensionista* (1968). Per quanto riguarda le loro peculiarità si osserva che la forma crimina-

TECNICA	AUTOGIUSTIFICAZIONE
Negazione della propria responsabilità	Ho commesso l’atto deviante, ma non è colpa mia. Non volevo farlo.
Negazione del danno provocato.	Ho commesso l’atto deviante ma, poiché la vittima non è stata danneggiata, non ho fatto male a nessuno
Negazione della vittima	Ho commesso l’atto deviante e la vittima ha un danno, ma se lo meritava.
Condanna di coloro che condannano	Ho commesso l’atto criminale, ma che mi condanna è ipocrita o criminale come me.
Richiamo a ideali più alti	So che il mio comportamento è deviante, ma devo comportarmi così per la lealtà verso il gruppo o altre persone. Devo rubare per la mia famiglia, devo uccidere per il mio Paese, etc.
Richiamo a modelli sociali	Ho violato la legge, ma lo fanno tutti.

Fig. 3. Tecniche di neutralizzazione di Sykes e Matza.

le, si caratterizza per il valore criminale e l’organizzazione dei suoi membri, che hanno come fine la realizzazione di guadagni materiali utilizzando mezzi illegittimi; la forma conflittuale invece, si caratterizza dalla violenza esercitata da parte dei suoi membri che, frustrati da carenze di vario genere e animanti da un generale malcontento cercano di aggregarsi in bande per affermarsi, in questo modo si effettua un’aggressione violenta nei confronti del sistema; la forma astensionista, si contraddistingue in quanto i suoi membri, rifiutando l’integrazione nella cultura dominante, si disimpegnano isolandosi conseguentemente dalla società e facendo ricorso all’uso di droghe e alcol.

La teoria di Cloward e Ohlin, definita anche delle opportunità differenziali, ha come tema fondamentale che la devianza è fondamentalmente una scelta di mezzi illegittimi per raggiungere mete culturali condivise, anche se prescritte da una classe superiore, quando vi siano opportunità facilitanti a tale direzione.

Le tre culture possono, inoltre, presentare forme miste. In questo modo gli appartenenti a quella conflittuale possono all’occasione commettere furti in modo sistematico, mentre quelli della banda criminale possono dover configgere con bande rivali, Comunque, le subculture tendono ad avere orientamenti essenzialmente differenti.

Infine, D. J. Bordua (1961), ha fornito una definizione più ampia del concetto di sottocultura, sottolineando che si tratta di un...*gruppo che ha elaborato un modo di vivere che incoraggia e giustifica il comportamento definito crimi-*

²⁵ A. Giddens, *Fondamenti di sociologia*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 123.

Pressioni e Influenze	Forze esterne che spingono l'individuo a commettere atti delinquenti (per es. povertà, privazioni, opportunità limitate, esposizione ad ambienti sottoculturali criminali, pubblicità, etc.).	Contenitori Esterni	Forze di controllo esterne che rappresentano al soggetto una coerente linea di condotta morale; sistemi di controllo istituzionali o informali; opportunità di consenso, identità, etc.
Stimoli Interni	Pulsioni, frustrazioni, irrequietezza, delusioni, sentimenti di inferiorità, ostilità, scarsa autostima.	Contenitori Interni	Legati alle caratteristiche psicologiche dell'individuo: autocontrollo, buon concetto di sé, alta tolleranza alle frustrazioni, forza dell'Io, Super-Io ben sviluppato, etc.

Fig. 5. Teoria dei contenitori di Reckless.

nale da una società più ampia...²⁶.

7. Le teorie del controllo sociale

Per alcuni studiosi il crimine viene considerato come un concetto moralmente neutro e le persone prive di predisposizioni innate verso i comportamenti devianti. Molte delle teorie analizzate (tensione, associazioni differenziali, subculture), così come quella dell'etichettamento, si basano sull'assunto che l'ambiente, in cui si cresce, crei sia le motivazioni sia l'opportunità per commettere azioni antisociali.

La teoria del controllo sociale sviluppata negli anni Cinquanta del Novecento, parte da una posizione completamente diversa, assumendo che tutti siano, per natura, devianti nei confronti delle regole. Quindi, il motivo del comportamento criminale va ricercato nel fatto che è *...parte della natura umana, e che tutti gli individui commetterebbero istintivamente crimini se fossero lasciati liberi di agire come vogliono...* (Vold, Bernard, 1988).

Walter C. Reckless nel 1961, incentrò la sua teoria, esaminando le precedenti ricerche criminologiche sviluppate fino a quel momento nei diversi campi d'indagine, rilevandone i limiti.

Al riguardo, egli si soffermò sulla legge casuale 4 a 1 di Sheldon ed Eleanor Glueck del 1950. I due studiosi avevano svolto un'indagine multifattoriale su 500 ragazzi delinquenti e 500 non delinquenti di Boston, avevano individuato cinque componenti essenziali, estratte da centinaia di tratti spesso sovrappoventisi, che identificavano i delinquenti del gruppo di controllo, in particolare:

- costituzionale: mesomorfismo secondo la tipologia di Sheldon;
- temperamento: irrequieti, impulsivi, aggressivi, distruttivi;
- emotivo: ostili, provocanti, pieni di risentimento, rivendicanti diritti, non remissivi;
- psicologici: capaci di apprendere solo in modo diretto e concreto;
- socio-culturale: allevati da genitori inadatti.

²⁶ D. J. Bordua, *Delinquent subcultures. Sociological interpretation of gang delinquency*, in *Ann. Amer. Acad. Policy and Social Sciences*, 1961, 138, 119.

In conclusione, secondo siffatta formulazione, la casualità del comportamento criminale si poteva far risalire a quattro fattori individuali e a uno situazionale.

In contrasto con la teoria dei Glueck, la teoria dei contenitori di Reckless tenta di delineare in modi più specifici l'azione dei controlli interni ed esterni sul comportamento conformista, approfondendo quanto già rilevato in precedenza.

In particolare, i contenitori sono rappresentati da quei fattori che favoriscono il contenimento della condotta nell'ambito della legalità e occupano un nucleo centrale tra le pressioni e le influenze ambientali e gli stimoli interiori (vds. fig. 5).

I contenitori se sono deboli prevengono le pressioni e gli stimoli che porteranno più facilmente ad agire in senso deviante. Inoltre, se il contenitore esterno è debole, pressioni e influenze ambientali dovranno essere controllate da quello interno. Invece, di contro, se i controlli interni dell'individuo risulteranno fragili, un efficace sistema di controllo esterno potrà aiutarlo a non oltrepassare i limiti della legalità.

Questa teoria pone due interrogativi: quanto deve essere forte il contenitore in una società in cui i contenitori esterni sono molto labili (es. situazioni anomiche)? e quale deve essere il livello di debolezza del contenitore interno per poter essere controllato da quello esterno?

Risulta molto importante nella teoria una certa esaltazione del concetto di autostima, in grado di isolare dalla delinquenza anche vivendo in un ambiente criminale.

In merito si rappresenta quanto rappresentato da Franchini e Introna (1972)...il grado di autostima, pur essendo un fattore individuale, è un frutto delle situazioni ambientali (soprattutto familiari) in seno alle quali si forma il bambino...*col che il presunto fattore individuale è in realtà un fattore esterno che ha impostato in un determinato modo, piuttosto che in un altro, la personalità dell'individuo...*

Reckless, al riguardo, a supporto della sua teoria, sostenne che essa rappresentava una formulazione di cui potevano servirsi ugualmente psichiatri, psicologi e sociologi; che a livello operativo era idonea per il trattamento dei delinquenti sia per ristrutturarne l'ambiente, sia per rafforzarne l'Io, e, che era efficace per la prevenzione, in quanto una volta individuati i bambini con un contenitore debole, si

potavano adottare programmi atti a far loro interiorizzare componenti interne più forti e a rafforzarne la struttura esterna.

Comunque, anche la teoria dei contenitori di Reckless è stata al centro delle critiche²⁷.

Per Hirschi (1969), fondamentale è che i desideri devianti siano normali e che la maggior parte degli individui infrangerebbe le regole se non vi fossero circostanze particolari che glielo impediscono. Quindi è meno probabile che commetta atti delinquenziali l'individuo che è strettamente legato al gruppo dei pari, alla famiglia e alla scuola. Esiste un legame tra il soggetto e la società convenzionale; più questo è forte, più intensa risulterà l'interiorizzazione delle norme sociali e meno probabile la deviazione da esse. Conseguentemente, il comportamento criminale, dipende dal vincolo con la società che per Hirschi, si compone di quattro elementi fondamentali²⁸:

- a) *l'attaccamento*: si riferisce ai sentimenti di affetto e di sensibilità nei confronti degli altri significativi (famiglia, amici, scuola etc.) e anche al rispetto delle opinioni altrui. Il livello di attaccamento determina il grado di interiorizzazione delle regole sociali;
- b) *il coinvolgimento*: si riferisce all'assunzione delle mete approvate culturalmente dalla società; ovvero, maggiore è l'assunzione delle proprie responsabilità nel comportarsi in maniera conforme, minore sarà il rischio di devianza;
- c) *l'impegno*: in attività conformiste si riferisce all'idea che la persona occupata socialmente nelle comunità o in istituzioni locali abbia minori possibilità di allontanarsi dalle norme, cioè si restringe il campo delle opportunità illecite;
- e) *la convinzione*: consiste nel credere nei valori sociali stessi.

8. Le teorie del conflitto

Le teorie sociologiche sul conflitto si affermarono nello stesso periodo in cui nacquero le teorie dell'etichettamento. Entrambe si basano su una concezione politica, ma le prime rilevano una influenza ideologica più marcata delle seconde che si svilupparono ed ebbero largo seguito intorno agli anni Settanta del Novecento. Elemento fondamentale è, inevitabilmente, l'idea della conflittualità, vista come connotato capace di caratterizzare la società molto più del consenso²⁹.

Il punto nodale su cui si incentrano queste teorie è basato sull'idea che molti valori sociali sono in contrasto fra di loro e ciò si radica la maggior parte della devianza.

I fautori di queste teorie ritengono che i diversi settori

della società lottano per ottenere il potere, la ricchezza, un elevato status, le scarse risorse; perciò la competizione rappresenta la forma fondamentale di interazione.

In conclusione, è necessario esaminare la relazione tra i valori in gioco e l'interesse del potere economico e politico per comprendere appieno i problemi sociali, poiché è tale interazione che conduce ai conflitti e, conseguentemente, al comportamento criminale.

Peraltro, il modello conflittuale sostiene che chi stabilisce le regole e le norme giuridiche è anche colui che decide ciò che è deviante o criminale e quali categorie sociali risultino perdenti o vincenti in base a tale decisione. Fondamentale, il concetto di potere e di predominio. Infatti, i gruppi dominanti hanno il potere sia di definire le regole e le leggi che governano la società, sia di garantirsi che queste difendano i loro interessi e siano conformi ai loro *standards* di moralità. Chi entra in contrasto con esse è giudicato deviante o criminale e viene sottoposto a una punizione da parte dell'autorità che rappresenta e rafforza il punto di vista e le norme del gruppo dominante (D. E. Hebding, L. Glick³⁰, 1992)

Eric Goode (1984), teorico del conflitto, riassume le sue valutazioni della teoria con le seguenti parole:

La teoria del conflitto...abbandona l'interrogativo sul perché alcune persone violino le regole. Invece, tratta la questione relativa alla produzione di norme, in particolare quelle penali. Perché quel certo comportamento è fuorilegge? E perché un altro, spesso anche più dannoso, non lo è? I teorici del conflitto rispondono a queste domande sostenendo che sono emanate leggi e vengono approvate regole che sostengono le usanze o gli interessi dei membri più potenti della società. In una società complessa nessuna norma o legge protegge i diritti o gli interessi di tutti, di nuovo solo quelli di certe categorie sociali. Solo il gruppo di potere è in grado di imporre il suo volere al resto della società ed è sicuro che vengano stabilite leggi e regole a lui favorevoli e, possibilmente, pregiudizievoli per gli altri gruppi meno forti. Questo, in poche parole, il tema centrale della teoria del conflitto

In conclusione, si può affermare, alcuni concetti essenziali che contraddistinguono la criminologia del conflitto, in particolare: la criminalità e la violenza sono presenti in tutte le classi sociali, ma quelle inferiori, cioè prive di potere, vengono definite come criminali o devianti con più facilità. Il gruppo dominante emana le leggi e stabilisce le regole per difendere e sostenere i propri interessi; i suoi membri, nel caso di violazione, sono in una posizione

²⁷ G. Marotta, *op. cit.*, pp. 141-143.

²⁸ G. Marotta, *op. cit.*, p. 144.

²⁹ *Ibidem*, cap. III, p. 91.

³⁰ D. E. Hebding, L. Glick, *Introduction to sociology*, New York. Mc Graw-Hill, 1972.

tale che non vengono perseguiti, puniti ed etichettati. La giustizia non viene applicata in modo uguale per tutti gli attori sociali; quelli dei gruppi svantaggiati sono più soggetti alle ingiustizie. La legge è così, non uno strumento neutrale per la ricomposizione dei conflitti, ma un mezzo con cui i detentori del potere riescono a imporre la loro volontà e i propri interessi sui più deboli (Greenberg³¹, 1975).

Tra le varie teorie del conflitto, rientrano quella di Karl Marx, il quale considerò come causa fondamentale di tutti i problemi sociali, compreso quello della criminalità, il conflitto tra i detentori dei mezzi di produzione (classe dei padroni) e i lavoratori (classe del proletariato). Marx si determinò a credere che l'intera struttura sociale derivasse dall'organizzazione economica e la posizione occupata dall'individuo nel sistema di produzione determinasse virtualmente ogni aspetto della vita.

Anche se Marx, così, come Engels, non ha mai posto un'attenzione particolare al problema della devianza, purtuttavia un certo apporto è ricavabile proprio dall'analisi marxiana dell'economia capitalistica.

Marx indirizzò l'interesse principale sulla classe operaia la cui demoralizzazione è conseguenza di una perdita di valori e di legami societari dovuta all'assenza di alternative, e secondo lui, la povertà non lascia, altra scelta che morire o rubare per sopravvivere; conseguenza di ciò, la spiegazione del crimine va ricercata nelle condizioni materiali che caratterizzano le singole esistenze. Il progredire della divisione del lavoro produce il sorgere di classi sociali antagoniste a causa della disparità dei ruoli e opportunità all'interno della società capitalistica. Nel *Manifesto del Partito Comunista* scritto da Marx ed Engels nel 1848, su incarico della Lega dei comunisti, la prospettiva è quella di una trasformazione della società che, resa possibile dalle condizioni materiali create sotto il dominio della borghesia, dovrà passare per la presa di potere da parte della classe operaia, per ottenere una graduale estinzione dello Stato come organo separato dalla società.

In quest'ottica, quindi, il comportamento deviante può essere considerato come originato dai conflitti di classe ed economici nel sistema capitalistico.

Al riguardo, secondo Engels la società è composta anche da molti di quelli che possono essere definiti come soggetti superflui rispetto alle esigenze del capitale (di cui il proletariato ne è ricco). Per essi *...il furto risulta in molti casi una scelta obbligatoria, non essendoci nessun motivo per non compierlo...*³². La miseria lascia all'operaio solo la scelta tra morire o il rubare per ottenere ciò cui ha bisogno. Ovviamente si preferisce rubare o commettere altri

reati al lasciarsi morire o al suicidio. In linea di principio, quindi, la spiegazione del crimine va ricercata nelle condizioni materiali che caratterizzano la vita dei singoli.

Il crimine sarà, in questo caso, espressione della lotta contro le condizioni di vita della società capitalistica.

Tra i più importanti criminologi di stampo strettamente marxista vi è Borger³³. Gli studi di Borger si incentrano essenzialmente sui rapporti esistenti nel sistema capitalistico, sulle conseguenze sociali che esso è in grado di produrre e sulla visione del diritto quale elemento capace di produrre comportamenti illeciti. Il crimine è il risultato della demoralizzazione in cui versa la società.

Per Borger, quindi, l'unica soluzione al superamento delle crisi sociali è l'eliminazione della competizione e l'affermarsi di una società di tipo egualitario.

A Lewin A. Coser (1967), si deve uno dei primi approcci conflittuali, il quale delinea la mutata posizione dei sociologi americani nei confronti delle élites decisionali e degli ambienti governativi, escludendo la disfunzionalità della devianza, anzi considerandola utile per il mantenimento dei limiti normativi e il rafforzamento della coesione di gruppo.

*Ogni sistema sociale contiene germi di conflitto realistico, nella misura in cui la gente solleva contrastanti rivendicazioni per conseguire posizioni sociali, potere, risorse [...] I conflitti non realistici sorgono da rinunce e frustrazioni inerenti al processo di integrazione sociale [...] dalla convenzione. Questo tipo di conflitto consiste in uno sfogo di tensione attraverso azioni aggressive contro oggetti intercambiabili...*³⁴

Di interesse, inoltre, la figura di "nemico interno" che ogni gruppo può autocreare, evidenziata da Coser:

...Il nemico interno può, essere "scovato", oppure può essere semplicemente "inventato", al fine di provocare attraverso l'ostilità comune contro di lui un rinvigorismento di quella solidarietà sociale, di cui il gruppo ha così forte bisogno... (Coser, 1967)³⁵.

Siffatta figura non è altro quella che viene definita in psicologia sociale del "capro espiatorio", ovvero le tensioni che vengono accumulate nei confronti di un oggetto-scopo non raggiungibile vengono scaricate su un oggetto diverso e arbitrario, senza che la persona si renda conto della sostituzione del suo significato. Nel sistema sociale

³¹ D. F. Greenberg (a cura di) *Crime and Capitalism: Essays in Marxist Criminology*, Palo Alto, CA, Mayfield, 1981.

³² F. Engels, *La situazione della classe operaia in Inghilterra*, tr. It. Editori Riuniti, Roma, 1955, p. 124.

³³ W.A. Borger, *Criminalità e condizioni economiche*, tr. it., Unicopli, Milano, 1982.

³⁴ L.A. Coser, *Le funzioni del conflitto sociale*, tr. it., Feltrinelli, Milano, 1967.

³⁵ L.A. Coser, *op. cit.*

il gruppo dominante ha tutto l'interesse ad allontanare da sé l'aggressività dei dominanti, giungendo ad additare il "capro espiatorio" e a incoraggiare l'aggressione (De Garda, 1972).

Per Dennis Chapman (1971), il "capro espiatorio" è il risultato di particolari processi sui quali la "falsa coscienza" si fonda, in parte, come manifestazione deviata delle tensioni che essa nasconde e come espediente per rinforzarsi. Per Chapman l'ideologia dello stereotipo fa sì che il criminale non possa sfuggire al suo ruolo di vittima sacrificale della società, anche grazie al sistema giudiziario, produttore del vero crimine sociale e primo responsabile delle disuguaglianze sociali.

Il pensiero di Chapman, che denuncia le mistificazioni riguardo alla delinquenza e tende "a sfiorare il tema della falsa coscienza borghese", è associabile a quello di Erving Goffman (1970), il quale similmente nota una stigmatizzazione ad opera di alcune categorie sociali.

Per Goffman, l'elemento comune a determinare categorie sociali (malati mentali, criminali, prostitute) è l'esistenza di una "macchia" o stigma che, se conosciuto, assegna all'individuo un ruolo socialmente svalutato. Tale stigma si configura come un aspetto importante delle interazioni sociali in cui si manifesta. I problemi della stigmatizzazione e delle sue alterazioni, nonché le conseguenze di essa per lo sviluppo della personalità e per i rapporti sociali, assumono notevole rilevanza scientifica. La stigmatizzazione attribuita al comportamento deviante può giocare un ruolo fondamentale nel suo nascere e nel suo mantenimento e controllo. Difatti la circostanza che un comportamento sia stigmatizzato o svalutato è diversa dal fatto che esso travalichi regole sociali o giuridiche: non è detto che ogni azione svalutata socialmente violi norme giuridiche o che ogni atto illecito sia valutato negativamente a livello sociale (Marotta, 2004).

Tornando alle teorie conflittuali, tema centrale della questione criminale è il rapporto tra potere e legiferazione.

George B. Vold³⁶ (1958), analizzata la società come se la stessa fosse strutturata in gruppi in competizione tra loro, che entrano in conflitto quando i differenti interessi e scopi tendono a sovrapporsi. La crescita dei contrasti rafforza la solidarietà all'interno di ogni gruppo fino al punto da farlo lottare, anche con la forza, per difendere i propri interessi. Ne discende che, le minoranze essendo incapaci di influenzare il processo normativo, né consegue la criminalizzazione dei loro comportamenti da parte delle leggi. Di conseguenza, la criminalità deve essere considerata la conseguenza dell'azione dei gruppi che agiscono con la stessa logica di minoranze politiche e culturali, per ottenere reciproci aggiustamenti al fine di consolidare i propri interessi.

³⁶ G. B. Vold, *Theoretical criminology*, New York, Oxford University Press, 1958.

Austin T. Turk³⁷ (1969), sostiene la necessità di analizzare la criminalità in relazione all'ordine sociale, dal momento che esso viene definito dalle *élites* detentrici del potere per il controllo della società e dei tempi di vita. La criminalità ha origine dal conflitto tra i gruppi dominanti, che creano le regole, e quelli dominati, che rifiutano di ottemperare ad esse.

Un discorso a parte merita Richard Quinney, criminologo che aderisce inizialmente alla prospettiva di Vold e, in parte, di Sutherland, per andarsi a collocare su una posizione più radicale. Quinney, giunge a ritenere che l'unica soluzione per il crimine risieda nella creazione di una società basata sui principi socialisti piuttosto che su quelli capitalistici (Quinney, 1974, 1975).

La sua *teoria sulla realtà sociale del crimine*, si fonda su sei proposizioni:

- a) *definizione del crimine*: il crimine è una definizione della condotta stabilita da attori autorizzati in una società politicamente organizzata;
- b) *formulazione delle definizioni penali*: le definizioni penali descrivono quei comportamenti che configgono con gli interessi dei settori della società che hanno il potere di decidere la politica pubblica;
- c) *applicazioni delle definizioni penali*: le definizioni penali sono applicate da quei settori della società che hanno il potere di indirizzare la politica criminale, applicare le leggi penali e amministrare la giustizia penale;
- d) *sviluppo dei modelli comportamentali in relazione alle definizioni penali*: i modelli di comportamento si strutturano nella società organizzata in classi in relazione alle definizioni penali e, in tale contesto, le persone commettono azioni che hanno una relativa probabilità di essere definite criminali;
- e) *costruzione dei concetti di crimine*: i concetti di crimine sono costruiti e diffusi nelle diverse parti sociali dai mezzi di comunicazione di massa;
- f) *la realtà sociale del crimine*: la realtà sociale del crimine è costruita per mezzo della formulazione e applicazione delle definizioni penali, lo sviluppo del comportamento si modella in base alle definizioni penali e alla costruzione dei relativi concetti.

La teorizzazione di Quinney sul crimine è determinata dalla classe dominante e basata su alcuni assunti: i reati di strada come sono definiti quelli posti in essere dalla microcriminalità, rappresentano la forma peggiore della delinquenza; i crimini sono commessi prevalentemente dalle classi inferiori o dalle minoranze; esiste un delinquente-tipo; le classi medio-alte sono prevalentemente non criminali. Di conseguenza, gli appartenenti alle classi più disagiate vengono facilmente perseguiti penalmente,

³⁷ A. T. Turk, *Conflict and Criminology*, in *American Sociological Review*, 3, pp. 388 e segg.

arrestati ed etichettati come delinquenti, vengono trattati dal sistema penale e della giustizia in termini più severi, mentre le attività criminali dei ceti medio-superiori finiscono per non essere rilevate o, se scoperte, rimangono impuniti³⁸.

Alla fine degli anni Sessanta del Novecento le teorie del conflitto subirono una svolta radicale, soprattutto nei paesi anglosassoni, che portò ad una forte reazione sociale negli ambienti del potere statale e a considerare i comportamenti devianti come una risposta razionale, significativa e di carattere politico al controllo delle autorità.

Si afferma l'idea che la devianza non è altro che una risposta razionale al controllo prodotto dalle autorità. Gouldner sottolinea l'avvenuta evoluzione del pensiero scientifico in virtù di un mutamento del contesto sociale che non poteva non essere analizzato da quella che lui definisce la generazione più giovane dei sociologi.

Una prima versione delle teorie radicali del conflitto è rappresentata dal lavoro di William B. Chambliss (1974). Il suo interesse si incentrò sulla formazione delle leggi e sulla loro applicazione. Intraprendendo un'analisi di stampo marxista, analizza il sistema penale americano notando che il controllo delle classi dominanti sulle classi inferiori, rappresentate dal proletariato, era dato dalla gestione della legge. Esso avveniva in due modi: ponendo in essere leggi penali dirette a sanzionare i comportamenti delle classi inferiori e altresì diffondendo il mito della legge quale strumento al servizio di tutti, plagiando le classi inferiori e facendo sì che esse cooperassero al proprio controllo nella società (Chambliss, Seidman, 1987).

Partendo dalle stesse premesse Steven Spitzer (1975) studiò il problema del pluslavoro nelle società capitalistiche, individuando cinque categorie sociali problematiche:

- poveri che rubano ai ricchi;
- persone che rifiutano di lavorare;
- persone dedite al consumo di stupefacenti;
- persone che rifiutano scolarizzazione o famiglia;
- attivisti fautori di una società non-capitalistica.

Fin quando tali categorie rimangono calme e non rappresentano un pericolo per le classi dominanti, non vi è problema nel controllarle. In questi casi si tratta, secondo Spitzer, di "spazzatura sociale", che può essere affidata alle cure di assistenti sociali, psicologici, psichiatri, o del tutto ignorata. Se, invece, dovessero rappresentare una minaccia per l'ordine politico, la sicurezza individuale o la proprietà privata, allora si renderebbero necessari un forte controllo, con l'utilizzo di rilevanti risorse, e severe punizioni. In questo caso si tratta di "dinamite sociale" di cui fanno parte attivisti politici, criminali e rivoluzionari.

Il più importante approccio radicale alla devianza si deve al movimento della *new left* (nuova sinistra) e alla *Scuola di Criminologia di Berkeley*.

Tale movimento si caratterizzò per una radicale critica alla vecchia sinistra e per una contestazione nei confronti dell'incapacità di realizzarsi mostrata dagli ideali marxisti. Nell'affrontare la questione criminale, esso si fece portavoce delle emergenti dall'universo crescente degli emarginati ed esclusi che avevano come perno la volontà di un cambiamento sociale. È in questo clima che si affermò la scuola di criminologia di Berkeley, con le sue analisi relative agli illegalismi del potere che si manifestavano soprattutto in violazione dei più elementari diritti civili riferibili alle categorie più critiche della società: denunciò le violenze della polizia nei confronti delle parti sociali prive di mezzi per difendersi dal potere delle classi superiori. Lo scopo fu quello di sollevare un sentimento di protesta a favore delle minoranze emarginate e oppresse, di produrre un'indignazione morale, che si tradusse sotto forma di "panflettistica moralistica" (Pavarini, 1980).

Tra gli esponenti della scuola di Berkeley si distinse Anthony M. Platt (1975) che, analizzando il *child-saving movement* (Movimento per la salvezza dei minori), rilevò come, dietro apparenti finalità filantropiche, emergesse una gestione piuttosto discutibile della delinquenza e del disadattamento minorile nelle aree marginali. Infatti, i minori devianti subivano maggiormente, rispetto ai coetanei, un processo discriminatorio e coercitivo a opera delle istituzioni.

Un altro approccio alla criminologia radicale viene dalla *National Deviance Conference* (N.D.C.), organizzazione sorta nel 1968 ad opera di alcuni criminologi inglesi, anche per contrastare il predominio della sociologia americana (Young, 1988). Questi studiosi, partendo dalla posizione della sinistra radicale e nel tentativo di ribaltare il paradigma positivo intesero sottolineare la complessità della devianza e l'impossibilità, perciò, di ricondurla alla semplice idea di lotta di classe. Essi posero al centro della questione la riqualificazione del ruolo soggettivo e dell'auto-coscienza individuale. In altre parole, i teorici del N.D.C. sostennero la necessità di rivalutare il significato dell'azione deviante, considerandola dal punto di vista di chi l'ha commessa (Taylor, Young, Walton, 1975).

La devianza è normale, entro certi limiti, normale, in quanto si è consapevolmente impegnati nell'affermazione della propria umana diversità. Il compito, perciò, non è solo di capire i tali problemi, ma di realizzare una società in cui le diversità personali o sociali non siano oggetto di criminalizzazione da parte del potere (Cohen, 1971).

L'interesse si sposta sul singolo con la sua soggettività e condizione marginale, sulla razionalità del crimine per cui l'attore si riappropria della sua azione.

Alla razionalità delle scelte, secondo la nuova criminologia inglese, si contrappone l'operato delle agenzie di controllo sociale. L'azione deviante, di conseguenza, viene valutata, come controreazione a una reazione verificatasi per un precedente infrazione da intendersi come libera scelta.

³⁸ G. Marotta, *op. cit.*, pp. 152-153.

Tra gli orientamenti radicali dobbiamo indicare, poi, la criminologia anarchica, il cui scopo era quello di opporsi a ogni forma di gerarchia. Tale prospettiva considera le autorità come strumentali preposti a servire i gruppi di potere nella difesa dei loro interessi a danno dei gruppi minoritari. I sostenitori della criminologia anarchica evidenziano, fra l'altro, come le *élites* fomentino e mantengano le divisioni fra le classi, generi e razze; come le strutture dominanti siano problematiche ed, in ultima analisi, criminogene, dal momento che ostacolano le capacità degli individui di relazionarsi direttamente e solidariamente (Tiffs, Sullivan, 1980; Ferrell, 1993, 1994).

9. La teoria dell'etichettamento

Verso la metà degli anni Sessanta del Novecento si verificò una svolta importante nella sociologia della devianza, sia negli Stati Uniti sia in Europa.

Si affermò una nuova teoria che univa insieme principi teorici ed empirici del funzionalismo durkheimiano, della Scuola di Chicago, dell'interazionismo simbolico e della prospettiva del conflitto, e che assunse diverse denominazioni come teoria interazionista, della reazione sociale o, più comunemente *teoria dell'etichettamento (labelling approach)*, e che deve essere considerato uno dei più importanti approcci allo studio della devianza.

Tale corrente portò alle estreme conseguenze la logica della sociologia del conflitto non solo asserendo che i gruppi sociali creino devianza stabilendone le norme definitorie, ma anche giungendo alla conclusione che la devianza non è una qualità dell'atto commesso da un individuo, bensì una conseguenza della applicazione da parte degli altri di norme e sanzioni a un soggetto "etichettato" (Brodeur, 2001).

Molti criminologi fanno risalire la teoria al lavoro di Franck Tannenbaum (1938)³⁹, che considerava il crimine come il prodotto dell'adattamento del singolo al gruppo particolare. Per questo studioso, il comportamento deviante si configura come conflitto tra un gruppo e la società nel suo complesso, in cui si contrappongono definizioni antitetiche di una stessa condotta. Tuttavia, già, Durkheim a fine Ottocento aveva sostenuto che uno stesso atto, compiuto nello stesso identico modo e con le stesse conseguenze materiali, è oggetto di riprovazione o meno a seconda che esista o meno una regola che lo proibisca (Durkheim, 1963)

La tesi principale su cui si incentra il pensiero scientifico dei sociologi della Scuola di Chicago (neo-*Chicagoans* come vengono definiti), è quella che considerava come variabile fondamentale nello studio della devianza non l'attore, con il suo patrimonio genetico, la sua persona-

lità e il suo status sociale, né l'atto, con la sua eventuale pericolosità, quanto piuttosto la pubblica opinione e la reazione sociale. Per meglio comprendere il senso della teoria è indicativo citare due brani tratti da Howard S. Becker e Edwin M. Lemert, che devono essere considerati due autorevoli esponenti della *labeling theory*.

Secondo Becker:

...La devianza è creata dalla società. Con ciò non intendo dire - come si fa di solito - che le cause della devianza risiedono nella situazione sociale del deviante o nei "fattori sociali" che lo spingono all'azione. Intendo invece dire che i gruppi sociali creano la devianza stabilendo le regole la cui infrazione costituisce devianza e applicando queste regole a persone particolari, che etichettano come outsiders. Da questo punto di vista, la devianza non è una qualità dell'azione commessa, ma piuttosto la conseguenza dell'applicazione, da parte degli altri, di regole e sanzioni al "trasgressore". Il deviante è uno cui l'etichetta è stata applicata con successo: il comportamento deviante è il comportamento così etichettato dalla gente...(Becker, 1987)⁴⁰.

Per Lemert:

...Si tratta di un allontanamento marcato rispetto alla sociologia tradizionale, che tendeva a rimanere ancorata all'idea che è la devianza a dar luogo al controllo sociale. Io sono giunto a credere che l'idea inversa (e che cioè è il controllo sociale a dar luogo alla devianza) è altrettanto sostenibile che costituisce una premessa più feconda per lo studio della devianza nella società moderna...(Lemert, 1981)⁴¹.

La teoria dell'etichettamento, non cerca di individuare e spiegare le "cause" della devianza, non segue un modello deterministico (biologico, psicologico o sociale), anzi questo lo evita. Invece, integra, e a volte lo sostituisce, lo studio del comportamento con quello della reazione sociale, centrando sull'etichettamento che segue la commissione di un atto deviante e sulle conseguenze sociali di tale qualifica, una volta conferita.

Per Becker, l'etichettamento è una definizione che attiene a un atto, un attore o un gruppo, data da una comunità che la crea in base alla percezione che ha di quell'atto, attore o gruppo. Attraverso il processo di etichettamento, le etichette vengono create e applicate all'atto o all'attore

⁴⁰ H. S. Becker, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, tr. it., Torino, Gruppo Abele, 1987.

⁴¹ E.M. Lemert, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, tr. it., Milano, Giuffrè, 1981.

sociale da un pubblico. Ne consegue che, quando un individuo è etichettato, identificato, come deviante da una comunità (e ciò può avvenire anche ingiustamente, cioè anche se innocente) la qualifica stessa ne causa una reazione negativa. Se sufficientemente forti e prolungate, le reazioni negative possono alterare lo stato emotivo del così detto deviante e spingerlo a intensificare l'agire delinquenziale: l'etichettamento si trasforma nell'etichetta.

Per Ponti (1999) se le teorie incentrate sul singolo (psicologiche o antropologiche esse siano) cercano di *spiegare perché un individuo passa all'atto deviante mentre un altro se ne astiene (criminologia del passaggio all'atto), questa teoria è detta della reazione sociale in quanto cerca di individuare come e perché una condotta è definita deviante...*⁴². La scelta del comportamento deviante in un secondo momento dipende da un processo di apprendimento sociale, in cui la struttura attuale del *Serf* fa da mediazione selettiva tra la situazione ambientale e il quadro dei bisogni, motivi, valori importanti per un soggetto. Il singolo trova significativa la risposta deviante in un rapporto alle situazioni-stimolo che in quel frangente gli vengono poste (Milanese, 1987).

La teoria di Becker è stata ulteriormente sviluppata da Lemert, che aveva già posto le basi del problema devian-

za-reazione sociale.

A Lemert si deve la distinzione fra "devianza primaria" e "devianza secondaria".

Con la prima espressione ci si riferisce a quelle violazioni delle norme che hanno agli occhi di colui che le compie un riferimento marginale e che vengono di conseguenza presto dimenticate. Ciò significa che chi fa queste azioni non considera sé stesso un deviante né viene visto come tale dagli altri. Si ha invece devianza secondaria quando l'atto di una persona suscita una reazione di condanna da parte degli altri, che lo considerano un deviante e questa persona riorganizza la sua identità ed i suoi comportamenti sulla base delle conseguenze prodotte dal suo atto⁴³. Nonostante il successo, anche la teoria dell'etichettamento non è stata esente da critiche.


Malgrado la favorevole accoglienza degli studiosi, non si devono dimenticare i non pochi limiti della teoria; lo stesso Lemert ne prese, con il tempo, le distanze a causa della sua insoddisfazione per come si era sviluppata. Secondo i criminologi inglesi radicali, la teoria ha trascurato l'importanza del controllo sociale sino a...*sottovalutare conflitti e problemi reali ed effettive situazioni di sofferenze, aggressione ed ingiustizia di cui sono vittime individui e gruppi...*⁴⁴.

⁴² G. Ponti, *Compendio di criminologia*, Milano, Raffaello Cortina Editori, 1999, cap. 3, p. 162.

⁴³ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 35-38.

⁴⁴ A. Baratta, "Che cos'è la criminologia critica?", in *Dei delitti e delle pene*, 1, 1991, pp. 56-57.







*I fatti di cronaca relativi all'omicidio commessi nei confronti delle donne partner o ex partner, sono letti e interpretati dai mass media come "delitti passionali" e che forse un tempo sarebbero stati chiamati "delitti d'onore", ma che in una società moderna e culturalmente avanzata non possono essere definiti come tali, anche se il principio generatore dell'omicidio passionale e di quello d'onore è simile in quanto si tratta di delitti commessi per salvaguardare l'onore della famiglia*¹.

Con il termine uxoricidio si indica l'uccisione del coniuge o del convivente, quale che sia il sesso della vittima che comunque è più frequentemente la donna, questo a ulteriore conferma della maggiore aggressività dei maschi². La maggior parte degli studi di casistica hanno fatto emergere la prevalenza di uxoricidi effettuati dal marito e qualora sia stata la moglie ad uccidere, quest'ultima lo fa solitamente per legittima difesa³. Si deve specificare, che, l'uxoricidio della moglie si differenzia da quello del marito per motivazioni, frequenza, modalità. La prevalente dottrina, indica, che le donne uccidono il marito "in risposta a condizioni di insopportabile frustrazione, per esempio colpendo la figura maschile che la umilia, la opprime, la maltratta"⁴.

In particolare:

Lombroso⁵ (1927), osservò, sia riportando, su 20 criminali di cui analizza la fotografia con lo scopo di individuare le anomalie facciali le non poche uxoricide quasi tutte maltrattate dalla "vittima", sia riferendo "qualche volta infine è una ribellione contro maltrattamenti e umiliazioni spinte all'eccesso"⁶.

Una ricerca condotta in America, negli anni Novanta, relativa a 46 donne rinchiusi nel "braccio della morte" delle carceri statunitensi, ha fatto emergere che quasi tutte le donne avevano ucciso il marito o il partner, e quasi tutte avevano subito abusi sessuali⁷.

Russo⁸, segnala "che in più della metà degli omicidi femminili da lei studiati si poteva ravvisare una precedente situazione di conflittualità determinata dal comportamento della stessa vittima che sottoponeva la donna a maltrattamenti, umiliazioni, violenze sessuali".

Chesney - Lind⁹ a termine della loro ricerca concludono che "quando una donna commette un omicidio, soprattutto se in famiglia, piuttosto che chiedersi perché lo abbia fatto, la vera domanda dovrebbe essere perché le donne commettono così pochi delitti".

Si può affermare, che, le donne uccidono di più laddove sono più minacciate, e sono più minacciate laddove le condizioni sociali sono maggiormente precarie.

Per quanto concerne la frequenza, la letteratura criminologia segnala che "Circa le donne vittime di omicidio emerge che nel 90% circa dei casi le donne sono vittimizzate da un membro della famiglia o da persone in qualche modo a loro conosciute; in particolare, la situazione più frequente è quella della moglie che viene uccisa dal marito"¹⁰, inoltre "le donne hanno un terzo delle possibilità di essere uccise rispetto agli uomini. In compenso, rispetto agli uomini, hanno quattro volte più di loro la possibilità di essere uccise dal coniuge o dal partner"¹¹.

Borasio¹², in una ricerca su 48 casi di omicidio all'interno di un rapporto di coppia, trova che è piuttosto l'uomo che non sa rassegnarsi alla perdita dell'oggetto d'amore ovvero "se il rapporto era basato sulla ossessività e autoritarismo assoluto da parte dell'uomo, al fatto di dover accettare una decisione non sua e di perdere così una proprietà più di un affetto", e per questo motivo uccide. Anche Celeste e Ferretti¹³, in uno studio relativo agli omicidi in famiglia a Genova fra il 1968 ed il 1982, affermano che "Se si considera poi che, nelle nostre esperienze, la quasi totalità degli uxoricidi per motivi passionali riconoscevano l'elemento scatenante l'impulso omicidiario nella decisione, attuata o comunque manifestata, della donna di separarsi dal ma-

¹ A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2006, pag. 46.

² G. Ponti, *op. cit.*, cap. V, pag. 354.

³ G. Giusti, P. Enrico, *op. cit.* pag. 517.

⁴ I. Merzagora Betsoa, *op. cit.*, cap. II, pag. 48 e segg.

⁵ C. Lombroso, G. Ferrero: *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*. Torino, Fratelli Bocca, 1927, pag. 199 e segg.

⁶ C. Lombroso, G. Ferrero, *op. cit.*.

⁷ L. De Cataldo Neuburger: Dati e tendenze della criminalità femminile in prospettiva internazionale. In : De Cataldo Neuburger (a cura di), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, Cedam, 1996, pagg. 57-73.

⁸ G. Russo: Donne omicide a Messina (1946-1984). *Rassegna di Criminologia*, 1985, 2, pagg. 353 - 380.

⁹ M. Chesney Lind: *The Female Offender - Girls Women and Crime*. Sage Publications Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

¹⁰ T. Bandini, U. Gatti, I. M. Marugo, A. Verde: *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del termine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 1991.

¹¹ J.A. Roth: Understanding and Preventing violence. National Institute of Justice - Reserch in Brief, U.S. Department of Justice, Washington D.C., February 1994.

¹² V. Borasio: Omicidio e rapporto di coppia. *Rassegna di Criminologia*, 1992, XII (1), pagg. 21-25.

¹³ R. Celesti, G. Ferretti: L'omicidio volontario nell'ambito della famiglia. Casistica del settore medico legale genovese nel quinquennio 1968-1982. *Rassegna di Criminologia*, XII (2), pagg. 257-280, 1984.

rito, è agevole comprendere i risvolti sociali ed il permanere immutato di un discrimine psicologico e culturale, tra il desiderio di maggiore autonomia da parte della donna ed il persistere nell'uomo della tendenza a soddisfare i bisogni fondamentali all'interno di una famiglia tradizionalmente costituita"

Di Girolami e Nesci¹⁴, studiando 27 casi di uxoricidio commessi ai danni della moglie, fra il 1955 ed il 1975, constatarono che le motivazioni che ha spinto i mariti ad uccidere le mogli, non era per amore, ma bensì per il loro assoluto possesso sull'oggetto amato. Si tratta di soggetti non in grado di tollerare nessun rifiuto da parte della moglie su cui pretendono di esercitare un dominio assoluto, ed uccidono aderendo ad un modello sottoculturale secondo cui l'uxoricidio ha valenze positive¹⁵.

Invece, quando la moglie uccide il marito, lo fa solitamente per legittima difesa o in situazioni in cui quella che alla fine risulta la vittima era stata in origine l'aggressore¹⁶.

Gli autori di questo reato spesso manifestano in precedenza un'indole violenta, ma accade anche che si tratti di soggetti con buone capacità inibitorie che, però, vengono meno quando vi sono circostanze eccezionali che provocano profondo turbamento affettivo: in questo caso si può parlare di "delitto d'impeto"¹⁷.

Gli uomini, in genere, commettono la condotta omicidaria utilizzando armi da fuoco¹⁸, coltelli, bastoni, oppure finiscono la vittima con le proprie mani dopo averla percossa e brutalizzata.

Le donne, invece, si servono di narcotici e tendono a stordire la vittima, dalla quale si sentono brutalizzate e lo fanno principalmente per liberarsi dal "male del destino", oppure per sentirsi libere di realizzarsi¹⁹.

Dal punto di vista strettamente investigativo, gli uxoricidi rispetto ad esempio all'infanticidio o ad altri omicidi consumati in famiglia, sono di più facile soluzione, poiché l'autore o si toglie la vita, e allora il caso è chiuso, o dichiara, di essere stato lui l'assassino e si costituisce alle forze

dell'ordine.

Giova far presente, comunque, che in questo caso di omicidi, il colpevole a completamento del suo disegno criminoso, a volte uccide o cerca di uccidere anche chi aiuta la vittima o comunque si schiera dalla sua parte, addirittura anche se si tratta dei figli.

Casi di uxoricidio

Caso 1:

estratto dalla cronaca del Manicomio di Siena (1901)²⁰.

Il fatto.

La mattina del 27 giugno 1901 verso le ore 4. Alle grida di due bambini che seminudi si erano fatti alla finestra della loro abitazione implorando soccorso del piccolo paese di S. in quello di X e ne tubavano la quiete. Alle grida disperate accorrono quei buoni popolani, quasi divinando che qualche fatto grave si compia; ma presentatisi alla porta della casa, la trovarono sbarrata e in mezzo al silenzio che era subentrato alle grida, odono solo un gemito di persona sofferente, che veniva dal di dietro della porta stessa. Bussano reiteratamente, ma nessuno apre; finché si presenta sulla porta il padrone della prima casa, un tal T.S., dalla faccia turbata e agitata, che prima domanda bruscamente a un tal B. A. che cosa voglia, poi ad altri accorsi rivolge queste parole: io vado in carcere, loro vadano a levare quella morta.

Infatti una donna grondante sangue giaceva al suolo presso l'acquario della cucina, mentre due bambini spaventati stavano nascosti nella camera contigua. Quella donna che esalava l'ultimo respiro dopo pochi minuti, senza proferire parola, era la moglie del T., il quale dopo averle inferti sei colpi di coltello, gettata dalla finestra l'arma omicida, si era vestito a festa e andava a costituirsi ai RR. Carabinieri: quei bambini erano figli di questa coppia sventurata, che avevano assistito dalla loro camera all'orribile scempio.

I bambini, uno di 9 l'altro di 12, narrano che la sera innanzi era avvenuto un diverbio tra i genitori tanto che il padre aveva maltrattato e percosso la madre; che la mattina il figlio minore essendo stato colpito da un disturbo di stomaco con vomito, si rinnovò il diverbio, il marito dicendo alla moglie che il male del bambino era dovuto ai suoi peccati, mentre di rimando la moglie rispondeva che era egli il colpevole, che colle sue scenate e col contegno brutale impauriva i bambini; che intanto la madre usciva di camera per andare in cucina ed il padre le teneva dietro, finché l'assaliva e la gettava in terra presso l'acquario.

Caso 2:

Sentenza della Corte d'Assise di Catania. Sentenza n. 4072005.

¹⁴ F. Di Girolami, D.A. Nesci: L'uxoricidio in Italia. *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 1-2, pagg. 461-476, 1980.

¹⁵ I. Merzagora Betsoa, *op. cit.*, cap.II, pag. 52.

¹⁶ M.E. Wolfgang, *Patterns in Criminal Homicide*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1958.

¹⁷ T. Marzo, Gli omicidi in Famiglia, in *Temì di criminologia*, (a cura di) G. Marotta, Milano, Led, cap. V, pag. 115.

¹⁸ Art. 585 del c.p. comma 1: agli effetti della legge penale per armi si intendono:

- quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
- tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

¹⁹ S. Costanzo, *Famiglie di sangue*, Milano, FrancoAngeli, 2003, pag. 102.

²⁰ P. Funaioli, *In causa di uxoricidio*, perizia medico-legale, Siena, Tip. All'insegna di ancona, 1090, pp. 3 e 4.

M.S. uccide il marito mentre dorme, dapprima cospargendolo di olio bollente e poi colpendolo con numerosi colpi d'accetta. Durante tutto l'arco della vita matrimoniale la moglie subisce maltrattamenti ad opera del coniuge.

Negli ultimi anni di vita del marito, a causa della sua cagionevole condizione di salute, le violenze fisiche si trasformano in violenze psicologiche, idonee a configurare una condizione non dissimile dalla schiavitù.

Il 5 gennaio 2002, la vittima comunicò alla moglie, mentre si trovava a stendere la biancheria, che quel giorno la figlia sarebbe venuta a casa loro e che avrebbe dovuto telefonare a suo figlio, avuto dal precedente matrimonio, per dirgli che non avrebbe più dovuto mettere piede a casa sua.

In quell'occasione il marito aggiunse anche che, qualora non avessero ubbidito a quanto dettogli, nel ripostiglio era stata riposta l'accetta da utilizzare per lei e la figlia. Dopo avere pranzato il marito era andato a riposare.

M.S., in ginocchio davanti ad un quadro raffigurante il Cuore di Gesù, aveva pregato invocando un segno; successivamente entrò nella stanza da letto e, notato che il marito era immerso in un sonno pesante, ritenne che quello fosse il segno richiesto e decise di uccidere il marito. Quindi, dapprima gettando olio bollente al viso e sul capo del marito, poi colpendolo al viso, al capo ed in altre parti del corpo con numerosi colpi d'ascia, ne cagionava la morte. M.S., raggiunto il convincimento che quel giorno il marito l'avrebbe uccisa, ritenne che l'unica strada percorribile fosse quella di uccidere il marito. Ma non è da escludere che tutte le sofferenze subite in tanti anni di matrimonio abbiano trovato un loro limite, dal quale è poi scaturita la condotta omicidiaria di M.S.

Caso 3:

Corte d'Assise di Palermo. Sentenza n. 4/1996.

Il fatto.

Nel pomeriggio del 16 giugno 1993, intorno alle ore 17, in Mazara del Vallo, all'interno di un negozio di ottica ubicato nel centro, viene aggredita ed uccisa, mediante numerosi (circa cinquanta) colpi di coltello, G.R. Alcuni vigili urbani, richiamati sul posto, arrestano il marito, A.S., il quale era appena uscito dal negozio, impugnando un coltello (a serramanico, con lama lunga undici centimetri) grondante sangue. Alla base del delitto vi è un'irrisolta conflittualità tra coniugi.

Caso 4:

Corte d'Assise di Palermo. Sentenza n. 15/2001

Il fatto.

G.A. uccide la moglie, utilizzando due coltelli aventi la lama lunga rispettivamente 10 e 20 cm. L'autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 66 anni. Dopo un primo matrimonio, e una relazione amorosa ad

esso conseguente, G.A. si era risposato proprio con la vittima del delitto. Sin dall'inizio del loro matrimonio l'autore aveva tenuto un comportamento oppressivo nei confronti della moglie, continuando a tradirla con la donna a cui si era avvicinato dopo il primo matrimonio: ne ostacolava i rapporti con la famiglia d'origine, si dava frequentemente a violenze verbali trascendendo anche a violenze fisiche, si interessava delle risorse economiche della moglie, al di là di ogni ragionevole intento collaborativo, umiliava la donna riducendola in uno stato di grave soggezione.

La donna, stanca delle continue e umilianti vessazioni, aveva confidato alla sorella di voler procedere alla separazione. Il marito viene spinto all'omicidio a causa del proposito della moglie di abbandonarlo.

Caso 5:

Corte d'Assise di Palermo. Sentenza n. 7/1996.

Il fatto.

Il 1° giugno 1991 L.N. di anni 35, uccide volontariamente ed intenzionalmente la convivente, nel corso di un litigio (verbale), al culmine del quale il primo, armatosi di una rivoltella (detenuta illegalmente in casa), spara contro la donna un colpo mortale.

Tra i due conviventi (entrambi separati dai rispettivi coniugi) si era instaurato, invero, un rapporto morboso nel quale i frequenti contrasti dovuti principalmente alla gelosia, si concludevano con violenze esercitate con macabra efferatezza sul corpo della donna.

Caso 6:

Sentenza della Corte d'Assise di Catania. Sentenza m. 16/1995.

Il fatto.

Il 23.9.1992, verso le 13.30, A.S. di anni 42, colpisce a morte la moglie con un coltello da cucina.

A.S. cagionò la morte della moglie colpendola, dopo averla immobilizzata afferrandola per il collo, con penetrazione totale della lama, mediante un coltello da cucina, provocandole complessivamente cinque ferite da punta e da taglio, di cui una alla regione mammaria sinistra, una al fianco sinistro, due sulla parete posteriore toracica sinistra ed una alla base dell'emitorace destro.

A.S. fu spinto a tenere la condotta descritta perché esasperato dal comportamento tenuto da circa un anno dalla moglie ed in particolare dal fatto che questa, nel corso dell'ultima lite, aveva minacciato di separarsi da lui, in quanto non intendeva più essere controllata. La moglie sostanzialmente rivendicava una maggiore libertà personale ed una piena autodeterminazione nella scelta del lavoro, che il marito non intendeva riconoscerle. A.S. viene condannato alla pena di quindici anni di reclusione.







VERGOGNA

Turbamento o senso di indegnità avvertito dal soggetto che presume di ricevere o effettivamente riceve una disapprovazione del suo stato o di una sua condotta da parte degli altri.

VIOLENZA

Non c'è una definizione univoca in relazione al termine di violenza da parte degli studiosi di scienze sociali.

Recentemente la *World Health Organization* nel 2002 ha definito la violenza come:

...l'uso intenzionale o la minaccia della forza fisica o del potere contro se stessi, contro un'altra persona o contro un gruppo o una comunità che abbia un'alta probabilità di provocare una ferita, la morte, un danno psicologico o una privazione...¹.




Fig. 1: Tipi di violenza.

Barbagli, Colombo e Savona, (2003) osservano come gli atti violenti devono essere intenzionali e possono avere natura fisica, sessuale o psicologica. Da qui ne discendono tre categorie, a secondo dell'autore e della vittima, ovvero:

- nella prima categoria fanno parte quelli che una persona rivolge contro se stesso: l'autoflagellazione, l'autodistruzione, il suicidio;
- nella seconda categoria (definita interpersonale) rientrano gli atti contro un'altra persona o contro un piccolo gruppo di persone: i familiari (la moglie, i

¹ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2002, cap. VI. p. 173.

figli, il marito) o gli estranei;

- nella terza categoria (definita collettiva) appartengono gli atti compiuti da grandi gruppi, come quelli politici, le organizzazioni terroristiche o lo Stato. Essi possono aver finalità sociali, politiche o economiche (o contemporaneamente tutti questi scopi).

Gli *bate crimes*, ovvero i delitti di odio, devono essere considerati come un esempio di atti violenti contro obiettivi in maggior parte sociali.

Nello specifico, questi delitti si caratterizzano per i pregiudizi o per l'ostilità razziale, etnica, religiosa o sessuale della vittima (es. contro nomadi, immigrati, o di diversa etnia religiosa o omosessuali).

Invece, per atti violenti compiuti con scopi principalmente politici o economici sono da intendersi quelli commessi a danno dei *leader* politici².

È comunque importante, ricordare, che la società umana oggi come nel passato si incentra particolarmente sulla violenza, che deve essere considerato lo strumento di regolazione di tutti i rapporti.

Facendo un'*excursus* storico sull'umanità, emerge come la nostra specie si sia sviluppata sulla lotta, sulla sopraffazione e lo sterminio o la schiavizzazione degli individui³.

Galimberti (2006) evidenzia che dal punto di vista psicologico la violenza è considerata con una figura dell'aggressività che:

...si registra o come reazione a vere e presunte ingiustizie subite, o come tentativo di realizzazione della propria personalità, o come incapacità di passare dal principio di piacere al principio di realtà con conseguente intolleranza della frustrazione.

Freud dal punto di vista psicoanalitico ha incluso la violenza tra le figure della pulsione di morte in perenne dialettica con le pulsioni di vita che sono alla base della sessualità e dell'autoconservazione⁴.

Per Gallino (2006) invece, la violenza deve essere considerata come una forma estrema di aggressione materiale:

...compiuta da un soggetto individuale o collettivo, consistente vuoi nell'attacco fisico, intenzionalmente distruttivo, recato a persone, od a cose che rappresentano un valore per la vittima o per la società in generale; vuoi nell'imposizione, mediante l'impiego - o la minaccia palese di impiego - della forza fisica o delle armi, di compiere atti gravemente contrari alla propria volontà...

Peraltro, la violenza sulle persone si realizza, nei suoi vari

² M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *op. cit.*, cap. VI. p. 174.

³ *Ibidem*, p. 174.

⁴ U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, *op. cit.*, p. 963.

gradi, ovvero nella coercizione fisica a fare o non fare, oppure a cedere forzosamente cose in proprio possesso, comprese informazioni o confessioni di qualsiasi tipo; nella privazione della libertà per periodi più o meno lunghi, ovvero nel sequestro di persona, nelle percosse, nel ferimento, nella mutilazione e nella tortura, e infine nell'uccisione.

La violenza sulle cose prende forma di danneggiamento più o meno gravi, e di distruzione più o meno totale e irreparabile.

Inoltre, oltre al significato sopra indicato, per violenza di intende:

- l'impiego illegale d'una qualche forma di coercizione fisica (Hook, 1935);
- qualsiasi forma di influenza, di controllo di condizionamento, a causa dei quali le realizzazioni pratiche ed intellettuali di determinati esseri umani sono costrette al di sotto delle loro realizzazioni potenziali (Galtung, 1968). Alla nozione di violenza fisica direttamente esercitata da un agente ben identificabile, si aggiunge qui la nozione di violenza psicologica, comprendente ogni forma di indottrinamento, minaccia ideologica, di menzogna od altra deformazione delle informazioni, esercitata indirettamente da un complesso di agenti non identificabili individualmente, o individualmente insignificabili. Allo stesso modo si parla di violenza strutturale;
- una forma di comunicazione o di argomentazione diretta a convincere altri circa l'importanza, la validità, la coerenza di credenze e valori propri del comunicante. In questo caso si parla di violenza simbolica, e la categoria degli atti violenti viene ad estendersi in misura tale da comprendere virtualmente non solo tutte le forme di interazione sociale, ma anche i fenomeni di pura e semplice trasmissione di informazioni, per tacere delle azioni che hanno come fine esplicito quello di modificare alla luce di certi valori il comportamento altrui, come avviene nel caso di attività pedagogiche (Barbier, 1974).

Quindi, tra le varie forme di violenza dobbiamo annoverare:

- a) *la violenza fisica*, si indicano tutti gli atti volti a far male o a spaventare la vittima e, nella maggior parte dei casi, a procurare lesioni. Ci si riferisce a qualunque tipo di contatto fisico che abbia tali finalità, sia che si tratti di forme minori di aggressione che forme più gravi che costringono la vittima a rivolgersi a cure mediche d'emergenza. In tali situazioni, l'elemento più rilevante attiene al fattore psicologico che si collega all'imprevedibilità dell'aggressione, in quanto qualsiasi pretesto può essere motivo scatenante degli atti di violenza. Tutto questo fa sì che la vittima potenziale sia costantemente impegnata a evitare di tenere comportamenti che possano generare nel suo

aggressore una qualunque forma di irritazione da cui deriverebbe poi un'aggressione fisica o verbale;

- b) *la violenza psicologica*, invece, è data da un insieme di atteggiamenti intimidatori, vessatori e/o denigratori, nonché condotte volte a isolare la vittima dall'ambiente esterno, rendendola completamente dipendente dal suo persecutore. L'intimidazione può essere generata da gesti, sguardi o parole, minacce di violenza fisica o di morte, anche verso altri familiari e/o ai figli; persecuzioni telefoniche e/o scritte. Particolarmente rilevanti e incisivi sulla vittima sono gli atteggiamenti denigratori che si perpetuano attraverso svilimenti, ricatti, insulti verbali, umiliazioni pubbliche e private. Lo scopo di tali condotte è quello di minare l'identità personale e la libertà dell'altro, con conseguente perdita di autostima e paura. In tale tipologia di violenza l'elemento costante è dato dalla colpevolizzazione eccessiva della vittima, che cerca in ogni modo di fare fronte a ogni richiesta o pretesa dell'abusante, nel tentativo di non suscitare la sua ira e di dimostrare la sua adeguatezza.
- c) *la violenza sessuale*; si intendono, invece, condotte legate alla sfera sessuale come molestie sessuali, aggressione sessuale perpetrata con costrizione e minaccia, costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, a guardare materiale pornografico, a prostituirsi. All'interno di un rapporto di coppia ricostruire l'effettivo verificarsi di atti di violenza sessuale non è assolutamente agevole. Questo poiché appare particolarmente radicato un concetto che va sotto il nome di "debito coniugale", in base al quale i retaggi socioculturali tenderebbero a giustificare condotte aggressive del maschio quali manifestazioni della sua virilità, e la conseguente reticenza della donna. In realtà, aggredire sessualmente un partner costituisce atto di violenza gravissimo, in quanto tale condotta può determinare sulla vittima le medesime conseguenze psicologiche che causerebbe una violenza subita da parte di uno sconosciuto.
- d) *la violenza economica*, consiste in una serie di comportamenti che hanno quale finalità quella di evitare che la vittima possa raggiungere una indipendenza economica, cosa che impedirebbe all'abusante di esercitare un potere stringente. Questo impedisce alla donna non solo di provvedere autonomamente alle proprie esigenze o a quelle dei propri figli, ma anche "uscire" dalla situazione di maltrattamento in quanto assolutamente non autosufficiente.

VIOLENZA DI GENERE

La drammatica recrudescenza dei fenomeni delittuosi riconducibili alla violenza di genere, ormai da tempo, costi-

tuisce una vera e propria emergenza nazionale, mettendo il profilo della vittima di detti reati al centro dell'ambito della legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale. Con la legge del 27 giugno 2013, n. 77, il nostro paese è stato tra i primi Stati europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

La Convenzione deve essere considerata il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché provvedere alla operazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Al riguardo importante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3). La Convenzione stabilisce altresì, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità dei sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. Di notevole importanza, inoltre, è la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace che in caso di conflitto armato, circostanza quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne costituiscono particolare esacerbazione e ferocia.

Si rappresenta, altresì, che la Convenzione interviene anche nell'ambito della violenza domestica (altra piaga sociale), che non colpisce solamente le donne ma anche altri soggetti, come ad esempio i bambini e gli anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

La convenzione individua gli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.

Per comprendere cosa si intende per **violenza di genere**, occorre considerare che il termine "*genere*" fa riferimento a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti, che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Si ha violenza di genere quando la violenza diviene lo strumento con il quale si cerca di imporre a un individuo il rispetto di quelle costruzioni sociali che la cultura attribuisce al suo genere di appartenenza. Dato che la nostra società è ancora caratterizzata da una cultura patriarcale, risultato di antichi retaggi, che si riflette ancora oggi sui modelli relazionali tra uomo e donna, accade spesso che alcune donne si ritrovino incastrate in una relazione affettiva disfunzionale che le vede assoggettate all'uomo in un rapporto non paritetico, ma bensì di dipendenza affettiva/economica, ecc. e vengono costrette

a restare in tale relazione attraverso violenze esercitate dall'uomo nei loro confronti. Si tratta, quindi, di accadimenti nei quali la violenza è compiuta proprio per ragioni di discriminazioni nei confronti del sesso di appartenenza, in tali casi le donne sono oggetto di percosse, umiliazioni e torture in quanto appartenenti al genere femminile. Da un punto di vista giuridico, una definizione di violenza di genere si rinviene nell'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata in Italia con la Legge n. 77/2013, il quale la definisce come: "*una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata*"

Come è facilmente intuibile, l'espressione violenza di genere include una pluralità di vicende e situazioni; in particolare si pensi: alle molestie sessuali sul lavoro, alla prostituzione coatta, alla violenza sessuale, all'abuso sessuale intrafamiliare sui minori, al maltrattamento su minori, alle mutilazioni sessuali, al matrimonio coatto, all'aborto selettivo, agli atti persecutori, alla violenza nelle relazioni intime e alla violenza assistita.

Simbolo della violenza di genere e fatto estremo che può verificarsi quale conseguenza di queste "vessazioni" è il cosiddetto femminicidio.

L'elemento da tenere ben presente attiene alla non esclusività della violenza fisica sulla vittima, in quanto molto spesso essa può essere colpita attraverso il ricorso continuo a forme di mortificazione psicologica o anche attraverso offese di tipo verbale.

Prima culturalmente e poi giuridicamente, quindi, occorre entrare nell'ottica che le condotte lesive della sfera psicologica ed emotiva costituiscono fatti penalmente rilevanti allo stesso modo della violenza fisica⁵.

Quindi, le varie forme di violenza di genere devono essere qualificate quale fenomeno unico benché articolato e complesso e non è possibile scinderle, in quanto ogni molteplice modalità concorre unitamente alle altre a causare il danno, che sarà tanto più grave e irreversibile quanto più la violenza si protrae nel tempo e i comportamenti dell'aggressore sono violenti.

Non è un caso che la vittima di tali violenze è considerata vittima vulnerabile, tanto più qualora ella sia legata da rapporti parentali con l'aggressore, in quanto tutto questo genera intorno a lei una situazione di isolamento e difficoltà nel chiedere aiuto e supporto.

⁵ Focà F., *Violenza di genere: una strage tutta al femminile. Gender-based violence: an utterly female slaughter*, su La Piscopia, 2015.

Quadro normativo della violenza di genere

Nel sistema penale interno, si è progressivamente assistito a un aumento delle forme di tutela previste nei confronti delle vittime del reato, introducendo anche delle tutele diversificate per le vittime particolarmente vulnerabili. Tuttavia, le norme sia sostanziali che processuali continuano a non utilizzare il termine “vittima” ma quello di “persona offesa dal reato”⁶. Come anticipato nelle pagine precedenti, questa scelta lessicale è un segno di come il nostro sistema penale ruoti ancora principalmente intorno al concetto di oggetto giuridico del reato (ossia il bene tutelato dalla norma) e su quello di offesa (ossia il nocimento effettivo o la messa in pericolo del bene tutelato)⁷. Tuttavia, grazie all’evoluzione del diritto internazionale, anche il legislatore italiano ha iniziato a utilizzare il termine “vittima” anche se solo nelle normative che disciplinano aspetti secondari a quelli strettamente legati all’esercizio della giustizia, come ad esempio le leggi che hanno istituito fondi pubblici di solidarietà a favore di particolari categorie di vittime.

Cronologicamente, essenziali per l’evoluzione dell’ordinamento italiano nella tutela delle vittime sono state le seguenti normative, tutte introdotte a partire dal secolo scorso.

Quadro normativo nazionale della normativa di violenza di genere

1. Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis-octies).

Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) *abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*

2) *traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-octies c.p. Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti

di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

2. Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997.

3. Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.

Art. 1 (Modifiche al codice penale)

In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto”.

⁶ Trapella F., *La tutela del vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi*, Archivio Penale 2019, n. 3.

⁷ Bouchard M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto penale e uomo*, 2019.

Art. 609 septies (Confisca)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

4. Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

La disciplina relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari è relativamente recente, in quanto introdotta con la **Legge 4 aprile 2001, n. 154**, a seguito della quale il codice civile è stato arricchito degli **artt. 342 bis e ter**, mentre nel codice di procedura civile ha visto la luce l'art. 736 bis.

Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,] ⁽¹⁾ su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare

al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno ⁽¹⁾ a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

5. Art. 76 comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere.

4-ter. *La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.*

6. Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”.

In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

7. Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Art. 583 c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.* 2. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.* 3. *La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.* 4. *La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.* 5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

8. L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Art. 612-bis c.p. Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

9. Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul è un trattato internazionale innovativo e giuridicamente vincolante che persegue l'obiettivo di sradicare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione fornisce agli Stati che l'hanno ratificata un quadro completo di politiche e misure basate sulle migliori prassi per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione è stata creata in Europa, ma ha una portata globale. È stata redatta sulla base dell'idea che le misure volte ad affrontare i problemi globali connessi alla violenza di genere non dovrebbero essere limitate ad una specifica area geografica. Qualsiasi Stato può aderirvi o utilizzarla come modello per la legislazione e le politiche nazionali e regionali.

La forza della Convenzione risiede nella sua completezza e nel suo impegno ad affrontare le cause alla radice della violenza contro le donne e della violenza domestica.

L'obiettivo della Convenzione è quello di porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e di salvaguardare il diritto umano fondamentale delle donne a vivere una vita libera dalla violenza. Il campo di applicazione della Convenzione si estende a tutte le forme di violenza di cui sono vittime le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato. Le colonne portanti della Convenzione di Istanbul sono la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il procedimento penale nei confronti dei responsabili. La Convenzione riconosce che la lotta contro la violenza di genere può rivelarsi efficace solo nel caso in cui gli Stati attuino politiche organiche e coordinate.

10. La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere).

A pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, in un'ottica di più respiro e organicità, ha introdotto nell'ordinamento disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere.

11. Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un'amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede.

6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».

12. Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" per cui nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

13. Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 "Congedo per le donne vittime di violenza di genere".

Art. 24 Congedo per le donne vittime di violenza di genere 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificate dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri anti-violenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preav-

viso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti All'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

7. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

14. Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)" che stabilisce il diritto all'inden-

nizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

1. Fatte salve e provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale **nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale**, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.

2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità

del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

15. D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”

16. DDL 2719, “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”

17. Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”

La legge sugli orfani da crimini domestici modifica alcune norme di Codice civile, Codice penale, Codice di procedura penale, definendo tali i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Tra le misure: l'accesso al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti, l'accesso gratuito ai servizi di assistenza medica e psicologica, l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, la facoltà di cambiare il cognome.

Infine, viene esteso a tali soggetti il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, con previsione di un incremento di dotazione di 2 milioni di euro annui, indirizzati a borse di studio in favore degli orfani e al finanziamento di progetti di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa.

18. Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”

Cfr. norme relative alla legge n.69/2019 (c.d. codice rosso)

19. D.P.C.M. 17 dicembre 2020, “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”

Emanato con il chiaro obiettivo di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché favorire, attraverso la dipendenza economica, percorsi di autonomia ed emancipazione.

Quadro normativo internazionale della violenza di genere

Il Consiglio d'Europa fin dal 1990 ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite, (come la – CEDAW, approvata nel 1979).

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, viene intesa comunemente come carta internazionale dei diritti per le donne. Secondo l'articolo 1 la discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà.

L'Italia ha ratificato la CEDAW il 10 giugno 1985 e successivamente ha aderito al protocollo opzionale. Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali, si sono assunti un obbligo ben preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Il che implica per lo Stato l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie, non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, stabilendo che la libertà di scelta della donna, la sua integrità psico-fisica, sono valori assoluti da riconoscere.

Per muoversi nello spirito delle raccomandazioni del comitato CEDAW è necessario un intervento legislativo organico e integrato che agisca su vari piani: culturale, formativo, legislativo e che soprattutto abbia un forte impatto sulla società. Anche perché, come scritto nel preambolo della CEDAW: «Le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni aspetto della

vita del proprio paese in condizioni di parità con gli uomini, il che intralcia la crescita del benessere delle società e delle famiglie».

Queste iniziative hanno portato all'adozione, nel 2002, da parte del Consiglio d'Europa, della Raccomandazione Rec(2002)05 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la realizzazione di una campagna a livello europeo Campaign to combat violence against women, including domestic violence negli anni 2006-2008.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha anche preso una posizione politica ferma contro ogni forma di violenza contro le donne. Ha adottato negli anni una serie di risoluzioni e raccomandazioni che chiedono norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione, protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.

La Convenzione di Istanbul (2011) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'. L'elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

La Convenzione prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne che gli Stati dovrebbero includere nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici.

I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori - stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40). La convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art. 42).

Il 26 luglio 2017 il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw) ha adottato la General Recommendation n. 35. La nuova raccomandazione fornisce un inquadramento più chiaro degli obblighi a carico degli Stati e delle aree in cui intervenire per contrastare la violenza basata sul genere. Viene inoltre ampliata la definizione di violenza contro le donne includendo forme di violenza che riguardano il diritto alla salute riproduttiva della donna e le forme di violenza che si esercitano online e in altri ambienti digitali creati dalle nuove tecnologie.

Violenza di genere

di Stefania Paparazzo

1. Violenza di genere, cos'è la violenza di genere e perché distinguerla da altre forme di violenza

Nel linguaggio comune, spesso si parla di violenza di genere per indicare le diverse forme di violenza commesse contro le donne; ma cosa vuol dire violenza di genere e perché è importante distinguerla da altre forme di violenza? Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere, ovvero la violenza compiuta dagli uomini contro le donne proprio perché donne, siano esse compagne, figlie, sorelle, madri, conoscenti.

L'art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne (firmata a Vienna nel 1993 in occasione della Conferenza Mondiale sulla Violenza contro le Donne) definisce la violenza contro le donne come "*Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi, o possa verosimilmente provocare, danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata*".

Ovvero, come "*...uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini*".

In questo senso, la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza, ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni, e per poter predisporre non soltanto degli strumenti repressivi, ma soprattutto preventivi, volti all'eliminazione di questo grave fenomeno sociale, giudiziario e penale.

Una società nella quale sussistono forme di discriminazione tra uomini e donne è una società nella quale il fenomeno della violenza contro le donne attecchisce più facilmente, perché la violenza di genere si manifesta e alligna laddove sussistono profonde disuguaglianze e diversità di ruoli che la società affida all'uomo e alla donna in virtù del loro sesso. Tali disuguaglianze possono estrinsecarsi nella limitazione delle donne all'accesso, attraverso la propria attività lavorativa, alla vita economica e politica di un Paese, ovvero nella suddivisione di ruoli anche all'interno dello stesso nucleo familiare.

2. Diverse forme della violenza (Cenni)

La violenza di genere si manifesta sulle donne, e anche su soggetti minori, in vari modi. La violenza domestica è esercitata soprattutto nell'ambito familiare attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, femminicidi. Possono, quindi, manifestarsi forme di violenza psicologica, costituita da

tattiche di isolamento, ricatti, insulti verbali, minacce, colpevolizzazioni, svalutazioni continue, umiliazioni e tutti quegli atti che non solo “ledono” ma spaventano la vittima (danni agli oggetti, lesioni a carico di animali domestici). Oppure, forme di violenza fisica, comprendente qualsiasi atto volto a percuotere o ledere la vittima: calci, schiaffi, morsi, pugni, violenti scossoni, colpi alla testa, strangolamenti, soffocamenti.

La violenza economica consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto di intraprendere attività lavorative esterne all’ambiente domestico. Trattasi di una serie di atteggiamenti volti a impedire che la partner diventi o possa diventare economicamente indipendente, al fine di poter esercitare sulla stessa il controllo. Impedire la ricerca di un lavoro, la privazione o il controllo dello stipendio, il controllo della gestione economica della vita quotidiana, rendono la donna dipendente dall’uomo.

La violenza sessuale nella quale rientrano quei comportamenti legati alla sfera sessuale della vittima, come molestie sessuali, rapporti sessuali compiuti con costrizione e minaccia, costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, o a visionare materiale pornografico, o la costrizione a prostituirsi.

Gli atti persecutori (fenomeno comunemente definito *stalking*) che consistono in una serie di comportamenti volti a controllare e limitare la libertà della persona. Trattasi, spesso, di comunicazioni insistenti e non volute, attraverso telefonate, sms, mms, e-mail, messaggi lasciati davanti a casa, sul parabrezza della macchina. Tali comportamenti possono diventare ossessivi o persecutori se continuati nel tempo, incutendo nella vittima terrore e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

3. Legislazione a tutela delle vittime di violenza, a livello europeo e a livello nazionale

A livello europeo, copiosa è la legislazione a tutela delle vittime di violenza.

I principali testi dell’Unione Europea sono la **Direttiva 2012/29/UE** sui diritti alle vittime, la **Direttiva 2011/36/UE** sulla lotta al traffico degli esseri umani, la **Direttiva 2011/93/UE** sull’abuso sessuale sui minori.

Queste Direttive stabiliscono una serie di diritti di cui godono le persone offese prima dell’avvio dei procedimenti penali, durante i procedimenti penali e dopo i procedimenti penali. Essi consistono nel diritto a godere di assistenza e sostegno da parte della vittima, non condizionato alla volontà della stessa di cooperare nelle indagini penali, nel diritto a godere di assistenza da parte della famiglia della vittima; nel diritto all’accesso a tutte le informazioni necessarie nello Stato Membro ove il reato è stato commesso, nel caso di vittime di reati di nazionalità straniera; nel diritto al patrocinio legale a spese dello Stato, quando

la vittima non ha risorse sufficienti per sostenere le spese legali.

Particolare rilievo assumono: la **Direttiva n. 29 del 2012** della Unione Europea e la **Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011**.

La Direttiva 2012/29/UE detta norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato negli Stati dell’Unione Europea.

Come precisato nell’Articolo 2 della direttiva, la vittima è la persona fisica che ha subito un danno fisico, mentale o emotivo, oppure una perdita economica in seguito ad un reato. La definizione di vittima si estende ai membri della famiglia della persona la cui morte è stata direttamente causata da un reato e che sono stati danneggiati dalla morte della vittima. I membri della famiglia sono il coniuge o la persona che ha con la vittima una “*relazione intima riconosciuta, in una unione familiare e su basi stabili e continue*”; comprende anche genitori e figli, così come fratelli e sorelle e persone a carico della vittima.

La Direttiva riconosce alle vittime ampi diritti di informazione. In particolare, sin dal primo contatto con l’autorità, la vittima deve essere edotta delle forme di assistenza (sanitaria, psicologica, logistica) alle quali può avere accesso, nonché delle eventuali misure di protezione, delle modalità di presentazione della denuncia, del possibile accesso al gratuito patrocinio, delle modalità attraverso le quali è possibile ottenere un risarcimento, del diritto all’interprete e alla traduzione, delle procedure attivabili dall’estero, se il reato è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello di residenza (art. 4). Successivamente, una volta avviato il procedimento, la vittima ha diritto di ottenere informazioni sul proprio caso e, se lo richiede, deve essere informata, senza ritardo, delle misure di protezione eventualmente applicate, della scarcerazione o dell’evasione del presunto autore del reato che si trovi in stato di custodia (art. 6); gli articoli 8 e 9 della Direttiva invitano gli Stati membri a garantire alla vittima e ai suoi familiari, prima, durante e dopo il procedimento penale, l’accesso a servizi di assistenza, riservati e gratuiti. In particolare, gli Stati dovranno istituire servizi generali di assistenza alle vittime, le autorità dovranno indirizzare le vittime presso i centri di assistenza; l’assistenza dovrà essere resa a prescindere dalla presentazione, da parte della vittima, di una formale denuncia; i servizi di assistenza dovranno fornire alla vittima consigli e assistenza sui suoi diritti, sostegno psicologico ed emotivo, fornire alloggi o sistemazioni temporanee a vittime che ne abbiano esigenza.

Gli Stati dovranno impedire la **c.d. vittimizzazione secondaria**. Questo termine non è precisato nella Direttiva, tuttavia possiamo definire la vittimizzazione secondaria come la vittimizzazione che si manifesta attraverso l’approccio della vittima con le Istituzioni. Questo potrebbe includere, ad esempio, il non riconoscimento del maltrattamento subito o il trattamento poco rispettoso nei

confronti della vittima, l'approccio alla vittima in modo insensibile o non professionale che può traumatizzarla ulteriormente.

Evitare la vittimizzazione secondaria comprende anche la necessità di evitare ripetuti colloqui con la vittima mediante molteplici professionisti, così da limitare ulteriori danni emotivi o psicologici scaturenti dalla denuncia del reato subito.

A tal fine gli Stati sono chiamati a salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze, a proteggere fisicamente la vittima e i suoi familiari (art. 18), a garantire il diritto della vittima a non avere contatti con l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale (art. 19).

Sempre in relazione alla partecipazione della vittima al procedimento penale, la Direttiva richiede agli Stati membri di far sì che (art. 20) dopo la presentazione della denuncia, la vittima sia audita senza ritardo; le audizioni e le visite mediche della vittima debbono essere previste solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine.

Gli Stati dovranno impedire, inoltre, la **vittimizzazione ripetuta, o ri-vittimizzazione**, che si manifesta quando lo stesso reato o episodio viene rivissuto dalla stessa vittima entro un lasso di tempo specifico.

Uno degli elementi caratterizzanti la Direttiva 2012/29/UE, quindi, è la richiesta agli Stati di operare una celere valutazione individuale delle vittime dei reati, al fine di poterne personalizzare le misure di protezione ed evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta (art. 22).

La valutazione individuale deve tenere conto delle caratteristiche personali della vittima (età, genere, etnia, razza, religione, orientamento sessuale, salute, disabilità, ma anche presenza della criminalità nella sua zona di residenza); delle sue relazioni con la persona indagata; del tipo e delle circostanze del reato.

Vengono, inoltre, individuate alcune categorie di vittime che si presume abbiano esigenze specifiche di protezione: i minori, i disabili, le vittime della tratta, del terrorismo e della criminalità organizzata. In particolare, la Direttiva richiede che, a fronte del riconoscimento di una vittima con particolari esigenze di protezione, gli Stati debbano (art. 23), nel corso delle indagini preliminari, garantire che le audizioni della vittima si svolgano in locali appositi, da parte di operatori formati a tale scopo (e possibilmente sempre da parte degli stessi operatori); in caso di vittime di violenza sessuale, le audizioni devono essere svolte da una persona dello stesso genere della vittima; nel corso del processo occorre garantire che la vittima non debba incontrare il presunto autore del reato, né essere necessariamente presente in aula (ricorrendo a mezzi adeguati, tra i quali l'uso delle tecnologie di comunicazione), ovvero consentire il processo a porte chiuse; evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima, che non attengano al reato.

La Direttiva richiede agli Stati membri di garantire una formazione adeguata degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime (art. 25), siano essi forze dell'ordine, magistrati, avvocati, o addetti ai servizi sociali.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, comunemente definita Convenzione di Istanbul, dal nome della città in cui, l'11 maggio 2011, furono raccolte le prime firme degli stati aderenti, stabilisce una serie di norme per combattere la violenza contro le donne. La Convenzione ha l'obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne.

L'Italia è stata tra i primi paesi europei a fare propria la Convenzione, avendola ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani (art. 3). Con tale espressione "*si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o siano suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*"; l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; Nella Convenzione è contenuta la definizione del termine "genere", intendendo con tale espressione i "*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne*".

La Convenzione impone agli Stati aderenti di impegnarsi a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini, l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne, al fine di pervenire al definitivo superamento degli stereotipi di genere, di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

L'articolo 13 prevede campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e domestica, incluse le conseguenze di tale violenza sui bambini, al fine di prevenire ogni forma di violenza e aumentare la consapevolezza e la comprensione delle loro conseguenze sui bambini.

A tal fine, l'articolo 14 prevede l'inclusione nei programmi scolastici di temi quali parità tra i sessi, ruoli di genere non

stereotipati, violenza di genere. La Convenzione dispone, inoltre, che gli stessi temi siano promossi nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

L'articolo 17 prevede la partecipazione del settore privato e dei *mass media* all'elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna.

Gli articoli 18-21 prevedono le misure di carattere generale per la protezione, l'informazione e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e violenza domestica, richiedendo un cooperazione a tal fine di tutti i soggetti istituzionali competenti.

Gli articoli 22 e 23 prevedono servizi di supporto specializzati per le vittime di violenza di genere e domestica e la creazione di case rifugio, in grado di fornire alloggio e aiuto alle vittime, in particolare donne e bambini.

L'articolo 25 si riferisce specificamente alle vittime di violenza sessuale prevedendo che gli Stati aderenti alla Convenzione debbano adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, nonché un supporto per superare il trauma e dei consigli.

L'articolo 31 intende garantire che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l'autorità prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori.

Nel nostro ordinamento, l'aiuto e il sostegno alle donne vittime di violenza è assicurato dai centri antiviolenza, soggetti molto spesso privati, che godono del finanziamento pubblico.

I centri antiviolenza si sono dimostrati un presidio fondamentale di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza. Il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in Legge il 15 ottobre 2013, n. 119, e il successivo DPCM del 24 luglio 2014, prevedono i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai fini dell'accesso al riparto delle risorse finanziarie.

Il centro antiviolenza deve assicurare un'apertura di almeno 5 giorni la settimana e prevedere un numero di telefono dedicato, attivo 24h su 24, anche collegandosi al numero 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento pari opportunità). Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- Ascolto: colloqui telefonici per individuare i bisogni del richiedente aiuto e fornire le prime informazioni utili;
- Accoglienza: colloqui volti ad elaborare un progetto personalizzato per uscire dalla violenza;
- Assistenza psicologica: individuale o anche tramite

gruppi di auto, utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

- Assistenza legale: sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi del processo penale e civile;
- Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- Orientamento al lavoro;
- Orientamento all'autonomia abitativa, attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, in grado di garantire l'anonimato e la riservatezza e di fornire, a titolo gratuito, alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini, indipendentemente dal luogo di residenza. La loro istituzione ha l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

La Casa rifugio deve:

- raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli;
- definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
- operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

Relativamente alla custodia dei figli, il nostro ordinamento non stabilisce espressamente che il giudice debba tener conto di precedenti condanne o di denunce a carico di uno dei genitori. Tuttavia, il codice civile stabilisce: la decadenza dalla potestà genitoriale per il genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art. 330); l'allontanamento del genitore dalla residenza familiare quando la sua condotta non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza ma appare comunque pregiudizievole al figlio (art. 333 c.c.). Inoltre, ferma la regola dell'affido condiviso, l'art. 337-*quater* del codice civile stabilisce che il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento anche all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Per quanto riguarda il diritto di visita, il giudice può disporre la sospensione ovvero può stabilire che gli incontri con i figli minori avvengano in «modalità protetta», ossia che questi avvengano in spazi limitati e alla presenza di personale qualificato (per esempio, gli assistenti sociali). Negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi

legislativi aventi ad oggetto la protezione delle donne dalla violenza, che hanno comportato l'inasprimento delle pene e l'introduzione di nuove fattispecie criminose.

L'ultimo intervento del legislatore è il c.d. Codice Rosso, ovvero la legge n. 69 del 2019, che ha inasprito le pene, creato nuove fattispecie di reato (c.d. *revenge porn*), modificato una serie di norme procedurali.

Questi vari interventi legislativi, uniti all'opera della giurisprudenza, anche costituzionale, hanno consentito di avere in materia di protezione dei soggetti deboli una legislazione profondamente diversa rispetto a quella esistente, al momento della loro emanazione, nei codici penale e civile.

Per esempio, prima della riforma del diritto di famiglia, avvenuta con la legge del n. 151 del 1975, l'articolo 144 del Codice Civile, prevedeva la *"potestà maritale"*, ovvero *"il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza"*.

Al successivo articolo prevedeva che il marito aveva l'obbligo di proteggere la moglie e di somministrarle il necessario.

Ancora, sino alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, n. 126 del 1968, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 559 Codice penale, il codice prevedeva quale fattispecie di reato il delitto di adulterio. Il testo normativo era il seguente: *"La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito"*.

La Consulta ne dichiarò l'illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Successivamente, con la legge n. 442 del 1981, è stato abrogato l'articolo 544 del Codice Penale che prevedeva il c.d. *"matrimonio riparatore"* quale causa di estinzione del reato per i delitti di violenza carnale e di corruzione di minorenni (oggi anch'esso abrogato).

La legge del 1981 ha abrogato il c.d. delitto d'onore, o meglio, a causa di onore, previsto dall'articolo 587 Codice Penale, che prevedeva *"Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi,*

nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581".

Un importante intervento legislativo è stata l'approvazione della legge n. 66 del 1996, legge che superando la distinzione tra *"violenza carnale"* (art. 519 del codice penale) e quello di *"atti di libidine violenti"* (art. 521 del codice penale), ha introdotto la fattispecie di *"violenza sessuale"* di cui all'articolo 609 *bis* codice penale. La differenza tra la situazione precedente alla legge del 1996 e quella attuale è notevole, e si comprende dalla collocazione nel codice del nuovo reato, non più nel titolo IX, ossia *"dei delitti contro la moralità e il buon costume"*, bensì tra i *"delitti contro la libertà personale"*.

Attraverso tale riforma, il legislatore ha affermato che un rapporto sessuale estorto con violenza non pregiudica la collettività (la norma non è posta a tutela ad esempio della procreazione), bensì la violenza sessuale costituisce un pregiudizio per la sola vittima, titolare della libertà sessuale, così come ogni atto a sfondo sessuale, a prescindere che vi sia stato o no un rapporto, integra un pregiudizio alla libertà di autodeterminazione della vittima del reato, da qui il venir meno dei delitti di violenza carnale e atto di libidine violento.

Il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere con la legge 27 giugno 2013 n. 77, approvando la ratifica della Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011. La legge introduce un'aggravante comune nell'art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p. per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza (oggi trasfusa nell'art. 572 c.p.); modifica le aggravanti per i delitti di violenza sessuale; modifica il reato di atti persecutori (art. 612-*bis*, c.d. *stalking*), con particolare riferimento al regime della querela di parte.

4. Il caso di Elisaveta Talpis e la sentenza del 2 marzo 2017 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Nel 2011, Elisaveta Talpis, di nazionalità romena-moldava, partì con i suoi due figli per raggiungere il marito, Andrei Talpis, cinquantasettenne moldavo, e andare ad abitare insieme a Remanzacco (UDINE).

Il primo episodio accadde il 2 giugno 2012 quando TALPIS Andrei, ubriaco, picchiò la moglie e la figlia, accorsa in difesa della madre; ai poliziotti intervenuti presso l'abitazione familiare **verso le ore 02:45, la donna riferì di essere stata aggredita dal marito con calci e con un morso** (in effetti, i poliziotti constatarono ematomi a un braccio e ad una gamba). Anche **la figlia riferì di essere stata colpita dal padre al capo con dei pugni. Il fatto non venne comunque denunciato**: come avrebbe successivamente spiegato TALPIS Elisaveta, le due donne, **dopo**

alcune ore di attesa al Pronto Soccorso, erano andate via senza farsi visitare.

Un secondo episodio si verificò la notte del 19 agosto 2012: dopo aver inutilmente chiesto ospitalità ad un'amica a causa delle continue vessazioni patite ad opera del marito, TALPIS Elisaveta rientrò a casa e vi trovò la porta della cantina (ove spesso si rifugiava) rotta; uscì nuovamente e rientrò verso le 23:00, allorquando il marito, ubriaco, l'aggredì e la minacciò con un coltello, quindi la costrinse ad uscire per andare dai suoi amici con i quali avrebbe dovuto prostituirsi.

In strada, la donna attirò l'attenzione di una pattuglia della Polizia (si lanciò letteralmente sulla macchina della Polizia) che, intervenuta presso l'abitazione, sequestrò un coltello a molla; la donna dichiarò di voler procedere legalmente nei confronti del marito.

Ultimate le visite in Ospedale, ove i sanitari riscontrarono lesioni guaribili in 7 giorni, **la donna entro in contatto con il Centro antiviolenza IO TU NOI VOI, dove trovò ospitalità.**

In data **5 settembre 2012** (dopo il secondo intervento della Polizia del 19 agosto 2012), la signora TALPIS presentò denuncia-querela presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine, riferendo che, da quando aveva raggiunto il coniuge in Italia (7 mesi prima), era di continuo assoggettata alle violenze verbali del marito e alla violenza fisica; nel corpo della denuncia-querela, la donna descrisse gli episodi **del 2 giugno e del 19 agosto**, allorquando, affermava, di essere stata minacciata con il coltello, picchiata al volto, alla testa e alla schiena.

Con informativa di reato del **9 ottobre 2012**, la Polizia denunciò TALPIS Andrei per maltrattamenti in famiglia e trasmise alla Procura della Repubblica la querela della moglie, con richiesta di adozione di una misura cautelare idonea a prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti fino a quel momento manifestati.

In data **15 ottobre 2012**, il Pubblico Ministero delegò la Polizia Giudiziaria di escutere la signora TALPIS - oltre ad eventuali persone informate - al fine di accertare se vi fossero stati ulteriori episodi di violenza, segnalando l'urgenza in quanto la querelante aveva richiesto l'applicazione di misure cautelari.

Qualche mese dopo, in data **18 marzo 2013**, non avendo ricevuto alcun esito delle indagini delegate, il Pubblico Ministero sollecitò la Polizia Giudiziaria.

In data **25 maggio 2013**, la Polizia Giudiziaria trasmise il verbale di sommarie informazioni testimoniali (**del 04/04/2013**) della persona offesa in cui quest'ultima **stemperava le precedenti dichiarazioni e ritrattava il contenuto della querela.**

Intanto, **in data 4 dicembre 2012**, il centro antiviolenza, avendo finito i finanziamenti a disposizione, e non avendone ricevuti di ulteriori, non poté più ospitare

Elisaveta Talpis.

Nel verbale della ritrattazione, Elisaveta TALPIS:

- negò ulteriori episodi di violenza né in data anteriore, né successiva al suo rientro volontario presso la casa familiare, ove aveva ripreso a convivere con il marito;
- affermò, inoltre, che al tempo in cui aveva sporto querela, non parlava bene l'italiano e l'operatrice del centro antiviolenza non aveva compreso bene la vicenda: invero, il 19 agosto era stata picchiata dal marito, che però non l'aveva minacciata con il coltello ma lo aveva invece rivolto verso di sé, simulando un gesto autolesionistico, né il marito voleva costringerla ad avere rapporti sessuali con i propri amici, in realtà, quella sera, stavano andando al bar e lei, sentendosi male per problemi di cuore, aveva chiesto aiuto ad un'autovettura della polizia affinché chiamasse l'ambulanza;
- sostenne, ancora, che il 2 giugno il marito in stato di ubriachezza cercò di colpirla con una sberla, senza riuscirci, si intromise la figlia che però non era stata picchiata, né in quella né in altre circostanze;
- assicurò, infine, la polizia che il coniuge era sempre stato un buon marito e un buon padre e il suo unico problema era l'alcool;
- riferì di avere dimorato presso il centro antiviolenza fino al 5 dicembre 2012, quando aveva trovato lavoro come badante;
- ribadì che la situazione familiare era tranquilla e che non si sentiva in pericolo.

Di conseguenza, in data **30 maggio 2013**, il Pubblico Ministero formulò **richiesta di archiviazione parziale (per maltrattamenti, minaccia aggravata e lesioni aggravate dall'uso dell'arma)**, sul presupposto che la persona offesa aveva ridimensionato i fatti e difettava il requisito dell'abitudine della condotta, **avendo la vittima riferito di due soli episodi di aggressione fisica e solo genericamente di essere stata vittima di episodi di violenza fisica e verbale.**

Il Pubblico Ministero, **invece, esercitò l'azione penale nei confronti di Andrei Talpis per il reato di cui all'art. 582** nei confronti della moglie, la quale presentava ustioni provocate da sigarette su tutto il corpo. **L'udienza venne fissata per il 13 febbraio 2014.**

In data **18 novembre 2013** (quindi quando i due coniugi erano ormai tornati a vivere insieme), il marito ricevette la notifica della data di trattazione dell'udienza.

La notte del 25 novembre 2013 si consumò la tragedia.

- Alle ore **21:50** i Carabinieri intervennero presso l'abitazione di TALPIS Andrei, su segnalazione del **118**, trovando la porta della camera da letto della moglie divelta e l'uomo ubriaco; la signora TALPIS riferì che il marito, avendo abusato di bevande alcoliche, per sfogo aveva rotto la porta della

camera; a precisa domanda se lei o il figlio avessero subito violenze da parte del congiunto, rispose che non c'erano state violenze o minacce, né quel giorno né nei giorni passati, e che aveva chiamato il 118 solo perché il marito era ubriaco.

- Andrei TALPIS venne trasportato in ospedale, ma in seguito se ne allontanò.
- Venne **fermato alle successive ore 02:25 nei pressi di una sala scommesse e contravvenzionato per ubriachezza.**
- Alle **05:20** Andrei TALPIS **rientrò a casa e, nel corso di una colluttazione, accoltellò mortalmente il figlio, intervenuto a difesa della madre, e ferì gravemente quest'ultima.**

In data **8 gennaio 2015**, **TALPIS Andrei venne condannato** dal G.U.P. di Udine, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie e per i maltrattamenti commessi nei confronti di quest'ultima e della figlia.

A seguito di tali avvenimenti, Elisaveta Talpis presentò ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel ricorso, la signora TALPIS lamentò che il giorno 2 giugno 2012, quando intervenne per la prima volta la polizia presso la sua abitazione, non conosceva e non fu informata dei propri

diritti (riconosciuti dall'art. 90 *bis* c.p.p., Convenzione di Istanbul e Direttiva UE) e che la lunga attesa in pronto soccorso costituì un trattamento inumano e degradante.

Tuttavia, per lo Stato Italiano non c'era prova che Elisaveta TALPIS fosse andata in ospedale e che avesse subito un trattamento inumano.

La signora TALPIS lamentò la mancata assistenza dei Servizi Sociali ed affermò di essere stata aiutata soltanto dall'associazione privata "IO TU NOI VOI".

Per lo Stato italiano la procedura non era corretta, TALPIS aveva scelto di rivolgersi ad un centro privato.

Elisaveta TALPIS sostenne che il ritardo nelle indagini determinò la sua sottoposizione ad una opera di persuasione/costrizione subita nel frattempo dal marito ai fini della ritrattazione di quanto denunciato.

Per lo Stato italiano, ci fu il sollecito del P.M. e, comunque, la TALPIS aveva ritrattato quanto denunciato, pertanto nulla avrebbe potuto fare l'Autorità Giudiziaria.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza della 1^a Sezione del 2 marzo 2017, condannò l'Italia per aver **sottovalutato nel caso in questione il rischio di atti lesivi più gravi** (anche tenendo in considerazione il tipo di reati commessi e il loro contesto, nonché la nazionalità dell'autore del reato e della vittima, entrambi moldavi), e per **non aver adottato misure di protezione necessarie a salvaguardare la vita e l'integrità personale della madre e del proprio figlio** dalla violenza omicida del marito e padre.

La Corte ravvisò, quindi, la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione di Istanbul, in quanto vi era stato un difetto di diligenza dello Stato italiano nella protezione del diritto alla vita della persona offesa e dei suoi familiari, il ritardo nelle indagini creò una situazione di sostanziale impunità anche nella mente dell'uomo che, nonostante i numerosi interventi della polizia, non subì alcuna ripercussione.

Invero, l'articolo 2 impone alle autorità l'obbligo positivo di adottare misure preventive per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata. Questo obbligo positivo di proteggere l'integrità fisica dell'individuo investe anche l'effettività dell'indagine penale che deve essere condotta con celerità e diligenza ragionevole.

Per tali motivi, facendo riferimento all'art. 2 della Convenzione, la Corte stigmatizzò due aspetti del procedimento penale che si era svolto a carico di TALPIS Andrei e si era concluso con la parziale archiviazione per il reato di maltrattamenti in famiglia: la lentezza degli inquirenti nel portare a termine l'inchiesta avviata a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa e la mancata adozione, benché richieste, di misure di protezione, situazione questa idonea ad ingenerare nella vittima la sensazione di debolezza e impotenza, a fronte di una sostanziale impunità dell'aggressore.

Secondo la Corte, incombeva sulle autorità nazionali, l'onere di tener conto della situazione di precarietà e di vulnerabilità - morale, fisica e materiale - in cui versava la persona offesa e di apprestarle adeguato sostegno. Le autorità invece non valutarono i rischi che la stessa correva e, non agendo rapidamente dopo la denuncia, svuotarono questa di qualsiasi efficacia, creando un "*contesto di impunità*" favorevole alla reiterazione degli atti di violenza da parte di TALPIS Andrei, culminati nei tragici avvenimenti del 26 novembre 2013.

Con riferimento ai fatti accaduti la notte tra il 25 e 26 novembre, **la Corte osservò che, né al momento dell'accesso presso l'abitazione familiare** (ove gli agenti trovarono l'uomo ubriaco, una porta rotta ed il pavimento disseminato di bottiglie), **né al momento del controllo dell'uomo in strada** (allorquando l'uomo fu contravvenzionato per ubriachezza), **le autorità adottarono misure particolari per proteggere la persona offesa**, ciò malgrado le violenze da quest'ultima patite ad opera del coniuge fossero conosciute alle forze dell'ordine.

La Corte evidenziò che **le forze dell'ordine, intervenute a due riprese la notte del 25 novembre 2013, avendo la possibilità di verificare in tempo reale i precedenti di TALPIS, avrebbero dovuto sapere che egli rappresentava per la moglie una minaccia reale.** Malgrado tale consapevolezza, esse non adottarono le misure che avrebbero potuto arginare, se non impedire, il concretizzarsi di un rischio reale per la vita della ricorrente e di suo figlio.

5. Codice rosso (l. 69/2009) e le criticità

La condanna dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a seguito di quanto avvenuto nel "caso TALPIS", ha determinato l'emanazione da parte del Legislatore italiano della legge n. 69, del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", entrata in vigore il 9 agosto 2019. **Essa introduce, nel codice di procedura penale, un percorso procedimentale preferenziale per la trattazione di alcuni reati, quali:**

- i delitti previsti dagli artt. **572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter** cod. pen.,
- quelli previsti dagli artt. **582 e 583-quinquies cod. pen., nelle ipotesi in cui al fatto commesso di applichi l'aggravate** ci cui agli artt. 576, comma primo, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, numero 1, e comma secondo, del medesimo codice penale.

Accanto agli interventi sul codice di rito, sono state compiute alcune modifiche al codice penale, consistite principalmente:

nell'**inasprimento delle pene** dei reati che si manifestano tipicamente nelle relazioni domestiche, nell'introduzione di **quattro nuove fattispecie di reato**, e segnatamente:

- 1) l'art. 387 - *bis* cod. pen., che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- 2) l'art. 558-*bis* cod. pen., che incrimina la costrizione o l'induzione al matrimonio;
- 3) l'art. 612-*ter* cod. pen., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e che mira a reprimere le condotte di cd. *revenge pornography*;
- 4) l'art. 583-*quinquies* cod. pen., che incrimina la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La ratio della legge è espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, secondo la quale: gli "interventi sul codice di procedura penale [sono] accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza".

Le nuove disposizioni trovano fondamento:

- nella Convenzione del Consiglio d'Europa "sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (**Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011**), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, di cui attuano, in particolare, gli artt. 15 e 50 relativi, rispettivamente, alla **formazione delle figure professionali** che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza, e alla **tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima**, anche con riguardo alla modalità di raccolta delle prove dei reati;
- nella **direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce **norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** e che è stata attuata con il d.lgs. n. 212, del 15 dicembre 2015.

Gli **artt. da 1 a 3** della legge n. 69 del 2019 hanno modificato alcune disposizioni del codice di procedura penale allo scopo di **garantire la priorità, nella trattazione delle indagini**, ai delitti afferenti la violenza domestica e di genere, quindi consentire **l'immediata instaurazione del procedimento penale al fine di** pervenire alla rapida adozione dei provvedimenti eventualmente necessari a protezione della vittima.

L'obiettivo del legislatore è quello di ridurre o eliminare quella stasi che si determina fra l'acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, **la sua trasmissione alla Procura della Repubblica** competente, **l'iscrizione** nel registro informatico e, soprattutto, **il necessario approfondimento investigativo** al fine di avanzare al GIP, in presenza dei presupposti normativi e senza ritardo, la richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva a carico dell'indagato.

L'art. 1 della legge n. 69 del 2019 prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, debba riferire "immediatamente" al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale, poi, deve seguire "senza ritardo" quella scritta.

La nuova norma ha integrato l'**art. 347, comma 3, cod. proc. pen.** che, nella versione previgente, prevedeva che la comunicazione della notizia di reato fosse effettuata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero "immediatamente anche in forma orale" solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen. e, in ogni caso, quando sussistono "ragioni di urgenza".

Con questa modifica, il legislatore ha manifestato la volontà di **equiparare la disciplina applicabile ai reati che solitamente sono collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo a quelli di violenza domestica e di genere**, ritenendo che **tali delitti debbano essere trattati con assoluta speditezza per consentire una adeguata tutela della vittima.**

La formulazione letterale della disposizione sembra tale

da non prevedere che la polizia giudiziaria debba valutare le ragioni dell'eventuale urgenza della comunicazione. La polizia giudiziaria, infatti, è tenuta, in ogni caso, all'immediata comunicazione della notizia di reato. **L'immediata informazione del pubblico ministero**, consente allo stesso di intervenire, richiedendo al giudice per le indagini preliminari l'adozione dei provvedimenti opportuni per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.

È stato rilevato, tuttavia, che rendere tutto urgente, con comunicazione orale, tradirebbe lo spirito della legge perché **livellerebbe situazioni diverse, senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono**. Per cui la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in esame non gradirebbe, come necessario, l'urgenza di provvedere.

Sulla base di tale criticità, al fine di evitare un'applicazione formale e burocratica della nuova norma, **si ritiene che l'immediata comunicazione al pubblico ministero di turno sia necessaria per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate direttive**; mentre, **per le altre fattispecie, è sufficiente, l'immediato deposito della comunicazione della notizia di reato**, con contestuale contatto della stessa polizia giudiziaria col pubblico ministero assegnatario del fascicolo al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza, nonché il tempestivo deposito dell'esito di tutte le attività di indagine delegate alla polizia giudiziaria dal pubblico ministero.

Questa interpretazione valorizzerebbe, in definitiva, la *ratio* della nuova legge, che è quella di assicurare una più adeguata tutela alla vittima, desumendo l'urgenza dal caso concreto.

Va segnalato che la disposizione non prevede una sanzione processuale che consegue all'omissione dell'immediato adempimento prescritto dall'art. 347, comma 3, cod. proc. pen. È appena il caso, però, di ricordare che l'art. 124 cod. proc. pen. impone agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di osservare le norme del codice, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

La previsione dell'immediata trasmissione della notizia di reato, inoltre, non preclude alla polizia giudiziaria di compiere le attività d'iniziativa consentite dall'art. 347 e ss. cod. proc. pen. (anche se, in relazione all'escussione della persona offesa o di chi ha denunciato i fatti di reato, prevista dalla stessa legge n. 69 del 2019, ed al fine di evitare la reiterazione dell'adempimento, appare necessario che la polizia giudiziaria concordi lo svolgimento di tale attività con il pubblico ministero).

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, infatti, stabilisce che, quando si procede per delitti in tema di violenza domestica e di genere, il **pubblico ministero, entro tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, debba **assumere informazioni dalla persona offesa** o da chi ha denunciato

i fatti di reato. A tal proposito, è stato inserito nell'**art. 362 cod. proc. pen.**, relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, un nuovo comma *1-ter*, che prevede il termine di tre giorni, dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa.

L'assunzione delle dichiarazioni è affidata espressamente al pubblico ministero, ma non sembra escluso che l'atto possa essere delegato, ex art. 370 cod. proc. pen. **alla polizia giudiziaria, che deve effettuarlo, documentarlo e trasmetterlo "senza ritardo"**, in ossequio alle indicazioni contenute nella medesima legge n. 69 del 2019.

Va rilevato che la nuova disposizione, nel prevedere l'intervento del pubblico ministero, non sembra precludere alla polizia giudiziaria, di assumere, d'iniziativa, informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante, ex art. 348 e 351 cod. proc. pen. **Ove ciò fosse avvenuto, occorre valutare la necessità di un ulteriore adempimento del pubblico ministero che potrebbe anche comportare una "vittimizzazione secondaria"**. La nuova norma prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante *"entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato"*. Il *dies a quo* per il compimento dell'atto è ancorato alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione. La norma illustrata, pertanto, sottende l'immediata iscrizione della notizia di reato, superando quella forbice temporale esistente fra il deposito della notizia di reato e l'effettiva iscrizione del procedimento penale da parte dell'ufficio di Procura.

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, introducendo il nuovo comma *1-ter* nell'art. 362 cod. proc. pen., ha previsto che il pubblico ministero possa anche non osservare il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni se ricorrono "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

La norma, quindi, lascia margini molto ampi alle determinazioni del pubblico ministero, sul presupposto che la raccolta immediata delle dichiarazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, se utile a permettere una immediata valutazione della gravità dei fatti, non sempre rappresenta la migliore decisione investigativa. Si pensi, ad esempio, alla necessità di compiere una valutazione della capacità a testimoniare di minori e alla necessità che l'assunzione delle dichiarazioni del minore avvenga attraverso l'ausilio di un consulente tecnico specializzato nell'ascolto dei minori. Oppure, si pensi al caso in cui ricorra la necessità di ricorrere a mezzi di ricerca della prova come le intercettazioni, o all'opportunità di attendere l'acquisizione delle dichiarazioni da parte della vittima che, soggiogata dall'autore del reato, potrebbe

non essere collaborativa.

L'art. 3 della legge n. 69 del 2019, introducendo nell'art. 370 cod. proc. pen. il nuovo comma *2-bis* e comma *2-ter*, ha previsto che la **polizia giudiziaria** debba procedere **“senza ritardo”** al compimento degli **atti di indagine delegati dal pubblico ministero e debba porre, sempre senza ritardo**, a disposizione del pubblico ministero, **la documentazione delle attività svolte**.

L'art. 4 della legge n. 69 del 2019 introduce l'art. 387 *bis*, intitolato *“Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”*, secondo cui *“chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

Questa fattispecie penale attuа l'art. 53 della Convenzione di Istanbul, nel punto in cui dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima da parte del destinatario di una misura cautelare debba essere sanzionata penalmente o, comunque, debba dare luogo a “sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive”.

La disposizione colma, quindi, una lacuna del codice penale a tutela della incolumità individuale della vittima, atteso che, fino alla introduzione della nuova norma, colui che violava i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* cod. proc. pen. Avrebbe subito soltanto la sottoposizione ad una misura cautelare più severa.

Per il principio di tassatività dell'azione penale, **risultano esclusi dall'ambito operativo della norma la violazione degli ordini di protezione di cui agli artt. 342 *bis* e 342 *ter* cod. civ.**, funzionali a consentire al giudice civile, su istanza di parte, di disporre, unitamente ad altre misure di protezione, anche di natura economica, l'allontanamento dalla casa familiare, del coniuge o del convivente la cui condotta sia causa di grave pregiudizio alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o del convivente.

L'art. 5 della legge n. 69 del 2019 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, presso i rispettivi istituti di formazione, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere.

Va ricordato che la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, già avevano stabilito che *“Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e*

dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale”.

Nel contempo, l'art. 5 della legge n. 69 del 2019, riferendosi anche alle esigenze di formazione degli operatori che si occupano del trattamento penitenziario, ha preso in considerazione anche la necessità di interventi volti a prevenire la recidiva da parte dell'autore del reato e così garantire il recupero dei condannati per tali reati.

L'art. 6 della legge n. 69 del 2019 modifica l'art. 165 cod. pen., inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: **“nei casi di condanna per i delitti di violenza domestica o di genere (cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma), la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”**.

Il legislatore ha subordinato, quindi, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena *“alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di violenza di genere e domestica”*. La partecipazione a percorsi di recupero costituisce una novità nell'ambito dell'art. 165 cod. pen. ma, prevedendo una condotta continuativa nel tempo, costituita da un *facere* infungibile del reo, presenta una similitudine con quanto previsto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La seconda parte dell'art. 4 citato precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato.

L'art. 7 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale l'art. 558-*bis*, che punisce il delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

La disposizione costituisce parziale attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul e della la Direttiva 2012/29/UE, che impongono agli Stati firmatari di reprimere tutti quei comportamenti consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

Anche il nuovo art. 558-*bis* cod. pen. interviene in maniera specifica a colmare un vuoto normativo, sanzionando condotte che nell'assetto previgente, laddove ne ricorressero gli ulteriori elementi costitutivi, potevano essere ricondotte ai reati previsti dagli artt.

- 558 cod. pen. (**induzione al matrimonio mediante inganno**),
- 573 cod. pen. (**sottrazione consensuale di minorenni, fattispecie attenuata nella ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso “per fine di matrimonio”**),
- 574 cod. pen. (**sottrazione di persone incapaci**),
- 605 cod. pen. (**sequestro di persona**),
- 574-bis (**sottrazione e trattenimento di minore all'estero**) e
- 610 (**violenza privata**).

La nuova disposizione si articola in due fattispecie: **il primo comma sanziona** con la reclusione da uno a cinque anni **chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; il secondo comma** estende la stessa pena a **chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.**

Al comma 4, è prevista l'applicabilità della disposizione *“anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”*.

La deroga al principio di territorialità del diritto penale, infatti, costituisce attuazione dell'art. 44 della Convenzione di Istanbul.

L'art. 9, comma 4, della legge n. 69 del 2019 ha incluso **tra i destinatari delle misure di prevenzione** di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) **il reato di cui all'art. 572 cod. pen.**, sicché tali provvedimenti possono essere applicati anche agli **indiziati** di siffatto delitto.

L'art. 10 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale, all'art. 612-ter, ovvero un'autonoma figura delittuosa, volta a reprimere il fenomeno, pericolosamente diffusosi negli ultimi anni, del cd. **revenge porn**.

In particolare, la norma incriminatrice rubricata *“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”*, sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00,

- la condotta di *“... chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate...”*.
- *“La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”*.

Al comma 2, il Legislatore, prendendo atto della circostanza che sovente è la stessa vittima ad aver consegnato all'autore del reato le immagini o i video che la riguardano e che, in non poche occasioni, la loro diffusione avviene da parte di soggetto diverso da chi ha realizzato o sottratto le immagini o i video, ha sanzionato, per un verso, la condotta di chi sia venuto in possesso degli stessi senza averli realizzati personalmente o, comunque, in assenza di sottrazione e, per altro verso, quella, altrettanto esecrabile, dei “condivisori” delle immagini illecitamente diffuse dall'autore del reato.

La norma in disamina prevede poi, ai commi 3 e 4, due **circostanze aggravanti**:

- con la **prima** stabilisce un'**aggravante comune**, per il caso in cui la **diffusione sia effettuata dal coniuge, ancorché separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva**, oppure quando tale diffusione avvenga **con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici**,
- con la **seconda**, prevede un'**aggravante a effetto speciale**, con aumento di pena da un terzo alla metà, per il caso in cui **la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito abbia come vittima una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza**.

L'art. 12 della legge n. 69 del 2019, con la disposizione contenuta al comma 1, introduce nel codice penale, all'art. 583-quinquies, ovvero, il delitto di *“Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”*. Tale autonoma fattispecie sanziona, con la pena della reclusione da otto a quattordici anni, la condotta di *“Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso...”*.

Il Legislatore, quindi, ha introdotto una **autonoma fattispecie di reato nel caso di lesioni che determinano la deformazione o lo sfregio permanente al viso**, disciplinato, nel sistema previgente, dal delitto di cui all'art. 582 cod. pen., con l'applicazione delle relative aggravanti. Orbene, l'intervento legislativo è volto a fronteggiare l'allarmante ripetersi di vicende in cui, intenzionalmente, erano state causate alla vittima lesioni del viso e intende offrire una risposta sanzionatoria più grave, eliminando il rischio di possibili attenuazioni di pena, conseguenti all'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e al meccanismo del bilanciamento delle stesse.

L'art. 14, comma 1, della legge n. 69 del 2019 è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi **l'art. 64-bis**.

In forza di questa norma, **se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi, o cause relative ai figli minori di età, o all'esercizio della potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, “senza ritar-**

do”, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere, ovvero, ordinanze relative a misure cautelari, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

La finalità di questa trasmissione è evidente: si intende apprestare un meccanismo istituzionale di comunicazione che permetta al giudice civile di avere elementi di informazione più completi per l'adozione dei provvedimenti in tema di separazione o di potestà genitoriale.

Conclusioni

Con la legge n. 69 del 2019, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di potenziare la conoscenza e la specializzazione nella materia delle violenze domestiche e di genere di tutti coloro che vengono in contatto con le vittime di tali reati e con i loro autori. Infatti, opportunamente, è stato valorizzato l'aspetto formativo delle forze di polizia, nonché i percorsi di riabilitazione dell'autore delle condotte violente, con la specifica finalità di consentire il recupero dell'autore delle violenze, al fine di evitare ogni ipotesi di recidiva.

Tuttavia, è fondamentale prevenire-impedire il dilagarsi del fenomeno della violenza di genere, rafforzando, piuttosto, le attività che riguardano la sensibilizzazione e l'educazione dei più giovani, attraverso iniziative volte a promuovere un superamento della concezione dell'inferiorità delle donne rispetto agli uomini.

Per fare ciò occorre proporre un numero maggiore di corsi dedicati alla violenza contro le donne e promuovere, per una maggiore tutela delle vittime, un reale ed efficace coordinamento tra tutte le Istituzioni chiamate ad occuparsi di tale fenomeno, anche attraverso lo stanziamento dei fondi necessari e il potenziamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio.

Nel “codice rosso” lo stanziamento delle risorse finanziarie viene, invece, limitato. La disposizione di cui all'articolo 18 della l. 69/2019, intervenendo sul d.l. n. 93/2013 con riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti-violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, elimina la previsione che imponeva di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio, esponendo dette strutture a un rischio importante di depotenziamento delle risorse.

Ed inoltre, la legge prevede una “*clausola di invarianza finanziaria*” (art. 21 della l.n. 69/2019), volta ad escludere espressamente la possibilità che, dall'attuazione delle disposizioni contenute nella stessa, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che “*le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*”.

In conclusione, sebbene l'intervento normativo rappresenti una tappa importante nella lotta al fenomeno della violenza domestica e di genere, appare chiaro che la repressione penale non è certo sufficiente se non inserita in un'azione a più ampio raggio. Occorre concentrare gli sforzi delle istituzioni e della società civile nel promuovere la più grande conoscenza e sensibilità verso il fenomeno, nonché valorizzare, con opportuni finanziamenti, i profili preventivi dal momento, atteso che lo strumento penale interviene purtroppo posteriormente ai reati già commessi.

È necessario che le istituzioni sensibilizzino la collettività sul tema della violenza di genere e sul superamento dei comportamenti discriminatori nei confronti delle donne, attraverso un reale superamento di quei modelli culturali e sociali spesso profondamente ancorati a stereotipi di genere, stereotipi culturali in cui la violenza si annida e si sviluppa.

Violenza di genere

di Stefano Tocci

1. Premessa

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto *stalking* allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

Detta nozione non la si riscontra nell'ordinamento giuridico, ma è attinta alle scienze criminologiche che costituiscono il punto di partenza per il procedimento ermeneutico del giurista.

Dall'insieme degli elementi normativi si desume che il requisito basilico della nozione in esame è che trattasi di una tipologia di violenza “non occasionale”, bensì realizzatasi in interazione all'interno di un rapporto di tensione tra reo e vittima, caratterizzata dalla specificità ed univocità della sua direzionalità offensiva in danno di una determinata persona legata al suo aggressore da una relazione sentimentale, il cui “genere di appartenenza” ha avuto una specifica incidenza nella sua scelta come soggetto passivo. Possiamo dire che la preoccupazione legislativa verso la violenza di genere è diretta a conseguire tre risultati fondamentali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-*stalking*, che si configura in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” (cd. “Codice Rosso”, la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime hanno conosciuto un progressivo incremento attraverso la previsione

di fattispecie di reato, una molteplicità di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

2. *Stalking*

L'introduzione del reato di "*stalking*" costituisce un importante passo avanti nella direzione suddetta: il D.L. 23.2.2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla L. 23.4.2009, n. 38, ha introdotto l'art. 612 *bis* e, con esso, il delitto di atti persecutori, collocandolo fra i delitti contro la libertà morale

Il bene giuridico, parte della dottrina ritiene che detta incriminazione sia posta a presidio della libertà morale, sotto il profilo specifico della libertà da intrusioni moleste ed assillanti; ma, ove la violazione di tale libertà provochi nella vittima disagi e turbamenti idonei a pregiudicarne l'equilibrio psicologico, ad essere protetta è la integrità psichica del soggetto perseguitato⁸

L'art. 612 *bis* incrimina il fatto di colui che, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La Suprema Corte ha specificato che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva⁹. Nondimeno per la relativa sussistenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice¹⁰.

Ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero

⁸ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte spec.*, II, I, *I delitti contro la persona*, 4a ed., Bologna, 2013, 227.

⁹ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9222 del 16/01/2015 Ud. (dep. 03/03/2015) Rv. 262517 - 01.

¹⁰ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20993 del 27/11/2012 Ud. (dep. 15/05/2013) Rv. 255436 - 01.

con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.¹¹ Il reato si perfeziona anche quando la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfaticizzanti la patologia della persona offesa, è diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice¹².

Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di «*stalking*» non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice¹³. Il reato esaminato non è rivolto alla tutela di un genere "debole" specifico, in quanto può configurarsi nei confronti di qualsiasi soggetto, ma la menzione nella presente trattazione si giustifica alla luce della preponderante frequenza di episodi accaduti nei confronti delle donne, per cui, pur conoscendosi una dimensione applicativa a tutto tondo, nondimeno merita di essere considerato un importante progresso legislativo nella tutela dei soggetti "deboli".

3. *La Legge n. 119/2013*

Con la L.n. 119/2013¹⁴ il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme: la "violenza di genere".

La legge introduce modifiche alle norme del codice penale e di procedura penale orientate ad un senso di maggior tutela, in senso repressivo e preventivo, del fenomeno.

L'idea di base è valorizzare la relazione affettiva in sé stessa, sganciata dal vincolo matrimoniale o dalla convivenza (prima essa era menzionata solo nella circostanza aggravante dell'art 612 *bis* cod.pen., per la quale ora rileva anche la relazione affettiva che sia in essere al momento

¹¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12528 del 14/01/2016 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 266875 - 01.

¹² Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8919 del 16/02/2021 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280497 - 01.

¹³ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3781 del 24/11/2020 Ud. (dep. 01/02/2021) Rv. 280331 - 01.

¹⁴ Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 è stato convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

del fatto). È evidente come tale scelta si fonda sulla drammaticità dei fatti di cronaca nera, che evidenziano come grandi criticità emergano al di fuori del legame affettivo in atto. Emblematica è in tal senso l'aggravante dell'art. 609 *ter* co. 5 *quater* che valorizza nella sua configurazione la relazione affettiva presente o conclusa) e, in tema di misura di prevenzione dell'ammonimento, il richiamo, nella definizione di violenza domestica, anche a "persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa"¹⁵. Sempre con riguardo alle aggravanti dell'art 609 *bis*, la legge di conversione ha innalzato l'età della vittima da 16 a 18 anni (609 *ter* n.5).

Per altro verso costituisce circostanza aggravante del reato di atti persecutori lo *status* di coniugio anche se commesso da coniuge separato o divorziato. Dovrà essere dunque accertato con chiarezza l'elemento della convivenza e/o della sussistenza di un vincolo di tipo familiare.

Rilevante modifica è stata introdotta, in relazione al reato di maltrattamenti, l'abrogazione dell'aggravante del fatto commesso su minore infraquattordicenne o in presenza di minore degli anni diciotto correlativamente all'introduzione all'art. 61 n. 11 *quinquies* di una aggravante generale per tutti i reati commessi in danno o in presenza di minori infradiciottenni o in danno di persona in stato di gravidanza. È importante sottolineare la valorizzazione delle condotte commesse in presenza di minori, avuto riguardo alla diffusione di gravi problematiche psicologiche patite da chi abbia assistito a violenze esercitate su componenti del nucleo familiare (c.d. violenza assistita).

Oltre all'aumento di pena per il reato di minaccia (art.612 c.p.) si confermano le nuove aggravanti dell'art 612 *bis* c.p., con l'estensione anche in questo caso della rilevanza della relazione affettiva in corso oltre che pregressa, Vi è poi l'attribuzione di un giudizio di maggiore gravità al fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici rispetto a quello commesso nelle forme tradizionali (es. pedinamenti, agguati, telefonate), ritenute oggettivamente di più pregnante impatto nella vita della vittima prescelta per la loro capacità insinuante e suscettibile di gestione a distanza. Quanto alla procedibilità di questo reato, confermandosi la irrevocabilità della querela presentata, si è introdotta la facoltà di rimettere la querela ma limitatamente in sede processuale e con esclusione dei casi perpetrati attraverso minacce reiterati nei modi di cui all'art. 612 co. 2 c.p. In tal caso tocca quindi al Giudice la valutazione, assai delicata ed inevitabilmente discreziona-

¹⁵ L'art. 3 d.l. n. 93/2013 stabilisce che il Questore può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto, anche in assenza di querela, nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica.

le, della gravità delle minacce nel caso concreto, al fine di accettare o meno la remissione della querela. La attenuazione però del regime di irrevocabilità non è convincente, atteso che l'esposizione della vittima a forme di pressione da parte dell'aggressore non è certo scongiurata solo perché prevista solo in sede giudiziaria.

Per i profili processuali sono state numerose le innovazioni introdotte dal D.L., dettate dall'intento di un intervento strutturato in più direzioni: sostegno, anche economico, alla vittima di violenza di genere (avviso di poter nominare un difensore *ex art.* 96 c.p.p. e gratuito patrocinio concesso anche al di fuori dei limiti previsti; doveri di informazione da parte della PG, presidi sanitari e istituzioni pubbliche sui centri anti violenza presenti nella zona di residenza della stessa nei casi di denuncia di reati *ex art.* 582 e 582) e valorizzazione del suo apporto attraverso la configurazione di un più ampio diritto di essere informata circa l'andamento del provvedimento cautelare emesso nel procedimento di cui è parte; introduzione di nuove ipotesi di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, la cui definizione resta immutata, previo parere o proposta dell'A.G. procedente (art. 18 *bis* d.lvs 286/98); infine ampliamento degli strumenti di repressione dei reati contemplati dal decreto.

La legge di conversione, proseguendo secondo la direttrice della legislazione d'urgenza, ha infatti modificato l'art. 266 c.p.p. inserendo tra i reati che consentono le intercettazioni telefoniche anche quello di atti persecutori (art.612 *bis*); ha confermato l'ambito dei delitti per i quali era possibile chiedere la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dall'art.282 *bis*, già esteso ai reati di cui agli artt. 582 e 612 II co commessi ai danni di prossimi congiunti o del convivente, consentendo la adozione di misura in tutte le ipotesi del 582 c.p., eccetto il caso di lesioni con malattia inferiore ai venti giorni e ha inoltre introdotto la possibilità di controllo sull'esecuzione della misura del c.d. braccialetto elettronico (art. 275 *bis* c.p.p.). Riguardo alle previsioni che impongono di obblighi di informazione alla persona offesa il Legislatore ha inserito quello dell'obbligo di comunicazione delle vicende relative a ogni tipo di Misura cautelare, dunque anche custodiali quella dell'obbligo/divieto di dimora, prima limitato a quelle previste agli art. 282 *bis* e 283 *ter* c.p.p.. Infatti era apparso poco ragionevole che solo per queste ultime misure fosse stata contemplata questa serie di adempimenti nei confronti della p.o.. Le richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare vanno notificate a pena di inammissibilità a cura della parte richiedente alla persona offesa o suo difensore, che potranno presentare memorie *ex art.*121 c.p.p., instaurando il contraddittorio nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate*. L'obbligo di notifica contestuale richiederà dunque che la richiesta dovrà essere accompagnata dalla prova della notifica. Sul punto la giurisprudenza ha statuito che nei procedimenti

per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa, ossia presso il difensore di fiducia *ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen.*, oppure personalmente, presso la stessa p.o., nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore¹⁶. È altresì valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell'art. 299, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa, essendo l'utilizzo di tale mezzo giustificato dalle esigenze di celerità della trattazione dell'istanza "de libertate" e privo di incompatibilità sistematiche con le disposizioni del processo penale telematico, in quanto rende effettive le facoltà processuali riconosciute alla parte, senza sacrifici per altri interessi contrastanti¹⁷. Naturalmente l'inammissibilità dell'istanza di evoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto per omessa notifica alla parte offesa - ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. - presuppone che quest'ultima sia "notiziabile", ovvero abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, e che tali dati siano rilevabili dagli atti accessibili all'istante; ne consegue che, nell'ipotesi di parte offesa non identificata né identificabile, l'istanza dovrà essere valutata nel merito, stante l'incolpevole impossibilità di adempiere all'obbligo informativo¹⁸.

Va evidenziato che, in modifica dell'art. 282 *quater* c.p.p., quando l'indagato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, il responsabile ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice procedente per le loro valutazioni sull'eventuale attenuazione della misura cautelare *ex art. 299 c.p.p.* Tale comunicazione non sembra comportare per le parti alcuna vincolo su eventuali decisioni di revoca o sostituzione della misura, ed imprescindibile è comunque sia il parere del PM che l'avviso alla persona offesa.

Tra gli obblighi di informazione verso la vittima si pone fondamentale (ai sensi dell'art. 101 c.p.p.) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di

accedere al patrocinio a spese dello Stato, senza vincolo di reddito per tale genere di reati.

A completamento del quadro degli obblighi di informazione della vittima introdotti dalla legge di conversione, si segnala l'avviso della richiesta di archiviazione (*ex art. 408 c.p.p.*) ora esteso a tutti i delitti commessi con violenza alla persona, non limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p., come nel D.l., con termine per l'opposizione alla richiesta elevato a venti giorni. Conseguenzialmente, direi, anche la notifica dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.* al difensore della persona offesa o in mancanza, alla stessa, deve essere effettuata anche per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori. Con estensione per questo ultimo reato del limite alla proroga delle indagini preliminari di cui al comma 2 *ter* dell'art. 406 c.p.p.

Viene confermato nella legge l'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reati *ex art. 572 e 612 bis c.p.*¹⁹, consumati o tentati.

Con riguardo alla nuova misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare ad opera della P.G. nei casi di flagranza dei reati di cui all'art. 282 *bis* co.6 (art. 384 *bis* c.p.p.), il legislatore ha costruito un nuovo caso di giudizio direttissimo (art. 449 co.5), prevedendo che su ordine del P.M., la P.G. stessa provveda a citare l'imputato per il giudizio e la convalida dell'arresto entro le successive 48 ore. La legge richiede che la P.G. prima di disporre l'allontanamento si premunisca dell'autorizzazione del P.M., anche orale (poi confermata per iscritto) e motivare nel verbale di arresto circa la sussistenza di fondati motivi di reiterazione del reato che pongano in grave pericolo la vita o l'integrità anche psichica della vittima. Correttamente il divieto di assumere informazioni utili per le indagini dall'indagato in stato di arresto o fermo (350 co.1. c.p.p.), è stato esteso anche alla persona sottoposta all'allontanamento d'urgenza, che di fatto viene assimilato all'arresto. Regolati anche i modi di acquisizione della querela in forma orale da parte della vittima al momento dell'intervento per i reati che la richiedono.

La normativa in esame consente poi, per gli art. 572, 609 *undecies* e 612 *bis* che la P.G. possa avvalersi di uno psicologo o psichiatra infantile; l'esperto dovrà essere nominato dal P.M.

In tema di prova dichiarativa della vittima vulnerabile, raccolta in sede di incidente probatorio, il D.L. aveva aggiunto all'art. 398 co. 5 c.p.p., anche l'art. 572 c.p. tra i reati per i quali il giudice deve adottare particolari modalità in caso di

¹⁶ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31191 del 21/07/2020 Cc. (dep. 09/11/2020) Rv. 280363 - 01.

¹⁷ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23127 del 03/07/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279403 - 01.

¹⁸ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36167 del 03/05/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270690 - 01.

¹⁹ È configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori, trattandosi di reato abituale di evento in cui alla condotta unitaria, costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, può non seguire la realizzazione di uno degli eventi tipici di danno o di pericolo previsti dall'art. 612-*bis* cod. pen. (Cass. Sez.5, Sentenza n.1943 del 06/10/2020 Ud. (dep.18/01/2021) Rv.280252 - 01).

vittima minorenni. L'art. 498 comma 4 *ter* c.p.p. inserisce poi anche l'art. 572 c.p. tra i reati per i quali l'esame della minore o del maggiorenne infermo di mente possa realizzarsi mediante modalità protette (l'uso di un vetro-specchio e impianto citofonico). Inoltre anche nel caso di vittima maggiorenne, con l'introduzione del comma 4 *quater*, il giudice potrà ora valutare liberamente la personalità della vittima e la delicatezza della testimonianza da rendere in relazione al tipo di reato, e, se opportuno, su istanza di parte, disporre di procedere con modalità protette. A tal proposito va ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi²⁰. È poi legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso²¹. In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità²².

4. L. n. 69/2019 (cd.: "Codice Rosso")

In tale formazione progressiva s'inserisce la legge n. 69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che rientra interamente nel quadro già delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante

²⁰ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279070 - 01.

²¹ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 Ud. (dep. 05/06/2018) Rv. 273530 - 01.

²² Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25800 del 01/07/2015 Ud. (dep. 22/06/2016) Rv. 267323 - 01.

<sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica>.

La Convenzione si collega idealmente alla Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993²³, e fonda l'ineludibile principio del riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione, sancendo altresì anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Chiede inoltre ai governi di riconoscere la violenza di genere contro le donne come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951 e un criterio da considerare quando le donne e le ragazze cercano protezione internazionale in Europa.

La violenza contro le donne è profondamente radicata nelle diseguali relazioni di potere tra uomini e donne nelle società, fondandosi di norma sui pregiudizi, gli stereotipi di genere e le pratiche dannose che perpetuano l'idea che le donne siano inferiori agli uomini. Tutto ciò è aggravato per molte donne che subiscono discriminazioni intersezionali sulla base, ad esempio, di razza, etnia, casta, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale, religione, stato civile e/o altre caratteristiche. Contro queste convinzioni, la Convenzione di Istanbul invita i governi a mettere in atto misure preventive per modificare tali convinzioni radicali ed eliminare le norme di genere modellate su detti stereotipi. La Convenzione si basa sulla definizione di violenza contro le donne come violenza diretta contro una donna perché tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Sebbene meno spesso, anche gli uomini subiscono alcune forme di violenza all'interno della sfera domestica e la Convenzione incoraggia i governi a riconoscere questa violenza e ad applicare le sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica indipendentemente dal loro genere o dall'identità di genere. La Convenzione stabilisce disposizioni aggiuntive che vanno oltre i quadri di protezione nazionali, fornendo un ulteriore livello di protezione.

Il testo convenzionale include infatti al Capitolo V ("Diritto sostanziale") specifiche clausole di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie nel senso precisato dalla Convenzione. Così è per le ipotesi di violenza psicologica (art. 33), atti persecutori (*Stalking*, art. 34), violenza

²³ Adottata dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Parte 1 Par. 18: "i diritti umani delle donne sono un'inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. la completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l'obiettivo prioritario della comunità internazionale".

fisica (art. 35), violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), matrimonio forzato (art. 37), mutilazioni genitali femminili (art. 38), aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39), molestie sessuali (art. 40, la cui formula normativa prevede l'obbligo statale di adottare "misure legislative o di altro tipo" volte a garantire che le condotte tipiche della fattispecie in parola siano sottoposte "...a sanzioni penali o ad altre sanzioni giuridiche"). Con l'esclusione di tale ultima disposizione, gli Stati Parti dovranno inoltre adottare le misure necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati contemplati dalla Convenzione stessa, nonché i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 35, 37, 38.a e 39 (art. 41).

In attuazione dei principi convenzionali in Italia è stato istituito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), organismo interforze Polizia-Carabinieri dedito alla raccolta e monitoraggio dei dati, e per le segnalazioni è attivo il 1522, il numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza.

Sono stati poi posti in campo molteplici interventi: la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, di valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica e lo *stalking*. Inasprita anche la disciplina penale con misure cautelari personali, un ampliamento di casi per le associazioni a delinquere, la tratta e riduzione in schiavitù, il sequestro di persone, i reati di terrorismo, prostituzione e pornografia minorile e contro il turismo sessuale. Sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare l'accoglienza e il sostegno alle vittime, *task force* e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le *best practice*.

La L. n. 69/2019, cd. "codice rosso", costituisce, quindi, calandosi nell'alveo della Convenzione di Istanbul come sopra delineato, la risposta culturale al pregiudizio di genere, rispondendo all'esigenza di offrire una corsia preferenziale a chi, per sua natura, è inevitabilmente potenziale bersaglio di efferati eventi criminosi. Lo strumento tecnico adottato dalla disposizione normativa, che consta di 21 articoli, non si esaurisce nelle modifiche ai limiti edittali delle pene nella parte sostanziale della materia penale, ma nel sottolineare la rilevante necessità del coordinamento in un contesto procedurale.

L'elemento strategico del disposto normativo si fonda sul valore pregnante attribuito alla celerità della comunicazione all'organo inquirente della notizia di reato relativa

ad un episodio di violenza di genere, tempestività deve connotare la comunicazione tra Forze dell'Ordine e Procura della Repubblica.

È prescritto infatti che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Lo scopo è quello di consentire al Pubblico Ministero la possibilità di assumere fin da subito la direzione delle indagini ed approntare al più presto i mezzi di tutela, avvalendosi di personale specializzato ad affrontare la fase emergenziale (assistenza alla donna che, acquisita la consapevolezza di non poter più fronteggiare una situazione che sta degenerando e trova la forza ed il coraggio di chiedere aiuto ad un Comando di Polizia presente sul territorio).

Ulteriori le novità in ambito procedurale, è prevista una accelerazione per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, *stalking*, violenza sessuale, con l'effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. In particolare, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa; gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Per il profilo della prevenzione è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

Il profilo repressivo vede poi l'inserimento nell'ordinamento di quattro nuovi reati:

1. il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone

rappresentate (cd. *revenge porn*), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.

2. il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;
3. il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
4. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Sotto il profilo sanzionatorio si prevedono inasprimenti di pena per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di *stalking*, di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo. In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi, e vengono ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene poi estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi.

5. *De iure condendo: il Dis. Leg. "Zan"*

Il testo di legge approvato alla Camera introduce all'interno dell'art. 604 *bis* nuove fattispecie penali che puniscono comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere.

Va premesso che testo normativo non fornisce alcuna

definizione dei concetti di sesso, orientamento sessuale, genere o identità di genere, e se il primo ed il secondo sono termini di frequente utilizzo nella legislazione italiana e per i quali è quindi possibile ricostruire una configurazione normativa, magari basandosi sulla giurisprudenza, le nozioni di genere e di identità di genere non trovano invece alcun addentellato. Non a caso la Commissione Affari costituzionali ha infatti richiesto, nel proprio parere sul testo di legge, di "*chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa*". È infatti di tutta evidenza che il mero richiamo del testo legislativo *in fieri* a concetti vagamente noti in campi diversi dalla scienza giuridica può condurre ad una violazione del principio di legalità, per il corollario del principio di tassatività, con consequenziale illegittimità costituzionale delle fattispecie.

La novellazione infatti prevede che l'art. 604 *bis* c.p. che punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, sarà modificato dall'art. 1 della nuova legge, comprendendo anche la repressione degli atti discriminatori fondati "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere".

Più specificatamente: è prevista la punizione con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett. a); con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b); con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).

Viene poi modificato l'art. 604 *ter* c.p. che prevede l'aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall'ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. La nuova formulazione dell'art. 604 *ter* c.p. prevede infatti anche l'aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.

Si stabilisce inoltre che l'aggravante in esame non può essere bilanciata in rapporto di equivalenza o di prevalenza con le attenuanti applicabili al reato contestato, e le eventuali diminuzioni di pena possono essere operate solo sulla quantità di pena derivante dall'applicazione dell'aggravante.

Il problema della tassatività della norma si pone quindi in

tutta evidenza.

Ulteriori incertezze comporta poi l'articolo 3 del disegno di legge approvato alla Camera, laddove è prevista una clausola di salvaguardia dell'art. 21 della Costituzione, secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Tale clausola si rende necessaria perché le nuove fattispecie penali prevedono la punibilità delle condotte di istigazione, (ovverosia di azioni di persuasione, o comunque incidenti sulla psiche o sulla volontà altrui), in una materia in cui non vi è uniformità di visioni, e pertanto è stato avvertito il pericolo che la norma possa introdurre un reato di opinione, rendendo perseguibili come istigazioni alle discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale, o dissenzienti dal pensiero lgbt.

La Commissione per gli affari costituzionali aveva posto quindi la condizione che la formulazione della norma chiarisse puntualmente che *“non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali”*. La formulazione finale del testo approvato alla Camera però appare meno attenta alla questione: l'art. 3 approvato infatti, ricalca sostanzialmente il dettato costituzionale dell'art. 21 Cost. (*“sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”*), ed affida quindi all'interprete il compito di stabilire, caso per caso, il confine tra una condotta legittima di espressione del pensiero e una esternazione di convincimento che possa acquistare un carattere discriminatorio.

L'art. 4 del testo di legge approvato alla Camera, prevede che la condanna per il nuovo reato di discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, sia accompagnata dalla comminazione di una sequela di pene accessorie:

- l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività,
- l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati,
- la sospensione della patente di guida o del passaporto,
- il divieto di detenzione di armi
- il divieto di partecipare in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Anche in tal caso si avverte la forte emotività del Legislatore *de iure condendo*, atteso che alcune di queste sanzioni non appaiono avere una correlazione diretta col bene giuridico tutelato ed appaiono colpire il trasgressore in modo indiscriminato: si pensi alla sospensione della patente di guida

o del passaporto, o al divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale, dove si colpisce un diritto politico fondamentale dell'individuo.

Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinato, se il condannato non si oppone, allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. Se l'imputato avanza richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, l'obbligo di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità potrà essere applicato anche prima della condanna. Ulteriore novità introdotte dall'art. 4 sono:

- l'eliminazione del limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità in dodici settimane;
- la possibilità di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso le associazioni a tutela delle vittime dei reati di discriminazione.

L'art. 6 del testo di legge approvato alla Camera stabilisce che il 17 maggio venga celebrata la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, finalizza a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Le iniziative per le celebrazioni saranno assunte dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole, ma la giornata non avrà carattere di festività.

C'è da chiedersi se davvero tale iniziativa, con riferimento alle scuole, abbia efficacia pedagogica, apparendo una “indizione” così solenne dettata più dall'emotività che da una seria e ponderata valutazione degli impatti del tema sulle personalità in divenire di bambini e ragazzi.

L'art. 7 affida infine all'UNAR (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Pari Opportunità, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 215/2003), il compito di elaborare ogni tre anni, una strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, comprensiva di misure che incidano sul mondo dell'educazione e dell'istruzione, sul lavoro, sulla comunicazione dei media.

6. Conclusioni

Nel nostro ordinamento penalistico non troviamo un solo caso interamente e propriamente riguardante la violenza di genere, nel senso più pieno; tuttavia, le ipotesi di reato riconducibili a questa tipologia di violenza promano da altre aeree del codice penale. Il nostro Legislatore non appare preparato a far fronte a tale fenomeno, ed i suoi interventi sono per lo più emotivi, sollecitato da gravi episodi di cronaca ed in risposta ai clamori provenienti dall'opinione pubblica.

Il senso di una normativa dedicata alla violenza di genere è che essa dia una risposta unitaria per tutte le vittime, senza fare distinzione in ragione del sesso e l'idea di differenziare la risposta punitiva in questa materia incorporando una

prospettiva di genere nel codice penale, cioè distinzioni riguardanti il sesso, sembra difficilmente praticabile per ragioni di tipo costituzionale: una tutela penale speciale delle donne è una scelta politico-criminale che può dar luogo a problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo perché discriminante nei confronti degli uomini.

Appare quindi necessario che il tema, che comunque riveste rilevanza ed è meritevole di una seria risposta, culturale prima che sanzionatoria, sia affrontato con attenzione, non in risposta ai clamori della cronaca ma approntando un complesso normativo che, senza pregiudizi, dia articolazione sistematica ai problemi che la sessualità, ed i suoi diversi orientamenti, comportano nella attuale società civile, garantendo protezione a chi, in ragione del proprio orientamento, si ritrovi in una posizione di debolezza.

La violenza dei ragazzi autori/vittime

di Giuseppina Latella²⁴

Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato da profondi cambiamenti culturali e sociali, da uno sviluppo tecnologico sempre più innovativo e da condizioni di vita maggiormente frenetiche e stressanti.

Ne è conseguito un nuovo assetto della “istituzione-famiglia” e di tutti i suoi componenti, facilmente rilevabile allo sguardo di un attento osservatore: se da un lato l'avvento delle nuove tecnologie e dello spazio digitale ha ridotto le distanze intersoggettive, annullando o meglio modificando il vecchio concetto di spazio-tempo, dall'altro ha creato ostacoli pericolosi allo sviluppo di contatti diretti e “de visu” tra soggetti, pur viventi nel medesimo contesto territoriale e persino familiare.

Queste trasformazioni epocali hanno avuto, infatti, un effetto deflagrante sulla famiglia, sul rapporto genitori-figli ed ancor di più sulla funzione educativa esercitata dai primi nei confronti dei secondi.

Nella prospettiva di una cultura della tutela dei diritti del minore all'educazione, alla cura, all'istruzione, all'affetto e in generale ad una crescita equilibrata, il ruolo della famiglia costituisce il basamento su cui costruire saldamente tali diritti.

I segnali del disagio giovanile lanciati dagli adolescenti sono molti ma non si è spesso ben attrezzati per riconoscerne le modalità comunicative attraverso le quali esse vogliono giungere alla conoscenza di noi adulti.

Spesso sono il loro corpo e le loro condotte anche violente che più delle parole (che a volte non ci sono) a comunicarci una sofferenza interiore con tacita richiesta di aiuto. Il comportamento deviante del minore, per quel che abbiamo potuto constatare nella nostra esperienza profes-

sionale di magistrati minorili, trova la sua causa e la sua motivazione in due fattori fondamentali, ricorrenti e concorrenti: le caratteristiche psico-personali e la situazione socio-familiare.

Il soggetto di minore età che delinque è un soggetto che palesa attraverso la sua azione una serie di problematicità della personalità che possono avere una gradazione che parte dall'immaturità psicologica sino a patologie più gravi.

Quando parliamo di immaturità ci riferiamo anche all'immaturità affettiva derivante da carenze sotto il profilo dell'accudimento affettivo da parte dei genitori i quali ritengono, a volte, che il benessere economico ovvero la soddisfazione di ogni richiesta di beni materiali, possano essere un adeguato surrogato della cura affettiva del proprio figlio/a.

Secondo un dato esperienziale i comportamenti lesivi dell'altrui persona o dei beni appartenenti ad altri, realizzati dai ragazzi, nascono da situazioni di insoddisfazioni personali, di rabbia repressa nonché di carenza di normatività familiare, intesa quale fissazione di regole di condotta nella relazione interpersonale da parte degli adulti responsabili del minore.

Spesso il minore non trova nel tessuto familiare quella sicurezza ed attenzione che sono fondamentali per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico: il ragazzo ha bisogno di solide basi su cui appoggiarsi per trovare poi la strada sicura da percorrere.

Dobbiamo prendere atto che l'instabilità dei nuclei familiari, la frequente variabilità dei suoi componenti basilari (padre-madre), sostituiti da soggetti che con il minore non hanno legami di sangue, la difficile organizzazione di una vita divisa temporalmente (vacanze, week-end alternati, etc) tra i due genitori che vivono separati genera uno squilibrio psicologico molto grave.

I minori, purtroppo, non possono più contare su un tessuto familiare stabile e attento alle loro esigenze che non siano quelle prettamente economiche più o meno facilmente soddisfabili; spesso le stesse attività lavorative molto impegnative dei genitori impediscono a questi ultimi di dedicare un adeguato tempo di ascolto del loro figlio/a.

Si badi bene, non si sta cercando un alibi generalizzato che tenga indenne da responsabilità personale ogni minore che delinque; non è questo lo scopo delle nostre riflessioni.

Si è cercato attraverso l'analisi che precede, fondata su dati esperienziali quotidiani, di fornire una chiave di lettura, il più aderente, possibile alla realtà dell'allarmante fenomeno dell'aumento degli episodi di violenza commessi da minori anche in danno di altri soggetti di minore età.

D'altra parte, la ricerca delle cause del sempre più crescente fenomeno della violenza giovanile è finalizzata all'individuazione dei possibili rimedi che passano necessariamente

²⁴ Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minore di Roma.

attraverso un'azione di prevenzione della devianza sino all'azione ultima di recupero del ragazzo.

Quando parliamo di violenza giovanile il nostro interesse si rivolge necessariamente sia all'autore del reato sia alla vittima dello stesso in quanto entrambi necessitano di interventi di supporto che ne modifichino, nell'uno (autore), l'atteggiamento prevaricatore e lesivo anche dell'integrità fisica altrui e ne rafforzino, nell'altro (parte offesa), l'autostima per aiutarlo a superare il trauma subito.

Il minore che delinque per essere sottoposto ad un processo penale deve presentare una maturità psicologica che gli consenta di comprendere il disvalore dell'azione che compie e deve accettarne consapevolmente le conseguenze.

Si tratta di un'indagine che precede necessariamente l'affermazione di responsabilità di un minore per un reato commesso.

Ci riferiamo alla c.d. imputabilità del minore: la mancanza di questa maturità psichica che ci consenta di ritenerlo in grado di comprendere il disvalore giuridico della sua azione legittima una pronuncia di proscioglimento per non imputabilità.

Ricordiamo, peraltro, che nella fascia d'età compresa tra 1 a 14 anni il minore è sempre considerato non imputabile, grazie ad una presunzione di immaturità psichica che impedisce al minore infraquattordicenne di comprendere e volere, autodeterminandosi, la realizzazione di una condotta avente rilevanza penale.

La tipologia delle condotte violente agite da minorenni spazia dai reati contro il patrimonio, realizzati anche attraverso l'uso della forza fisica (rapine con lesioni molto gravi della parte offesa), ai reati di lesioni personali, spesso generati da motivi futili, sino ai reati di bullismo ovvero di cyberbullismo.

Con riferimento a tale ultima fattispecie delittuosa, si è registrato un aumento allarmante, cagionato essenzialmente dall'uso sempre più frenetico dei social da parte dei ragazzi.

Un altro dato che deve fare riflettere riguarda l'età degli autori dei predetti reati che si abbassa sempre di più sia con riferimento agli autori di esso che alle vittime.

Negli ultimi cinque anni il numero dei ragazzi denunciati per aver commesso reati online è più che raddoppiato; ragazzi sempre più giovani che sono accusati di reati sempre più gravi commessi attraverso la rete: adolescenti che fanno circolare immagini sessuali di ex-fidanzatine, che si scambiano file pornografici e immagini di abusi sessuali molto violenti ai danni di minori anche molto piccoli, che utilizzano il cyber-spazio per denigrare pesantemente i propri compagni o conoscenti.

Si presenta un quadro preoccupante che dovrebbe indurre gli adulti a porsi serie domande al fine di predisporre serie strategie educative e didattiche nel recupero di situazioni problematiche e di accertate difficoltà relazionali del minore all'interno del gruppo.

A volte si deve registrare l'incapacità dei genitori e degli insegnanti di percepire la giusta dimensione di un episodio che, sminuito nella sua portata, quale semplice "ragazzata", viene inquadrato nell'ambito di normali comportamenti trasgressivi, connessi alla giovane età dell'autore.

L'aggressione fisica o verbale di un coetaneo, se correttamente analizzata, può effettivamente farsi rientrare nella fisiologica modalità di relazionarsi tra ragazzi ma non tutte le condotte debbono aprioristicamente giustificarsi in tale logica.

Gli episodi di bullismo, di omofobia e qualsiasi altra condotta deviante/violenta meritano attenzione e specifica verifica attraverso l'analisi del fatto e della condizione psicologica dell'autore.

Si impone, dunque, una grande capacità di comunicazione con i ragazzi che passa necessariamente attraverso l'empatia che l'adulto riesce ad attivare nella relazione con il minore che ha di fronte.

Il bullo, il rapinatore, il picchiatore seriale, il cybernauta pornografico, devono essere aiutati a scoprire le radici del loro malessere e delle cause che hanno generato la loro difficoltà a relazionarsi secondo modalità normali e civili con gli altri.

L'adolescente vive in un contesto socio-culturale e tecnologico iperattivo, sovraccarico di stimoli che sembrano non lasciare spazio alla riflessione sul proprio futuro e al raggiungimento di certi obiettivi.

È venuta meno nei ragazzi la capacità di introspezione e di analisi dei propri sentimenti, prevalendo l'esigenza della soddisfazione immediata dei propri bisogni primari del presente, annullando, così, il valore della sana relazione con il coetaneo.

L'azione violenta, quale affermazione di forza sull'altro e, dunque, di prevalenza sull'altro, soddisfa l'esigenza di avere un ruolo immediato di primo piano all'interno del gruppo dei pari.

Passando all'esame dei casi in cui i minori siano, invece, vittime di azioni violente realizzate da soggetti adulti, dobbiamo constatare che la sede privilegiata di tale triste fenomeno è da individuarsi nel contesto familiare di provenienza della vittima cui fanno seguito tutti gli altri contesti sociali di aggregazione da loro frequentati, ivi compresa l'istituzione scolastica.

Se pensiamo che l'attenzione socio-politica per i diritti dei minori è storia recente, possiamo comprendere come sino a qualche decennio fa si potesse ritenere legittimo anche l'uso della violenza fisica per finalità educative.

La storia dei diritti dei minori è una storia recente e nasce da una evoluzione del concetto di bambino, del modo in cui gli adulti lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella società.

Oggi noi sappiamo che un bambino è portatore di diritti ma se ripercorriamo per sommi capi la nostra storia sociale, ci accorgiamo che il posto occupato dai bambini è stato

marginale almeno sino al XIX secolo.

Non è senza significato che nel 1874 per proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti della madre adottiva e del patrigno non si fosse trovato nella legislazione americana altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali.

Nonostante una vicina di casa della famiglia, Miss Weeler, avesse contattato le autorità locali, le stesse non intervennero perché le sevizie sui bambini non erano ancora disciplinate e punite dalla legislazione vigente.

Allora Miss Weeler ebbe l'idea di rivolgersi ad un avvocato specializzato nella prevenzione contro le crudeltà sugli animali.

Le torture subite dalla bambina furono il "caso" che consentì a milioni di bambini nei decenni successivi di ricevere adeguata tutela giudiziaria.

Grazie al clamore del caso di Mary Ellen fu fondata la "New York Society for the prevention of cruelty to children", la prima società al mondo di prevenzione per gli abusi sui minori, ancora attiva.

Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama all'unanimità la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia, oltre ai diritti prima indicati, sono riconosciuti il diritto al gioco, all'istruzione, alla protezione da ogni forma di discriminazione razziale e religiosa. È un passo molto importante anche se ancora in questa fase il bambino è considerato oggetto di cure, non soggetto di diritti.

Questo salto avviene il 20.11.1989 a New York con l'adozione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo che oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito anche un punto di partenza o meglio di riferimento per tutta una serie di iniziative legislative e operative interne agli Stati o sovranazionali a beneficio dell'infanzia.

All'art. 19 si fissa il principio che i bambini devono essere tutelati contro ogni forma di violenza, di oltraggio, o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio del 1991 con la legge n. 176.

Il Consiglio d'Europa nel gennaio del 1990, ribadisce il concetto che il bambino debba essere tutelato da ogni tipo di abuso fisico, psicologico e sessuale. Esprime inoltre la necessità di misure preventive a sostegno delle famiglie in difficoltà e misure specifiche di informazione, di individuazione delle violenze, di aiuto e terapia alla famiglia e di coordinamento tra i vari servizi.

La Convenzione di Strasburgo nel 1996 all'art. 9 espresamente prevede che "nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorchè secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privi delle facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto di interessi con lui, l'Autorità Giudiziaria ha il potere di nominargli un

rappresentante speciale".

La Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, "sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali" viene ratificata in Italia con la legge I ottobre 2012 n. 172 che apporta notevoli modificazioni alla normativa interna italiana con specifico riferimento all'art. 572 del codice penale che punisce il reato di maltrattamenti.

L'obiettivo dichiarato della Convenzione è quello di preservare la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori, seriamente minacciati dallo sfruttamento sessuale sotto forma di pornografia e di prostituzione infantile.

Nel preambolo della Convenzione, infatti, si legge, che lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti "in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato".

Rilevante e preoccupante è che attualmente il contesto aggregativo ove i minori subiscono maggiormente atti di violenza sia quello familiare.

Proprio la famiglia da sempre considerata un luogo di protezione, accoglienza e sicurezza per tutti i suoi componenti si rivela, invece, quale luogo che pone a rischio la vita di alcuni di essi, producendo forme drammatiche di violenza.

Quando parliamo di violenza domestica, intendiamo riferirci proprio a quelle situazioni familiari con connotazione negativa nelle quali donne e minori subiscono quotidianamente vessazioni fisiche e psichiche da soggetti ai quali sono uniti da legami di sangue ed affettivi.

E forse o meglio senza forse, proprio questo legame potenzialmente affettivo che lega autore e vittima della violenza a rendere quest'ultima ancora più dolorosa.

All'interno del nucleo familiare il minore ha certamente un ruolo marginale almeno nella dinamica economica dello stesso nucleo ma assurge a elemento fondamentale laddove si consideri che egli, non avendo ancora una autonomia personale ed un adeguato sviluppo psico-fisico, cerca nella struttura familiare i capisaldi del suo futuro.

Così alla violenza fisica che può subire nella forma di percosse, si può affiancare una violenza ancora più lesiva, costituita dalla disattenzione affettiva o peggio dall'incuria affettiva sino al rifiuto del legame di sangue.

Altra forma di violenza prodotta proprio all'interno del nucleo familiare si esplica mediante modalità subdole in quanto non direttamente rivolta contro il minore ma che lo raggiunge per via mediata.

Parliamo della violenza assistita, intendendo per essa la conseguenza che genera su un minore l'esperienza di assistere all'agito violento di un adulto su un altro soggetto a cui il minore è legato da un rapporto affettivo.

Il minore può essere un testimone passivo (ma coinvolto emotivamente), può essere un testimone che si attiva di fronte a questi gesti violenti, cercando di frapporre il

proprio corpo tra vittima e autore, divenendo anch'egli a volte destinatario delle conseguenze fisiche).

La violenza assistita comporta effetti a breve e lungo termine nel senso che i suoi effetti dannosi condizionano sotto diversi profili, emotivo, cognitivo, fisico e relazionale il regolare sviluppo del minore.

La violenza assistita è una vera e propria forma di maltrattamento psicologico che il più delle volte è sottovalutato o addirittura, sino a poco tempo fa, ignorato e che invece riverbera effetti devastanti sul minore sia a livello emotivo che cognitivo, fisico e relazionale.

Il reato di violenza assistita è previsto nel ns codice penale quale circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia, introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica (Istanbul 11 maggio 2011) che all'art. 46 introduce quella circostanza del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'aver commesso l'evento delittuoso ai danni di un bambino o in sua presenza e per il contrasto alla violenza di genere, il decreto legge 14.08.2013 n. 93, poi convertito nella legge 15.10.2013 n. 119, ha introdotto all'art. 61 del c.p. il n. 11 *quinquies*, che prevede quale circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti) l'aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza.

Va da sé che si ha violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce a danno di un genitore ma anche quando egli venga a conoscenza indirettamente delle violenze attraverso la percezione degli effetti sulla vittima (il familiare piangente, depresso, segni fisici sul corpo).

Per noi giuristi, si realizza la fattispecie delittuosa aggravata quando il soggetto agente ha deliberatamente e consapevolmente causato tale sofferenza nel minore che assiste o è informato.

Al di là del profilo penale che abbiamo analizzato sinora non va sottaciuto il diverso aspetto che coinvolge i rilievi civilistici della condotta maltrattante in quanto la violenza assistita è sintomatica di trascuratezza ed indifferenza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale i maltrattamenti inflitti da un coniuge all'altro in presenza dei figli possono condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale a norma dell'art. 330 c.c. per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio psico-fisico della prole e sulla serenità dell'ambiente familiare e denotano forti carenze nel ruolo pedagogico che deve svolgere chi ha la responsabilità genitoriale.

Nell'esperienza quotidiana registriamo forme variegata di

maltrattamenti realizzate dagli adulti ai danni dei loro figli i quali, quando non destinatari diretti dell'azione violenta, diventano come dei fantasmi, invisibili agli occhi del maltrattante il quale impegnato ad agire con violenza sull'altro partner si dimentica completamente della presenza diretta o indiretta del minore.

Si palesa, così, una inadeguatezza genitoriale che deve essere valutata nel concreto e deve portare alle decisioni che prima abbiamo indicato che incidano negativamente sulla responsabilità genitoriale dei due genitori (di entrambi o soltanto di uno di essi).

A conclusione di queste brevi riflessioni sul tema della violenza agita o subita da un soggetto di minore età si impone un momento di auto-analisi da parte degli adulti che hanno l'opportunità per legami di sangue o per motivi professionali o per qualsiasi altro motivo di relazionarsi con i ragazzi nell'ottica di una seria verifica della propria empatia e della propria attenzione verso i segnali di disagio. Siamo passati da una famiglia con un chiaro ruolo normativo ad una famiglia affettiva, orientata a negoziare tutto e a soddisfare i bisogni individuali dei figli per evitare loro qualsiasi frustrazione.

Anche la scuola dovrebbe orientare la sua azione didattica maggiormente verso l'educazione al rispetto delle regole sociali.

Tutti i contesti sociali di aggregazione che hanno come partecipi i minori dovrebbero prendere atto della modificazione dei loro bisogni, adeguando la loro azione a tale nuova realtà e fornendo loro regole del vivere sociale, modelli positivi di riferimento, esempi da imitare, concreti e presenti.

VIolenza DOMESTICA

1. Famiglia e violenza

Il tema della violenza in famiglia è diventato, specie negli ultimi anni, uno dei temi più discussi a livello internazionale. Parlando delle violenze in famiglia si vuole evidenziare il contesto in cui certi comportamenti sono perpetrati. Anche sulle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Krug et al. 2002) si possono identificare tre forme di violenze in famiglia: a) la violenza contro il partner (di solito la vittima è la donna); b) la violenza contro i bambini; c) la violenza contro gli anziani.

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità la violenza contro il partner si deve intendere:

...qualsiasi comportamento all'interno della relazione di coppia che provochi danno fisico, psicologico o sessuale ai soggetti della relazione. Tali comportamenti comprendono: Atti di aggressione fisica: pugni, calci, schiaffi e percosse; Abuso psico-

logico: intimidazione, svalutazione e umiliazioni costanti; Rapporto sessuali forzati e altre forme di coercizione sessuali; Diversi atteggiamenti di controllo: isolare una persona della sua famiglia d'origine e dagli amici, controllarne i movimenti e limitare le sue possibilità di accesso ad informazioni o assistenza. Quando l'abuso viene perpetrato nelambito della stessa relazione, si parla spesso di maltrattamento...

La Consulta sulla prevenzione sull'abuso dei bambini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce che:

...l'abuso o il maltrattamento è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provoca un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere...

Per la violenza contro gli anziani si deve indicare quella elaborata *Action on Elder Abuse* nel Regno Unito e adottata dalla Rete internazionale per la prevenzione dell'abuso sugli anziani (Krug et al. 2002) e sottolinea che:

...per abusi sugli anziani si intende un atto singolo o ripetuto, o la mancanza di un'azione appropriata che si verifica all'interno di qualsiasi relazione in cui si aspettava di fiducia che determina danno o sofferenza a una persona anziana...

La famiglia per la sua rapida trasformazione socio-culturale negli ultimi decenni è stata oggetto di particolare attenzione da parte di sociologi, criminologi, antropologi, psicologi, psichiatri e giuristi.

Adinolfi (1977) osserva che la famiglia deve essere considerata come:

...un sistema in costante trasformazione, ovvero come sistema che si adatta alle differenti esigenze dei diversi stadi di sviluppo che attraversa...allo scopo di assicurare continuità e crescita psico-sociale ai membri che la compongono...²⁵.

Lanza (1993) ha osservato che le più recenti ed accreditate indagini sulle trasformazioni della famiglia in Italia hanno individuato sei settori di trasformazione della famiglia tradizionale: a) costante processo di liberalizzazione nella sfera sessuale; b) introduzione dell'istituto del divorzio ed

²⁵ M. Adinolfi, *La terapia con la famiglia - un approccio relazionale*, Roma, Astrolabio, 1977.

aumento della sopravvivenza, c) tendenza a ruoli coniugali paritetici all'interno della famiglia (la donna meno disposta a partorire e più a lavorare e così libera da oneri casalinghi); d) diffusione della contraccezione e contenimento della natalità; e) sostituzione dell'ideale famiglia basata su legami di sangue con una famiglia fondata invece su un legame sentimentale di coppia la cui fedeltà - non garantita da sanzioni penali - è dovuta solo al coniuge; f) scomparsa della famiglia patriarcale²⁶.

Per Acquaviva (1981) la famiglia si pone, non solo come strumento di perpetuazione della specie, ma anche come area di riproduzione del sistema sociale e luogo di trasmissione/interiorizzazione dei valori collettivi²⁷.

In questa realtà complessa sempre maggiore interesse è stato posto nei confronti del fenomeno della violenza domestica, che in passato aveva ricevuto poca attenzione. Il motivo di questo "disinteresse", fa notare Hilberman (1980), è stato rilevato negli Autori che hanno trattato questa problematica, che il maltrattamento in famiglia, fosse un problema di carattere privato e non con riflessi negativi per l'intera società.

Il diritto dall'altro canto ha sempre nel corso della storia considerato il problema; ad esempio in quello romano che stabiliva il privilegio del capo famiglia, a cui veniva riconosciuto all'interno della *domus* potere assoluto di esercitare ogni forma di violenza, anche grave, nei confronti della moglie e dei figli, dei domestici, degli schiavi per fini punitivi.

Nel 1563 lo Statuto di Lucca prevedeva che

...chiunque poteva frustare, percuotere., ledere o castigare impunemente moglie, figli e domestici, purchè non provocasse la morte o lesioni personali gravi...

Per L'organizzazione Mondiale della Sanità (1996) si deve intendere per violenza domestica:

...come ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo...

Possiamo pertanto distinguere la violenza familiare a seconda che si tratti di:

- a) violenza verbale;
- b) violenza morale;

²⁶ L. Lanza, *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 101

²⁷ S. Acquaviva, *La famiglia nella società*. In *Ritratto di famiglia degli anni '80*, Bologna, Laterza, 1981..

- c) violenza fisica;
- d) violenza sessuale;
- e) omicidio.

Questa violenza è abitualmente classificata in base al grado di parentela che lega la vittima all'aggressore. In particolare si riconoscono quattro categorie: violenza fra coniugi, *child abuse*, violenza fra fratelli e violenza tra parenti.

Le statistiche confermano che, per una persona, il rischio di subire violenza da parte di un altro membro della famiglia è mediamente assai più elevato rispetto a quello di essere aggredito per strada, da parte di sconosciuti (Steinmetz 1978). Episodi di violenza fisica di una certa gravità si verificherebbero, almeno una volta, nel 30% di tutti i nuclei familiari (Straus, Gelles, Steinmetz 1980), mentre anche la frequenza di certi tipi di omicidio sarebbe maggiore in ambito domestico (Correra, Costantinides, Martucci 1992).

L'eziologia delle varie forme di violenza intrafamiliare, viene spiegata con alcune fra le principali teorie formulate a livello internazionale, sottolineando che non c'è univocità fra gli esperti:

- a) la teoria funzionalista, che interpreta la violenza come risultato della frustrazione dei bisogni individuali all'interno della struttura familiare;
- b) le teorie comportamentali, secondo le quali le manifestazioni aggressive sono un tipo di comportamento "appreso", per cui i figli tendono a ripetere modelli comportamentali osservati dai genitori. Queste teorie sembra aver trovato conferma in molteplici condotte sul "child abuse";
- c) le teorie che spiegano la violenza contro le donne e i bambini come una conseguenza strutturale della condizione subordinata attribuita a donne e bambini all'interno della famiglia tradizionale.

Gullotta (1984) ha individuato tre principali fattori o variabili alla base dei fenomeni di violenza domestica: il contesto, il fattore temporale, i ruoli e gli status assunti dai diversi componenti della famiglia.

Per quanto riguarda l'ambiente è stata posta in rilievo l'importanza dell'ambito territoriale. Anche gli esseri umani, infatti, come la grandissima parte degli animali, tendono a crearsi un territorio, cioè una porzione di spazio da cui escludere ogni ingerenza da parte di membri della stessa specie. Proprio le relazioni familiari, che di solito si svolgono nel ambito spaziale di un appartamento, a volte molto piccolo, sono fonte di continue ingerenze nelle rispettive sfere individuali dei coabitanti e l'impossibilità o l'estrema difficoltà di contenere le aggressioni al proprio territorio possono spesso determinare reazioni violente (Gelles 1974). Anche per quanto concerne il fattore temporale gli episodi di violenza intrafamiliare presentano un andamento significativo, in quanto avvengono più frequentemente in particolari momenti della giornata o periodi del mese.

Infatti i litigi fra coniugi si manifestano maggiormente alla fine del mese (quando uno od entrambi percepiscono lo stipendio nascono contrasti sulle spese da sostenere) o nel week-end (quando la famiglia trascorre più tempo assieme) e, durante la giornata, i conflitti più gravi si verificano nel tardo pomeriggio e in serata, quando la famiglia è riunita.

Invece per quanto riguarda il terzo fattore, si evidenzia che, in termini di valore sociale, lo status corrisponde al prestigio della posizione occupata da un determinato individuo (Delay, Pichot 1984), mentre il ruolo come indicato da Linton (1959):

...è l'aspetto dinamico dello status in quanto ne costituisce il comportamento manifesto e rappresenta ciò che l'individuo deve fare per confermare il suo diritto ad una particolare status...

Oggi proprio la confusione dei ruoli esistente nella famiglia attuale - un tempo ben definiti e delimitati - ha prodotto una situazione di forte crisi dovuta al venir meno di sicuri punti di riferimento; le rapide trasformazioni socio-culturali in atto si riflettono in modo a volte esasperato nella famiglia, che è un sistema in cui coesistono persone di età e sesso diversi, con un divario generazionale a volte molto ampio. La conseguente confusione dei ruoli e la svalutazione degli status favorisce indiscutibilmente lo scatenarsi di azioni violente all'interno del nucleo familiare.

Molto inteso è stato riposto dalla criminologia per i delitti che si originano all'interno dell'istituto familiare, che se fornisce tutela e affetto ai membri che ne fanno parte, può divenire un luogo inadeguato e patologico da alimentare una frequente e particolare delittuosità violenta, che si differenzia dalle altre per l'habitat che li circonda e per le strette relazioni che intercorrono fra le vittime e gli autori. Alcuni di questi delitti sono provocati da conflittualità di natura economica (inosservanza degli obblighi di assistenza familiare, illegittima appropriazione di beni di altri familiari, contrasti ereditari per la gestione del patrimonio o dei guadagni dei membri); altri delitti attentano alla moralità della famiglia (induzione e sfruttamento della prostituzione della moglie e dei figli, talora ancora minorenni); altri reati comportano la violazione delle norme che regolano la sessualità nell'ambito della famiglia (incesto, violenza sessuale sulle figlie o sulla moglie); altri ancora sono i delitti di violenza morale (maltrattamenti famiglia, abuso dei mezzi di correzione) e molto frequente la violenza fisica (Ponti 1999).

Circa l'intensità di queste violenze, oggi sono molto frequenti le denunce dei comportamenti violenti posti in essere nei confronti dei familiari (percosse, lesioni personali, maltrattamenti) che costituiscono una parte sostanziosa della totalità dei delitti contro l'incolumità personale: essi si manifestano fra coniugi, fra i figli, fra gli ascendenti e

discendenti o viceversa. Anche l'omicidio risulta essere relativamente frequente: studi sugli omicidi in famiglia (Lanza 1996) indicano che nella maggior parte dei casi gli autori di omicidio sono maschi (circa 70%) quasi sempre con antecedenti di sistematici abusi e prevaricazioni; fra i moventi più comuni si segnalano gli sviluppi incontrollati di banali litigi, lo stato di ubriachezza, i conflitti psicologici dovuti alla convivenza, i contrasti economici.

In questo quadro di violenza perpetrata in ambiente domestico, purtroppo, esiste una triste realtà che viene sempre più emergendo di violenze (fisica e sessuale) a danno dei bambini anche piccolissimi, al punto da essere stata coniata l'espressione "Battered Child Syndrome" (sindrome del bambino picchiato) che sta ad indicare un particolare quadro psicologico e traumatologico delle vittime di questi reati²⁸.

In molti casi, il genitore tende ad attribuire ai figli la responsabilità delle vicissitudini economiche negative o la crisi dei rapporti interpersonali, provocando una reazione violenta, in modo tale da scaricare tutta la loro frustrazione.

2. I fattori a rischio di maltrattamenti

Nella relazione tra autore e vittima una spiegazione tanto diffusa quanto erronea dal punto di vista scientifico è la condizione psicopatologica dell'aggressore o della vittima. Non esiste dal punto di vista epidemiologico studi che possano comprovare una correlazione fra comportamenti di maltrattamento e condizioni psicopatologiche. Ci sono delle condizioni di difficoltà dal punto di vista psicologico, in parte legate all'insicurezza, alla bassa autostima, alla dipendenza psicologica, ad una vulnerabilità spesso centrata su una inferiorità sociale (Hirigoyen 2006).

Vi sono delle spiegazioni che cercano di leggere le dinamiche di coppia come una sorta di complementarità vincolante da cui è impossibile uscire, nella quale a fronte dell'uomo violento vi è una donna debole, dell'uomo sadico una donna masochista (Ventimiglia 2002; Romito 2005), o relazioni che ravvisano la co-responsabilità della vittima, nonché di giustificazione del comportamento violento maschile (Ventimiglia 2002).

I maggiori fattori di rischio che possono far insorgere una situazione di maltrattamento sono più di carattere culturale, nel senso del ruolo della cultura della donna nella relazione con l'uomo, nella relazione con i figli e con la società.

Per quanto riguarda la figura maschile la cultura di genere ancora prevalente e quella dell'assunzione da parte dell'uomo di atteggiamenti di forza e di potere.

A questi atteggiamenti l'uomo se vuole può rinunciare salvo poi tornarvi spesso (stress, delusioni lavorative) on sociali (immagine sociale, relazione con gli altri), di fragi-

lità psichica basata su una carenza narcisistica (Hirigoyen 2006).

Ventimiglia (2002) sottolinea come il ricorso alla violenza sia anche il frutto di una difficoltà maschile, di incapacità o di scarsa educazione ad attivare altri e più adeguati modelli comunicativi.

Reale (2000) osserva come un elemento culturale di particolare rilievo nella dinamica della violenza fisica è quella della dipendenza della donna dall'uomo.

Sulla base di tali dinamiche si possono indicare alcuni fattori di rischio: l'insicurezza e la scarsa autostima che creano una condizione psicologica di inferiorità e dipendenza. Queste condizioni favoriscono l'instaurarsi di un legame con un uomo violento e rendono difficoltoso, se non impossibile, l'uscita di tale legame nella sua *escalation* violenta.

Si vengono a creare così legami di dipendenza in cui la vittima trae il proprio riconoscimento ed autostima solo rimanendo all'interno di tale rapporto, arrivando così a giustificare il comportamento violento, minimizzandole la portata o attribuendo la colpa a fattori esterni all'uomo o alla vittima stessa.

Il legame di dipendenza e di protezione che la vittima assume nei confronti del partner aggressore ci porta a parlare della Sindrome di Stoccolma nella violenza familiare, in quanto una delle caratteristiche fondamentali della sindrome è proprio quella di una identificazione con l'aggressore basato su un legame di dipendenza da cui è molto difficile uscirne (Herman 1992).

In questo senso il legame di dipendenza si rafforza in quanto esiste un momento del recupero del legame affettivo da parte dell'uomo.

Walker (1979; 1984) descrive una sorta di ciclo ripetitivo della violenza fisica secondo delle fasi:

- a) fase di tensione: ogni comportamento della donna innervosisce il partner che la considera come responsabile di ogni stress e condizione negativa della sua vita;
- b) fase di attacco: l'uomo urla ed inizia una escalation di comportamenti violenti alla quale la donna non reagisce per paura e senso di impotenza;
- c) fase di scuse: l'uomo si pente e chiede scusa, ma attribuisce la responsabilità di quanto successo alla donna;
- d) fase della luna di miele: l'uomo diventa attento e premuroso perché teme di perdere la compagna e questo atteggiamento porta lei a credere di poter cambiare il corso del rapporto e a vedere in lui aspetti affettivi positivi.

Un fattore di rischio culturale-educativo e la convinzione della donna di essere la depositaria del destino della famiglia e della tutela dei figli, nell'ottica del mantenimento dell'unità familiare e di una sorta di immagine sociale positiva ed adeguata agli schemi culturali.

²⁸ G. Ponti, *op. cit.*, pp. 351-352.

Il mantenimento del legame con il marito-aggressore, anche a fronte di comportamenti gravissimi, trova delle spiegazioni nelle dinamiche interpersonale della coppia e nella cultura della donna, ma anche nella oggettiva difficoltà di porre fine a questo legame per la mancanza di una rete familiare o istituzionale che possa darle sostegno e credito, nonché la scarsa garanzia che la fine della relazione possa far cessare le vessazioni.

Infatti, in forte aumento è la violenza posta in essere da parte di ex partner (stalking) sia in occasione di incontri, sia mediante appostamenti e pedinamenti. Sono forme di violenza che possono sfociare nell'omicidio.

Per Hiriyogen (2002) la violenza perpetrata dalle donne sarebbe, invece, più di natura reattiva, posta in essere anche con ricatti (false gravidanze, tentato suicidio), finalizzate a manipolare l'uomo per motivi economici e per non essere lasciata.

3. I segni dei maltrattamenti fisici e degli abusi sessuali

Con il termine violenza fisica e maltrattamento fisico si vuole indicare una serie di comportamenti che costituiscono violenza domestica, e dal punto di vista giuridico, possono costituire reati in relazione alla gravità delle condotte poste in essere ma soprattutto alle conseguenze sulla vittima.




Fig. 1. Schema dei reati che si verificano in famiglia.

Il maltrattamento che vede come vittime alcune categorie "deboli" come i minori e le donne non è certamente un fenomeno moderno ma affonda le radici nella storia e nella cultura.

Invece, riveste un discorso diverso il maltrattamento degli anziani, fenomeno recente per molti aspetti sociali e culturali e, come più avanti descritto poco conosciuto.

Rispetto al maltrattamento sui minori, è molto recente la sua presa di coscienza da parte della società adulta, della vastità del fenomeno e della gravità delle sue conseguenze. Dal 1960 ad oggi il concetto di abuso dell'infanzia si è enormemente ampliato andando a comprendere una

molteplicità di comportamenti.

Ogni tipo di maltrattamento produce molteplici conseguenze che minacciano la salute fisica e la sicurezza del bambino, il suo equilibrio emotivo e il suo sviluppo psico-relazionale, la stima di sé, e il suo ruolo sociale.

La violenza fisica sulle donne non ha ancora la stessa considerazione speciale del maltrattamento dei minori. L'entità e la gravità della violenza sulle donne ancora oggi fatica ad essere studiata e riconosciuta nella sua reale entità.

Il maltrattamento fisico è caratterizzato, nella sua forma più appariscente, da lesioni cutanee e dei tessuti molli di natura traumatica, da ecchimosi, ematomi e chiazze di alopecia. Sono abbastanza frequenti le ustioni da brace di sigaretta, da immersioni di un'estremità del corpo nell'acqua bollente e da ustioni delle estremità o delle regioni glutee, premute su piastre calde di fornelli da cucina o stufe elettriche, mentre sono caratteristiche anche le lesioni scheletriche.

Correra e Martucci (1999) evidenziano che nella letteratura angloamericana sono state descritte anche le caratteristiche delle vittime di situazioni di abuso (*abused children*) e di abbandono (*neglected children*). In particolare, nei bambini vittime di maltrattamenti si riscontrano:

- segni di violenze fisiche, quali ematomi, fratture, ustioni, spesso curate in modo inadeguato;
- eccessiva paura dei genitori e in genere diffidenza verso i contatti fisici, specialmente quando l'iniziativa viene presa da un adulto;
- vestiario inadeguato rispetto alle condizioni climatiche, generalmente imposto per nascondere le tracce dei maltrattamenti subiti;
- nell'ambito scolastico questi bambini di distinguono per le numerose assenze, per stanchezza e disattenzione costanti durante le ore di lezione e per problemi di apprendimento non ricollegabili a fattori di ritardo mentale;
- presenza di atteggiamenti comportamentali estremi, da aggressività particolare disprezzo verso le autorità degli adulti a timidezza e passività eccessive.

Le caratteristiche dei bambini trascurati, invece, coincidono in parte con quelle appena descritte e talora si sovrappongono, poiché ai maltrattamenti si accompagnano spesso situazioni di abbandono. I minori trascurati presentano un abbigliamento trasandato ed inadeguato, soffrono di gravi carenze igieniche sanitarie, frequentano irregolarmente la scuola (Rosenbaum 1986).

Per quanto riguarda invece gli abusi sessuali, gli studi condotti da Kempe (1978) hanno portato a distinguere due tipi di condotte che hanno dinamiche e conseguenze diverse:

- abusi sessuali commessi da persone estranee alla famiglia. Si tratta il più delle volte di manifestazioni di esibizionismo o tentativi di manipolazioni delle zone genitali, raramente in veri e propri atti sessuali. Se la

famiglia è ben strutturata ed il bambino può parlare con i genitori dell'incidente, è possibile che, nei casi meno gravi, non si riscontrino conseguenze negative;

b) abusi sessuali si verificano all'interno della famiglia. Si può trattare di aggressioni isolate da parte di un genitore violento o di situazioni più complesse e prolungate, che danno luogo a relazioni incestuose, le quali, specialmente nel caso più frequente (relazione padre e figlia), possono iniziare precocemente e protrarsi a lungo, anche per più di cinque anni. Nella maggior parte dei casi gli abusi sessuali colpiscono bambini di 10-11 anni, ma le vittime possono venir molestate molto prima, già all'età di 4-5 anni; inoltre, quando vi sono più figli, le attenzioni del genitore incestuoso possono essere risolte a più soggetti (Brownmiller 1975).

Gli abusi sessuali possono provocare lesioni fisiche, nelle parti genitali e/o nella regione anale, o l'insorgere di malattie veneree nelle vittime. Tuttavia le conseguenze sono molto più serie dal punto di vista psicologico, nel caso di abusi intrafamiliari. Le conseguenze della violenza sessuale di per se stessa, devono essere sommate agli ulteriori effetti derivanti dall'aggravarsi della disgregazione familiare, dal discredito sociale e dall'intervento istituzionale sul minore. A distanza di anni le vittime presentano stati ansiosi, depressione, insicurezza, talvolta aumento dell'aggressività o tentativi di suicidio. Anoressia, difficoltà scolastica e, nei rapporti intrapersonali, complessi di colpa e problemi sessuali.

L'abuso sessuale all'interno della famiglia può frequentemente presentarsi associato a veri e propri maltrattamenti; gli elementi raccolti in varie casistiche consentono di indicare che molto spesso l'abuso sessuale non è che uno degli aspetti da inquadrare in un clima di violenza più generale e di una disgregazione familiare (Correra, Martucci 1988; Merzagora 1986).

4. La sindrome del bambino percosso

Nel 1962 un'equipe di studiosi dell'University of Colorado School of Medicine pubblicò un articolo in cui, per la prima volta, veniva usata l'espressione "Syndrome of Battered Child (sindrome del bambino percosso), tesa ad indicare la...condizione clinica di bambini in tenerissima età soggetti a grave maltrattamento fisico, generalmente per opera dei genitori..." (Kempe e coll. 1962).

Da questo momento in poi, in particolar modo negli ambienti medici angloamericani, si accentuò un progressivo interesse verso il fenomeno dei maltrattamenti ai minori, ormai riconosciuto di gravità tale da richiedere atteggiamenti più decisi, anche al fine di giungere a definizioni precise nell'ambito di questa problematica.

Secondo la definizione accolta al IV Colloquio Criminologico del Consiglio d'Europa nel 1981, sono

abusi gli atti e le carenze (educative, affettive, di assistenza, etc.) che turbano gravemente il minore e pregiudicano il suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale: le manifestazioni di questi abusi sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altre persone che hanno cura del bambino.

Sono state distinte differenti categorie di abuso o di negligenza dei genitori a danno dei figli:

- l'abuso fisico, che si consuma con percosse o vere e proprie sevizie;
- l'abuso sessuale, che può andare dalla molestia alla violenza carnale;
- la negligenza fisica, che si manifesta nel mancato o inadeguato soddisfacimento di esigenze primarie del minore (alimentazione, igiene personale, vestiario, cure mediche);
- l'abuso e la negligenza "psicologici" caratterizzati da aggressioni verbali, comportamenti denigratori ed umilianti da parte degli adulti, gravi carenze affettive e situazioni di abbandono morale; ovviamente le varie forme di abuso possono coesistere e sovrapporsi.

Risulta difficile accertare la reale dimensione quantitativa dei maltrattamenti dei minori in quanto altissimo risulta essere il numero oscuro²⁹, ovvero il numero reale di reati consumati e quelli realmente denunciati³⁰ (in particolare nei casi di violenza sessuale), in quanto:

- a) è difficile delle volte identificare tra i comportamenti volontari ed accidentali tenuti dagli adulti;
- b) è difficile distinguere con certezza tra uso legittimo, da parte dei genitori, della potestà correzionale ed abuso della stessa che può sfociare in violenza vera e propria;
- c) è difficile nei casi di maltrattamenti provocati da comportamenti omissivi giudicare se la negligenza è stata intenzionale o se è derivata dalla interpretazione dei genitori o da sfavorevoli condizioni socio-economiche;

²⁹ *Numero oscuro*: esso consiste nel numero di reati effettivamente commessi nella società, ma che rimangono non scoperti, non denunciati o non registrati. Corrado (1986) distingue tra criminalità reale, apparente e legale. Nello specifico, la prima è quella realmente esistente nel contesto sociale che non risulta, se non in parte, nelle statistiche giudiziarie in quanto sfugge alle rilevazioni; la seconda costituisce l'oggetto effettivo delle rilevazioni perché denunciate; la terza consiste, come sosteneva Ferri (1881), in quell'insieme di reati che vengono portati in giudizio e per i quali si emette una sentenza.

³⁰ È stato ipotizzato che per ogni caso di maltrattamenti segnalato alle agenzie di controllo sociale, ne rimangono ignoti 8 (Cohn 1982) o 10 (Rossi 1989, Taraschi 1990). Mentre il numero oscuro si espanderebbe ancora di più nei casi di violenza sessuale: per ogni caso scoperto almeno 50 sono quelli che rimangono impuniti (Miller 1990).

- d) è difficile eliminare l'elemento soggettivo per ciascun episodio, sottoposto a molteplici influenze e sollecitazioni;
- e) il concetto di abuso o di maltrattamento può senz'altro essere considerato più ampio di quello relativo alla violenza propriamente detta. Associando ai comportamenti in attività sessuali senza costrizione fisica, si ottiene un concetto di "child abuse" più ampio, comprensivo anche dei danni psicologici che i comportamenti indicati possono causare ai minori.

Le ragioni che concorrono a determinare questo occultamento sono molteplici, ma in primo luogo va certamente sottolineata la circostanza che i maltrattamenti avvengono all'interno di un'istituzione chiusa (famiglia) mentre sino a tempi recenti la coscienza sociale si mostrava restia a percepire come riprovevoli tali comportamenti, nelle forme meno gravi.

Gravi interrogativi vengono riposti sul personale sanitario ed in primo luogo nei medici, che sono le persone maggiormente coinvolte nella fase di scoperta e di segnalazione dei casi di maltrattamento. Il medico si trova in molte occasioni a dover fronteggiare situazione molto delicate.

Inoltre, in mancanza di tutte le informazioni necessarie, una diagnosi di maltrattamenti deve essere sempre formulata con prudenza, perché esiste tutta una serie di affezioni i cui sintomi possano far pensare alle conseguenze di un abuso.

5. I fattori che incidono sull'abuso intrafamiliare

Per quanto riguarda i fattori o situazione ritenute a rischio che concorrono nella causa del fenomeno dobbiamo indicare:

- a) le condizioni socio economiche e culturali. Le ricerche svolte hanno dimostrato una significativa correlazione fra disagio economico, marginalità culturale e sociale e incidenza degli abusi;
- b) le caratteristiche delle famiglie. Un elemento molto importante è l'alta incidenza di separazioni, divorzi o comunque conflittualità riscontrati in molti casi nei nuclei maltrattanti. L'esperienza della divisione dei genitori costituisce un forte trauma per il minore, soprattutto per la situazione deleteria che si può determinare durante l'iter che conduce al divorzio, nel quale i figli divengono terreno di scontro e motivo di ricatto fra i coniugi;
- c) le caratteristiche dei genitori. Per quanto riguarda il sesso del genitore maltrattante, i risultati di numerose ricerche condotte non sono concordanti. Se nell'abuso sessuale la prevalenza della responsabilità maschile è indiscutibile, per i maltrattamenti le fonti angloamericane indicano un'equivalenza tra i sessi o una prevalenza femminile, mentre quasi tutte le ricerche condotte in Italia nel padre o nel padrigno il princi-

pale responsabili delle violenze. Le valenze culturali e l'evoluzione dei ruoli nell'ambito familiare influenzano certamente la ripartizione delle responsabilità fra i sessi. Un fattore a rischio è costituito dalla giovane ed immatura età dei genitori, mentre per quanto riguarda eventuali disturbi psichici negli adulti maltrattanti, l'orientamento più recente attribuisce un'importanza predominante a quest'ultimi solo in poche occasioni. L'abuso di alcool viene indicato molto frequentemente come il motivo scatenante delle condotte maltrattanti e, sembra essere particolarmente elevato nei genitori responsabili di violenze sessuali a danno di figli (Merzagora 1986).

I ricercatori concordano che costituisce la causa fondamentale il passato personale dei genitori violenti o negligenti i quali, nella grande maggioranza dei casi, sono stati a loro volta maltrattati o trascurati durante l'infanzia e tendono a ricreare, nel rapporto con i figli, le negative e dolorose esperienze sofferte nell'infanzia, avendo interiorizzato quei modelli comportamentali violenti.

- d) le caratteristiche del bambino. Molti casi di "child abuse" possono essere interpretati come interazioni tra il genitore ed il bambino, in cui alcune caratteristiche comportamentali negative e moleste o problematiche di quest'ultimo influenzano il comportamento dell'adulto. Se il sesso delle vittime sembra in generale non rivestire un particolare significato, par accertato che la gravità dei maltrattamenti si accentua quando l'età dei minori sia molto bassa. Tra i bambini a rischio vi sono i portatori di handicap fisici o mentali, quelli frutto di gravidanze indesiderate e improvvisate e i nati prematuri;
- e) i grandi mutamenti sociopolitici e demografici esercitano un'influenza sui rapporti con l'infanzia e quindi sui fenomeni di maltrattamento. Molto importanti sono stati i processi di rapida industrializzazione, urbanizzazione, emigrazione ed il venir meno dei ruoli tradizionali all'interno della famiglia.

6. La sindrome di Munchausen per procura

Se l'abuso sessuale in famiglia è quasi esclusivo appannaggio dei padri o comunque delle figure maschili e d'autorità, se il maltrattamento fisico vede come autori entrambi i genitori, la "Sindrome di Munchausen per procura", secondo tutti gli Autori che hanno fatto degli studi in materia è invece tipica delle madri.

L'espressione "Sindrome di Munchausen" è stata coniata per la prima volta da Asher nel 1951 per indicare il caso di quelle persone che si rivolgono insistentemente ed inutilmente a medici e ospedali, prospettando inesistenti disturbi, fino a riportare conseguenze dannose dai ripetuti accertamenti o, addirittura, dai molteplici

interventi chirurgici.

Meadow (1977) userà per primo l'espressione "Sindrome di Munchausen per procura", per intendere situazioni in cui i genitori, o inventando sintomi e segni che i propri figli non hanno, o procurando sintomi e disturbi (es. somministrando sostanze dannose), li espongono ad una serie di accertamenti, esami, interventi che finiscono per danneggiarli o addirittura ucciderli, al punto tale che il tasso è stato calcolato fra il 9 e il 22% dei casi.

Buzzi e Carraro (1986) distinguono il "chemical abuse", cioè a dire "l'anomala e aberrante somministrazione di sostanze chimiche e farmacologiche al bambino", dalla sindrome di Munchausen per procura che ricorrerebbe solo quando l'adulto attribuisce al bambino sintomi inesistenti, cioè inventati attraverso una sorta di prestazione trasferita sulla persona del bambino stesso, ovvero costruisce in concreto sintomi che attribuiscono al bambino. Gli studiosi parlano di Munchausen per procura solo se le finalità dell'adulto è quella di simulare una malattia del bambino.

Makar e Squier (1990) descrivono nella Sindrome di Munchausen per procura, qualora sia il padre l'autore, quest'ultimo come una figura debole, emotivamente assente, negligente.

Le madri, però, si presentano ben diverse dalla classica figura della madre maltrattante o incurante: in questi casi si tratta di madre che chiedono in continuazione accertamenti sanitari perché, sono sollecite, premurose, ansiose per la salute dei figli.

Rosen et al. (1984) parlano di madri dal "comportamento esemplare", e di madri definite dai loro mariti "devote ai figli".

McGuire e Feldman (1989) descrivono una delle madri da loro studiate come "costantemente presente, attenta nel prendersi cura della figlia, amichevole e cordiale con il personale infermieristico".

Meadow (1977) segnala quali sono le analogie delle personalità delle madri: appaiono persone piacevoli, collaboranti, che mostrano di apprezzare l'opera dei medici il che incoraggia questi ultimi ad approfondire sempre di più gli accertamenti.

La letteratura scientifica è pressoché unanime nel negare che le madri presentino grossolana patologia psichiatrica.

7. L'incesto

...A proposito dell'incesto, la situazione può essere riassunta dall'affermazione più volte ripetuta in criminologia, che il fattore sociologico, socio-psicologico, culturale o biologico, prima di essere "causa" deve diventare "motivo", il che equivale ad affermare che deve entrare a far parte - attraverso un processo di introiezione - della struttura di personalità del singolo caso esaminato e deve

essere ivi reperito dal ricercatore o dal clinico, in una analisi non solo criminogenetica, ma anche criminodinamica....

Prof. Franco Ferracuti

Il matrimonio incestuoso era praticato dagli Egizi e dagli antichi Incas, è probabile però che tale usanza fosse riservata alle caste privilegiate. Sia presso gli Ebrei che presso i Greci si passò da un'iniziale tolleranza alla repressione delle unioni incestuose.

Nel diritto romano "incestum" o "incestus" designava più ampiamente i gravi attentati alle leggi religiose e per i quali non era ammessa espiazione: tra questi, le contaminazioni dei rapporti di consanguineità. L'incriminazione dell'incesto risale, per quanto concerne la nostra civiltà giuridica, alle origini del diritto romano, quando tale comportamento era punito con la pena di morte; in epoca imperiale la pena capitale venne sostituita dalla deportazione. Il divieto all'unione riguardava ascendenti e discendenti anche adottivi, fratelli e sorelle, zii e nipoti, prozii e pronipoti, tutore o curatore e pupilli, il governatore di una provincia o un suo familiare e una donna della provincia stessa.

Sotto gli imperatori cristiani, però, vi fu un ulteriore inasprimento che portò talora fino ad infliggere la pena della vivi combustione, pena che si ritrova ancora nel XVI secolo a Venezia.

Nel periodo illuminista si contestò la necessità di reprimere penalmente l'incesto, tant'è che esso non venne ricompreso tra i delitti nel codice francese del 1810 e, seguendo le indicazioni di tale codice, non venne punito dal codice delle Due Sicilie del 1819 e da quello di Parma del 1820. Le alterne vicende della punizione dell'incesto videro il ripristino della previsione di tale reato nel codice sardo-italiano del 1859 e del codice toscano del 1853.

Il codice Zanardelli adottò una soluzione di compromesso, subordinando la punizione del reato al verificarsi del pubblico scandalo.

Che cosa si intenda per incesto varia da cultura a cultura, da codice a codice, ed è in funzione - principalmente - dei diversi punti di vista (giuridico-criminologico, antropologico, psicologico) che si assumono.

Oltre ad indicarlo come il congiungimento fra consanguinei, la definizione più diffusa pare quella dell'incesto quale rapporto sessuale tra persone per le quali è proibito il matrimonio, in tal senso si esprimeva nel nostro paese la Relazione Ministeriale sui libri II e III del Progetto del Codice Penale, presentato alla Camera dei Deputati nel 1887: *...l'incesto è l'unione carnale fra consanguinei ed affini nel grado in cui è vietato il matrimonio....* La scelta del nostro Legislatore, non è stata questa, infatti l'articolo è stato inserito nel Capo II (Dei delitti contro la morale familiare), ed includendo il requisito del "pubblico scandalo", ha voluto definire questo reato come attentato alla

morale familiare, dimostrando quindi la volontà di tutelare soprattutto quest'ultima.

Attraverso il requisito del pubblico scandalo si vuole comunque raggiungere il fine di salvaguardare la famiglia "nella sua essenza e nella sua funzione etica", non tanto, quindi, nella particolare famiglia in cui si verifica il rapporto incestuoso, quanto l'istituto familiare in genere.

Vi è discussione sul significato del termine "pubblico scandalo" e c'è chi lo ravvisa "nella reazione morale della coscienza pubblica, accompagnata da un senso di disgusto e di sdegno contro il turpe fatto", e chi nella notorietà stessa dell'incesto, non nel sentimento di ripugnanza suscitato³¹.

È comunque riaffermata univocamente la necessità che lo scandalo sia provato, non solo presunto come conseguenza inevitabile della conoscenza del fatto, e neppure è sufficiente "la possibilità di uno scandalo reso poi effettivo da troppi zelanti ricerche giudiziarie"³².

L'incesto ex art. 564 c.p. può commettersi tra ascendenti e discendenti, dove la filiazione illegittima è equiparata a quella legittima, mentre sono esclusi dalle previsioni i rapporti di adozione; può commettersi tra fratelli e sorelle, esclusi sempre gli adottivi, sia germani che consanguinei e uterini, legittimi o naturali che siano; ancora, si commettono tra gli affini in linea retta (ascendente e discendente). Poiché l'indicazione del disposto art. 564 è tassativa, il reato non si configura tra prossimi congiunti diverso da quelli indicati, come tra zii e nipoti, e tra affini in linea collaterale³³.

Infine, per chiarire quali siano i soggetti tra i quali può verificarsi incesto, un ultimo problema riguarda la responsabilità del minore.

La proposta di escludere tale responsabilità, motivata dall'influenza esercitata su di esso dall'adulto, non venne accolta in sede legislativa: il minore infradici ottenne pertanto risponde di incesto, evidentemente qualora abbia prestato il proprio consenso al rapporto.

L'errore o l'ignoranza circa l'esistenza o il grado del vincolo di parentela o affinità, in quanto errore su norme extrapenali, scrimina il fatto.

Per quanto riguarda l'eziologia dell'incesto, innanzitutto, è stato per esempio posto l'accento sulle dinamiche familiari, ed in particolare sul concetto di "famiglia disfunzionale", un nucleo familiare, cioè incapace di funzionare in conformità ai valori socialmente dati e inetta a perseguire le mete socialmente approvate. Ciò sarebbe dovuto all'in-

stabilità della struttura familiare, che genera continua incertezza nella capacità della famiglia stessa di soddisfare i suoi membri e tenerli uniti, talché l'incesto non sarebbe se non un modello transazionale, ben organizzato, che ha il fine di mantenere l'integrità e l'esistenza stessa famiglia, riducendone le tensioni e contribuendo alla sua omeostasi e coesione³⁴.

Per spiegare l'incesto, sono state avanzate ipotesi di carattere psicopatologico; ma, a parte la considerazione generale secondo cui è più corrispondente ad esigenze di tranquillità che di aderenza alla realtà l'attribuire alla follia quei comportamenti, come l'incesto, che tanto turbano le coscienza, che si vorrebbero allontanare da sé, repute "impensabili"; soprattutto vale osservare che non vi è affatto concordanza sulla presenza di tratti psicopatologici negli autori di incesto: le percentuali di padri incestuosi diagnosticati come psicopatici, per esempio, variano nei diversi studi dal 6% (Medlicott, 1967), al 12% (Merland, Fiorentini, Orsini, 1961), al 40% (Magal, Winnick, 1968), senza contare che anche quando vengono riscontrati problemi psicopatologici, questi ben raramente raggiungono un livello tale da impedire la consapevolezza che l'incesto sia un comportamento censurabile.

È frequente riscontrare nei padri incestuosi problemi di alcool; anche in questo caso, però, secondo gli studiosi l'etilismo non sarebbe tanto "causa" dell'incesto, piuttosto permetterebbe di commettere l'abuso senza assumersene la responsabilità, di ricorrere cioè all'autogiustificazione dell'essere stato ubriaco.

Neppure la spiegazione in chiave psicopatologica è dunque soddisfacente a rendere ragione del comportamento incestuoso; del pari non lo è quella che centra l'attenzione sulla ipersessualità.

Non appaiono, al riguardo della spiegazione del comportamento incestuoso, che la genesi dell'incesto va ricercata nelle condizioni socio-economiche ed ambientali particolarmente disagiate, con situazioni di coabitazione, promiscuità, ovvero isolamento geografico.

Studi più recenti dimostrato viceversa che il comportamento in questione è diffuso in tutti gli ambienti sociali, e che a tutt'oggi, quando l'ambito di ricerca è quello giudiziario o carcerario, gli ambienti sociali più rappresentati rimangono pur sempre quelli meno favoriti, ben diverso appare il panorama socio-economico se le informazioni provengono dall'ambiente terapeutico, particolarmente in casi di psicopatie condotte privatamente, sicché l'incesto è stato persino definito, con amara ironia, un comportamento "democratico", nel senso cioè che non conosce barriere sociali.

Al riguardo, pertanto, appare più aderente alla realtà del

³¹ G. Maggiore, *Diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1948 e V. Manzini, *Diritto penale italiano*, Torino, Utet, 1951, vol.VII.

³² L. Majno, *Commento al Codice di Procedura Penale*, Verona, Donato tedeschi e figli, 1894.

³³ I. Merzagora Betsos, *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001, parte II, cap. I, pp. 395 e ss.

³⁴ N. Lusting, J. Dresser, S. Spelman, T. Murray, *Incest: A family group survival pattern*: in: *Arch. Gen. Psychiat.*, 14, 1966, pp. 31 e segg.

fenomeno ritenere che l'elemento economico e quello sociale siano solo mediamente rilevanti, mentre particolare valore assume l'elemento sottoculturale che sostituisce la violenza alla forza, l'autoritarismo all'autorevolezza.

Siffatti contenuti sottoculturali, inoltre, sono stati trasmessi all'interno della famiglia come valori da imitare.

Bisogna ricordare altresì, che i rapporti incestuosi, inoltre, possono causare gravi disturbi psichici e soprattutto disordini dello sviluppo psichico, della formazione del carattere e gravi turbe dell'emotività. Quelli più frequentemente descritti in letteratura sono:

- disturbi psicosomatici;
- depressione e tentati suicidi;
- fughe dalla famiglia;
- disturbi psico-sessuali tra cui frigidità, omosessualità o promiscuità;
- sentimenti di colpa etc.

7.1 Le cause individuali

Freud, Ferenczi, Sullivan, Federn ed altri Autori di stretta osservanza psicoanalitica hanno attribuito l'impotenza e la frigidità al timore dell'incesto (Layman 1972); sempre nell'ambito psicoanalitico, la Gordon (1955) descrive un caso di incesto come vendetta nei confronti della madre per le frustrazioni pre-Edipiche subite dalla figlia. Per Tompkins (1940), secondo una dinamica almeno parzialmente simile, sarebbe stata l'invidia del pene, insieme ai sentimenti ambivalenti nei confronti della madre, a portare la paziente al comportamento incestuoso. Anche per Roskavsky e Raskovsky (1950) la relazione estremamente frustrante con la madre porta all'incesto come tentativo di impossessarsi del pene paterno.

Ponendosi invece nell'ottica dello studio delle motivazioni del padre al comportamento incestuoso, la scuola psicoanalitica interpreta l'incesto padre/figlia come un tentativo del padre di vedere nella figlia la moglie da giovane, in una sorta di ritorno al "primo amore" della sua gioventù (Cormier et al. 1962; Bigras et al. 1966; Kubo, 1959) tant'è che, in alcuni casi, il padre appare la "caricatura" di un adolescente che corteggia la figlia (Rist 1979).

Justice e Justice (1980) e Hersko et al. (1961) evidenziano che le motivazioni all'incesto risiedono nel confondere dei bisogni quali quello di affetto, dolcezza, con i bisogni di carattere specificatamente sessuale.

La scuola fisio-patologica, rappresentata per la maggior parte degli Autori di lingua francese, interprete piuttosto l'incesto come causato da psicosi tossiche, difettualità di intelligenza, encefalopatie alcoliche.

Di Tullio osserva che l'incesto può non di rado essere sintomatico di profonde alterazioni psichiche, persino di psicosi acute o croniche.

7.2 Le dinamiche familiari

Mentre nei primi studi sull'incesto l'attenzione era focalizzata sulle caratteristiche psicologiche o psicopatologiche dei protagonisti, negli ultimi venti anni circa ci si è ricolti alla analisi delle dinamiche che erano in gioco tra i vari componenti della famiglia; in pratica, da un "padre patologico" ad una "famiglia patologica".

Lusting et al. (1966) utilizzano uno schema di riferimento transazionale, che vede l'incesto padre/figlia come sintomatico della disfunzione familiare. L'incesto, cioè, ha la duplice caratteristica di ridurre la tensione nella "famiglia disfunzionale", e di coinvolgere, almeno a livello inconscio, il genitore non direttamente partecipe.

La definizione che gli Autori danno di famiglia disfunzionale è quella di un nucleo familiare incapace di funzionare in conformità ai valori socialmente dati e incapace di perseguire le mete socialmente approvate. Ciò sarebbe dovuto all'instabilità della struttura familiare, che genera continua incertezza nella capacità della famiglia stessa di soddisfare i suoi membri e di tenerli uniti. Le energie dei componenti sono quindi tutte tese allo scopo di preservare la famiglia.

L'incesto non sarebbe altro che un modello transazionale, ben organizzato, che ha il fine di mantenere l'integrità e l'esistenza stessa della famiglia, ricucendone le tensioni e contribuendo all'omeostasi familiare.

Una caratteristica della famiglia disfunzionale è quella della confusione di ruoli, ed infatti accade anche perché il ruolo della madre e della figlia vengono scambiati, e, più in generale, vengono rese evanescenti le barriere tra generazioni.

Lusting e i suoi collaboratori, osservano, che l'incesto padre e figlia dipende:

- dall'assunzione da parte della figlia del ruolo materno, tanto che è la figlia a diventare la figura femminile centrale della casa;
- da una relazione sessuale impari fra i genitori, che provoca tensioni sessuali non soddisfatte nel padre;
- dall'incapacità o la non volontà da parte del padre di cercare una soddisfazione a tali tensioni al di fuori della famiglia, per timore di perdere la facciata di stabilità e perbenismo patriarcale;
- dal timore della disintegrazione della famiglia e dell'abbandono, che pervade tutti i componenti, al punto che qualsiasi soluzione appare preferibile alla riottura del nucleo familiare;
- dalla partecipazione, conscia o inconscia, della madre nel collocare la figlia al suo posto per soddisfare i bisogni affettivi, pratici e sessuali del padre.

Gutheil e Avery (1977) evidenziano che è il panico di separazione il fattore più rilevante nella genesi dell'incesto padre/figlia, e, anche nel loro modello, tutti i membri della famiglia sono rilevanti etiologicamente. Nella famiglia

descritta da questi Autori è inoltre evidente una netta e manichea separazione tra l'interno della famiglia e il resto del mondo, fuori; la realtà esterna viene descritta e percepita come colma di insidie, di pericoli, di minacce.

Anche in questo caso il modello esplicativo offerto, è quello di una famiglia omeostatica che si difende contro la disintegrazione, e la relativa mancanza di senso di colpa deriva dalla consapevolezza che l'incesto serve a mantenere la coesione, seppure patologica, del nucleo familiare.

Szabo (1962) ipotizza, invece, la possibilità di diversi tipi di famiglie incestuose, classificate, appunto, secondo il loro grado di integrazione nella cultura dominante della società globale, specificando:

- un tipo di famiglia costituente una sotto-cultura con norme sessuali sue proprie;
- un tipo, non molto dissimile dal precedente, in cui però è il padre a imporre il genere di vita da condurre che la moglie e la figlia subiscono senza possibilità di opporsi;
- un tipo di famiglia che si conforma ai valori culturali della società globale, ma in cui il padre è "psicopatico", e la madre tollera l'incesto per evitare lo scandalo;
- un tipo di famiglia che si conforma ai valori tradizionali, ma in cui il padre soccombe ad una tentazione momentanea: solitamente la madre o la figlia lo denunciano;
- un tipo di famiglia rispettosa delle norme, ma in cui nasce un'attrazione incestuosa tra padre e figlia. Quest'ultimo modello risulterebbe di gran lunga il meno frequente.

Piray-Dufasne (1973) descrive una famiglia in cui una madre fredda, dominatrice, incapace di soddisfare i bisogni di dignità del marito e di affetto della figlia, spinge questi ultimi ad una sorta di alleanza affettiva che conduce all'incesto.

Ward (1984) descrive che:

...queste famiglie non funzionano secondo la "normale" nozione di famiglia...il modello socio-medio della società presuppone che le famiglie "disfunzionali" possano essere rabberciate nella norma, rese "adequate", potranno diventare "buone" famiglie, proprio come le altre...

7.3 Le cause ambientali

I primi studi erano proclivi a dedicare ampia enfasi alla mancanza di spazio nella casa ed alle condizioni di sovraffollamento, considerate come cause o almeno concause dell'incesto.

Wimberg (1955), riferisce che il 64% delle 203 famiglie incestuose oggetto della ricerca vivevano in case in cui vi era a disposizione meno di una stanza per persona; condizioni ambientali fortemente sfavorevoli sono descritte da

Lukianowicz (1972) per alcune famiglie del suo campione. In realtà, sembra caso mai da potersi indicare una relazione tra il numero di incesti che vengono a conoscenza e il basso status socio-economico dei partecipanti (che quindi vivono in case sovraffollate), piuttosto che una relazione fra il sovraffollamento e l'incesto.

Justice e Justice (1980) evidenziano che:

...nei casi in cui i genitori e i figli dormano insieme, e questo si risolve in un comportamento incestuoso, si scopre quasi invariabilmente che la mancanza di spazio o di altri letti non era la ragione di questa sistemazione. La vera ragione era che i genitori volevano dormire col figlio...

Un fattore ambientale e culturale che viene spesso associato all'incesto è quello dell'isolamento.

Scherrer (1958) nel suo studio sulla criminalità sessuale rurale in Francia, descrive dettagliatamente le condizioni di isolamento di 20 autori di incesto contadini e boscaioli; sempre per quanto riguarda la Francia, Lutier (1961) conclude la sua disamina sui casi di incesto giudicati dalle "Assises" di Indre-et-Loire dal 1954 al 1959 affermando che l'isolamento geografico, sociale e morale come il fattore ecologico predominante. Esso provoca distorsione delle comunicazioni e delle relazioni interpersonali, riducendo inoltre gli scambi sociali indispensabili.

7.4 L'ambiente sociale e culturale

L'influenza delle variabili socio-culturali nella genesi dell'incesto è controversa.

Sonden (1936) riporta una preponderanza di incesti in ambiente rurale in Svezia, evidenziando ancora una volta l'importanza dell'isolamento geografico; Riemer (1940), Luttmacher (1951) e Flugel (1926) osservano una relazione inversa fra il verificarsi dell'incesto e il livello socio-economico; Lutier (1961) definisce l'ambiente rurale come arcaico e regressivo; in tale ambiente si ritroverebbero quelle condizioni delle società "primitive" in cui talvolta l'incesto era tollerato.

Pannain e Rogozzino (1964) descrivono l'ambiente in cui si sono verificati i 15 casi di incesto da loro studiati come rurale e isolato, con promiscuità, basso livello di istruzione e scarsa tendenza a rapporti sociali fuori dall'ambiente familiare. Condizioni economiche precarie sono riportate anche da Canepa e Bandini (1967) per quanto riguarda i loro casi.

Colin et al. (1966) riferiscono invece di una presenza di questo reato anche in ambienti urbani, e Weiner (1962) riporta casi di incesto occorsi in famiglie di professionisti e di appartenenti alla classe media, tanto che Butler (1978) arriva a dire che l'incesto è "assolutamente democratico". Ancora una volta, come osservato da Merzagora (1986),

appare che

...la spiegazione di queste discrepanze sia dovuta alle diverse fonti di informazioni usate: non è probabilmente vero che l'incesto sia esclusivo appannaggio di ambienti deprivati, è però vero che gli appartenenti alle classi più sfavorite si troveranno più frequentemente in quegli studi condotti utilizzando come fonti i fascicoli dei tribunali o le perizie psichiatriche, mentre diversa estrazione sociale avranno gli autori di incesto studiati nell'ambito del setting terapeutico...³⁵.

7.5 I protagonisti

Lagarin (1977) ipotizza una distinzione tra i rapporti sessuali di una figlia col proprio padre naturale e col padre adottivo: *...Si verrebbe certamente a sapere di più se venisse posta una distinzione, trattando il vero incesto e quello "statuario"* (così l'Autore definisce quello col padre adottivo) come due fenomeni separati. Se tale distinzione fosse fatta si potrebbe venire a scoprire che ne differiscono la frequenza, l'etiologia, le conseguenze.

Maisch (1973) pone invece la distinzione riportando 34 casi di incesto commessi dal padre naturale, e 32 dal padre adottivo. Se a prima vista questo può sembrare sorprendente – si sarebbe cioè maggiormente portati a credere che l'intensità del tabù diminuisca quando non esiste una relazione di sangue –, questo può essere spiegato considerando gli ambiti in cui vengono di solito reperiti i casi in esame, ambiti terapeutici o carcerari, e cioè ambiti di "patologia" clinica e sociale; oltre alla ovvia spiegazione della maggior incidenza statistica di figlie che crescono nella famiglia di sangue che non adottiva.

Una ricerca statunitense fatta da Russell (1984), riporta invece che il 17% delle donne che sono cresciute in una famiglia adottiva hanno subito molestie sessuali, contro il 2% di coloro che sono state coinvolte in tali problemi dal padre naturale.

Heiselman (1981) arriva alla conclusione che secondo cui il figlio può non essere consapevole della non esistenza di un legame di sangue al momento della relazione sessuale, ma percepire con forza che *...era il solo padre che comunque pensavo di avere...*

Se quindi sembra equo ricomprendere nel discorso sull'incesto sia il padre naturale che quello adottivo, un discorso parzialmente diverso è quello degli altri tipi di incesto: quello tra padre e figlia insieme a quello tra fratelli, a quello tra madre e figlio, alle altre possibili "combinazioni".

Le varie possibilità sono, infatti, tra loro assai diverse per etiologia, diffusione, conseguenze. La differenza più evidente è quella tra l'incesto "intergenerazionale" (dove si

ha un'interazione di soggetti maturi con soggetti in via di maturazione) e l'incesto tra fratelli; molto diverso è anche quello tra padre e figlia, a fronte di quello tra madre e figlio.

La maggior parte dei casi riportati in letteratura riguarda l'incesto tra padre e figlia, benché gli Autori siano concordi nel ritenere una maggiore diffusione di quello tra fratelli. Quest'ultimo sembra avere conseguenze meno gravi per i protagonisti, è spesso considerato poco più che un eccedere nei normali giochi sessuali tra bambini e tra adolescenti; viene quindi più raramente all'attenzione di terapeutici, criminologi, operatori del diritto.

L'incesto madre/figlio, viceversa, pare avere conseguenze anche più devastanti di quello tra padre e figlia; la ragione della relativa scarsità di casi clinici riportati risiederebbe, in questo caso, in una effettiva minor diffusione³⁶.

7.6 Incesto padre/figlia

Caratteristiche psicologiche e psicopatologiche dei padri incestuosi.

Gli Autori di scuola psicoanalitica ipotizzano il ricorrere di due elementi: la fissazione alla madre e il conseguente fallimento dell'identificazione con il padre.

Secondo alcuni, quando il matrimonio comincia, per qualsiasi ragione, a deteriorarsi, il padre trasferirebbe il suo desiderio per una "buona madre" amorosa e oblativa sulla figlia, mentre la moglie assumerebbe il ruolo di "cattiva madre" che lo rifiuta (Justice e Justice, 1980).

Uno dei punti di minore accordo tra gli Autori è il problema relativo all'assenza, alla presenza o comunque alla importanza da attribuirsi a eventuali tratti psicopatologici negli autori di incesto.

Anche in questo caso, come in genere sulle cause dell'incesto, l'approccio più proficuo pare essere quello multifattoriale, e cioè il considerare l'eventuale esistenza di forme morbose come uno, ma non necessariamente l'unico, dei fattori in gioco, o almeno, non considerarsi sempre esonerati da ulteriori ricerche quando si è in presenza di una diagnosi psichiatrica.

L'incesto è uno di quegli eventi che turbano particolarmente le coscienze, che si preferisce ritenere "impensabili", e che pertanto, è tranquillizzante attribuire alla follia. Di contro, molti sono gli studi che non hanno trovato alcun indizio di psicosi nei padri incestuosi (Weiner 1962; Cavallin 1966; Lusting et al. 1966; Lukianowicz 1972).

Per altri Autori le percentuali di soggetti diagnosticati come psicotici variano dal 6% (Medlicott 1967), al 12% (Merland et al, 1962) al 40% (Magal e Winnick, 1968).

Kubo (1959) sottolinea che nelle famiglie di ambiente rurale e di status socio-economico basso, l'incesto si realizza anche in assenza di disturbi psicologici marcati tra i

³⁵ I. B. Merzagora, *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 35-46.

³⁶ I. B. Merzagora, *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 67 e ss.

partecipanti; viceversa, tra gli incesti "urbani" e di classe media si nota la presenza di più numerosi casi di psicosi. Il problema dell'intelligenza, è stato trattato da molti Autori, i quali su alcuni studi scientifici, hanno messo in evidenza casi in cui un padre debole mentale aveva rapporti sessuali coi figli trattandoli come suoi pari (Bender e Blau, 1937). Vanno segnalati, tra gli studi, che hanno trovato basso livello intellettuale nei padri, quelli di Weinberg (1955), il quale colloca nel livello di intelligenza inferiore alla media il 65% dei padri incestuosi del suo campione; Colin et al. (1966) riportando 27 casi di debilità mentale contro 38 di normalità; Kubo (1959) diagnostica "imbecilli" due soggetti su un gruppo di 13.

Comunque, la maggior parte degli Autori, peraltro conclude per la normalità - o per la prevalente normalità - di intelligenza nei padri incestuosi osservati (Weiner, 1962, Lukianowicz 1972).

Nell'evidenziare le caratteristiche individuali dei padri incestuosi, è stata data una certa attenzione, alla loro sessualità.

In questo caso specifico le conclusioni non sono univoche: Ferracuti (1967) cita uno studio di Ellis e Brancale del 1956 che avrebbero trovato soggetti con inibizioni sessuali o iposessualità tra gli autori di incesto; mentre altri riportano piuttosto la presenza, in questi soggetti, di caratteristiche di ipersessualità.

A ricevere l'impressione di impulsi sessuali particolarmente forti sono molti Autori: Lukianowicz (1972), Shelton (1975) e Weiner (1962).

Geghard et al. osservano che:

...in alcuni casi sembra essersi sviluppata una ossessione patologica per il sesso. Questa si esprime nel trascorrere parecchio tempo in fantasie di tipo sessuale, nel discorrere troppo tempo in argomenti relativi al sesso, nell'aumentare o nel cercar di aumentare notevolmente la frequenza dei rapporti coniugali, in esibizioni di nudismo non necessario...(ect...) Spesso se ne ricava l'impressione che questi uomini, frustrati in molti ambiti di vita, cerchino la felicità con un'incomprensione sessuale...(Gebhard et al., 1965).

Merzagora (1986) richiama, in conclusione, un approccio multi-causale al fenomeno, mettendo in risalto questo passaggio:

...noi riteniamo che ciò si verifichi soprattutto nei casi in cui alle sfavorevoli condizioni di vita come la promiscuità si accompagnino forme più o meno gravi di erotismo abnorme o alterazioni psichiche sia pure momentanee...(Di Tullio, 1963).

Un'altra perversione chiamata in causa per spiegare l'ince-

sto è la pedofilia: Marcuse (1923) la menziona come fattore possibile del fenomeno; Weimberg (1955) considera i pedofili come una categoria distinta tra i colpevoli di incesto e Gebhard et al. (1965) riconoscono l'esistenza di un tipo incestuoso di pedofilo, pur sottolineandone la rarità, e quest'ultima conclusione sembra la più probabile.

Per quanto riguarda il rapporto incesto/psicopatia, il contemporaneo verificarsi dell'incesto e dei maltrattamenti è caratteristica ricorrente degli incestuosi come nota Justice e Justice (1980), e Lukianowicz (1972) diagnostica "psicopatici aggressivi" 5 dei 24 padri studiati.

Weiberg (1955) descrive la maggior parte dei soggetti da lui esaminati come psicopatici, la cui abnormità era particolarmente evidente nel comportamento sessuale, caratterizzato da indiscriminata promiscuità.

Nella ricerca dell'Istituto Kinsey (Gebhard et al., 1965) vengono classificati come "delinquenti amorali" - termine usato da questi Autori per psicopatici - il 10% dei condannati per incesto nei confronti di figli al di sotto dei 12 anni. Un discorso a parte merita l'alcoolismo, la cui associazione col comportamento incestuoso è molto frequente.

La frequenza con cui compare l'alcoolismo nei padri incestuosi. È alta, e diversa nei vari Autori: 25% Maisch (1973); 30% Cavallin (1966); 35% Colin et al. (1966); 50% Merland et al (1962); 40% di etilisti "inveterati" e il 20% di intossicati "occasionalmente" (Szabo, 1960).

Secondo Phillip (1966), sono alcolisti il 50% degli incestuosi contro il 13% degli autori di altri reati sessuali, Apfelberg et al. (1944) trovano un consumo alcolico "eccessivo" nel 40% dei casi di incesto, contro il 22% dei responsabili di esibizionismo e violenze sessuali, e del 15% negli omosessuali e nei pedofili.

Da un punto di vista ambientale e sociale, i padri incestuosi provengono da famiglie di status socio-economico piuttosto basso o addirittura infimo (Weimberg 1955; Kaufman et al., 1954; Riemer, 1940), ma solo l'Istituto Kinsey (Gebhard et al., 1965) ha messo a confronto i padri incestuosi con altri colpevoli di reati sessuali dimostrando in modo abbastanza convincente che la deprivazione economica è una caratteristica propria degli autori di incesto, il che già suggerisce una notevole importanza da attribuirsi al fattore "culturale", più che a quello economico in senso stretto.

Sempre a proposito della famiglia di origine, e della importanza del fattore culturale nell'etiologia dell'incesto, vi sono casi in cui il padre incestuoso ha "appreso" tale modello di comportamento nella famiglia di origine.

L'handicap sociale della famiglia di origine sembra persistere, almeno in molti casi, per tutta la vita del padre incestuoso.

Nel tratteggiare la figura "sociale" del padre incestuoso, infine, occorre far cenno agli eventuali trascorsi penali. Ebbene, il comportamento incestuoso è risultato essere indipendente da una carriera delinquenziale più complessiva.

Giova far presente, per una esaustiva visione della problematica dell'incesto, di come il padre che commette incesto non è caratterizzato da particolari stigmate psicopatologiche o sociali, quanto piuttosto culturali.

Pellegrini (1965) osservava che alcuni incesti si verificavano perché i padri consideravano le figlie come loro proprietà legittime; di famiglie definite "patriarcali" parlano Franchini e Introna (1961); un padre autoritario e violento è riportato da Canepa e Bandini (1967): ma tali osservazioni risultano essere comuni anche al di fuori del nostro Paese.

"Dispostici e tiranni" sono definiti il 40% dei padri incestuosi studiati da Szabo (1962); "rude e autoritario" è uno dei soggetti nel campione di Lutier (1961); un "patriarca" è definito il padre autore di incesto omosessuale di cui riferisce Raybin (1969).

Una caratteristica comune a questi padri, e coerente con quelle già descritte, è la gelosia nei confronti delle figlie, che li porta ad esercitare un controllo dispotico sulle loro relazioni sociali, a cercare di impedire alle figlie la frequentazione dei pari, fino alla già citata verifica della loro purezza (Justice e Justice 1980).

Un altro tipo di padre incestuoso cui non vengono riconosciuti problemi psichiatrici, ma solo caratteristiche di personalità particolari è quello che Weinberg (1955) chiama "endogamico", riferendosi alla definizione di Abraham (1921) di "endogamia neurotica" nei matrimoni tra primi cugini.

La caratteristica preminente di tali soggetti è la tendenza a limitare i contatti sociali e sessuali alla famiglia; il padre, e cioè, è incapace di crearsi legami all'esterno della famiglia anche quando i rapporti all'interno non lo soddisfino.

Questo tipo è molto spesso descritto in letteratura, anche se con nomi diversi (Merzagora, 1986).

7.7 Incesto madre/figlio

La dinamica dell'incesto madre/figlio

Un'affermazione ricorrente nella letteratura antropologica è quella che l'unico tabù davvero universale sia quello che riguarda l'incesto madre/figlio.

Siffatta forma di incesto è considerata la meno ricorrente; nel cospicuo campione di Weinberg (1955) costituito da 203 casi, solo due riguardavano questo tipo di unione; Lukianowicz (1972) ne trova 3 su 26; Colin et al. (1966) 3 su 90.

Anche se i casi non sono molti la letteratura sull'argomento non è scarsa.

Per quanto riguarda le caratteristiche psicologiche della figlia, la letteratura di osservanza psicoanalitica è consistente. Per Gordon (1955) è la deprivazione orale, nello stadio di sviluppo preedipico, a condurre all'incesto la figlia, che utilizzerà la relazione sessuale col padre come vendetta

contro la madre che l'ha sfruttata, e come espressione dei suoi bisogni di gratificazione orale.

Marmor (1955) suggerisce che l'incesto sia un'elaborazione dell'attaccamento della figlia alla madre, e Weiner (1962), come la già citata Gordon, sviluppa tale idea, interpretando l'incesto come vendetta contro il rifiuto materno.

Rascovsky e Rascovsky (1950), concludono che l'incesto è ricercato come compensazione alla frustrazione subita da parte della madre, compensazione che si ottiene attraverso il tentativo di possedere il pene paterno; ed anche per Tompkins (1940) l'invidia del pene è la molla del comportamento incestuoso.

Altri Autori si sono invece occupati di caratteristiche psicologiche proprie della figlia, che prescindessero dalla dinamica della relazione coi genitori, come d'altra parte è più utile nei casi in cui la figlia è vittima e non partecipa dell'incesto.

L'ipotesi fatta da alcuni (Kubo, 1959; Gebhard et al. 1965) che le figlie vittime di incesto presentino problemi di intelligenza si rileva, alla luce della maggior parte delle ricerche, uno stereotipo.

Oltre ad avere una grande diversità nella frequenza con cui ricorre, vi è anche una mancata differenza nella dinamica dell'incesto madre/figlio rispetto a quello padre/figlio.

Tenendo sempre presente la violenza, come elemento a cui far riferimento, sostanzialmente si possono descrivere tre tipi di incesto materno:

- a) incesto "relativamente" consensuale; relativamente, perché si assiste ad incesti in cui il consenso della madre è un consenso che viene definito "pietatis causa", una sorta di terapia ad un figlio sofferente;
- b) incesto dovuto alla violenza esercitata dalla madre sul figlio; anche qui, come nel caso di incesto fra padre/figlio, non è necessario il ricorso di una violenza eclatante e brutale, poiché il particolare rapporto di dipendenza e di fiducia che lega solitamente un figlio alla propria madre può rendere sufficiente anche solo una pressione psicologica;
- c) violenza del figlio nei confronti della madre; questo tipo è anche il più ricorrente, almeno a giudicare dalle osservazioni cliniche riportate in letteratura, il che sembra ancora una volta confermare come l'incesto non sia tanto una "faccenda di sesso" quanto un fatto di violenza, e la violenza viene esercitata dai più forti sui più deboli, dagli adulti sui bambini, dagli uomini sulle donne.

La presenza di evidente e grave patologia psichiatrica in almeno uno dei partecipanti a questa relazione è una conclusione pressoché unanime in letteratura, e da un'ulteriore conferma della particolare severità che il tabù dell'incesto riveste nel caso di rapporti tra madre e figlio. Barry (1965) evidenzia che il figlio diviene psicotico in conseguenza dell'incesto in quasi tutti i casi di unione con

la madre; Parsons (1954) reputa che la presenza di severa patologia, specialmente nel figlio, sia un ovvio corollario della sua teoria dello sviluppo della personalità, teoria che identifica nell'incesto madre/figlio un fenomeno di massiccia regressione; Frances e Frances (1976) concludono che nei rari casi in cui è consumato l'incesto, uno o entrambi i *partners* sono quasi sempre psicotici.

In particolare, la diagnosi di schizofrenia sembra essere la più ricorrente.

È interessante notare che nei casi in cui, invece, non viene riferita la presenza di problemi psicopatologici (Barry e Johnson, 1958; Weinberg, 1955) prima dell'incesto era intervenuto un lungo periodo di separazione tra la madre e il figlio.

Quindi, in conclusione, possiamo affermare che, in letteratura si evince che nei casi di incesto madre/figlio, quest'ultimo è spesso seriamente disturbato psichiatricamente.

7.8 La durata

L'eventuale lunga durata della relazione, che alcuni Autori portano come supporto all'idea del consenso della vittima, serve invece alla Ward (1984) come ulteriore elemento per considerare l'incesto particolarmente dannoso, più dannoso, ad esempio, delle violenze ad opera di estranei, che solitamente consistono in un solo episodio.

Dalla ricerca su 26 casi di incesto padre/figlia considerati da Lukianowicz (1972) la durata variava da 4 mesi a 12 anni, con una media di 8 anni. L'Autore ha indagato sulla frequenza dei rapporti (solitamente un rapporto alla settimana, durante i week-end), concludendo che le ragazze che avevano rapporti più frequenti col proprio padre avevano poi, come conseguenza a lungo termine, o un comportamento promiscuo o, piuttosto sorprendentemente, non soffrivano affatto conseguenze (quest'ultima conclusione avvalorerebbe l'ipotesi della durata come indizio del consenso da parte della vittima).

Lutier (1961) riporta 30 casi nella maggioranza dei quali la relazione ha una lunga durata, e termina solo per l'intervento dell'autorità.

Secondo l'Autore le relazioni in questione danno luogo ad un vero e proprio legame amoroso, come testimoniano le numerose lettere d'amore scritte dalle figlie ai loro padri.

Sono infine citate in letteratura (Marcuse, 1923; Reimer, 1940) relazioni di tipo "pseudo-coniugale", e Weinberg (1955) cita 3 casi in cui il padre avrebbe serialmente compiuto tentativi di sposare la propria figlia.

Più comunemente il padre cerca di prolungare la relazione quanto può per mezzo del dominio sulla figlia, impedendole gelosamente di frequentare i coetanei, minacciandola apertamente³⁷.

7.9 La fine della relazione incestuosa

Reimer (1940) enuncia le ragioni che possono condurre alla fine della relazione incestuosa: la gravidanza della figlia, il "mormorare" dei vicini, l'interferenza della madre o di altri familiari, l'intervento di varie agenzie di controllo, una denuncia per maltrattamento che faccia emergere anche il fatto incestuoso.

Kubo (1959) nella sua ricerca ha evidenziato che più della metà delle figlie aveva avuto un bambino dal padre, e due di queste avevano commesso infanticidio; tra i 34 casi francesi di Merland et al. (1962) vi furono cinque gravidanze incestuose; nel campione statunitense di Weinberg (1955) poco più del 20% degli incesti terminò con gravidanze, anche se ne furono portate a termine poche.

Un'altra ragione del comportamento incestuoso è nella crescita della figlia che, giunta ad una certa età, rivolge maggiormente i suoi interessi affettivi al di fuori della famiglia, o abbandona la famiglia d'origine. Nelle famiglie incestuose, peraltro, vi è una forte pressione per impedire alle figlie la maturazione e l'abbandono della famiglia di origine, e non è infrequente che si creino forti tensioni tra il bisogno di autonomia ed indipendenza della figlia, e la gelosa possessività del padre (Justice e Justice 1980).

Per Weinberg (1955) l'andarsene di casa da parte della figlia è di gran lunga il modo più comune di troncatura della relazione incestuosa, e nel campione di Meiselman (1981) il 50% delle ragazze avevano abbandonato la casa paterna prima dei 18 anni, contro il 20% del gruppo di controllo. Per quanto riguarda la relazione fratello/sorella, queste si concludono solitamente quando uno o entrambi i partecipanti lasciano la casa o rivolgono l'attenzione al di fuori della famiglia (Justice e Justice 1980).

L'intervento delle autorità è spesso causa della cessazione del comportamento incestuoso, ed è quasi la norma tra i nostri tempi.

8. I maltrattamenti verso gli anziani

Quello dei maltrattamenti verso gli anziani costituisce il campo meno esplorato della violenza intrafamiliare. Le statistiche internazionali e nazionali tranne in qualche eccezione, presentano scarsissimi dati sul tema della violenza agli anziani e non danno garanzia di compatibilità. Gli studi di riferimento posti in essere in Paesi sviluppati (Krug et al., 2002), sembrano indicare che sono le donne ancora una volta, i soggetti più a rischio. I risultati indicano un tasso di abuso del 4-6% tra gli anziani se vengono considerati l'abuso fisico, psicologico, economico e l'incuria.

La tutela degli anziani non è stata mai stata oggetto di convenzioni internazionali. Esistono però alcune prese di posizione delle Nazioni Unite, alcune emerse proprio sulle conferenze mondiali sull'invecchiamento. La prima Assemblea si è tenuta a Vienna nel 1982 e a coinciso

³⁷ I. B. Merzagora, *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 87 e ss.

con l'adozione del primo "Piano d'azione internazionale sull'invecchiamento". Nel 1991 l'Assemblea aveva approvato un documento che al punto n. 17 sostiene che...*le persone anziane devono poter essere in grado di vivere con dignità e sicurezza e liberi dallo sfruttamento e dall'abuso fisico e mentale...* Nel 2002 viene approvato un nuovo piano d'azione da parte di 56 paesi intervenuti e all'art. 5 del documento si afferma che *...gli Stati affermano di volere rafforzare il riconoscimento delle persone anziane e di eliminare tutte le forme di incuria, abuso e violenza...* Ed è proprio l'ambiente domestico che costituisce il contesto indicato come possibile luogo ad alto rischio di violenza da parte del Segretario delle Nazioni Unite.

Carp (2000) osserva come a livello internazionale solo negli anni '90 in poi si sia posto il problema di una sistematica ricerca e di piani di intervento sul maltrattamento degli anziani. Per lo studioso, il problema era focalizzato sul maltrattamento degli anziani durante la degenza negli istituti, mentre quello intrafamiliare era stato trattato più per racconti sporadici di operatori e di altre persone che da denunce da parte delle vittime.

Così veniva a mancare una visione interdisciplinare e eterogenea che permettesse di evidenziare la reale vastità del problema.

Tomita (1990) definisce il tema dell'abuso fisico sull'anziano come un "termine ombrello" in quanto in esso vengono ricomprese diverse forme di maltrattamento da quello psicologico, alla trascuratezza, alla mancata assistenza, al vero e proprio maltrattamento fisico. Anche la stessa definizione di "anziano" è molto variabile sia dal punto di vista giuridico che psicologico (Magotti, Bisi, Rizzi, Vimercati 2005) in quanto non viene circoscritta in un'età precisa, come invece avviene per i minori, o un ruolo sociale come invece per il maltrattamento delle donne. L'età, lo stato psico-fisico di salute o di malattia, il ruolo sociale che definisce l'essere "anziano" sono quindi molto variabili³⁸.

A questo punto può essere utile fare riferimento a due fattori dell'essere una persona "anziana": l'indipendenza e la qualità di vita (Carp 2000).

Risultano essere frequenti, nell'esperienza di molte persone o nella cronaca, situazioni in cui per venire incontro alla cura degli anziani la generazione dei figli deve provvedere sul piano economico, della assistenza in termini di compagnia, di adempimenti più pratici, di accadimento fisico, a volte in modo così rilevante e costante da incidere sull'equilibrio di vita della famiglia di seconda generazione, anche causando: a) perdita del lavoro o sviluppi di carriera; b) rinuncia a vacanze o altre attività; c) la costante

presenza dell'anziano nelle dinamiche familiari della seconda generazione. Tutta questa serie di circostanze crea quel terreno fertile per un possibile maltrattamento nei confronti dell'anziano³⁹.

Risuota probabile una antecedente dinamica familiare basata sul maltrattamento.

Pajardi (2006) osserva che nel momento in cui la dinamica familiare aveva portato dei maltrattamenti verso i figli o la moglie, questo facilmente si riproporrà come modello familiare anche quando vi è la presenza di un anziano, in genere il marito-padre. In alcuni casi un fenomeno particolare viene chiamato "abuso coniugale inverso" (Janz 1990). Con questo termine si vuole descrivere la situazione in cui il marito-maltrattante durante la vita coniugale diventa invece vittima del maltrattamento nel momento in cui per la vecchiaia o per malattia diventa meno forte e bisognoso delle cure della moglie, la quale in questa situazione ha l'opportunità, in qualche modo, di vendicarsi dei maltrattamenti subiti.

Carp (2000) nei suoi studi ha evidenziato un maggiore numero di maltrattamenti nei confronti degli anziani da parte dei figli maschi rispetto alle femmine.

Lo stile di vita che l'anziano riesce a mantenere gli permette di essere meno aggredibile e diminuisce il rischio di maltrattamento.

Il quadro descritto non tiene conto di condizioni psicopatologiche dell'anziano, sia sul piano fisico che su quello mentale, condizioni che peggiorano il rischio di maltrattamento.

Quando l'anziano ha una forma di malattia mentale, la situazione si complica ulteriormente in quanto si manifestano, oltre alle dinamiche descritte, dei vissuti di paura, di timore e di rifiuto nei confronti della malattia mentale. Le forme di maltrattamento fisico nei riguardi degli anziani sono, in alcuni casi, specifiche verso questa categoria di soggetti, mentre in altre sono comuni al maltrattamento verso i minori e verso le donne⁴⁰.

Nell'ambito familiare, possiamo elencare alcune forme di maltrattamento fisico specifico:

- maltrattamento inerenti all'igiene;
- maltrattamento inerente alla sfera alimentare;
- non adeguate cure mediche;
- restrizione della libertà personale o dei contatti sociali;
- maltrattamento fisico vero e proprio con percosse di vario genere ed entità sia dettate da momenti di aggressività occasionale, sia dovuti ad un maltrattamento di tipo sistematico.

³⁸ D. Pajardi, *I maltrattamenti fisici in famiglia*, in *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, (a cura di) E.U. Savona, S. Caneppele, Transcrime Università di Trento, Università Cattolica di Milano, 2006, p. 140.

³⁹ D. Pajardi, *op. cit.*, p. 141.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 142.

Come affermato da Wertham (1967) la vittima è stata dimenticata per troppo tempo e gli studi criminologici di natura psicologica, psichiatrica e sociologica sono stati indirizzati in particolare sull'esame della personalità e solo in parte sull'ambiente del reo. Poche volte, purtroppo, la vittima è stata oggetto di attenzione e conseguentemente di analisi, in quanto considerata "come semplice oggetto" della condotta del reo.

Eppure raramente l'analisi del fatto criminoso può essere compiuta senza un esame del comportamento della vittima (Wertham).

Thomas De Quincey nel 1800, osserva nei suoi scritti, la convinzione che alcuni individui per qualche caratteristica particolare sono, più degli altri esposti alla vittimizzazione e addirittura ispirare al delinquente l'idea del reato (De Quincey, 1960).

Al riguardo, si osserva, che nonostante i criminologi abbiano attribuito sempre una importanza fondamentale sull'analisi dei rapporti fra criminali e vittime, soltanto negli anni '40 del XX secolo hanno avvertito il bisogno di approfondire il ruolo della vittima nel reato al fine di avere un quadro definito della fenomenologia criminale.

Nel 1946 Mendelsohn utilizza il termine "vittimologia", per poi riprenderlo nel famoso discorso al Convegno della Società Rumena di Psichiatria (Mendelsohn, 1956).

Comunque a Von Hentig (1948) si deve il primo studio delle vittime del crimine con il libro "il criminale e la sua vittima", che lo stesso studioso amplia in un secondo momento con contributi sul ruolo della vittima in particolari tipi di reato, quelli dell'omicidio e la truffa.

Von Hentig ritenendo le vittime individui "vulnerabili" elabora tre concetti fondamentali: il criminale-vittima, la vittima latente o vittima potenziale e la relazione specifica tra il criminale e la vittima.

Nelle sue ricerche, inoltre, Von Hentig esamina le predisposizioni vittimologiche di alcuni gruppi di individui, come i giovani, i vecchi, le donne i deficienti mentali, gli immigrati, i minorati ed i sordomuti soffermandosi anche sui caratteri psicologici che si riscontrano frequentemente in alcuni tipi di vittime come il depresso o il solitario, il padre-padrone e la vittima "bloccata", cioè la persona che si trova in una situazione complessa, difficile e disperata.

Prima dell'analisi di Hentig le spiegazioni criminologiche sul comportamento criminale si basava solamente su fattori subculturali, sulle analisi biologiche e/o sulle caratteristiche psicologiche del delinquente.

Grazie allo studio sulla vittima, delle sue caratteristiche, dei suoi rapporti con l'autore, del suo ruolo...*ha permesso di trasformare la criminologia eziologica dello studio statistico e universale della qualità e delle caratteristiche del delinquente, in un approccio dinamico e situazionale che considera il comportamento criminale non come un'azione*

unilaterale, ma come il risultato di processi dinamici di interazione... (Correra, Martucci, 1999).

Al riguardo, si deve osservare che la vittimologia ha avuto il merito di aver completato i fattori predisponenti con i fattori preparanti e scatenanti, le variabili individuali con le variabili situazionali, evidenziando, inoltre, la necessità di abbandonare l'eziologia statica, basata sullo studio degli aspetti e dei fattori criminogeni, a favore di una eziologia dinamica che ha come obiettivo la genesi del comportamento criminale nel suo aspetto più propriamente dinamico, ovvero il passaggio all'atto (acting-out) (Correra, Martucci, 1999).

Secondo Di Tullio 1975 l'esperienza indica che tra il criminale e la sua vittima si vengono generalmente a sviluppare processi psichici diversi, di attrazione o di repulsione, di ricasazione o di ribellione, di passività o di provocazione che, sviluppandosi in soggetti che già si ritrovano in stato di turbamento affettivo, e più semplicemente sotto l'influenza di sentimenti d'ira, di collera o di eccitamento più o meno grave, che investono tutta la personalità, possono contribuire a scatenare reazioni più o meno abnormi e violente.

Si sottolinea che in tali occasioni a carico della vittima è notevole la responsabilità nel verificarsi un crimine, circostanza che non potrà in nessun caso attenuare la responsabilità dell'autore (Fatah 1971, Hillenkamp 1982).

Questo tipo di interazione fra autore e vittima si verifica soprattutto nei reati di violenza

Wolfgang (1975) in uno dei suoi studi ha coniato il termine *victim-precipitated homicides*, riguardo a quei casi cui la vittima era stata la "prima a cominciare il gioco reciproco di ricorrere alla violenza fisica.

Quindi risulta impossibile nello studio sulla genesi dei vari fenomeni criminali, separare il criminale dalla vittima, in quanto il comportamento del criminale è quello della vittima si influenzano reciprocamente e costituiscono un tutto inseparabile, più o meno fortemente criminogeno (Von Hentig, 1948).

Nel 1954 Ellenberg ha dato un notevole contributo all'analisi della vittimologia con la ricerca "rapporti psicologici fra criminali e la sua vittima", estendendo e integrando i tre concetti basilari con cui Von Hentig spiega il rapporto tra criminale e vittima (Ellenberg, 1954), in particolare:

- a) il criminale-vittima: con questa espressione rientrano tutti i casi in cui, a seconda delle circostanze, il soggetto può diventare criminale o vittima o viceversa;
- b) la vittima latente o vittima potenziale: si fa ricorso a questa espressione nel momento in cui quei soggetti che rilevano una predisposizione inconsapevole a diventare vittime e che esercitano sul criminale una particolare attenzione;
- c) la relazione specifica tra il criminale e la vittima: si distinguono in questo caso le predisposizioni particolari e predisposizioni generali.

Von Hentig fa riferimento ai rapporti di reciprocità esistenti in alcuni casi particolari fra criminale e vittima.

Ellenberg distingue tre distinti meccanismi che non sono incompatibili e possono coesistere:

1. la pura relazione nevrotica (es. nel caso del parricidio);
2. la relazione psicologica che indica l'attrazione reciproca di due caratteri costituzionalmente complementari, di cui uno è il negativo dell'altro (es. vita familiare del padre-padrone);
3. la relazione genobiologica che indica l'attrazione basata su una eredità simile.

Per Ellenber è importante considerare attentamente i fattori "vittimogeni" e le "vittime future", in quanto tutti gli individui hanno il diritto di conoscere i pericoli a cui la loro professione, la classe sociale di appartenenza e le proprie condizioni fisiche possono esporli. Importante, inoltre, risulta essere l'analisi relativa ai rapporti fra criminale e vittima, al fine di migliorare la percezione della criminalità.

Al riguardo, però, giova evidenziare che esiste una differenza fondamentale fra le idee di Von Hentig e di Ellenber, da una parte e il pensiero di Mendelsohn dall'altra, in quanto i primi due considerano lo studio della vittima come un capitolo della criminologia, mentre il terzo considera la vittimologia come una disciplina separata.

Mendelsohn sottolinea la differenza tra la composizione dei fattori determinanti che si riferiscono ai delinquenti e quelli che si riferiscono alle vittime.

Il criminale può esprimersi soltanto violando la legge, la vittima, invece ha cinque possibilità. Può essere:

- la vittima di un criminale;
- la vittima di sé stessa;
- la vittima del comportamento antisociale;
- la vittima delle energie incontrollate dell'ambiente naturale;
- la vittima della tecnologia, come il risultato di una prevenzione insufficiente (Mendelsohn, 1977).

Fattah osserva che, in un primo periodo gli studenti hanno concentrato i loro studi sulle caratteristiche delle vittime di reati specifici, sul ruolo casuale delle vittime e sui tipi di rapporti fra la vittima e il delinquente.

A parte i pochi casi in cui la vittima costituisce un fattore scatenante di reato, la scoperta che esiste un rapporto primario o secondario fra la vittima e il delinquente frequentemente non è di grande aiuto per spiegare la motivazione della condotta delle due parti.

Giova far presente che la maggioranza degli studiosi della vittimologia considera la stessa come una "sottocultura" della criminologia come delle sue branche più promettenti (Fattah, 1979), mentre altri studiosi ritengono che la vittimologia sia un campo di studio e di ricerca molto più vasto, comprendente tutte le vittime della criminalità, dell'ingiustizia sociale e di qualsiasi altra calamità naturale

e sociale, così da giustificare la sua piena autonomia scientifica e didattica e la netta separazione dalla criminologia.

La vittimologia ha permesso di evidenziare l'importanza della vittima sotto il profilo della criminalistica, costituendo esso la prima e più consistente serie di elementi indiziari che possano consentire la ricostruzione del fatto e l'individuazione del responsabile.

È interessante notare come il Ponti (1999) fa una differenziazione fra le vittime passive (quando il reato è esclusivo dell'attività del reo), dalla vittima attiva che, in misura più o meno significativa, può aver collaborato nel determinismo del fatto delittuoso, secondo una prospettiva esclusivamente psicologica e morale e non giuridica, altrimenti non si tratterebbe di vittima.

Infatti le vittime passive sono quelle nelle quali non è ravvisabile alcun atteggiamento psicologico o alcun comportamento che abbia in qualche modo giocato nella genesi del delitto, ovvero che abbia indotto l'autore a scegliere in maniera specifica quella vittima.

In questa condizione si colloca la quasi totalità delle vittime e all'interno di questa categoria di vittime passive ulteriormente distinguere:

- le vittime accidentali, cioè quelle che tali diventano per puro caso e che senza alcuna loro partecipazione si sono venute a trovare sul cammino percorso dal delinquente (es. furto d'auto);
- la vittima preferenziale, pur sempre trattandosi di vittima passiva, quando il delinquente la sceglie per il suo ruolo, per la posizione economica e per altre circostanze oggettive favorevoli nel delitto (es. omicidio di prostitute);
- le vittime simboliche, quando si vuole colpire per un individuo tutto il gruppo, una categoria, una ideologia (es. vittime del terrorismo);
- le vittime trasversali, ad esempio quando non potendo colpire il vero bersaglio l'azione criminosa viene indirizzata sul familiare di costui (es. vendetta nella criminalità organizzata).

Nelle vittime attive si possono distinguere:

- vittime per la loro specifica professione, come ad esempio gli agenti di polizia. Per alcuni e solo una questione di lavoro come ad esempio le guardie giurate che devono contrastare una rapina a mano armata e rimangono vittime durante il conflitto a fuoco. Molto simile alle vittime preferenziali, con la differenza però che il ruolo li pone per necessità del mestiere svolto, come attivi oppositori della criminalità;
- la vittima che aggredisce, dove il comportamento della vittima può addirittura favorire il delitto;
- la vittima provocatrice, che subisce una violenza per avere in precedenza, e in vario modo, suscitato l'exasperazione, l'ira, la ribellione di colui che reagirà, perché provocato;

Provocare significa ferire qualcuno nei suoi punti deboli

facendogli perdere il controllo.

In altri casi la vittima può non rendersi conto di provocare e crede sempre di difendere un suo diritto, di dire le sue ragioni senza offendere nessuno o moralmente colpire l'avversario. È questo il caso della vittima incosciente provocatrice;

- la vittima favorente, pur senza ricorso di una vera e propria ostilità, la vittima in questo caso si comporta

così, da facilitare in qualche modo l'esecuzione del delitto.

- vittima disonorante, che con la sua condotta lesiva dell'onore sessuale del congenito o del coniuge finisce per favorire la reazione violenta di quest'ultimo;
- la vittima consenziente, si verifica nel caso in cui taluno acconsente che altri lo uccida.



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

**Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù**